CAMERA DEI DEPUTATI

271 MARTEDÌ 15 LUGLIO 2014

XVII LEGISLATURA

BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

Commissioni riunite (V e VIII)	*Pag.*	3
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni (I)	»	21
Giustizia (II)	»	45
Affari esteri e comunitari (III)	»	75
Difesa (IV)	»	87
Bilancio, tesoro e programmazione (V)	»	91
Finanze (VI)	»	138
Cultura, scienza e istruzione (VII)	»	170
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)	»	181
Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)	»	354
Attività produttive, commercio e turismo (X)	»	356
Lavoro pubblico e privato (XI)	»	357
Affari sociali (XII)	»	383

Il fascicolo contiene anche il BOLLETTINO DELLE DELEGAZIONI PRESSO LE ASSEMBLEE PARLAMENTARI INTERNAZIONALI – N. 32.

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; MoVimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Sinistra Ecologia Libertà: SEL; Nuovo Centrodestra: (NCD); Lega Nord e Autonomie: LNA; Per l'Italia (PI); Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (FdI-AN); Misto: Misto; Misto-MAIE-Movimento Associativo italiani all'estero-Alleanza per l'Italia: Misto-MAIE-ApI; Misto-Centro Democratico: Misto-CD; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI; Misto-Libertà e Diritti-Socialisti europei (LED): Misto-LED.

Agricoltura (XIII) . . . . . *Pag.* 391
Politiche dell'Unione europea (XIV) . . . . . » 398
Commissione parlamentare per le questioni regionali . . » 406
Commissione parlamentare di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale . . . . . » 411
Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'Accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione . . . . . » 414

INDICE GENERALE . . . . . *Pag.* 415

COMMISSIONI RIUNITE

V (Bilancio, tesoro e programmazione) e VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici)

SOMMARIO

COMITATO RISTRETTO:

Misure per il sostegno e la valorizzazione dei comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti e dei territori montani e rurali nonché deleghe al Governo per la riforma del sistema di governo delle medesime aree e per l'introduzione di sistemi di remunerazione dei servizi ambientali. C. 65 Realacci 3

SEDE REFERENTE:

Misure per il sostegno e la valorizzazione dei comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti e dei territori montani e rurali nonché deleghe al Governo per la riforma del sistema di governo delle medesime aree e per l'introduzione di sistemi di remunerazione dei servizi ambientali. C. 65 Realacci *(Seguito esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 2284 Terzoni – Adozione del testo base)* 3

ALLEGATO (Testo unificato elaborato dal comitato ristretto e adottato come testo base) 5

COMITATO RISTRETTO

Martedì 15 luglio 2014.

Misure per il sostegno e la valorizzazione dei comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti e dei territori montani e rurali nonché deleghe al Governo per la riforma del sistema di governo delle medesime aree e per l'introduzione di sistemi di remunerazione dei servizi ambientali.
C. 65 Realacci.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 13.45 alle 13.50.

SEDE REFERENTE

Martedì 15 luglio 2014. — Presidenza del presidente della VIII Commissione Ermete REALACCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze, Giovanni Legnini.

La seduta comincia alle 13.50.

Misure per il sostegno e la valorizzazione dei comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti e dei territori montani e rurali nonché deleghe al Governo per la riforma del sistema di governo delle medesime aree e per l'introduzione di sistemi di remunerazione dei servizi ambientali.
C. 65 Realacci.

(Seguito esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 2284 Terzoni – Adozione del testo base).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento rinviato nella seduta del 18 marzo scorso.

Ermete REALACCI, *presidente*, avverte che è stata assegnata alle Commissioni riunite V e VIII, in data 17 giugno 2014, la proposta di legge Terzoni C. 2284, recante « Disposizioni e delega al Governo per il sostegno della ripresa demografica ed economica dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti siti in territori montani, in aree interne e marginali del

territorio nazionale e nelle isole minori, nonché per il recupero urbanistico e sociale delle aree storiche comprese nei medesimi comuni ». Poiché tale proposta verte su materia identica a quella recata dalla predetta proposta di legge, ne dispone l'abbinamento d'ufficio, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del Regolamento.

Tino IANNUZZI (PD), *relatore per la VIII Commissione*, intervenendo anche a nome dell'altro relatore per la VIII Commissione, onorevole Borghi, e del relatore per la V Commissione, onorevole Misiani, illustra il testo unificato elaborato dal Comitato ristretto *(vedi allegato)*, che propone di adottare come testo base per il prosieguo dell'esame.

Il sottosegretario Giovanni LEGNINI, pur segnalando la rilevanza delle disposizioni contenute nella proposta di testo base in esame, evidenzia come le stesse presentino diversi profili di criticità sotto il profilo finanziario. Sottolinea la piena disponibilità del Governo a collaborare con le Commissioni di merito, in sede di esame delle eventuali proposte emendative, al fine di apportare al testo le opportune modificazioni durante l'esame degli emendamenti.

Francesco BOCCIA (PD), nel ribadire la rilevanza delle misure previste dal provvedimento in esame, ritiene opportuno prevedere una programmazione dei lavori che tenga conto dei numerosi ulteriori provvedimenti contestualmente all'esame della Commissione bilancio, anche prendendo in considerazione l'ipotesi di svolgere l'esame del provvedimento in questione in giorni della settimana normalmente non dedicati ai lavori delle Commissioni.

Ermete REALACCI, *presidente*, nel concordare con quanto espresso dal presidente Boccia, ringrazia il sottosegretario Legnini per la sensibilità dimostrata sulla materia oggetto del provvedimento in esame. Anche in considerazione dei profili critici a livello finanziario, ritiene che potrebbe essere opportuno, dopo l'adozione del testo base, fissare un congruo termine per la presentazione di proposte emendative e affidare un primo esame delle eventuali proposte emendative presentate al Comitato ristretto, che potrebbe quindi riunirsi in giornate diverse da quelle normalmente dedicate alle sedute delle Commissioni.

Patrizia TERZONI (M5S), nel sottolineare la delicatezza e l'importanza delle materie trattate nel provvedimento in esame, ritiene che l'accelerazione dei tempi previsti possa comprimere il necessario ulteriore approfondimento del testo. Propone pertanto che l'esame delle proposte emendative eventualmente presentate sia rinviato alla ripresa dei lavori parlamentari dopo la pausa estiva.

Ermete REALACCI, *presidente*, nel sottolineare l'opportunità che l'esame degli emendamenti si concluda comunque prima della pausa estiva, propone di adottare come testo base per il prosieguo dei lavori il testo unificato elaborato dal Comitato ristretto, secondo quanto indicato dal relatore Iannuzzi.

Nessuno chiedendo di intervenire, le Commissioni adottano come testo base per il prosieguo dell'esame in sede referente il testo unificato elaborato dal Comitato ristretto *(vedi allegato)*.

Ermete REALACCI, *presidente*, propone quindi di fissare il termine per la presentazione di emendamenti e articoli aggiuntivi a lunedì 28 luglio, alle ore 14.

Le Commissioni concordano.

Ermete REALACCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.05.

ALLEGATO

Misure per il sostegno e la valorizzazione dei comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti e dei territori montani e rurali nonché deleghe al Governo per la riforma del sistema di governo delle medesime aree e per l'introduzione di sistemi di remunerazione dei servizi ambientali (C. 65 Realacci).

TESTO UNIFICATO ELABORATO DAL COMITATO RISTRETTO E ADOTTATO COME TESTO BASE

Misure per il sostegno e la valorizzazione dei comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti e dei territori montani e rurali nonché deleghe al Governo per la riforma del sistema di governo delle medesime aree e per l'introduzione di sistemi di remunerazione dei servizi ambientali, e disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici. (C. 65 Realacci e C. 2284 Terzoni).

ART. 1.

(Finalità).

1. La presente legge, ai sensi degli articoli 3, 44, secondo comma, 117 e 119, quinto comma, della Costituzione e in conformità agli obiettivi di coesione economica, sociale e territoriale di cui all'articolo 3 del Trattato sull'Unione europea e di pari opportunità per le zone con svantaggi strutturali e permanenti di cui all'articolo 174 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ha lo scopo di promuovere e di sostenere lo sviluppo economico, sociale, ambientale e culturale dei piccoli comuni, di garantire l'equilibrio demografico del Paese, favorendo la residenza in tali comuni e contrastandone lo spopolamento, nonché di tutelarne e di valorizzarne il patrimonio naturale, rurale, storico-culturale e architettonico. La presente legge favorisce altresì l'adozione di misure in favore dei cittadini residenti nei piccoli comuni e delle attività produttive ivi insediate, con particolare riferimento al sistema dei servizi territoriali, in modo da incentivare e favorire anche l'afflusso turistico, ritenendo l'insediamento nei piccoli comuni una garanzia e risorsa di presidio del territorio soprattutto riguardo le attività di piccola e diffusa manutenzione e di tutela dei beni comuni e del territorio e quindi come tale interesse nazionale.

2. La legge, altresì, si propone l'obiettivo di aumentare la qualità della vita delle comunità residenti all'interno dei piccoli comuni italiani, attraverso la valorizzazione del capitale sociale locale.

3. Le regioni, nell'ambito delle proprie competenze, definiscono interventi ulteriori rispetto a quelli previsti dalla presente legge per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1.

ART. 2.

(Ambito di applicazione).

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3, dall'articolo 5, dall'articolo 6, dall'articolo 8, comma 3, dall'articolo 20 e dall'articolo 21, la presente legge si applica ai comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti, compresi in una delle seguenti tipologie:

a) comuni collocati in aree caratterizzate da fenomeni di dissesto idrogeolo-

gico o, comunque, da criticità dal punto di vista ambientale;

b) comuni caratterizzati da marcata arretratezza economica e basso livello di benessere;

c) comuni nei quali si è verificato un significativo decremento della popolazione residente rispetto a quanto risultante dal censimento generale della popolazione effettuato nel 1981;

d) comuni caratterizzati da specifici parametri di disagio insediativo, definiti in base all'indice di vecchiaia, alla percentuale di occupati rispetto alla popolazione residente e all'indice di ruralità;

e) comuni caratterizzati da scarsità dei flussi turistici o da inadeguatezza dei servizi sociali essenziali;

f) comuni collocati in aree caratterizzate da difficoltà di comunicazione e dalla lontananza dai grandi centri urbani;

g) comuni che presentano un territorio particolarmente ampio ovvero caratterizzato dalla frammentazione degli insediamenti abitativi e industriali;

h) comuni comprendenti frazioni che presentano le caratteristiche di cui alle lettere a), b), c), d), f) o g), limitando in tali casi gli interventi di cui alla presente legge alle medesime frazioni;

i) comuni appartenenti alle unioni dei comuni montani di cui all'articolo 14, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, con esclusione di quelli dotati di entrate derivanti dal pagamento dell'imposta municipale propria superiori ad una media di euro 500 per abitante;

l) comuni il cui territorio risulta essere inserito totalmente o parzialmente all'interno del perimetro di un Parco Nazionale, di un Parco Regionale o di un'area protetta;

m) comuni in possesso delle certificazioni di « bandiera arancione », « bandiera blu » o inseriti all'interno del « Club dei Borghi più belli d'Italia ».

Le Regioni hanno la facoltà di ponderare tali criteri, nonché di introdurne di ulteriori in rapporto alla specificità del proprio territorio.

2. Nell'attribuzione dei benefici di cui agli articoli 12 e 13 hanno la priorità i comuni che rientrano in più di una delle tipologie di cui al comma 1 del presente articolo.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, è definito, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'elenco dei comuni di cui al comma 1 del presente articolo.

4. L'elenco di cui al comma 3 è aggiornato ogni tre anni con le stesse procedure previste dal medesimo comma.

5. Gli schemi dei decreti di cui ai commi 3 e 4 sono trasmessi alle Camere per il parere delle competenti Commissioni parlamentari, da esprimere entro trenta giorni dalla data di assegnazione.

6. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, per il proprio territorio, all'individuazione dei comuni ai sensi del comma 3.

Art. 3.

(Disposizioni concernenti i comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti).

1. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai comuni con popolazione residente pari o inferiore a 5.000 abitanti. La popolazione di cui al primo periodo è calcolata ogni cinque anni se-

condo i dati dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). In sede di prima applicazione, per i fini di cui al presente articolo è considerata la popolazione risultante dall'ultimo censimento ISTAT.

2. Nei comuni di cui al comma 1 non si applicano le seguenti disposizioni:

a) articolo 128, commi 3, 5, 6, 7, 9, secondo periodo, e 11, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni;

b) articoli 11 e 13 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;

c) decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 11 novembre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 6 marzo 2012.

3. Nei comuni di cui al comma 1, le funzioni di valutazione dei responsabili degli uffici e dei servizi sono disciplinate con regolamenti adottati da ciascun ente e possono essere affidate anche a un organo monocratico interno o a un soggetto esterno all'ente, che le svolge in conformità ai princìpi indicati dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

4. Al fine di favorire il pagamento di imposte, tasse e tributi nonché dei corrispettivi dell'erogazione di acqua, energia, gas e di ogni altro servizio, nei comuni di cui al comma 1 possono essere utilizzate, per l'attività di incasso e di trasferimento di somme, previa convenzione con il Ministero dell'economia e delle finanze, la rete telematica gestita dai concessionari del Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nonché la rete dei soggetti concessionari, nel rispetto della disciplina riguardante i servizi di pagamento e delle disposizioni adottate in materia dalla Banca d'Italia.

5. I comuni di cui al comma 1, anche in forma associata, possono stipulare con le diocesi cattoliche convenzioni per la salvaguardia e per il recupero dei beni culturali, storici, artistici e librari degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti. Analoghe convenzioni possono essere stipulate con le rappresentanze delle altre confessioni religiose che hanno concluso intese con lo Stato italiano, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione, per la salvaguardia e per il recupero dei beni di cui al primo periodo del presente comma nella disponibilità delle rappresentanze medesime. Le convenzioni sono finanziate dal Ministero per i beni e le attività culturali nei limiti delle risorse di cui all'articolo 3, comma 83, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, entro una quota non superiore al 20 per cento delle medesime risorse. A tale fine, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, previo parere della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti i criteri di accesso ai finanziamenti nonché la quota delle predette risorse destinata agli stessi.

6. I comuni di cui al comma 1 possono acquisire le stazioni ferroviarie disabilitate o le case cantoniere della società ANAS Spa, al valore economico definito dai competenti uffici dell'Agenzia del territorio, o stipulare intese finalizzate al loro recupero, al fine di destinarle, anche ricorrendo all'istituto del comodato a favore di organizzazioni di volontariato, a presìdi di protezione civile e di salvaguardia del territorio, ovvero, anche d'intesa con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa, a sedi di promozione ed eventuale vendita dei prodotti tipici locali e per altre attività comunali. A tal fine è istituito uno specifico fondo presso la Cassa depositi e prestiti Spa. I comuni di cui al comma 1 possono inoltre acquisire, con le modalità di cui ai precedenti periodi del presente comma, il sedime ferroviario dismesso, da utilizzare principalmente come piste ciclabili. Tali comuni hanno la possibilità di acquisire, in comodato d'uso gratuito mediante specifica convenzione, le stazioni ferroviarie disabilitate (in tutto o nelle parti non più funzionali) o delle case cantoniere dell'ANAS Spa, laddove esse

vengano destinate a finalità non commerciali. ANAS Spa e Rete Ferroviaria Italiana Spa mettono a disposizione il bene per il periodo minimo sufficiente per l'ammortamento degli eventuali oneri di manutenzione straordinaria da effettuarsi a carico del conduttore.

7. All'articolo 135, comma 4, lettera *d)*, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, dopo le parole: « alla salvaguardia dei paesaggi rurali » sono inserite le seguenti: « , del territorio dei comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti ».

8. Per i piccoli comuni e le loro unioni, in ordine alla programmazione annuale e triennale delle opere pubbliche, all'organizzazione del personale, degli uffici e dei servizi e al loro funzionamento, nonché in ordine al controllo di gestione, sono definite norme che prevedono modalità e modelli differenziati e semplificati, garantendo comunque il perseguimento dei princìpi, delle finalità e degli obiettivi di cui alla normativa prevista per i comuni di maggiori dimensioni. Il Governo provvede ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più provvedimenti attuativi delle previsioni di cui al primo periodo del presente comma.

Art. 4.

(Attività e servizi).

1. Per garantire uno sviluppo sostenibile e un equilibrato governo del territorio, lo Stato, le regioni, le città metropolitane, le province, le unioni di comuni, le comunità montane e gli enti parco, per quanto di rispettiva competenza, assicurano, nei comuni di cui all'articolo 2, l'efficienza e la qualità dei servizi essenziali, con particolare riferimento all'ambiente, alla protezione civile, all'istruzione, alla sanità, ai servizi socio-assistenziali, ai trasporti, alla viabilità e ai servizi postali, con le modalità previste dal presente articolo.

2. Per i fini di cui al comma 1 del presente articolo, i comuni di cui all'articolo 2, in forma associata, istituiscono centri multifunzionali nei quali concentrare la fornitura di una pluralità di servizi, quali i servizi in materia ambientale, sociale, energetica, scolastica, postale, artigianale, turistica, commerciale, di comunicazione e di sicurezza, nonché lo svolgimento di attività di volontariato e di associazionismo culturale. Le regioni e le province, nonché i consorzi di bacino imbrifero montano (BIM), possono concorrere alle spese relative all'uso dei locali necessari all'espletamento dei predetti servizi.

3. Nell'ambito delle finalità di cui al presente articolo, le regioni e le province possono privilegiare, nella definizione degli stanziamenti finanziari di propria competenza, le iniziative finalizzate all'insediamento, nei comuni di cui all'articolo 2, di centri per la prestazione dei servizi di cui al comma 2 del presente articolo, quali istituti di ricerca, laboratori, centri culturali e sportivi.

Art. 5.

(Valorizzazione dei prodotti agroalimentari tradizionali).

1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite le associazioni rappresentative degli enti locali e le organizzazioni maggiormente rappresentative delle categorie produttive interessate, adotta iniziative, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, volte a favorire la promozione e la commercializzazione dei prodotti agroalimentari tradizionali, individuati ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro per le politiche agricole 8 settembre 1999, n. 350, che utilizzano prevalentemente prodotti tipici dei comuni di cui al comma 1 dell'articolo 3, privilegiando la vendita diretta e la vendita di prodotti a filiera corta.

2. I comuni di cui al comma 1 dell'articolo 3 possono indicare nella cartelloni-

stica ufficiale i rispettivi prodotti agroalimentari tipici o locali, preceduti dalla dicitura: « Territorio di produzione del ... » posta sotto il nome del comune e scritta in caratteri minori rispetto a quelli di quest'ultimo.

3. Per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari tradizionali, per la promozione delle vocazioni produttive del territorio e la tutela delle produzioni di qualità e delle tradizioni alimentari locali, per la salvaguardia, l'incremento e la valorizzazione della fauna selvatica locale, nonché per il sostegno della promozione e della commercializzazione dei prodotti in forma coordinata tra le imprese agricole e le imprese di produzione agroalimentare, i comuni di cui al comma 1 dell'articolo 3 possono stipulare, anche in forma associata, contratti di collaborazione con gli imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

4. Ai sensi del comma 1 del presente articolo, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali adotta specifiche iniziative di sostegno finanziario per lo sviluppo dell'*e-commerce* relativamente alle produzioni agroalimentari delle zone montane e delle aree parco dei territori montani.

ART. 6.

(Promozione della filiera corta).

1. I comuni di cui all'articolo 2, anche allo scopo di incentivare una maggiore sostenibilità ambientale, promuovono il consumo e la commercializzazione dei prodotti agroalimentari provenienti da filiera corta a chilometro utile, garantendo ai consumatori un'adeguata informazione sull'origine e sulle specificità di tali prodotti e incentivandone l'impiego da parte dei gestori dei servizi di ristorazione collettiva pubblica.

2. Ai fini e per gli effetti del presente articolo, si intendono per:

a) filiera corta: filiera produttiva caratterizzata dall'assenza di intermediari commerciali, ovvero composta da un solo intermediario tra il produttore e il consumatore finale;

b) prodotti agroalimentari provenienti da filiera corta a chilometro utile: i prodotti provenienti da filiera corta, per i quali le aree di produzione e trasformazione, ancorché ricadenti in più regioni, sono poste a una distanza non superiore a 50 chilometri di raggio dal luogo di vendita o comprese nei territori di comuni confinanti;

c) prodotti agroalimentari ecologici provenienti da filiera corta a chilometro utile: i prodotti di cui alla lettera *b)* provenienti da coltivazioni biologiche o equivalenti e a basso impatto ambientale e privi di contaminazioni con organismi geneticamente modificati;

d) mercato alimentare di vendita diretta: le aree pubbliche o private destinate all'esercizio dell'attività di vendita diretta dei prodotti agroalimentari da parte degli imprenditori agricoli singoli o associati iscritti nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, e dei produttori inseriti in sistemi di garanzia partecipativa.

3. Nei bandi di gara per gli appalti pubblici di servizi o di forniture di prodotti alimentari destinati alla ristorazione collettiva partecipati o promossi dai comuni di cui all'articolo 2, costituisce titolo preferenziale per l'aggiudicazione l'utilizzo, in quantità superiori ai criteri minimi ambientali stabiliti dai paragrafi 5.3.1. e 6.3.1. dell'allegato I annesso al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 21 settembre 2011, dei prodotti di cui al comma 2, lettere *b)*, c) e d), del presente articolo.

4. L'utilizzo dei prodotti di cui al comma 2, lettere *b)*, c) e d), in quantità superiori ai criteri minimi stabiliti dal decreto ministeriale di cui al comma 3, deve essere adeguatamente documentato

attraverso fatture di acquisto che riportino, oltre alle quantità, le indicazioni relative all'origine, alla natura, alla qualità e alla quantità dei prodotti acquistati.

ART. 7.

(Programmi di e-government*).*

1. I progetti informatici riguardanti i comuni di cui all'articolo 2, con priorità per quelli relativi a forme associate, conformi ai requisiti prescritti dalla vigente legislazione nazionale e dell'Unione europea, hanno la precedenza nell'accesso ai finanziamenti pubblici previsti a legislazione vigente per la realizzazione dei programmi di *e-government*. In tale ambito sono prioritari i collegamenti informatici dei centri multifunzionali di cui all'articolo 4, comma 2, ovvero gli interventi informatici nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione connessi al funzionamento e allo sviluppo dei centri stessi e le iniziative che prevedono l'associazione nei centri di servizio territoriali anche attraverso l'utilizzo di sistemi di telecomunicazione a banda larga e senza fili.

2. Il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, nell'individuare le specifiche iniziative di innovazione tecnologica per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti ai sensi della lettera *g)* del comma 2 dell'articolo 26 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, indica prioritariamente quelle riguardanti i comuni di cui all'articolo 2, anche in forma associata.

3. Il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, nell'ambito del proprio programma d'azione, prevede specifiche azioni finalizzate al rafforzamento della capacità istituzionale dei piccoli comuni. Esse dovranno essere mirate allo studio, analisi e adozione di misure per l'accrescimento delle competenze del personale dipendente dei piccoli comuni, in direzione sia del raggiungimento degli obiettivi della presente legge, sia in particolare del miglioramento dei servizi pubblici, della qualità della vita nei piccoli comuni.

ART. 8.

(Servizi postali e programmazione televisiva pubblica).

1. Il Ministero dello sviluppo economico, compatibilmente con l'adeguatezza delle risorse destinate a legislazione vigente al finanziamento del servizio postale universale, individua le modalità attraverso le quali, in coerenza con le previsioni del contratto di programma, il concessionario di tale servizio ne garantisce l'espletamento nei comuni di cui all'articolo 2.

2. L'amministrazione comunale può stipulare apposite convenzioni, d'intesa con le organizzazioni di categoria e con la società Poste italiane Spa, affinché i pagamenti su conti correnti, in particolare quelli relativi alle imposte comunali, i pagamenti dei vaglia postali nonché le altre prestazioni possano essere effettuati presso gli esercizi commerciali di comuni e frazioni non serviti dal servizio postale, nel rispetto della disciplina riguardante i servizi di pagamento e delle disposizioni adottate in materia dalla Banca d'Italia.

3. I comuni di cui al comma 1 dell'articolo 3 della presente legge possono affidare, ai sensi dell'articolo 40, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, la gestione dei servizi di tesoreria e di cassa alla società Poste italiane Spa.

4. Il Ministero dello sviluppo economico provvede ad assicurare che nel contratto di servizio con la società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo sia previsto l'obbligo di prestare particolare attenzione, nella programmazione televisiva pubblica nazionale e regionale, alle realtà storiche, artistiche, sociali, economiche ed enogastronomiche dei comuni di cui all'articolo 2 e di garantire nei medesimi comuni un'adeguata copertura del servizio.

ART. 9.

(Sanità nelle aree rurali e montane).

1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze, predispone un Piano per i servizi sanitari destinato alle aree rurali e montane, con particolare riguardo all'introduzione di metodi e strumenti innovativi tali da compensare la rarefazione della presenza dei presìdi ospedalieri nei suddetti territori a seguito dei programmi di riordino e riorganizzazione disposti dalle regioni e da garantire in ogni caso i livelli essenziali di assistenza e i livelli essenziali delle prestazioni in tali territori. Il Piano è approvato, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e tiene conto del servizio prestato dal Corpo Nazionale del Soccorso Alpino (CNASAS). Il finanziamento per la realizzazione del Piano è definito nell'ambito dell'intesa con la medesima Conferenza, relativa al riparto del Fondo sanitario nazionale iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

2. In sede di revisione del sistema dei trasferimenti erariali, lo Stato tiene conto della necessità di adeguamento del riparto del Fondo sanitario nazionale in favore delle aziende sanitarie locali situate nelle aree montane e rurali, al fine di assicurare la continuità assistenziale in tali aree. A tale fine, nell'ambito dell'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per il riparto del Fondo sanitario nazionale, le quote di finanziamento pro-capite delle aziende sanitarie locali operanti nei comuni montani sono incrementate del 25 per cento, secondo criteri che tengono conto del contesto di dispersione territoriale della popolazione, della sua composizione per classi di età nonché della rete degli stabilimenti ospedalieri e dei servizi distrettuali presenti nel territorio. La congruità del differenziale accordato in sede di bilancio preventivo è verificata, secondo indicatori di efficienza ed efficacia, anche in sede di consuntivo.

3. Il servizio prestato dal personale medico nell'ambito di strutture sanitarie operanti nelle zone montane è valutato ai fini dell'articolo 8, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

4. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca stabilisce, nell'ambito dei propri stanziamenti annuali di bilancio relativi alle attività istituzionali, assegni e borse di studio in favore di giovani laureandi e laureati che si iscrivono a scuole di specializzazione, a condizione che i medesimi si impegnino, pena la restituzione delle risorse pubbliche assegnate, ad esercitare la professione, per un periodo di almeno cinque anni, in seno a strutture sanitarie ubicate nelle zone montane e rurali.

5. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano favoriscono, con misure economiche specifiche e altre provvidenze, i laureati che intendono specializzarsi e perfezionare la propria formazione presso strutture ed enti situati nelle zone montane e rurali.

ART. 10.

(Istituti scolastici).

1. Nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e nel rispetto dei vincoli derivanti dal patto di stabilità interno, le regioni, o gli enti locali d'intesa con le regioni interessate, per far fronte a condizioni di disagio, senza pregiudizio dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione, possono stipulare convenzioni con gli uffici scolastici regionali del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per finanziare il mantenimento in attività, in deroga a quanto disposto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, degli istituti scolastici statali aventi sede nei comuni di cui all'articolo 2

della presente legge, che dovrebbero essere chiusi o accorpati ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.

2. In deroga a quanto disposto dall'articolo 17, commi 20 e 21, della legge 15 maggio 1997, n. 127, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono cedere a titolo gratuito a istituzioni scolastiche insistenti nei comuni di cui all'articolo 2 della presente legge *personal computer* o altre apparecchiature informatiche, quando sia trascorso almeno un anno dal loro acquisto. Le cessioni sono effettuate prioritariamente in favore delle istituzioni scolastiche insistenti in aree montane o svantaggiate.

3. Lo Stato neutralizza, con appositi contributi, i costi aggiuntivi per gli studenti dei comuni montani per l'accesso agli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, quando le relative sedi non sono collegate da servizi pubblici con il comune di residenza o comportano tempi di viaggio molto rilevanti.

Art. 11.

(Servizio idrico nei piccoli comuni).

1. Le autorità d'ambito territoriale di cui all'articolo 148 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, e, successivamente alla loro soppressione, i soggetti individuati ai sensi dell'articolo 2, comma 186-*bis*, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, come modificato dal comma 2 del presente articolo, possono prevedere agevolazioni, anche in forma tariffaria e di compensazione economica, in favore dei comuni di cui all'articolo 2 della presente legge nei quali la disponibilità di risorse idriche reperibili o attivabili sia superiore ai fabbisogni per i diversi usi.

2. All'articolo 2, comma 186-*bis*, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: « In ogni caso l'adesione alla gestione unica del servizio idrico integrato è facoltativa per i comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti inclusi nel territorio delle comunità montane o delle unioni di comuni, a condizione che gestiscano l'intero servizio idrico integrato, e previo consenso dell'amministrazione individuata ai sensi del quarto periodo ».

3. I proventi dei canoni ricavati dall'utilizzazione del demanio idrico sono introitati, come previsto dal decreto legislativo n. 112 del 1998, dalle regioni, che, con appositi provvedimenti legislativi, possono trasferirli agli enti locali interessati, e destinati al finanziamento di interventi atti alla tutela delle risorse idriche e dell'assetto idraulico e idrogeologico, sulla base delle linee programmatiche di bacino.

4. Nelle province di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 7 aprile 2014, n. 56, le Regioni, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, dispongono il trasferimento del demanio idrico alle province medesime.

5. Le derivazioni di acqua pubblica per usi idroelettrici di cui al R.D. n. 1775/1933 vengono concesse in via prioritaria, per impianti di produzione non superiori ai 200 kw di potenza, alle unioni di comuni esistenti sul territorio nel quale si prevede l'installazione.

6. Nella programmazione dei finanziamenti dello Stato in materia di difesa del suolo, da definire d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini della perequazione tra le diverse regioni, si tiene conto degli introiti di cui ai commi 3 e 4.

Art. 12.

(Fondo per l'incentivazione della residenza nei piccoli comuni).

1. Al fine di incentivare la residenza nei piccoli comuni, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo destinato al finanziamento degli interventi di cui al comma 2, con una dotazione finanziaria di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015

e 2016. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al fondo per interventi strutturali di politica economica.

2. Le risorse del fondo di cui al comma 1, in osservanza del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, sono destinate ai seguenti interventi da realizzare in favore dei comuni di cui all'articolo 2 della presente legge:

a) contributi ai soggetti passivi dei tributi riferiti all'acquisto di immobili destinati ad abitazione principale o ad attività economiche nei comuni di cui all'articolo 2;

b) contributi ai soggetti passivi dei tributi riferiti al possesso di immobili destinati ad attività economiche nei comuni di cui all'articolo 2;

c) incentivi in favore dei residenti che intendono recuperare il patrimonio abitativo, non utilizzato o in stato di degrado, dei comuni di cui all'articolo 2, compreso quello di tipo rurale con valenza storico-culturale, ovvero avviare nei medesimi comuni un'attività economica;

d) misure agevolative in favore delle persone fisiche o giuridiche che acquistano a qualsiasi titolo immobili abbandonati, impegnandosi al loro recupero e al loro utilizzo per almeno un decennio;

e) promozione di attività educative per la prima infanzia;

f) agevolazioni in favore di manifestazioni e di eventi artistici, culturali e dello spettacolo, promossi o patrocinati dai comuni di cui all'articolo 2, con particolare riguardo alle iniziative rivolte alle fasce deboli delle popolazioni locali;

g) incentivi per favorire la formazione in loco, stage, alternanza scuola-lavoro, da parte dei giovani sino ai 35 anni di età, finalizzata ad imparare a fare impresa nei piccoli comuni di residenza;

h) incentivi per sostenere la formazione e lo sviluppo di « cooperative di comunità » in grado di affiancare o sostituire i servizi pubblici nella risposta ai bisogni della comunità locale.

3. All'individuazione degli interventi da finanziare, nei limiti delle disponibilità finanziarie del fondo di cui al comma 1, si provvede, entro il 30 marzo di ciascun anno, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni. Lo schema di decreto è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, da esprimere entro trenta giorni dalla data di assegnazione. Decorso il termine di cui al precedente periodo, il decreto può essere comunque adottato.

Art. 13.

(Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni).

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, con una dotazione di 40 milioni di euro per l'anno 2015, un fondo per la concessione di contributi statali destinati al finanziamento di interventi diretti alla tutela dell'ambiente e dei beni culturali, alla messa in sicurezza delle infrastrutture stradali e degli istituti scolastici, alla promozione dello sviluppo economico e sociale, all'incentivazione dell'insediamento di nuove attività produttive e alla realizzazione di investimenti nei comuni di cui all'articolo 2.

2. All'individuazione delle tipologie degli interventi che possono essere finanziati a valere sulle risorse del fondo di cui al comma 1 si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto adottato di concerto

con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro per i beni e le attività culturali, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, provvede a individuare gli interventi destinatari dei contributi. Hanno priorità nell'assegnazione dei contributi i progetti presentati da unioni di comuni, delle quali facciano parte comuni di cui all'articolo 2, con una popolazione complessivamente superiore a 10.000 abitanti.

4. Lo schema del decreto di cui al comma 3 è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari.

5. All'onere derivante dal comma 1, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente utilizzo della proiezione per il medesimo anno dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 20 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e, quanto a 20 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

6. Al finanziamento del fondo di cui al comma 1 del presente articolo per gli anni successivi al 2015 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *e)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 14.

(Piano nazionale per i territori rurali).

1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, predispone un Piano nazionale per i territori rurali, dedicato alla riqualificazione di aree rurali con particolare riferimento a quelle degradate. A tal fine, con apposito decreto adottato con le modalità di cui al precedente periodo, è istituita senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la cabina di regia del Piano, composta da un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con funzioni di presidente, da un rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, da un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico, da un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da un rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali, da un rappresentante del Ministero dell'interno, da un rappresentante del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione territoriale della Presidenza del Consiglio dei ministri, da un rappresentante del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, da due rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome, da due rappresentanti dell'Associazione nazionale comuni italiani, da un rappresentante dell'Associazione nazionale piccoli comuni d'Italia, da un rappresentante della Federazione nazionale dei consorzi di bacino imbrifero montano, da un rappresentante dell'Unione nazionale comuni enti montani, da un rappresentante della Federazione nazionale parchi e aree protette, da un rappresentante dell'Agenzia del demanio, da un rappresentante della Cassa depositi e prestiti Spa e, in veste di osservatori, da un rappresentante del Fondo investimenti per l'abitare di CDP Investimenti Sgr e da un rappresentante dei fondi di investimento istituiti dalla società di gestione del risparmio del Ministero dell'economia e delle finanze costituita ai sensi dell'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,

dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni; con il medesimo decreto sono stabilite le modalità di funzionamento della cabina di regia.

2. Ai fini della predisposizione del Piano di cui al comma 1, i piccoli comuni trasmettono alla cabina di regia, per il tramite delle unioni dei comuni, delle unioni dei comuni montani e dei consorzi di bacino imbrifero montano di cui fanno parte, proposte di contratti di valorizzazione rurale costituite da un insieme coordinato di interventi con riferimento alle aree rurali da recuperare e valorizzare, indicando:

a) la descrizione, le caratteristiche e l'ambito rurale oggetto di trasformazione, recupero e valorizzazione;

b) gli investimenti e i finanziamenti necessari, sia pubblici che privati, comprensivi dell'eventuale cofinanziamento del comune o dell'unione proponente;

c) i soggetti interessati;

d) le eventuali premialità;

e) il programma temporale degli interventi da attivare;

f) la fattibilità tecnico-amministrativa.

3. La cabina di regia seleziona le proposte sulla base dei seguenti criteri:

a) immediata realizzabilità degli interventi;

b) capacità e modalità di coinvolgimento di soggetti e finanziamenti, pubblici e privati, e di attivazione di un effetto moltiplicatore del finanziamento pubblico nei confronti degli investimenti privati;

c) valorizzazione delle filiere della green economy locale;

d) miglioramento della dotazione infrastrutturale concepita su criteri di sostenibilità ambientale e mediante l'adozione di protocolli di qualità ambientale internazionali;

e) miglioramento del tessuto sociale e ambientale del territorio di riferimento;

f) impatto socio-economico degli interventi, con particolare riferimento agli incrementi occupazionali.

4. La cabina di regia, sulla base degli apporti e delle risorse messi a disposizione dagli organismi che la compongono, definisce gli investimenti attivabili nell'ambito rurale selezionato; la stessa propone al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la destinazione delle risorse di cui al comma 5 alle finalità del contratto di valorizzazione rurale. La cabina di regia promuove, d'intesa con il piccolo comune interessato e con l'unione alla quale esso aderisce, la sottoscrizione del « contratto di valorizzazione rurale » che regolamenta gli impegni dei diversi soggetti pubblici e privati, prevedendo anche la revoca dei finanziamenti in caso di inerzia. L'insieme dei contratti di valorizzazione rurale costituisce il « Piano nazionale per i territori rurali ».

5. All'attuazione degli interventi previsti dal presente articolo si provvede a valere sulle risorse finanziarie derivanti dalla rimodulazione delle risorse messe a disposizione dall'Unione europea nel quadro del Programma di sviluppo rurale 2007-2013, nonché delle ulteriori risorse che si renderanno disponibili durante il periodo di programmazione PAC 2014-2020. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali è tenuto a dare attuazione ai contenuti del presente articolo.

6. Ciascuna Regione esprime l'intesa ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in sede di Conferenza Unificata, sulla parte del Piano di propria pertinenza territoriale.

Art. 15.

(Realizzazione progetti pilota per interventi di afforestazione e riforestazione).

1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, definisce, previa intesa con la Conferenza unificata

di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un programma annuale di progetti pilota per realizzare interventi di miglioramento della gestione forestale, di afforestazione e di riforestazione.

2. Gli interventi di cui al comma 1, realizzati secondo criteri di ecosostenibilità, devono prevedere la certificazione del carbonio assorbito, attraverso una metodologia a corredo del progetto stesso, volta a misurare la migliore *performance* secondo il rapporto investimento/assorbimento di carbonio.

3. Possono partecipare alla realizzazione degli interventi di cui al presente articolo gli enti locali, le imprese, singole o associate, le associazioni dei proprietari fondiari delle aree forestate e i consorzi forestali.

ART. 16.

(Provvedimenti per il contrasto all'abbandono dei terreni montani).

1. I comuni montani adottano misure finalizzate a contrastare l'abbandono dei terreni montani ai sensi del presente articolo, al fine di prevenire le cause dei fenomeni di dissesto idrogeologico delle aree montane e di assicurare le operazioni di pulizia del sottobosco, di bonifica dei terreni agricoli e forestali e di regimazione delle acque.

2. Gli enti di cui al comma precedente danno attuazione, mediante adozione di specifico regolamento da parte del Consiglio Comunale, all'articolo 2028 del Codice Civile (Gestione della cosa altrui), stabilendo che è data facoltà a chi ne faccia richiesta di subentrare nella cura dell'interesse di chi non possa provvedervi in quanto assente o altrimenti impedito.

3. Il regolamento di cui al comma 2 stabilosce le modalità attraverso le quali il richiedente (sia esso imprenditore singolo o in forma associata, associazione, ente *no profit* o consorzio forestale) presenta all'amministrazione una segnalazione riguardante la presenza di terreni montani incolti e privi di proprietari rintracciabili. La documentazione è corredata da visure catastali puntuali degli appezzamenti in questione, delle perizie asseverate che attestano lo stato di incolto da parte di testimoni e da una relazione che attesta le ricerche effettuate dai proprietari e dagli eventuali eredi.

4. Il richiedente di cui al comma 3 evidenzia al Comune interessato l'intenzione di avvalersi degli aricoli. 2028 e successivi, assumendosi la cura dell'interesse di chi non possa provvedervi in quanto assente o altrimenti impedito, e di impegnarsi al versamento di un canone ai sensi della legge n. 203 del 1982 e di un deposito cauzionale il cui importo sarà stabilito nel regolamento di cui al comma 2.

5. L'amministrazione comunale, nel prendere atto della volontà espressa dal richiedente, si impegna a darne pubblicità mediante comunicazione al consiglio comunale, affissione all'albo pretorio di tutti i riferimenti utili ad assolvere la propria volontà, pubblicando altresì sul sito *internet* comunale i suddetti riferimenti.

6. Il regolamento di cui al comma 2 definisce inoltre l'entità del canone di affitto annuale, l'entità del deposito cauzionale e il periodo entro il quale tali somme potranno essere svincolate, nonché la destinazione delle somme e il loro utilizzo sotto forma di servizi che il richiedente si impegna a prestare alla comunità e che rientrano nelle competenze e nelle possibilità del richiedente stesso. Il regolamento assicura modalità specifiche affinchè vengano assicurate le verifiche dei requisiti posti dal Codice Civile in ordine alla assenza di divieto da parte del proprietario assente interessato e che non vi sia una condotta contraria all'ordine pubblico.

7. I Comuni possono delegare le funzioni di cui al presente articolo all'unione dei comuni montani delle quali fanno parte; qualora compresi (in tutto o in parte) all'interno di aree protette, possono

attribuire mediante convenzione tali funzioni agli enti di gestione di tali aree.

ART. 17.

(Valorizzazione dei beni comuni montani).

1. Ai fini della valorizzazione dei beni comuni e collettivi, del loro impiego nel quadro dell'economia di sviluppo sostenibile e del loro uso intelligente e oculato, i Comuni montani, d'intesa con le organizzazione di gestione collettiva dei beni comuni laddove esistenti e comunque denominate, possono affidare la gestione di tali beni ad una specifica Fondazione di Bacino Montano Integrato che ne svolge la funzione di *trust*.

2. La Fondazione di cui al comma 1 ha come esclusiva finalità statutaria la valorizzazione dei beni comuni montani, al fine di rendere sostenibile il loro uso e di migliorarne la loro disponibilità e la qualità mediante un flusso adeguato di investimenti e di innovazioni, con impiego dei proventi a favore delle comunità più direttamente interessate.

3. Il bene comune può essere dato in concessione da parte della Fondazione di cui al comma 1 a soggetti titolati e selezionati a mezzo di procedure ad evidenza pubblica e in ottemperanza alle direttive comunitarie di settore. I proventi in tal modo ottenuti dovranno essere investiti sia per la rigenerazione del bene naturale medesimo, migliorandone disponibilità e qualità, sia per la sua parte rimanente per contribuire al benessere e allo sviluppo sostenibile delle comunità che hanno concesso il bene al *trust*.

4. Al fine di evitare che interessi contingenti distolgano il gestore dalla tutela del bene comune da valorizzare, lo statuto delle Fondazioni di Bacino Montano Integrato definisce i caratteri di condivisione progettuale secondo i principi della pianificazione partecipata e di reciproca autonomia con le comunità beneficiate.

5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i consorzi obbligatori di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959 si trasformano in Fondazioni di Bacino Montano Integrato di cui al comma 1, che diventano destinatarie del relativo fondo per la parte non direttamente riscossa dai singoli Comuni.

6. Per gli adempimenti di cui al comma 5, il Governo è espressamente delegato ad attuare, con specifico decreto legislativ,o gli atti conseguenti alla trasformazione medesima.

Art. 18.

(Strategia nazionale Green Community*).*

1. La Presidenza del Consiglio, presso il Dipartimento degli Affari Regionali, d'intesa con i Ministeri dell'Economia e delle Finanze e sentiti il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, il Ministero dei Beni e Attività Culturali, il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali e il Ministero dell'Ambiente e la Conferenza Unificata Stato-Regioni-Autonomie locali, promuove la costituzione della Strategia nazionale delle *Green Community*.

2. Essa individua il valore dei territori di montagna che intendono sfruttare in modo equilibrato le risorse principali di cui dispone (acqua, boschi e paesaggio in primo luogo) e aprire un nuovo rapporto sussidiario e di scambio con le comunità urbane e metropolitane, in modo da poter impostare, nella fase della *green economy*, un piano di sviluppo sostenibile, non solo dal punto di vista energetico, ambientale ed economico, nei seguenti campi:

gestione integrata e certificata del patrimonio « agro-forestale » (*trading* dei crediti derivanti dalla cattura della CO_2, gestione della biodiversità, certificazione della filiera legno);

gestione integrata e certificata delle risorse idriche;

produzione di energia da fonti rinnovabili locali (micro-idro, biomasse, eolico, cogenerazione, ecc.);

sviluppo di un turismo sostenibile, capaci di valorizzare le produzioni locali;

costruzione e gestione « sostenibile » del patrimonio edilizio e delle infrastrutture di una montagna moderna;

efficienza energetica e integrazione « intelligente » degli impianti e delle reti;

sviluppo sostenibile delle attività produttive (zero *waste production*);

integrazione dei servizi di mobilità.

3. Nell'ambito delle proprie legislazioni di settore, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano individuano modalità, tempistiche e coperture finanziarie sulla base delle quali le unioni dei comuni montani promuovono l'attuazione della strategia nazionale di cui al presente articolo.

ART. 19.

(Attuazione delle politiche di sviluppo, tutela e promozione delle aree montane e rurali).

1. La disciplina normativa del governo delle aree montane e rurali si fonda sul mantenimento dell'obbligo della gestione in forma associata delle funzioni fondamentali dei piccoli comuni, prevista dall'articolo 14, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come da ultimo modificato dall'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e individua nelle unioni dei comuni e nelle unioni dei comuni montani le forme associative idonee a realizzare un modello per l'esercizio associato delle funzioni fondamentali su tutto il territorio nazionale.

2. I comuni facenti parti di unioni dei comuni e unioni di comuni montani esercitano obbligatoriamente in forma associata attraverso tali enti le funzioni relative alla programmazione delle politiche di sviluppo socio-economico, sulla scorta di una adeguata pianificazione, nonché quelle relative all'impiego delle connesse risorse finanziarie, con particolare riguardo ai fondi strutturali dell'Unione europea;

3. Non è consentito il ricorso allo strumento della convenzione, né la creazione di nuovi soggetti, agenzie o strutture comunque denominate per l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo in alternativa agli enti di cui al comma 2. Le Regioni adottano gli opportuni provvedimenti in tal senso al fine di recepire la disciplina dell'Unione europea in materia di sviluppo delle aree montane e rurali sulla scorta dei contenuti di tale articolo.

ART. 20.

(Recupero e riqualificazione dei centri storici).

1. Al fine di promuovere lo sviluppo e di rimuovere gli squilibri economici e sociali ai sensi dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, lo Stato favorisce interventi finalizzati al recupero, alla tutela e alla riqualificazione dei centri storici, come definiti dalla normativa vigente, dei comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti e delle unioni di comuni costituite prevalentemente da comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti, anche al fine di attivare i finanziamenti per la realizzazione degli interventi nelle aree urbane eventualmente previsti nei Programmi operativi nazionali e nei Programmi operativi regionali adottati nell'ambito dei fondi strutturali per il periodo 2014-2020.

2. I comuni e le unioni di comuni di cui al comma 1 possono individuare, all'interno del perimetro dei centri storici, zone di particolare pregio, dal punto di vista della tutela dei beni architettonici e culturali, nelle quali realizzare interventi integrati pubblici e privati finalizzati alla riqualificazione urbana, nel rispetto delle tipologie e delle strutture originarie, attraverso gli strumenti all'uopo previsti dalla vigente normativa

statale e regionale in materia. I comuni e le unioni di comuni di cui al comma 1 possono, altresì, promuovere la valorizzazione dei « centri commerciali naturali » e la rivitalizzazione economica degli « aggregati commerciali urbani », con le modalità di cui al comma 5.

3. Gli interventi integrati di cui al comma 2, approvati dal comune con propria deliberazione, prevedono: il risanamento, la conservazione e il recupero del patrimonio edilizio da parte di soggetti privati; la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, nel rispetto dei caratteri identificativi e tipici delle zone di cui al comma 2; la manutenzione straordinaria dei beni pubblici già esistenti da parte dell'ente locale; il miglioramento e l'adeguamento degli arredi e dei servizi urbani e gli interventi finalizzati al consolidamento statico e antisismico degli edifici storici; la realizzazione di infrastrutture e di servizi adeguati; il miglioramento dei servizi urbani quali l'illuminazione, l'arredo urbano, la pulizia delle strade, i parcheggi, l'apertura e la gestione di siti di rilevanza storica, artistica e culturale.

4. Le regioni possono prevedere forme di indirizzo e di coordinamento finalizzate al recupero e alla riqualificazione dei centri storici, anche in relazione agli interventi integrati approvati dai comuni ai sensi del comma 3.

5. La valorizzazione dei « centri commerciali naturali » e la rivitalizzazione economica degli « aggregati commerciali urbani » consistono nel favorire, anche mediante gli interventi di cui al comma 2, la costituzione di uno o più insiemi organizzati, anche in forme societarie, di esercizi commerciali, di strutture ricettive, di attività artigianali e di servizio, che insistono all'interno dei centri storici di cui al comma 1, in cui si concentra un'offerta di prodotti, di servizi e di attività da parte di una pluralità di soggetti, con particolare riferimento alla valorizzazione, alla distribuzione e alla commercializzazione delle produzioni tipiche locali, nonché allo svolgimento di funzioni informative per la promozione turistica e culturale del territorio.

ART. 21.

(Fondo nazionale per il recupero, la tutela e la valorizzazione dei centri storici).

1. Al fine di contribuire all'attuazione degli interventi di recupero e riqualificazione nei comuni e nelle unioni di comuni di cui all'articolo 1, è istituito il Fondo nazionale per il recupero, la tutela e la valorizzazione dei centri storici, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

2. Il Fondo di cui al comma 1 è ripartito tra i comuni e le unioni di comuni interessati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.

3. Il decreto di cui al comma 2 definisce:

a) le modalità e i termini attraverso i quali ogni anno i comuni e le unioni di comuni presentano al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti i progetti concernenti gli interventi di cui al comma 1;

b) le percentuali minime di cofinanziamento che i comuni e le unioni di comuni possono destinare agli interventi di cui al comma 1;

c) le procedure per il controllo della effettiva realizzazione degli interventi di cui alla lettera a) e per le eventuali revoche dei contributi previsti;

d) le modalità di riparto più idonee ad assicurare priorità agli interventi per i quali gli enti locali abbiano messo a disposizione una percentuale di risorse nella misura minima indicata dal medesimo decreto.

4. Per l'anno 2015 la dotazione del Fondo di cui alla comma 1 è determinata in 50 milioni di euro.

5. All'onere derivante dall'attuazione del comma 4, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2015 si provvede mediante corrispondente utilizzo della proiezione per il medesimo anno dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

7. A decorrere dall'anno 2015, al finanziamento del Fondo di cui al comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *e)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

ART. 22.

(Clausola di neutralità finanziaria).

1. Salvo quanto previsto dagli articoli 12, 13, 14, 17, 20 e 21, all'attuazione della presente legge si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 23.

(Disposizioni particolari per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano).

1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono alle finalità della presente legge ai sensi di quanto previsto dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 21

SEDE CONSULTIVA:

Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo. C. 2498 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 21

ALLEGATO (Parere approvato) 44

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Disposizioni in materia di agricoltura sociale. Emendamenti C. 303-A Fiorio ed abb. (Parere all'Assemblea) *(Esame e conclusione – Parere)* 28

Disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai figli. Emendamenti C. 360-A Garavini ed abb. (Parere all'Assemblea) *(Esame e conclusione – Parere)* 28

Istituzione del « Premio biennale di ricerca Giuseppe Di Vagno » e disposizioni per il potenziamento della biblioteca e dell'archivio storico della Fondazione Di Vagno, per la conservazione della memoria del deputato socialista assassinato il 25 settembre 1921. Emendamenti C. 1092-A Distaso (Parere all'Assemblea) *(Esame e conclusione – Parere)* . 29

SEDE REFERENTE:

DL 90/2014: Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari. C. 2486 Governo *(Seguito dell'esame e rinvio)* 29

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 15 luglio 2014.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13 alle 13.10.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 15 luglio 2014. — Presidenza del presidente Francesco Paolo SISTO.

La seduta comincia alle 13.10.

Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo.
C. 2498 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD), *relatore*, ricorda che la Commissione esteri della Camera ha avviato l'esame in sede referente il 2 luglio e che l'esame degli emendamenti si è concluso il 6 luglio scorso.

Il provvedimento si compone di 33 articoli suddivisi in sette Capi. Il Capo I

(articoli 1-3) contiene i princìpi fondamentali e le finalità della cooperazione allo sviluppo. L'articolo 1, comma 1, afferma il principio secondo il quale la cooperazione allo sviluppo è parte non solo « integrante » della politica estera dell'Italia, già contenuto nella legge n. 49 del 1987, ma anche « qualificante » di questa; chiarisce inoltre che i principi ispiratori sono quelli delineati nella Carta delle Nazioni Unite, nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e nell'articolo 11 della Costituzione. Il comma 2 specifica le finalità della cooperazione, prima fra tutte quella di sradicare la povertà promuovendo uno sviluppo sostenibile. A seguire, la promozione della tutela dei diritti umani, l'uguaglianza di genere e la prevenzione dei conflitti. Il comma 4 contiene un richiamo all'educazione e alla sensibilizzazione dell'opinione pubblica alla solidarietà internazionale. L'articolo 2, comma 1, individua i destinatari dell'azione di cooperazione: popolazioni, organizzazioni e associazioni civili, il settore privato (la dicitura « settore privato » è stata inserita tra i destinatari dell'azione di cooperazione a seguito di un emendamento approvato al Senato), istituzioni nazionali e amministrazioni locali dei Paesi partner. Il comma 2 indica i criteri di realizzazione delle iniziative di cooperazione, che dovranno rispettare i principi di efficacia concordati a livello internazionale (ad esempio l'appropriazione – c.d. *ownership* – dei processi di sviluppo da parte dei Paesi beneficiari, l'allineamento delle priorità con quelle dei paesi partner, l'armonizzazione ed il coordinamento tra donatori) nonché quello di efficienza, di trasparenza e di economicità. Il comma 4 afferma la preferenza, nelle attività di cooperazione, dell'uso di beni e servizi dei Paesi destinatari di iniziative, compatibilmente con la normativa europea e gli standard di efficienza. Il comma 5 esclude che gli stanziamenti per la cooperazione siano utilizzabili, direttamente o indirettamente, per finanziare le attività di natura militare. La relazione illustrativa che accompagna il provvedimento precisa inoltre che dall'ambito di applicazione sono escluse anche le attività di cosiddetta « CIMIC », *civil-military cooperation* », svolte dai contingenti militari all'estero, nell'ambito di principi definiti in sede NATO.

L'articolo 3, introdotto nel corso dell'esame al Senato, modifica la denominazione del Ministero degli affari esteri in « Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale » (MAECI). Il Capo II (articoli 4-10) delimita gli ambiti di applicazione della legge. L'articolo 4 elenca le diverse tipologie di intervento di Aiuto Pubblico allo sviluppo (APS), che vengono più dettagliatamente descritte nelle norme successive. L'articolo 5, delinea le modalità di partecipazione dell'Italia all'attività di organismi internazionali e al capitale di istituzioni finanziarie multilaterali. L'articolo (comma 5) definisce anche il ruolo del Ministero dell'economia e delle finanze in questo ambito. L'articolo 6 disciplina la partecipazione dell'Italia alla definizione delle politiche europee e ai programmi di sviluppo dell'Unione europea, imponendo l'armonizzazione delle politiche nazionali di cooperazione con quelle dell'UE e la partecipazione alla cooperazione indiretta (comma 2) facendo ricorso di norma all'Agenzia per la cooperazione. I commi 3 e 4 assegnano la responsabilità delle relazioni in materia di aiuto allo sviluppo con l'Unione europea e con gli strumenti finanziari europei competenti, nonché della definizione e dell'attuazione delle politiche del Fondo europeo di sviluppo (FES) al Ministro degli affari esteri, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base degli indirizzi contenuti nel documento triennale di programmazione e di indirizzo. L'articolo 7 disciplina le attività a dono nell'ambito delle relazioni bilaterali, finanziate ed attuate tramite la nuova Agenzia e afferma il principio di *ownership* dei processi di sviluppo da parte dei Paesi beneficiari.

Viene ribadita la competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per la stipula degli accordi bilaterali con tali Paesi. Il comma 2, prevede la possibilità che tale tipo di aiuti venga realizzato tramite forme dirette di sostegno al bilancio degli Stati

partner, mentre il comma 3 prevede che il Ministro degli esteri e della cooperazione internazionale provveda alla negoziazione ed alla stipula degli accordi riguardanti tali relazioni, avuto riguardo – come precisato in un emendamento approvato nel corso dell'esame in sede referente – al riconoscimento ed alla valorizzazione delle espressioni della società civile operanti nei Paesi partner nel campo dei servizi alla persona, in aderenza al principio di sussidiarietà. Sempre in ambito bilaterale, l'articolo 8 – emendato nel corso dell'esame presso la Commissione referente – prevede la possibilità che il Ministro dell'economia, previa deliberazione del Comitato congiunto per la cooperazione allo sviluppo di cui al successivo articolo 21, su proposta del Ministro degli esteri e della cooperazione internazionale, ed in base alle procedure stabilite dalla presente legge, autorizzi uno o più istituti finanziari gestori, di cui almeno uno pubblico, a concedere, anche in consorzio con enti o banche estere, a Stati, banche centrali o enti di Stato di Paesi di cui all'articolo 2, comma 1, nonché a organizzazioni finanziarie internazionali, crediti concessionali a valere sul fondo rotativo fuori bilancio costituito presso di esso ai sensi dell'articolo 26 della legge n. 227 del 1977.

L'articolo 9, anch'esso emendato nel corso dell'esame presso la Commissione Affari esteri, disciplina la materia del partenariato territoriale, con il riconoscimento del ruolo delle Regioni e degli altri Enti territoriali, che si avvalgono, di norma, dell'Agenzia.

L'articolo 10 disciplina gli interventi internazionali di emergenza umanitaria, identificandone i fini, le procedure e i soggetti attuatori. Tali interventi sono deliberati dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ed attuati dall'Agenzia, anche avvalendosi, ove possibile, come precisato in una proposta emendativa approvata dalla III Commissione durante l'esame in sede referente – dei soggetti *in loco* per gli interventi legati alla primissima emergenza.

Per gli interventi di primo soccorso all'estero, il comma 2 ribadisce la competenza del Dipartimento della protezione civile di cui all'articolo 4 del decreto legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152.

Il Capo III (articoli 11-16) disciplina l'indirizzo politico, il governo e il controllo della cooperazione. L'articolo 11 al comma 1 attribuisce al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale la responsabilità della politica di cooperazione allo sviluppo, di cui stabilisce gli indirizzi e di cui assicura l'unitarietà e il coordinamento. Allo stesso ministro spetta il controllo e la vigilanza sull'attuazione della politica di cooperazione. Il comma 3 prevede che il Ministro degli esteri e della cooperazione internazionale conferisca in materia una delega a un vice ministro, invitato a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio dei ministri, in tutti i casi nei quali esso tratti materie che, in modo diretto o indiretto, possano incidere sulla coerenza e sull'efficacia delle politiche di cooperazione allo sviluppo e della cooperazione internazionale. Il comma 4 fa salve le competenze attribuite dalla legislazione vigente al Ministro dell'economia e delle finanze in materia di relazioni con le banche e i fondi di sviluppo a carattere multilaterale e di partecipazione finanziaria a detti organismi, ma stabilisce che le stesse competenze siano esercitate d'intesa e in coordinamento con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. L'articolo 12 stabilisce che il Consiglio dei Ministri approvi, entro il 31 marzo di ogni anno, il documento triennale di programmazione e di indirizzo, proposto dal Ministro degli esteri e della cooperazione. Limitatamente all'esercizio delle competenze relative alla partecipazione a banche e fondi multilaterali, il documento dovrà essere concertato con il Ministro dell'economia e delle finanze. Prima di essere sottoposto al Consiglio dei ministri, il documento dovrà essere approvato dal Consiglio nazionale per la cooperazione allo sviluppo. Tale Documento individua le linee generali d'indirizzo strategico triennale della cooperazione allo sviluppo.

In base al comma 4, al Ministro degli esteri spetta anche l'onere di redigere, d'intesa con il Ministro delle finanze una relazione annuale sulle attività di cooperazione svolte nell'anno precedente, che dia conto anche della partecipazione dell'Italia a banche, fondi di sviluppo ed organismi multilaterali, quantificandone i relativi oneri. Tale relazione – come precisato in due proposte emendative approvate durante l'esame in sede referente – rendiconta in maniera dettagliata quali progetti siano stati finanziati, che esito abbiano avuto, quali siano ancora in corso, quali criteri di efficacia, economicità, coerenza e unitarietà siano stati adottati, e la ragione sociale delle aziende e delle organizzazioni che hanno beneficiato di tali erogazioni. Dà inoltre conto delle retribuzioni di tutti i funzionari delle amministrazioni pubbliche coinvolti in attività di cooperazione, così come dei titolari di incarichi di collaborazione o consulenza coinvolti nelle medesime attività. Particolare rilievo assume altresì la previsione, introdotta con emendamento dal comma 4-*bis*, che al fine di garantire l'assunzione di impegni internazionali certi a livello bilaterale e multilaterale, gli stanziamenti triennali per la cooperazione allo sviluppo, individuati nella legge di bilancio, non possano subire riduzioni. Le risorse relative a ciascun esercizio finanziario e non impegnate nell'esercizio stesso sono riportate per intero nell'esercizio successivo. In base all'articolo 13 le Commissioni parlamentari competenti esprimono il parere sul Documento triennale di programmazione e di indirizzo, con l'allegata relazione sulle attività di cooperazione svolte nell'anno precedente.

L'articolo 14 prevede un Allegato allo stato di previsione del Ministero degli esteri e della cooperazione che indichi tutti gli stanziamenti assegnati dal bilancio dello Stato al finanziamento di politiche di APS. È inoltre previsto dal comma 2 che sia allegata al Rendiconto generale dello Stato una relazione curata dallo stesso ministero contenente dati ed elementi sull'utilizzo di tali stanziamenti oltre ai risultati conseguiti rispetto agli obiettivi prefissati.

L'articolo 15 istituisce il Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo (CICS), cui viene attribuito il compito di assicurare la programmazione ed il coordinamento di tutte le attività di cooperazione, nonché la coerenza delle politiche nazionali con la stessa cooperazione allo sviluppo.

Fanno parte del Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo il Presidente del Consiglio dei ministri, che lo presiede, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale (vicepresidente) il vice ministro della cooperazione e i ministri dell'interno, della difesa, delle finanze, dello sviluppo economico, dell'ambiente, delle infrastrutture, del lavoro, della salute e dell'istruzione (comma 2).

Ricorda che, come si legge nella relazione illustrativa che introduce il provvedimento: « Il Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo assumerà un ruolo di definizione strategica, coordinamento, verifica e monitoraggio della cooperazione italiana. Un ruolo da svolgere in rapporto con il Parlamento, chiamato a dare il proprio indirizzo politico e a discutere il Documento di programmazione del Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo, e con la Conferenza nazionale, forum di condivisione e partecipazione organica della società civile e degli altri stakeholder della cooperazione ».

L'articolo 16 dispone l'istituzione, con apposito decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, del Consiglio nazionale per la cooperazione allo sviluppo, del quale fanno parte i principali soggetti pubblici e privati, profit e non profit, della cooperazione. Il Consiglio, definito strumento permanente di partecipazione, consultazione e proposta, si riunisce almeno una volta l'anno su iniziativa del Ministro degli affari esteri e della cooperazione, o del vice ministro delegato, ed ha funzioni consultive attinenti, in particolare, la coerenza delle

scelte politiche, le strategie e la programmazione della cooperazione allo sviluppo.

Il Capo IV (articoli 17-21) disciplina l'Agenzia per la cooperazione allo sviluppo, la Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo (DGCS) e il Comitato congiunto per la Cooperazione allo sviluppo.

L'articolo 17 istituisce l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, con personalità giuridica di diritto pubblico, sottoposta alla vigilanza del Ministro degli esteri. Al comma 2 si precisa che l'Agenzia opera sulla base di direttive emanate dal Ministro, in attuazione degli indirizzi stabiliti dal Documento triennale di programmazione e del coordinamento del Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo. Il direttore dell'Agenzia propone al Comitato congiunto di cui all'articolo 21 le iniziative da approvare di importo superiore a due milioni di euro, importo al di sotto del quale il direttore ha autonomia decisionale di spesa. Il comma 3 precisa che l'Agenzia svolge le attività a carattere tecnico-operativo connesse alle fasi di istruttoria, formulazione, finanziamento, gestione e controllo delle iniziative di cooperazione. Nel comma 4 si dispone che altre Amministrazioni pubbliche possano fare ricorso all'Agenzia per l'erogazione di servizi di assistenza e supporto tecnico, regolandone i rapporti con apposite convenzioni. Il comma 5 – anch'esso riformulato nel corso dell'esame in sede referente – disciplina la procedura di nomina, da parte del Presidente del Consiglio, del Direttore dell'Agenzia, previo espletamento di una procedura di selezione con evidenza pubblica, tra persone di particolare e comprovata qualificazione professionale ed in possesso di documentata esperienza in materia di cooperazione allo sviluppo. La durata del mandato del Direttore è quadriennale, rinnovabile una volta. Il comma 6 assegna al Direttore il compito dell'adozione di un regolamento interno di contabilità. Il comma 7 stabilisce che la sede principale dell'Agenzia è a Roma; altre sedi possono essere istituite – e soppresse – con decisione del Direttore, previa autorizzazione del Comitato Congiunto. Il comma 8 disciplina l'invio all'estero di personale in servizio presso l'Agenzia e la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo. I commi da 9 a 12 attribuiscono all'Agenzia l'onere di realizzare e gestire una banca dati pubblica della cooperazione e di adottare un codice etico in conformità con quello del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. È inoltre previsto il controllo sulla gestione da parte della Corte dei conti. Il comma 13 rinvia ad un regolamento l'adozione dello Statuto col quale disciplinare le competenze e le regole per il funzionamento dell'Agenzia, che vengono elencate.

L'articolo 18, riformulato nel corso dell'esame in sede referente, attribuisce autonomia organizzativa, regolamentare, amministrativa, patrimoniale, contabile e di bilancio all'Agenzia ed elenca le risorse finanziarie ad essa attribuibili, definendo quelle riservate ad attività di APS come impignorabili.

L'articolo 19 detta la disciplina riguardante il personale dell'Agenzia. La dotazione organica, che non può superare il limite massimo di 200 unità, è rinviata ad un successivo decreto che sarà emanato, dal Presidente del consiglio o dal ministro delegato per la cooperazione, entro centottanta giorni dall'approvazione della legge. I commi 2-6 dettagliano le procedure di copertura in relazione alle singole categorie di personale inquadrabili nella nuova struttura. Quanto ai rapporti di lavoro per gli impiegati locali all'estero, il comma 7 chiarisce che, in caso di chiusura anticipata dell'ufficio dell'Agenzia all'estero presso il quale sono stati assunti, non sarà possibile ricollocare il suddetto personale in altro ufficio sito nello stesso o in altro Paese. Il comma 8 introdotto nel corso dell'esame al Senato, precisa che, dall'attuazione dell'articolo 19 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello stato, fatta eccezione per quelli derivanti dalle spese di personale coperti dall'articolo 32, comma 2.

L'articolo 20 ridisegna il ruolo della Direzione generale della cooperazione allo sviluppo. Il comma 1 rinvia all'emanazione

di un successivo regolamento il riordino delle norme relative al Ministero degli esteri e della cooperazione in funzione dell'istituzione dell'Agenzia e la conseguente soppressione di non meno di sei strutture di livello dirigenziale non generale dello stesso Ministero. Il comma 2 precisa l'ambito delle competenze della Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo che, con le modalità stabilite nel suddetto regolamento, è chiamata a coadiuvare il Ministro e il vice ministro della cooperazione allo sviluppo.

L'articolo 21 istituisce il Comitato congiunto per la Cooperazione allo Sviluppo, presieduto dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale o dal Vice ministro delegato, e composto dal direttore generale per la cooperazione allo sviluppo e dal direttore dell'Agenzia. Al Comitato partecipano anche, senza diritto di voto, i responsabili delle strutture competenti in relazione all'ordine del giorno, i rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze o di altre Amministrazioni pubbliche, per la trattazione di materie di loro competenza. Al Comitato spetta l'approvazione di iniziative dell'Agenzia superiori a 2 milioni di euro, oltre la supervisione su quelle di importo inferiore sotto diretta responsabilità della stessa Agenzia. Anche per tale organo è imposto il vincolo del rispetto delle dotazioni in termini di risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. La partecipazione al Comitato non dà luogo ad alcun tipo di emolumento. Il Capo IV-*bis*, introdotto durante l'esame in sede referente, si compone di un solo articolo, il 21-*bis*, riguardante l'Istituzione Finanziaria per la cooperazione internazionale allo sviluppo: in particolare esso dispone che la Cassa depositi e prestiti S.p.A. possa assolvere ai compiti di istituzione finanziaria per la cooperazione internazionale allo sviluppo : il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e l'Agenzia possono a tale fine stipulare un apposita convenzione con la Cassa al fine di avvalersi della medesima e delle sue partecipate, per l'istruttoria e la gestione dei profili finanziari delle iniziative di cooperazione allo sviluppo, per l'erogazione dei crediti concessionali, nonché per la strutturazione di prodotti di finanza per lo sviluppo nell'ambito di accordi con organizzazioni finanziarie europee o internazionali o della partecipazione a programmi dell'Unione europea. Il Capo V (articoli 22 – 28) disciplina i soggetti della cooperazione allo sviluppo, la partecipazione della società civile e i partenariati internazionali.

L'articolo 22, come riformulato in seguito all'esame del Senato, stabilisce che « la Repubblica riconosce e promuove il sistema della cooperazione italiana allo sviluppo » precisando che tale sistema è costituito da soggetti pubblici e privati. Il comma 2 elenca i soggetti del sistema della cooperazione: amministrazioni dello stato, università ed enti pubblici, regioni ed enti locali, organizzazioni della società civile e altri soggetti senza fine di lucro, nonché soggetti con finalità di lucro, qualora agiscano con modalità conformi ai principi della legge e aderiscano a determinati standard. La partecipazione di amministrazioni dello Stato, università ed enti pubblici viene disciplinata nel dettaglio nell'articolo 23, mentre quella delle regioni, delle province autonome di Trento e Bolzano e degli enti locali nell'articolo 24.

L'articolo 25 disciplina la partecipazione delle organizzazioni della società civile tra le quali ONG, ONLUS, imprese sociali, altri soggetti, nonché organizzazioni con status consultivo da almeno quattro anni presso il Comitato economico e sociale delle Nazioni Unite (ECOSOC). In base al comma 3, tali soggetti vengono inseriti in un apposito elenco, rinnovato con frequenza almeno biennale, sulla base di parametri e criteri stabiliti dal Comitato congiunto. I soggetti iscritti a tale elenco potranno usufruire di contributi o essere incaricati della realizzazione di iniziative di APS dall'Agenzia (comma 4). Una proposta emendativa approvata durante l'iter in sede referente prevede altresì che le attività di cooperazione allo sviluppo ed aiuto umanitario svolte dai soggetti iscritti

nell'elenco richiamato, siano da considerarsi, ai fini fiscali, attività di natura non commerciale (comma 4-*bis*).

L'articolo 26 disciplina la partecipazione di soggetti aventi finalità di lucro alle attività di cooperazione, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenzialità e responsabilità sociale. Viene riconosciuto e favorito l'apporto di tali soggetti ai processi di sviluppo dei Paesi partner, con esclusione, come precisato in un emendamento approvato dalla III Commissione, per le società e le imprese iscritte al registro nazionale delle imprese operanti nel settore della progettazione, produzione, importazione, esportazione, manutenzione e lavorazioni comunque connesse di materiale di armamento. Il comma 3 prevede la concessione di crediti agevolati alle imprese, a valere sul fondo rotativo fuori bilancio costituito presso l'istituto gestore di cui all'articolo 8 per la creazione di imprese miste o per la realizzazione di progetti che prevedano la partecipazione di investitori pubblici e/o privati del paese partner.

L'articolo 27 riguarda l'impiego all'estero di personale in attività di cooperazione internazionale. In seguito ad una modifica apportata al Senato, l'articolo prevede (comma 1) che entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, venga convocato un tavolo presso il Ministero del lavoro per la definizione del contratto collettivo per tale personale. Un emendamento approvato dalla III Commissione prevede inoltre che l'Italia riconosce e promuove il volontariato prestato nell'ambito delle iniziative di cooperazione allo sviluppo. Il personale di cui al comma 1 potrà essere impiegato anche a titolo volontario, senza l'istituzione di un rapporto di lavoro, con un trattamento economico e giuridico analogo a quanto stabilito dall'articolo 9, commi 1 e 2, del decreto legislativo 5 aprile 2002 n. 77, riguardante il Servizio civile nazionale (comma 1-*bis*). Ai fini dello svolgimento delle attività di cooperazione allo sviluppo, è previsto (comma 2) il collocamento in aspettativa, senza assegni, dei pubblici dipendenti per un massimo di quattro anni, eventualmente rinnovabili, con la garanzia del mantenimento della qualifica posseduta. Il diritto al collocamento in aspettativa senza assegni spetta anche al dipendente che segue il coniuge (comma 3). Gli obblighi previdenziali, fiscali e assicurativi sono posti in capo alle organizzazioni della società civile che stipulano il contratto (comma 6). Secondo quanto previsto da una proposta emendativa approvata dalla III Commissione, le organizzazioni della società civile e gli altri soggetti senza finalità di lucro organizzano contingenti di corpi civili di pace, destinati alla formazione e alla sperimentazione della presenza dei giovani volontari da impegnare in azioni di pace non governative nelle aree di conflitto o a rischio di conflitto o nelle aree di emergenza ambientale (comma 9). Il comma 10 stabilisce che, per l'attuazione dell'articolo, le amministrazioni interessate provvedano nei limiti delle proprie risorse, senza alcun aggravio per il bilancio dello Stato.

L'articolo 28 disciplina i partenariati internazionali con governi dei paesi *partner*, organismi internazionali, banche e fondi di sviluppo, fondi internazionali, Unione europea, altri paesi donatori, favorendo anche forme di collaborazione triangolare. Il Capo VI contiene le norme transitorie e finali.

L'articolo 29 stabilisce che il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, individua un percorso di graduale adeguamento degli stanziamenti annuali per la cooperazione internazionale allo sviluppo, agli impegni assunti a livello internazionale. L'articolo 30 elenca le abrogazioni espresse – in vigore dal primo giorno del sesto mese successivo all'entrata in vigore dello statuto dell'Agenzia – e, fra queste, la legge 26 febbraio 1987, n. 49. Sono inoltre disposte modifiche al decreto legislativo n. 300 del 1999, recante riforma dell'organizzazione del Governo. L'articolo 30 reca disposizioni transitorie al fine, tra l'altro, di consentire lo svolgimento degli interventi di cooperazione già decisi ed in

corso di realizzazione ai sensi della legge n. 49 del 1987. La Direzione generale della cooperazione allo sviluppo continua ad operare in base alla normativa vigente fino al primo giorno del sesto mese successivo all'entrata in vigore dello statuto dell'Agenzia. A decorrere dalla stessa data è disposta la soppressione dell'Istituto Agronomico dell'Oltremare, ed il trasferimento all'Agenzia delle relative risorse umane, finanziarie e strumentali.

L'articolo 31 reca la normativa transitoria, mentre l'articolo 32 riporta le norme sulla copertura finanziaria. Il comma 1 valuta in 2,120 milioni gli oneri derivanti dalle spese per investimenti di cui all'articolo 17. La relazione tecnica allegata al provvedimento informa che tali oneri sono da ricondurre alla ristrutturazione e all'adeguamento delle palazzine da destinarsi alla sede centrale della nuova Agenzia, nelle quali ha attualmente sede l'Unità Tecnica Centrale della Direzione generale della cooperazione allo sviluppo. A tale onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica istituito con decreto legge n. 282 del 2004 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica), articolo 10, comma 5. Il comma 2 valuta gli oneri derivanti dalle spese di personale dell'Agenzia in 5.309.446 euro per il 2015 e in euro 5.286.742 a decorrere dal 2006, ai quali si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti autorizzati dalla legge sulla cooperazione attualmente in vigore (n. 49 del 1987), come determinati dalla tabella C della legge di stabilità 2014. Il disegno di legge originario (S. 1326) è corredato dalla relazione illustrativa, dalla relazione tecnica e dall'analisi tecnico-normativa. Le proposte di legge abbinate sono accompagnate da relazioni illustrative.

Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, segnala che il provvedimento si inquadra nell'ambito delle materie politica estera e rapporti internazionali dello Stato, e ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali demandate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere *a)* e *g),* della Costituzione.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole *(vedi allegato).*

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 13.25.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 15 luglio 2014. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.

La seduta comincia alle 13.25.

Disposizioni in materia di agricoltura sociale.
Emendamenti C. 303-A Fiorio ed abb.
(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Marilena FABBRI (PD), *relatore,* rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 4 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai figli.
Emendamenti C. 360-A Garavini ed abb.
(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO (SCpI), relatore, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Istituzione del « Premio biennale di ricerca Giuseppe Di Vagno » e disposizioni per il potenziamento della biblioteca e dell'archivio storico della Fondazione Di Vagno, per la conservazione della memoria del deputato socialista assassinato il 25 settembre 1921. Emendamenti C. 1092-A Distaso.
(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD), relatore, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 13.35.

SEDE REFERENTE

Martedì 15 luglio 2014. — Presidenza del presidente Francesco Paolo SISTO. – Interviene il ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, Maria Anna Madia.

La seduta comincia alle 20.50.

DL 90/2014: Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari.
C. 2486 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 10 luglio 2014.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, comunica che sono state presentate circa 1800 proposte emendative *(vedi allegato pubblicato in un fascicolo a parte)*. Comunica che gli emendamenti Bolognesi 25.31, Rosato 47.3, Fabbri 6.8, 11.68 e 39.20, Rotta 1.6, Nardelli 1.75, Lombardi 18.69 e Famiglietti 2.20 sono stati ritirati.

Ricorda che, ai sensi del comma 7 dell'articolo 96-*bis* del Regolamento, non possono ritenersi ammissibili le proposte emendative che non siano strettamente attinenti alle materie oggetto dei decreti-legge all'esame della Camera.

Tale criterio risulta più restrittivo di quello dettato, con riferimento agli ordinari progetti di legge, dall'articolo 89 del medesimo Regolamento, il quale attribuisce al Presidente la facoltà di dichiarare inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che siano estranei all'oggetto del provvedimento. Ricorda, inoltre, che la lettera circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997 sull'istruttoria legislativa precisa che, ai fini del vaglio di ammissibilità delle proposte emendative, la materia deve essere valutata con riferimento « ai singoli oggetti e alla specifica problematica affrontata dall'intervento normativo ».

La necessità di rispettare rigorosamente tali criteri si impone ancor più a seguito delle sentenze della Corte Costituzionale n. 32 del 2014 e n. 22 del 2012 e di alcuni richiami del Presidente della Repubblica nel corso sia della precedente sia di questa legislatura.

In particolare, nella sentenza n. 32 del 2014, la Corte Costituzionale, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale degli articoli 4-*bis* e 4-*vicies ter* del decreto-legge

n. 272 del 2005, in materia di disciplina penale dei delitti riguardati le droghe, ha evidenziato come « ogni ulteriore disposizione introdotta in sede di conversione di un decreto-legge deve essere strettamente collegata ad uno dei contenuti già disciplinati dallo stesso decreto-legge ovvero alla ratio dominante del provvedimento originario considerato nel suo complesso », determinandosi, in caso contrario, un vizio di procedura relativo alla legge di conversione, sanzionabile con la dichiarazione di illegittimità costituzionale delle norme introdotte, ai sensi dell'articolo 77, secondo comma, della Costituzione.

Nella sentenza n. 22 del 2012 la Corte, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale del comma 2-*quater* dell'articolo 2 del decreto-legge n. 225 del 2010, in materia di proroga dei termini, introdotto nel corso dell'esame parlamentare del disegno di legge di conversione, ha sottolineato come « l'innesto nell'iter di conversione dell'ordinaria funzione legislativa possa certamente essere effettuato, per ragioni di economia procedimentale, a patto di non spezzare il legame essenziale tra decretazione d'urgenza e potere di conversione ». « Se tale legame viene interrotto, la violazione dell'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, non deriva dalla mancanza dei presupposti di necessità e urgenza per le norme eterogenee aggiunte, che, proprio per essere estranee e inserite successivamente, non possono collegarsi a tali condizioni preliminari (sentenza n. 355 del 2010), ma per l'uso improprio, da parte del Parlamento, di un potere che la Costituzione gli attribuisce, con speciali modalità di procedura, allo scopo tipico di convertire, o no, in legge un decreto-legge ».

Il principio della sostanziale omogeneità delle norme contenute nella legge di conversione di un decreto-legge è stato altresì richiamato nel messaggio del 29 marzo 2002, con il quale il Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione, ha rinviato alle Camere il disegno di legge di conversione del decreto legge 25 gennaio 2002, n. 4, ed è stato ribadito nella lettera del 22 febbraio 2011, inviata dal Capo dello Stato ai Presidenti delle Camere ed al Presidente del Consiglio dei ministri nel corso del procedimento di conversione del decreto-legge. Il 23 febbraio 2012 il Presidente della Repubblica ha altresì inviato un'ulteriore lettera ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei Ministri, in cui ha sottolineato « la necessità di attenersi, nel valutare l'ammissibilità degli emendamenti riferiti ai decreti-legge, a criteri di stretta attinenza, al fine di non esporre disposizioni a rischio di annullamento da parte della Corte Costituzionale per ragioni esclusivamente procedimentali ». Da ultimo il Presidente della Repubblica, in una missiva del 27 dicembre scorso, inviata sempre ai Presidenti delle Camere, ha riproposto la necessità di verificare con il massimo rigore l'ammissibilità degli emendamenti ai disegni di legge di conversione.

Inoltre, la Giunta per il regolamento della Camera, in un parere espresso nella legislatura in corso, ha affermato che: « a) ad eccezione dei disegni di legge che compongono la manovra economica e che rechino disposizioni incidenti su una pluralità di materie, le norme di copertura che intervengono su materie non strettamente attinenti a quelle oggetto di un decreto-legge sono da ritenersi normalmente inammissibili. In particolare, gli emendamenti contenenti norme di copertura finanziaria, anche a carattere compensativo, sono considerati ammissibili ove la clausola di copertura abbia carattere accessorio, strumentale e proporzionato rispetto alla norma principale cui si accompagna e non ecceda la sua funzione compensativa; b) ove invece la parte di copertura rappresenti il contenuto prevalente dell'emendamento, essa sarà ritenuta ammissibile solo quando risulti strettamente attinente alle materie trattate dal decreto-legge ».

In tale contesto, la Presidenza è pertanto chiamata ad applicare rigorosamente le suddette disposizioni regolamentari e quanto previsto dalla citata circolare del Presidente della Camera dei deputati del 1997.

Alla luce dei predetti criteri, sono dunque da considerarsi inammissibili le seguenti proposte emendative:

Invernizzi 01.01, che interviene in materia di composizione e organizzazione del Governo;

Gelmini 1.32, che prevede una delega legislativa al Governo per il riordino della disciplina in materia di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Ferranti 1.12, che introduce disposizioni inerenti la disciplina di nomina a magistrato ordinario;

Ferranti 1. 11, volta a modificare i requisiti per l'ammissione ai concorsi per l'accesso alla magistratura ordinaria;

le identiche Squeri 1.50, Guerra 1.80, Lodolini 1.17, Gasparini 1.10 che dispongono in materia di facoltà di accesso al trattamento pensionistico del personale degli enti locali interessati dalle norme di attuazione della legge n. 56 del 2014;

Gelmini 1.33, che interviene in materia di avanzamento al grado superiore del personale riconosciuto vittima del terrorismo e del dovere;

le identiche Dorina Bianchi 1.67 e Centemero 1.36, volte ad estendere al personale di tutte le amministrazioni pubbliche i limiti di età pensionabile previsti per gli impiegati civili dello Stato;

Gnecchi 1.44, che interviene in materia di ricongiunzione dei periodi assicurativi e di calcolo delle quote di pensione riferite ad anzianità contributive;

Gnecchi 1.43, che introduce una pensione supplementare costituita dai contributi non utilizzati per il calcolo della pensione;

Gnecchi 1.42, che interviene in materia dell'esercizio di opzione per l'accesso al trattamento pensionistico di anzianità per le lavoratrici dipendenti e autonome;

Gnecchi 1.40, volta ad estendere la facoltà di accesso al trattamento pensionistico o di vecchiaia previsto dal comma 15-bis dell'articolo 24 del decreto legge n. 201 del 2011 a tutti i lavoratori con pensioni liquidate a carico delle assicurazioni obbligatorie e di forme sostitutive;

Gnecchi 1.41, che introduce deroghe alla riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici prevista dal comma 10 dell'articolo 24 del decreto legge n. 201 del 2011;

Nesci 1.76, che interviene in materia di graduatorie per l'accesso alle carriere iniziali delle forze di Polizia;

Saltamartini 1.04 e Palese 1.02 che dispongono la facoltà di ricalcolo del trattamento pensionistico per le lavoratrici del comparto scuola che abbiano maturato i requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico previgenti all'entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011 e che abbiano optato per la liquidazione secondo il sistema contributivo;

Basilio 1.05, che interviene in materia di rideterminazione del grado e dell'anzianità degli ufficiali del ruolo speciale dell'arma dei carabinieri;

Fauttilli 1.03, che introduce requisiti minimi per il collocamento in quiescenza dei coniugi di soggetti di persone disabili di cui alla legge n. 104 del 1992;

De Menech 3.21, volta a modificare la disciplina di nomina a vice ispettore del Corpo forestale dello Stato;

Nesci 3.63, volta a prevedere criteri per l'immissione nelle carriere iniziali della Polizia di Stato che tengano conto dello specifico servizio prestato nell'Esercito;

Ciprini 3.06 che interviene in materia di disciplina del rapporto di lavoro del personale della Polizia di Stato ad ordinamento civile;

Rizzetto 4.52 e Rizzetto 4.01, volte a disporre una disciplina attuativa del telelavoro da parte delle amministrazioni pubbliche;

Dorina Bianchi 4.72 che modifica disposizioni in materia di mobilità tra pubblico e privato;

Iacono 4.80, volta a prevedere la facoltà per i commissari straordinari di prorogare i contratti di lavoro a tempo determinato del personale non dirigenziale dei consorzi comunali e delle città metropolitane della Regione siciliana;

D'Alia 5.10, volta a modificare il numero dei comparti di contrattazione collettiva nazionale delle amministrazioni pubbliche;

Coscia 5.17 volta ad autorizzare il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ad attingere alle graduatorie vigenti conseguenti l'espletamento delle procedure di riqualificazione del personale interno;

Piccoli Nardelli 5.18, volta a prevedere che il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo stabilisca i criteri per i passaggi dei dipendenti del Ministero medesimo all'interno dell'area di impiego tra profili diversi;

Ghizzoni 5.19, volta a disporre che le progressioni di carriera ed i passaggi del personale tra le aree del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo abbiano effetto anche ai fini del trattamento economico;

Ermini 5.9, che dispone la proroga della validità delle graduatorie relative alle procedure di passaggio tra le aree avviate dall'amministrazione economico-finanziaria prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 150 del 2009;

Costantino 5.01 che dispone in materia di trattamento economico del personale del pubblico impiego per i passaggi tra diverse aree;

Miotto 5.02 e Beni 5.03 che introducono norme in materia di riordino della Croce rossa italiana;

le identiche Piso 6.52 e Misuraca 6.53, che prevedono l'esclusione del rinnovo degli incarichi di commissario straordinario presso gli istituti artistici e musicali di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 132 del 2003;

Guidesi 6.01 che reca modifiche al trattamento economico accessorio del personale con qualifica di dirigente;

D'Alia 6.02 che interviene sulla disciplina applicabile in corso di violazione delle disposizioni del decreto-legge n. 90/2014 recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari

Migliore 7.6, limitatamente al capoverso comma 2-ter e gli identici Miotto 7.19, Palma 7.28, Balduzzi 7.29, Gigli 7.21 che intervengono sull'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 modificando il numero massimo dei comparti di contrattazione collettiva nazionale e il numero delle aree separate per la dirigenza;

Giachetti 7.2 che detta una disciplina organica dei diritti sindacali del personale militare delle forze armate, delle forze di polizia a ordinamento militare compreso quello del Corpo delle capitanerie di porto;

De Girolamo 7.36 e 7.37 che intervengono sull'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e De Girolamo 7.42 che interviene sull'articolo 42 del decreto legislativo n. 165 del 2001 dettando modifiche alla disciplina, in materia di contrattazione collettiva, rappresentatività sindacale, e di diritti e prerogative sindacali nei luoghi di lavoro ma in nessun caso intervenendo sulla disciplina dei distacchi, delle aspettative e dei permessi;

Leone 7.34 che interviene sull'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 in materia di contrattazione collettiva e rappresentatività sindacale;

le identiche Leone 7.35 e De Girolamo 7.38 che dettano disposizioni in materia di rappresentatività sindacale ai fini della contrattazione collettiva;

Matteo Bragantini 7.01 che introduce una limite ai contributi finanziari versati

alle associazioni di categoria da parte delle società di capitali controllate dallo Stato;

Di Lello 8.29 che interviene sul decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957 recando una disciplina organica dell'istituto del collocamento fuori ruolo, delle modalità del conferimento di incarichi apicali e introduce una norma in materia di accesso dei liberi professionisti allo svolgimento di incarichi e attività internazionali;

Giachetti 8.1 che introduce, quanto al collocamento fuori ruolo, un tetto massimo del 2 per cento dell'organico dei magistrati, e degli avvocati e procuratori delle Stato e detta disposizioni sull'attività di insegnamento svolta dai magistrati nonché sul divieto di partecipazione alle Commissioni istituite per l'accordo bonario in materia di lavori pubblici *ex* articolo 240 del decreto legislativo n. 163 del 2006, ovvero a collegi arbitrali;

Albini 8.28 che estende l'applicazione delle norme in materia di uffici di supporto agli organi di direzione politica previste dall'articolo 90 del decreto legislativo n. 267 del 2000 agli addetti e collaboratori degli uffici stampa degli enti assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato;

Giachetti 8.02 che reca l'abrogazione della disciplina relativa all'istituto del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, intervenendo sul decreto del Presidente della Repubblica n. 1199 del 1971 (Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi);

Giachetti 9.01 che reca una delega al Governo per l'attuazione dell'articolo 19 della legge n. 183 del 2010 in materia di definizione degli ordinamenti, delle carriere e dei contenuti del rapporto di impiego e della tutela economica, pensionistica e previdenziale, del ruolo delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Guidesi 9.02 volto a rendere facoltativa per i comuni e le province la nomina dei segretari comunali e provinciali;

De Menech 10.50 che attribuisce ai funzionari e ai dirigenti di enti locali, a determinate condizioni, la possibilità di aderire all'albo dei segretari comunali;

Ciprini 10.04 che interviene sull'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e stabilisce norme sul collocamento in disponibilità dei dirigenti cui non sia affidata la titolarità degli uffici dirigenziali;

Ciprini 10.05 che interviene sull'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001 introducendo limitazioni al conferimento degli incarichi dirigenziali;

Ciprini 10.06 che interviene sull'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001 dettando una disciplina in materia di uffici dirigenziali delle Amministrazioni pubbliche;

Matteo Bragantini 10.01 in materia di trasparenza dei costi sostenuti dagli enti locali per locazioni;

Matteo Bragantini 10.02 in materia di riduzione degli oneri delle comunicazioni a carico dei Comuni;

Lauricella 10.03 che reca norme in materia di trattamento economico da attribuire ai pubblici dipendenti che abbiano ricoperto ruoli o incarichi, dopo che siano cessati dal ruolo o dall'incarico.

Dieni 11. 26, limitatamente ai commi 1 e 1-*bis*, e Dieni 11.27, limitatamente ai commi 1 e 2, che modificano la disciplina sulla nomina e la durata in carica del segretario comunale ed abrogano il direttore generale negli enti locali;

Gasparini 11.16 e 11. 13 e Borghi 13.01, che reintroducono il direttore generale negli enti locali;

Guidesi 11.17, che riconosce al vertice politico il potere di sostituire i dirigenti negli enti territoriali;

Fabbri 11.59, che prevede la riorganizzazione della dirigenza, disciplina il trattamento del dipendente regionale nominato direttore di un ente strumentale o direttore sociale di ASL ed estende ai

dipendenti pubblici che transitano in società partecipate il diritto di optare per il mantenimento dell'iscrizione alle Casse pensioni degli istituti di previdenza;

Parrini 11.18, che disciplina il trattamento del dipendente regionale nominato direttore di un ente strumentale o direttore sociale di ASL;

Pagano 11.64, che prevede l'incompatibilità con qualsiasi altra attività lavorativa per il personale degli enti territoriali impegnato nella tutela dell'ambiente, dell'igiene e della sanità pubblica;

Burtone 11.76, che dispone la proroga dei rapporti in essere nei consorzi;

Palma 11.02, in materia di contratti a tempo determinato di specialistica ambulatoriale;

Crimi 11.01, che istituisce il ruolo militare speciale ad esaurimento del personale del corpo militare della Croce rossa italiana;

Bonavitacola 11.03, che reca una norma di interpretazione autentica in materia di requisiti per la partecipazione alle procedure di stabilizzazione previste dalla legge finanziaria 2008;

Pastorino 11.04, che reca una delega al Governo per la riforma dei ruoli del personale dell'Arma dei Carabinieri;

Luigi Gallo 11.05, che introduce per il personale pubblico chiamato all'esercizio di funzioni direttive, dirigenziali o equiparate presso Ministeri o enti pubblici nazionali, comprese le autorità amministrative indipendenti il divieto di ricevere altra retribuzione o indennità per l'incarico ricoperto, conservando il trattamento economico dell'amministrazione di appartenenza;

Luigi Gallo 11. 06, che rende più rigoroso il limite alle spese per consulenze nelle pubbliche amministrazioni;

Fabbri 12. 3, che modifica i requisiti di ammissione al servizio civile nazionale;

De Menech 12.2, che esclude l'imposta di bollo per l'indennità dei volontari del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico e del Club alpino italiano relativa all'astensione dal lavoro in occasione di operazioni di soccorso;

D'Alia 12.01, che reintroduce gli istituti dell'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata per il personale della polizia locale;

Pilozzi 13.3, che modifica le procedure per l'affidamento di contratti pubblici per lavori di importo inferiore a un milione di euro;

Dorina Bianchi 13.19, che modifica la disciplina delle procedure aperte prevista nel codice degli appalti;

Rosato 14.7, che esclude l'ANVUR dall'applicazione delle disposizioni che vietano il conferimento incarichi di consulenza, studio e ricerca per le amministrazioni che non rispettino determinati limiti di spesa;

Rosato 14.6, che consente di modificare l'organizzazione dell'ANVUR con decreto di natura non regolamentare;

Ghizzoni 14.01, che esclude dal controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti gli atti e i contratti di conferimento di incarichi individuali o concernenti studi e consulenze delle università e degli enti di ricerca;

Chimienti 14.02, che modifica norme regolamentari e legislative, escludendo il personale della scuola da disposizioni restrittive sul trattamento economico;

Chimienti 14.06, che modifica la disciplina delle ferie del personale del comparto scuola;

Dorina Bianchi 15.01, che introduce un'articolata disciplina per il contenimento delle spese delle aziende speciali,

delle istituzioni e delle società non quotate partecipate o controllate da amministrazioni regionali o locali;

Segoni 15.02, che equipara il personale esterno non strutturato delle pubbliche amministrazioni ai dipendenti pubblici ai fini del rimborso delle spese sostenute durante le missioni;

Lodolini 15.03, in materia di finanziamenti alle scuole di alta formazione e specializzazione artistica e musicale;

Fabbri 16.8, che estende le procedure della legge fallimentare alle società partecipate dagli enti locali;

Manfredi 16.1, che autorizza assunzioni da parte della società per azioni Campania Ambiente e Servizi;

Pilozzi 16.20, che introduce l'incandidabilità alle elezioni regionali ed amministrative per coloro che, nei due anni precedenti, hanno esercitato funzioni di amministratore in società a partecipazione pubblica o funzioni commissariali presso enti pubblici o società partecipate;

Pilozzi 16.22, che introduce l'incompatibilità con cariche elettive locali per coloro che esercitano funzioni commissariali presso enti pubblici o società partecipate;

Lombardi 16.01, che modifica la procedura di nomina del Presidente dell'ISTAT;

Matteo Bragantini 17.3, che prevede la carta di circolazione quale unico documento del veicolo e reca disposizioni sui dati relativi ai veicoli;

De Micheli 17.4, che sopprime il comitato consultivo permanente per il diritto di autore, trasferendo le relative funzioni all'AGCOM;

De Micheli 17.20, che interviene sulla disciplina dell'Istituto mutualistico artisti interpreti esecutori;

Cozzolino 17.01, che fissa un termine per l'adozione da parte delle pubbliche amministrazioni dei piani di continuità operativa e di disaster recovery;

Cozzolino 17.02, che introduce il divieto per le pubbliche amministrazioni di richiedere ai cittadini dati presenti nell'Anagrafe nazionale;

Colletti 18.87, che sopprime i Tribunali delle acque pubbliche;

Cozzolino 18.01, che modifica la procedura di nomina del Presidente dell'Agenzia per l'Italia Digitale;

Turco 18.02, che reca la soppressione dei tribunali militari e delle procure militari di Verona e di Napoli e del tribunale e dell'ufficio militare di sorveglianza di Roma;

Dorina Bianchi 19.51, le identiche Abrignani 37.012 e Dorina Bianchi 37.013, Arlotti 39.42 che prorogano il termine a decorrere dal quale la documentazione comprovante il possesso dei requisiti per la partecipazione alle procedure disciplinate dal codice dei contratti pubblici è acquisita esclusivamente attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici;

Dorina Bianchi 19.52, che proroga un termine in materia di autocertificazioni da parte di cittadini di Stati non appartenenti all'Unione regolarmente soggiornanti in Italia;

le identiche Giulietti 19.53 e Squeri 19.54, che modificano la disciplina sulla pubblicità della situazione patrimoniale dei parlamentari,

Squeri 19.55, che modifica la disciplina sulla pubblicità della situazione patrimoniale dei titolari di cariche elettive;

le identiche Squeri 19.57 e Gasparini 19.85, Bruno Bossio 19.8, le identiche Squeri 19.58 Lodolini 19.9, le identiche Lodolini 19.10, Squeri 19.59, Guerra 19.60, Russo 19.61, le identiche Squeri 19.62 e

Lodolini 19.11, che recano disposizioni in materia di incompatibilità per coloro che assumono incarichi negli enti locali;

le identiche Squeri 19.63 e Lodolini 19.12, le identiche Squeri 19.64 e Bruno Bossio 19.13, le identiche Squeri 19.65 e Brunio Bossio 19.14, che modificano il decreto legislativo n. 33 del 2013, in materia di accesso civico e di pubblicità e di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni;

le identiche Squeri 19.66, Russo 19.67, Bruno Bossio 19.15, le identiche Russo 19.69, Squeri 19.70, Bruno Bossio 19.71, le identiche Censore 19.16, Squeri 19.72, Russo 19.73, le identiche Censore 19.74, Squeri 19.75 e Russo 19.76, che modificano gli articoli 14 e 15 del decreto legislativo n.33 del 2013 in materia di obblighi di pubblicazione concernenti rispettivamente i componenti degli organi di indirizzo politico e i titolari di incarichi dirigenziali;

le identiche Squeri 19.77, Bruno Bossio 19.78 e Guerra 19.79 che abrogano il comma 2 dell'articolo 16 del decreto legislativo n.33 del 2013, relativo all'obbligo per le pubbliche amministrazioni di evidenziare separatamente i dati di costo del personale;

le identiche Squeri 19.80 e Giulietti 19.81 e le identiche Squeri 19.82 e Bruno Bossio 19.83 che prevedono rispettivamente l'abrogazione dell'articolo 21 (obbligo di pubblicazione dei dati sulla contrattazione collettiva) e dell'articolo 31 del decreto legislativo n. 33 del 2013 (obbligo di pubblicazione dei dati relativi ai controlli);

Squeri 19.84, che modifica l'articolo 52 del decreto legislativo n.33 del 2013;

D'Alia 19.01, che introduce l'articolo 17-*bis* nella legge n. 400 del 1988, al fine di disciplinare il potere sostitutivo del Presidente del Consiglio in caso di inadempienza nell'emanazione dei decreti attuativi;

Matteo Bragantini ed altri 21.01, che dispone la soppressione delle prefetture-uffici territoriali del Governo;

Invernizzi ed altri 21.02, che conferisce una delega legislativa al Governo in materia di prefetture-uffici territoriali del Governo;

Pagano 22.53, che reca disposizioni in materia di trasferimento delle farmacie soprannumerarie;

Di Lello ed altri 22.111, che conferisce una delega legislativa al Governo in materia coordinamento gestionale delle autorità indipendenti;

Matteo Bragantini e Invernizzi, 22.04, in materia oneri finanziari recati dagli organismi composti da personale estraneo alla pubblica amministrazione, di autovetture di servizio e di arbitrati e consulenze rese da soggetti estranei alla p.a.;

Invernizzi e Matteo Bragantini 22.02, che reca disposizioni in materia di autovetture di servizio;

Invernizzi e Matteo Bragantini 22.01, che reca disposizioni in materia di esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero;

Fraccaro ed altri 22.05, in materia di giurisdizione della Corte dei Conti in ordine alla responsabilità degli amministratori delle società partecipate da amministrazioni pubbliche;

Grillo ed altri 22.06, in materia di monitoraggio dei costi per l'utilizzo di autovetture di servizio da parte delle aziende sanitarie;

Latronico 23.22, che dispone una deroga al patto di stabilità interno specifica per la Regione Basilicata;

Mattiello 23.45, che introduce l'incandidabilità degli amministratori responsabili delle condotte che hanno dato causa allo scioglimento per infiltrazione mafiosa dei consigli comunali e provinciali;

Calabrò 23.57, che introduce una procedura per la celere conclusione dei

procedimenti di condono edilizio nei comuni della città metropolitane con più di 5000 istanze inevase;

Giachetti 23.01, che interviene in materia di servizio di assistenza spirituale alle forze armate;

Giachetti 23.02 e 23.03, che recano una delega al Governo per l'istituzione del Corpo della polizia tributaria;

le identiche Censore 23.018, Russo 23. 09, Squeri 23.014 e Gasparini 23.05., che autorizzano le province che abbiano dichiarato lo stato di dissesto dal 2012 ovvero abbiano proceduto alla deliberazione del piano di riequilibrio pluriennale a sospendere il pagamento delle rate di ammortamento dei mutui in corso con la Cassa depositi e Prestiti;

le identiche Russo 23.08, Squeri 23.015, Giulietti 23.017, Guerra 23.021 e Gasparini 23.04, che autorizzano la Cassa depositi e prestiti a rinegoziare i mutui di cui risultano intestatari e pagatori gli enti locali;

le identiche Russo 23. 011, Ferrari 23.06, Censore 23.020, Squeri 23.012, che prorogano da luglio a settembre il termine per il versamento da parte delle città metropolitane e delle province del contributo alla finanza pubblica previsto dal decreto-legge n. 66 del 2014;

le identiche Censore 23.019, Squeri 23.013 e Russo 23.010, che escludono il contributo alla finanza pubblica previsto dal decreto-legge n. 66 del 2014 ai fini del computo del saldo finanziario in termini di competenza mista previsto dal patto di stabilità interno;

Giachetti 23.022, che reca una delega al Governo per la modifica dell'ordinamento della Arma dei carabinieri e sull'assegnazione di personale per l'espletamento di funzioni del Dipartimento della pubblica sicurezza;

Famiglietti 24.06 e Tabacci 24.03, che recano disposizioni in materia di silenzio assenso negli atti di competenza di diverse amministrazioni;

Richetti 24.05, recante disposizioni in materia di adozione degli atti di natura secondaria del Governo;

Matteo Bragantini 24.07, recante disposizioni in materia di monitoraggio delle procedure da parte del Ministero della salute a fini di contenimento della spesa pubblica;

Tabacci 24.02, recante disposizioni in materia di accelerazione del procedimento di controllo della Corte dei Conti;

Tabacci 24.01 e Mucci 24.021, che recano disposizioni in materia di esercizio della funzione consultiva;

Fantinati 24.08, recante misure per incentivare la vendita di pacchetti turistici;

Fraccaro 24.09, 24.010 e 24.011, recanti disposizioni in materia di autenticazione degli atti societari e di modalità di costituzione delle società a responsabilità limitata;

D'Alia 24.013 in materia di diritto d'interpello;

Gallinella 24.017, recante disposizioni di semplificazione per la vendita di fondi agricoli;

D'Alia 24.014, recante disposizioni di modifica della legge 241 del 1990, in materia di esercizio del potere di autotutela nei casi di segnalazione certificata di inizio attività e di silenzio assenso;

D'Alia 24.015, recante disposizioni di modifica della legge 241 del 1990, in materia di conferenza di servizi;

Schullian 24.018 e 24.019, Vignali 28.06 recanti disposizioni di modifica della legge 241 del 1990, in materia di revoca e di annullamento degli atti amministrativi;

Bolognesi 25.1 in materia di trattamenti pensionistici e di fine rapporto per i dipendenti privati invalidi;

Bianchi Dorina 27.24, 27.25, Russo 27.26 e gli articoli aggiuntivi Censore 27.02, Migliore 27.03, Lenzi 27.011, recanti disposizioni in materia di medicina fiscale:

Lenzi 27.28, in materia di divieto di adozione di terapie non sottoposte al vaglio della comunità scientifica e di medicinali preparati su base non ripetitiva;

Calabrò 27.31 che reca disposizioni in materia di esumazioni ordinarie di cadaveri;

Alfreider 27.01, che proroga al 31 dicembre 2015 il termine, attualmente fissato al 31 dicembre 2014, entro il quale le strutture turistico-alberghiere devono adeguarsi alle disposizioni di prevenzione contro gli incendi;

Tentori 27.04 e 27.05, recanti disposizioni di semplificazioni in materia di spettacolo;

Cecconi 27.06 e Baroni 27.07, recanti rispettivamente la soppressione dell'AIFA (Agenzia italiana del farmaco) e la soppressione dell'AGENAS (Agenzia nazionale per i servizi sanitari);

Abrignani 27.08 e Vignali 28.011, recanti disposizioni di semplificazione in materia di autorizzazione sismica;

D'Alia 27.09, che reca modifiche al decreto legislativo n.69 del 2013, in materia di indennizzo da ritardo nella conclusione del procedimento;

Fossati 27.010, che reca disposizioni in materia di medicinali omeopatici;

Plangger 28.2 limitatamente alla parte consequenziale che prevede la riduzione del fondo strutturale per gli interventi di politica economica,

Piccione 28.6, Capodicasa 28.8 e Minardo 28.39, recanti disposizioni in materia di trattamento di quiescenza del personale delle camere di commercio della regione Sicilia;

Catalano 28.03, recante disposizioni in materia di accertamento induttivo automatizzato;

Bueno 28.01, recante disposizioni in materia di legalizzazione degli atti dello stato civile;

Schullian 28.02, che dispone l'abrogazione dell'articolo 36, comma 8-*bis*, del decreto legge n.179 del 2012, convertito dalla legge n.221 del 2012, recante disposizioni volte a rendere più efficienti le attività di controllo relative alla rintracciabilità dei prodotti agricoli e alimentari;

Kronbichler 28.04, recante disposizioni in materia di soppressione dell'imposta di bollo sugli atti trasmessi per via telematica;

Vignali 28.05, che dispone l'abrogazione delle disposizioni vigenti in materia di responsabilità fiscale solidale negli appalti;

le identiche Vignali 28.08, Matarrese 28.013 e Abrignani 28.017, Vignali 28.09 e 28.010 e Abrignani 28.015 e 28.016, recanti disposizioni in materia di permesso di costruire;

Ghizzoni 28.012, in materia di termini di prescrizione e di decadenza nel processo tributario;

Cozzolino 28.014, in materia di accesso dei cittadini alle ordinanze di protezione civile

Fantinati 29.01 che sopprime i commi 49-*bis* e 49-*ter* dell'articolo 4 della legge n. 350 del 2003 in materia di contraffazione dei marchi in danno dei consumatori;

Pesco 29.02, Colletti 29.03, 29.04 e 52.02 e Pesco 52.03, che introducono disposizioni penali in materia di riciclaggio e autoriciclaggio;

Bray 32.2, che dispone, all'interno del decreto legislativo n. 39 del 2013, cause di incompatibilità per l'accesso a incarichi in organi sociali di società, associazioni e fondazioni, anche non a scopo di lucro, cui contribuisce la pubblica amministrazione;

Bray 32.1, che, intervenendo in materia di esclusione da una gara di un'impresa concorrente per mancanza dei requisiti di qualificazione per eseguire lavori, previsti dall'articolo 48 del codice dei

contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, modifica il periodo di sospensione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di lavori disposta dall'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici;

Richetti 36.4, che detta disposizioni in merito alla gestione del Fondo di garanzia per i mutui relativi alla costruzione, ampliamento o acquisto di impianti sportivi da parte di società sportive dilettantistiche di cui all'articolo 90 della legge n. 289 del 2002;

Nastri 37.01 e Borghi 37.02, che recano disposizioni in materia di concessioni autostradali;

Abrignani 37.03, Matarrese 37.04 e Dorina Bianchi 37.05, che prorogano il termine per la verifica triennale di congruità tra cifra di affari in lavori, costo delle attrezzature tecniche e costo del personale dipendente, disposta dal decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010;

le identiche Mariani 37.06, Dorina Bianchi 37.07 e Abrignani 37.08, volti a prevedere, mediante la modifica degli articoli 70, 71 e 72 del decreto legislativo n. 163 del 2006, l'obbligo per le stazioni appaltanti della pubblicazione on line del bando e dell'accesso libero, diretto e completo al capitolato d'oneri e a ogni documento complementare;

le identiche Matarrese 37.09, Abrignani 37.010 e Dorina Bianchi 37.011, che prorogano il termine per l'applicazione del sistema di garanzia globale di cui al comma 5 dell'articolo 357 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010;

le identiche Abrignani 37.017 e Dorina Bianchi 37.018, che modificano la disciplina in materia di commissione giudicatrice nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, prevista dall'articolo 84 del decreto legislativo n. 163 del 2006;

Abrignani 37.019, che modifica la disciplina specifica per i contratti di lavori pubblici sotto soglia prevista dall'articolo 122 del decreto legislativo n. 163 del 2006;

Abrignani 39.25, in materia di cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, nonché di subappalti;

Abrignani 39.26, sul contenuto della dichiarazione sostitutiva del concorrente di attestazione del possesso dei requisiti;

Dorina Bianchi 39.36, che sopprime i commi 28-*bis* e 28-*ter* del decreto legge n. 223 del 2006 che, in relazione ai contratti di appalto e subappalto di opere, forniture e servizi conclusi da soggetti che stipulano i predetti contratti nell'ambito di attività rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, impongono che il pagamento del committente a favore dell'appaltatore sia effettuato previa esibizione della documentazione relativa al versamento all'erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di subappalto;

Dorina Bianchi 39.37, che reca una proroga di termine in relazione alla verifica triennale di validità dell'attestato SOA;

Dorina Bianchi 39.38, che reca una proroga di termine in relazione dell'operatività della garanzia globale di esecuzione degli appalti;

Dorina Bianchi 39.40, che abroga la disposizione sulla determinazione del criterio del prezzo più basso di cui al comma 3-*bis* dell'articolo 82 del decreto legislativo n. 163 del 2006 e contestualmente ne prevede comunque l'applicazione nei casi di bandi di gara pubblicati successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge;

Plangger 39.7, che differisce il termine per l'acquisizione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti per la partecipazione alle procedure attraverso la banca dati nazionale dei con-

tratti pubblici, apporta modifiche alle norme in tema di osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture ed interviene in materia di appalti pubblici e accordi quadro stipulati da centrali di committenza prevedendo alcune disposizioni specifiche per i comuni non capoluogo di provincia che procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi;

le identiche Marco Di Maio 39.01, Basso 39.07, Rubinato 39.026, Gelmini 39.036, Gebhard 39.038, Lodolini 39.039, Vignali 39.045 e Locatelli 39.051 che recano norme in materia di semplificazione degli oneri relativi alle garanzie finanziarie per la partecipazione agli appalti sotto soglia comunitaria;

le identiche Donati 39.02, Basso 39.05, Lodolini 39.019, Gebhard 39.024, Rubinato 39.028, Gelmini 39.034, Vignali 39.046, Locatelli 39.052, che dettano una disciplina in materia di semplificazione della procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara;

Basso 39.09, Gebhard 39.020, Lodolini 39.022, Rubinato 39.025, Gelmini 39.030, Vignali 39.043, Locatelli 39.049 e D'Incecco 39.017, che introducono un articolo che reca una disciplina organica della verifica dei requisiti delle offerte negli appalti pubblici;

le identiche Donati 39.03, Basso 39.08, Lodolini 39.021, Rubinato 39.029, Gelmini 39.033, Gebhard 39.037, Vignali 39.041, Locatelli 39.050, che introducono l'articolo 46 *bis* al decreto legislativo n. 163 del 2006, dettando una disciplina organica della autocertificazione e degli altri mezzi di prova offerti dai candidati;

le identiche Marco Di Maio 39.04, Basso 39.06, Lodolini 39.018, Gebhard 39.023, Rubinato 39.027, Gelmini 39.035, Vignali 39.047 e Locatelli 39.053, che intervengono in materia di individuazione dei lavori eseguibili in economia da parte di ciascuna stazione appaltante;

Plangger 39.010, che introduce una clausola di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla legge n. 136 del 2010;

Plangger 39.011, che introduce il comma 14-*bis* all'articolo 125 del decreto legislativo n. 163 del 2006, in materia di acquisizione in economia di beni, servizi e lavori;

Vignali 42.01, che modifica il codice del processo amministrativo per introdurvi una sanzione in caso di improprio annullamento d'ufficio del silenzio-assenso;

La Russa 44.13 e La Russa 44.01, che recano deleghe legislative al Governo per il riordino delle disposizioni in materia di processo civile telematico;

Bazoli 45.21, che modifica la disciplina in materia di notifica dell'atto di citazione;

Bonafede 45.02, che detta disposizioni per l'unificazione in capo ai tribunali per i minori del rito in materia di diritto di famiglia;

Bazoli 48.4, che detta disposizioni in materia di numero di esperimenti di vendita per i beni pignorati, di vendita degli stessi a mezzo di commissionario e per il caso di infruttuosità dell'espropriazione forzosa;

Bazoli 48.01, limitatamente ai commi 1, 2, 3, 4 e 5, che dettano disposizioni in materia di ricerca dei beni da pignorare e di accesso alle banche dati pubbliche per la ricerca degli stessi,

Bazoli 48.02, che introduce la nota di iscrizione a ruolo nel processo esecutivo;

Bazoli 48.04 e 48.03, che dettano disposizioni per il monitoraggio rispettivamente delle procedure concorsuali e di quelle di amministrazione straordinaria;

Lauricella 49.1, che modifica importi previsti dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia;

Di Lello 50.24, che reca disposizioni in merito alla formazione del fascicolo giudiziario e alla disciplina del codice di procedura penale in materia di prescrizione del procedimento;

Morani 50.02, che abroga le disposizioni della legge n. 92 del 2012 in materia di controversie aventi ad oggetto l'impugnativa dei licenziamenti nelle ipotesi regolate dall'articolo 18 della legge n. 300 del 1970;

D'Alia 51.10, che modifica i termini di sospensione dei termini processuali nel periodo feriale previsto dall'articolo 1 della legge n. 742 del 1969;

Centemero 52.01, che proroga di un anno il termine entro cui l'accesso all'esame di abilitazione per avvocato resta disciplinato dalle disposizioni previgenti alla riforma dell'ordinamento della professione forense (legge n. 247 del 2012);

le identiche Di Salvo 53.8 e Kronbichler 53.13, che impegnano parte dei risparmi derivati dall'attuazione delle disposizioni del decreto-legge all'attuazione delle clausole del contratto collettivo nazionale;

Cozzolino 53.02, che detta disposizioni in materia di interventi per l'incentivazione della trasparenza delle gestioni commissariali attivate a seguito di stati di emergenza;

Invernizzi 53.01, che conferisce una delega al Governo in materia di diposizioni per la separazione tra le banche commerciali e le banche d'affari;

D'Alia dis. 1.01 che conferisce al Governo una delega legislativa in materia di incompatibilità e inconferibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni.

Avverte che non risultano riferibili al testo e non saranno pertanto posti in votazione gli emendamenti Schullian 18.33, Abrignani 22.82.

Fa presente che non verrà altresì posto in votazione l'emendamento Abrignani 39.35 che non reca alcuna modifica al testo cui si riferisce.

Considerato il numero e la complessità degli emendamenti, si riserva di approfondire ulteriormente il giudizio di ammissibilità sulle proposte emendative presentate.

Comunica che sono pervenuti i pareri delle Commissioni Giustizia e Lavoro.

Emanuele FIANO (PD), *relatore*, nell'esprimere alla presidenza e agli uffici un convinto ringraziamento per il lavoro svolto ai fini delle valutazioni di ammissibilità delle numerose proposte emendative presentate, chiede tuttavia alla presidenza medesima di poter riconsiderare il giudizio espresso sugli emendamenti Ferranti 1.11 e 1.12, dal momento che il loro contenuto appare, a suo giudizio, coerente con quello delle disposizioni di cui all'articolo 1 del provvedimento in esame. Invita altresì a rivalutare la dichiarazione di inammissibilità pronunciata sugli identici articoli aggiuntivi Russo 23.011, Ferrari 23.06, Censore 23.020 e Squeri 23.012, dal momento che gli stessi appaiono attinenti al contenuto proprio dell'articolo 23 del provvedimento in esame, il quale reca interventi urgenti in materia di riforma delle province e delle città metropolitane.

Riccardo FRACCARO (M5S) invita la presidenza a voler riconsiderare il giudizio di inammissibilità riferito agli articoli aggiuntivi a sua firma 24.09, 24.010 e 24.011, i quali a suo giudizio insistono sulla materia propria di cui all'articolo 24 del provvedimento in esame, essendo volti a introdurre una sempre maggiore semplificazione amministrativa degli adempimenti in capo alle imprese.

Marilena FABBRI (PD) chiede alla presidenza il riesame della dichiarazione di inammissibilità sull'emendamento a sua firma 11.59, volto a favorire un processo di riorganizzazione della dirigenza, anche al fine di superare l'attuale situazione che, come evidenziato dall'INPS, comporta costi aggiuntivi per la pubbliche amministrazioni in termini di versamento dei contributi pensionistici.

Gianpiero D'ALIA (PI) sollecita il riesame dell'emendamento a sua firma 5.10,

volto ad innalzare il numero dei comparti di contrattazione collettiva nazionale delle amministrazioni pubbliche, anche al fine di favorire il perfezionamento degli accordi quadro con le rappresentanze sindacali. Chiede altresì che la presidenza possa riconsiderare l'inammissibilità pronunciata sulle proposte emendative a sua firma 6.02 e Dis. 1.01, volti a conferire al Governo una delega legislativa in materia di incompatibilità e inconferibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni, anche in considerazione del fatto che il decreto legislativo n. 39 del 2013 ha introdotto, eccedendo a suo parere il perimetro fissato dalla legge di delega, una serie di sanzioni, in tal modo esponendosi al concreto rischio di successive pronunce di incostituzionalità. Con riferimento, infine, agli emendamenti dichiarati inammissibili in quanto riferiti al contenuto delle disposizioni di cui alla legge n. 241 del 1990, immagina che tale decisione possa dipendere in qualche modo dal fatto che il Governo ha approvato nei giorni scorsi un disegno di legge di delega per la complessiva riforma della pubblica amministrazione.

Nazzareno PILOZZI (Misto-LED) invita la presidenza a rivedere il giudizio di inammissibilità pronunciato sull'emendamento a sua firma 13.3, il quale, modificando le procedure per l'affidamento di contratti pubblici per lavori di importo inferiore a un milione di euro, è volto a contenere quanto più possibile il verificarsi di fenomeni di corruzione e di illegalità nel campo degli appalti pubblici, così diffusi nel nostro Paese. Sottopone altresì ad una nuova valutazione della presidenza gli emendamenti a sua firma 16.20 e 16.22, finalizzati alla introduzione di specifiche ipotesi di incandidabilità e di incompatibilità.

Davide BARUFFI (PD) chiede di riconsiderare la dichiarazione di inammissibilità degli emendamenti Gnecchi 1.44, 1.43, 1.42, 1.40 e 1.41 in materia di trattamenti pensionistici.

Ricorda, a tal proposito, come proposte emendative concernenti la cosiddetta « quota 96 » dei lavoratori della scuola siano state – giustamente – dichiarate ammissibili, unitamente all'articolo aggiuntivo 1.07 del Governo in materia di accesso alla pensione anticipata di vecchiaia per i giornalisti.

Emanuele COZZOLINO (M5S) chiede di riconsiderare la dichiarazione di inammissibilità delle proposte emendative Grillo 22.06, Cozzolino 17.01, 17.02, 28.014 e 53.02.

Teresa PICCIONE (PD) chiede di rivalutare la dichiarazione di inammissibilità degli emendamenti Piccione 28.6, Capodicasa 28.8 e Minardo 28.39.

Dorina BIANCHI (NCD) chiede che sia riconsiderata la dichiarazione di inammissibilità degli emendamenti a sua firma 39.36 e 39.37.

Giuseppe LAURICELLA (PD) chiede che sia rivisto il giudizio di inammissibilità concernente l'articolo aggiuntivo a sua firma 10.03, che non fa altro che esplicitare quanto già previsto da la legislazione vigente.

Florian KRONBICHLER (SEL) chiede di rivalutare il suo articolo aggiuntivo 28.04, alla luce del contenuto del decreto-legge in esame.

Riccardo FRACCARO (M5S) interviene nuovamente, dopo aver ascoltato la richiesta di riammissione della collega Piccione, per chiedere la riammissione degli articoli aggiuntivi a sua firma 24.09, 24.010 e 24.011.

Emanuele COZZOLINO (M5S) chiede quale sia il termine per la presentazione di ricorsi avverso la dichiarazione di inammissibilità delle proposte emendative, testè pronunciata dal presidente.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, chiarisce che la prassi di presentare ricorsi avverso le dichiarazioni di inammissibilità pronunciate dai presidenti di Commis-

sione, con successiva pronuncia sugli stessi, è propria, in particolare, dell'esame che si svolge in sede referente presso la V Commissione bilancio.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, prende atto di tutte le segnalazioni pervenute dai colleghi intervenuti e si riserva di approfondire ulteriormente il giudizio di ammissibilità sugli emendamenti presentati e di riferire, al riguardo, alla Commissione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito della discussione alla seduta prevista per la giornata di domani.

La seduta termina alle 22.

ALLEGATO

Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo (C. 2498 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

La I Commissione,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 2498 Governo, approvato dal Senato, recante « Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo »,

rilevato che il provvedimento si inquadra nell'ambito delle materie politica estera e rapporti internazionali dello Stato nonché ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali demandate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere *a)* e *g)* della Costituzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione 45

Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo. C. 2498 Governo, approvato dal Senato ed abb. (Parere alla III Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione)* 46

ALLEGATO 1 (Parere approvato) 57

SEDE REFERENTE:

DL 92/2014: Disposizioni urgenti in materia di rimedi risarcitori in favore dei detenuti e degli internati che hanno subito un trattamento in violazione dell'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché di modifiche al codice di procedura penale e alle disposizioni di attuazione, all'ordinamento del corpo di polizia penitenziaria e all'ordinamento penitenziario, anche minorile. C. 2496 Governo *(Seguito esame e rinvio)* 47

ALLEGATO 2 (Emendamenti) 58

ALLEGATO 3 (Articolo aggiuntivo del Relatore) 73

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 54

COMITATO DEI NOVE:

Disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai figli, in esecuzione della sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo 7 gennaio 2014. Esame emendamenti testo unificato C. 360 ed abb.-A 54

SEDE REFERENTE:

DL 92/2014: Disposizioni urgenti in materia di rimedi risarcitori in favore dei detenuti e degli internati che hanno subito un trattamento in violazione dell'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché di modifiche al codice di procedura penale e alle disposizioni di attuazione, all'ordinamento del corpo di polizia penitenziaria e all'ordinamento penitenziario, anche minorile. C. 2496 Governo *(Seguito esame e rinvio)* 55

ALLEGATO 4 (Emendamenti approvati) 74

SEDE CONSULTIVA

Martedì 15 luglio 2014. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. – Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Cosimo Maria Ferri.

La seduta comincia alle 12.55.

Variazioni nella composizione della Commissione.

Donatella FERRANTI, *presidente*, comunica che entra a far parte della Commissione il deputato Giuseppe Guerini del Gruppo del Partito Democratico. Cessa, invece, di farne parte il deputato Camilla

Sgambato, appartenente al medesimo Gruppo.

Da, quindi, il benvenuto al nuovo componente della Commissione.

Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo.

C. 2498 Governo, approvato dal Senato ed abb.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Franco VAZIO (PD), *relatore*, osserva che il disegno di legge in esame reca la disciplina generale sulla cooperazione internazione per lo sviluppo, sancendo il principio secondo cui la cooperazione internazionale per lo sviluppo sostenibile, i diritti umani e la pace, è parte integrante e qualificante della politica estera dell'Italia. La competenza della Commissione giustizia si incentra unicamente sull'articolo 19 in materia di personale dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, considerato che questa, ai sensi del comma 6, può avvalersi di magistrati ordinari, amministrativi o contabili, nonché di avvocati dello Stato, collocati fuori ruolo con le modalità previste dagli ordinamenti loro applicabili, nel limite massimo complessivo di sette unità. All'atto del collocamento fuori ruolo e per tutta la durata dello stesso, è reso indisponibile nella dotazione organica dell'amministrazione di appartenenza un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. La dotazione organica dell'Agenzia non può superare il limite massimo di 200 unità, rinviandosi ad un successivo decreto la determinazione della pianta organica. Alla copertura dell'organico dell'Agenzia si provvede mediante l'inquadramento del personale attualmente in servizio in posizione di comando o fuori ruolo presso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri che opti per il transito alle dipendenze dell'Agenzia e previo parere favorevole dell'amministrazione di appartenenza, nonché del personale dell'Istituto agronomico per l'Oltremare; mediante l'inquadramento di non oltre quaranta dipendenti delle aree funzionali del Ministero degli affari esteri, che opti per il transito alle dipendenze dell'Agenzia; mediante le procedure di mobilità, ricorrendo prioritariamente alle eccedenze determinatesi a seguito delle riduzioni delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni derivanti dalla *spending rewiew*; a regime, mediante le ordinarie forme di procedure selettive pubbliche, nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

Ai sensi del comma 5 l'Agenzia può avvalersi, nei limiti delle disponibilità del proprio organico, e per un quinquennio a decorrere dalla sua istituzione anche in deroga ai limiti temporali previsti dalle vigenti disposizioni normative o contrattuali, l'Agenzia può avvalersi di personale proveniente da altre amministrazioni pubbliche, collocato in posizione di comando. In quest'ottica si colloca il comma 6, che, come abbiamo visto, prevede la possibilità di collocare fuori ruolo sette magistrati ordinari, amministrativi o contabili. Su questo punto occorre una valutazione della Commissione, che tenga conto, da un lato, delle particolari peculiarità delle funzioni svolte dall'Agenzia e, dall'altro, dell'opportunità di prevedere ulteriori casi di collocamento fuori ruolo di magistrati, a fronte di una carenza di organici dovuta anche a quanto previsto dal decreto legge n. 90 del 2014 che, con l'abrogazione dell'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, fa venire meno la disciplina speciale riconosciuta ai magistrati che consente a questi ultimi una permanenza in servizio fino al compimento del settantacinquesimo anno di età.

Per quanto attiene alle competenze attribuite all'Agenzia, che opera sulla base di direttive emanate dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, si prevede che questa svolga le attività a carattere tecnico-operativo connesse alle fasi di istruttoria, formulazione, finanzia-

mento, gestione e controllo delle iniziative di cooperazione di cui al presente disegno di legge.

L'Agenzia eroga servizi, assistenza e supporto tecnico alle altre amministrazioni pubbliche che operano negli ambiti definiti dagli articoli 1 e 2 della presente legge, regolando i rispettivi rapporti con apposite convenzioni; acquisisce incarichi di esecuzione di programmi e progetti dell'Unione europea, di banche, fondi e organismi internazionali e collabora con strutture di altri Paesi aventi analoghe finalità; promuove forme di partenariato con soggetti privati per la realizzazione di specifiche iniziative; può realizzare iniziative finanziate da soggetti privati.

Considerate le funzioni svolte dall'Agenzia appare opportuno chiedere attraverso una condizione la soppressione del comma 6, escludendo così la possibilità che ulteriori magistrati siano collocati fuori ruolo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con una condizione del relatore (*vedi allegato 1).*

La seduta termina alle 13.05.

SEDE REFERENTE

Martedì 15 luglio 2014. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. – Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Cosimo Maria Ferri.

La seduta comincia alle 13.05.

DL 92/2014: Disposizioni urgenti in materia di rimedi risarcitori in favore dei detenuti e degli internati che hanno subito un trattamento in violazione dell'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché di modifiche al codice di procedura penale e alle disposizioni di attuazione, all'ordinamento del corpo di polizia penitenziaria e all'ordinamento penitenziario, anche minorile.
C. 2496 Governo.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 10 luglio 2014.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che sono stati presentati emendamenti ad articoli aggiuntivi al provvedimento in esame *(vedi allegato 2)* e che il relatore ha appena presentato un articolo aggiuntivo *(vedi allegato 3)*, il cui termine per la presentazione dei subemendamenti è fissato alle ore 10 di domani 16 luglio.

Alcune proposte emendative presentate sono da considerare inammissibili per estraneità di materia.

In proposito, si ricorda che, ai sensi del comma 7 dell'articolo 96-*bis* del Regolamento, non possono ritenersi ammissibili le proposte emendative che non siano strettamente attinenti alle materie oggetto dei decreti-legge all'esame della Camera. Tale criterio risulta più restrittivo di quello dettato, con riferimento agli ordinari progetti di legge, dall'articolo 89 del medesimo Regolamento, il quale attribuisce al Presidente la facoltà di dichiarare inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che siano estranei all'oggetto del provvedimento.

La lettera circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997 sull'istruttoria legislativa precisa che, ai fini del vaglio di ammissibilità delle proposte emendative, la materia deve essere valutata con riferimento « ai singoli oggetti e alla specifica problematica affrontata dall'intervento normativo ».

La necessità di rispettare rigorosamente tali criteri si impone ancor più a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 22 del 2012 e di alcuni richiami espressi dal Presidente della Repubblica nel corso della XVI legislatura e, da ultimo, in questa legislatura, in riferimento al cosiddetto decreto salva Roma (lettera del Presidente della Repubblica ai presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 dicembre 2013).

Sono dunque da considerarsi inammissibili le seguenti proposte emendative, che

non recano disposizioni strettamente connesse o consequenziali a quelle contenute nel testo del decreto-legge:

Molteni 5.8, che interviene in materia di immigrazione, con particolare riferimento al reato di immigrazione clandestina e all'espulsione dello straniero;

Molteni 8.46 e 8.47, volti a prevedere delle modifiche alla disciplina del giudizio abbreviato per reati di particolare gravità.

Nicola MOLTENI (LNA) dichiara di non condividere la declaratoria di inammissibilità della Presidenza della Commissione, ricordando che emendamenti del medesimo tenore, ed in particolare sul reato di immigrazione clandestina, sono stati ammessi quando sono stati presentati dal Governo in relazione ad altri decreti legge sull'emergenza carceraria. Per quanto attiene agli emendamenti che limitano l'applicazione del rito abbreviato, rileva che questi riproducono sostanzialmente una sua proposta di legge da tempo all'esame della Commissione, che è stata sostanzialmente insabbiata.

Donatella FERRANTI, *presidente*, replica all'onorevole Molteni ricordando che gli emendamenti del Governo dichiarati inammissibili in materia di reato di immigrazione clandestina si riferivano a decreti legge che, rispetto al loro contenuto specifico, erano strettamente connessi al decreto legge nel quale venivano inseriti. Nel caso in esame tale connessione non sussiste.

David ERMINI (PD), *relatore*, esprime parere contrario su tutte le proposte emendative presentate, fatta eccezione per l'articolo aggiuntivo 5.0200 e sugli emendamenti 5.100, 6.100, 8.100 da lui presentati.

Si riserva sugli emendamenti Ferraresi 1.40 e 1.64, che attengono alla questione della impugnativa dei rimedi risarcitori di cui all'articolo 35-*ter* dell'ordinamento penitenziario, disciplinato dall'articolo 1 del decreto legge, ritenendo che sia comunque necessario prevedere il medesimo regime impugnatorio sia per il procedimento innanzi al magistrato di sorveglianza (comma 1) che per quello innanzi al tribunale in composizione monocratica (comma 3). Su tale questione non vi è concordanza né tra i due emendamenti appena richiamati né tra i commi 1 e 3 dell'articolo 35-*ter*.

Si riserva anche sugli emendamenti Molteni 4.5 e Ferraresi 4.8, volti a sopprimere la disciplina relativa all'ipotesi di impossibilità di dare esecuzione immediata alla scarcerazione nel caso in cui vi sia la materiale indisponibilità del dispositivo elettronico. Su tale disposizione a suo parere occorre un ulteriore approfondimento in quanto questioni di natura meramente amministrativa, come la materiale indisponibilità del braccialetto elettronico, potrebbero incidere sull'efficacia di un provvedimento giurisdizionale.

Il sottosegretario Cosimo Maria FERRI esprime parere conforme al relatore, invitando il medesimo a riformulare l'emendamento 5.100 prevedendo infine le seguenti parole: « tenuto conto altresì delle finalità educative ».

Vittorio FERRARESI (M5S) interviene in relazione al suo emendamento 1.40, precisando che l'esigenza di prevedere espressamente la ricorribilità in Cassazione è dovuta alla circostanza che dalla disciplina dell'articolo 35-*ter* non risulta in alcun modo l'applicabilità del procedimento di cui all'articolo 35-*bis*, che prevede espressamente tale ricorribilità.

Donatella FERRANTI, *presidente*, replica al deputato Ferraresi rilevando come non vi sia alcun dubbio sull'applicabilità dell'articolo 35-*bis* alla disciplina di cui all'articolo 35-*ter*, introdotta dal decreto legge. Ritiene che l'emendamento Ferraresi 1.40 determinerebbe, qualora approvato, l'esclusione del reclamo al tribunale di sorveglianza rimanendo come unica impugnazione il ricorso per Cassazione.

Vittorio FERRARESI (M5S) evidenzia come la *ratio* dell'emendamento 1.40 non

sia l'eliminazione del reclamo relativo alla decisione del magistrato di sorveglianza, quanto piuttosto prevedere anche il ricorso per Cassazione.

Donatella FERRANTI, *presidente*, risponde che in tal caso l'emendamento è superfluo.

David ERMINI (PD), *relatore*, alla luce dei chiarimenti del deputato Ferraresi esprime parere contrario sull'emendamento 1.40, ritenendolo superfluo.

Andrea COLLETTI (M5S) ritiene che l'ammissibilità dell'articolo aggiuntivo del relatore 5.0200 stia a significare un ampliamento dei criteri di ammissibilità, in quanto il contenuto di tale articolo aggiuntivo non appare essere connesso con le diposizioni del decreto legge in esame.

Donatella FERRANTI, *presidente*, non condivide assolutamente l'osservazione del deputato Colletti in quanto l'articolo aggiuntivo 5.0200 attiene alla magistratura di sorveglianza e risolve una questione che è stata affrontata anche nelle audizioni svolte nel corso dell'esame preliminare.

Gianfranco Giovanni CHIARELLI (FI-PdL) chiede di votare domani l'articolo 8, in relazione al quale l'onorevole Carfagna ha presentato un emendamento che non potrà essere illustrato nella seduta odierna dalla presentatrice, essendo in corso una riunione di gruppo.

Donatella FERRANTI, *presidente*, assicura all'onorevole Chiarelli che l'emendamento sarà votato domani.

Nicola MOLTENI (LNA) ritiene che nella seduta odierna non si debba votare alcun emendamento in quanto è stato fissato il termine per la presentazione di subemendamenti ad un articolo aggiuntivo. Inoltre a suo parere prima di passare al voto degli emendamenti sarebbe opportuna una interlocuzione tra i presentatori, il relatore ed il Governo al fine di poter evidenziare le ragioni che hanno portato alla presentazione di emendamenti sui quali è stato espresso parere contrario.

Pur apprezzando lo sforzo del relatore di sanare quanto previsto dall'articolo 8 del decreto legge la cui applicazione sta portando alla scarcerazione di detenuti per reati di grave allarme sociale, come ad esempio lo *stalking*, ritiene che il decreto legge pregiudichi in maniera grave la sicurezza dei cittadini. Ritiene che sia inaccettabile la scelta del Governo di stanziare, sulla base di parametri e criteri oscuri, 20 milioni di euro a favore di soggetti che si sono comunque macchiati di gravi reati. A tale proposito ritiene che sia del tutto incomprensibile anche la copertura finanziaria, che si ricollega a tagli di spesa incerti e non specificati inerenti alla *spending rewiew*. A tale proposito chiede chiarimenti al Governo sulla clausola di salvaguardia finanziaria prevista dal comma 2 dell'articolo 9.

Vittorio FERRARESI (M5S) raccomanda l'approvazione del suo emendamento 1.1 diretto a sopprimere l'articolo 1 del decreto, che prevede rimedi risarcitori a seguito delle condizioni di detenzione, che si ispirano a criteri del tutto irrazionali ed in gran parte non comprensibili. Sottolinea a tale proposito che il Movimento 5 Stelle non è contrario a trovare dei rimedi per risolvere la grave questione delle carceri ma è contrario ad interventi che non siano fatti sulla base di scelte strutturali e sistematiche. Il decreto legge in esame, come gli altri che lo hanno preceduto, introducono invece dei rimedi estemporanei che peraltro non tengono in alcun conto i diritti dei detenuti. A questo punto sarebbe stato forse meglio procedere ad una amnistia mirata. Ritiene gravissimo che si continui ad andare avanti attraverso sconti di pena che si basano su parametri del tutto irrazionali e che non tengono conto in alcun modo delle particolari e concrete situazioni di detenzione di ciascun detenuto procedendo a dei risarcimenti forfettari. A suo parere è particolarmente grave la carenza tecnico-giuridica dei rimedi del Governo che peraltro non sono assolutamente condivisi-

bili nel merito. Piuttosto che procedere attraverso l'emanazione periodica di decreti legge in materia carceraria, il Governo avrebbe dovuto instaurare un confronto con le opposizioni al fine di individuare interventi strutturali che avrebbero eliminato o fortemente attenuato per il futuro la questione carceraria. La questione vera, a suo parere, è la circostanza che al Governo non interessano né le vittime dei reati né i magistrati di sorveglianza, i quali hanno fortemente contestato il decreto-legge in esame.

Nicola MOLTENI (LNA) prende atto che il Governo e la maggioranza non intendono in alcun modo confrontarsi in Parlamento, difendendo strenuamente un provvedimento che è indifendibile. Dopo aver condiviso l'intervento del deputato Ferraresi, chiede al governo di chiarire sulla base di quali criteri sia stato individuato il risarcimento di 8 euro per ogni giorno nel quale sia stato subito un pregiudizio nelle condizioni di detenzione e per quale ragione la somma stanziata complessivamente non sia stata attribuita alle vittime dei reati, alle forze dell'ordine ovvero agli agenti di polizia penitenziaria. Chiede al Governo inoltre chiarimenti in merito al piano carceri e quale sia stata la sorte dei 500 milioni di euro stanziati.

Daniele FARINA (SEL) osserva che anche in questa occasione si ripetono argomenti che sono stati utilizzati ogni qual volta il Parlamento abbia affrontato la questione dell'emergenza carceraria. In relazione al provvedimento in esame, rileva che il suo gruppo ha presentato un solo emendamento, al fine di escludere la previsione di un periodo minimo oltre il quale diventa rilevante la condizione di detenzione in violazione dell'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Si tratta di un termine del tutto incongruo considerato che si riferisce ad un trattamento qualificabile come tortura. Invita inoltre il Governo ad affrontare la questione delle carceri anche attraverso una profonda rivisitazione del testo unico degli stupefacenti, così come peraltro era stato preannunciato nel corso dell'esame del decreto legge sugli stupefacenti.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Ferraresi 1.1 e Molteni 1.2.

Nicola MOLTENI (LNA) raccomanda l'approvazione del suo emendamento 1.3 volto ad sopprimere il rimedio risarcitorio effettuato attraverso la riduzione della pena detentiva da espiare.

La Commissione respinge l'emendamento Molteni 1.3.

Nicola MOLTENI (LNA) chiede di intervenire sull'emendamento Daniele Farina 1.4.

Donatella FERRANTI, *presidente*, considerata la mole degli emendamenti e l'atteggiamento ostruzionistico del gruppo della Lega fissa in tre minuti il tempo per gli interventi.

Nicola MOLTENI (LNA) contesta la decisione della Presidenza, ritenendo che non spetti alla Presidente adottare delle decisioni che azzerano le prerogative dell'opposizione.

Donatella FERRANTI, *presidente*, prendendo atto dell'obiezione dell'onorevole Molteni sospende la seduta per convocare immediatamente l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

La seduta sospesa alle 14.05, è ripresa alle 14.20.

Donatella FERRANTI, *presidente*, all'esito della riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, fissa in 5 minuti il termine degli interventi.

Vittorio FERRARESI (M5S) dichiara di condividere l'emendamento Daniele Farina 1.4, chiedendo di sottoscriverlo.

Nicola MOLTENI (LNA) ribadisce l'assurdità di quanto previsto dall'articolo 1 del decreto legge e dallo stesso in senso più generale, ritenendo che rappresenti una resa dello Stato nei confronti della criminalità proprio con riferimento ai reati di allarme sociale. Dichiara di essere contrario all'emendamento Daniele Farina 1.4.

La Commissione respinge l'emendamento Daniele Farina 1.4.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che è presente una serie di emendamenti a scalare e che pertanto saranno posti in votazione il primo e l'ultimo della serie e che in caso di reiezione degli stessi si considereranno respinti tutti gli emendamenti intermedi. Porrà pertanto in votazione prima l'emendamento Molteni 1.5 e dopo l'emendamento Molteni 1.20.

Nicola MOLTENI (LNA) osserva che gli emendamenti in questione si riferiscono al periodo di tempo minimo previsto dal comma 1 affinché la violazione dell'articolo 3 della Convenzione europea possa essere considerata rilevante. Ribadendo la propria contrarietà al rimedio risarcitorio in questione chiede al Governo di chiarire sulla base di quale criterio sia stato individuato questo periodo minimo.

Andrea COLLETTI (M5S) si associa alla richiesta dell'onorevole Molteni.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Molteni 1.5 e 1.20, considerandosi pertanto respinti gli emendamenti compresi nella serie.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che è presente una ulteriore serie di emendamenti a scalare e che pertanto saranno posti in votazione il primo e l'ultimo della serie e che in caso di reiezione degli stessi si considereranno respinti tutti gli emendamenti intermedi. Porrà pertanto in votazione prima l'emendamento Molteni 1.22 e dopo l'emendamento Molteni 1.38.

Nicola MOLTENI (LNA) anche in questo caso chiede chiarimenti al Governo non risultando comprensibile sulla base di quale criterio sia stato individuato lo sconto di pena di un giorno ogni dieci giorni di detenzione in violazione dell'articolo 3 della Convenzione europea.

Andrea COLLETTI (M5S) ritiene che sia opportuno chiarire se quanto corrisposto a titolo di risarcimento del danno ai sensi del comma 2 dell'articolo 35-*ter* sia aggredibile da parte dello Stato o dalle vittime del reato.

Donatella FERRANTI, *presidente*, osserva che la somma risarcita entrerà a far parte del patrimonio personale del soggetto risarcito senza alcun vincolo particolare.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Molteni 1.22 e 1.38, considerandosi pertanto respinti gli emendamenti compresi nella serie.

Vittorio FERRARESI (M5S) rileva che il suo emendamento 1.39 è stato presentato tenendo conto che nell'articolo 35-*ter* non è prevista in alcun modo l'applicabilità dell'articolo 35-*bis*. Tuttavia, anche alla luce del precedente chiarimento della Presidenza, ritira i propri emendamenti 1.39 e 1.40.

Per quanto attiene all'emendamento 1.41, sottolinea che questo riprende una preoccupazione rappresentata dall'Associazione nazionale magistrati, al fine di facilitare il lavoro dei magistrati di sorveglianza.

David ERMINI (PD), *relatore*, dichiara di non condividere l'emendamento, pur apprezzandone le finalità, in quanto non ritiene opportuno prevedere il silenzio assenso nell'ambito di un procedimento delicato che incide direttamente sulla libertà personale.

Vittorio FERRARESI (M5S) ritira il suo emendamento 1.41.

Stefano DAMBRUOSO (SCpI) raccomanda l'approvazione del suo emendamento 1.76, osservando che con questa proposta emendativa si estende anche al soggetto sottoposto a custodia cautelare – durante le indagini preliminari, il giudizio di primo e di secondo grado – il beneficio della « Liberazione anticipata » al fine di ridurre le richieste di riparazione per ingiusta detenzione di cui all'articolo 314 del codice di procedura penale.

Richiama al riguardo il caso realmente accaduto di un detenuto in custodia cautelare condannato in primo grado a quattro anni di reclusione per la mera partecipazione al delitto di associazione di cui all'articolo 416-*bis* c.p. Dopo tre anni e tre mesi di custodia cautelare in carcere (iniziata a luglio 2010), il deposito delle motivazioni rese dalla Corte d'Appello e il ricorso per Cassazione proposto a metà novembre 2013, il fascicolo dovrà essere riunito a tutti gli altri e poi trattato in un unico procedimento, ottimisticamente non prima di luglio 2014. Il condannato a quattro anni di reclusione, a quella data, avrà patito in custodia cautelare tutta la pena irrogata. Con la pronuncia della Corte di Cassazione, ponendo anche il caso che il ricorso non venga accolto, la condanna diverrà definitiva e la situazione sarà così cristallizzata: custodia cautelare sofferta pari ad anni quattro; pena effettivamente irrogata pari ad anni quattro di reclusione; concessione del beneficio della liberazione anticipata pari ad anni uno in ragione di otto semestri di detenzione espiata. In sintesi, la custodia cautelare in carcere verrebbe mantenuta per un anno in eccesso rispetto alla pena che il condannato avrebbe dovuto scontare e per questo periodo di tempo sarà dovuto un risarcimento per ingiusta detenzione pari a 91.250 euro, cui si deve aggiungere il danno morale derivante dalla privazione della libertà personale. Ciò premesso, a suo parere, occorre porre rimedio all'irrazionalità di questa norma laddove, prevedendo la sua applicazione al solo condannato a pena detentiva, determina un esborso enorme e ingiustificato per lo Stato in sede di riparazione per ingiusta detenzione.

Donatella FERRANTI, *presidente*, ritiene che l'emendamento debba essere ulteriormente approfondito in quanto, pur essendo condivisibile nelle sue finalità, prevede l'applicazione della liberazione anticipata alla custodia cautelare. Su tale punto esprime forti perplessità.

David ERMINI (PD), *relatore*, invita il presentatore a ritirare l'emendamento per ripresentarlo eventualmente in Assemblea.

Stefano DAMBRUOSO (SCpI) non accogliendo la richiesta del relatore chiede l'accantonamento dell'emendamento.

Nicola MOLTENI (LNA), pur non condividendo nel merito l'emendamento, ritiene che questo affronti un tema serio e delicato che merita sicuramente un approfondimento adeguato.

Donatella FERRANTI (PD) ritiene che non vi siano le condizioni per procedere all'accantonamento, essendo piuttosto più opportuno respingerlo in Commissione per esaminarlo in Aula qualora venisse ripresentato.

Stefano DAMBRUOSO (SCpI) ribadisce che la *ratio* dell'emendamento e dello stesso decreto legge è di evitare che una persona possa essere detenuta inutilmente anche un solo giorno in carcere. Sottolinea inoltre che l'emendamento ha anche una *ratio* di natura finanziaria, in quanto andrebbe a ridurre i casi di risarcimento dei danni. Ritira comunque il suo emendamento 1.76, annunciandone la ripresentazione in Assemblea.

La Commissione respinge l'emendamento Molteni 1.42.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che è presente una ulteriore serie di emendamenti a scalare e che pertanto saranno posti in votazione il primo e

l'ultimo della serie e che in caso di reiezione degli stessi si considereranno respinti tutti gli emendamenti intermedi. Porrà pertanto in votazione prima l'emendamento Molteni 1.43 e dopo l'emendamento Molteni 1.57.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Molteni 1.43 e 1.57, considerandosi pertanto respinti gli emendamenti compresi nella serie.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che è presente un'ulteriore serie di emendamenti a scalare e che pertanto saranno posti in votazione il primo e l'ultimo della serie e che in caso di reiezione degli stessi si considereranno respinti tutti gli emendamenti intermedi. Porrà pertanto in votazione prima l'emendamento Molteni 1.58 e dopo l'emendamento Molteni 1.66.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Molteni 1.58 e 1.66, considerandosi pertanto respinti gli emendamenti compresi nella serie. Respinge altresì l'emendamento Molteni 1.67.

Donatella FERRANTI, *presidente*, constatata l'assenza del presentatore degli emendamenti 1.1 e 1.80 e dichiara che si intende che lo stesso vi abbia rinunciato.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che è presente un'ulteriore serie di emendamenti a scalare e che pertanto saranno posti in votazione il primo e l'ultimo della serie e che in caso di reiezione degli stessi si considereranno respinti tutti gli emendamenti intermedi. Porrà pertanto in votazione prima l'emendamento Molteni 1.68 e dopo l'emendamento Molteni 1.73.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Molteni 1.68 e 1.73, considerandosi pertanto respinti gli emendamenti compresi nella serie.

David ERMINI (PD), *relatore*, tenendo conto del ritiro dell'emendamento 1.40, si riserva di valutare l'emendamento Ferraresi 1.74, la cui approvazione consentirebbe il reclamo nei confronti della decisione del tribunale in composizione monocratica, allo stesso modo in cui è ammesso il reclamo rispetto alla decisione del magistrato di sorveglianza.

Il sottosegretario Cosimo Maria FERRI ritiene che l'emendamento Ferraresi 1.74 debba essere ulteriormente approfondito in quanto potrebbe determinare un sovraccarico di lavoro eccessivo nei confronti del tribunale in composizione collegiale.

Vittorio FERRARESI (M5S), tenendo conto di quanto appena precisato dal rappresentante del Governo dichiara di essere favorevole ad un eventuale accantonamento del suo emendamento 1.74.

Donatella FERRANTI, *presidente*, non essendovi obiezioni dichiara l'accantonamento dell'emendamento Ferraresi 1.74.

Nicola MOLTENI (LNA) raccomanda l'approvazione del suo emendamento 1.75 diretto a sopprimere la disposizione che stabilisce senza prevedere alcun criterio la possibilità del magistrato di sorveglianza di avvalersi dell'ausilio di personale volontario. Chiede al Governo quali siano i criteri in base ai quali poter ricorrere al personale volontario, ritenendo che in alcun modo siano applicabili gli stessi che sono previsti per gli assistenti volontari che possono partecipare all'opera di rieducazione e inserimento dei detenuti.

Il sottosegretario Cosimo Maria FERRI rileva che il comma 2 dell'articolo 1 del decreto legge richiama espressamente i criteri contenuti nell'articolo 78 dell'ordinamento penitenziario, che si basano sulla nozione di idoneità allo svolgimento di quelle funzioni che il personale volontario è chiamato a svolgere.

Nicola MOLTENI (LNA) ritiene che l'articolo 78 possa trovare applicazione solamente in relazione all'attività di rie-

ducazione e reinserimento e non certo allo svolgimento di funzioni giudiziarie.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Molteni 1.75 e gli identici emendamenti Ferraresi 2.1 e Molteni 2.2, nonché l'emendamento Molteni 2.3.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che è presente una serie di emendamenti a scalare e che pertanto saranno posti in votazione il primo e l'ultimo della serie e che in caso di reiezione degli stessi si considereranno respinti tutti gli emendamenti intermedi. Porrà pertanto in votazione prima l'emendamento Molteni 2.9 e dopo l'emendamento Molteni 2.4.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Molteni 2.9 e 2.4, considerandosi pertanto respinti gli emendamenti compresi nella serie; respinge quindi l'emendamento Molteni 2.10.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che è presente una serie di emendamenti a scalare e che pertanto saranno posti in votazione il primo e l'ultimo della serie e che in caso di reiezione degli stessi si considereranno respinti tutti gli emendamenti intermedi. Porrà pertanto in votazione prima l'emendamento Molteni 2.16 e dopo l'emendamento Molteni 2.11.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Molteni 2.16 e 2.11, considerandosi pertanto respinti gli emendamenti compresi nella serie; respinge, quindi, gli emendamenti Molteni 2.17 e 2.18, e Ferraresi 2.19.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che è presente una serie di emendamenti a scalare e che pertanto saranno posti in votazione il primo e l'ultimo della serie e che in caso di reiezione degli stessi si considereranno respinti tutti gli emendamenti intermedi. Porrà pertanto in votazione prima l'emendamento Molteni 2.20 e dopo l'emendamento Molteni 2.21.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Molteni 2.20 e 2.21, considerandosi pertanto respinti gli emendamenti compresi nella serie; respinge, quindi, l'emendamento Molteni 3.1.

Nicola MOLTENI (LNA) illustra il proprio emendamento 4.1, soppressivo dell'articolo 4, e ne raccomanda l'approvazione. Ritiene inoltre necessario che il Governo fornisca chiarimenti sulla situazione relativa all'utilizzo dei cosiddetti « braccialetti elettronici ».

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Molteni 4.1, 4.3 e 4.4.

David ERMINI (PD) ritiene che la disposizione di cui all'articolo 4, comma 1, capoverso, comma 3, richieda ulteriori approfondimenti. Chiede, pertanto, l'accantonamento delle proposte emendative ad essa riferite.

La Commissione accantona gli emendamenti Molteni 4.5, Ferraresi 4.8, Molteni 4.6 e 4.7.

Donatella FERRANTI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame alla seduta che sarà convocata al termine delle votazioni della seduta pomeridiana dell'Assemblea.

La seduta termina alle 15.20.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è svolto dalle 14.05 alle 14.20.

COMITATO DEI NOVE

Martedì 15 luglio 2014.

Disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai figli, in esecuzione della sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo 7 gennaio 2014.

Esame emendamenti testo unificato C. 360 ed abb.-A.

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 15.20 alle 15.40.

SEDE REFERENTE

Martedì 15 luglio 2014. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. – Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Cosimo Maria Ferri.

La seduta comincia alle 20.35.

DL 92/2014: Disposizioni urgenti in materia di rimedi risarcitori in favore dei detenuti e degli internati che hanno subito un trattamento in violazione dell'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché di modifiche al codice di procedura penale e alle disposizioni di attuazione, all'ordinamento del corpo di polizia penitenziaria e all'ordinamento penitenziario, anche minorile.
C. 2496 Governo.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta antimeridiana.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che si procederà all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 5, nonché degli emendamenti accantonati.

Nicola MOLTENI (LNA) raccomanda l'approvazione del suo emendamento 5.2, soppressivo dell'articolo 5, ritenendo che manchi ogni valutazione sulla pericolosità del reo. Ritiene, inoltre, insufficiente la correzione che si intende apportare con l'emendamento 5.100 del relatore.

Vittorio FERRARESI (M5S) raccomanda l'approvazione del suo emendamento 5.2, soppressivo dell'articolo 5, poiché si tratta di una disposizione con numerose criticità e che, soprattutto, non tiene conto delle gravi difficoltà che crea agli operatori del settore. Ritiene, piuttosto, che dovrebbe essere riformata l'intera disciplina di riferimento.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Ferraresi 5.1 e Molteni 5.2.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che è presente una serie di emendamenti a scalare e che pertanto saranno posti in votazione il primo e l'ultimo della serie e che in caso di reiezione degli stessi si considereranno respinti tutti gli emendamenti intermedi. Porrà pertanto in votazione prima l'emendamento Molteni 5.3 e dopo l'emendamento Molteni 5.7.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Molteni 5.3 e 5.7, considerandosi pertanto respinti gli emendamenti compresi nella serie.

Il sottosegretario Cosimo Maria FERRI ricorda di aver espresso parere favorevole sull'emendamento 5.1 del relatore a condizione che sia riformulato aggiungendo in fine le seguenti parole: « tenuto conto altresì delle finalità rieducative ».

David ERMINI (PD), *relatore*, accoglie la richiesta del rappresentante del Governo e riformula il suo emendamento 5.100.

La Commissione approva l'emendamento del relatore 5.100 *(nuova formulazione) (vedi allegato 4).*

Nicola MOLTENI (LNA) ritira il proprio emendamento 6.1 osservando, comunque, come l'articolo 6 sia del tutto insufficiente ad apportare il necessario potenziamento dell'organico del corpo della Polizia penitenziaria. A tal fine precisa di avere presentato l'emendamento 6.2, del quale raccomanda l'approvazione. Preannuncia, inoltre, il voto favorevole sull'articolo aggiuntivo del relatore 6.0100.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Molteni 6.2 e ap-

prova l'articolo aggiuntivo del relatore 6.0100 *(vedi allegato 4)*.

Donatella FERRANTI, *presidente*, ricorda che erano stati accantonati l'emendamento Ferraresi 1.74 e le proposte emendative riferite all'articolo 4, comma 1, capoverso, comma 3.

David ERMINI (PD), *relatore*, osserva come nell'ambito dell'articolo 1, con riferimento alle impugnazioni, si sia scelto un percorso diverso per i soggetti detenuti, ai quali è consentito il reclamo proprio per garantire una maggiore tutela, e i soggetti in libertà, per i quali il reclamo è escluso. Ritiene che tale differenziazione di disciplina vada mantenuta e, pertanto, invita al ritiro dell'emendamento 1.74, volto a prevedere che anche i soggetti in libertà possano proporre reclamo. Rileva, inoltre, che tale previsione potrebbe determinare un rilevante aggravio del carico di lavoro dei collegi nei tribunali ordinari.

Vittorio FERRARESI (M5S) alla luce delle argomentazioni del relatore, ritira il proprio emendamento 1.74.

David ERMINI (PD) ritiene che l'articolo 4, comma 1, capoverso, comma 3, come evidenziato in precedenza, presenti delle criticità difficilmente superabili ed esprime quindi parere favorevole sugli identici emendamenti Molteni 4.5 e Ferraresi 4.8, volti a sopprimere tale disposizione.

Nicola MOLTENI (LNA) ritira il proprio emendamento 4.5, sottolineando come la formulazione del testo in esame sia comunque preferibile rispetto alla disciplina vigente. Rileva come non risulti ancora risolto il problema del braccialetti elettronici, che presentano problemi tecnici e sono scarsamente disponibili. Ritiene, inoltre, preferibile che il soggetto rimanga in carcere nel periodo in cui non sia possibile applicare il braccialetto elettronico per ragioni tecniche.

Donatella FERRANTI (PD) osserva che il vigente articolo 275-*bis,* comma 1, del codice di procedura penale, già prevede che il giudice prescriva procedure di controllo mediante mezzi elettronici quando ne abbia accertato la disponibilità da parte dalla polizia giudiziaria.

Il sottosegretario Cosimo Maria FERRI precisa come la disposizione in questione intendesse risolvere un problema che si pone quotidianamente nell'applicazione dei braccialetti elettronici, consistente nel fatto che sono necessari alcuni giorni per l'attivazione dei braccialetti elettronici disponibili. Sull'emendamento Ferraresi 4.8 si rimette comunque alla Commissione.

La Commissione approva l'emendamento Ferraresi 4.8 *(vedi allegato 4)*, risultando preclusi gli emendamenti Molteni 4.6 e 4.7.

Donatella FERRANTI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 21.

ALLEGATO 1

Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo.
C. 2498 Governo, approvato dal Senato ed abb.

PARERE APPROVATO

La Commissione giustizia,

esaminato il disegno di legge in esame,

rilevato che:

il provvedimento reca la disciplina generale sulla cooperazione internazione per lo sviluppo, sancendo il principio secondo cui la cooperazione internazionale per lo sviluppo sostenibile, i diritti umani e la pace, è parte integrante e qualificante della politica estera dell'Italia;

la competenza della Commissione giustizia si incentra unicamente sull'articolo 19 in materia di personale dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, considerato che questa, ai sensi del comma 6, può avvalersi di magistrati ordinari, amministrativi o contabili, nonché di avvocati dello Stato, collocati fuori ruolo con le modalità previste dagli ordinamenti loro applicabili, nel limite massimo complessivo di sette unità. All'atto del collocamento fuori ruolo e per tutta la durata dello stesso, è reso indisponibile nella dotazione organica dell'amministrazione di appartenenza un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. La dotazione organica dell'Agenzia non può superare il limite massimo di 200 unità, rinviandosi ad un successivo decreto la determinazione della pianta organica;

occorre una valutazione della Commissione di merito, che tenga conto, da un lato, delle particolari peculiarità delle funzioni svolte dall'Agenzia e, dall'altro, dell'opportunità di prevedere ulteriori casi di collocamento fuori ruolo di magistrati, a fronte di una carenza di organici dovuta anche a quanto previsto dal decreto legge n. 90 del 2014 che, con l'abrogazione dell'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, fa venire meno la disciplina speciale riconosciuta ai magistrati che consente a questi ultimi una permanenza in servizio fino al compimento del settantacinquesimo anno di età;

all'esito di tale valutazione appare opportuno sopprimere il comma 6 dell'articolo 19 escludendo così la possibilità che ulteriori magistrati siano collocati fuori ruolo in aggiunta dei casi previsti dalla legislazione vigente,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

all'articolo 19 sopprimere il comma 6.

ALLEGATO 2

DL 92/2014: Disposizioni urgenti in materia di rimedi risarcitori in favore dei detenuti e degli internati che hanno subito un trattamento in violazione dell'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché di modifiche al codice di procedura penale e alle disposizioni di attuazione, all'ordinamento del corpo di polizia penitenziaria e all'ordinamento penitenziario, anche minorile.

EMENDAMENTI

ART. 1.

Sopprimerlo.

*** 1. 1.** Ferraresi, Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Turco.

Sopprimerlo.

*** 1. 2.** Molteni, Caparini.

*Al capoverso articolo 35-*ter, *sopprimere il comma 1.*

1. 3. Molteni, Caparini.

*Al comma 1, capoverso articolo 35-*ter, *sopprimere le seguenti parole:* per un periodo di tempo non inferiore a quindici giorni.

*Conseguentemente, sopprimere il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 35-*ter.

1. 4. Daniele Farina, Sannicandro.

*Al capoverso articolo 35-*ter, *al comma 1, sostituire la parola:* quindici *con la seguente:* trenta.

1. 5. Molteni, Caparini.

*Al capoverso articolo 35-*ter, *al comma 1, sostituire la parola:* quindici *con la seguente:* quaranta.

1. 6. Molteni, Caparini.

*Al capoverso articolo 35-*ter, *al comma 1, sostituire la parola:* quindici *con la seguente:* cinquanta.

1. 7. Molteni, Caparini.

*Al capoverso articolo 35-*ter, *al comma 1, sostituire la parola:* quindici *con la seguente:* sessanta.

1. 8. Molteni, Caparini.

*Al capoverso articolo 35-*ter, *al comma 1, sostituire la parola:* quindici *con la seguente:* settanta.

1. 9. Molteni, Caparini.

*Al capoverso articolo 35-*ter, *al comma 1, sostituire la parola:* quindici *con la seguente:* ottanta.

1. 10. Molteni, Caparini.

*Al capoverso articolo 35-*ter, *al comma 1, sostituire la parola:* quindici *con la seguente:* novanta.

1. 11. Molteni, Caparini.

*Al capoverso articolo 35-*ter, *al comma 1, sostituire la parola:* quindici *con la seguente:* cento.

1. 12. Molteni, Caparini.

Al capoverso articolo 35-ter, *al comma 1, sostituire la parola:* quindici *con la seguente:* centodieci.

1. 13. Molteni, Caparini.

Al capoverso articolo 35-ter, *al comma 1, sostituire la parola:* quindici *con la seguente:* centoventi.

1. 14. Molteni, Caparini.

Al capoverso articolo 35-ter, *al comma 1, sostituire la parola:* quindici *con la seguente:* centotrenta.

1. 15. Molteni, Caparini.

Al capoverso articolo 35-ter, *al comma 1, sostituire la parola:* quindici *con la seguente:* centoquaranta.

1. 16. Molteni, Caparini.

Al capoverso articolo 35-ter, *al comma 1, sostituire la parola:* quindici *con la seguente:* centocinquanta.

1. 17. Molteni, Caparini.

Al capoverso articolo 35-ter, *al comma 1, sostituire la parola:* quindici *con la seguente:* centosessanta.

1. 18. Molteni, Caparini.

Al capoverso articolo 35-ter, *al comma 1, sostituire la parola:* quindici *con la seguente:* centosettanta.

1. 19. Molteni, Caparini.

Al capoverso articolo 35-ter, *al comma 1, sostituire la parola:* quindici *con la seguente:* centoottanta.

1. 20. Molteni, Caparini.

Al comma 1 dopo le parole: munito di procura speciale *inserire le seguenti:* senza che occorra precedente istanza *ex* articolo 35-*bis*, legge 354/75.

1. 21. Sgambato.

Al capoverso articolo 35-ter, *al comma 1, sostituire le parole:* un giorno per ogni dieci *con le seguenti:* un giorno per ogni venti.

1. 22. Molteni, Caparini.

Al capoverso articolo 35-ter, *al comma 1, sostituire le parole:* un giorno per ogni dieci *con le seguenti:* un giorno per ogni trenta.

1. 23. Molteni, Caparini.

Al capoverso articolo 35-ter, *al comma 1, sostituire le parole:* un giorno per ogni dieci *con le seguenti:* un giorno per ogni quaranta.

1. 24. Molteni, Caparini.

Al capoverso articolo 35-ter, *al comma 1, sostituire le parole:* un giorno per ogni dieci *con le seguenti:* un giorno per ogni cinquanta.

1. 25. Molteni, Caparini.

Al capoverso articolo 35-ter, *al comma 1, sostituire le parole:* un giorno per ogni dieci *con le seguenti:* un giorno per ogni sessanta.

1. 26. Molteni, Caparini.

Al capoverso articolo 35-ter, *al comma 1, sostituire le parole:* un giorno per ogni dieci *con le seguenti:* un giorno per ogni settanta.

1. 27. Molteni, Caparini.

Al capoverso articolo 35-ter, *al comma 1, sostituire le parole:* un giorno per ogni dieci *con le seguenti:* un giorno per ogni ottanta.

1. 28. Molteni, Caparini.

Al capoverso articolo 35-ter, *al comma 1, sostituire le parole:* un giorno per ogni dieci *con le seguenti:* un giorno per ogni novanta.

1. 29. Molteni, Caparini.

Al capoverso articolo 35-ter, *al comma 1, sostituire le parole:* un giorno per ogni dieci *con le seguenti:* un giorno per ogni cento.

1. 30. Molteni, Caparini.

Al capoverso articolo 35-ter, *al comma 1, sostituire le parole:* un giorno per ogni dieci *con le seguenti:* un giorno per ogni centodieci.

1. 31. Molteni, Caparini.

Al capoverso articolo 35-ter, *al comma 1, sostituire le parole:* un giorno per ogni dieci *con le seguenti:* un giorno per ogni centoventi.

1. 32. Molteni, Caparini.

Al capoverso articolo 35-ter, *al comma 1, sostituire le parole:* un giorno per ogni dieci *con le seguenti:* un giorno per ogni centotrenta.

1. 33. Molteni, Caparini.

Al capoverso articolo 35-ter, *al comma 1, sostituire le parole:* un giorno per ogni dieci *con le seguenti:* un giorno per ogni centoquaranta.

1. 34. Molteni, Caparini.

Al capoverso articolo 35-ter, *al comma 1, sostituire le parole:* un giorno per ogni dieci *con le seguenti:* un giorno per ogni centocinquanta.

1. 35. Molteni, Caparini.

Al capoverso articolo 35-ter, *al comma 1, sostituire le parole:* un giorno per ogni dieci *con le seguenti:* un giorno per ogni centosessanta.

1. 36. Molteni, Caparini.

Al capoverso articolo 35-ter, *al comma 1, sostituire le parole:* un giorno per ogni dieci *con le seguenti:* un giorno per ogni centosettanta.

1. 37. Molteni, Caparini.

Al capoverso articolo 35-ter, *al comma 1, sostituire le parole:* un giorno per ogni dieci *con le seguenti:* un giorno per ogni centottanta.

1. 38. Molteni, Caparini.

Al comma 1 inserire, in fine, le seguenti parole: Il procedimento segue le forme previste dall'articolo 666 codice di procedura penale.

1. 39. Ferraresi, Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Turco.

Al comma 1 inserire, in fine, le seguenti parole: Il provvedimento del Magistrato di Sorveglianza è ricorribile per Cassazione.

1. 40. Ferraresi, Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Turco.

Al comma 1 inserire, in fine, le seguenti parole: Quando il magistrato di sorveglianza ritenga necessario rivolge richieste di informazioni alla direzione dell'istituto di pena interessato ed in man-

canza della comunicazione dello stesso entro il termine indicato dal giudice le circostanze addotte nell'istanza devono ritenersi come ammesse da parte dell'istituto.

1. 41. Ferraresi, Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Turco.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-*bis*. Al comma 1 dell'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, prima delle parole: « Al condannato » sono aggiunte le seguenti: « Alla persona sottoposta a custodia cautelare in carcere o agli arresti domiciliari e »; conseguentemente le parole: « ha dato prova » sono sostituite dalle seguenti: « hanno dato prova ».

1. 76. Dambruoso.

*Al capoverso articolo 35-*ter, *sopprimere il comma 2.*

1. 42. Molteni, Caparini.

*Al capoverso articolo 35-*ter, *al comma 2, sostituire la parola:* 8,00 *con la seguente:* 7,50.

1. 43. Molteni, Caparini.

*Al capoverso articolo 35-*ter, *al comma 2, sostituire la parola:* 8,00 *con la seguente:* 7,00.

1. 44. Molteni, Caparini.

*Al capoverso articolo 35-*ter, *al comma 2, sostituire la parola:* 8,00 *con la seguente:* 6,50.

1. 45. Molteni, Caparini.

*Al capoverso articolo 35-*ter, *al comma 2, sostituire la parola:* 8,00 *con la seguente:* 6,00.

1. 46. Molteni, Caparini.

*Al capoverso articolo 35-*ter, *al comma 2, sostituire la parola:* 8,00 *con la seguente:* 5,50.

1. 47. Molteni, Caparini.

*Al capoverso articolo 35-*ter, *al comma 2, sostituire la parola:* 8,00 *con la seguente:* 5,00.

1. 48. Molteni, Caparini.

*Al capoverso articolo 35-*ter, *al comma 2, sostituire la parola:* 8,00 *con la seguente:* 4,50.

1. 49. Molteni, Caparini.

*Al capoverso articolo 35-*ter, *al comma 2, sostituire la parola:* 8,00 *con la seguente:* 4,00.

1. 50. Molteni, Caparini.

*Al capoverso articolo 35-*ter, *al comma 2, sostituire la parola:* 8,00 *con la seguente:* 3,50.

1. 51. Molteni, Caparini.

*Al capoverso articolo 35-*ter, *al comma 2, sostituire la parola:* 8,00 *con la seguente:* 3,00.

1. 52. Molteni, Caparini.

*Al capoverso articolo 35-*ter, *al comma 2, sostituire la parola:* 8,00 *con la seguente:* 2,50.

1. 53. Molteni, Caparini.

*Al capoverso articolo 35-*ter, *al comma 2, sostituire la parola:* 8,00 *con la seguente:* 2,00.

1. 54. Molteni, Caparini.

*Al capoverso articolo 35-*ter, *al comma 2, sostituire la parola:* 8,00 *con la seguente:* 1,50.

1. 55. Molteni, Caparini.

*Al capoverso articolo 35-*ter, *al comma 2, sostituire la parola:* 8,00 *con la seguente:* 1,00.

1. 56. Molteni, Caparini.

*Al capoverso articolo 35-*ter, *al comma 2, sostituire la parola:* 8,00 *con la seguente:* 0,50.

1. 57. Molteni, Caparini.

*Al capoverso articolo 35-*ter, *comma 2, sostituire le parole:* per ciascuna giornata *con le seguenti:* per ogni due giornate.

1. 58. Molteni, Caparini.

*Al capoverso articolo 35-*ter, *comma 2, sostituire le parole:* per ciascuna giornata *con le seguenti:* per ogni tre giornate.

1. 59. Molteni, Caparini.

*Al capoverso articolo 35-*ter, *comma 2, sostituire le parole:* per ciascuna giornata *con le seguenti:* per ogni quattro giornate.

1. 60. Molteni, Caparini.

*Al capoverso articolo 35-*ter, *comma 2, sostituire le parole:* per ciascuna giornata *con le seguenti:* per ogni cinque giornate.

1. 61. Molteni, Caparini.

*Al capoverso articolo 35-*ter, *comma 2, sostituire le parole:* per ciascuna giornata *con le seguenti:* per ogni sei giornate.

1. 62. Molteni, Caparini.

*Al capoverso articolo 35-*ter, *comma 2, sostituire le parole:* per ciascuna giornata *con le seguenti:* per ogni sette giornate.

1. 63. Molteni, Caparini.

*Al capoverso articolo 35-*ter, *comma 2, sostituire le parole:* per ciascuna giornata *con le seguenti:* per ogni otto giornate.

1. 64. Molteni, Caparini.

*Al capoverso articolo 35-*ter, *comma 2, sostituire le parole:* per ciascuna giornata *con le seguenti:* per ogni nove giornate.

1. 65. Molteni, Caparini.

*Al capoverso articolo 35-*ter, *comma 2, sostituire le parole:* per ciascuna giornata *con le seguenti:* per ogni dieci giornate.

1. 66. Molteni, Caparini.

*Al capoverso articolo 35-*ter, *sopprimere il comma 3.*

1. 67. Molteni, Caparini.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: 6 mesi *con le seguenti:* 18 mesi *e, al terzo periodo, inserire, in fine, le seguenti parole:* con procedura che preveda il rimborso delle spese a carico dell'erario in caso di esito positivo dell'istanza.

1. 1. Sgambato.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: 6 mesi *con le seguenti:* 18 mesi *e, al terzo periodo, inserire, in fine, le*

seguenti parole: con procedura senza oneri per l'istante.

1. 80. Sgambato.

*Al capoverso articolo 35-*ter, *comma 3, sostituire le parole:* entro sei mesi *con le seguenti:* entro cinque mesi.

1. 68. Molteni, Caparini.

*Al capoverso articolo 35-*ter, *comma 3, sostituire le parole:* entro sei mesi *con le seguenti:* entro quattro mesi.

1. 69. Molteni, Caparini.

*Al capoverso articolo 35-*ter, *comma 3, sostituire le parole:* entro sei mesi *con le seguenti:* entro tre mesi.

1. 70. Molteni, Caparini.

*Al capoverso articolo 35-*ter, *comma 3, sostituire le parole:* entro sei mesi *con le seguenti:* entro due mesi.

1. 71. Molteni, Caparini.

*Al capoverso articolo 35-*ter, *comma 3, sostituire le parole:* entro sei mesi *con le seguenti:* entro un mese.

1. 72. Molteni, Caparini.

*Al capoverso articolo 35-*ter, *comma 3, sostituire le parole:* entro sei mesi *con le seguenti:* entro quindici giorni.

1. 73. Molteni, Caparini.

Al comma 3 sopprimere le seguenti parole: Il decreto che definisce il procedimento non è soggetto a reclamo *sono soppresse.*

1. 74. Ferraresi, Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Turco.

Sopprimere il comma 2.

1. 75. Molteni, Caparini.

ART. 2.

Sopprimerlo.

*** 2. 1.** Ferraresi, Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Turco.

Sopprimerlo.

*** 2. 2.** Molteni, Caparini.

Sopprimere il comma 1.

2. 3. Molteni, Caparini.

Al comma 1, sostituire le parole: sei mesi *con le seguenti:* quindici giorni.

2. 9. Molteni, Caparini.

Al comma 1, sostituire le parole: sei mesi *con le seguenti:* un mese.

2. 8. Molteni, Caparini.

Al comma 1, sostituire le parole: sei mesi *con le seguenti:* due mesi.

2. 7. Molteni, Caparini.

Al comma 1, sostituire le parole: sei mesi *con le seguenti:* tre mesi.

2. 6. Molteni, Caparini.

Al comma 1, sostituire le parole: sei mesi *con le seguenti:* quattro mesi.

2. 5. Molteni, Caparini.

Al comma 1, sostituire le parole: sei mesi *con le seguenti:* cinque mesi.

2. 4. Molteni, Caparini.

Sopprimere il comma 2.

2. 10. Molteni, Caparini.

Al comma 2, sostituire le parole: sei mesi *con le seguenti:* quindici giorni.

2. 16. Molteni, Caparini.

Al comma 2, sostituire le parole: sei mesi *con le seguenti:* un mese.

2. 15. Molteni, Caparini.

Al comma 2, sostituire le parole: sei mesi *con le seguenti:* due mesi.

2. 14. Molteni, Caparini.

Al comma 2, sostituire le parole: sei mesi *con le seguenti:* tre mesi.

2. 13. Molteni, Caparini.

Al comma 2, sostituire le parole: sei mesi *con le seguenti:* quattro mesi.

2. 12. Molteni, Caparini.

Al comma 2, sostituire le parole: sei mesi *con le seguenti:* cinque mesi.

2. 11. Molteni, Caparini.

Sopprimere il comma 3.

2. 17. Molteni, Caparini.

Sopprimere il comma 4.

2. 18. Molteni, Caparini.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4) La cancelleria del giudice adito informa senza ritardo il Ministero degli Affari Esteri di tutte le domande presentate ai sensi dei commi 1, 2 e 3, nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge.

2. 19. Ferraresi, Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Turco.

Al comma 4, sostituire le parole: sei mesi *con le seguenti:* cinque mesi.

2. 20. Molteni, Caparini.

Al comma 4, sostituire le parole: sei mesi *con le seguenti:* quindici giorni.

2. 25. Molteni, Caparini.

Al comma 4, sostituire le parole: sei mesi *con le seguenti:* un mese.

2. 24. Molteni, Caparini.

Al comma 4, sostituire le parole: sei mesi *con le seguenti:* due mesi.

2. 23. Molteni, Caparini.

Al comma 4, sostituire le parole: sei mesi *con le seguenti:* tre mesi.

2. 22. Molteni, Caparini.

Al comma 4, sostituire le parole: sei mesi *con le seguenti:* quattro mesi.

2. 21. Molteni, Caparini.

ART. 3.

Sopprimerlo.

3. 1. Molteni, Caparini.

ART. 4.

Sopprimerlo.

4. 1. Molteni, Caparini.

*Al comma 1, capoverso articolo 91-*bis, *sopprimere il comma 1.*

4. 3. Molteni, Caparini.

*Al comma 1, capoverso articolo 91-*bis, *sopprimere il comma 2.*

4. 4. Molteni, Caparini.

*Al comma 1, capoverso articolo 91-*bis, *sopprimere il comma 3.*

4. 5. Molteni, Caparini.

*Al comma 1, capoverso articolo 91-*bis, *al comma 3, inserire le seguenti parole:* e motivate.

4. 6. Molteni, Caparini.

*Al comma 1, capoverso articolo 91-*bis, *al comma 3, inserire le seguenti parole:* non superiore a trenta giorni, salvo proroghe di identica durata.

4. 7. Molteni, Caparini.

Sopprimere il comma 3.

4. 8. Ferraresi, Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Turco.

ART. 5.

Sopprimerlo.

* **5. 1.** Ferraresi, Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Turco.

Sopprimerlo.

* **5. 2.** Molteni, Caparini.

Al comma 1, sostituire la parola: venticinquesimo *con la seguente:* diciannovesimo.

5. 3. Molteni, Caparini.

Al comma 1, sostituire la parola: venticinquesimo *con la seguente:* ventesimo.

5. 4. Molteni, Caparini.

Al comma 1, sostituire la parola: venticinquesimo *con la seguente:* ventiduesimo.

5. 5. Molteni, Caparini.

Al comma 1, sostituire la parola: venticinquesimo *con la seguente:* ventitreesimo.

5. 6. Molteni, Caparini.

Al comma 1, sostituire la parola: venticinquesimo *con la seguente:* ventiquattresimo.

5. 7. Molteni, Caparini.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: sempre che, per quanti abbiano già compiuto il ventunesimo anno, non ricorrano particolari ragioni di sicurezza valutate dal giudice competente.

5. 100. Il Relatore.

Dopo l'articolo 5 inserire il seguente:

ART. 5-*bis*.

*(Modifiche all'articolo 10-*bis *del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286).*

L'articolo 10-*bis* del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è sostituito dal seguente:

« 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, lo straniero che fa ingresso ovvero si trattiene nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni del presente testo unico nonché di quelle di cui all'articolo 1 della legge 28 maggio 2007, n. 68, è punito con l'ammenda da 5.000 a 10.000 euro. Al reato di cui al presente comma non si applica l'articolo 162 del codice penale.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano allo straniero destinatario del provvedimento di respingimento ai sensi dell'articolo 10, comma 1 ovvero allo straniero identificato durante i controlli della polizia di frontiera, in uscita dal territorio nazionale.

3. Al procedimento penale per il reato di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui agli articoli 20-*bis*, 20-*ter* e 32-*bis* del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274.

4. Ai fini dell'esecuzione dell'espulsione dello straniero denunciato ai sensi del comma 1 non è richiesto il rilascio dei nulla osta di cui all'articolo 13, comma 3, da parte dell'autorità giudiziaria competente all'accertamento del medesimo reato. Il questore comunica l'avvenuta esecuzione dell'espulsione ovvero del respingimento di cui all'articolo 10, comma 2, all'autorità giudiziaria competente all'accertamento del reato.

5. Il giudice, acquisita la notizia dell'esecuzione dell'espulsione o del respingimento ai sensi dell'articolo 10, comma 2, pronuncia sentenza di non luogo a procedere. Se lo straniero rientra illegalmente nel territorio dello Stato prima del termine previsto dall'articolo 13, comma 14, si applica l'articolo 345 del codice di procedura penale.

6. Nel caso di presentazione di una domanda di protezione internazionale di cui al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, il procedimento è sospeso. Acquisita la comunicazione del riconoscimento della protezione internazionale di cui al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, ovvero del rilascio del permesso di soggiorno nelle ipotesi di cui all'articolo 5, comma 6, del presente testo unico, il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere ».

5. 8. Molteni, Caparini.

ART. 6.

Sopprimerlo.

6. 1. Molteni, Caparini.

Sostituire l'articolo 6 con il seguente:

ART. 6.

« 1. L'organico del Corpo della polizia penitenziaria di cui alla tabella A, previsto dall'articolo 1, comma, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 è aumentato, per ciascun ruolo, del quindici per cento.

2. Al fine di rendere disponibili le risorse necessarie per le finalità di cui al comma 1 del presente articolo, è disposto per gli anni 2014, 2015 e 2016 un incremento di 800 milioni di euro annui, anche in deroga alle vigenti disposizioni in materia di *turn-over* e limitazione delle assunzioni del comparto e all'onere si provvede mediante riduzione delle dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della legge n. 196 del 2009, delle Missioni di spesa di ciascun Ministero ».

6. 2. Molteni, Caparini.

Dopo l'articolo 6 inserire il seguente:

ART. 6-*bis*.

(Disposizioni in tema di gestione dei programmi di edilizia penitenziaria).

1. All'articolo 4 comma 1 del decreto-legge 1° luglio 2013, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 94, le parole: « fino al 31 dicembre 2014 » sono sostituite dalle parole: « fino al 31 luglio 2014 ».

2. Con decreto non regolamentare adottato dal Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, sono definite le misure necessarie per assicurare la continuità ed il raccordo delle attività già svolte ai sensi delle disposizioni richiamate nel comma che precede.

6. 0100. Il Relatore.

ART. 7.

Sopprimerlo.

7. 1. Molteni, Caparini.

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1 sostituire le parole: dalla data di entrata in vigore del presente decreto *con le parole:* dal 1° Luglio 2014 *e le parole:* del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria *con le parole:* del Corpo di Polizia Penitenziaria;

b) al comma 2 sostituire le parole: dalla data di entrata in vigore del presente decreto *con le parole:* dal 1° Luglio 2014.

Conseguentemente, al titolo dell'articolo sostituire le parole: del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria *con le parole:* del Corpo di Polizia Penitenziaria.

7. 2. Borghese.

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: ad eccezione degli uffici di sorveglianza.

b) al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: eccezion fatta per gli uffici di sorveglianza.

7. 3. Ferraresi, Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Turco.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. I provvedimenti di distacco e comando già adottati nei riguardi dei personale di cui al comma 1, e che cessano di efficacia nei due anni decorrenti dal 1° luglio 2014, non possono essere rinnovati.

7. 4. Pagano.

Al comma 2 sostituire le parole: dalla data di entrata in vigore del presente decreto *con le seguenti:* dal 1° luglio 2014.

7. 5. Borghese.

ART. 8.

Sopprimerlo.

*** 8. 1.** Ferraresi, Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Turco.

Sopprimerlo.

*** 8. 2.** Molteni, Caparini.

*Al capoverso 2-*bis, *sopprimere il secondo periodo.*

*** 8. 3.** Ferraresi, Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Turco.

*All'articolo 8, capoverso articolo 2-*bis, *sopprimere il secondo periodo.*

*** 8. 4.** Molteni, Caparini.

Al comma 1, capoverso, apportare le seguenti modifiche:

a) al secondo periodo premettere le seguenti parole: « Salvo quanto previsto dal comma 3 e ferma l'applicabilità degli articoli 276, comma 1-*ter*, e 280, comma 3, »;

b) al secondo periodo sostituire le parole « da eseguire » con le seguenti: « irrogata da eseguire in carcere »;

c) dopo l'ultimo periodo aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Tale disposizione non si applica nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 656, comma 9, lettera *a)*, e quando, rilevata l'inadeguatezza di ogni altra misura, gli arresti domiciliari non possano essere disposti per mancanza di uno dei luoghi di esecuzione indicati nell'articolo 284, comma 1 ».

8. 100. Il Relatore.

Al comma 1, capoverso secondo periodo, premettere le seguenti parole: Salvo che per i reati previsti dagli articoli 572 e 612-*bis* del codice penale.

8. 6. Carfagna.

Al comma 1, capoverso articolo 2-bis, *secondo periodo, dopo la parola:* carcere *inserire le seguenti:* tenuto conto della pericolosità del reo.

8. 10. Molteni, Caparini.

Al comma 1, capoverso articolo 2-bis, *secondo periodo, dopo la parola:* carcere *inserire le seguenti:* tenuto conto della pericolosità del reo e che il nuovo delitto non colposo è stato commesso nei cinque anni dalla condanna del precedente.

8. 11. Molteni, Caparini.

Al comma 1, capoverso articolo 2-bis, *secondo periodo, dopo la parola:* carcere *inserire le seguenti:* tenuto conto della pericolosità del reo e che lo stesso non sia stato già condannato per un delitto non colposo della stessa indole.

8. 12. Molteni, Caparini.

Al comma 1, capoverso articolo 2-bis, *secondo periodo, dopo la parola:* carcere *inserire le seguenti:* tenuto conto della pericolosità del reo e che non sia recidivo ai sensi dell'articolo 99 del codice penale.

8. 13. Molteni, Caparini.

Al comma 1, capoverso articolo 2-bis, *secondo periodo, dopo la parola:* carcere *inserire le seguenti:* tenuto conto della pericolosità del reo e che non sia recidivo ai sensi dell'articolo 99, comma 1, del codice penale.

8. 14. Molteni, Caparini.

Al comma 1, capoverso articolo 2-bis, *secondo periodo, dopo la parola:* carcere *inserire le seguenti:* tenuto conto della pericolosità del reo e che non sia recidivo ai sensi dell'articolo 99, comma 2, del codice penale.

8. 15. Molteni, Caparini.

Al comma 1, capoverso articolo 2-bis, *secondo periodo, dopo la parola:* carcere *inserire le seguenti:* tenuto conto della pericolosità del reo e che non sia recidivo ai sensi dell'articolo 99, comma 3, del codice penale.

8. 16. Molteni, Caparini.

Al comma 1, capoverso articolo 2-bis, *secondo periodo, dopo la parola:* carcere *inserire le seguenti:* tenuto conto della pericolosità del reo e che non sia recidivo ai sensi dell'articolo 99, comma 4, del codice penale.

8. 17. Molteni, Caparini.

Al comma 1, capoverso articolo 2-bis, *secondo periodo, dopo la parola:* carcere *inserire le seguenti:* tenuto conto della pericolosità del reo e ad esclusione dei reati di cui all'articolo 51, commi 3-*bis*, 3-*quater* e 3-*quinquies* del codice di procedura penale.

8. 19. Molteni, Caparini.

Al comma 1, capoverso articolo 2-bis, *secondo periodo, dopo la parola:* carcere *inserire le seguenti:* tenuto conto della pericolosità del reo e ad esclusione dei reati di cui all'articolo 625 del codice penale.

8. 20. Molteni, Caparini.

Al comma 1, capoverso articolo 2-bis, *secondo periodo, dopo la parola:* carcere *inserire le seguenti:* tenuto conto della pericolosità del reo e ad esclusione dei reati di cui all'articolo 612-*bis* del codice penale.

8. 22. Molteni, Caparini.

Al comma 1, capoverso articolo 2-bis, *secondo periodo, dopo la parola:* carcere *inserire le seguenti:* tenuto conto della pericolosità del reo e ad esclusione dei reati di cui all'articolo 628 del codice penale.

8. 24. Molteni, Caparini.

Al comma 1, capoverso articolo 2-bis, *secondo periodo, dopo la parola:* carcere *inserire le seguenti:* tenuto conto della pericolosità del reo e ad esclusione dei reati di cui all'articolo 73, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

8. 26. Molteni, Caparini.

Al comma 1, capoverso articolo 2-bis, *secondo periodo, dopo la parola:* carcere *inserire le seguenti:* tenuto conto della pericolosità del reo e ad esclusione dei reati di cui all'articolo 47-*ter*, comma 01, legge 26 luglio 1975, n. 354.

8. 28. Molteni, Caparini.

Al comma 1, capoverso articolo 2-bis, *secondo periodo, dopo la parola:* carcere *inserire le seguenti:* tenuto conto della pericolosità del reo e ad esclusione dei reati di cui all'articolo 624-*bis* del codice penale.

8. 30. Molteni, Caparini.

Al comma 1, capoverso articolo 2-bis, *secondo periodo, dopo la parola:* carcere *inserire le seguenti:* tenuto conto della pericolosità del reo e ad esclusione dei reati di cui all'articolo 648 del codice penale.

8. 32. Molteni, Caparini.

Al comma 1, capoverso articolo 2-bis, *secondo periodo, dopo la parola:* carcere *inserire le seguenti:* tenuto conto della pericolosità del reo e ad esclusione dei reati di cui all'articolo 648-*bis* del codice penale.

8. 34. Molteni, Caparini.

Al comma 1, capoverso articolo 2-bis, *secondo periodo, dopo la parola:* carcere *inserire le seguenti:* tenuto conto della pericolosità del reo e ad esclusione dei reati di cui all'articolo 317 del codice penale.

8. 36. Molteni, Caparini.

Al comma 1, capoverso articolo 2-bis, *secondo periodo, dopo la parola:* carcere *inserire le seguenti:* tenuto conto della pericolosità del reo e ad esclusione dei reati di cui all'articolo 319 del codice penale.

8. 39. Molteni, Caparini.

Al comma 1, capoverso articolo 2-bis, *secondo periodo, dopo la parola:* carcere *inserire le seguenti:* ad esclusione dei reati di cui all'articolo 51, commi 3-*bis*, 3-*quater* e 3-*quinquies* del codice di procedura penale.

8. 18. Molteni, Caparini.

Al comma 1, capoverso articolo 2-bis, *secondo periodo, dopo la parola:* carcere *inserire le seguenti:* ad esclusione del reato di cui all'articolo 625, del codice penale.

8. 21. Molteni, Caparini.

Al comma 1, capoverso articolo 2-bis, *secondo periodo, dopo la parola:* carcere *inserire le seguenti:* ad esclusione del reato di cui all'articolo 612-*bis*, del codice penale.

8. 23. Molteni, Caparini.

Al comma 1, capoverso articolo 2-bis, *secondo periodo, dopo la parola:* carcere *inserire le seguenti:* ad esclusione del reato di cui all'articolo 628, del codice penale.

8. 25. Molteni, Caparini.

Al comma 1, capoverso articolo 2-bis, *secondo periodo, dopo la parola:* carcere *inserire le seguenti:* ad esclusione del reato di cui all'articolo 73, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

8. 27. Molteni, Caparini.

Al comma 1, capoverso articolo 2-bis, *secondo periodo, dopo la parola:* carcere *inserire le seguenti:* ad esclusione dei reati di cui all'articolo 47-*ter*, comma 01, legge 26 luglio 1975, n. 354.

8. 29. Molteni, Caparini.

Al comma 1, capoverso articolo 2-bis, *secondo periodo, dopo la parola:* carcere *inserire le seguenti:* ad esclusione del reato di cui all'articolo 624-*bis* del codice penale.

8. 31. Molteni, Caparini.

Al comma 1, capoverso articolo 2-bis, *secondo periodo, dopo la parola:* carcere *inserire le seguenti:* ad esclusione del reato di cui all'articolo 648 del codice penale.

8. 33. Molteni, Caparini.

Al comma 1, capoverso articolo 2-bis, *secondo periodo, dopo la parola:* carcere *inserire le seguenti:* ad esclusione del reato di cui all'articolo 648-*bis* del codice penale.

8. 35. Molteni, Caparini.

Al comma 1, capoverso articolo 2-bis, *secondo periodo, dopo la parola:* carcere *inserire le seguenti:* ad esclusione del reato di cui all'articolo 317, del codice penale.

8. 37. Molteni, Caparini.

Al comma 1, capoverso articolo 2-bis, *secondo periodo, dopo la parola:* carcere *inserire le seguenti:* ad esclusione del reato di cui all'articolo 319, del codice penale.

8. 40. Molteni, Caparini.

Al comma 1, capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: da eseguire *con le seguenti:* concretamente inflitta.

8. 7. Ferraresi, Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Turco.

Al comma 1, capoverso articolo 2-bis, *secondo periodo, sostituire la parola* tre *con la seguente:* due.

8. 8. Molteni, Caparini.

*Al comma 1, capoverso articolo 2-*bis*, secondo periodo, sostituire la parola* tre *con la seguente:* uno.

8. 9. Molteni, Caparini.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: La presente disposizione non si applica per i reati di cui al comma 9, lettera a) *dell'articolo 656 del codice di procedura penale.*

8. 41. Ferraresi, Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Turco.

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: La presente disposizione non si applica ove ricorra l'esigenza cautelare prevista dall'articolo 274, lettera *a)* del codice di procedura penale.

8. 42. Ferraresi, Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Turco.

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: La presente disposizione non si applica nei confronti di chi abbia trasgredito alle prescrizioni inerenti ad una misura cautelare.

8. 43. Ferraresi, Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Turco.

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: La presente disposizione non si applica nei casi di cui al comma 5-*bis* dell'articolo 284 c.p.p.

8. 44. Ferraresi, Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Turco.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Il Governo, entro il 31 gennaio di ogni anno, presenta alle Camere una relazione contenente dati, rilevazioni e statistiche relativi all'applicazione, nell'anno precedente, delle misure cautelari personali, distinte per tipologie, con l'indicazione dell'esito dei relativi procedimenti, ove conclusi.

8. 45. Leone.

Dopo l'articolo 8 inserire il seguente:

ART. 8-*bis*.

(Modifiche al codice di procedura penale).

1. All'articolo 438 del codice di procedura penale, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

« 1-*bis*. Sono esclusi dall'applicazione dei commi 1 e 5 i procedimenti per i delitti di competenza della corte di assise. ».

2. Al comma 2 dell'articolo 442 del codice di procedura penale, le parole « Alla pena dell'ergastolo è sostituita quella della reclusione di anni trenta. Alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno, nei casi di concorso di reati e di reato continuato, è sostituita quella dell'ergastolo », sono soppresse.

3. Il presente articolo entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della legge di conversione del presente decreto-legge.

8. 46. Molteni, Caparini.

Dopo l'articolo 8 inserire il seguente:

ART. 8-*bis*.

(Modifiche al codice di procedura penale).

1. All'articolo 438 del codice di procedura penale, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

« 1-*bis*. Sono esclusi dall'applicazione dei commi 1 e 5 i procedimenti per i delitti di competenza della corte di assise. ».

2. Al comma 2, dell'articolo 442 del codice di procedura penale, le parole: « Alla pena dell'ergastolo è sostituita quella della reclusione di anni trenta. Alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno, nei casi di concorso di reati e di reato continuato, è sostituita quella dell'ergastolo », sono soppresse.

8. 47. Molteni, Caparini.

Dopo l'articolo 8 inserire il seguente:

8-*bis*. – *(Modifiche all'articolo 656 del codice di procedura penale)*. – Il comma 4-*bis* dell'articolo 656 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

4-*bis*. Al di fuori dei casi previsti dal comma 9, lettera *b)*, quando la residua pena da espiare, computando le detrazioni previste dall'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354 e acquisendo gli elementi necessari che possano escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, di cui ai commi 1-*bis* e 1-*ter* dell'articolo 4-*bis* della stessa legge, non supera i limiti indicati dal comma 5, il pubblico ministero, prima di emettere l'ordine di esecuzione, previa verifica dell'esistenza di periodi di custodia cautelare o di pena dichiarata fungibile relativi al titolo esecutivo da eseguire, trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza affinché provveda all'eventuale applicazione della liberazione anticipata e agli accertamenti di cui ai commi 1-*bis* e 1-*ter* dell'articolo 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354. Il magistrato di sorveglianza provvede senza ritardo con ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 69-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354. La presente disposizione non si applica nei confronti dei condannati per i delitti di cui all'articolo 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, fatte salve le ipotesi di cui ai commi 1-*bis* e 1-*ter* nel caso di accertamento negativo in ordine all'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva. » Conseguentemente al comma 9, lettera *a)*, dell'articolo 656 del codice di procedura penale, dopo le parole: « all'articolo 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni », sono aggiunte le seguenti: « fatte salve le ipotesi di cui ai commi 1-*bis* e 1-*ter* nel caso di accertamento negativo in ordine all'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, ».

8. 01. Dambruoso.

ART. 9.

Sopprimerlo.

9. 1. Molteni, Caparini.

Sopprimere il comma 1.

9. 2. Molteni, Caparini.

Sopprimere il comma 1, lettera a).

9. 3. Molteni, Caparini.

Sopprimere il comma 1, lettera b).

9. 4. Molteni, Caparini.

Sopprimere il comma 2.

9. 5. Molteni, Caparini.

Sopprimere il comma 3.

9. 6. Molteni, Caparini.

Sopprimere il comma 4.

9. 7. Molteni, Caparini.

ALLEGATO 3

DL 92/2014: Disposizioni urgenti in materia di rimedi risarcitori in favore dei detenuti e degli internati che hanno subito un trattamento in violazione dell'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché di modifiche al codice di procedura penale e alle disposizioni di attuazione, all'ordinamento del corpo di polizia penitenziaria e all'ordinamento penitenziario, anche minorile.

ARTICOLO AGGIUNTIVO DEL RELATORE

ART. 5.

Dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:

ART. 5-*bis*.

(Modifiche al decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, recante nuova disciplina dell'accesso in magistratura).

1. Con provvedimento motivato, il Consiglio superiore della magistratura, ove alla data di assegnazione delle sedi ai magistrati ordinari nominati con il decreto ministeriale 20 febbraio 2014 sussista una scopertura superiore al 20 per cento dei posti di magistrato di sorveglianza in organico, può attribuire esclusivamente ai predetti magistrati, in deroga all'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive modificazioni, le funzioni di magistrato di sorveglianza al termine del tirocinio, anche antecedentemente al conseguimento della prima valutazione di professionalità.

5. 200. Il Relatore.

ALLEGATO 4

DL 92/2014: Disposizioni urgenti in materia di rimedi risarcitori in favore dei detenuti e degli internati che hanno subito un trattamento in violazione dell'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché di modifiche al codice di procedura penale e alle disposizioni di attuazione, all'ordinamento del corpo di polizia penitenziaria e all'ordinamento penitenziario, anche minorile.

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 4.

Al comma 1, capoverso ART. *97-*bis, *sopprimere il comma 3.*

4. 8. Ferraresi, Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Turco.

ART. 5.

Al comma 1, dopo le parole: di età, *aggiungere le seguenti:* sempre che, per quanti abbiano già compiuto il ventunesimo anno, non ricorrano particolari ragioni di sicurezza valutate dal giudice competente, tenuto conto altresì delle finalità rieducative.

5. 100. *(nuova formulazione)* Il Relatore.

ART. 6.

Dopo l'articolo 6 inserire il seguente:

ART. 6-*bis*.

(Disposizioni in tema di gestione dei programmi di edilizia penitenziaria).

1. All'articolo 4 comma 1 del decreto-legge 1° luglio 2013, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 94, le parole: « fino al 31 dicembre 2014 » sono sostituite dalle parole: « fino al 31 luglio 2014 ».

2. Con decreto non regolamentare adottato dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono definite le misure necessarie per assicurare la continuità ed il raccordo delle attività già svolte ai sensi delle disposizioni richiamate nel comma che precede.

6. 0100. Il Relatore.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di attivisti per i diritti umani in Ucraina 75

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione 75

DL 92/2014: Disposizioni urgenti in materia di rimedi risarcitori in favore dei detenuti e degli internati che hanno subito un trattamento in violazione dell'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché di modifiche al codice di procedura penale e alle disposizioni di attuazione, all'ordinamento del corpo di polizia penitenziaria e all'ordinamento penitenziario, anche minorile C. 2496 Governo (Parere alla II Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole con un'osservazione)* 76

ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione) 82

SEDE REFERENTE:

Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo C. 2498 Governo, approvato dal Senato *(Seguito dell'esame e conclusione)* 79

ALLEGATO 2 (Emendamenti del Relatore) 83

ALLEGATO 3 (Correzioni di forma proposte dal Relatore) 85

ALLEGATO 4 (Correzioni di forma approvate dalla Commissione) 86

ERRATA CORRIGE 81

COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 15 luglio 2014.

Audizione di attivisti per i diritti umani in Ucraina.

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.30 alle 14.30.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 15 luglio 2014. — Presidenza del presidente Fabrizio CICCHITTO. – Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri, Mario Giro.

La seduta comincia alle 14.45.

Variazione nella composizione della Commissione.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente,* comunica che a far data dal 9 luglio scorso è entrato far parte della Commissione l'onorevole Erasmo Palazzotto (SEL), a cui formula i migliori auguri di buon lavoro.

DL 92/2014: Disposizioni urgenti in materia di rimedi risarcitori in favore dei detenuti e degli internati che hanno subito un trattamento in violazione dell'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché di modifiche al codice di procedura penale e alle disposizioni di attuazione, all'ordinamento del corpo di polizia penitenziaria e all'ordinamento penitenziario, anche minorile.
C. 2496 Governo.
(Parere alla II Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con un'osservazione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Michele NICOLETTI (PD), *relatore*, nell'illustrare il contenuto del decreto-legge all'esame della Commissione, evidenzia come esso risponda all'esigenza di dare seguito ad alcune decisioni di condanna da parte della Corte europea dei diritti umani a carico del nostro Paese: l'ultima di queste – la sentenza Torreggiani contro Italia dell'8 gennaio 2013 – ha certificato che il malfunzionamento cronico del sistema penitenziario italiano si configura alla stregua di una violazione dell'articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU), che vieta il ricorso a pene o trattamenti disumani o degradanti.

Fa quindi presente che la Corte di Strasburgo ha deciso di applicare al caso di specie la procedura della sentenza-pilota, ai sensi dell'articolo 46 della Convenzione, ordinando alle autorità italiane di approntare, nel termine di un anno dalla data di emanazione della sentenza, le misure necessarie a produrre effetti preventivi e compensativi e atte a garantire una riparazione delle violazioni della Convenzione risultanti dal sovraffollamento carcerario in Italia.

Sottolinea come il problema dell'eccessivo numero di detenuti rispetto alla dimensione delle carceri nazionali si trascini nel nostro Paese ormai da molti anni e come questa emergenza torni ciclicamente ad impegnare l'attività parlamentare. Negli anni successivi all'approvazione dell'indulto del 2006, infatti, si è registrato un rapido ritorno alla situazione pregressa: le presenze di detenuti al 31 dicembre 2007 erano già 48.693, alla fine del 2008 ammontavano a 58.127, al termine del 2009 erano salite 64.791, mentre a fine 2010 avevano raggiunto le 67.961 unità. Rileva come a quella data la capienza regolamentare dichiarata fosse di 45.022 posti, evidenziando la misura della gravità della situazione di sovraffollamento nelle carceri italiane.

Fa presente peraltro che negli ultimi anni, mentre la capienza degli istituti è sostanzialmente migliorata (49.461 posti al 30 giugno 2014) a seguito, soprattutto, di interventi di ristrutturazione di padiglioni esistenti e si sia registrata – anche grazie a numerosi provvedimenti legislativi – una netta tendenza alla diminuzione delle presenze, fino ad arrivare ai 58.092 detenuti di oggi. Rimarca non di meno la presenza di 8.631 detenuti in eccedenza rispetto ai posti previsti, che determina un sovraffollamento del 17 per cento.

Nel richiamare i dati statistici pubblicati dal Consiglio d'Europa, sottolinea che l'Italia nel 2011 si posizionava tra i Paesi dell'Unione Europea ai livelli più alti nell'indice del « sovraffollamento carcerario ») con una percentuale pari al 147 per centro, seconda solo alla Grecia, con il 151,7 per cento.

Ricorda ai colleghi come sulla « drammatica questione carceraria », il 7 ottobre scorso, il Presidente della Repubblica abbia trasmesso un messaggio alle Camere che qualificava molto correttamente l'urgenza di fare cessare il sovraffollamento carcerario rilevato dalla Corte di Strasburgo, come « dovere costituzionale » che trae « forza da una drammatica motivazione umana e morale ispirata anche a fondamentali principi cristiani ».

Ricorda altresì come alle autorevoli parole del Capo dello Stato abbia fatto seguito una pronuncia della Corte costituzionale del 22 novembre 2013 che ha affermato, nella motivazione, la gravità della situazione di sovraffollamento derivante dal malfunzionamento cronico proprio del sistema penitenziario italiano. La

Consulta, richiamandosi alla citata sentenza Torreggiani, ha ritenuto che il carattere inderogabile del principio dell'umanità del trattamento renda necessaria « la sollecita introduzione di misure specificamente mirate a farla cessare ».

Rileva che allo scopo di ridurre il sovraffollamento ed approntare una serie di misure organiche intese a soddisfare le richieste della Corte europea, così come quelle della Consulta, sono in particolare intervenuti i decreti-legge n. 78/2013 e n. 146/2013. In particolare, segnala come quest'ultimo provvedimento abbia previsto maggiori garanzie per i soggetti reclusi nel procedimento di reclamo in via amministrativa e in quello giurisdizionale davanti alla magistratura di sorveglianza, nonché l'istituzione presso il Ministero della giustizia del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale ed una procedura semplificata nella trattazione di alcune materie di competenza della magistratura di sorveglianza.

Fa presente altresì che con la più recente legge n. 67 del 2014 il Governo è stato delegato a disciplinare le pene detentive non carcerarie o da eseguire presso il domicilio, a realizzare una depenalizzazione, ad introdurre la messa alla prova nel processo penale. Richiama, infine, la proposta di legge (A.C. 631-B), già approvata dalla Camera, e modificata dal Senato, ed ora nuovamente in corso di esame da parte della Camera, diretta a delimitare, con un effetto di riduzione del sovraffollamento negli istituti penitenziari, l'ambito di applicazione della custodia cautelare in carcere.

Evidenzia come tutti questi provvedimenti, unitamente alle misure di edilizia penitenziaria previste dal cosiddetto « Piano Carceri », abbiano portato il Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa, nella decisione del 5 giugno 2014 sull'esecuzione della citata sentenza Torreggiani, a valutare positivamente gli interventi del Governo italiano per migliorare la situazione carceraria. Il Comitato ha, tra l'altro, preso atto con interesse « del rimedio risarcitorio immaginato per mezzo di un imminente – perché non ancora licenziato dal Consiglio dei ministri – decreto-legge del Governo in materia », rinviando al giugno 2015 un'ulteriore valutazione sui progressi fatti nell'attuazione delle misure italiane per affrontare il problema del sovraffollamento.

Segnala quindi le principali misure introdotte dal provvedimento in esame, in primo luogo, la previsione di rimedi di tipo risarcitorio in favore di detenuti e internati che siano stati sottoposti a trattamenti inumani o degradanti, in violazione dell'articolo 3 della CEDU. Segnala a tale riguardo che l'adozione di specifici strumenti risarcitori si rende necessaria in considerazione del numero di ricorsi presentati presso la Corte di Strasburgo da soggetti detenuti nelle strutture penitenziarie italiane, stimato nel numero di 6.829, ed alla conseguente necessità di prevenire pronunce di condanna da parte dei giudici europei oltre che di evitare l'incardinazione di ulteriori contenziosi in tale sede e di determinare la definizione di quelli già in corso. Fa presente come una tale misura risarcitoria, pur se correttamente connessa alla dimensione afflittiva della pena, rischi di mettere da parte la dimensione riabilitativa della pena stessa, che pure costituisce uno dei cardini dell'ordinamento penale italiano.

Ricorda altresì che il decreto-legge stabilisce inoltre che il magistrato di sorveglianza possa avvalersi dell'ausilio di personale volontario; introduce nuovi obblighi di comunicazione con riguardo ai provvedimenti degli uffici di sorveglianza, relativi alla libertà personale di soggetti condannati da corti internazionali; disciplina le modalità di esecuzione degli arresti domiciliari, compresa l'applicazione del controllo tramite il cosiddetto « braccialetto elettronico »; estende ai maggiorenni di età inferiore a venticinque anni la disciplina dell'esecuzione di provvedimenti limitativi della libertà personale nei confronti dei minorenni; modifica l'ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria; amplia i presupposti che non consentono l'applicazione della custodia cautelare in carcere e degli arresti domiciliari, introducendo in-

fine meccanismi di monitoraggio e salvaguardia della copertura finanziaria degli oneri.

Conclude annunciando la presentazione di un parere favorevole, ritenendo tale intervento legislativo necessario non soltanto nel quadro di un progressivo adattamento del sistema di esecuzione della pena ai dettami della Carta costituzionale e delle fonti internazionali, ma anche nella prospettiva di un rispetto di quei livelli di civiltà e dignità – giustamente richiamati dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo e nel messaggio del Presidente della Repubblica – che il nostro Paese non può lasciar compromettere da ingiustificabili distorsioni ed omissioni della politica carceraria e della politica per la giustizia.

Il sottosegretario Mario GIRO si associa alle considerazioni svolte dal relatore, facendo altresì presente che le misure introdotte dal decreto-legge potranno essere ulteriormente perfezionate anche in vista della sottoposizione del nostro Paese alla revisione periodica universale da parte del Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite.

Maria Edera SPADONI (M5S) richiama alcuni profili critici inerenti alla norma introdotta dall'articolo 8: in particolare menziona l'ipotesi che, alla luce della nuova normativa, lo *stalker* possa essere soggetto agli arresti domiciliari anche in regime di convivenza con la sua stessa vittima. Nel preannunciare pertanto il voto contrario del suo gruppo alla proposta di parere, sottolinea l'estrema contraddittorietà tra la normativa recata dall'articolo 8 e i principi applicativi della Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, recentemente ratificata dal nostro Paese.

Mario MARAZZITI (PI), nel richiamare in termini positivi le finalità del provvedimento in esame, fa presente che esso rappresenta in un certo senso un atto dovuto, legato alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani, ma già implicito nelle raccomandazioni contenute nella Revisione periodica universale del 2010. Segnala che la problematica sollevata dalla collega Spadoni fa riferimento ad una normativa sulla quale il Parlamento si è già diviso in passato, e conclude auspicando in ogni caso una rapida approvazione del provvedimento in esame.

Pia Elda LOCATELLI (Misto-PSI-PLI), nell'associarsi alle considerazioni del collega Marazziti, sottolinea tuttavia che i rilievi posti dalla deputata Spadoni si focalizzano su un nodo critico concreto e reale, con il quale la magistratura è chiamata a misurarsi.

Gianluca PINI (LNA), nel preannunciare il voto contrario del suo gruppo, rileva come il provvedimento fornisca delle risposte a suo avviso fondamentalmente inadeguate ed incoerenti ad un problema di rilevante gravità, che rischiano di aumentare ulteriormente i livelli di criminalità nel nostro Paese. Invita peraltro il Governo a rivedere le previsioni normative contenute nell'articolo 8 ed evidenziate nel corso del dibattito.

Michele NICOLETTI (PD), *relatore*, dopo aver evidenziato come la questione della custodia cautelare, sottesa alle disposizioni di cui all'articolo 8, sia stata già in passato oggetto di accesi dibattiti in Parlamento e nell'opinione pubblica, ritiene opportuno presentare una proposta di parere favorevole con un'osservazione *(vedi allegato 1),* volta a prevedere, in coerenza con le risultanze del dibattito in Commissione, l'esclusione della concessione degli arresti domiciliari in caso di reato di *stalking* concomitante con la convivenza della vittima, alla luce dei principi applicativi della Convenzione di Istanbul.

Il sottosegretario Mario GIRO concorda con le considerazioni svolte dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole con un'osservazione, come formulata dal relatore.

La seduta termina alle 15.30.

SEDE REFERENTE

Martedì 15 luglio 2014. — Presidenza del presidente Fabrizio CICCHITTO. – Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri, Mario Giro.

La seduta comincia alle 15.30.

Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo.
C. 2498 Governo, approvato dal Senato

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato da ultimo nella seduta del 10 luglio scorso.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, ricordando che il provvedimento in titolo è calendarizzato per l'esame in Assemblea a partire da domani, avverte che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni Affari costituzionali, Difesa, Finanze, Cultura, Ambiente e Politiche dell'Unione europea, mentre la Commissione Giustizia ha espresso parere favorevole con una condizione, la Commissione Lavoro pubblico e privato, la Commissione Affari sociali e la Commissione parlamentare per le questioni regionali hanno espresso parere favorevole con osservazioni, la Commissione Agricoltura parere favorevole con una condizione ed osservazioni. La Commissione Attività produttive ha invece preannunciato di non procedere all'espressione del parere, mentre la Commissione Bilancio non ha ancora espresso il parere di competenza.

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD), *relatore*, nel sottolineare come i colleghi delle Commissioni assegnatarie del provvedimento in sede consultiva abbiano pienamente compreso la rilevanza e l'urgenza dello stesso, richiama l'attenzione sulla condizione posta nel parere della Commissione Giustizia, riguardante la soppressione del comma 6 dell'articolo 19. Ricorda che la disposizione, volta a prevedere che l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo possa avvalersi di magistrati ordinari, amministrativi o contabili, nonché di avvocati dello Stato fuori ruolo, nel limite massimo complessivo di sette unità, è già stata oggetto di una discussione presso la Commissione durante l'esame in sede referente, per cui potrebbe essere modificata con un emendamento che si riserva di presentare dopo aver esaminato il complesso dei pareri resi.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, in attesa che la Commissione Bilancio formuli il parere di competenza, sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle 15.40, è ripresa alle 21.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, avverte che presso la Commissione Bilancio è ancora in corso di formulazione il parere di competenza ed invita pertanto il relatore, per economia procedurale, a formulare alla Commissione le sue valutazioni in ordine ai pareri già espressi dalle altre Commissioni.

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD), *relatore*, presenta gli emendamenti 9.50, 9.51. 15.50, 17.50, 19.50, 24.50, 27.50, che recepiscono alcune delle condizioni ed osservazioni formulate dalle Commissioni competenti in sede consultiva (*vedi allegato 2*).

Il sottosegretario Mario GIRO esprime il parere favorevole del Governo sulle nuove proposte emendative presentate dal relatore.

Manlio DI STEFANO (M5S) chiede una breve sospensione dei lavori per consentire ai componenti del suo gruppo di valutare adeguatamente le nuove proposte emendative presentate dal relatore.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente,* accoglie la richiesta del gruppo del Movimento 5 Stelle e sospende brevemente la seduta.

La seduta, ulteriormente sospesa alle 21.10, è ripresa alle 21.30.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, dà atto delle sostituzioni comunicate dai gruppi.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti 9.50, 9.51. 15.50, 17.50, 19.50, 24.50, 27.50 del relatore.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, comunica che è pervenuto il parere della Commissione Bilancio, che riporta una serie di condizioni formulate ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, alcune delle quali, essendo redatte in modo non testuale, richiedono un approfondimento che potrà essere svolto in Assemblea, anche in seno al Comitato dei Nove. Al riguardo, osserva che tali condizioni necessitano comunque di un esame assai accurato ed attento al fine di evitare ogni rischio di rinvio da parte del Presidente della Repubblica, che vanificherebbe il grande lavoro parlamentare svolto sulla riforma della cooperazione allo sviluppo.

Avverte inoltre che il relatore ha presentato una proposta di correzioni di forma (*vedi allegato 3*) che sarà posta in votazione prima del conferimento del mandato al relatore stesso.

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD), *relatore*, sottolinea come le condizioni poste dalla Commissione Bilancio, per una parte significativa, attengano alle disposizioni introdotte in relazione alla Cassa depositi e prestiti ed al correlativo potere di vigilanza del Ministero dell'economia e delle finanze. Ritiene che su tali condizioni sarà possibile svolgere nell'esame in Assemblea un confronto volto ad individuare un punto di equilibrio. Nell'accogliere in linea di principio le condizioni relative alla soppressione dell'articolo 12, comma 4-*bis*, ed alla modifica dell'articolo 18, comma 2, lettera *c*), presenta gli emendamenti a sua firma 12.60 e 18.60 (vedi allegato 2). Non ritiene invece di dover recepire le altre due condizioni di natura testuale poste dalla Commissione Bilancio, dal momento che risulterebbe di grave nocumento alla funzionalità dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo l'impossibilità di avvalersi all'estero del personale di cui all'articolo 31, comma 4, primo periodo, mentre, per quanto concerne l'articolo 27, comma 1-*bis*, osserva che il servizio civile è richiamato come mero parametro senza quindi che siano prevedibili nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il sottosegretario Mario GIRO esprime il parere favorevole del Governo sugli emendamenti 12.60 e 18.60 del relatore.

Manlio DI STEFANO (M5S) si domanda per quale ragione l'articolo 12, comma 4-*bis* non sia compatibile con la normativa della finanza pubblica, ricordando come esso costituisca un pilastro della riforma in corso in quanto garantisce la certezza della programmazione delle risorse.

Carlo SIBILIA (M5S) denuncia le logiche perverse che impediscono una piena affermazione delle politiche di cooperazione allo sviluppo ed invita la Commissione a studiare una riformulazione della disposizione contestata dalla Commissione Bilancio.

Paolo BENI (PD), pur riconoscendo la fondatezza della condizione posta dalla Commissione Bilancio, fa riferimento al rilievo del comma 1 dello stesso articolo 12 che valorizza la dimensione triennale del documento di programmazione.

Pia Elda LOCATELLI (Misto-PSI-PLI) ritiene che la disposizione in questione debba valutarsi anche alla luce dei commi 3 e 4 dell'articolo 6.

Vincenzo AMENDOLA (PD), fermi restando i vincoli posti dalla contabilità di Stato, ritiene che la norma possa comunque essere oggetto di una rivisitazione che faccia salvo il principio programmatorio.

Mario MARAZZITI (PI), nel condividere il tentativo dei colleghi di salvaguardare un punto qualificante del nuovo impianto normativo, suggerisce una riformulazione che richiami esplicitamente il documento triennale di programmazione.

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD), *relatore*, alla luce delle considerazioni svolte dai colleghi, riformula il proprio emendamento 12.60, ritenendo possibile recepire la condizione posta dalla Commissione Bilancio senza sopprimere l'articolo 12, comma 4-*bis*.

Il sottosegretario Mario GIRO esprime il parere favorevole del Governo sulla nuova formulazione dell'emendamento 12.60 del relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti 12.60 (*Nuova formulazione*) e 18.60 del relatore.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, essendosi esaurito l'esame dei pareri espressi in sede consultiva, chiede ai colleghi se vi siano osservazioni da parte loro in ordine alla proposta di correzioni di forma presentata dal relatore.

Maria Edera SPADONI (M5S) manifesta perplessità circa la reale portata formale della proposta di correzione relativa all'articolo 12, comma 4.

Carlo SIBILIA (M5S) e Manlio DI STEFANO (M5S) chiedono chiarimenti in ordine alla sostituzione, all'articolo 25, comma 2, lettera *d*), della parola « cittadini » con la parola « stranieri ».

Khalid CHAOUKI (PD) ritiene che sarebbe sufficiente limitarsi alla parola « immigrati », già presente nel testo.

Pia Elda LOCATELLI (Misto-PSI-PLI), Paolo BENI (PD), Vincenzo AMENDOLA (PD) e Mario MARAZZITI (PI) concordano sull'opportunità di una formula che sia rispettosa della terminologia giuridica ma che non rechi pregiudizio ai soggetti interessati.

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD), *relatore*, riformula la proposta di correzioni di forma da lei presentata, accogliendo l'indicazione avanzata dal collega Chaouki.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di correzioni di forma, come riformulata dal relatore (*vedi allegato 4*) e delibera di conferire il mandato al relatore stesso, onorevole Quartapelle Procopio, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei Nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 22.20.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 269, del 10 luglio 2014, a pagina 71, prima colonna, all'undicesima riga, deve leggersi « rinvio » in luogo di « conclusione ».

ALLEGATO 1

DL 92/2014: Disposizioni urgenti in materia di rimedi risarcitori in favore dei detenuti e degli internati che hanno subìto un trattamento in violazione dell'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché di modifiche al codice di procedura penale ed alle disposizioni di attuazione, all'ordinamento del corpo di polizia penitenziaria e all'ordinamento penitenziario, anche minorile (C. 2496 Governo).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La III Commissione,

esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge n. 2496, di conversione in legge del decreto-legge 26 giugno 2014, n. 92, recante « Disposizioni urgenti in materia di rimedi risarcitori in favore dei detenuti e degli internati che hanno subìto un trattamento in violazione dell'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché di modifiche al codice di procedura penale ed alle disposizioni di attuazione, all'ordinamento del corpo di polizia penitenziaria e all'ordinamento penitenziario, anche minorile »;

condivisa l'esigenza di garantire, attraverso il provvedimento in esame, un superamento della « drammatica questione carceraria », stigmatizzata dal Presidente della Repubblica nel suo messaggio alle Camere del 7 ottobre 2013 che da lunghi anni connota negativamente il nostro Paese in termini di rispetto dei princìpi della dignità della persona umana e della civiltà giuridica propri di un ordinamento democratico;

rilevato che il provvedimento si inserisce in un articolato programma di interventi – avviato con i decreti-legge n. 78 del 2013 e n. 146 del 2013 e proseguito con la legge n. 67 del 2014 – volto a ridurre il sovraffollamento carcerario attraverso misure coerenti ed organiche che possano soddisfare le richieste formulate dalla Corte europea dei diritti umani;

valutata positivamente l'esigenza sottesa al provvedimento di adattare con celerità il nostro sistema di esecuzione delle pene ai dettami posti dalla Carta costituzionale e dalle fonti giuridiche internazionali vigenti in materia;

esprime:

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di escludere la concessione degli arresti domiciliari in caso di reato di *stalking* concomitante con la convivenza della vittima alla luce dei principi applicativi della Convenzione di Istanbul.

ALLEGATO 2

Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo (C. 2498 Governo, approvato dal Senato, e abb.)

EMENDAMENTI DEL RELATORE

ART. 9.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere la parola: fondamentali e, al secondo periodo, *sostituire le parole:* di riferimento *con la seguente:* fondamentali.

Conseguentemente, al comma 2, dopo le parole: Comitato congiunto *aggiungere le seguenti:* di cui all'articolo 21 *e sostituire la parola:* secondo con le seguenti: e nei limiti di.

9.50. Il Relatore.

(Approvato)

Sopprimere il comma 3.

9. 51. Il Relatore.

(Approvato)

ART. 12.

Sopprimere il comma 4-bis.

12. 60. Il Relatore.

Al comma 4-bis *sopprimere la parola:* triennali *e sostituire la parola:* legge *con la seguente:* manovra.

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: non possono subire riduzioni. Le risorse relative a ciascun esercizio finanziario e non impegnate nell'esercizio stesso sono riportate per intero nell'esercizio successivo. *con le seguenti:* sono fissati sulla base di una programmazione triennale, con riferimento al documento di cui al comma 1 del presente articolo.

12. 60 *(Nuova formulazione)*. Il Relatore.

(Approvato)

ART. 15.

Al comma 2, dopo le parole: dello sviluppo economico, *aggiungere le seguenti:* delle politiche agricole alimentari e forestali.

15. 50. Il Relatore.

(Approvato)

ART. 17.

Al comma 8, dopo le parole: di cui all'articolo 19, comma 2, *aggiungere la seguente:* nonché *e, dopo le parole:* di cui all'articolo 31, comma 4, *sostituire la parola:* e *con le seguenti:* primo periodo, purché.

17.50. Il Relatore.

(Approvato)

ART. 18.

Al comma 2, lettera c), *sostituire le parole:* in apposito capitolo *con le seguenti:* in appositi capitoli.

18.60. Il Relatore.

(Approvato)

ART. 19.

Sopprimere il comma 6.

19. 50. Il Relatore.

(Approvato)

ART. 24.

Sopprimere il comma 1.

24. 50. Il Relatore.

(Approvato)

ART. 27.

Al comma 5, dopo le parole: alle imprese *aggiungere le seguenti:* ed ai datori di lavoro *e sostituire la parola:* private *con la seguente:* privati.

27. 50. Il Relatore.

(Approvato)

ALLEGATO 3

Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo (C. 2498 Governo, approvato dal Senato, e abb.)

CORREZIONI DI FORMA PROPOSTE DAL RELATORE

All'articolo 8:

al comma 1, le parole: « enti di Stato di Paesi » *sono sostituite con le seguenti:* « enti pubblici di Stati »;

All'articolo 10:

al comma 1, le parole: « soggetti *in loco* » *sono sostituite con le seguenti:* « soggetti operanti *in loco* »;

All'articolo 12, comma 4:

il terzo periodo è sostituito dal seguente: « La relazione indica in maniera dettagliata i progetti finanziati, il loro esito nonché quelli in corso di svolgimento, i criteri di efficacia, economicità, coerenza e unitarietà adottati e le imprese e le organizzazioni beneficiarie di tali erogazioni. »;

al quarto periodo, le parole: « La relazione dà inoltre conto delle » *sono sostituite dalle seguenti:* « Nella relazione sono altresì indicate le »;

All'articolo 21:

il comma 1 è sostituito dal seguente: « 1. Presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è istituito il Comitato congiunto per la cooperazione allo sviluppo ».

All'articolo 25, comma 2:

alla lettera d), *la parola:* « cittadini » *è sostituita dalla seguente:* « stranieri »;

alla lettera f), *la parola:* « Comitato » *è sostituita dalla seguente:* « Consiglio ».

ALLEGATO 4

Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo (C. 2498 Governo, approvato dal Senato, e abb.).

CORREZIONI DI FORMA APPROVATE DALLA COMMISSIONE

All'articolo 8:

al comma 1, le parole: « enti di Stato di Paesi » *sono sostituite con le seguenti:* « enti pubblici di Stati »;

All'articolo 10:

al comma 1, le parole: « soggetti *in loco* » *sono sostituite con le seguenti:* « soggetti operanti *in loco* »;

All'articolo 12, comma 4:

il terzo periodo è sostituito dal seguente: « La relazione indica in maniera dettagliata i progetti finanziati, il loro esito nonché quelli in corso di svolgimento, i criteri di efficacia, economicità, coerenza e unitarietà adottati e le imprese e le organizzazioni beneficiarie di tali erogazioni. »;

al quarto periodo, le parole: « La relazione dà inoltre conto delle » *sono sostituite dalle seguenti:* « Nella relazione sono altresì indicate le »;

All'articolo 21:

il comma 1 è sostituito dal seguente: « 1. Presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è istituito il Comitato congiunto per la cooperazione allo sviluppo ».

All'articolo 25, comma 2:

alla lettera d), *la parola:* « cittadini » *è soppressa.*

alla lettera f), *la parola:* « Comitato » *è sostituita dalla seguente:* « Consiglio ».

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:
Variazione nella composizione della Commissione 87
Disciplina generale sulla cooperazione internazionale allo sviluppo. C. 2498 Governo e abbinate (Parere alla III Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 87
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 90

SEDE CONSULTIVA

Martedì 15 luglio 2014. — Presidenza del presidente Elio VITO. – Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Gioacchino Alfano.

La seduta comincia alle 13.

Variazione nella composizione della Commissione.

Elio VITO, *presidente*, comunica che, a decorrere dal 10 luglio 2014, il deputato Federico Massa, del gruppo del Partito Democratico è entrato a far parte della Commissione.

Disciplina generale sulla cooperazione internazionale allo sviluppo.
C. 2498 Governo e abbinate.
(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Elio VITO, *presidente*, avverte che la Commissione dovrà esprimere il parere sul provvedimento in titolo entro la giornata odierna, essendo previsto l'avvio della discussione generale da parte dell'Assemblea per domani, mercoledì 16 luglio.

Francesco Saverio GAROFANI (PD), *relatore*, osserva che la Commissione difesa è chiamata ad esprimere un parere sulle norme di competenza contenute del provvedimento all'ordine del giorno, recante una disciplina generale sulla cooperazione internazionale allo sviluppo, trasmesso dalla Commissione affari esteri a conclusione della fase emendativa in sede referente e in vista dell'avvio della discussione generale da parte dell'Assemblea, calendarizzata per la giornata di domani, come ricordato dal Presidente.

Fa presente, innanzitutto, che il testo all'esame è frutto di iniziativa legislativa, di origine parlamentare e governativa, che il Senato ha rapidamente licenziato tra i mesi di marzo e giugno del 2014 sulla base di un impulso impresso dal nuovo Governo, che ha fatto dell'approvazione della riforma della cooperazione uno dei punti qualificanti del suo programma.

Ricorda, quindi, che la riforma della cooperazione allo sviluppo è parte dell'agenda parlamentare già da alcune legislature in ragione della crescente consa-

pevolezza sulla necessità di superare l'attuale apparato normativo ormai datato, risalente al 1987 e non più rispondente ad un'azione credibile sul piano internazionale da parte dell'Italia.

Segnala, poi, che la riforma in titolo prende avvio dalla legge n. 49 del 1987, che ha avuto il merito di riconoscere alla cooperazione allo sviluppo una dignità propria, differenziata rispetto alla promozione delle relazioni economico-commerciali.

Storicamente un passaggio rilevante è stato rappresentato dal Trattato di Maastricht, che ha inaugurato una politica della cooperazione d'impianto europeo e che ha trasformato in pochi anni l'Unione europea nel primo attore della cooperazione a livello planetario e al quale il nostro Paese contribuisce in modo più che significativo.

Sul piano internazionale l'Agenda lanciata dalle Nazioni Unite per la realizzazione entro il 2015 degli Otto Obiettivi di Sviluppo del Millennio ha ulteriormente elevato il livello di efficacia degli aiuti allo sviluppo, imponendo anche al nostro Paese una riflessione ed una verifica sui nodi strutturali che gravano sulla cooperazione italiana.

Osserva, quindi, che quanto all'ambito di competenza della Commissione difesa, il provvedimento in esame è figlio della filosofia, ormai generalmente condivisa sul piano internazionale ed europeo, che assegna il primato alla politica estera, di cui diplomazia, politica di difesa e cooperazione allo sviluppo rappresentano i tre pilastri e leve fondamentali.

Si tratta di una visione che ha fatto da tempo breccia nel nostro sistema ed ordinamento giuridico, come testimonia anche il provvedimento di rifinanziamento delle missioni internazionali, composto di un apparato di norme relative allo strumento militare da un lato e, dall'altro, attinente agli interventi civili di ricostruzione e di rilancio dello sviluppo nelle aree di crisi.

Rispecchiano questo modello anche i progetti di legge quadro sulle missioni internazionali, attualmente all'esame delle Commissioni riunite affari esteri e difesa. Su tale versante, l'accelerarsi dell'*iter* di esame della riforma sulla cooperazione, che dovrà comunque tornare al Senato, permetterà di fare chiarezza e di individuare le norme in tema di cooperazione civile che dovranno essere inserite in tale *corpus*, in ragione della specificità del contesto delle missioni internazionali anche per quanto concerne gli interventi civili.

Venendo in estrema sintesi ai contenuti del provvedimento, che è strutturato in 33 articoli, rileva che il Capo I definisce i princìpi fondamentali e le finalità della cooperazione allo sviluppo. In tale contesto, l'articolo 1 sancisce il principio secondo il quale la cooperazione allo sviluppo è parte non solo « integrante » della politica estera dell'Italia, già contenuto nella legge n. 49 del 1987, ma anche « qualificante » di questa e chiarisce che i principi ispiratori sono quelli delineati nella Carta delle Nazioni Unite, nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e nell'articolo 11 della Costituzione. Al comma 2, tra gli obiettivi perseguiti della cooperazione allo sviluppo, figura espressamente anche « la prevenzione dei conflitti, il sostegno ai processi i pacificazione, di riconciliazione, di stabilizzazione post-conflitto, di consolidamento e rafforzamento delle istituzioni democratiche ».

Inoltre, l'articolo 2, relativo ai destinatari dell'azione di cooperazione, al comma 5, esclude che gli stanziamenti per la cooperazione siano utilizzabili, direttamente o indirettamente, per finanziare le attività di natura militare.

Passando al Capo III, che disciplina l'indirizzo politico, la *governance* ed i meccanismi di controllo delle attività di cooperazione, premette che la regia della cooperazione allo sviluppo viene risolta concentrando le competenze in capo al Ministero degli affari esteri, ridenominato « Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale », ad indicare la centralità di tale competenza, nonché ren-

dendo obbligatoria la nomina di un vice ministro, il quale a sua volta disporrà di due strutture: la Direzione generale della cooperazione allo sviluppo (riorientata verso un ruolo di assistenza al Governo nella parte politico-diplomatica) e una nuova Agenzia alla quale viene affidato il compito tecnico di presiedere a questi progetti.

Sul piano della *governance*, l'articolo 15 ripristina il Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo (CICS), soppresso nel 1993, al quale viene demandato il compito di assicurare la programmazione ed il coordinamento di tutte le attività di cooperazione, nonché la coerenza delle politiche nazionali con la stessa cooperazione allo sviluppo. Il Ministero della difesa è chiamato a far parte del CICS, insieme al Presidente del Consiglio dei ministri, che lo presiede, al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale (vicepresidente), al vice ministro della cooperazione e i Ministri dell'interno, delle finanze, dello sviluppo economico, dell'ambiente, delle infrastrutture, del lavoro, della salute e dell'istruzione.

Ai sensi dell'articolo 21, il Dicastero della difesa potrebbe, inoltre, rientrare tra le Amministrazioni pubbliche di volta in volta chiamate a far parte del Comitato congiunto per la cooperazione allo sviluppo, cui spetta l'approvazione delle iniziative dell'Agenzia di maggior impatto economico ed un ruolo di supervisione, rispetto a questioni di propria competenza.

Sul piano concettuale, è, infine, da evidenziare che l'articolo 22 – nell'ambito del Capo V sulla partecipazione della società civile alla cooperazione allo sviluppo – definisce tutte le Amministrazioni dello Stato, e dunque anche la Difesa, unitamente ad università, enti pubblici, regioni province ed enti locali, nonché organizzazioni della società civile, « soggetti del sistema della cooperazione allo sviluppo ». Questo richiama alla mente l'impegno che notoriamente vede coinvolte le Forze armate, anche in quanto portatrici di specifiche competenze sul piano tecnico, nel lavoro di ricostruzione e di aiuto alle popolazioni civili nelle aree di crisi in cui operano su mandato internazionale. Non a caso, il successivo articolo 23 stabilisce che « l'Italia favorisce l'apporto e la partecipazione delle Amministrazioni dello Stato (....) alle iniziative di cooperazione allo sviluppo quando le rispettive specifiche competenze tecniche costituiscono un contributo qualificato per la migliore realizzazione dell'intervento ».

In conclusione, alla luce di quanto premesso, propone che la Commissione esprima un parere favorevole sul provvedimento in titolo.

Il sottosegretario Gioacchino ALFANO coglie l'occasione per ringraziare la Commissione per il sostegno manifestato ieri, in occasione della visita nella cosiddetta « Terra dei fuochi », all'impegno dei militari nel contrasto al fenomeno degli sversamenti e dei roghi nei comuni tra le province di Napoli e Caserta. Quanto al provvedimento in esame, manifesta soddisfazione per l'illustrazione che ne ha dato il relatore, evidenziando il ruolo positivo assolto dal Dicastero della difesa nella elaborazione delle politiche di cooperazione allo sviluppo.

Emanuela CORDA (M5S) preannuncia un voto di astensione sulla proposta di parere favorevole, formulata dal relatore, in quanto, pur condividendo il merito complessivo del provvedimento, ravvede una contraddizione tra le norme in esame e la commistione registrata nella realtà tra obiettivi di carattere militare, evidenti in missioni internazionali come quelle condotte in Afghanistan o Iraq, ed obiettivi umanitari. A titolo d'esempio porta il caso del viaggio africano della nave *Cavour*, che insieme alla promozione commerciale di sistemi d'arma, ospitava a bordo organizzazioni non governative finalizzate ad interventi umanitari in aree di crisi.

Elio VITO, *presidente*, pur nella soddisfazione per il risultato conseguito con il provvedimento in esame, auspica che l'*iter*

di esame della legge-quadro in materia di missioni internazionali possa procedere con pari celerità.

Gian Piero SCANU (PD) preannuncia il voto favorevole del gruppo del Partito Democratico esprimendo contestualmente apprezzamento per la relazione del collega Garofani.

Quanto alla necessità di tenere separate le iniziative per la cooperazione allo sviluppo dagli interventi di stabilizzazione operati dai vari contingenti militari, si dichiara fiducioso che tale obiettivo non rimarrà una mera dichiarazione di intenti, ma troverà una piena e sicura attuazione anche grazie alle nuove norme introdotte dal provvedimento in titolo.

Marco MARCOLIN (LNA), nel preannunciare un voto di astensione, precisa che il proprio gruppo valuterà, di volta in volta, quali iniziative appoggiare.

Ferdinando ADORNATO (PI) preannuncia il voto favorevole del gruppo Per l'Italia.

Michele PIRAS (SEL) preannuncia un voto di astensione da parte dei rappresentanti del gruppo di Sinistra Ecologia e Libertà.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 13.15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.15 alle 13.25.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di agricoltura sociale. C. 303 e abb.-A ed emendamenti (Parere all'Assemblea) *(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti)* 91

ALLEGATO 1 (Documentazione depositata dal rappresentante del Governo) 121

DL 90/2014: Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari. C. 2486 Governo (Parere alla I Commissione) *(Esame e rinvio)* 95

Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo. Nuovo testo C. 2498 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) *(Esame e rinvio)* 109

SEDE CONSULTIVA:

Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo. Nuovo testo C. 2498 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) *(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione)* 114

ALLEGATO 2 (Relazione tecnica depositata dal rappresentante del Governo) 125

Istituzione del « Premio biennale di ricerca Giuseppe Di Vagno » e disposizioni per il potenziamento della biblioteca e dell'archivio storico della Fondazione Di Vagno, per la conservazione della memoria del deputato socialista assassinato il 25 settembre 1921. C. 1092-A ed emendamenti (Parere all'Assemblea) *(Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti)* 119

AVVERTENZA 120

SEDE CONSULTIVA

Martedì 15 luglio 2014. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Giovanni Legnini.

La seduta comincia alle 15.

Disposizioni in materia di agricoltura sociale. C. 303 e abb.-A ed emendamenti.

(Parere all'Assemblea).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 10 luglio 2014.

Il sottosegretario Giovanni LEGNINI deposita agli atti della Commissione una nota del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali *(vedi allegato 1)*, la quale attesta che gli articoli 2, comma 3, e 5, comma 1, riguardanti la disciplina fiscale applicabile, rispettivamente, alle attività inerenti all'agricoltura sociale nonché ai fabbricati o alle porzioni di fabbricati destinati dall'imprenditore agricolo all'esercizio delle citate attività, non comportano sostanziali perdite di gettito.

Evidenzia, inoltre, la necessità di procedere ad una riformulazione dell'articolo 2, comma 1, lettera *c)*, nel senso di escludere che le attività dell'agricoltura sociale possano riguardare prestazioni e servizi terapeutici, in modo da evitare che il riconoscimento degli operatori di cui all'articolo 3 possa essere configurato come accreditamento presso il Servizio sanitario nazionale. Rileva, altresì, che gli articoli 2, comma 6, 3, commi 1 e 2, 6, comma 5, e 7, concernenti, rispettivamente, la programmazione delle funzioni degli enti pubblici competenti per territorio, il riconoscimento degli operatori, la definizione di requisiti e criteri per l'accesso ad ulteriori agevolazioni e interventi di sostegno per le attività inerenti all'agricoltura sociale e l'istituzione dell'Osservatorio sull'agricoltura sociale, richiedono l'inserimento di specifiche clausole di invarianza finanziaria al fine di escludere che dall'attuazione delle relative disposizioni derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Fa infine presente che l'articolo 5, comma 2, recante disposizioni in materia di promozione del recupero del patrimonio edilizio esistente ad uso degli imprenditori agricoli, dovrebbe essere più opportunamente riformulato in termini di facoltà riconosciuta alle regioni di procedere alla promozione medesima.

Barbara SALTAMARTINI (NCD), *relatore*, nel prendere atto dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo in ordine alle questioni attinenti ai profili finanziari del provvedimento in esame, osserva come le disposizioni del medesimo provvedimento, pur disciplinando per la prima volta l'agricoltura sociale, concernano in realtà soggetti già operanti nel campo dell'imprenditoria agricola, ai quali viene ora riconosciuta la possibilità di svolgere ulteriori attività di carattere sociale. Nel sottolineare con soddisfazione il positivo lavoro svolto dalla Commissione al fine di superare le problematiche di carattere finanziario che avrebbero potuto pregiudicare il successivo *iter* parlamentare del provvedimento, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il progetto di legge C. 303 e abb.-A, recante Disposizioni in materia di agricoltura sociale, e gli emendamenti ad esso riferiti contenuti nel fascicolo n. 4;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo il quale:

l'articolo 2, comma 1, lettera *c)*, deve essere riformulato nel senso di escludere che le attività dell'agricoltura sociale possano riguardare prestazioni e servizi terapeutici, in modo da evitare che il riconoscimento degli operatori di cui all'articolo 3 possa essere configurato come accreditamento presso il Servizio sanitario nazionale;

gli articoli 2, comma 6, 3, commi 1 e 2, 6, comma 5, e 7, concernenti, rispettivamente, la programmazione delle funzioni degli enti pubblici competenti per territorio, il riconoscimento degli operatori, la definizione di requisiti e criteri per l'accesso ad ulteriori agevolazioni e interventi di sostegno per le attività inerenti all'agricoltura sociale e l'istituzione dell'Osservatorio sull'agricoltura sociale, richiedono l'inserimento di specifiche clausole di invarianza finanziaria al fine di escludere che dall'attuazione delle relative disposizioni derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

l'articolo 5, comma 2, recante disposizioni in materia di promozione del recupero del patrimonio edilizio esistente ad uso degli imprenditori agricoli, deve essere formulato in termini di facoltà riconosciuta alle regioni di procedere alla promozione medesima;

preso atto della nota del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, depositata dal rappresentante del Governo, da cui si evince che gli articoli 2, comma 3, e 5, comma 1, che concernono la disciplina fiscale applicabile, rispettivamente, alle attività inerenti all'agricoltura sociale nonché ai fabbricati

o alle porzioni di fabbricati destinati dall'imprenditore agricolo all'esercizio delle citate attività, non comportano sostanziali perdite di gettito;

esprime sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

all'articolo 2, comma 1, lettera c), *sostituire le parole da:* terapeutici *fino a:* medicina tradizionale, finalizzati *con le seguenti:* che affiancano e supportano le terapie mediche, psicologiche e riabilitative finalizzate;

all'articolo 2, comma 6, sostituire il secondo periodo con il seguente: Gli enti pubblici competenti per territorio, nel quadro della programmazione delle proprie funzioni inerenti alle attività agricole e sociali, promuovono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, politiche integrate tra imprese, produttori agricoli e istituzioni locali al fine di sviluppare l'agricoltura sociale;

all'articolo 3, comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: medesimo articolo 2, comma 1, *fino alla fine del comma, con le seguenti:* medesimo articolo 2, comma 1, e di rendere pubblici i nominativi degli operatori riconosciuti. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano stabiliscono altresì le modalità per il riconoscimento provvisorio degli operatori che alla data di entrata in vigore della presente legge già svolgono attività di agricoltura sociale da almeno due anni, fissando un termine non inferiore a un anno per l'adeguamento ai prescritti requisiti. Il monitoraggio e la valutazione dei servizi e delle prestazioni avvengono secondo le disposizioni previste dal soggetto competente per il riconoscimento, in coerenza con le linee guida definite ai sensi dell'articolo 7. Dal riconoscimento degli operatori di cui al primo e al secondo periodo del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Conseguentemente, sopprimere il comma 2;

all'articolo 5, comma 2, sostituire le parole: promuovono prioritariamente *con le seguenti:* possono promuovere;

all'articolo 6, comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nell'ambito delle risorse previste dalla legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

all'articolo 7, apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1, sopprimere le parole: , senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

sopprimere il comma 4;

al comma 5 aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Al funzionamento dell'Osservatorio si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La partecipazione all'Osservatorio non dà luogo alla corresponsione di compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi spese comunque denominati ».

Maino MARCHI (PD), evidenziando la rilevanza del provvedimento in esame, non ultimo per le sue implicazioni di carattere sociale, esprime vivo apprezzamento per il lavoro svolto dalla Commissione e dichiara il voto favorevole del gruppo del Partito Democratico sulla proposta di parere del relatore.

La Commissione approva quindi la proposta di parere del relatore.

Barbara SALTAMARTINI (NCD), *relatore*, segnala che l'Assemblea, in data 15 luglio 2014, ha trasmesso il fascicolo n. 4 degli emendamenti. Con riferimento alle proposte emendative sulle quali reputa

opportuno acquisire l'avviso del Governo, segnala le seguenti:

Gagnarli 2.1, Binetti 2.54, Zanin 2.50 e 2.52, che sostituiscono il comma 1 dell'articolo 2, al fine di precisare i soggetti con cui le imprese agricole si possono associare nonché per ridefinire le attività caratterizzanti l'agricoltura sociale. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli effetti finanziari derivanti dalle proposte emendative;

Zolezzi 2.64 che, nel prevedere che le attività di cui al comma 1 devono prevedere l'utilizzo di ammendanti naturali consentiti dal disciplinare dell'agricoltura biologica, dispone che le predette attività possono utilizzare come ammendante i rifiuti umidi prodotti nell'ambito della medesima attività ottenendo uno sgravio della tariffa di gestione dei rifiuti proporzionato ai volumi e alla quantità dell'ammendante utilizzato. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa;

Russo 2.70, che è volta a sopprimere il comma 2, che affida a un decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali la definizione di requisiti minimi e modalità relativi alle attività inerenti l'agricoltura sociale. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa, atteso che la stessa potrebbe essere suscettibile di determinare un'estensione dell'ambito di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2 del provvedimento in esame;

Russo 2.60 *(nuova formulazione)*, Zanin 2.53 e Russo 2.61 (nuova formulazione), che modificano il comma 4, relativo ai presupposti per l'applicazione dell'articolo alle cooperative sociali, sostituendo il riferimento ad una percentuale di fatturato con quello ad un codice ATECO relativo all'agricoltura o la classificazione come cooperative agricole ai fini INPS. Al riguardo, considera opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli effetti finanziari derivanti dalle proposte emendative;

Caon 3.51, che prevede che il monitoraggio e la valutazione dei servizi e delle prestazioni di cui all'articolo 2 avvengano secondo le disposizioni previste dal soggetto competente per il riconoscimento in coerenza con i compiti svolti dagli Osservatori regionali. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa, dal momento che gli osservatori regionali non risultano allo stato presenti in tutte le regioni;

Zanin 6.51, che prevede che nelle gare concernenti i servizi di fornitura per le mense ospedaliere possano essere stabiliti criteri di priorità per l'inserimento di prodotti agroalimentari provenienti dagli operatori dell'agricoltura sociale, in deroga alle disposizioni in materia di affidamenti pubblici, con una differenziazione dei prezzi rispetto ai prodotti provenienti dall'agricoltura biologica e dal mercato ordinario. Al riguardo, giudica opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa.

Per quanto riguarda l'emendamento Caon 5.50, che prevede che la promozione da parte delle regioni del recupero del patrimonio edilizio debba riguardare gli immobili utilizzati anche ai fini dell'esercizio dell'attività di agricoltura sociale, esprime nulla osta sulla parte consequenziale subordinatamente all'approvazione della condizione riferita all'articolo 5, formulata ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e contenuta nel parere favorevole testé deliberato sul testo del provvedimento, in quanto tale condizione rende facoltativa la citata attività di promozione.

Osserva, infine, che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

Il sottosegretario Giovanni LEGNINI esprime parere contrario sulle proposte emendative richiamate dal relatore, ad ec-

cezione dell'emendamento Zanin 2.50, sul quale, preso atto delle valutazioni acquisite per le vie brevi dal Dipartimento delle finanze, secondo cui dalla proposta emendativa non deriverebbero conseguenze negative sul piano finanziario, esprime nulla osta. Conformemente a quanto già rilevato dal relatore, esprime altresì nulla osta sulla parte consequenziale dell'emendamento Caon 5.50, subordinatamente all'approvazione della condizione riferita all'articolo 5, formulata ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e contenuta nel parere favorevole testé deliberato sul testo del provvedimento. Esprime, infine, nulla osta sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 4.

Barbara SALTAMARTINI (NCD), *relatore*, propone pertanto di esprimere, sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

« PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 2.1, 2.52, 2.53, 2.54, 2.60 *(Nuova formulazione)*, 2.61 (Nuova formulazione), 2.64, 2.70, 3.51 e 6.51, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sulla parte consequenziale dell'emendamento 5.50, subordinatamente all'approvazione della condizione riferita all'articolo 5, formulata ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione;

NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative ».

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

DL 90/2014: Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari.

C. 2486 Governo.

(Parere alla I Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Cinzia Maria FONTANA, *relatore,* fa presente che il provvedimento dispone la conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari. Evidenzia che il testo è corredato di relazione tecnica e di prospetto riepilogativo degli effetti finanziari.

Passando quindi ad esaminare le norme considerate dalla relazione tecnica, nonché le altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario, osserva quanto segue.

Con riferimento all'articolo 1, commi da 1 a 4, recante disposizioni sul ricambio generazionale nelle pubbliche amministrazioni e disposizioni in materia di trattenimento in servizio, rileva che, posto che le norme dai commi 1 a 3, al fine di favorire il ricambio generazionale nelle pubbliche amministrazioni, prevedono l'abrogazione dell'istituto del trattenimento in servizio previsto a favore dei dipendenti che abbiano raggiunto i limiti di età per il collocamento in quiescenza, non appare chiara la portata applicativa della disposizione di cui al comma 4, che sembrerebbe escludere da tale abrogazione i richiami in servizio del personale militare in ausiliaria fino e non oltre il 31 dicembre 2015. Sul punto, ritiene opportuno un chiarimento in merito a tale disposizione che, da un lato, a decorrere dal summenzionato termine, non consente più alle pubbliche amministrazioni di effettuare – ai sensi dell'articolo 993 del codice dell'ordinamento militare (C.O.D.) – richiami in servizio di personale militare in ausiliaria e, dall'altro, non sembra intervenire sull'istituto del collocamento in ausiliaria del personale militare di cui all'articolo 992 del medesimo codice, istituto che dovrebbe essere preordinato e funzionalmente collegato ai summenzionati richiami. A tale riguardo ritiene, altresì, opportuna l'acquisizione di dati e di elementi informativi aggiornati in merito

al numero e al grado delle unità di personale richiamate in servizio in virtù del citato articolo 993 del C.O.D. nonché del personale complessivo attualmente iscritto, ai sensi dell'articolo 992 del C.O.D., nel ruolo d'ausiliaria. Sul punto rammenta che l'articolo 992 del C.O.D. consente il collocamento in ausiliaria del personale militare che abbia raggiunto il limite di età previsto per il grado rivestito o a domanda agli ufficiali che devono essere collocati in aspettativa per riduzione quadri (ARQ). La durata del servizio in ausiliaria può estendersi fino al compimento del 65° o del 67° anno di età e, comunque, per un periodo non inferiore ai 5 anni. Durante tale periodo al personale in riferimento, che continua a percorrere la relativa progressione di carriera, spetta (ai sensi dell'articolo 1870 del C.O.D.), in aggiunta al trattamento di quiescenza, una indennità annua lorda, pari al 70 per cento della differenza tra il trattamento di quiescenza percepito e il trattamento economico spettante nel tempo al pari grado in servizio dello stesso ruolo e con anzianità di servizio corrispondente a quella effettivamente posseduta dal militare all'atto del collocamento in ausiliaria. Ai fini della corresponsione dell'indennità di ausiliaria, il personale, all'atto della cessazione dal servizio, si impegna, previo richiamo, all'impiego presso l'amministrazione di appartenenza e le altre pubbliche amministrazioni. A tal fine l'articolo 993 del C.O.D. prevede che, sulla base delle richieste di impiego pervenute dalle amministrazioni pubbliche, vengano predisposti appositi elenchi di posti organici disponibili, per gradi o qualifiche funzionali, sulla base dei quali l'amministrazione interessa i militari in posizione di ausiliaria, che possiedono i requisiti richiesti, per l'assunzione dell'impiego nell'ambito del comune o della provincia di residenza. Gli eventuali richiami in servizio non interrompono il decorso dell'ausiliaria. Rammenta, altresì, che lo stato di previsione del Ministero della difesa allegato al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016, reca sul capitolo 1392, uno stanziamento previsionale per cosiddette Pensioni provvisorie del personale in ausiliaria pari a 449,1 milioni di euro.

Per quanto attiene alla maggior spesa pensionistica e a quella relativa all'anticipo del trattamento di fine servizio, al fine di verificare gli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni in esame, ritiene necessario acquisire dal Governo i dati e gli elementi relativi agli importi annui dei flussi finanziari coinvolti. Fa riferimento, in particolare: all'anticipo medio del pensionamento rispetto a quanto previsto a legislazione vigente; al trattamento pensionistico medio annuo; all'importo medio del trattamento di fine servizio. Con riguardo al trattamento pensionistico annuo ricorda che la relazione tecnica riferita all'articolo 9, comma 31, del decreto-legge n. 98 del 2010, ipotizzava un esborso pensionistico medio per il personale non più trattenuto in servizio pari a 30.000 euro annui lordi e un'indennità di buonuscita media stimata pari in 80.000 euro lordi. In ragione della differente composizione dei soggetti interessati, appare ragionevole supporre un apprezzabile incremento di detti parametri.

Per quanto attiene agli effetti finanziari relativi all'anticipo, rispetto a quanto previsto a legislazione vigente, dell'erogazione dei trattamenti di fine servizio, rileva che la relazione tecnica riporta che, a decorrere dal 2018, gli oneri registrano un andamento decrescente. In proposito, detto andamento sembra potersi collegare all'ipotesi, nel medio periodo, di una compensazione statistica tra i maggiori oneri derivanti dall'anticipo della liquidazione per i dipendenti che raggiungono i limiti di età e che non possono più essere trattenuti in servizio e i risparmi derivanti dalla mancata liquidazione dei trattamenti di fine servizio in favore dei soggetti che sarebbero cessati dal servizio in forza delle norme previgenti. Sul punto ritiene necessario acquisire conferma dal Governo.

In merito all'articolo 1, comma 5, che prevede la risoluzione unilaterale del contratto da parte della pubblica amministrazione, rileva preliminarmente che la rela-

zione tecnica appare riferita a un'ulteriore proroga, peraltro non determinata nella durata, dell'applicazione dell'istituto della risoluzione unilaterale del contratto da parte della pubblica amministrazione nei confronti del personale in possesso dei requisiti contributivi per il pensionamento anticipato, come ridefiniti dall'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011. Tale proroga non è tuttavia desumibile dal tenore delle disposizioni in esame, che sono volte invece a estenderne l'applicazione al personale delle autorità indipendenti e ai dirigenti medici responsabili di struttura complessa. Al fine di verificare gli effetti finanziari derivanti dall'estensione in esame, ritiene necessario acquisire dal Governo i dati e gli elementi relativi ai soggetti interessati e agli importi annui dei flussi finanziari coinvolti. Fa riferimento, in particolare: ai soggetti annualmente interessati dalla disciplina; all'anticipo medio del pensionamento; al trattamento pensionistico medio annuo; all'importo medio del trattamento di fine servizio; all'eventuale impatto finanziario relativo agli oneri derivanti da lavoro dipendente; agli effetti fiscali complessivi.

In merito ai profili di copertura finanziaria, segnala che per la copertura delle minori entrate derivanti dalla particolare disciplina prevista per il trattenimento in servizio dei magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari nonché per gli avvocati dello Stato, si provvede, tra l'altro, ai sensi delle lettere *a)*, b) e c) del comma 6, mediante l'incremento degli accantonamenti delle spese rimodulabili del bilancio dello Stato – come indicati dall'allegato 3 richiamato dall'articolo 1, comma 428, della legge n. 147 del 2013 – in misura pari a 75,2 milioni di euro per il 2015, a 113,4 milioni di euro per il 2016, a 123,2 milioni di euro per l'anno 2017 e a 152,9 milioni di euro annui a decorrere dal 2018. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo fornisca chiarimenti in merito al parziale ricorso all'utilizzo di risorse di conto capitale per la copertura di oneri di parte corrente, quali quelli derivanti dal trattenimento in servizio del suddetto personale, ancorché la relazione tecnica specifichi che si è tenuto conto del differente impatto in termini di fabbisogno e indebitamento netto della ripartizione derivante dai suddetti accantonamenti.

Ritiene inoltre opportuno, anche in considerazione della natura permanente dei predetti ulteriori accantonamenti, che il Governo assicuri che gli stessi non pregiudicheranno la funzionalità delle pubbliche amministrazioni, pur considerando il fatto che le somme accantonate potranno essere rese nuovamente disponibili qualora gli interventi di *spending review* di cui all'articolo 1, comma 427, della legge di stabilità per il 2014 dovessero garantire il conseguimento degli obiettivi di risparmio già previsti a legislazione vigente.

Per quanto riguarda la riduzione, nella misura di 2,6 milioni di euro per l'anno 2014, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9, comma 8, del decreto-legge n. 457 del 1997, concernente il completamento delle operazioni connesse alla liquidazione coatta amministrativa del fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali, prevista ai sensi della successiva lettera *d)* del citato comma 6, segnala che tale autorizzazione reca le necessarie disponibilità (capitolo 2871 – stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze).

Riguardo all'articolo 1, che ai commi 6 e 7 prevede disposizioni in materia di trattenimento in servizio e di copertura finanziaria, ritiene che andrebbero acquisiti dal Governo ulteriori elementi informativi circa l'entità dei risparmi finora conseguiti, ascrivibili ai programmi di revisione della spesa, al fine di valutare la congruità dell'incremento degli obiettivi di risparmio stessi.

In merito all'articolo 2, sugli incarichi direttivi dei magistrati, non ha osservazioni da formulare, dal momento che le norme riguardano aspetti meramente organizzativi del personale di magistratura o attengono ad aspetti procedimentali concernenti le impugnazioni di atti amministrativi.

Riguardo all'articolo 3, commi da 1 a 4 e da 6 a 10, in materia di semplificazione

e flessibilità del *turn over*, premette che la previgente normativa sui limiti alle assunzioni per le amministrazioni statali prevedeva un doppio limite (per la spesa e per le persone assunte) alle facoltà assunzionali delle amministrazioni interessate dalle disposizioni in esame. Il limite delle persone (o capitario) è eliminato nella formulazione recata dal comma in esame, mentre resta confermato il limite connesso alla spesa sostenuta per la remunerazione del personale cessato. A tal proposito osserva che, da un punto di vista oggettivo, la nuova formulazione è suscettibile di consentire l'effettuazione di un numero maggiore di assunzioni e che la neutralità delle norme appare giustificata – dalla relazione tecnica, che parla di « specifiche istruzioni » – solo in base a criteri soggettivi, ossia con riferimento alle modalità concrete applicative adottate fino ad oggi. Parallelamente rileva che la previgente normativa sui limiti alle assunzioni degli enti di ricerca prevedeva che il maturato economico (nel corso della carriera) dei cessati non fosse considerato ai fini della stima delle economie a cui commisurare il *turn over* autorizzato. Anche in tale ipotesi rileva che le modifiche normative sopprimono un ulteriore vincolo esistente nell'ordinamento previgente. Rileva, inoltre, a conferma della natura potenzialmente onerosa delle norme descritte, che i commi 3 e 4 hanno previsto un monitoraggio delle spese per assunzioni e l'attivazione di un eventuale meccanismo di salvaguardia nel caso in cui dal monitoraggio emergessero aggravi di spesa. Constata, infine, che le misure correttive, previste dal comma 4, si attivano qualora il monitoraggio rilevi « incrementi di spesa che possono compromettere gli obiettivi e gli equilibri di finanza pubblica ». L'inciso evidenziato, dunque, intende sterilizzare incrementi di spesa solo se lesivi, appunto, degli equilibri di finanza pubblica e non se la spesa diverge dal livello che è stato stimato in relazione ai risparmi scontati per l'introduzione delle misure limitative del *turn over*: in tal modo sembrerebbe che sia consentito effettuare un numero di assunzioni superiori rispetto a quelle effettuabili sulla base del dettato letterale delle norme previgenti, a condizione che ciò avvenga nell'ambito di generiche disponibilità di bilancio. Ritiene, pertanto, necessario che il Governo chiarisca attraverso quali meccanismi possa essere garantito, in via preventiva, che il numero delle assunzioni effettuabili non possa essere incrementato rispetto a quanto previsto dalla legislazione previgente, dal momento che gli strumenti di salvaguardia previsti potranno operare solo dopo aver riscontrato lo sforamento delle previsione di spesa e non appaiono suscettibili di produrre effetti immediati in quanto operano su spese obbligatorie.

Riguardo all'articolo 3, comma 5, recante modifiche ai limiti assunzionali delle amministrazioni locali, non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione.

In merito all'articolo 4, riguardante la mobilità obbligatoria e volontaria, pur considerato che il maggior onere connesso alla nuova disciplina sulla mobilità del personale tra pubbliche amministrazioni risulta limitato all'entità delle risorse del fondo istituito a tal fine al comma 1, capoverso comma 2.3., rileva l'opportunità che vengano esplicitate le specifiche finalità di spesa di tale fondo, nel quale confluiscono anche le risorse corrispondenti al 50 per cento del trattamento economico del personale trasferito, e forniti i relativi elementi di quantificazione. In base al tenore letterale delle disposizioni, infatti, la nuova disciplina, al fine di consentire una gestione più razionale ed efficiente del personale da parte delle pubbliche amministrazioni, sembrerebbe intervenire esclusivamente sugli aspetti organizzativi e tutt'al più contabili di tale materia, senza prevedere espressamente misure o strumenti di incentivazione, potenzialmente suscettibili di determinare effetti di maggior onere. La relazione tecnica fa peraltro riferimento genericamente a « finalità di incentivazione delle procedure di mobilità », per le quali sarebbero disponibili le risorse provenienti da precedenti autorizzazioni di spesa.

Per quanto concerne le autorizzazioni di spesa oggetto di riduzione da parte del comma 1, capoverso comma 2.4, per finalità di copertura degli oneri connessi all'alimentazione del summenzionato fondo, pur prendendo atto di quanto evidenziato nella relazione tecnica circa il fatto che tali autorizzazioni hanno avuto sinora solo parziale impiego e che, pertanto, recherebbero le necessarie disponibilità, evidenzia che tali risorse sono destinate a legislazione vigente a finalità che solo in parte afferiscono alla mobilità del personale pubblico, tramite il finanziamento di misure di incentivazione alla mobilità territoriale e che concernono, in massima parte, misure quali la stabilizzazione dei rapporti di lavoro pubblico (articolo 3, comma 97, della legge n. 244 del 2007), l'attribuzione di incentivi all'esodo, l'erogazione di indennità di trasferta e il finanziamento di uno specifico programma di assunzioni di personale qualificato (articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 262 del 2006), nonché la programmazione di assunzioni di personale a tempo indeterminato (articolo 1, comma 527, della legge n. 296 del 2006). Al fine di escludere effetti onerosi, ritiene, pertanto, opportuno un chiarimento del Governo volto ad escludere che alle finalità cui tali risorse erano originariamente destinate siano associate posizioni giuridiche soggettive da soddisfare o comunque impegni già assunti in base alla vigente normativa.

In merito ai profili di copertura finanziaria, riferiti al comma 1, capoverso comma 2.4, rileva preliminarmente che la disposizione in esame prevede a copertura delle spese derivanti dall'istituzione del fondo per il miglioramento dell'allocazione del personale presso le pubbliche amministrazioni, pari a 15 milioni di euro per il 2014 e a 30 milioni di euro a decorrere dal 2015, l'utilizzo di tre autorizzazioni di spesa. Si tratta, in particolare: dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 97, della legge n. 244 del 2007, capitolo 3033 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, della quale è prevista la riduzione nella misura di 6 milioni di euro per l'anno 2014 e di 9 milioni di euro a decorrere dal 2015; dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 262 del 2006, capitolo 3041 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, della quale è prevista la riduzione nella misura di 9 milioni di euro a decorrere dal 2014; dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 527, della legge n. 296 del 2006, capitolo 3032 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, della quale è prevista la riduzione nella misura di 12 milioni di euro a decorrere dal 2015.

In proposito osserva che il rinvio alla tabella C allegata alla legge di stabilità, previsto dalla disposizione a decorrere dal 2015, non sembrerebbe necessario dal momento che sia l'autorizzazione di spesa che la copertura finanziaria sono a carattere permanente e puntualmente quantificati. Qualora si volesse mantenere il riferimento alla tabella C si potrebbe valutare l'opportunità di riferire l'autorizzazione di spesa e la relativa copertura finanziaria al solo triennio 2014-2016, rinviando per gli anni successivi alla tabella C della legge di stabilità.

Riguardo all'articolo 5, in materia di personale in disponibilità e assegnazione di nuove mansioni, pur considerando il contenuto ordinamentale della disposizione, andrebbe valutato se la norma, che consente una ricollocazione del personale pubblico in disponibilità anche in una qualifica inferiore o in posizione economica inferiore della stessa o di inferiore area o categoria rispetto a quelle originarie, possa dar luogo ad eventuali profili contenziosi, con connessi effetti onerosi. In proposito ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo.

Riguardo all'articolo 6, che prevede il divieto di incarichi dirigenziali a soggetti in quiescenza, non ha osservazioni da formulare, non essendo alla novella in esame e a quella oggetto di modifica, ascritti effetti sui saldi di finanza di finanza pubblica.

In merito all'articolo 7, sulla riduzione di distacchi, aspettative e permessi sindacali nella pubblica amministrazione,

non ha osservazioni da formulare in merito ai profili di quantificazione. Per quanto riguarda gli effetti ascritti alla norma sui saldi di finanza pubblica, evidenzia che l'impatto delle minori spese riferite al 2014 (4 milioni di euro) – e le correlate minori entrate tributarie ed extratributarie, relative agli effetti indotti – sembra essere proporzionato a 5 mesi – 4 mesi dell'esercizio finanziario 2014 interessati dalla norma più la tredicesima mensilità – laddove l'impatto riferibile a regime, a decorrere dal 2015, a ciascun esercizio finanziario (10,2 milioni di euro), appare altresì proporzionato a 13 mensilità (anche in tal caso, 12 mesi più la tredicesima).

Riguardo all'articolo 8, in materia di incarichi negli uffici di diretta collaborazione, non ha osservazioni da formulare in merito ai commi da 1 a 3, stante il loro contenuto ordinamentale. Con riferimento agli adempimenti di cui al comma 4, relativi alla pubblicazione sui siti istituzionali degli uffici giudiziari e dell'avvocatura dello Stato, dei dati concernenti la produttività dei magistrati in servizio presso i medesimi uffici, nonché di quelli relativi ai periodi di assenza connessi all'assunzione di incarichi, non ha osservazioni da formulare, nel presupposto che, come affermato nella relazione tecnica, tali adempimenti potranno essere fronteggiati senza oneri per la finanza pubblica e nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In proposito ritiene opportuna una conferma.

Riguardo all'articolo 9, che prevede la riforma degli onorari dell'Avvocatura generale dello Stato e delle avvocature degli enti pubblici, non ha osservazioni da formulare, considerato cha la disposizione appare suscettibile di determinare effetti di risparmio rispetto a quanto previsto dalla previgente normativa, in tema di compensi spettanti ad avvocati dello Stato e di enti pubblici per effetto di sentenze favorevoli alle pubbliche amministrazioni. Segnala che alla norma di cui all'articolo 1, comma 457, della legge di stabilità 2014, abrogata dal comma 1, che ha previsto una meno incisiva riduzione dei predetti compensi, sono stati invece ascritti effetti di risparmio sui di saldi finanza pubblica pari a 7,3 milioni di euro (sul saldo netto da finanziare) e a 9,5 milioni di euro (su fabbisogno ed indebitamento netto) per ciascun anno del triennio 2014-2016.

In merito all'articolo 10, che prevede diritti di rogito per i segretari comunali, non ha osservazioni da formulare, tenuto conto di quanto evidenziato dalla relazione tecnica.

Sull'articolo 11, recante disposizioni sul personale di regioni ed enti locali, non ha osservazioni da formulare.

Riguardo all'articolo 12, che prevede una copertura assicurativa dei soggetti beneficiari di forme di integrazione del reddito, rileva che l'onere derivante dalle disposizioni in esame si configura come un limite di spesa, pari a 5 milioni di euro per gli esercizi 2014 e 2015. Con riferimento all'utilizzo del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione (capitolo 2230 – stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali), nella misura di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, per la costituzione di un fondo finalizzato a reintegrare l'INAIL dell'onere conseguente alla copertura degli obblighi assicurativi contro le malattie e gli infortuni in favore di soggetti beneficiari di ammortizzatori e di altre forme di sostegno al reddito coinvolti in attività di volontariato, ritiene opportuno che il Governo confermi che il suo impiego non pregiudichi gli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

In merito all'articolo 13, recante incentivi per la progettazione, non ha osservazioni da formulare, atteso che gli eventuali risparmi derivanti dalle disposizioni in esame non sono scontati nei saldi di finanza pubblica.

Sull'articolo 14, recante disposizioni in materia di conclusione delle procedure in corso per l'abilitazione scientifica nazionale, non ha osservazioni da formulare, dal momento che la disposizione si limita posticipare il termine di conclusione dei lavori della Commissione.

Riguardo all'articolo 15, che prevede borse di studio per le scuole di specializzazione medica, pur in considerazione del fatto che l'onere relativo all'incremento di spesa in favore delle scuole di specializzazione medica è qualificato come limite di spesa, ritiene utile acquisire maggiori dettagli circa la sua quantificazione: in particolare andrebbe chiarita la ragione alla base della differenza di incremento di spesa tra l'anno 2015, pari a 40 milioni di euro, e l'anno 2016, pari a 1,8 milioni di euro. In merito ai profili di copertura finanziaria, segnala che la disposizione, ai fini della copertura degli oneri derivanti dalle norme in materia di borse di studio per la specializzazione medica, pari a 6 milioni di euro per il 2014, a 40 milioni di euro per il 2015 e a 1,8 milioni di euro per il 2016, prevede distinte modalità di copertura a seconda dell'annualità di riferimento.

Per quanto riguarda l'anno 2014, si prevede l'utilizzo di quota delle entrate, pari a 6 milioni di euro, derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 7, comma 39, del decreto-legge n. 95 del 2012, che stabiliscono, a decorrere dal 1° gennaio 2013, la chiusura delle contabilità scolastiche e il versamento all'entrata delle relative risorse. Tale versamento è previsto in una misura espressamente indicata, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, e in una misura indeterminata per l'anno 2016, ai fini della successiva riassegnazione ai capitoli relativi alle spese di funzionamento delle scuole, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Ricorda che, sulla base di quanto indicato nella relazione tecnica allegata al provvedimento, le risorse delle suddette contabilità già versate all'entrata nell'anno 2014 ammontano al momento a 23 milioni di euro e risultano, quindi, idonee a garantire la copertura degli oneri in esame per il medesimo anno 2014 (capitolo 3369 – stato di previsione dell'entrata).

Per quanto concerne l'anno 2015, si prevede invece l'utilizzo di 40 milioni di euro delle risorse iscritte nel Fondo per interventi strutturali di politica economica (capitolo 3075 – stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze), che nell'anno 2015 reca le necessarie disponibilità.

Per quanto riguarda, infine, l'anno 2016, si prevede l'utilizzo, nella misura di 1,8 milioni di euro, del Fondo per il finanziamento ordinario delle università e dei consorzi interuniversitari relativo alle spese di funzionamento (capitolo 1694 – stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca). Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo confermi che tale utilizzo non pregiudichi la realizzazione degli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sul predetto fondo.

In merito all'articolo 16, che prevede disposizioni sulla nomina dei dipendenti nelle società partecipate, non ha osservazioni da formulare, dal momento che la norma si limita a definire i criteri per la scelta dei membri dei consigli di amministrazione delle società controllate, ovvero totalmente partecipate, da parte delle amministrazioni pubbliche.

Sull'articolo 17, commi 1 e 2, in materia di ricognizione degli enti pubblici e razionalizzazione dei servizi strumentali, prende atto del fatto che la relazione tecnica afferma che gli oneri sono di modesta entità e che potranno essere fronteggiati nell'ambito degli ordinari stanziamenti del Dipartimento della funzione pubblica. Tuttavia, anche per motivi di trasparenza, osserva che sarebbe utile che la relazione tecnica esplicitasse quali siano le caratteristiche del sistema informatico da realizzare, anche al fine di comprenderne l'eventuale complessità e rendere evidente che anche l'attività di immissione dati, che sembra dover riguardare anche le proposte provenienti dalla società civile e dovrà svolgersi in tempi stretti, possa essere adeguatamente svolta senza distogliere numerose unità di personale da altre attività, con possibile ricadute sulla funzionalità amministrativa degli enti coinvolti.

Per quanto concerne la misura sanzionatoria prevista dal primo comma rileva

che l'inerzia delle amministrazioni statali, fra l'altro, impedisce il corretto afflusso di risorse in capo ad enti « incolpevoli » e che svolgono anche attività nell'interesse pubblico. Non appare evidente come gli enti in questione potranno garantire la continuità dell'azione amministrativa in eventuale carenza di risorse pregiudicando, in tal modo, anche l'esercizio di funzioni pubbliche con possibili maggiori oneri a carico della finanza pubblica in relazione agli eventuali disservizi resi.

Riguardo all'articolo 17, commi da 3 a 5, in materia di acquisizione di informazioni relative alle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni, pur concordando che l'attività di razionalizzazione potrebbe favorire il conseguimento di future riduzioni di spesa, osserva che nel breve periodo la migrazione di più banche dati in un unico contenitore dovrebbe essere preceduta dalla realizzazione delle procedure informatiche di migrazione e dall'adeguamento delle procedure applicative già realizzate per la gestione e manutenzione della banca dati di destinazione dei dati migrati.

In merito all'articolo 18, commi da 1 a 3, che prevede disposizioni per la soppressione delle sezioni staccate dei TAR e del Magistrato delle acque per le province venete e di Mantova, non ha osservazioni da formulare, nel presupposto che le disposte soppressioni delle sezioni staccate dei tribunali amministrativi regionali e del magistrato delle acque per le province venete e di Mantova, possano essere disposte in assenza di oneri finanziari e che, pertanto, le strutture giurisdizionali ed amministrative (i TAR delle rispettive regioni, per le sezioni staccate, ed il provveditorato delle opere pubbliche competente per territorio, per il magistrato delle acque in riferimento) subentranti, per effetto di tali soppressioni, nello svolgimento delle relative funzioni, possano compiutamente svolgere le stesse nell'ambito delle risorse, finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Riguardo all'articolo 18, comma 4, che prevede un tavolo permanente per l'attuazione dell'Agenda digitale italiana, non ha osservazioni da formulare in merito ai profili di quantificazione, stante il contenuto ordinamentale della disposizione.

Riguardo all'articolo 19, che prevede la soppressione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, osserva che la relazione tecnica fornisce una stima complessiva dei risparmi che potranno derivare dalla soppressione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, pari a circa 1,5 milioni di euro all'anno, senza precisare le voci di costo che dovrebbero essere ridotte e l'entità dei possibili tagli. In proposito, ritiene utile acquisire dal Governo dati di maggior dettaglio. Ricorda che, secondo la stessa relazione tecnica, la quantificazione dei risparmi potrà essere effettuata solo a decorrere dal 2015. Tuttavia andrebbe chiarito se i predetti risparmi siano stati calcolati facendo riferimento al piano per il riordino dell'Autorità anticorruzione previsto dal comma 3, ossia sulla base di un'ipotesi di riduzione del 20 per cento dei trattamenti accessori del personale e delle altre spese di funzionamento. Segnala inoltre l'opportunità di acquisire una precisazione in ordine alla tempistica di contabilizzazione degli effetti finanziari derivanti dalla soppressione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici. In proposito, infatti, la relazione tecnica prevede che la quantificazione dei risparmi potrà essere effettuata solo a decorrere dal 2015. Non appare chiaro se gli eventuali effetti di risparmio saranno quindi incorporati nei tendenziali a decorrere dalle previsioni 2016, basate sulla rendicontazione delle spese 2015.

Osserva altresì che la relazione tecnica esclude effetti onerosi con riferimento al complesso delle misure di riorganizzazione previste dall'articolo in esame, ma che non vengono tuttavia esplicitati gli elementi posti alla base di tale valutazione. Ritiene che l'acquisizione di tali elementi sia invece necessaria, in particolare per i trasferimenti di funzioni disposti dal testo rispetto ai quali non viene previsto il contestuale trasferimento delle necessarie risorse. Si tratta delle seguenti misure di riorganizzazione: trasferimento al Dipar-

timento della funzione pubblica delle funzioni in precedenza esercitate dall'Autorità anticorruzione in materia di misurazione e di valutazione della *performance* (comma 9); possibilità, per il medesimo Dipartimento, di avvalersi di personale in posizione di fuori ruolo o di comando per lo svolgimento di tali funzioni (comma 11); trasferimento dei compiti di prevenzione della corruzione dal Dipartimento della funzione pubblica all'Autorità anticorruzione (comma 15). Ricorda inoltre che, diversamente dal comando o dal distacco, l'istituto del fuori ruolo lascia vacanti i posti nell'organico dell'amministrazione di provenienza, determinando un possibile onere per la sostituzione del dipendente collocato fuori ruolo. In ogni caso, anche riguardo all'istituto del comando andrebbero valutate le possibili implicazioni nell'amministrazione di provenienza. In proposito andrebbero acquisiti chiarimenti dal Governo, tenuto conto che da tali previsioni potrebbero derivare effetti di carattere organizzativo suscettibili di riflettersi sui fabbisogni finanziari delle amministrazioni interessate.

In ordine ai profili applicativi delle norme in esame, andrebbe precisato se, a seguito della soppressione dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, si intendano trasferiti all'Autorità anticorruzione tutti i rapporti finanziari e patrimoniali in essere, sia quelli che danno luogo a poste attive di bilancio, per esempio, le entrate provenienti dai contributi dei soggetti vigilati, sia quelli che determinano poste passive, quali le eventuali obbligazioni di carattere vincolante. A tale proposito ricorda, a titolo esemplificativo, che in base all'articolo 1, commi 414 e 416, della legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità 2014) – l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici è tenuta a corrispondere, a valere sui contributi ad essa dovuti dai soggetti vigilati una quota pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 all'Autorità per la protezione dei dati personali, nonché una quota pari a 0,17 milioni in ciascuno degli anni 2014 e 2015 alla Commissione di garanzia per il diritto di sciopero nei servizi pubblici.

Riguardo alla soppressione del Comitato tecnico-scientifico per il controllo strategico nelle amministrazioni dello Stato (comma 14), osserva che la relazione tecnica non reca indicazioni in merito ad eventuali effetti di risparmio. Sul punto ritiene utile acquisire una valutazione del Governo.

Non formula osservazioni, infine, con riferimento all'impiego degli introiti da sanzioni, di cui al comma 5, lettera *b)*, per concorrere al finanziamento delle attività istituzionali dell'Autorità anticorruzione (comma 6). Ciò nel presupposto che tali utilizzi si configurino esclusivamente come una rinuncia a maggior gettito, trattandosi di sanzioni applicate per illeciti altrimenti non previsti a normativa vigente. Sul punto ritiene opportuno acquisire la conferma del Governo.

In merito all'articolo 20, concernente l'associazione Formez PA, rileva che andrebbero acquisiti chiarimenti dal Governo circa gli eventuali oneri connessi alla nomina e all'attività del Commissario straordinario previsto dalla disposizione.

Riguardo all'articolo 21, sull'unificazione delle scuole di formazione delle amministrazioni centrali, con riferimento al comma 1, ritiene che andrebbero acquisiti elementi volti a confermare la coerenza fra la disposizione che riduce del 20 per cento le risorse già stanziate per le attività di formazione e l'altra che prevede il mantenimento, fino alla loro naturale scadenza, dei rapporti di lavoro a tempo determinato stipulati dagli organismi soppressi. In particolare, rileva che andrebbe chiarito se le residue risorse a disposizione della Scuola nazionale dell'amministrazione – ossia l'80 per cento dei finanziamenti in precedenza stanziati per le attività di formazione – siano sufficienti a garantire la copertura degli oneri connessi alla prosecuzione dei predetti rapporti di lavoro.

Riguardo al comma 2 – che prevede l'incremento del numero dei componenti del Comitato di gestione della Scuola nazionale dell'amministrazione – non formula osservazioni, nel presupposto che le eventuali maggiori spese si intendano com-

pensate dal venir meno delle spese connesse al funzionamento degli organismi direttivi delle Scuole oggetto di soppressione. In proposito, ritiene opportuno acquisire la conferma del Governo.

Sull'articolo 22, commi da 1 a 12, in materia di razionalizzazione delle autorità indipendenti, non ha osservazioni da formulare, considerato che le misure di armonizzazione e uniformazione della disciplina delle Autorità indipendenti con specifico riguardo alla materia delle incompatibilità, del reclutamento e del trattamento economico del personale, nonché in materia di gestione integrata di servizi strumentali e logistici, appare finalizzata a conseguire una maggiore efficienza operativa delle medesime e a conseguire risparmi di spesa, la cui valutazione, come affermato nella relazione tecnica, potrà essere valutata solo a consuntivo quando tali misure saranno operative.

In merito all'articolo 22, commi da 13 a 16, che prevede disposizioni concernenti l'ordinamento della Consob, posto che la norma pone a carico del bilancio della Consob il maggior onere permanente derivante dall'incremento da 3 a 5 dei suoi componenti, escludendo la possibilità di incrementare il contributo a carico dei soggetti vigilati dalla Commissione, in assenza di un espresso vincolo di neutralità finanziaria, ritiene opportuno acquisire un chiarimento del Governo volto confermare la disponibilità nel bilancio della Consob, relativo all'esercizio in corso, di disponibilità non altrimenti utilizzate da destinare a copertura di tale onere; ciò al fine di escludere che siffatto maggior onere possa determinare il presupposto di eventuali richieste di contribuzione a carico del Bilancio dello Stato.

Riguardo all'articolo 23, che disciplina interventi urgenti in materia di riforma delle province e città metropolitane, osserva che andrebbe valutata la compatibilità, rispetto ai vincoli posti dal patto di stabilità interno, delle disposizioni che incidono sui bilanci delle amministrazioni locali interessate, in particolare la regione Lombardia, e la città metropolitana e provincia di Monza e Brianza. In particolare, fa riferimento:

agli oneri inerenti le perizie per la valutazione delle partecipazioni al momento del subentro della regione e del successivo trasferimento alle amministrazioni, subentranti alle soppresse province. Secondo la relazione tecnica, si tratta di oneri ordinari in caso di cessione, di fusione o di qualsiasi trasformazione societaria. Tuttavia tale valutazione non sembra considerare che, nel caso in esame, le operazioni in questione non sono liberamente deliberate, ma derivano da una disposizione di legge. In merito a tali oneri andrebbe inoltre chiarito se dal relativo riparto sia esclusa la provincia di Monza e Brianza, come sembrerebbe desumersi dal tenore letterale del testo;

ai possibili riflessi indiretti conseguenti alla liquidazione degli organi amministrativi delle società partecipate, la cui decadenza è prevista dalle norme in esame.

Con riferimento alla modifica apportata all'articolo 1, comma 143, della legge n. 56 del 2014 (gratuità degli incarichi commissariali), andrebbe precisato – per i profili applicativi – se la gratuità si riferisca agli incarichi conferiti successivamente all'entrata in vigore della legge n. 56 del 2014 o a tutti gli incarichi commissariali o, ancora, a tutti gli incarichi commissariali con riferimento alle nuove funzioni assegnate dalla legge n. 56 del 2014 (e quindi dal 1° luglio 2014).

In merito all'articolo 24, sull'Agenda per la semplificazione amministrativa e moduli standard, prende atto di quanto evidenziato nella relazione tecnica circa l'assenza di oneri connessi all'istituzione di un Comitato per l'Agenda di semplificazione amministrativa presso la Conferenza unificata in virtù della natura istituzionale del medesimo Comitato.

Riguardo alla modulistica unificata prevista per le amministrazioni statali dal comma 2 e a quella oggetto degli accordi tra Governo, regioni ed enti locali, ai sensi

del comma 3, andrebbero forniti dati ed elementi in merito ai possibili costi per le amministrazioni interessate.

Infine, in merito al comma 4, che qualifica gli accordi conclusi in sede di Conferenza unificata quali livelli essenziali delle prestazioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, andrebbe precisato a quali accordi tale previsione fa specificamente riferimento e quali siano gli effetti per la finanza pubblica derivanti da tale qualificazione.

Riguardo all'articolo 25, recante norme per la semplificazione per i soggetti con invalidità, non ha osservazioni alla luce di quanto affermato dalla relazione tecnica.

Sull'articolo 26, in materia di prescrizione di medicinali per patologie croniche, rileva che, fermo restando il meccanismo di recupero di eventuali scostamenti dal tetto previsto per la spesa farmaceutica, in base alla norma in esame potrebbero determinarsi minori entrate per quelle regioni che attualmente prevedono una compartecipazione alla spesa anche da parte dei malati cronici. I ticket, infatti, sono commisurati alle singole confezioni, ma si prevede anche un tetto massimo per ciascuna ricetta: la possibilità di prescrivere un numero più alto di confezioni (da tre a sei) per ricetta riduce, quindi, l'importo dei ticket complessivamente pagati a parità di numero di confezioni acquistate da ogni singolo assistito. Sul punto ritiene opportuno un chiarimento del Governo.

In merito all'articolo 27, recante norme sulla semplificazione e razionalizzazione in materia sanitaria, non ha osservazioni da formulare, atteso che gli interventi disposti appaiono perseguire finalità di semplificazione e di razionalizzazione.

Sull'articolo 28, in materia di riduzione del diritto annuale dovuto alle camere di commercio, tenuto conto che le camere di commercio rientrano nel perimetro delle amministrazioni pubbliche indicato dall'ISTAT, ritiene necessario che il Governo fornisca i dati e gli elementi volti a suffragare l'assenza di riflessi onerosi per la finanza pubblica dovuti alla riduzione al 50 per cento delle entrate del sistema camerale. In particolare, l'effettiva possibilità di compensare tali minori entrate attraverso riduzioni di spesa nell'ambito del sistema camerale – come affermato dalla relazione tecnica – richiede la sussistenza di spese, di pari entità, riguardanti interventi non obbligatori o non vincolati giuridicamente, tali da poter essere ridotti o soppressi. Andrebbe pertanto acquisita un'indicazione circa la quota degli introiti provenienti dai diritti annuali attualmente destinata ad interventi di carattere non obbligatorio. Ricorda, a titolo esemplificativo, che in base ad una recente norma di legge (articolo 1, comma 55, della legge n. 147 del 2013) il sistema delle camere di commercio è tenuto a destinare 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 al sostegno dell'accesso al credito delle piccole e medie imprese attraverso il rafforzamento dei confidi.

Riguardo all'articolo 29, che reca misure di contrasto all'infiltrazione mafiosa, osserva che con le modifiche in esame vengono introdotte le seguenti previsioni: acquisizione obbligatoria della comunicazione e dell'informazione antimafia da parte dei soggetti appaltanti; possibilità di consultare, anche in via telematica, l'elenco di fornitori istituito presso le prefetture.

Ritiene quindi che andrebbe acquisita una valutazione del Governo circa l'effettiva possibilità di dare attuazione ai conseguenti adempimenti senza nuovi o maggiori oneri per le amministrazioni interessate.

Rileva inoltre che le norme in esame prevedono un'implementazione di adempimenti, a carico delle prefetture, già richiesti a legislazione vigente. Le modifiche apportate all'articolo 1, comma 52, della legge n. 190 del 2012 introducono la possibilità di consultare gli elenchi in questione, istituiti presso le prefetture, in modalità telematica. In proposito, andrebbero acquisiti chiarimenti circa la necessità che le prefetture debbano aggiornare la dotazione informatica, con nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Riguardo all'articolo 30, che prevede norme sull'Autorità nazionale anticorru-

zione e sull'Unità operativa speciale per Expo 2015, ritiene che andrebbero acquisiti elementi di valutazione circa la sostenibilità, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, degli adempimenti aggiuntivi attribuiti dal testo all'Autorità anticorruzione. Tale valutazione appare opportuna anche alla luce dell'incremento delle funzioni previsto per la medesima Autorità dal precedente articolo 19 del testo in esame. Ricorda che, in base all'articolo 19, sono stati trasferiti all'Autorità anticorruzione (ANAC) i compiti e le funzioni (con le connesse risorse umane, strumentali e finanziarie) in precedenza esercitati dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, che è stata conseguentemente soppressa. All'ANAC sono state inoltre attribuite funzioni ulteriori, in aggiunta ai compiti della soppressa Autorità per i contratti pubblici. In ordine alla composizione dell'Unità operativa speciale con personale distaccato, comandato o fuori ruolo, andrebbero esclusi effetti negativi sul piano organizzativo e funzionale suscettibili di riflettersi sui fabbisogni finanziari delle amministrazioni cedenti. Andrebbero inoltre esclusi effetti finanziari negativi derivanti dall'eventuale corresponsione a detto personale di indennità o di altri emolumenti, anche a carattere non retributivo.

Riguardo all'articolo 31, che reca norme sulla tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti, non ha osservazioni da formulare.

Sull'articolo 32, che prevede misure straordinarie di prevenzione della corruzione, non formula osservazioni, alla luce di quanto affermato dalla relazione tecnica.

In merito all'articolo 33, che prevede un parere sulla transazione di controversie, andrebbe acquisito un chiarimento in ordine ai profili applicativi della previsione in esame. Secondo la relazione tecnica, infatti, la norma si configura come facoltativa, mentre in base al tenore letterale del testo il suo carattere facoltativo sembrerebbe limitato alla possibilità, per la società Expo 2015, di richiedere o meno il parere all'Avvocatura dello Stato. Non appare di carattere facoltativo, invece, la formulazione del parere, da parte dell'Avvocatura, « entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta ». Nel caso in cui la norma andasse interpretata in tal senso, occorrerebbe acquisire una valutazione del Governo circa l'effettiva possibilità, per l'Avvocatura dello Stato, di dare attuazione agli adempimenti richiesti (aggiuntivi rispetto a quelli previsti a legislazione vigente) nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a normativa vigente.

Sull'articolo 34, che prevede una contabilità speciale per Expo 2015, appare opportuno acquisire conferma che le finalità di spesa introdotte dalle norme in esame, a valere sulla contabilità speciale intestata al Commissario unico, non pregiudichino programmi già avviati a valere sulle medesime risorse.

In merito all'articolo 35, che disciplina le transazioni delle pubbliche amministrazioni con società estere controllate da soggetti non identificabili, non ha osservazioni da formulare. Sul piano applicativo, appare utile acquisire chiarimenti in merito agli effetti finanziari che potrebbero derivare in relazione ad eventuali contratti in corso stipulati prima della data di entrata in vigore della norma in esame.

Riguardo all'articolo 36, che prevede un monitoraggio finanziario dei lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi, per quanto attiene ai profili di quantificazione non ha osservazioni da formulare, atteso che l'onere, limitato all'esercizio 2014, si configura come un limite di spesa e che gli oneri di gestione a regime si configurano parimenti nel limite di 617.000 euro annui.

Per quanto attiene alle modalità di copertura, a valere sul Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso (onere 2014) e a valere sulle risorse di cui all'articolo 176, comma 3, lettera *e)*, ultimo periodo, del Codice dei contratti (oneri di gestione) appare utile acquisire conferma che le finalizzazioni introdotte dalle norme in esame non pregiudichino programmi e misure già avviate

a valere sulle risorse in esame. Appare altresì utile acquisire chiarimenti circa l'eventualità che l'importo totale delle opere in esame risulti inferiore ai circa 100 miliardi di euro stimati dalla relazione tecnica. Tale eventualità, infatti, potrebbe comportare – a parità di aliquota, fissata dalle disposizioni in esame – un minor gettito da destinare alla gestione delle strutture informatiche da realizzare sulla base della disciplina in esame.

In merito ai profili di copertura finanziaria, con riferimento alla copertura degli oneri, pari a 1.321.000 euro per l'anno 2014, necessari per l'implementazione del sistema di monitoraggio finanziario dei lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi di cui al comma 4, appare opportuno acquisire chiarimenti dal Governo in merito all'effettività della copertura finanziaria prevista per l'anno 2014, dal momento che le risorse utilizzate a copertura vengono attinte dal Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso delle richieste estorsive e dell'usura (capitolo 2341 – Ministero dell'interno), che potranno essere effettivamente disponibili, peraltro in una misura del tutto incerta, solo al termine dell'esercizio finanziario, in conformità alle procedure previste dall'articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 79 del 2012.

Infine, con riferimento alla copertura degli oneri pari a 617.000 euro annui, derivanti dai costi di gestione per la manutenzione annuale di *hardware* e software nonché dal personale informatico di cui al comma 5, ricorda che la stessa è effettuata a valere sulle entrate derivanti dai contributi per il monitoraggio, la prevenzione e la repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 176, comma 3, lettera *e)*, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 163 del 2006, mediante l'applicazione di un'aliquota pari allo 0,0006 per cento da applicare ai suddetti contributi.

Riguardo all'articolo 37, in materia di trasmissione ad ANAC delle varianti in corso d'opera, essendo le disposizioni in esame a carattere prevalentemente ordinamentale, non ha osservazioni da formulare per quanto attiene ai profili di quantificazione.

In merito all'articolo 38, sul processo amministrativo digitale, non ha osservazioni da formulare, dal momento che la disposizione si limita a fissare un termine per l'emanazione di un DPCM.

Riguardo all'articolo 39, che reca norme in materia di semplificazione di oneri formali nelle procedure di affidamento di contratti pubblici, non ha osservazioni da formulare, per quanto attiene ai profili di quantificazione, tenuto conto del carattere prevalentemente ordinamentale delle disposizioni in esame e atteso altresì che il prospetto riepilogativo non sconta, ai fini dei saldi di finanza pubblica, gli eventuali effetti finanziari positivi che potrebbero derivare dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie.

In merito all'articolo 40, che reca disposizioni per l'accelerazione dei giudizi in materia di appalti pubblici, prende atto che le norme sono sostanzialmente volte ad accelerare la risoluzioni di controversie giurisdizionali in materia di appalti. Appaiono peraltro opportuni chiarimenti in merito ai profili applicativi – non esplicitati dalle norme né definiti mediante rinvio ad altra fonte – della disposizione relativa alla prestazione di una cauzione cui è subordinata l'efficacia delle misure cautelari.

Sull'articolo 41, che reca disposizioni per contrastare l'abuso del processo, non ha osservazioni da formulare, dal momento che la disposizione si limita ad ampliare i poteri sanzionatori del giudice amministrativo al fine di contrastare la proliferazione di controversie pretestuose o defatigatorie.

In merito all'articolo 42, che prevede comunicazioni e notificazioni per via telematica nel processo amministrativo, osserva che la relazione tecnica sembra escludere occorrenze di spesa collegate all'estensione al processo amministrativo delle prescrizioni in materia di utilizzo delle modalità telematiche per le comunicazioni e le notificazioni. Ricorda in proposito che, contestualmente all'introdu-

zione della nuova disciplina sulle comunicazioni telematiche (articolo 16 del decreto-legge n. 179 del 2012), era stata disposta un'autorizzazione di spesa destinata al finanziamento delle connesse finalità (adeguamento dei sistemi *hardware* e software; manutenzione dei relativi servizi; formazione del personale). Poiché tale autorizzazione, che non viene modificata dal testo in esame, era presumibilmente commisurata ad un ambito applicativo più ristretto (che non includeva il processo amministrativo), andrebbero acquisiti dati ed elementi volti a suffragare l'ipotesi di neutralità finanziaria contenuta nella relazione tecnica. Ritiene che non sia chiaro, in particolare, se gli eventuali oneri derivanti dalla norma in esame trovino comunque capienza – mediante una compensazione fra diverse voci di spesa all'interno della medesima contabilità – nelle risorse già disponibili a normativa vigente, provenienti dall'incremento del contributo unificato. Segnala, in proposito, che una delle voci del contributo unificato oggetto di incremento ai sensi dell'articolo 28, comma 2, della legge n. 183 del 2011 è interessata anche dall'ulteriore aumento previsto dall'articolo 53, comma 1, del testo in esame.

In merito all'articolo 43, che reca disposizioni in tema di informatizzazione del processo contabile, rileva che la norma, di carattere facoltativo, è volta ad agevolare l'attuazione di una disciplina legislativa già in vigore, alla quale non erano stati ascritti effetti finanziari. Si tratta dell'articolo 20-*bis* del decreto-legge n. 179 del 2012, che ha previsto l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione nelle attività giurisdizionali della Corte dei conti. Non ha pertanto osservazioni da formulare, nel presupposto – sul quale ritiene opportuna una conferma – che l'applicazione, ai sensi del comma 2, delle previsioni già dettate per le comunicazioni relative al processo civile sia comunque subordinata ad una verifica di compatibilità rispetto alle risorse già disponibili a legislazione vigente.

In merito all'articolo 44, che prevede il deposito telematico degli atti processuali, non ha osservazioni da formulare, tenuto conto, fra l'altro, che in relazione all'introduzione delle norme sulla obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali non erano stati scontati effetti di risparmio.

Sull'articolo 45, che prevede disposizioni sul contenuto e sulla sottoscrizione del processo verbale e sulla comunicazione della sentenza, non ha osservazioni da formulare, considerato che le norme hanno carattere ordinamentale e che sono volte a rendere più snella la procedura dei procedimenti svolti in sede civile.

In merito all'articolo 46, che reca disposizioni sulle notificazioni eseguite da avvocati con modalità telematiche strumentali, prende atto della quantificazione ipotizzata dalla relazione tecnica, rilevando, tuttavia, che la stessa non fornisce alcun elemento informativo volto a suffragare la ragionevolezza della stima proposta. Rileva comunque che, sebbene la relazione tecnica faccia riferimento alla progressiva introduzione del processo telematico, non appaiono evidenti le ragioni che hanno indotto a stimare l'onere per il 2014 pari al 30 per cento dell'onere a regime, invece del 50 per cento, tenuto conto che le norme sono vigenti per l'intero secondo semestre. Su tale questione ritiene opportuno acquisire ulteriori informazioni.

Riguardo all'articolo 47, che reca disposizioni sulla comunicazione al Ministero della giustizia degli indirizzi PEC delle pubbliche amministrazioni, appare opportuno che il Governo chiarisca se il progressivo differimento dei termini previsti per adeguamento delle procedure amministrative alle nuove realtà tecniche non sia suscettibile di incidere sull'efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa con possibili conseguenze finanziarie.

In merito all'articolo 48, che reca norme sulla vendita delle cose mobili pignorate con modalità telematiche, non ha osservazioni da formulare, dal momento che le norme si limitano a definire le modalità di svolgimento di attività amministrative poste già in carico all'amministrazione pubblica.

Riguardo all'articolo 49, sull'informatizzazione del processo tributario, non ha osservazioni da formulare, dal momento che le norme appaiono oggettivamente introdurre elementi di razionalizzazione dell'attività amministrativa e considerato che i risparmi quantificati non sono stati contabilizzati.

In merito all'articolo 50, che disciplina l'Ufficio per il processo, non ha osservazioni da formulare, dal momento che le norme trattano unicamente della organizzazione interna delle corti di appello, dei tribunali ordinari e delle procure della Repubblica presso i tribunali ordinari.

Sull'articolo 51, che prevede disposizioni sull'apertura al pubblico delle cancellerie di tribunali e Corti d'appello e sulle notificazioni per via telematica, non ha osservazioni da formulare.

In merito all'articolo 52, che reca norme sul potere di autentica dei difensori e degli ausiliari del giudice, rileva preliminarmente che la relazione tecnica non fornisce alcun parametro a suffragio della quantificazione proposta al fine di dimostrare la correttezza delle ipotesi sottostanti la determinazione delle maggiori entrate. Rileva, inoltre, che, sebbene la relazione tecnica faccia riferimento alla progressiva introduzione del processo telematico, non appaiono evidenti le ragioni che hanno indotto a stimare l'onere per il 2014 pari al 30 per cento dell'onere a regime, invece del 50 per cento, tenuto conto che le norme sono vigenti per l'intero secondo semestre. Su tali questioni appare opportuno acquisire ulteriori informazioni.

Riguardo all'articolo 53, che reca disposizioni sulla copertura finanziaria e sull'incremento del contributo unificato per le spese di giustizia, rileva preliminarmente che la relazione tecnica non fornisce alcun parametro a suffragio della quantificazione proposta. Poiché il contributo unificato si sostanzia in un contributo obbligatorio da pagare per l'avvio del procedimento e che, pertanto, dovrebbero essere disponibili i dati necessari a dimostrare la correttezza delle ipotesi sottostanti la determinazione delle maggiori entrate, ritiene opportuno che il Governo fornisca dati aggiornati circa l'andamento delle entrate ascrivibili al versamento del contributo unificato dei processi civili.

In merito ai profili di copertura finanziaria, segnala che, mentre l'articolo 53 ascrive le minori entrate, coperte mediante l'incremento del 15 per cento del contributo unificato, all'intero Capo II, la relazione tecnica riferisce invece tali minore entrate all'attuazione dei soli articoli 46, comma 1, lettera *d)*, e 52, comma 2, lettere *a), b)* e *c)*, che prevedono, rispettivamente, l'abolizione della marca da bollo per alcuni atti civili, amministrativi e stragiudiziali e dei diritti di copia delle cancellerie.

Con riferimento alla clausola di salvaguardia prevista dal comma 2, segnala che la stessa dovrebbe essere riformulata coordinando le disposizioni che prevedono che il Ministero della giustizia provveda al monitoraggio delle minori entrate derivanti « dalla presente legge » con quelle che, invece, correttamente dispongono l'attivazione della suddetta clausola di salvaguardia in relazione a eventuali scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, ossia alle previsioni delle minori entrate derivanti dall'attuazione del solo Capo II. A tal fine, appare opportuno, quindi, sostituire al primo periodo le parole: « di cui alla presente legge », con le seguenti: « di cui al presente capo ».

Il sottosegretario Giovanni LEGNINI si riserva di fornire i chiarimenti in ordine alle questioni testé evidenziate dal relatore.

Francesco BOCCIA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo.
Nuovo testo C. 2498 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Sergio BOCCADUTRI (PD), *relatore*, fa presente che il disegno di legge reca la disciplina generale sulla cooperazione internazionale allo sviluppo e che il testo, già approvato, con modificazioni, dal Senato si compone di 33 articoli.

Rileva che il provvedimento è corredato di relazione tecnica, riferita al testo iniziale del disegno di legge di iniziativa governativa S. 1326, e che tale relazione risulta parzialmente utilizzabile. Ricorda che, nel corso dell'esame presso il Senato, il Governo ha trasmesso alla Commissione bilancio una documentazione tecnica e che oggetto dell'esame è il testo del provvedimento licenziato dal Senato, come risultante dalle modifiche approvate dalla Commissione di merito della Camera nelle sedute del 2, 9 e 10 luglio 2014.

Passando all'esame delle norme considerate dalla relazione tecnica e dalla richiamata documentazione, nonché delle altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario, segnala quanto segue.

Con riferimento agli articoli da 1 a 10, concernenti gli ambiti di applicazione della cooperazione internazionale allo sviluppo, al fine di meglio precisare i profili applicativi delle norme, con i relativi riflessi finanziari, ritiene opportuno acquisire i seguenti chiarimenti.

Con riferimento all'articolo 8, in base al quale il Ministro dell'economia e delle finanze autorizza uno o più istituti finanziari gestori, di cui almeno uno pubblico, a concedere crediti concessionali, andrebbe chiarito se la norma configuri una facoltà o un obbligo per l'istituto pubblico interessato; in quest'ultimo caso, andrebbero valutati i possibili effetti finanziari sugli equilibri di bilancio dell'istituto medesimo.

In ordine all'articolo 10, comma 2, che consente di affidare gli interventi di soccorso internazionale per emergenze umanitarie al Dipartimento della protezione civile, andrebbe precisato se, sulla base di tale norma, debba intendersi esteso alla cooperazione internazionale il meccanismo di finanziamento delle emergenze di protezione civile già vigente a livello nazionale.

Con riferimento agli articoli da 11 a 16, riguardanti l'indirizzo politico, il governo e il controllo della cooperazione allo sviluppo, prende atto di quanto affermato dalla relazione tecnica e dalla documentazione integrativa circa l'effettiva possibilità di provvedere all'attuazione delle norme nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Per quel che riguarda i profili di copertura finanziaria, osserva che in base all'articolo 12, comma 4-*bis*, gli stanziamenti triennali per la cooperazione allo sviluppo, individuati nella legge di bilancio, non possono subire riduzioni e che le risorse relative a ciascun esercizio finanziario, non impegnate nell'esercizio stesso, sono riportate per intero nell'esercizio successivo.

Rileva che tali disposizioni presentano diversi profili problematici. Innanzitutto, fa presente che non appare chiaro se gli stanziamenti triennali per la cooperazione allo sviluppo, che saranno individuati dalla legge di bilancio, potranno subire riduzioni per effetto di successivi provvedimenti legislativi, approvati nel corso dell'esercizio finanziario, oppure se, più in generale, essi non potranno subire alcuna riduzione neppure per effetto delle successive leggi di bilancio. Segnala che, in ogni caso, tale previsione sembra, di fatto, trasformare in oneri inderogabili tutti gli stanziamenti attinenti alla cooperazione allo sviluppo, compresi quelli al momento classificati come oneri rimodulabili.

Rileva inoltre che la previsione secondo la quale le risorse non impegnate in ciascun esercizio finanziario sono riportate per intero nell'esercizio successivo sembra riprodurre quanto attualmente stabilito dall'articolo 15, comma 9, della legge n. 49 del 1987, trasformando, tuttavia, in un vero e proprio obbligo quella che attualmente è una mera facoltà.

Tutto ciò considerato, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo sull'opportunità di mantenere nel testo del provvedimento le citate disposizioni, posto che esse se, da un lato, sembrano comportare un irrigidimento delle previsioni di bilan-

cio, dall'altro, sembrano suscettibili di essere derogate da successive norme di rango primario.

In relazione all'articolo 17, concernente l'istituzione dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, rileva che le norme in esame dispongono la riorganizzazione, mediante l'istituzione della predetta Agenzia, delle strutture amministrative preposte alla gestione degli interventi in materia di cooperazione allo sviluppo. Osserva che, con riferimento alle dotazioni strumentali, la relazione tecnica circoscrive le spese derivanti dalla riallocazione fisica delle strutture amministrative ai soli costi di ristrutturazione degli immobili che saranno occupati dalla nuova Agenzia. Ritiene che tale ipotesi andrebbe tuttavia sottoposta a verifica, alla luce dei seguenti elementi:

la soppressione delle strutture amministrative che hanno determinato la sottoscrizione di obbligazioni, talvolta a carattere pluriennale e continuativo, non implica l'estinzione delle obbligazioni finanziarie sottostanti;

il trasferimento di personale tra amministrazioni diverse, non oggetto di soppressione, non sembra consentire, senza apposita disposizione di legge, il parallelo trasferimento delle dotazioni strumentali utilizzate dai singoli dipendenti;

l'avvio delle attività di un nuovo ente implica la necessità di sostenere ulteriori costi *una tantum*, che si aggiungono agli oneri di ristrutturazione;

secondo quanto previsto dall'articolo 30, comma 1, e dall'articolo 31, comma 6, l'Istituto agronomico per l'oltremare cesserà di esistere cinque mesi dopo l'istituzione dell'Agenzia e, pertanto, le due strutture potrebbero coesistere per un breve tempo, annullando per quel periodo alcune economie di scala.

Su tali aspetti ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo.

Con riferimento alla modifica, approvata dalla Commissione affari esteri, che ha previsto la possibilità di inviare all'estero anche gli esperti individuati a norma dell'articolo 31, comma 4, rileva che la quantificazione degli oneri di personale stimati con riferimento all'articolo 19 non ipotizza spese di missione per il personale in oggetto. Pur considerando che l'invio è previsto nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, considera necessario acquisire l'avviso del Governo in proposito.

In merito all'articolo 18, relativo alla disciplina di bilancio dell'Agenzia, ritiene che andrebbe acquisito l'avviso del Governo circa gli effetti finanziari che potrebbero derivare dall'esercizio degli ambiti di autonomia previsti dal testo, inclusa l'autonomia regolamentare; ciò in quanto le norme in esame non prevedono meccanismi di finanziamento autonomi quantitativamente rilevanti, a valere su risorse proprie.

Quanto ai profili di copertura finanziaria, osserva che l'articolo 18, comma 2, lettere *c)* ed *e)*, richiederebbe alcune modifiche volte a chiarire più puntualmente le modalità di iscrizione in bilancio delle risorse di cui disporrà l'Agenzia ovvero a precisare il rapporto tra le disposizioni in esame e la normativa vigente.

Per quanto riguarda il primo aspetto, ritiene che il testo dovrebbe essere modificato alla lettera *c)* (finanziamento annuale da iscrivere nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale), nel senso di prevedere che l'iscrizione coinvolgerà una pluralità di capitoli, anziché un unico capitolo, giacché l'iscrizione di un solo capitolo non consentirebbe di includere all'interno dello stesso le diverse tipologie di spesa riconducibili all'Agenzia, ossia spese di parte corrente e di conto capitale.

Per quanto attiene al secondo aspetto, osserva che il testo dovrebbe essere modificato alla lettera *e)* (25 per cento la quota a diretta gestione dell'otto per mille da destinare all'Agenzia), al fine di coordinare la disposizione sia con l'articolo 2-*bis*, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1998, in base al quale la quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale è

ripartita in quattro quote uguali per le quattro tipologie di interventi ammesse a contributo, sia con l'articolo 1, comma 206, della legge di stabilità per il 2014, che ha aggiunto un'ulteriore tipologia di intervento ammessa al contributo, ossia la ristrutturazione, il miglioramento, la messa in sicurezza, l'adeguamento antisismico e l'efficientamento energetico degli immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica. In particolare, giudica opportuno escludere dal novero delle spese indicate nel citato decreto del Presidente della Repubblica quelle comprese nel presente provvedimento, ridisciplinando conseguentemente la ripartizione delle risorse tra le diverse finalità. Su tali aspetti ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo.

Per quel che concerne gli articoli 19 e 20, riguardanti il personale dell'Agenzia e della Direzione generale per la cooperazione, rileva preliminarmente che, dal 1° maggio 2014, in forza dell'articolo 13 del decreto-legge n. 66 del 2014, il limite massimo retributivo per i pubblici dipendenti è fissato in euro 240.000 annui al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente. Osserva in proposito che il prospetto allegato alla relazione tecnica prevede invece una retribuzione lorda per il direttore generale di circa 342.000 euro e di circa 270.000 euro per i dirigenti di prima fascia. Inoltre anche i dirigenti di seconda fascia assegnati all'estero riceverebbero emolumenti per somme superiori ai 240.000 euro, considerando le indennità di servizio all'estero, di richiamo e di prima assegnazione, ma non le spese di trasloco, di viaggio ed altri contributi a ristoro di spese sostenute. Ritiene, pertanto, necessario che il Governo chiarisca se i prospetti allegati alla relazione tecnica e la misura degli oneri recati dal provvedimento debbano essere rivisti alla luce dei nuovi limiti fissati per la retribuzione dei pubblici dipendenti e se le componenti indennitarie previste in caso di servizio all'estero debbano essere computate ai fini del raggiungimento dei limiti alle retribuzioni fissate a legislazione vigente.

Rileva inoltre che, in base alle norme in esame, la dotazione organica potrà essere alimentata mediante le procedure di mobilità previste a legislazione vigente, ricorrendo prioritariamente alle eccedenze determinatesi in forza dell'articolo 2 del decreto-legge n. 95 del 2012, che ha ridotto le dotazioni organiche. Ricorda che la relazione tecnica allegata a tale ultima norma affermava che dalle misure di riduzione degli uffici e delle strutture previste sarebbero derivati effetti di riduzione della spesa verificabili a consuntivo, potendo conseguentemente le previste procedure di mobilità determinare maggiori oneri per la finanza pubblica, sia pure non quantificati. Su tale aspetto reputa necessario acquisire l'avviso del Governo.

Osserva, inoltre, che la quantificazione degli oneri di personale considera, in applicazione delle norme recate dal testo, una dotazione organica di fatto di 250 dipendenti, di cui 200 reclutati in forza dell'articolo in esame e 50 eventualmente trasferiti dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo all'Agenzia in forza dell'articolo 31, comma 4. Fa presente che tali ultime unità generano posizioni soprannumerarie di cui dovrebbe essere disciplinato l'assorbimento anche al fine di chiarire se la dotazione finanziaria dell'Agenzia (o della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo) sarà destinata a ridursi a seguito della loro cessazione. Ritiene che tale chiarimento risulti necessario anche considerata l'autonomia contabile dell'Agenzia, che le consentirebbe di utilizzare per altra finalità le somme eventualmente resesi disponibili all'atto della cessazione dal servizio dei singoli esperti.

Riguardo all'articolo 21, concernente il Comitato congiunto per la cooperazione allo sviluppo, rileva di non avere osservazioni da formulare.

In ordine all'articolo 21-*bis*, riguardante l'Istituzione Finanziaria per la cooperazione internazionale allo sviluppo, pur rilevando il carattere facoltativo delle norme, ritiene che andrebbero acquisiti elementi informativi circa le modalità di finanziamento e le risorse utilizzate dalla

Cassa depositi e prestiti per il sostegno delle iniziative in materia di cooperazione; ciò al fine di escludere possibili effetti onerosi di carattere indiretto, tenuto conto che la Cassa può utilizzare risorse provenienti dalla raccolta postale che sono assistite dalla garanzia dello Stato.

Con riferimento agli articoli da 22 a 28, concernenti i soggetti della cooperazione allo sviluppo, rileva che, in base alla norma in esame, viene attribuito carattere non commerciale alle attività di cooperazione allo sviluppo e aiuto umanitario svolte dai soggetti iscritti nell'elenco di cui all'articolo 25, comma 3. Poiché tale previsione appare suscettibile di ridurre le entrate fiscali, sul punto giudica necessario acquisire l'avviso del Governo.

Con riferimento alla clausola di invarianza, introdotta nell'articolo 27, ritiene che andrebbero indicati gli adempimenti suscettibili di recare oneri e che andrebbe inoltre chiarito di quali mezzi dispongano le amministrazioni interessate per farvi fronte.

Per quanto concerne l'organizzazione di contingenti di corpi civili di pace da impegnare in azioni di pace nelle aree di conflitto o a rischio di conflitto, di cui all'articolo 27, comma 9, giudica necessario che sia chiarito se l'organizzazione del contingente, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 77 del 2002, implichi un coinvolgimento, anche finanziario, delle amministrazioni statali per le spese da sostenere.

Per quanto attiene all'articolo 29, riguardante il riallineamento dell'Italia agli impegni assunti in materia di cooperazione, rileva di non avere osservazioni da formulare atteso che, secondo quanto affermato dalla relazione tecnica, la norma assume una valenza programmatica.

Con riguardo all'articolo 30, commi da 1 a 4, recante abrogazioni e modifiche di disposizioni vigenti, osserva che l'attribuzione dello status di ONLUS agli enti e alle associazioni i cui statuti prevedono espressamente lo svolgimento di attività di cooperazione allo sviluppo e solidarietà internazionale appare suscettibile di recare oneri stante il trattamento fiscale di favore spettante a dette organizzazioni. Sul punto considera necessario acquisire l'avviso del Governo.

In relazione all'articolo 30, comma 5, concernente le operazioni finanziate dalla Cassa depositi e prestiti, ritiene che andrebbero acquisite indicazioni circa l'esatta portata applicativa della norma, anche al fine di escludere che l'attività di finanziamento che sembrerebbe autorizzata per legge possa implicare una riclassificazione dell'intervento nell'ambito della pubblica amministrazione. Evidenzia, inoltre, che i fondi sui quali è disposto il cofinanziamento sono assistiti anche dalla garanzia dello Stato.

In merito all'articolo 31, recante disposizioni transitorie, fa presente di non avere osservazioni da formulare.

Per quel che concerne l'articolo 32, riguardante la copertura finanziaria, con riferimento all'utilizzo, nella misura di 2.120.000 euro per l'anno 2014, del Fondo per interventi strutturali di politica economica (capitolo 3075 – stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze), giudica opportuno che il Governo confermi l'effettiva disponibilità delle relative risorse.

Per quanto concerne, invece, l'utilizzo, nella misura di 5.309.466 euro per l'anno 2015 e di 5.286.742 euro a decorrere dall'anno 2016, degli stanziamenti autorizzati in favore della cooperazione allo sviluppo ai sensi della tabella C allegata alla legge di stabilità per il 2014 (capitoli 2150, 2152, 2153, 2160, 2161, 2164, 2165, 2166, 2168, 2169, 2170, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 7168, e 7169 – stato di previsione del Ministero degli affari esteri), ricorda che il Governo ha confermato, durante l'esame presso la Commissione bilancio del Senato della Repubblica, l'idoneità della copertura prevista. Tuttavia, in considerazione della natura di parte corrente degli oneri oggetto di copertura, ritiene che dovrebbe essere precisato che gli stanziamenti della tabella C dei quali si prevede l'utilizzo sono solo quelli di parte corrente, giacché, in caso contrario, si verificherebbe una dequalificazione della spesa. Inoltre, ritiene che dovrebbe essere

precisato che gli oneri valutati in 5.286.742, a decorrere dal 2016, ai sensi del comma 2, sono annuali.

Infine, con riferimento alla clausola di salvaguardia di cui al comma 3, rammenta che il Governo ha confermato, durante l'esame presso la Commissione bilancio del Senato della Repubblica, che la stessa risponde pienamente ai criteri di effettività e di automaticità di cui all'articolo 17, comma 12, della legge n. 196 del 2009, ed incide sugli stanziamenti classificati come rimodulabili in maniera compatibile con la programmazione effettuata degli interventi del programma « Cooperazione allo sviluppo », al quale la clausola si riferisce.

Il sottosegretario Giovanni LEGNINI si riserva di fornire i chiarimenti sulle questioni testé evidenziate dal relatore.

Francesco BOCCIA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.45.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 15 luglio 2014. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il Viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Morando.

La seduta comincia alle 20.45.

Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo.
Nuovo testo C. 2498 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella odierna seduta antimeridiana.

Francesco BOCCIA, *presidente*, ricorda che, nella precedente seduta, il relatore aveva chiesto al rappresentante del Governo alcuni chiarimenti in relazione al provvedimento in esame.

Generoso MELILLA (SEL) chiede al rappresentante del Governo se, nella riforma disciplinata dal provvedimento in esame, la Cassa depositi e prestiti svolga, nei confronti dell'Agenzia, una funzione simile a quella svolta dallo specifico istituto finanziario nei confronti dell'analoga Agenzia francese.

Francesco CARIELLO (M5S) segnala che, come già evidenziato dal relatore nella precedente seduta, l'articolo 18 del provvedimento fissa al 25 per cento la quota a diretta gestione dell'otto per mille da destinare all'Agenzia. A tal riguardo osserva che la legge di stabilità per l'anno 2014 ha aggiunto un'ulteriore tipologia di intervento ammessa a contributo, per cui, essendo cinque le complessive tipologie di intervento, la percentuale relativa ad ognuna dovrebbe essere fissata al 20 per cento.

Il Viceministro Enrico MORANDO, con riferimento alle richieste di chiarimenti avanzate dal relatore nella precedente seduta, e a quelle formulate dai deputati testé intervenuti, nel depositare la relazione tecnica trasmessa ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009 (*vedi allegato 2*), evidenzia quanto segue:

al fine di evitare duplicazioni nella gestione del fondo di cui all'articolo 8, appare necessario che la disposizione sia modificata prevedendo un solo istituto finanziario gestore e che lo stesso sia rappresentato dalla Cassa depositi e prestiti SpA;

l'articolo 10, comma 2, in materia di interventi di soccorso internazionale per emergenze umanitarie, richiama le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 90 del 2005, che prevede l'applicazione delle disposizioni di cui l'articolo

5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, anche agli interventi all'estero del Dipartimento della protezione civile;

le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 4-*bis*, che prevedono che gli stanziamenti triennali per la cooperazione allo sviluppo, individuati nella legge di bilancio, non possano subire riduzioni, e che le medesime risorse, qualora non impegnate nell'esercizio finanziario di riferimento sono riportate per intero nell'esercizio successivo, non risultano compatibili con la vigente disciplina contabile;

le spese di cui all'articolo 17, relative alla riallocazione fisica delle strutture amministrative preposte alla gestione degli interventi in materia di cooperazione allo sviluppo, come quantificate nella relazione tecnica allegata all'originario disegno di legge, tengono conto degli oneri complessivamente necessari per l'operatività della nuova sede dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo;

la previsione di cui all'articolo 17, comma 8, introdotta dalla Commissione di merito, che prevede la facoltà per il Direttore dell'Agenzia di inviare all'estero, oltre che il personale in organico di cui all'articolo 19, comma 2, anche gli esperti della cooperazione di cui all'articolo 31, comma 4, concernente esperti della cooperazione, non consente di determinare in modo univoco il numero di posti in servizio all'estero ed il personale da inviare con conseguenti difficoltà applicative e possibili nuovi o maggiori oneri privi di quantificazione e copertura;

appare necessario modificare l'articolo 18, comma 2, lettera *c)*, specificando che il finanziamento dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo avverrà, tra l'altro, attraverso appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

appare necessario coordinare le disposizioni di cui all'articolo 18, comma 2, lettera *e)*, che destinano al finanziamento dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo il 25 per cento della quota complessiva delle somme a diretta gestione statale relativa all'otto per mille, con quelle del decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1998, nonché con quelle di cui all'articolo 1, comma 206 della legge n. 147 del 2013;

alla luce delle disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 66 del 2014, in vigore dal 1° maggio 2014, che fissano il limite massimo retributivo per i pubblici dipendenti in euro 240.000 euro annui, risulta necessario adeguare il prospetto allegato alla relazione tecnica per quanto concerne la retribuzione del direttore generale dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo di cui all'articolo 19, riducendola nella misura di 6.821 euro annui;

le 50 unità di personale dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo eventualmente trasferite dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri ai sensi dell'articolo 31, comma 4, stabilizzate per effetto del decreto ministeriale 29 novembre 2011, n. 223, costituendo una categoria ad esaurimento determineranno una progressiva riduzione della dotazione finanziaria necessaria per il funzionamento dell'Agenzia stessa;

le disposizioni di cui all'articolo 25, comma 4-*bis*, che prevedono che le attività di cooperazione allo sviluppo e aiuto umanitario svolte dai soggetti iscritti nell'elenco dei soggetti della cooperazione allo sviluppo di cui al comma 3 del medesimo articolo siano da considerarsi, ai fini fiscali, attività di natura non commerciale, appaiono conformi alla legislazione vigente e non determinano, quindi, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

le disposizioni di cui all'articolo 27, comma 1-*bis*, che prevedono la possibilità di ricorrere e promuovere il volontariato nell'ambito delle iniziative di cooperazione allo sviluppo, riconoscendo al personale volontario un trattamento giuridico ed economico analogo a quello previsto per i volontari del servizio civile, sono suscetti-

bili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di quantificazione e relativa copertura;

le disposizioni di cui all'articolo 27, comma 9, secondo periodo, che prevedono che le organizzazioni di cui all'articolo 25 organizzino contingenti di corpi civili di pace da impegnare in specifiche azioni nelle aree di conflitto o a rischio di conflitto, avverrà nell'ambito delle risorse già previste a legislazione vigente ai sensi del decreto legislativo n. 77 del 2002, in conformità alla clausola di neutralità finanziaria di cui al successivo comma 10;

le disposizioni di cui all'articolo 30, comma 4 non determinano effetti finanziari negativi per la finanza pubblica giacché, a legislazione vigente, sono già considerate organizzazioni non lucrative di utilità sociale, gli enti e associazioni, con o senza personalità giuridica, i cui statuti o atti costitutivi prevedono espressamente attività di cooperazione allo sviluppo e solidarietà internazionale;

il fondo per interventi strutturali di politica economica del quale è previsto l'utilizzo ai sensi dell'articolo 32, comma 1, reca le necessarie disponibilità.

Osserva poi che sarebbe opportuno apportare le seguenti modifiche al testo del provvedimento:

all'articolo 21, comma 2, prevedere, nell'ambito del Comitato congiunto, l'attribuzione del diritto di voto del rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze per le questioni di competenza del ministero medesimo;

all'articolo 21-*bis*, prevedere esplicitamente il parere del Ministero dell'economia e delle finanze e specificare che le risorse proprie di cui al comma 3 siano riferite alla gestione ordinaria della Cassa depositi e prestiti SpA, coordinando conseguentemente le disposizioni di cui all'articolo 30, comma 5.

Infine segnala che appare necessario precisare, all'articolo 32, comma 2, che gli oneri valutati in 5.286.742 euro a decorrere dal 2016 presentano cadenza annuale e che gli stanziamenti della legge n. 49 del 1987, rideterminati dalla tabella C allegata alla legge di stabilità, dei quali è previsto l'utilizzo con finalità di copertura, sono solo quelli di parte corrente.

Sergio BOCCADUTRI (PD), *relatore*, all'esito dei chiarimenti resi dal rappresentante del Governo, si riserva di formulare una proposta di parere, chiedendo una breve sospensione della seduta.

Francesco BOCCIA, *presidente*, non essendovi obiezioni, sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle 21, è ripresa alle 21.40.

Sergio BOCCADUTRI (PD), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il progetto di legge C. 2498 Governo, recante Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo;

preso atto degli elementi di informazione risultanti dalla relazione tecnica trasmessa ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009 nonché dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

al fine di evitare duplicazioni nella gestione del fondo di cui all'articolo 8, appare necessario che la disposizione sia modificata prevedendo un solo istituto finanziario gestore e che lo stesso sia rappresentato dalla Cassa depositi e prestiti SpA;

l'articolo 10, comma 2, in materia di interventi di soccorso internazionale per emergenze umanitarie, richiama le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 90 del 2005, che prevede l'applicazione delle disposizioni di cui l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, anche agli interventi all'estero del Dipartimento della protezione civile;

le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 4-*bis*, che prevedono che gli stanziamenti triennali per la cooperazione allo sviluppo, individuati nella legge di bilancio, non possano subire riduzioni, e che le medesime risorse, qualora non impegnate nell'esercizio finanziario di riferimento sono riportate per intero nell'esercizio successivo, non risultano compatibili con la vigente disciplina contabile;

le spese di cui all'articolo 17, relative alla riallocazione fisica delle strutture amministrative preposte alla gestione degli interventi in materia di cooperazione allo sviluppo, come quantificate nella relazione tecnica allegata all'originario disegno di legge, tengono conto degli oneri complessivamente necessari per l'operatività della nuova sede dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo;

la previsione di cui all'articolo 17, comma 8, introdotta dalla Commissione di merito, che prevede la facoltà per il Direttore dell'Agenzia di inviare all'estero, oltre che il personale in organico di cui all'articolo 19, comma 2, anche gli esperti della cooperazione di cui all'articolo 31, comma 4, concernente esperti della cooperazione, non consente di determinare in modo univoco il numero di posti in servizio all'estero ed il personale da inviare con conseguenti difficoltà applicative e possibili nuovi o maggiori oneri privi di quantificazione e copertura;

appare necessario modificare l'articolo 18, comma 2, lettera *c)*, specificando che il finanziamento dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo avverrà, tra l'altro, attraverso appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

rilevata la necessità di coordinare le disposizioni di cui all'articolo 18, comma 2, lettera *e)*, che destinano al finanziamento dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo il 25 per cento della quota complessiva delle somme a diretta gestione statale relativa all'otto per mille, con quelle del decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1998, nonché con quelle di cui all'articolo 1, comma 206 della legge n. 147 del 2013;

alla luce delle disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 66 del 2014, in vigore dal 1° maggio 2014, che fissano il limite massimo retributivo per i pubblici dipendenti in euro 240.000 euro annui, risulta necessario adeguare il prospetto allegato alla relazione tecnica per quanto concerne la retribuzione del direttore generale dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo di cui all'articolo 19, riducendola nella misura di 6.821 euro annui;

le 50 unità di personale dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo eventualmente trasferite dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri ai sensi dell'articolo 31, comma 4, stabilizzate per effetto del decreto ministeriale 29 novembre 2011, n. 223, costituendo una categoria ad esaurimento determineranno una progressiva riduzione della dotazione finanziaria necessaria per il funzionamento dell'Agenzia stessa;

all'articolo 21, comma 2, sia previsto, nell'ambito del Comitato congiunto, l'attribuzione del diritto di voto del rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze per le questioni di competenza del ministero medesimo;

all'articolo 21-*bis*, sia previsto esplicitamente il parere del Ministero dell'economia e delle finanze e sia specificato che le risorse proprie di cui al comma 3 siano riferite alla gestione ordinaria della Cassa depositi e prestiti S.p.A., coordinando conseguentemente le disposizioni di cui all'articolo 30, comma 5;

le disposizioni di cui all'articolo 25, comma 4-*bis*, che prevedono che le attività di cooperazione allo sviluppo e aiuto umanitario svolte dai soggetti iscritti nell'elenco dei soggetti della cooperazione allo sviluppo di cui al comma 3 del medesimo articolo siano da considerarsi, ai fini fiscali, attività di natura

non commerciale, appaiono conformi alla legislazione vigente e non determinano, quindi, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

le disposizioni di cui all'articolo 27, comma 1-*bis,* che prevedono la possibilità di ricorrere e promuovere il volontariato nell'ambito delle iniziative di cooperazione allo sviluppo, riconoscendo al personale volontario un trattamento giuridico ed economico analogo a quello previsto per i volontari del servizio civile, sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di quantificazione e relativa copertura;

le disposizioni di cui all'articolo 27, comma 9, secondo periodo, che prevedono che le organizzazioni di cui all'articolo 25 organizzino contingenti di corpi civili di pace da impegnare in specifiche azioni nelle aree di conflitto o a rischio di conflitto, avverrà nell'ambito delle risorse già previste a legislazione vigente ai sensi del decreto legislativo n. 77 del 2002, in conformità alla clausola di neutralità finanziaria di cui al successivo comma 10;

le disposizioni di cui all'articolo 30, comma 4 non determinano effetti finanziari negativi per la finanza pubblica giacché, a legislazione vigente, sono già considerate organizzazioni non lucrative di utilità sociale, gli enti e associazioni, con o senza personalità giuridica, i cui statuti o atti costitutivi prevedono espressamente attività di cooperazione allo sviluppo e solidarietà internazionale;

il fondo per interventi strutturali di politica economica del quale è previsto l'utilizzo ai sensi dell'articolo 32, comma 1, reca le necessarie disponibilità;

appare necessario precisare, all'articolo 32, comma 2, che gli oneri valutati in 5.286.742 euro a decorrere dal 2016 presentano cadenza annuale e che gli stanziamenti della legge n. 49 del 1987, rideterminati dalla tabella C allegata alla legge di stabilità, dei quali è previsto l'utilizzo con finalità di copertura, sono solo quelli di parte corrente;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

all'articolo 8, comma 1, sia previsto un solo istituto gestore e che lo stesso sia rappresentato dalla Cassa depositi e prestiti;

*all'articolo 12, sopprimere il comma 4-*bis;

all'articolo 17, comma 8, primo periodo, sopprimere le parole: del personale di cui all'articolo 31, comma 4,;

all'articolo 18, comma 2, lettera c), *sostituire le parole:* in apposito capitolo *con le seguenti:* in appositi capitoli;

siano coordinate le disposizioni di cui all'articolo 18, comma 2, lettera e), *che destinano al finanziamento dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo il 25 per cento della quota complessiva delle somme a diretta gestione statale relativa all'otto per mille, con quelle del decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1998, nonché con quelle di cui all'articolo 1, comma 206, della legge n. 147 del 2013;*

all'articolo 21, comma 2, sia prevista, nell'ambito del Comitato congiunto, l'attribuzione del diritto di voto del rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze per le questioni di competenza del ministero medesimo;

all'articolo 21-bis, sia previsto esplicitamente il parere del Ministero dell'economia e delle finanze e sia specificato che le risorse proprie di cui al comma 3 siano riferite alla gestione ordinaria della Cassa depositi e prestiti SpA, coordinando conseguentemente le disposizioni di cui all'articolo 30, comma 5;

*all'articolo 27, sopprimere il comma 1-*bis;

all'articolo 32, comma 2, sia precisato che gli oneri valutati in 5.286.742 euro a decorrere dal 2016 presentano cadenza an-

nuale e che gli stanziamenti della legge n. 49 del 1987, rideterminati dalla tabella C allegata alla legge di stabilità, dei quali è previsto l'utilizzo con finalità di copertura, sono solo quelli di parte corrente;

sia adeguata la quantificazione degli oneri di cu all'articolo 32, comma 2, riducendola nella misura di 6.821 euro annui. ».

Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Istituzione del « Premio biennale di ricerca Giuseppe Di Vagno » e disposizioni per il potenziamento della biblioteca e dell'archivio storico della Fondazione Di Vagno, per la conservazione della memoria del deputato socialista assassinato il 25 settembre 1921. C. 1092-A ed emendamenti.
(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in sostituzione del relatore, ricorda che la proposta di legge in esame è stata già esaminata dalla Commissione bilancio, ai fini del parere alla VII Commissione, nella seduta del 5 febbraio 2014. In tale sede la Commissione bilancio ha espresso parere favorevole con condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione. Rileva che la Commissione di merito, nel conferire mandato al relatore di riferire favorevolmente all'Assemblea, nella seduta del 25 marzo 2014, ha recepito le predette condizioni. Il provvedimento pertanto, a suo avviso, non presenta profili problematici dal punto di vista finanziario.

Ciò premesso, avverte che in data odierna l'Assemblea ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti.

Con riferimento alle proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea, segnala l'emendamento Grimoldi 4.50, che incrementa il contributo alla Biblioteca italiana per ciechi « Regina Margherita » di Monza di un importo pari a 2,7 milioni di euro per l'anno 2015 e a 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, provvedendo al relativo onere a valere sulle disponibilità del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, che, a decorrere dal 2017, non reca le necessarie risorse. Ritiene invece che i restanti emendamenti trasmessi dall'Assemblea non presentino profili problematici sul piano finanziario.

Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con i rilievi formulati dal relatore.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in sostituzione del relatore, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il progetto di legge C. 1092-A, recante Istituzione del « Premio biennale di ricerca Giuseppe Di Vagno » e disposizioni per il potenziamento della biblioteca e dell'archivio storico della Fondazione Di Vagno, per la conservazione della memoria del deputato socialista assassinato il 25 settembre 1921 e gli emendamenti ad esso riferiti contenuti nel fascicolo n. 1;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo,

esprime

sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sull'emendamento 4.50, in quanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori

oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative ».

Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle 21.45.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi.
Atto n. 92.

ALLEGATO 1

Disposizioni in materia di agricoltura sociale.
C. 303 e abb.-A

DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA
DAL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

GABINETTO DEL MINISTRO
UFFICIO LEGISLATIVO

Ministero dell'Economia e delle Finanze
Ufficio del Coordinamento Legislativo
SEDE

Oggetto: atto camera 303 ed abbinati

In merito alle osservazioni avanzate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in relazione al progetto di legge in oggetto, si precisa quanto segue e si inoltra il testo, così come risulterebbe dagli emendamenti presentati il 10 luglio e sui quali il Comitato dei nove intende esprimersi favorevolmente in vista del dibattito in Assemblea, e da ulteriori emendamenti che il Relatore presenterà nella prossima seduta Comitato dei nove, per tenere in debito conto le osservazioni avanzate:

Articolo 2 e 3 l'osservazione avanzata, potrà essere superata dall'approvazione dell'emendamento della Commissione 2.100 approvato dal Comitato dei nove nella seduta del 10 luglio scorso e che all'articolo 2, comma 1, lettera *c)* la sostituzione delle parole: "*prestazioni e servizi terapeutici che affiancano e supportano le terapie della medicina tradizionale, finalizzati*" con le seguenti: "*prestazioni e servizi che affiancano e supportano le terapie mediche, psicologiche e riabilitative, finalizzate*" (a migliorare le condizioni di salute e le funzioni sociali, emotive e cognitive dei soggetti interessati anche attraverso l'ausilio di animali allevati e la coltivazione delle piante).

Si noti che il venire meno dell'aggettivo "terapeutici" determina la sussistenza della sola funzione di supporto e sostegno e, dunque, fa venire meno una possibile configurazione "medico-sanitaria" e, conseguentemente, la possibile determinazione di nuovi o maggiori oneri. Parimenti il venire meno della dizione "terapeutici" deve essere letta anche con riferimento alla impossibilità che il riconoscimento, di cui all'articolo 3, si possa configurare come accreditamento.

Con riferimento alle osservazioni relative all'articolo 2, comma 6, si propone la seguente riformulazione, che il relatore presenterà in sede di Comitato dei nove, nella seduta prevista per il prossimo 15 luglio, volta a sostituire il comma 6 come segue:

"6. *Le attività di cui al comma 1 sono realizzate, ove previsto dalla normativa di settore, in collaborazione con i servizi socio-sanitari e con gli enti pubblici competenti per territorio, i quali, nel quadro della programmazione delle proprie funzioni inerenti alle attività agricole, favoriscono processi di aggregazione tra imprese, produttori agricoli e istituzioni locali al fine di promuovere l'agricoltura sociale.*"

Con tale riformulazione verrebbe dunque, meno la previsione di specifici piani triennali predisposti anche dai distretti sanitari.

Quanto all'articolo 3, comma 1, ultimo periodo, relativo all'iscrizione delle imprese in un elenco ufficiale, con ulteriore emendamento, che il relatore presenterà nella medesima seduta del Comitato dei nove, si proporrà la soppressione dell'ultimo periodo, inserendo, invece, il solo compito per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di rendere pubblici i nominativi degli operatori riconosciuti.

Articolo 5

Comma 1. In relazione ai fabbricati o le porzioni di fabbricati destinati all'esercizio dell'agricoltura sociale che mantengono ovvero acquisiscono il riconoscimento della ruralità a tutti gli effetti, si precisa che, allo stato attuale, secondo una ricognizione INEA, AIAB Forum dell'agricoltura sociale, le imprese agricole che svolgono attività di agricoltura sociale sono 119, mentre le cooperative sociali agricole che svolgono tali attività sono 140. Si tratta in totale di 259 realtà (Fonte: INEA, Annuario dell'Agricoltura italiana, 2012). Si precisa altresì che tali realtà sono **già in possesso del requisito di ruralità dei fabbricati per l'esercizio delle attività agricole**. Peraltro, ai sensi dell'articolo 2 della proposta di legge rientrano nell'ambito di applicazione della nuova legge le attività comunque condotte solo da chi è già in possesso della qualifica di imprenditore agricolo e già gode pertanto dei benefici fiscali relativi ai fabbricati rurali. Si ricorda peraltro che il mancato gettito IMU per i fabbricati rurali è stato stimato anche nell'ultima legge di stabilità intorno ai 64 milioni di euro, a fronte di circa 3,9 milioni di fabbricati rurali per un'imposta media di poco più di 16,4 euro per fabbricato, anche volendo stimare, per effetto della legge in esame un incremento del numero dei fabbricati rurali titolato all'esenzione pari ad un'unità per ciascuna azienda agricola che attualmente svolge attività di agricoltura sociale si avrebbe una perdita di gettito di circa 4.000 euro.

L'eventuale perdita di gettito, derivante dall'acquisto *ex novo* del requisito di ruralità a fabbricati attualmente esclusi rappresenta quindi un'ipotesi molto circoscritta.

Lo stesso dicasi per le 2.363 fattorie didattiche che hanno avuto un accreditamento come tali (fonte Alimos, 2012) e di conseguenza contano su già su fabbricati che presentano il requisito di ruralità.

Comma 2. La dizione "*promuovono prioritariamente*", in virtù della quale, poteva derivare la necessità di chiarire con quali azioni avrebbe provveduto l'autorità competente a tale compito e, quindi, a determinare anche con quali

risorse lo avrebbero fatto, sarà sostituita con un emendamento del relatore in corso di formalizzazione nella commissione agricoltura, con la dizione "*possono promuovere*", comunque corroborata, quanto alle eventuali necessità finanziarie, dal richiamo alle specifiche risorse stanziate nel quadro dei programmi cofinanziati da politiche di sviluppo rurale e di coesione.

Articolo 6

Comma 2. Prioritariamente si nota che il comma prevede il richiamo alla normativa vigente in materia di commercio al dettaglio sulle aree pubbliche di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 114 del 2008. In questo caso, dalla norma non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, mentre essa potrebbe essere potenzialmente fonte per le amministrazioni interessate di nuove possibili entrate, attraverso la concessione di aree pubbliche destinate alla valorizzazione dei prodotti provenienti dall'agricoltura sociale.

Comma 5. Si tratta di una norma di mero indirizzo con la quale si vuole solo prevedere la definizione di requisiti e criteri per l'accesso ad agevolazioni ed interventi già previsti a legislazione vigente o che potranno essere previsti in futuro (come quelli attivabili con risorse stanziate nel quadro dei programmi cofinanziati da politiche di sviluppo rurale e di coesione). Per evitare possibili eventuali nuovi oneri, in questo caso, uno specifico emendamento del relatore che sarà formalizzato nella prossima riunione della del Comitato dei nove preciserà che comunque la norma è vincolata nei limiti previsti dalla legislazione vigente o da futuri provvedimenti normativi.

Articolo 7

Con riferimento alle eventuali spese per il funzionamento dell'Osservatorio, nel confermare che le sue funzioni potranno essere svolte nell'ambito degli ordinari stanziamenti del Ministero, la Commissione potrebbe presentare un emendamento per precisare la clausola di invarianza e quella relativa al divieto di corresponsione di emolumenti ai membri.

Ove ritenuto utile individuare comunque uno stanziamento di risorse ulteriori, si potrebbe porre il relativo onere a carico della rete rurale nazionale, programma cofinanziato dal FEASR, nei limiti di 20.000 euro all'anno, che reca le necessarie disponibilità.

Sempre con emendamento del relatore si provvederà comunque alla soppressione del comma 4, relativo al ricorso ad esperti.

Con riferimento alle osservazioni del Dipartimento Finanze, circa la possibilità che le disposizioni potrebbero comportare potenziali effetti negativi laddove gli attuali regimi agevolativi in materia di agricoltura, in termini di tassazione dei redditi, di imposte indirette e di imposte locali, dovessero essere estesi a fattispecie attualmente non agevolate, si fa presente che le disposizioni in oggetto configurano nuove attività, o comunque attività aggiuntive, destinate a produrre nuovo gettito e nuovo impiego. Inoltre, tali nuove attività vengono svolte da soggetti già esistenti e determinati, attivi in campo agricolo, portatori

di un proprio regime fiscale che non è soggetto a variazione in virtù delle disposizioni del testo.

In ogni caso, l'attivazione di servizi di agricoltura sociale sostituisce servizi in precedenza erogati da enti locali, e, di conseguenza, a completo carico della spesa pubblica, generando un beneficio di finanza pubblica. Inoltre l'attivazione di tali servizi risulta essere cofinanziata, come detto in precedenza, da fondi comunitari.

Il Capo Ufficio legislativo
(cons. Marco Caputo)

ALLEGATO 2

Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo. Nuovo testo C. 2498 Governo, approvato dal Senato.

RELAZIONE TECNICA DEPOSITATA DAL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO

4053

Ministero dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

ISPETTORATO GENERALE PER GLI AFFARI ECONOMICI

UFFICIO IX

Roma, 15 LUG. 2014

Prot. Nr. 59316/2014
Rif. Prot. Entrata Nr. 59196/2014
Allegati: 1
Risposta a Nota:

→ All'Ufficio Coordinamento Legislativo
SEDE

All'Ufficio Legislativo Economia
SEDE

All'Ufficio Legislativo Finanze
SEDE

OGGETTO: A.C. 2498 - Disegno di legge concernente: "Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo". Relazione tecnica di passaggio.

Si fa riferimento alla relazione tecnica di passaggio relativa al provvedimento indicato in oggetto.

Al riguardo, non avendo osservazioni da formulare, si restituisce la relazione tecnica positivamente verificata.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo sostenibile.
Relazione Tecnica

Capo I
Articoli 1-3
Le norme contenute nel Capo I prevedono interventi di natura ordinamentale che non contengono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Esse non innovano rispetto agli attuali campi di intervento della cooperazione allo sviluppo proponendo un aggiornamento degli obiettivi maggiormente rispondente all'evoluzione della normativa e delle strategie internazionali, dalle Nazioni Unite, alle altre Organizzazioni Internazionali di cui l'Italia fa parte, all'Unione Europea. L'articolo 3 modifica l'attuale denominazione del Ministero degli affari esteri in "Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale".

Capo II
Articoli 4-10
Gli articoli del Capo II definiscono l'ambito di applicazione della cooperazione prevedendo i diversi tipi di interventi nella quale essa si sostanzia. Nel ricordare che i finanziamenti annuali da destinare alla cooperazione allo sviluppo e la loro ripartizione fra i diversi canali di intervento sono stabiliti secondo le pertinenti disposizioni recate dal bilancio dello Stato, si sottolinea come le disposizioni del Capo II non contengano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Per quanto riguarda in particolare l'articolo 8 esso prevede il mantenimento in funzione del fondo rotativo per i crediti concessionali già in essere presso il Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 6 della legge 26 febbraio 1987 n. 49.

Capo III
Articoli 11-16
Nessuno degli articoli del Capo III dall'11 al 16 che si occupano dell'indirizzo politico, governo e controllo della cooperazione allo sviluppo contiene nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. In particolare la previsione della delega al viceministro ai sensi dell'articolo 11 , comma 3 del disegno di legge non comporta alcuna deroga al limite massimo del numero di viceministri di cui all'articolo 10, comma 3 della legge n. 400/1988 né può determinare incrementi della compagine governativa stabilita dall'articolo 1, comma 376 della legge n. 244/2007.
In particolare, per l'istituzione del Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo (CICS) di cui all'articolo 15 e del Consiglio nazionale per la cooperazione allo sviluppo di cui all'articolo 16 non sono previsti oneri aggiuntivi. In relazione poi al Consiglio l'articolo 16 esplicita che la partecipazione non dà luogo a compensi, né rimborsi spese comunque denominati.

Capo IV
Articoli 17-21
Le norme del Capo IV contengono la nuova architettura istituzionale della cooperazione allo sviluppo che si articola nell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo (AICS), istituita dall'articolo 17, e nella Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli affari esteri, i cui compiti sono evidenziati dall'articolo 20. L'articolo 21 disciplina il Comitato Congiunto per la cooperazione allo sviluppo, quale organo di raccordo funzionale e operativo fra Agenzia e DGCS.

L'**articolo 17** prevede l'istituzione di un'Agenzia, che comporta costi per la nuova sede nonché per il suo funzionamento.
Per quanto riguarda la **Sede centrale dell'Agenzia**, l'ipotesi considerata più economica e con evidenti vantaggi di natura funzionale è quella che prevede la continuazione dell'utilizzo dei locali ove attualmente è situata l'Unità Tecnica Centrale della DGCS in via Contarini (immobile demaniale in comodato a titolo gratuito). Tali locali, peraltro, di superficie totale pari a 2.700 mq non sono sufficienti per le 202 unità di personale dell'Agenzia in servizio presso la sede centrale (corrispondenti all'organico complessivo di 200 dipendenti di ruolo, previsto dall'articolo 19, comma 1, cui devono essere sottratte le 28 unità ex IAO che restano nella sede secondaria di Firenze e le 20 in servizio all'estero, ed aggiunti i 50 esperti di cooperazione di cui all'articolo 31, comma 4 del disegno di legge). La soluzione più idonea e di minor costo è quella di usufruire anche di parte delle palazzine cosiddette ex Civis cedute al Ministero degli Affari Esteri anni fa, situate nella stessa area utilizzata dall'Unità Tecnica Centrale della Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo e rimaste sinora inutilizzate. In tale ipotesi l'Agenzia potrebbe disporre di una superficie complessiva fino a 3.760 mq, necessaria ad assicurare i compiti di istituto con tutti i relativi servizi.
Naturalmente per poter utilizzare le palazzine ex Civis sono da prevedere interventi di ristrutturazione i cui costi ammontano sulla base delle attuali quotazioni di mercato ricavate dal prezzario dell'edilizia DEI pubblicato dalla Camera di Commercio di Roma riferite ad analoghe tipologie di ristrutturazione, a 2.000 euro al mq per un totale di euro 2.120.000 per una superficie da ristrutturare pari a 1.060 mq. Tali costi interverrebbero una tantum e consentirebbero, fra l'altro, la valorizzazione di un bene immobile demaniale al momento non utilizzato.
Una soluzione alternativa, come quella di prendere in locazione immobili privati, oltre tutto prevedibilmente distanti dalla parte di Agenzia che sarebbe ospitata nei locali che attualmente ospitano l'Unità Tecnica Centrale della Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo, comporterebbe oneri di gestione continuativi sicuramente superiori, oltre a non escludere costi di ristrutturazione iniziali.
Per la **sede di Firenze**, non si prevedono costi aggiuntivi rispetto a quelli già sostenuti dal bilancio dell'Istituto Agronomico per l'Oltremare di Firenze che il presente DDL sopprime (articolo 31, comma 6).

Per quanto riguarda gli oneri di **funzionamento relative all'acquisto di beni e servizi** e le spese di **investimento**, l'Allegato 2 dà conto degli stanziamenti assegnati per il

biennio 2015-16 alla DGCS e allo IAO. Nel medesimo allegato figura una ripartizione indicativa dei suddetti stanziamenti tra la nuova Direzione Generale di cui all'articolo 20 e l'Agenzia di cui all'articolo 17 del disegno di legge, dalla quale emerge l'invarianza di costi per quanto riguarda le suddette spese.

A conferma dell'invarianza finanziaria sotto il profilo delle spese per acquisti di beni e servizi e di investimento, si evidenzia preliminarmente che, come sopra indicato, le persone che lavoreranno nella sede di Roma della futura Agenzia saranno nel complesso 202 unità. Benché la consistenza del personale in servizio a Roma dell'Agenzia sia inferiore al numero di dipendenti attualmente in servizio alla DGCS (circa 300 unità, al netto del personale locale e del personale inviato all'estero), si ritiene di poter prudenzialmente stimare un'invarianza di costi in tale settore. Parte dello stanziamento dei summenzionati capitoli potrà infatti restare nella disponibilità del Ministero degli Affari Esteri per sopperire ai costi di funzionamento della nuova Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo di cui all'articolo 20. Per tali costi si stima, nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente indicate nell'allegato 2, la spesa di 784.791 euro. Il Ministero provvederà, successivamente all'emanazione del regolamento di cui all'articolo 17, comma 13, ad inoltrare al Ministero dell'economia e delle finanze una specifica proposta di variazione compensativa di bilancio relativa alla ripartizione tra Ministero e Agenzia delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Anche per le spese di funzionamento dell'ex IAO è ragionevole stimare un'invarianza di costi rispetto a quanto risultante dal bilancio consuntivo dell'Istituto ed alla serie storica di spese relativa ad esercizi precedenti. Prudenzialmente, non si scontano i minori costi di funzionamento derivanti dalla soppressione della posizione di Direttore Generale.

Analogamente per le spese di funzionamento all'estero si è preso come parametro di riferimento il consuntivo delle spese sostenute nel 2013 dalle attuali Unità Tecniche Locali che è sostanzialmente identico al numero delle previste strutture dell'Agenzia. Per massimizzare le economie di scala, l'articolo 17, comma 7 prevede la necessità di valutare prioritariamente la sistemazione delle sedi all'estero dell'Agenzia in locali già nella disponibilità di uffici all'estero di altre amministrazioni pubbliche (in primis le rappresentanze diplomatico-consolari).

Come risulta dall'allegato 2, si prevede che l'Agenzia disponga per acquisti di beni e servizi e per investimenti di uno stanziamento pari ad euro 3.752.103 per il 2015 e euro 3.772.355 per il 2016 per un totale massimo previsto di 350 dipendenti (200 dipendenti di ruolo; 100 dipendenti a contratto all'estero ex articolo 19, comma 7 del ddl; non oltre 50 esperti ex articolo 16 della legge n. 49/1987, ex articolo 31, commi 4 e 5 del ddl). L'ammontare delle spese di funzionamento per dipendente è pertanto pari a 10.720 euro per il 2015 e a 10.778 per l'anno 2016. L'importo unitario delle spese di funzionamento della Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo (ivi incluse le unità tecniche locali all'estero) e dell'Istituto Agronomico per l'Oltremare è per l'anno 2014 pari a 4.742.000 per un totale di circa 430 dipendenti in servizio, con un importo unitario per dipendente pari a circa 11.000 euro. La perfetta comparabilità della spesa per acquisti di beni e servizi e per investimenti tra l'attuale situazione e quella post-riforma conferma pertanto la sostenibilità della previsione di invarianza di tali spese.

E' inoltre previsto (articolo 17, comma 9) che l'Agenzia gestisca una **banca dati** in cui sono contenute tutte le informazioni dei progetti di cooperazione realizzati e in corso suddivisi per tipologia di intervento e per costi sostenuti. Tale banca dati non comporta alcun costo aggiuntivo, rappresenta la continuazione di quella attualmente esistente, prevista dall'articolo 36 della legge 49/1987, nella Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo, che verrebbe trasferita alla costituenda Agenzia .

L'**articolo 18** prevede la disciplina di bilancio dell'Agenzia specificandone le risorse finanziarie. Tale disposizione
non contiene nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Consentendo peraltro introiti derivanti da convenzioni stipulate con amministrazioni e soggetti pubblici e privati (richiamate anche dall'articolo 17, comma 4) e da donazioni si pongono le premesse per una parziale capacità di autofinanziamento dell'Agenzia. Non si dispone di dati storici sulla possibile quantificazione di tali introiti, in quanto l'attuale disciplina di bilancio della Direzione Generale per la cooperazione allo sviluppo (articolo 14, legge n. 49/1987) rendeva di fatto estremamente complicato acquisire donazioni o stipulare convenzioni che prevedessero il conferimento di fondi privati alla DGCS (il meccanismo di versamento all'entrata generale dello Stato e della riassegnazione ai capitoli di bilancio della DGCS di fatto si è rivelato troppo lungo nella tempistica, rispetto alle esigenze di celerità proprie degli interventi di cooperazione all'estero). La recente riforma sulla partnership pubblico privata (articolo 14-bis della legge n. 49/1987) non è ancora di fatto operativa, non essendo ancora stato adottato il relativo decreto attuativo.

La determinazione dell'**organico** della nuova Agenzia come previsto dall'**articolo 19** viene demandata ad un DPCM. In ogni caso lo stesso articolo 19 fissa un limite massimo di 200 unità, oltre a 100 unità di personale locale nelle sedi all'estero. Ferma restando la possibilità di trasferimento degli esperti tecnici attualmente in servizio alla DGCS alle dipendenze dell'Agenzia (art. 31, comma 4), l'Agenzia dovrà, a regime, provvedere ai compiti di carattere tecnico necessari per lo svolgimento dei compiti istituzionali, mediante personale dei propri ruoli, reclutato, nei limiti della dotazione organica di cui sopra e delle facoltà assunzionali, sulla base di specifiche competenze tecniche, previa individuazione dei relativi profili professionali secondo la normativa vigente.
Le risorse umane potranno essere attinte con l'inquadramento di parte del personale attualmente in servizio presso la Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo e attraverso le normali procedure di mobilità di cui al Capo III del Titolo II del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. L'articolo 30 abroga la legge 26 ottobre 1962 n. 1612 istitutiva dell'Istituto Agronomico per l'Oltremare di Firenze e l'articolo 17, comma 13 lettera h) prevede che lo Statuto dell'Agenzia definisca le modalità di integrazione dello stesso Istituto nell'Agenzia. Ciò comporterà la soppressione del posto di Direttore Generale dello IAO e l'integrazione del restante personale attualmente in servizio presso lo IAO nel nuovo organico dell'Agenzia.
Inoltre il personale assunto localmente dall'Agenzia per attività di cooperazione svolte all'estero, nei limiti di un contingente fissato in 100 unità, aggiuntivo rispetto alla dotazione organica di personale di ruolo, usufruirà di un regime armonizzato con

quello del personale in servizio presso le Rappresentanze diplomatiche e consolari ai sensi del Titolo VI del Capo II del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. Tenuto conto del carattere temporaneo degli uffici all'estero dell'Agenzia si esclude espressamente, per il predetto personale, l'applicazione dell'art. 160 del citato decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, che prevede, in caso di chiusura o soppressione di una sede all'estero, la riassunzione presso un altro ufficio. In tal senso anche i contratti a tempo indeterminato stipulati dall'Agenzia con il personale a contratto locale dovranno contenere una clausola risolutiva espressa per chiusura o soppressione della sede.

L'Allegato 1 specifica i singoli **costi delle diverse professionalità** incluse nell'organico sia metropolitano che estero.
La remunerazione del **Direttore Generale** è definita nei limiti di quanto accordato oggi ad un Ministro Plenipotenziario in servizio presso il Ministero degli affari esteri con funzioni di Direttore Generale.
Le remunerazioni dei 2 **Dirigenti** di I fascia e dei 16 Dirigenti di II fascia sono parametrate sulle remunerazioni dell'Area I, comprendente il personale dirigente dello Stato di prima e di seconda fascia con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, includendovi la retribuzione di posizione e quella di risultato sulla base dei valori medi dell'analogo personale della stessa Area in servizio presso il Ministero degli affari esteri. E' previsto che 5 di questi Dirigenti di II fascia siano destinati a dirigere un numero corrispondente di strutture all'estero (il numero di titolari di strutture all'estero di livello dirigenziale rispetto ai titolari di strutture all'estero di livello non dirigenziale è analogo a quello previsto per l'Agenzia ICE). Per i Dirigenti in servizio all'estero l'Allegato 1 indica il trattamento metropolitano cui si aggiunge l'indennità per il servizio all'estero.
Tale indennità è stata parametrata su quanto attualmente accordato ai Dirigenti di II fascia del MAE in servizio all'estero. Per la stima del relativo costo, si è determinata la media dell'indennità di servizio all'estero degli 8 Paesi dove la cooperazione allo sviluppo assume maggiore rilievo in termini operativi. Il valore medio inserito in previsione (circa 145.575 euro di costo annuo) è ottenuto da tali conteggi.

Albania	133.753
Egitto	142.066
Etiopia	152.103
Kenya	150.027
Libano	173.312
Mozambico	166.768
Senegal	139.692
Tunisia	106.878
MEDIA	**145.575**

Nella quantificazione dei costi del personale delle **aree funzionali** si sono utilizzati i parametri di calcolo del Comparto Ministeri, includendo i valori medi dell'indennità di amministrazione ora erogati per l'analogo personale in servizio presso il Ministero degli affari esteri e ciò anche per il personale ora in posizione di comando presso il

MAE-DGCS che optasse per l'inserimento nella Agenzia: a questo personale ai sensi dell'articolo 19 si applicano gli stessi parametri economici del restante personale.
Anche in questo caso per le 15 III AF, destinate a dirigere un numero analogo di strutture all'estero, è stato evidenziato il trattamento economico complessivo comprensivo di quello estero. Tale trattamento corrisponde ad una media del trattamento economico all'estero percepito da corrispondente personale di III AF del MAE in 10 Paesi rappresentativi, destinatari di iniziative di cooperazione allo sviluppo. Gli importi sono analoghi a quelli percepiti dal personale esperto ex articolo 16, comma 1, lettere c) ed e) della legge n. 49/1987 che, qualora transitasse alle dipendenze dell'Agenzia potrà, in base al DM n. 223/2011, continuare ad essere assegnato presso gli uffici all'estero della nuova Agenzia.

Afghanistan	158.251
Bolivia	104.437
Egitto	103.771
Etiopia	111.143
Myanmar	133.161
Sudan	138.504
Gerusalemme	117.548
Vietnam	121.175
Marocco	82.598
Cuba	118.796
MEDIA	**118.938**

Nell'Allegato 1 sono inoltre stimate le spese per aumenti per situazioni di famiglia, viaggi di trasferimento, comprensivi di trasloco degli effetti personali e viaggi di congedo del personale sia dirigenziale che non dirigenziale in servizio all'estero, nonché gli oneri per provvidenze scolastiche e contributo per spese di abitazione all'estero. Le quantificazioni sono state ricavate dai dati storici e sulla base dei criteri indicati nell'Allegato 1 stesso
Il disegno di legge (articolo 17, comma 8) rimanda espressamente alla disciplina del trattamento economico del personale del Ministero degli Affari Esteri in servizio e stabilisce in due anni il limite minimo di permanenza in servizio all'estero, con le relative conseguenze in termini di trattamento economico. Nello stesso articolo è esclusa l'applicazione dell'articolo 204 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 e i relativi oneri, tipicamente afferenti alla funzione diplomatica, conseguentemente non sono stai inclusi nell'allegato 1.
Le retribuzioni dei **dipendenti assunti localmente** ai sensi dell'articolo 19, comma 7, sono indicati nella tabella 1 sulla base dei costi effettivi del personale ora in servizio presso le UTL, sviluppati per il contingente di 100 unità previsto. Tali costi sono già ora e resteranno in prospettiva parametrati sulle retribuzioni dei dipendenti locali delle sedi diplomatiche.

L'Allegato 1 considera anche le retribuzioni della **categoria ad esaurimento degli esperti di cooperazione** (articolo 16, lettere c) ed e) della legge n. 49/1987). Considerata la facoltà di opzione per l'inquadramento nell'Agenzia concessa

dall'articolo 31, comma 4 del disegno di legge, si è prudenzialmente considerato che tutte le 50 unità attualmente in servizio esercitassero detta opzione. Qualora tutto o parte di detto personale optasse per rimanere alle dipendenze della DGCS, come consentito dall'articolo 31, comma 4, il relativo stanziamento dovrà essere ripartito tra il Ministero e Agenzia di cui all'articolo 17. Considerato che tale ripartizione non può comunque aumentare il numero di dipendenti di tale categoria ad esaurimento, l'eventuale ripartizione dello stanziamento per i relativi stipendi è neutrale dal punto della finanza pubblica. Poiché detto personale manterrà il proprio status giuridico ed economico, il valore medio della retribuzioni di tali esperti è stato ricavato dalla tabella sotto indicata sulla base di una ponderazione dei tre livelli retributivi nei quali sono suddivisi i suddetti 50 esperti.

STIPENDI ESPERTI IN SERVIZIO ANNO 2014
RETRIBUZIONI FISSATE CON D.I. 223/2011

	STIPENDIO MENSILE	STIPENDIO annuo	Numero dipendenti	INPS AMM.NE	IRAP AMM.NE	INAIL 4/000	ACC. E RIV TFR	SPESA Unitaria complessiva
I Livello	€ 5.641,54	€ 73.340,02	1	€ 19.326,10	€ 6.233,90	€ 293,36	€ 7.268,00	€ 106.460,37
I Livello con retrib. di II Livello	€ 4.622,09	€ 60.087,17	10	€ 15.832,97	€ 5.107,41	€ 240,35	€ 5.964,64	€ 87.222,54
II Livello con retrib. di II Livello	€ 3.433,59	€ 44.635,67	39	€ 11.761,76	€ 3.794,12	€ 178,55	€ 4.423,49	€ 64.794,59

Sono stati altresì considerati i costi relativi ai **buoni pasto** per i dipendenti dell'Agenzia. E' stato anche calcolato un costo presuntivo del collegio dei **revisori dei conti** che, mutuando dal costo di analogo collegio presso l'Agenzia ICE per il 2014, è stato stimato in 70.000 euro annui. Infine, relativamente alla possibilità che personale dell'Agenzia effettui **brevi missioni all'estero** si è quantificato tale onere nella misura di 353.994 euro sulla base dei costi effettivi relativi alle missioni effettuate nel corso del 2013 dal personale della DGCS rapportate al minor numero di persone in servizio all'Agenzia rispetto all'attuale organico DGCS (313 unità).

A regime, pertanto, il costo complessivo del personale dell'Agenzia ammonta a 20.260.369 euro, come desumibile dall'Allegato 1. Considerata l'opportunità di mantenere uno stanziamento indicativamente di 232.000 euro per spese di missione e per compensi straordinari al personale presso la nuova Direzione Generale di cui all'articolo 20, dall'Allegato 2, compilato a partire dagli stanziamenti per spese di personale assegnati alla DGCS a legislazione vigente, si desume che il maggior onere derivante dall'articolo 19 del disegno di legge è valutato 5.309.466 per l'esercizio 2015, 5.286.742 a decorrere dall'esercizio 2016. Tali maggiori oneri non computano prudenzialmente il maggiore introito fiscale derivante dalle retribuzioni del personale,

in quanto quest'ultimo potrebbe essere integralmente reclutato mediante inquadramento o mobilità di personale già dipendente da pubbliche amministrazioni.
Per l'anno 2014 non si prevedono oneri di personale, in quanto l'Agenzia potrà essere effettivamente operativa solo dopo l'approvazione del disegno di legge e la successiva adozione dei regolamenti di cui all'articolo 17, comma 13, e all'articolo 19, comma 1.

La Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo, sollevata da parte dei suoi compiti, affidati all'Agenzia in base all'articolo 17, assumerà una struttura più agile e meno onerosa (l'**articolo 20** prevede espressamente una decurtazione di 6 uffici dirigenziali non generali, mentre l'articolo 19, comma 2, lettera b) prevede che fino a 40 dipendenti delle aree funzionali del Ministero degli Affari Esteri possano optare per l'inquadramento nei ruoli dell'Agenzia). Prudenzialmente non sono stati computati risparmi da tali disposizioni, pur suscettibili di generare economie di spesa.

L'**articolo 21** è di natura ordinamentale, definisce la costituzione di un Comitato congiunto per la cooperazione allo sviluppo la cui costituzione e funzionamento non prevede nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Capo V
Articoli 22-28
Le norme contenute nel Capo V definiscono i soggetti pubblici e privati che partecipano alle attività di cooperazione allo sviluppo indicandone i rispettivi compiti ed ambiti di attività. Le norme che evidenziano il ruolo dei singoli soggetti interessati nelle attività di cooperazione non prevedono diversi o maggiori oneri per la finanza pubblica, oltre alle risorse già disponibili sui rispettivi bilanci per le attività in parola. Al contrario, la nuova disciplina introdotta dal comma 6 dell'art. 26, che pone a carico del soggetto interessato nelle attività di cooperazione gli obblighi previdenziali e assicurativi discendenti dai contratti con il personale cooperante (attualmente a carico del MAE conformemente al disposto degli artt. 31, comma 2 e 32, comma 2-ter della L. 49/87) comportano uno snellimento dell'attività amministrativa e una riduzione di oneri nei confronti dei privati, nonché un minore esborso (in base ai dati dell'esercizio finanziario 2013, la spesa a tale titolo a carico del capitolo 2181 è stata pari a euro 1.131.946,47). Tale risparmio non viene prudenzialmente computato come minore onere del provvedimento normativo, non trattandosi di importo stimabile con sufficiente certezza (nel regime attualmente vigente, dettato dall'articolo 32 della legge n. 49/1987, l'iniziativa di inviare cooperanti è rimessa alle organizzazioni non governative e non all'amministrazione).

Capo VI
Articoli 29-33
L'articolo 29 stabilisce il riallineamento dell'Italia agli impegni internazionali assunti in materia di cooperazione allo sviluppo come obiettivo strategico di un percorso graduale nel quale si incederà sulla base di successivi, non automatici e tanto meno obbligatori, adeguamenti degli stanziamenti destinati all'APS.
L'articolo 30 prevede l'abrogazione delle norme non compatibili e non prevede nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Anche l'articolo 31 (disposizioni transitorie)

e 33 (entrata in vigore) non comportano maggiori oneri per la finanza pubblica. Si rimanda all'analisi dei costi di personale di cui all'articolo 19 per l'analisi degli effetti finanziari del mantenimento in servizio degli esperti di cooperazione attualmente in servizio (articolo 31, comma 4). Il comma 6 dell'articolo 31 dispone la soppressione dell'Istituto agronomico per l'Oltremare di Firenze, con la conseguente soppressione della posizione di Direttore Generale (come sopra indicato, si prevede il mantenimento di una sede secondaria dell'Agenzia a Firenze, ricondotta al rango di ufficio dirigenziale non generale).

L'articolo 32 prevede la copertura finanziaria degli oneri generati dall'articolo 17 (oneri derivanti dalla ristrutturazione della sede dell'Agenzia per il solo primo anno, pari a 2.120.000 euro, essendo stata stimata, come sopra indicato, l'invarianza delle spese per acquisti di beni e servizi per investimenti diversi dalla suddetta ristrutturazione) e dall'articolo 19 (maggiori oneri di personale, valutati 5.309.466 per l'esercizio 2015 e euro 5.286.742 a decorrere dall'esercizio 2016).

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito

[X] POSITIVO [ ] NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

15 LUG. 2014

ALLEGATO 1

Qualifica		Unità di personale	Lordo dipendente unitario	Lordo dipendente complessivo	Oneri [1]	TOTALE
Direttore Generale		1	€247.504	€247.504	€94.992	€342.496
Dirigente I fascia		2	€196.821	€393.642	€151.080	€544.722
Dirigente II fascia in servizio in Italia		11	€103.150	€1.134.646	€435.477	€1.570.124
Dirigente II fascia in servizio all'estero	*stipendi*	5	€55.791	€278.955	€83.352	€362.307
	indennità		€145.575	€727.875	€16.712	€744.587
Sub totale dir 2ª fascia		16				
III AF in servizio in Italia		106	€35.741	€3.788.546	€1.454.044	€5.242.590
III AF in servizio all'estero	*stipendio*	15	€25.566	€383.490	€114.587	€498.077
	indennità		€118.938	€1.784.070	€25.440	€1.809.510
Subtotale III Area		121				
II AF		56	€27.997	€1.567.832	€601.734	€2.169.566
I AF		4	€24.374	€97.495	€37.418	€134.913
Aumenti per situazione di famiglia personale in servizio estero [2]				€640.729		€640.729
Spese trasloco personale estero [3]				€158.660		€158.660
Spese viaggio personale estero [4]				€76.740		€76.740
Indennità di sistemazione [5]				€208.183	€50.380	€258.563
Indennità di richiamo [6]				€100.935	€24.426	€100.935
Provvidenze scolastiche [7]				€14.760		€14.760
Contributo spese abitazione [8]				€30.540		€30.540
Indennità viaggi di servizio all'estero [9]				€22.500		€22.500
TOTALE		200		€11.657.102	€3.089.643	€14.689.818
Dipendenti locali		100	€14.600	€1.460.000		€1.460.000
Esperti ex art. 16 legge n. 49/1987 (categoria ad esaurimento)		50	€47.250	€2.362.500	€906.728	€3.269.228
Buoni pasto						€407.330
Collegio sindacale						€70.000
Costi brevi missioni						€353.994
TOTALE COSTI DI PERSONALE						€20.260.369

NOTE

[1] Il coefficiente di lordizzazione per il personale in servizio all'estero non comprende l'IRAP (8,5%), in quanto non dovuto; l'indennità di servizio all'estero è soggetta ad oneri previdenziali solo nella parte fiscalmente imponibile (art. 50, co. 8 TUIR, combinato disposto art. 171, ultimo comma, DPR 18/1967).

[2] Per l'aggiunta di famiglia si è considerato il disposto dell'art. 173 del d.P.R. n. 18 del 1967. Si è quantificato l'onere sulla base di una ipotesi, assai prudenziale, di nucleo familiare composto per tutti i dipendenti all'estero di coniuge e figlio a carico.

[3] Ai sensi dell'art. 199 del d.P.R. n. 18 del 1967 si è conteggiata, in maniera assai prudenziale, una indennità nella misura del 87,5% (media fra il 75 ed il 100%) di una indennità di prima sistemazione per tre dirigenti e sette III AF.

[4] Per i viaggi ci si è basati sugli artt. 181 e 190 del d.P.R. n. 18 del 1967. La previsione si basa sui valori storici 2013 con un costo medio dei viaggi di 1.279 euro. Si è quindi ipotizzato un valore prudenziale di 30 viaggi in occasione del trasferimento (di cui uno per 10 dipendenti e due per ogni nucleo familiare) e di 30 viaggi di congedo (di cui uno per 10 dipendenti e due per ogni nucleo familiare).

[5] Ai sensi dell'art. 175 del d.P.R. n. 18 del 1967 è stato, in maniera molto prudenziale in eccesso, conteggiata una indennità pari ad 1/7 della indennità personale annua spettante a tre dirigenti ed a sette III AF basate sulle medie delle indennità computate in riga e e 11, comprensive degli aumenti di famiglia per il nucleo teorico sul indicato. A tali ammontari sono aggiunti oneri al 24,20%.

[6] Si è ipotizzato per 3 dirigenti e 7 III AF una indennità di rischio computata ai sensi dell'articolo 176 del d.P.R. n. 18 del 1967. I valori unitari sono rispettivamente di € 12.281 per i dirigenti e 9.156 per le III AF. Il coefficiente di maggiorazione previsto dal detto articolo è di 16,04 per il 2014

[7] Per le provvidenze scolastiche ci si è basati sull'articolo 179 del d.P.R. n. 18 del 1967. Il dato unitario è stato calcolato sulla base dell'importo totale pagato dal MAE ai propri dipendenti nel 2013 (euro 2.066.550), diviso per il numero di dipendenti di ruolo MAE in servizio all'estero (2.800). Il dato unitario (euro 738) è stato moltiplicato per i 20 dipendenti dell'Agenzia in servizio all'estero

[8] Per il contributo spese abitazione ci si è basati sull'articolo 178 del d.P.R. n. 18 del 1967. Il dato unitario è stato calcolato sulla base dell'importo totale pagato dal MAE ai propri dipendenti nel 2013 (euro 4.275.000), diviso per il numero di dipendenti di ruolo MAE in servizio all'estero (2.800). Il dato unitario (euro 1.527) è stato moltiplicato per i 20 dipendenti dell'Agenzia in servizio all'estero

[9] Sulla base dei dati storici, si è ipotizzato che i direttori degli Uffici all'estero, sia dirigenti che III AF, effettuino 10 giorni di viaggi di servizio all'anno retribuiti con l'indennità prevista dall'articolo 186 del d.P.R. n. 18 del 1967 nella misura di 1/60 della indennità mensile

ALLEGATO 2

DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO (attuale)				Agenzia (post riforma)		Direzione Generale post riforma	
CAP	DENOMINAZIONE	2015	2016	2015	2016	2015	2016
FUNZIONAMENTO - Personale							
2150	RETRIBUZIONI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE, PERSONALE ASSUNTO A CONTRATTO ED IN POSIZIONE DI COMANDO O DI FUORI RUOLO, ECC.	9.452.288	9.470.288	9.452.288	9.470.288	0	0
2152	ASSEGNI DOVUTI PER LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE	64.000	64.000	32.000	32.000	32.000	32.000
2153	TRASFERTE E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI	2.326.713	2.337.213	2.126.713	2.137.213	200.000	200.000
2160	SPESE PER L'INVIO DI PERSONALE DIPLOMATICO ALL'ESTERO, ECC. (parte funzionamento personale locale)	1.460.000	1.460.000	1.460.000	1.460.000		
Totale spese di Personale (1)		13.303.001	13.331.501	13.071.001	13.099.501	232.000	232.000
FUNZIONAMENTO – Beni e servizi							
2350	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI ALL'ESTERO, ECC. (spese funzionamento sede centrale)	795.734	809.234	795.734	809.234	0	0
2351	UTENZE, VIVERI, MASSERIZIE, SPESE DI PULIZIA	950.000	950.000	650.000	650.000	300.000	300.000
2354	MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI, ATTREZZATURE, MACCHINE, ARREDI E ACCESSORI, TRASPORTI E MACCHINARI, MANUTENZIONE, ECC.	519.000	520.000	419.000	420.000	100.000	100.000
2355	FITTO, LOCAZIONE DI BENI GIURIDICAMENTE RICONDUCIBILI AD IMMOBILI, MACCHINARI, HARDWARE, ARREDI E MEZZI DI TRASPORTO.	56.000	56.000	41.000	41.000	15.000	15.000
2356	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E LA PARTECIPAZIONE A CONGRESSI, SEMINARI E CONFERENZE IN ITALIA E ALL'ESTERO	4.791	4.791	0	0	4.791	4.791
2359	SPESE PER STUDI, RICERCHE E CONSULENZE UNIVERSITARIE, ISTITUTI ED ENTI PUBBLICI E PRIVATI, INDAGINI, ECC.	1.308.828	1.314.178	1.008.828	1.014.178	300.000	300.000
2370	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	93.477	93.477	73.477	73.477	20.000	20.000
Totale spese per beni e servizi (2)		3.728.830	3.747.680	2.989.039	3.007.889	739.791	739.791
Totale funzionamento		17.031.831	17.079.181	16.060.040	16.107.390	971.791	971.791
	INVESTIMENTI						
7168	SPESE PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE INFORMATICHE, DI MOBILI E DI DOTAZIONI TIPOGRAFICHE.	112.918	113.418	92.918	93.418	20.000	20.000
7169	SPESE PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO	300.000	300.000	275.000	275.000	25.000	25.000
	totale investimenti (3)	412.918	413.418	367.918	368.418	45.000	45.000
Totale (funzionamento / investimenti)		17.444.749	17.492.599	16.427.958	16.475.808	1.016.791	1.016.791
Contributo MAE all'F.A.O. di Roma							
2201	CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO AGRONOMICO OLTREMARE	1.914.982	1.910.108	1.914.982	1.910.108	0	0
2201/1	CONTRIBUTO IAO - SPESE DI PERSONALE (4)	1.519.836	1.514.060	1.519.836	1.514.060	0	0
2201/2	CONTRIBUTO IAO - SPESE DI FUNZIONAMENTO (5)	395.146	396.048	395.146	396.048	0	0
Contributo MEF alla FAO di FIRENZE (6)							
126	FIPA - IAO	34.396	34.396	34.396	34.396	0	0
125	Assunzioni in deroga	93.670	93.670	93.670	93.670	0	0
	totale contributo	128.066	128.066	128.066	128.066	0	0

TOTALE STANZIAMENTI PERSONALE (3+4+6)	14.350.903	14.373.627	14.718.903	14.741.627	232.000	232.000
TOTALE STANZIAMENTI BENI E SERVIZI E INVESTIMENTI (2+3+5)	4.536.894	4.557.346	3.757.103	3.777.555	784.791	784.791

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo. C. 2498 Governo, approvato dal Senato, e abb. (Parere alla III Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 138

Decreto-legge 90/2014: Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari. C. 2486 Governo (Parere alla I Commissione) *(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio)* 149

SEDE CONSULTIVA

Martedì 15 luglio 2014. — Presidenza del vicepresidente Michele PELILLO. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Enrico ZANETTI.

La seduta comincia alle 14.

Michele PELILLO, *presidente*, propone, concorde la Commissione, di procedere ad un'inversione nell'ordine del giorno della seduta odierna, nel senso di esaminare prima il disegno di legge C. 2498, recante disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo e poi il disegno di legge C. 2486, di conversione del decreto-legge n. 90 del 2014, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari.

Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo.
C. 2498 Governo, approvato dal Senato, e abb.
(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Michele PELILLO, *presidente*, nel rilevare come la Commissione sia chiamata a esaminare in sede consultiva, ai fini dell'espressione del parere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 2498, approvato dal Senato, recante disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo, come risultante dagli emendamenti approvati dalla III Commissione nel corso dell'esame in sede referente, avverte che la Commissione dovrà concludere l'esame in sede consultiva del provvedimento entro la seduta odierna, dal momento che la discussione in Assemblea su di esso inizierà nella mattinata di domani.

Emanuele LODOLINI (PD), *relatore*, rileva come il disegno di legge, che si compone di 34 articoli, suddivisi in 7 capi, rechi talune disposizioni che interessano, a vario titolo, i profili di competenza della Commissione Finanze. Si tratta, in particolare, di previsioni contenute negli articoli 5, 8, 21-*bis*, 25, 26, 27, 30, commi 4 e 5 e 31, comma 7.

L'articolo 5 disciplina le iniziative in ambito multilaterale. In tale ambito segnala, in quanto attinente ai profili di competenza della Commissione Finanze, il comma 1, il quale stabilisce che rientra nell'ambito dell'aiuto pubblico allo sviluppo la partecipazione anche finanziaria dell'Italia all'attività di organismi internazionali e al capitale di banche e fondi di sviluppo multilaterali. La disposizione specifica che le modalità di tale partecipazione devono permettere il controllo delle iniziative, nel rispetto dell'autonomia degli organismi internazionali stessi. In connessione con il comma 1, il comma 5 prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, cura le relazioni con le banche e i fondi di sviluppo a carattere multilaterale e assicura la partecipazione finanziaria alle risorse di detti organismi, nel rispetto delle finalità e degli indirizzi in materia stabiliti dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, e dal Documento triennale di programmazione e di indirizzo sulle attività di cooperazione di cui all'articolo 12.

Rileva quindi come, in base al comma 2, le iniziative in ambito multilaterale si possano realizzare, oltre che con contributi al bilancio generale di organizzazioni internazionali, anche mediante il finanziamento sia di iniziative di cooperazione promosse e realizzate dalle stesse organizzazioni sia di iniziative di cooperazione promosse dall'Italia e affidate per la loro realizzazione alle organizzazioni internazionali. In tale ultimo caso i contributi saranno disciplinati da uno specifico accordo che determini i contenuti dell'iniziativa, le rispettive responsabilità e le modalità per i relativi controlli. Il comma 3 ricomprende nella cooperazione in ambito multilaterale anche le iniziative di APS concordate tra il Governo italiano e le istituzioni e organizzazioni di integrazione regionale, mentre, ai sensi del comma 4, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale cura le relazioni con le organizzazioni internazionali e gli enti intergovernativi competenti in materia di cooperazione allo sviluppo e stabilisce l'entità complessiva dei finanziamenti annuali erogati a ciascuno di essi. L'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo istituita dall'articolo 17 eroga invece i contributi previsti dal comma 2, previa approvazione del Comitato congiunto per la cooperazione allo sviluppo istituito dall'articolo 21.

Passando a illustrare l'articolo 8, rileva come esso preveda, al comma 1, la possibilità che il Ministro dell'economia, su proposta del Ministro degli esteri e della cooperazione internazionale, e previa delibera del Comitato congiunto per la Cooperazione allo Sviluppo istituito dall'articolo 21, autorizzi uno o più istituti finanziari gestori, di cui almeno uno pubblico, a concedere, anche in consorzio con enti o banche estere, crediti a Stati, banche centrali o enti di Stato di Paesi *partner* a valere sul Fondo rotativo fuori bilancio per la cooperazione italiana con i Paesi in via di sviluppo. In tale ambito, il comma 2 specifica che tali crediti possono essere destinati al finanziamento dei costi locali e di acquisti in Paesi terzi di beni, servizi e lavori inerenti alle iniziative di cooperazione.

Segnala inoltre come l'articolo 21-*bis*, inserito dal Senato, stabilisca, al comma 1, il coinvolgimento della Cassa depositi e prestiti S.p.A. nelle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo, prevedendo che essa possa assolvere ai compiti di Istituzione Finanziaria per le predette attività di cooperazione.

In tale contesto il comma 2 specifica che il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e l'Agenzia Italiana per la cooperazione allo sviluppo possono stipulare apposita convenzione con la Cassa depositi e prestiti S.p.A. al fine di avvalersi della medesima e delle sue partecipate, per l'istruttoria e la gestione dei profili finanziari delle iniziative di cooperazione allo sviluppo, per le finalità di erogazione dei crediti prevista dall'articolo 8, nonché per la strutturazione di prodotti di finanza per lo sviluppo nell'ambito di accordi con organizzazioni finanziarie europee o internazionali o della partecipazione a programmi del-

l'Unione europea. Il comma 3 stabilisce che la Cassa depositi e prestiti può destinare risorse proprie ad iniziative rispondenti alle finalità della legge, anche in regime di cofinanziamento con soggetti privati, pubblici o internazionali, previo parere favorevole del Comitato congiunto per la cooperazione allo sviluppo istituito dall'articolo 21.

Con riguardo all'articolo 25, fa presente che esso disciplina la partecipazione delle organizzazioni della società civile tra le quali il comma 2 indica ONG, ONLUS, imprese sociali, altri soggetti, nonché le organizzazioni che godono dello *status* consultivo da almeno quattro anni presso il Comitato economico e sociale delle Nazioni Unite (ECOSOC) e che, in base al comma 3, tali soggetti vengono inseriti in un apposito elenco, rinnovato con frequenza almeno biennale, sulla base di parametri e criteri stabiliti dal Comitato congiunto per la cooperazione allo sviluppo. Il comma 4 specifica che i soggetti iscritti a tale elenco potranno usufruire di contributi o essere incaricati della realizzazione di iniziative di APS dall'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo.

In tale ambito segnala, per quanto attiene ai profili di competenza della Commissione Finanze, il comma 4-*bis*, inserito dal Senato, ai sensi del quale le attività di cooperazione allo sviluppo e aiuto umanitario svolte dai soggetti iscritti nell'elenco di cui al comma 3 sono da considerarsi, ai fini fiscali, attività di natura non commerciale.

L'articolo 26 disciplina la partecipazione di soggetti aventi finalità di lucro alle attività di cooperazione, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenzialità e responsabilità sociale indicati dal comma 1. In tale ambito, per quanto riguarda i profili di interesse della Commissione Finanze, segnala i commi da 3 a 5. In particolare, il comma 3 prevede che una parte del fondo rotativo fuori bilancio per la cooperazione italiana con i Paesi in via di sviluppo richiamato dall'articolo 8 sia destinata a:

a) concedere a imprese italiane crediti agevolati per assicurare il finanziamento della quota di capitale di rischio, anche in forma anticipata, per la costituzione di imprese miste in Paesi *partner*, individuati con delibera del CICS;

b) concedere crediti agevolati ad investitori pubblici o privati o ad organizzazioni internazionali, affinché finanzino imprese miste da realizzarsi in Paesi *partner* o eroghino altre forme di agevolazione identificate dal CICS che promuovono lo sviluppo dei Paesi *partner*;

c) costituire un fondo di garanzia per i prestiti concessi ai sensi della lettera *a)*.

Ai sensi del comma 4 il CICS ha il compito di stabilire:

a) la quota del fondo rotativo che può annualmente essere impiegata per le finalità sopra ricordate;

b) i criteri per la selezione delle iniziative che devono tenere conto, oltre che delle finalità e delle priorità geografiche o settoriali della cooperazione italiana, anche delle garanzie offerte dai Paesi *partner* a tutela degli investimenti stranieri, privilegiando la creazione di occupazione, nel rispetto delle convenzioni internazionali sul lavoro, e di valore aggiunto locale per lo sviluppo sostenibile;

c) le condizioni in base alle quali possono essere concessi i crediti.

Il comma 4 prevede che agli istituti finanziari gestori individuati ai sensi dell'articolo 8 sono affidate, con convenzione stipulata dal Ministero dell'economia e delle finanze, l'erogazione e la gestione dei crediti previsti dall'articolo 26, ciascuno dei quali è valutato dall'Agenzia, congiuntamente all'istituto gestore. Inoltre la disposizione estende alle iniziative di finanziamento indicate dal comma 3 le medesime procedure previste dall'articolo 8.

In relazione all'articolo 27, fa presente come esso riguardi l'impiego all'estero di personale in attività di cooperazione internazionale e che, in seguito a una modifica apportata al Senato, il comma 1

prevede che entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, sia convocato un tavolo presso il Ministero del lavoro per la definizione del contratto collettivo per tale personale. Il comma 1-*bis*, introdotto dal Senato, riconosce e promuove il volontariato prestato nell'ambito delle iniziative di cooperazione, stabilendo inoltre che il personale può essere impiegato anche a titolo volontario, senza istituzione di un rapporto di lavoro, mentre, ai fini dello svolgimento delle attività di cooperazione allo sviluppo, il comma 2 prevede il collocamento in aspettativa, senza assegni, dei pubblici dipendenti per un massimo di quattro anni, eventualmente rinnovabili, con la garanzia del mantenimento della qualifica posseduta.

In tale contesto il comma 3 specifica che il diritto al collocamento in aspettativa senza assegni spetta anche al dipendente che segue il coniuge.

Per quanto riguarda i profili di competenza della Commissione Finanze segnala il comma 6, il quale precisa che gli obblighi previdenziali, fiscali e assicurativi sono posti in capo alle organizzazioni della società civile che stipulano il contratto e il comma 8, il quale, nel medesimo contesto, precisa che gli obblighi fiscali, previdenziali e assicurativi in capo alle organizzazioni della società civile e agli altri soggetti senza finalità di lucro indicati dall'articolo 25, derivanti dal contratto col personale impegnato all'estero in attività di operazione, sono commisurati a compensi convenzionali che saranno determinati annualmente con decreto non regolamentare del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il comma 10, introdotto al Senato, stabilisce che, per l'attuazione dell'articolo, le amministrazioni interessate provvedano nei limiti delle proprie risorse, senza alcun aggravio per il bilancio dello Stato.

Passando a illustrare l'articolo 30 segnala come esso, al comma 1, elenchi le abrogazioni espresse di una serie di atti normativi e singole disposizioni, abrogazioni che saranno in vigore dal primo giorno del sesto mese successivo all'entrata in vigore dello statuto dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo e come, fra le norme abrogate, sia compresa la legge n. 49 del 1987, che reca la disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo.

I commi 2 e 3 recano inoltre alcune modifiche:

al decreto legislativo n. 300 del 1999, relativamente ai compiti del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo;

al decreto legislativo n. 165 del 2006 (recante la disciplina dell'impresa sociale), inserendo tra i beni e servizi di utilità sociale quelli prodotti o scambiati nel settore della cooperazione allo sviluppo.

In tale contesto segnala, per quel che riguarda i profili di interesse della Commissione Finanze, i commi 4 e 5, inseriti dal Senato. Il comma 4 interviene sull'articolo 10 del decreto legislativo n. 460 del 1997 (recante la disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale), inserendo tra i settori nei quali devono operare le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) anche l'attività di cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazione.

Al riguardo rammenta che la qualifica di ONLUS comporta una serie di agevolazioni tributarie, relative. In estrema sintesi:

ai fini delle imposte sui redditi:

1) ai sensi dell'articolo 150 del TUIR, per le ONLUS, ad eccezione delle società cooperative, non costituisce esercizio di attività commerciale lo svolgimento delle attività istituzionali nel perseguimento di esclusive finalità di solidarietà sociale e i proventi derivanti dall'esercizio delle attività direttamente connesse non concorrono alla formazione del reddito imponibile;

2) le erogazioni liberali a favore delle ONLUS sono deducibili dal reddito imponibile;

3) le derrate alimentari, i prodotti farmaceutici, nonché i beni non di lusso alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, che presentino imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che non ne consentono la commercializzazione o la vendita, rendendone necessaria l'esclusione dal mercato o la distruzione, qualora siano ceduti gratuitamente alle ONLUS, per un importo corrispondente al costo specifico sostenuto per la produzione o l'acquisto complessivamente non superiore al 5 per cento del reddito d'impresa dichiarato, non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ai sensi dell'articolo 53, comma 2, e dell'articolo 85, comma 2, del TUIR);

4) sui contributi corrisposti alle ONLUS dagli enti pubblici non si applica la ritenuta alla fonte cui all'articolo 28, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e sui redditi di capitale di cui all'articolo 41 del TUIR corrisposti alle ONLUS, le ritenute alla fonte sono effettuate a titolo di imposta;

ai fini IVA:

1) non sono imponibili le cessioni gratuite di beni fatte alle ONLUS;

2) le derrate alimentari, i prodotti farmaceutici, nonché i beni non di lusso alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, che presentino imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che non ne consentono la commercializzazione o la vendita, rendendone necessaria l'esclusione dal mercato o la distruzione, qualora siano ceduti gratuitamente alle ONLUS, per un importo corrispondente al costo specifico sostenuto per la produzione o l'acquisto complessivamente non superiore al 5 per cento del reddito d'impresa dichiarato si considerano distrutti agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto;

3) non costituiscono operazioni imponibili le operazioni di divulgazione pubblicitaria svolte a beneficio delle ONLUS;

4) le ONLUS, limitatamente alle operazioni riconducibili alle attività istituzionali, non sono soggette all'obbligo di certificazione dei corrispettivi mediante ricevuta o scontrino fiscale;

le ONLUS concorrono alla ripartizione delle quote del 5 per mille dell'IRPEF in ragione delle opzioni esercitate dai contribuenti in favore di ciascuna di esse;

i trasferimenti a favore ONLUS sono esenti dall'imposta sulle successioni e donazioni;

gli atti, documenti, istanze, contratti nonché copie anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti da ONLUS sono esenti dalle imposte di bollo;

gli atti e i provvedimenti concernenti le ONLUS sono esenti dalle tasse sulle concessioni governative;

i comuni, le province, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono deliberare nei confronti delle ONLUS la riduzione o l'esenzione dal pagamento dei tributi di loro pertinenza e dai connessi adempimenti;

gli atti costitutivi e le modifiche statutarie concernenti le ONLUS sono soggetti all'imposta di registro in misura fissa;

l'imposta sugli spettacoli non è dovuta per le attività spettacolistiche svolte occasionalmente dalle ONLUS.

Il comma 5 modifica l'articolo 5 del decreto-legge n. 269 del 2003, al fine di integrare le competenze della Cassa depositi e prestiti nel senso di comprendervi anche il compimento, attraverso la gestione separata di cui al comma 8 del medesimo articolo 5 (utilizzando fondi rimborsabili sotto forma di libretti di risparmio postale e di buoni fruttiferi postali, assistiti dalla garanzia dello Stato, ovvero fondi provenienti dall'emissione di titoli, dall'assunzione di finanziamenti e da

altre operazioni finanziarie, che possono essere assistiti dalla garanzia dello Stato) di operazioni di cofinanziamento con istituzioni finanziarie europee, multilaterali e/o sovranazionali, le quali possono essere svolte anche indirettamente, per il tramite di società partecipate dalla stessa Cassa depositi e prestiti.

In tale ambito specifica come il comma 5 preveda inoltre è previsto che i criteri e le modalità per l'effettuazione delle predette operazioni di cofinanziamento siano definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale.

Con riguardo all'articolo 31, rileva come esso rechi disposizioni transitorie al fine, tra l'altro, di consentire lo svolgimento degli interventi di cooperazione già decisi e in corso di realizzazione ai sensi della legge n. 49 del 1987. In particolare il comma 1 specifica che la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale continua ad operare in base alla normativa vigente fino al primo giorno del sesto mese successivo all'entrata in vigore dello statuto dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo istituita dall'articolo 17.

A decorrere dalla stessa data il comma 6 dispone la soppressione dell'Istituto Agronomico dell'Oltremare, ed il trasferimento all'Agenzia delle relative risorse umane, finanziarie e strumentali.

In tale contesto richiama, in quanto attinente agli ambiti di competenza della Commissione Finanze, il comma 7, inserito dal Senato, in base al quale le organizzazioni non governative che operano nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo riconosciute idonee a svolgere tale attività ai sensi dell'articolo 28 della citata legge n. 49 del 1987 (ai fini dell'ammissione ai benefici previsti dalla stessa legge n. 49), e che sono considerate ONLUS ai sensi dell'articolo 10, comma 8, del decreto legislativo n. 460 del 1997, al momento dell'entrata in vigore della legge, sono iscritte all'Anagrafe unica delle ONLUS prevista dall'articolo 11 del predetto decreto legislativo n. 460. Ricorda, infatti, che, come illustrato in precedenza, il riconoscimento della qualifica di ONLUS comporta il riconoscimento di un articolato regime tributario di favore.

Per quanto riguarda le altre disposizioni del provvedimento estranee ai profili di interesse della Commissione Finanze, segnala l'articolo 1, il quale definisce l'oggetto e le finalità del provvedimento, specificando, al comma 1, che la cooperazione internazionale per lo sviluppo sostenibile, i diritti umani e la pace, è parte integrante e qualificante della politica estera dell'Italia, si ispira ai princìpi della Carta delle Nazioni Unite ed alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e mira a promuovere relazioni solidali e paritarie tra i popoli fondate sui princìpi di interdipendenza e partenariato. Fa altresì presente che al comma 2 sono indicati gli obiettivi fondamentali della cooperazione allo sviluppo, i quali, in conformità coi programmi e con le strategie internazionali definiti dalle Nazioni Unite, dalle altre organizzazioni internazionali e dall'Unione europea, sono:

a) sradicare la povertà e ridurre le disuguaglianze, migliorare le condizioni di vita delle popolazioni e promuovere uno sviluppo sostenibile;

b) tutelare e affermare i diritti umani, la dignità dell'individuo, l'uguaglianza di genere, le pari opportunità e i princìpi di democrazia e dello Stato di diritto;

c) prevenire i conflitti, sostenere i processi di pacificazione, di riconciliazione, di stabilizzazione post-conflitto, di consolidamento e rafforzamento delle istituzioni democratiche.

Il comma 3 specifica che l'aiuto umanitario è attuato secondo i princìpi del diritto internazionale in materia, mentre il comma 4 indica che l'Italia promuove l'educazione, la sensibilizzazione e la partecipazione di tutti i cittadini alla solidarietà internazionale, alla cooperazione internazionale e allo sviluppo sostenibile.

In relazione all'articolo 2, segnala come esso indichi, al comma 1, che i destinatari dell'azione dell'Italia nell'ambito della cooperazione allo sviluppo sono le popolazioni, le organizzazioni e associazioni civili, il settore privato, le istituzioni nazionali e le amministrazioni locali dei Paesi *partner*, individuati in coerenza con i princìpi condivisi nell'ambito dell'Unione europea e delle organizzazioni internazionali di cui l'Italia è parte e come, più in generale, il comma 2 indichi l'impegno che le politiche dell'Italia, anche non direttamente inerenti alla cooperazione allo sviluppo, siano coerenti con le finalità ed i princìpi ispiratori della legge. Il comma 3 assicura che nella realizzazione delle iniziative di cooperazione allo sviluppo l'Italia sia assicurato il rispetto dei princìpi di efficacia concordati a livello internazionale, in particolare quelli della piena appropriazione dei processi di sviluppo da parte dei Paesi *partner*, dell'allineamento degli interventi alle priorità stabilite dagli stessi Paesi *partner* e dell'uso di sistemi locali, dell'armonizzazione e coordinamento tra donatori, della gestione basata sui risultati e della responsabilità reciproca, nonché di criteri di efficienza, trasparenza ed economicità. Inoltre il comma 4 prevede che nelle attività di cooperazione allo sviluppo si privilegi, compatibilmente con la normativa dell'Unione europea e con *standard* di normale efficienza, l'impiego di beni e servizi prodotti nei Paesi e nelle aree in cui si realizzano gli interventi. Il comma 5 specifica che gli stanziamenti destinati alla cooperazione allo sviluppo non possono essere utilizzati, direttamente o indirettamente, per il finanziamento o lo svolgimento di attività militari. Ai sensi del comma 6, la politica di cooperazione italiana contribuisce a politiche migratorie condivise con i Paesi *partner*, ispirate alla tutela dei diritti umani ed al rispetto delle norme europee e internazionali.

Rileva quindi come l'articolo 3 sostituisca, ovunque ricorra, la denominazione « Ministero degli affari esteri » sostituendola con quella « Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ».

L'articolo 4 definisce gli ambiti di applicazione dell'aiuto pubblico allo sviluppo, stabilendo che l'insieme delle attività di cooperazione allo sviluppo, denominato « aiuto pubblico allo sviluppo (APS) », si articola in:

a) iniziative in ambito multilaterale;

b) partecipazione ai programmi di cooperazione dell'Unione europea;

c) iniziative a dono nell'ambito di relazioni bilaterali;

d) iniziative finanziate con crediti concessionali;

e) iniziative di partenariato territoriale;

f) interventi internazionali di emergenza umanitaria;

g) contributi ad iniziative della società civile.

L'articolo 6 disciplina la partecipazione dell'Italia alla definizione delle politiche europee e ai programmi di sviluppo dell'Unione europea, imponendo, al comma 1, l'armonizzazione delle politiche nazionali di cooperazione con quelle dell'UE e prevedendo, al comma 2, la partecipazione alla cooperazione indiretta facendo ricorso di norma all'Agenzia per la cooperazione. I commi 3 e 4 assegnano la responsabilità delle relazioni in materia di aiuto allo sviluppo con l'Unione europea e con gli strumenti finanziari europei competenti, nonché della definizione e dell'attuazione delle politiche del Fondo europeo di sviluppo (FES) al Ministro degli affari esteri, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base degli indirizzi contenuti nel Documento triennale di programmazione e di indirizzo previsto dall'articolo 12.

L'articolo 7 disciplina le attività a dono nell'ambito delle relazioni bilaterali, che, ai sensi del comma 1, saranno finanziate ed attuate tramite la nuova Agenzia ita-

liana per la cooperazione allo sviluppo istituita dall'articolo 17. La disposizione afferma inoltre il principio di appropriazione dei processi di sviluppo da parte dei Paesi *partner* (secondo il principio di ownership) e quello di coinvolgimento delle comunità locali. Il comma 2 prevede la possibilità che tale tipo di aiuti venga realizzato tramite forme dirette di sostegno al bilancio degli Stati *partner* mentre il comma 3 ribadisce la competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per la stipula degli accordi bilaterali con tali Paesi, riconoscendo e valorizzando le espressioni della società civile operanti nei Paesi *partner*, nel rispetto del principio di sussidiarietà.

Rileva inoltre come l'articolo 9 disciplini la materia del partenariato territoriale, riconoscendo a tal fine il ruolo delle Regioni e degli altri Enti territoriali, che, ai sensi del comma 2, possono attuare iniziative di cooperazione allo sviluppo avvalendosi, di norma, dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo istituita dall'articolo 17 e come, in tale ambito, il comma 1 specifichi che i rapporti internazionali delle regioni e delle province autonome relative alla cooperazione allo sviluppo si svolgono nel rispetto dei principi fondamentali contenuti nella legge o in altre leggi dello Stato ovvero che da esse siano desumibili.

L'articolo 10 disciplina gli interventi internazionali di emergenza umanitaria, identificandone i fini, le procedure e i soggetti attuatori e stabilendo, ai sensi del comma 1, che tali interventi sono deliberati dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ed attuati dall'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, anche avvalendosi dei soggetti della cooperazione elencati al capo V che abbiano specifica e comprovata esperienza in materia, nonché, ove possibile, di soggetti *in loco* per gli interventi di primissima emergenza. Per gli interventi di primo soccorso all'estero, il comma 2 ribadisce la competenza del Dipartimento della protezione civile.

L'articolo 11, comma 1, attribuisce al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale la responsabilità della politica di cooperazione allo sviluppo, prevedendo che il Ministro ne stabilisce gli indirizzi e ne assicura l'unitarietà e il coordinamento. Allo stesso Ministro spetta inoltre il controllo e la vigilanza sull'attuazione della politica di cooperazione. Il comma 3 prevede che il Ministro degli esteri e della cooperazione internazionale conferisca in materia una delega a un Viceministro, il quale sarà invitato a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio dei ministri, in tutti i casi nei quali esso tratti materie che, in modo diretto o indiretto, possano incidere sulla coerenza e sull'efficacia delle politiche di cooperazione allo sviluppo e della cooperazione internazionale.

Ai sensi del comma 1 dell'articolo 12 viene introdotto il Documento triennale di programmazione e di indirizzo, che deve essere approvato dal Consiglio dei Ministri entro il 31 marzo di ogni anno, su proposta dal Ministro degli esteri e della cooperazione. Limitatamente all'esercizio delle competenze relative alla partecipazione a banche e fondi multilaterali, il Documento dovrà essere concertato con il Ministro dell'economia e delle finanze. In base al comma 2, tale Documento individua le linee generali d'indirizzo strategico triennale, gli obiettivi di azione, i criteri di intervento, le priorità geografiche e i settori in cui sarà attuata la cooperazione allo sviluppo. Ai sensi del comma 3, prima di essere sottoposto al Consiglio dei ministri, il documento dovrà essere approvato dal Consiglio nazionale per la cooperazione allo sviluppo. In base al comma 4, al Ministro degli esteri spetta anche l'onere di redigere, d'intesa con il Ministro delle finanze, una relazione annuale sulle attività di cooperazione svolte nell'anno precedente, che dia conto anche della partecipazione dell'Italia a banche, fondi di sviluppo ed organismi multilaterali, quantificandone i relativi oneri, nonché rendicontando in modo dettagliato i progetti finanziati, con riferimento agli esiti, alle

aziende o organizzazioni che hanno beneficiato delle erogazioni, nonché delle retribuzioni dei funzionari pubblici e dei collaboratori o consulenti coinvolti. Il comma 4-*bis* dispone inoltre che gli stanziamenti triennali per la cooperazione individuati nella legge di bilancio non possono subire riduzioni, al fine di garantire in tal modo l'assunzione di impegni internazionali certi

Passa quindi a illustrare il contenuto dell'articolo 13, in base al quale le Commissioni parlamentari competenti esprimono il parere sul Documento triennale di programmazione e di indirizzo, con l'allegata relazione sulle attività di cooperazione svolte nell'anno precedente, nonché sugli schemi di regolamento di adozione dello statuto dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo e di riordino del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

L'articolo 14 prevede, al comma 1, che nello stato di previsione del Ministero degli esteri e della cooperazione sia inserito un Allegato che indichi tutti gli stanziamenti assegnati dal bilancio dello Stato al finanziamento di politiche di APS. Il comma 2 prevede inoltre che al Rendiconto generale dello Stato sia allegata una relazione, curata dallo stesso Ministero degli esteri e della cooperazione, contenente dati ed elementi sull'utilizzo di tali stanziamenti, nonché i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi prefissati.

In tale contesto, segnala come l'articolo 15 istituisca, al comma 1, il Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo (CICS), cui viene attribuito il compito di assicurare la programmazione ed il coordinamento di tutte le attività di cooperazione, nonché la coerenza delle politiche nazionali con la stessa cooperazione allo sviluppo e come, ai sensi del comma 2, facciano parte del CICS il Presidente del Consiglio dei ministri, che lo presiede, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale (che ne è vicepresidente) il Viceministro della cooperazione e i ministri dell'interno, della difesa, delle finanze, dello sviluppo economico, dell'ambiente, delle infrastrutture, del lavoro, della salute e dell'istruzione. Ai sensi dei commi 3 e 4 il CICS, sulla base delle finalità e degli indirizzi della politica di cooperazione allo sviluppo indicati nel Documento triennale di programmazione e di indirizzo, verifica la coerenza e il coordinamento delle attività di APS; inoltre il CICS, nel corso del procedimento di formazione del disegno di legge di stabilità, rappresenta le esigenze finanziarie necessarie per l'attuazione delle politiche di cooperazione allo sviluppo e propone la ripartizione degli stanziamenti per ciascun Ministero, sulla base del predetto Documento triennale, dell'esito dei negoziati internazionali in materia di partecipazione alla ricapitalizzazione di banche e fondi di sviluppo e delle risorse già stanziate a tale fine. Ai sensi del comma 9 il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale fornisce supporto tecnico, operativo e logistico al CICS.

L'articolo 16 prevede, al comma 1, l'istituzione, con apposito decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, del Consiglio nazionale per la cooperazione allo sviluppo, del quale fanno parte le principali reti di soggetti pubblici e privati, *profit* e non profit, della cooperazione, delle università e del volontariato. Specifica inoltre come il Consiglio, definito dal comma 2 quale strumento permanente di partecipazione, consultazione e proposta, si riunisca almeno una volta l'anno su iniziativa del Ministro degli affari esteri e della cooperazione, o del Viceministro delegato, ed abbia funzioni consultive attinenti, in particolare, alla coerenza delle scelte politiche, alle strategie e alla programmazione della cooperazione allo sviluppo.

L'articolo 17 istituisce, al comma 1, l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, cui è riconosciuta personalità giuridica di diritto pubblico, che è sottoposta alla vigilanza del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Il comma 2 precisa che l'Agenzia opera sulla base di direttive emanate dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, in attuazione degli indirizzi stabiliti dal Documento triennale

di programmazione e del coordinamento del CICS. Il direttore dell'Agenzia propone al Comitato congiunto di cui all'articolo 21 le iniziative da approvare di importo superiore a due milioni di euro, importo al di sotto del quale il direttore ha autonomia decisionale di spesa. Il comma 3 precisa che l'Agenzia svolge le attività a carattere tecnico-operativo connesse alle fasi di istruttoria, formulazione, finanziamento, gestione e controllo delle iniziative di cooperazione, contribuendo inoltre alla programmazione annuale dell'azione di cooperazione.

Il comma 4 dispone che altre Amministrazioni pubbliche possano fare ricorso all'Agenzia per l'erogazione di servizi di assistenza e supporto tecnico, regolandone i rapporti con apposite convenzioni, mentre il comma 5 disciplina la procedura ad evidenza pubblica di nomina del Direttore dell'Agenzia, cui il comma 6 assegna il compito dell'adozione di un regolamento interno di contabilità.

In tale ambito, il comma 7 stabilisce che la sede principale dell'Agenzia è a Roma e che altre sedi possono essere istituite – e soppresse – con decisione del Direttore, previa autorizzazione del Comitato Congiunto e il comma 8 disciplina l'invio all'estero di personale dell'Agenzia. I commi da 9 a 12 attribuiscono all'Agenzia l'onere di realizzare e gestire una banca dati pubblica della cooperazione e di adottare un codice etico in conformità con quello del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. È inoltre previsto il controllo sulla gestione da parte della Corte dei conti.

Il comma 13 rinvia ad un regolamento l'adozione dello Statuto col quale disciplinare le competenze e le regole per il funzionamento dell'Agenzia, che vengono puntualmente elencate nella norma.

Passando a illustrare l'articolo 18, segnala come esso, al comma 1, attribuisca autonomia organizzativa, regolamentare, amministrativa, patrimoniale, contabile e di bilancio all'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo ed elenchi, al comma 2, le risorse finanziarie ad essa attribuibili, tra le quali si prevede anche il ricorso a una percentuale pari al 25 per cento della quota statale dell'8 per mille dell'IRPEF, definendo inoltre, al comma 4, le risorse riservate ad attività di APS come impignorabili.

L'articolo 19 detta la disciplina riguardante il personale dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo. Ai sensi del comma 1 la definizione della dotazione organica, che non può superare il limite massimo di 200 unità, è rinviata ad un successivo decreto che sarà emanato, dal Presidente del Consiglio o dal Ministro delegato per la cooperazione, entro centottanta giorni dall'approvazione della legge. I commi da 2 a 6 dettagliano le procedure di copertura dell'organico in relazione alle singole categorie di personale inquadrabili nella nuova struttura.

Specifica quindi, quanto ai rapporti di lavoro per gli impiegati locali all'estero, come il comma 7 chiarisca che, in caso di chiusura anticipata dell'ufficio dell'Agenzia all'estero presso il quale sono stati assunti, non sarà possibile ricollocare il suddetto personale in altro ufficio sito nello stesso o in altro Paese. Il comma 8, introdotto nel corso dell'esame al Senato, precisa che, dall'attuazione dell'articolo 19 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, fatta eccezione per quelli derivanti dalle spese di personale, coperti dall'articolo 32, comma 2.

L'articolo 20 ridefinisce il ruolo della Direzione generale della cooperazione allo sviluppo nell'ambito del Ministero degli affari esteri e della cooperazione rinviando, al comma 1, all'emanazione di un successivo regolamento il riordino delle norme relative al Ministero degli affari esteri e della cooperazione in funzione dell'istituzione dell'Agenzia e la conseguente soppressione di non meno di sei strutture di livello dirigenziale non generale dello stesso Ministero.

Il comma 2 precisa l'ambito delle competenze della Direzione generale della cooperazione allo sviluppo che, con le modalità stabilite nel suddetto regola-

mento, è chiamata a coadiuvare il Ministro e il Viceministro della cooperazione allo sviluppo.

L'articolo 21 istituisce, al comma 1, il Comitato congiunto per la Cooperazione allo Sviluppo, mentre, ai sensi del comma 2, il Comitato è presieduto dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale o dal Viceministro delegato, ed è composto dal Direttore generale per la cooperazione allo sviluppo e dal Direttore dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo. Al Comitato partecipano anche, senza diritto di voto, i responsabili delle strutture competenti in relazione all'ordine del giorno, i rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze o di altre amministrazioni pubbliche, per la trattazione di materie di loro competenza. Il comma 3 specifica le competenze del Comitato, cui spetta l'approvazione di tutte le iniziative di cooperazione di valore superiore a 2 milioni di euro, la delibera sulle singole iniziative da finanziare a valere sul Fondo rotativo per i crediti erogati ai sensi dell'articolo 8, nonché la programmazione annuale dei Paesi e aree di intervento della cooperazione.

Rileva come, ai sensi dell'articolo 22, comma 1, come riformulato in seguito all'esame del Senato, la Repubblica riconosce e promuove il sistema della cooperazione italiana allo sviluppo, precisando che tale sistema è costituito da soggetti pubblici e privati e il comma 2 elenca i soggetti del sistema della cooperazione, che sono: amministrazioni dello stato, università ed enti pubblici, regioni ed enti locali, organizzazioni della società civile e altri soggetti senza fine di lucro, nonché, a seguito di un emendamento approvato al Senato, soggetti con finalità di lucro, qualora agiscano con modalità conformi ai principi della legge e aderiscano a determinati *standard*.

L'articolo 23 disciplina nel dettaglio la partecipazione di amministrazioni, università ed enti pubblici alle iniziative di cooperazione allo sviluppo, mentre l'articolo 24 disciplina la partecipazione delle regioni, delle province autonome di Trento e Bolzano e degli enti locali, prevedendo in entrambi i casi il coinvolgimento dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, anche attraverso la concessione di contributi.

L'articolo 28 disciplina i partenariati internazionali, prevedendo che siano favorite collaborazioni istituzionali con governi dei Paesi *partner*, organismi internazionali, banche e fondi di sviluppo, fondi internazionali, Unione europea, altri paesi donatori, favorendo anche forme di collaborazione triangolare.

L'articolo 29 stabilisce che il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, individua un percorso di graduale adeguamento degli stanziamenti annuali per la cooperazione internazionale allo sviluppo agli impegni assunti a livello internazionale.

L'articolo 32 reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal provvedimento. In particolare, ai sensi del comma 1, agli oneri derivanti dall'articolo 17, pari ad euro 2.120.000 per l'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica.

Il comma 2 prevede invece che agli oneri derivanti dalle spese di personale di cui all'articolo 19, pari a euro 5.309.466 per l'anno 2015 e euro 5.286.742 a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti autorizzati dalla legge n. 49 del 1987 (recante la disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo), come determinati dalla tabella C allegata alla legge di stabilità 2014.

Sottolinea quindi come il comma 3 rechi invece la clausola sul monitoraggio degli oneri del comma 2, stabilendo, nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni, che il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risul-

tante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui nel programma « Cooperazione allo sviluppo » della missione « L'Italia in Europa e nel mondo » dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

L'articolo 33 disciplina l'entrata in vigore della legge.

Sottolinea quindi come l'intervento legislativo intenda realizzare una riforma della cooperazione internazionale allo sviluppo attesa da molti anni, rilevando peraltro come al testo siano state apportate molte e positive modifiche nel corso dell'esame presso il Senato.

Propone quindi di esprimere parere favorevole sul provvedimento.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Decreto-legge 90/2014: Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari.
C. 2486 Governo.
(Parere alla I Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Federico GINATO (PD), *relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare in sede consultiva, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis*, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, ai fini dell'espressione del parere alla I Commissione Affari costituzionali, il disegno di legge C. 2486, di conversione del decreto-legge n. 90 del 2014, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari.

Per quanto riguarda il contenuto del decreto-legge, che si compone di 54 articoli, suddivisi in 4 titoli, reca alcune disposizioni che interessano, a vario titolo, i profili di competenza della Commissione Finanze. Si tratta, in particolare, di alcune previsioni contenute negli articoli 21, 22, 28, 46, 49 e 53.

Per quanto riguarda l'articolo 21, il quale unifica le scuole di formazione delle pubbliche amministrazioni, segnala come la disposizione, al comma 1, sopprima la Scuola superiore dell'economia e delle finanze, nonché l'Istituto diplomatico « Mario Toscano », la Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno, il Centro di formazione della difesa, la Scuola superiore di statistica e di analisi sociali ed economiche, nonché le sedi distaccate della Scuola nazionale dell'amministrazione prive di centro residenziale e assegni le funzioni degli organismi soppressi alla Scuola nazionale dell'amministrazione (SNA), di cui si prevede una riorganizzazione per dipartimenti.

Inoltre, il comma 2 introduce nel Comitato di gestione della Scuola nazionale rappresentanti delle Scuole soppresse, mentre i commi da 4 a 6 dettano disposizioni in ordine al personale docente della Scuola superiore dell'economia e delle finanze e del personale non docente degli organismi soppressi.

L'articolo 22 reca una serie di disposizioni relative alle autorità indipendenti.

In particolare, il comma 1 esclude la possibilità, ammessa dalle vigenti norme di settore, che i componenti di un'autorità indipendente, alla scadenza del mandato, possano essere nominati presso altra autorità. Tale divieto di nomina vige per due anni dalla cessazione dell'incarico e, in caso di violazione, ne comporta la decadenza. Tale divieto riguarda, per quanto attiene ai profili di interesse della Commissione Finanze, i componenti della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), nonché delle seguenti altre autorità:

autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM);

autorità di regolazione dei trasporti;

autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEG);

autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM);

garante per la protezione dei dati personali;

autorità nazionale anticorruzione (ANAC);

commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP);

commissione di garanzia per l'attuazione della legge sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali.

Rispetto alla classificazione tradizionale delle autorità indipendenti, sono escluse dalla norma l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) che, in seguito alla trasformazione in Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), non è più riconducibile al modello delle autorità, in quanto presenta i caratteri di ente pubblico strumentale, e l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP), che viene soppressa ai sensi dell'articolo 19 del decreto-legge.

Fa presente come l'innovazione introdotta dal comma 1 si affianchi alla previsione, contenuta nel l'articolo 23, comma 3, del decreto-legge n. 201 del 2011, che ha uniformato la disciplina del mandato dei componenti di tutte le autorità indipendenti, escludendo la possibilità di essere confermati alla cessazione dalla carica. In tal modo, si è stabilito un divieto di rinnovo consecutivo della carica, ferme restando le disposizioni di settore che prevedono, per la Banca d'Italia, la Commissione di vigilanza sui fondi pensione e la Commissione di garanzia sull'esercizio del diritto di sciopero, la rinnovabilità non consecutiva dell'incarico.

In tale contesto rammenta che il citato decreto-legge n. 201 del 2011 ha stabilito la riduzione dei componenti di tutte le autorità indipendenti, ad eccezione della Banca d'Italia e dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali ed ha inoltre esteso a tutte le autorità il principio della prevalenza del voto del presidente in sede deliberante, nel caso in cui il numero dei componenti, incluso il presidente, risulti pari, principio fino a quel momento previsto solo per l'Autorità garante per la protezione dei dati personali.

Anche per quanto riguarda la durata del mandato rileva quindi come l'articolo 47-*quater* del decreto-legge n. 248 del 2007 abbia realizzato una sostanziale « omogeneizzazione » del quadro normativo relativo sia alla durata in carica dei membri delle autorità sia alla possibilità di rinnovare l'incarico, nel senso indicato dall'Unione europea per alcuni settori. Pertanto, a decorrere dal 2008, la durata del mandato di tutti i componenti della CONSOB, del Garante per la protezione dei dati personali e dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture è stata equiparata a quella già prevista per l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, pari a sette anni, senza possibilità di rinnovo. Con specifico riferimento alla CONSOB, il comma 2, inserendo un nuovo articolo 29-*bis* nella legge n. 262 del 2005, introduce per i componenti degli organi di vertice e i dirigenti a tempo indeterminato, nei quattro anni successivi alla cessazione dell'incarico, il divieto di intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con i soggetti pubblici o privati operanti nei settori di competenza, specificando che i contratti conclusi in violazione di tale norma sono nulli.

In materia di incompatibilità ricorda che, ai sensi dell'articolo 1, quinto comma, del decreto-legge n. 95 del 1974, il presidente e i membri della CONSOB non possono esercitare, a pena di decadenza dall'ufficio, alcuna attività professionale, neppure di consulenza, né essere amministratori, ovvero soci a responsabilità illimitata, di società commerciali, sindaci revisori o dipendenti di imprese commerciali o di enti pubblici o privati, né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura, né essere imprenditori commerciali. Per tutta la durata del mandato i dipen-

denti statali sono collocati fuori ruolo e i dipendenti di enti pubblici sono collocati d'ufficio in aspettativa. Il rapporto di lavoro dei dipendenti privati è sospeso ed i dipendenti stessi hanno diritto alla conservazione del posto.

Ricorda che il Regolamento di organizzazione e funzionamento della CONSOB (adottato con delibera CONSOB n. 8674 del 17 novembre 1994 e successivamente modificato) stabilisce che i componenti di nuova nomina, nella prima riunione cui partecipino, debbano dichiarare formalmente, assumendosi la responsabilità, di non versare in alcuna delle predette situazioni di incompatibilità; ove invece un componente incorra in una delle predette cause di incompatibilità la Commissione, esperiti gli opportuni accertamenti e sentito l'interessato, stabilisce un termine entro il quale il componente è tenuto ad esercitare l'opzione. Trascorso il termine, ove non sia cessata la causa di incompatibilità ovvero il componente non abbia presentato le proprie dimissioni, il Presidente riferisce al Presidente del Consiglio dei ministri sulle cause di decadenza dall'ufficio sussistenti nei confronti del componente medesimo. La comunicazione predetta, salvo diversa deliberazione della Commissione, comporta la sospensione dalle funzioni del componente fino alla adozione del provvedimento di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri.

In generale rammenta che, ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 14 del 1978, fatte salve le incompatibilità sancite da leggi speciali, le nomine alle cariche di presidenti e vicepresidenti di istituti e di enti pubblici, anche economici (effettuate dal Presidente del Consiglio dei Ministri, dal Consiglio dei Ministri ed dai singoli Ministri) sono incompatibili con le funzioni di:

membro del Parlamento e dei consigli regionali;

dipendente dall'amministrazione cui compete la vigilanza o dei Ministeri del bilancio, del tesoro, delle finanze e delle partecipazioni statali;

dipendente dello Stato che comunque assolva mansioni inerenti all'esercizio della vigilanza sugli enti ed istituti;

membro dei consigli superiori o di altri organi consultivi tenuti ad esprimere pareri su provvedimenti degli organi degli enti ed istituti;

magistrato ordinario, del Consiglio di Stato, dei tribunali amministrativi regionali, della Corte dei conti e di ogni altra giurisdizione speciale;

avvocato o procuratore presso l'Avvocatura dello Stato;

appartenente alle forze armate in servizio permanente effettivo.

Ulteriori disposizioni relative alla CONSOB sono contenute nei commi da 13 a 16 i quali ripristinano il numero di cinque componenti dell'Autorità, in precedenza abbassato a tre per effetto del decreto-legge n. 201 del 2011.

In tale contesto, rileva come, in analogia con quanto stabilito per la CONSOB, il comma 3 estenda ai dirigenti a tempo indeterminato delle autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità il regime delle incompatibilità successive, già previsto per i componenti delle medesime autorità dall'articolo 2, comma 9, della legge n. 481 del 1995, la quale vieta (prevedendo come sanzione sanzioni amministrative pecuniarie) ai componenti, per almeno quattro anni dalla cessazione dell'incarico, di intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con le imprese operanti nel settore di competenza. Ai sensi della lettera *b)* del comma 3, sia per la CONSOB sia per le autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità istituite ai sensi della legge n. 481 del 1995 (Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico e Autorità per le garanzie nelle comunicazioni), viene introdotta la deroga in base alla quale il divieto introdotto non si applica ai dirigenti che negli ultimi quattro anni di servizio sono stati responsabili esclusivamente di uffici di supporto.

In riferimento all'uso dell'espressione « uffici di supporto », ricorda che, nell'ambito dell'autonomia riconosciuta alle autorità, i diversi regolamenti interni disciplinano l'articolazione organizzativa delle stesse, prevedendo in alcuni casi anche uffici con funzioni di supporto al Presidente o ai componenti, denominati variamente a seconda della singola Autorità (uffici di diretta collaborazione, gabinetto, segreterie, ecc.).

In merito alla formulazione dei commi 2 e 3, segnala l'opportunità, onde evitare incertezze in sede applicativa, di specificare più puntualmente gli uffici ai cui responsabili non si applica l'incompatibilità prevista dai medesimi commi 2 e 3, considerata la eterogeneità degli ordinamenti interni delle diverse autorità.

Il comma 4 introduce una nuova procedura gestionale unitaria delle procedure concorsuali per il reclutamento del personale in varie autorità indipendenti, previa stipula di apposite convenzioni tra gli stessi organismi, al fine di assicurare la trasparenza e l'imparzialità delle procedure, mentre il secondo e il terzo periodo del comma sanciscono la nullità di tutte le procedure concorsuali avviate dopo il 26 giugno 2014 e prima della stipula della convenzione, o in violazione degli obblighi indicati, nonché delle successive eventuali assunzioni, mentre restano valide le procedure concorsuali in corso alla data del 26 giugno 2014. Il comma 5 dispone che dal 1° luglio 2014, gli organismi richiamati – ad esclusione dell'Autorità di regolazione dei trasporti – provvedano, nell'ambito dei propri ordinamenti, ad effettuare una riduzione non inferiore al 20 per cento del trattamento economico accessorio del personale dipendente, inclusi i dirigenti.

Il comma 6 dispone che a decorrere dal 1° ottobre 2014 le autorità di cui al comma 1 (CONSOB, Autorità garante della concorrenza e del mercato, Commissione di vigilanza sui fondi pensione, Autorità di regolazione dei trasporti, Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, servizi e forniture, Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, Garante per la protezione dei dati personali, Autorità nazionale anticorruzione e della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali) riducono la spesa per incarichi di consulenza, studio e ricerca e per gli organi collegiali non previsti dalla legge in misura non inferiore al 50 per cento rispetto a quella sostenuta nel 2013. La disposizione specifica che gli incarichi e i contratti in corso sono rinegoziati entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, al fine di rispettare tali limiti.

Al riguardo rileva come l'articolo 14, comma 1, del decreto-legge n. 66 del 2014 abbia già posto ulteriori limiti di spesa per incarichi di consulenza, studio e ricerca alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate annualmente dall'ISTAT, tra le quali sono già comprese quasi tutte le autorità indipendenti di cui al comma 1 dell'articolo 22.

Il comma 7 prescrive che, entro il 31 dicembre 2014, le autorità di cui al comma 1 provvedano alla gestione unitaria per almeno tre dei seguenti servizi:

affari generali;

servizi finanziari e contabili;

acquisti e appalti;

amministrazione del personale;

gestione del patrimonio;

servizi tecnici e logistici;

sistemi informativi ed informatici.

Segnala inoltre come il comma 8 intervenga sulle procedure di acquisto delle autorità indipendenti, ricomprendendo queste ultime tra i soggetti per i quali è prevista:

la facoltà di ricorrere alle convenzioni quadro della Consip e alle convenzioni stipulate dalle centrali regionali di acquisto, ovvero l'obbligo di utilizzarne i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipula dei contratti;

l'obbligo, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'articolo 328 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure.

Il comma 9 prevede che l'Agenzia del Demanio individui, entro il 30 settembre 2014, uno o più edifici contigui da adibire a sede comune di alcune autorità indipendenti (Autorità di regolazione dei trasporti, Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, Commissione di vigilanza sui fondi pensione e Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali), stabilendo inoltre che le predette autorità devono trasferire in tale sede comune i propri uffici entro il 30 giugno 2015. Il terzo periodo del comma prevede analoga procedura per le sedi in Roma della CONSOB, dell'Antitrust, del Garante della *privacy* e dell'Autorità anticorruzione, tenendo conto delle esigenze di riservatezza connesse alle loro funzioni di vigilanza e in modo da assicurare che le predette Autorità abbiano non più di due sedi comuni.

In merito a tale tematica ricorda che la sede centrale in Roma della CONSOB, la quale ha 619 dipendenti, è ubicata in un immobile di proprietà. Vi è poi a Roma una locazione attiva di quota parte del lastrico solare, per la durata di sei anni, con scadenza ottobre 2019, per il quale il canone annuo di locazione percepito nel 2013 è stato di euro 44.199,16.

Rammenta quindi che la sede secondaria operativa si trova a Milano presso un immobile concesso in uso gratuito dal Comune di Milano per 60 anni, decorrenza luglio 1999, a fronte dell'avvenuto sostenimento da parte della Consob degli oneri per il risanamento conservativo dell'immobile e che un secondo immobile a Milano è in locazione passiva, per la durata di sei anni, con scadenza agosto 2016, per il quale il canone annuo di locazione versato nel 2013 euro è stato di euro 446.869,50.

Rileva come, in connessione con il comma 9, il comma 10 abroghi la norma secondo cui più Autorità per i servizi pubblici non possono avere sede nella medesima città e come il comma 11 preveda, al primo periodo, l'applicazione, a decorrere dal 1° ottobre 2014, anche all'Autorità di regolazione dei trasporti della disposizione del comma 9 che prevede l'individuazione di una sede comune, in uno o più edifici contigui, per diverse autorità indipendenti. Conseguentemente, il secondo periodo del comma 11 dispone la soppressione della previsione che aveva stabilito l'individuazione con DPCM, entro il 31 dicembre 2013, « in un immobile di proprietà pubblica nella città di Torino » della sede dell'Autorità dei trasporti.

Segnala come il comma 12 attribuisca alla competenza funzionale inderogabile del TAR Lazio – in luogo del TAR Lombardia – la competenza a conoscere delle controversie relative ai poteri esercitati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, mentre i commi da 13 a 16 recano disposizioni concernenti specificamente l'ordinamento della CONSOB. In primo luogo, il comma 13 abroga l'articolo 23, comma 1, lettera *e)*, del decreto-legge n. 201 del 2011, che aveva disposto la riduzione dei componenti della CONSOB da cinque a tre membri, compreso il Presidente: in forza di tale abrogazione i componenti della CONSOB tornano ad essere cinque, a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge.

In tale contesto, illustra il comma 14, il quale reca le modifiche di coordinamento all'ordinamento della CONSOB (contenuto nel decreto-legge n. 94 del 1974) conseguenti all'abrogazione recata dal comma 13, ripristinando le disposizioni (abolite dai commi 2-*bis* e 2-ter del richiamato articolo 23 del decreto-legge n. 201) che richiedevano una maggioranza qualificata, pari ad almeno quattro voti, per l'adozione di determinate delibere.

Più in dettaglio, specifica come sia di nuovo richiesta la maggioranza qualificata di almeno quattro voti favorevoli per l'adozione delle seguenti delibere:

adozione dei regolamenti di organizzazione e funzionamento della Commissione;

deliberazioni relative alla nomina del direttore generale e del vicedirettore generale;

nomina del segretario generale;

deliberazioni relative all'assunzione di dipendenti con contratto a tempo determinato.

Specifica inoltre come rimanga invece vigente la maggioranza semplice per l'adozione delle seguenti delibere:

attribuzione di incarichi e qualifiche dirigenziali;

delibere relative alla possibilità di avvalersi di personale delle amministrazioni dello Stato;

delibere relative all'inquadramento in ruolo di determinate categorie di personale.

Il comma 15 quantifica gli oneri derivanti dall'innalzamento del numero dei componenti della CONSOB in 480.000 euro annui, cui si fa fronte nell'ambito del bilancio della stessa CONSOB. A tal fine viene disposto che l'Autorità effettui corrispondenti risparmi di spesa, ulteriori rispetto a quelli previsti a legislazione vigente, senza incrementare il contributo a carico dei soggetti vigilati. Il comma 16 fissa la decorrenza delle norme sulle maggioranze qualificate di cui al comma 14 dalla data di nomina dell'ultimo dei cinque componenti della CONSOB.

L'articolo 28 dimezza l'importo del diritto annuale dovuto dalle imprese alle Camere di Commercio, che rappresenta la principale fonte di finanziamento per il sistema camerale, in quanto costituisce circa il 70 per cento delle entrate di tali enti.

Al riguardo ricorda che la misura del diritto annuale dovuto ad ogni singola camera di commercio da parte di ogni impresa iscritta è determinata dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite l'Unioncamere e le organizzazioni di categoria, sulla base del fabbisogno necessario per l'espletamento dei servizi che il sistema delle camere di commercio è tenuto a fornire, da cui viene detratta una quota calcolata in relazione ad un obiettivo annuale di efficienza del sistema. I diritti annuali sono stabiliti in misura fissa, per i soggetti iscritti al Repertorio Economico Amministrativo (REA) e per le imprese individuali iscritte al registro delle imprese, mentre sono commisurati al fatturato dell'esercizio precedente per gli altri soggetti.

La misura del diritto annuale può essere incrementata dalle camere di commercio fino a un massimo del venti per cento per il cofinanziamento di specifici progetti aventi per scopo l'aumento della produzione e il miglioramento delle condizioni economiche della circoscrizione territoriale di competenza.

Per l'anno 2013, il totale dell'importo del diritto annuale è stato pari a 780,5 milioni di euro.

Passando a illustrare l'articolo 46, segnala come esso modifichi in più parti la legge n. 53 del 1994, recando disposizioni sulle notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali da parte degli avvocati. In particolare, il comma 1, alle lettere da *a)* a *c)*, generalizza anche per queste notificazioni l'utilizzo della posta elettronica certificata; esclude che per procedervi sia necessaria l'autorizzazione del consiglio dell'ordine.

In tale contesto segnala, in quanto rilevante per gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, la modifica recata dalla lettera *d)* del comma 1, in base alla quale, in caso di impiego di questa modalità di notificazione, sull'atto notificato non è dovuto il pagamento delle imposte di bollo.

Il comma 2 esclude che la notificazione per via telematica da parte dell'avvocato possa applicarsi nel settore della giustizia amministrativa.

In relazione all'articolo 49 rileva come esso intervenga sulla disciplina del processo tributario relativamente all'utilizzo della posta elettronica certificata. In particolare, la lettera *a)* del comma 1, aggiungendo un periodo alla fine del comma 1-*bis* dell'articolo 16 (comunicazioni e notificazioni), chiarisce che nei procedimenti nei quali la parte sta in giudizio personalmente, e il relativo indirizzo di posta elettronica certificata non risulta dai pubblici elenchi, la stessa parte può indicare l'indirizzo di posta (certificata) al quale vuol ricevere le comunicazioni.

Al riguardo segnala come l'ultimo periodo della norma sul quale incide la modifica in esame già chiarisce che l'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o delle parti è indicato nel ricorso o nel primo atto difensivo.

In tale contesto ricorda che l'utilizzo della PEC nell'ambito del processo tributario è stato introdotto dall'articolo 39, comma 8, del decreto-legge n. 98 del 2011, il quale, con riferimento alle problematiche concernenti l'attuazione dei principi previsti dal codice dell'amministrazione digitale, ha introdotto alcune disposizioni volte ad assicurare una maggiore efficienza e celerità del processo tributario, stabilendo innanzitutto che le comunicazioni sono effettuate anche mediante l'utilizzo della posta elettronica certificata ovvero nell'ambito del Sistema pubblico di connettività se si tratta di pubbliche amministrazioni. L'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o delle parti è indicato nel ricorso o nel primo atto difensivo.

In tale contesto sottolinea come la previsione di cui alla lettera *a)* risponda all'esigenza di potenziare l'utilizzo della posta elettronica certificata nel processo tributario, anche nell'ottica di contenere i costi per la spedizione della comunicazione a mezzo raccomandata. La lettera *b)* del comma 1 dispone che, qualora la parte non abbia indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata, ovvero nel caso di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario, le comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in segreteria della Commissione tributaria.

Il comma 2 prevede che l'invito al pagamento del contributo unificato possa essere notificato anche mediante PEC. In caso di mancata elezione di domicilio, l'invito è depositato presso l'ufficio.

A tale proposito rileva come la disposizione faccia comunque salvo il contenuto della convenzione con cui il Ministero della giustizia affida ad Equitalia Giustizia la gestione del credito, mediante le seguenti attività: *a)* acquisizione dei dati anagrafici del debitore e quantificazione del credito; *b)* iscrizione a ruolo del credito; a tale fine, il titolare dell'ufficio competente delega uno o più dipendenti della società stipulante alla sottoscrizione dei relativi ruoli.

Passando a illustrare l'articolo 53, fa presente come esso disponga, al comma 1, la copertura finanziaria per le minori entrate per l'Erario (18 milioni di euro per il 2014 e 52,5 milioni a decorrere dal 2015) conseguenti all'attuazione delle disposizioni del Capo II del decreto-legge, volte a garantire l'effettività dell'attuazione del processo telematico. Le previsioni onerose sono in particolare, recate dall'articolo 46, comma 1, lettera *d)*, che esclude il pagamento dell'imposta di bollo quando gli avvocati procedano a notificazioni attraverso posta elettronica certificata; e dall'articolo 52, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)*, che escludono il pagamento di diritti di copia quando la copia sia estratta, da soggetti abilitati, dai fascicoli informatici. A tale riguardo segnala come le risorse necessarie siano reperite mediante un generalizzato aumento del contributo unificato per l'iscrizione a ruolo nel processo civile, modificando gli importi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002.

Il comma 2 reca una clausola di salvaguardia finanziaria, demandando al Ministro della giustizia il monitoraggio degli oneri in termini di minori entrate recati

dal provvedimento in esame, con l'obbligo di riferire in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso in cui si verifichino, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti rispetto agli oneri previsti, si stabilisce che il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della giustizia, provvederà con proprio decreto all'aumento del contributo unificato, nella misura necessaria a garantire la copertura finanziaria delle minori entrate risultanti dal monitoraggio.

In merito al comma 2 rileva l'opportunità di valutare con attenzione tale disposizione, che demanda ad un atto ministeriale la determinazione dell'importo di una prestazione patrimoniale indicata dalla legge, operando, sia pure in presenza di alcuni presupposti, una delegificazione della materia, senza peraltro indicare un parametro o un limite massimo al possibile aumento di tali importi.

Per quel che concerne le altre previsioni del decreto-legge estranee agli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala che l'articolo 1, il quale detta norme per favorire il ricambio generazionale nelle pubbliche amministrazioni, disponendo l'abrogazione dell'istituto del trattenimento in servizio e l'ampliamento dell'ambito applicativo dell'istituto della risoluzione unilaterale del contratto da parte della P.A. nei confronti dei dipendenti che abbiano maturato i requisiti pensionistici.

In particolare, il comma 1 abroga tutte le disposizioni che disciplinano l'istituto del trattenimento in servizio (ossia l'articolo 16 del decreto legislativo n. 503 del 1992, l'articolo 72, commi 8-10, del decreto-legge n. 112 del 2008 e l'articolo 9, comma 31, del decreto-legge n. 78 del 2010). Il comma 2 detta la disciplina transitoria, prevedendo che i trattenimenti in servizio in essere alla data di entrata in vigore del decreto-legge sono fatti salvi fino al 31 ottobre 2014 (o fino alla loro scadenza, se anteriore), mentre i trattenimenti in servizio disposti ma non ancora efficaci alla data di entrata in vigore del decreto-legge sono revocati.

Il comma 3 prevede una deroga, per il personale delle varie magistrature, alla revoca dei trattenimenti in servizio di dipendenti delle pubbliche amministrazioni disposta dal comma 2, prevedendo che, per garantire la funzionalità degli uffici giudiziari possano essere trattenuti in servizio fino al 31 dicembre 2015 (o, se di data anteriore, fino alla data di scadenza) i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari nonché gli Avvocati dello Stato. Il comma 4, al fine di garantire la funzionalità dell'Amministrazione della Difesa, prevede che, fino alla data del 31 dicembre 2015, può essere trattenuto in servizio il personale militare collocato in ausiliaria che sia stato richiamato in servizio ai sensi degli articoli 992 e 993 del Codice dell'ordinamento militare.

Il comma 5 amplia l'ambito applicativo dell'istituto della risoluzione unilaterale del contratto da parte della P.A. nei confronti dei dipendenti che abbiano maturato i requisiti pensionistici, estendendolo al personale delle autorità indipendenti e ai dirigenti medici responsabili di struttura complessa, con riferimento ai soggetti che abbiano maturato i requisiti pensionistici a decorrere dal 1° gennaio 2012.

Segnala come il comma 6 rechi la norma di copertura finanziaria degli oneri recati dall'articolo, quantificati in 2,6 milioni per il 2014, 75,2 milioni per il 2015, 113,4 milioni per il 2016, 123,2 milioni per il 2017 e in 152,9 milioni a decorrere dal 2018. In particolare, con riferimento alla copertura finanziaria degli oneri relativi agli anni 2015 e successivi, la disposizione stabilisce l'aumento degli obiettivi di risparmio attesi dalla *spending review* a decorrere dal 2015, rispetto a quanto previsto dalla legge di stabilità per il 2014. In connessione ai maggiori obiettivi di risparmio, si provvede altresì ad aumentare il complesso degli accantonamenti indisponibili da costituire sugli stanziamenti rimodulabili del bilancio dello Stato, nelle more della definizione degli interventi correttivi di *spending review*. Gli oneri relativi all'anno 2014 sono posti a carico del Fondo gestione istituti contrattuali lavora-

tori portuali in liquidazione, di cui all'articolo 9, comma 8, del decreto-legge n. 457 del 1997.

Con riferimento all'articolo 2, rileva come esso intervenga, al comma 1, sulla procedura per l'attribuzione degli incarichi direttivi e semidirettivi ai magistrati dal parte del Consiglio Superiore della Magistratura (CSM), con misure dirette a favorire la conclusione del relativo *iter*. A tal fine viene previsto che il CSM provveda al conferimento di detti incarichi: nel caso di collocamento a riposo del titolare per raggiunto limite di età o di decorrenza del termine di otto anni, previsto come limite massimo di permanenza nella funzione direttiva o semidirettiva, entro la data del relativo ufficio; entro tre mesi dalla pubblicazione della vacanza, negli altri casi.

In caso di ingiustificata inosservanza dei termini, il Comitato di presidenza provvede alla sostituzione del relatore della procedura con il Presidente della Commissione competente, il quale entro trenta giorni deve formulare una proposta. La nuova disciplina si applica alle procedure concorsuali relative a vacanze successive alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge.

Il comma 3 riduce da quattro a due anni, in via transitoria (per il conferimento di funzioni relative alle vacanze pubblicate sino al 30 giugno 2015), il termine minimo in servizio che deve essere assicurato dai magistrati che concorrono per il conferimento delle funzioni direttive e semidirettive, mentre il comma 4 modifica il regime delle impugnazioni avverso i provvedimenti riguardanti i magistrati, con una delimitazione dell'area del controllo del giudice amministrativo e alcune eccezioni rispetto al regime ordinario del procedimento per l'ottemperanza.

Illustra quindi l'articolo 3, il quale contiene nuove disposizioni in materia di *turn over* nelle pubbliche amministrazioni.

In particolare il comma 1 rimodula le limitazioni al *turn over* per determinate amministrazioni dello Stato (ed altri enti) per il quinquiennio 2014-2018. In particolare, per quanto riguarda il criterio basato sui risparmi di spesa legati alle cessazioni dell'anno precedente, vengono confermati i limiti attuali (20 per cento nel 2014, 40 per cento nel 2015, 60 per cento nel 2016, 80 per cento nel 2017, 100 per cento nel 2018), pur con la specificazione (da cui potranno derivare effetti restrittivi, per quanto limitati, sulle possibilità assunzionali), che la base di calcolo è costituita dal solo personale « di ruolo ». Inoltre, viene eliminato il concomitante vincolo relativo alla percentuale di unità cessate nell'anno precedente (cosiddetto limite capitario).

Il comma 2 dispone una analoga rimodulazione delle limitazioni al *turn over* negli enti di ricerca e il comma 3 stabilisce una specifica procedura per le autorizzazioni alle assunzione di cui ai commi 1 e 2, mentre il comma 4 prevede al contempo un monitoraggio delle assunzioni stesse.

In tale ambito, evidenzia come il comma 5 stabilisca un graduale aumento delle percentuali di *turn over*, con conseguente incremento delle facoltà assunzionali (60 per cento nel biennio 2014-2015, 80 per cento nel biennio 2016-2017, 100 per cento nel 2018) per gli enti territoriali, per il quinquiennio 2014-2018. Il comma 6 dispone la non applicazione dei richiamati limiti assunzionali al personale appartenente alle categorie protette ai fini della copertura delle quote d'obbligo, mentre i commi da 7 a 10 operano, a fini di coordinamento legislativo, l'abrogazione o la modifica di specifiche norme previgenti in materia.

Rileva come l'articolo 4 introduca una nuova disciplina della mobilità nella pubblica amministrazione.

In particolare, è prevista la pubblicazione, sui siti istituzionali delle amministrazioni interessate, dei bandi volti a indicare i posti che le amministrazioni intendono coprire attraverso passaggio diretto di personale da altre amministrazioni; la possibilità, in via sperimentale, di operare trasferimenti tra sedi centrali di differenti Ministeri, Agenzie ed Enti pubblici non economici nazionali, anche in mancanza dell'assenso dell'amministrazione di appartenenza, a condizione che

l'amministrazione di destinazione abbia una percentuale di posti vacanti superiore a quella dell'amministrazione di provenienza; l'istituzione, da parte del Dipartimento della funzione pubblica, di un portale per l'incontro tra domanda e offerta di mobilità. Viene stabilito, inoltre, che le sedi delle pubbliche amministrazione ubicate nel territorio dello stesso comune o a una distanza inferiore a 50 chilometri dalla sede di prima assegnazione costituiscono medesima unità produttiva, all'interno della quale i dipendenti sono tenuti a prestare la loro attività lavorativa.

In tale contesto, rileva come si istituisca altresì un Fondo destinato al miglioramento dell'allocazione del personale pubblico, volto a favorire i processi di mobilità (con priorità per la mobilità verso gli uffici giudiziari), con una dotazione di 15 milioni di euro per il 2014 e 30 milioni di euro a decorrere dal 2015.

Passando a illustrare l'articolo 5, segnala come esso rechi disposizioni sulle gestione personale pubblico in eccedenza e sulla mobilità di personale tra diverse società partecipate dalle pubbliche amministrazioni.

In particolare il comma 1, oltre a stabilire che gli elenchi del personale in eccedenza debbano essere pubblicati sul sito istituzionale delle amministrazioni, introduce la possibilità per i dipendenti in disponibilità, al fine di ampliare le loro possibilità di ricollocazione, di chiedere la ricollocazione in una qualifica o in una posizione economica inferiore; si prevede, inoltre, che i dipendenti in mobilità possano essere comandati presso altre amministrazioni o avvalersi dell'istituto dell'aspettativa senza assegni presso organismi pubblici o privati.

Il comma 2 introduce, per quanto riguarda la mobilità tra società partecipate, la possibilità, per il personale in eccedenza, di chiedere la ricollocazione in una qualifica inferiore nella stessa o in altra società controllata.

L'articolo 6 prevede, al comma 1, che le pubbliche amministrazioni non possono attribuire incarichi di studio e di consulenza, né conferire incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo di amministrazioni pubbliche, a soggetti collocati in quiescenza, a meno che non si tratti di incarichi o cariche conferiti a titolo gratuito. La norma esclude dal divieto, in ogni caso, gli incarichi o cariche presso organi costituzionali. Il comma 2 specifica che il divieto trova applicazione agli incarichi conferiti a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge.

In merito all'articolo 7 segnala come esso disponga, al comma 1, la riduzione del 50 per cento, per ciascuna associazione sindacale, dei distacchi, delle aspettative e dei permessi sindacali, nelle pubbliche amministrazioni, come attribuiti dalle disposizioni regolamentari e contrattuali vigenti prevedendo al comma 3 che con le procedure contrattuali previste dai rispettivi ordinamenti può essere modificata la ripartizione dei contingenti, come ridefiniti, tra le varie associazioni sindacali.

L'articolo 8, ai commi 1 e 2 rende maggiormente stringente la disciplina sul collocamento « fuori ruolo » dei magistrati (ordinari, amministrativi, contabili e militari) e degli avvocati e procuratori dello Stato, che intendano assumere incarichi extragiudiziari, prevedendo l'obbligatorio collocamento in « fuori ruolo » quando questi soggetti intendano assumere non solo incarichi di capo di gabinetto bensì qualsiasi ufficio di diretta collaborazione, comunque denominato. Al medesimo fine si vieta il ricorso all'istituto dell'aspettativa, utilizzato per aggirare il limite decennale al collocamento fuori dai ruoli nell'arco della carriera.

Il comma 3 reca una disciplina transitoria per gli incarichi in corso e fa salvi i provvedimenti di aspettativa già concessi.

Il comma 4 prevede la pubblicazione sui siti istituzionali dei dati sulla produttività di magistrati e avvocati dello Stato.

Segnala quindi l'articolo 9, il quale interviene sulla disciplina degli onorari degli avvocati dello Stato e degli enti pubblici.

Il comma 1 abroga in primo luogo l'articolo 1, comma 457, della legge n. 147 del 2013 (Legge di stabilità 2014) che, per il triennio 2014-2016, aveva ridotto i com-

pensi di dipendenti o dirigenti delle pubbliche amministrazioni – compreso il personale dell'Avvocatura dello Stato – in relazione ai successi nei processi in cui questi hanno rappresentato l'amministrazione, nonché l'articolo 21, comma 3, del regio decreto n. 1611 del 1933 che prevede i compensi (a carico dell'Erario) in favore degli avvocati della P.A., nel caso di transazioni che seguono a sentenze favorevoli alla pubblica amministrazione, nonché in caso di compensazione (sia integrale che parziale) delle spese in cause nelle quali le Amministrazioni stesse non siano rimaste soccombenti. Inoltre si prevede che, in caso di sentenza favorevole alla PA, solo il 10 per cento delle spese legali recuperate e poste a carico delle controparti sia ripartito tra gli avvocati dello Stato o tra gli avvocati dipendenti delle pubbliche amministrazioni. Una deroga esplicita alla disciplina descritta è prevista in favore degli avvocati inquadrati con qualifica non dirigenziale negli enti pubblici e negli enti territoriali.

Nell'ipotesi che il giudice decida la compensazione integrale delle spese (comprese quelle di transazione a seguito di sentenza favorevole alle amministrazioni pubbliche) il comma 2 stabilisce che ai dipendenti avvocati pubblici non sono corrisposti compensi professionali. Sulla base della normativa abrogata, tali compensi dovevano essere corrisposti dall'Erario.

Il comma 3 reca una norma transitoria secondo cui il comma 2, nonché la indicata disciplina derogatoria per gli avvocati non dirigenti della PA del comma 1 si applicano alle sentenze depositate dopo la data di entrata in vigore del decreto-legge.

L'articolo 10 abolisce l'attribuzione ai segretari comunali e provinciali delle quote loro spettanti dei diritti di segreteria e del diritto di rogito, che vengono così interamente acquisiti ai bilanci degli enti locali, mentre l'articolo 11 modifica il sistema di conferimento di incarichi dirigenziali a tempo determinato negli enti locali, nelle regioni e negli enti e nelle aziende del Servizio sanitario nazionale con riferimento alla dirigenza professionale, tecnica ed amministrativa. Il comma 1 aumenta dal 10 al 30 per cento dei posti della pianta organica, la quota massima di incarichi dirigenziali che gli enti locali possono conferire mediante contratti a tempo determinato e si prevede l'obbligo di selezione pubblica per il conferimento di detti incarichi. Inoltre il comma prevede, nel caso in cui i contratti sono stipulati con dipendenti di pubbliche amministrazioni, che questi sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio, mentre la disciplina previgente prevedeva la risoluzione del rapporto di lavoro e l'eventuale riassunzione, subordinata alla vacanza del posto in organico.

Il comma 3 fissa un limite massimo (pari al 10 per cento della dotazione organica) al numero di incarichi dirigenziali conferibili con contratti a tempo determinato dalle regioni e (con riferimento alla dirigenza professionale, tecnica ed amministrativa) dagli enti e dalle aziende del Servizio sanitario nazionale.

Il comma 4 stabilisce il divieto di effettuare attività gestionale al personale degli uffici di supporto agli organi di direzione politica locale (sindaci, presidenti di provincia e assessori).

Illustra quindi l'articolo 12, il quale istituisce, in via sperimentale, per il biennio 2014-2015, un apposito Fondo destinato a reintegrare l'INAIL dell'onere della copertura assicurativa contro le malattie e gli infortuni (nel limite di spesa di 10 milioni di euro) in favore dei soggetti beneficiari di misure di sostegno al reddito che svolgano attività di volontariato a beneficio delle comunità locali.

L'articolo 13 dispone che gli incentivi e i compensi relativi alla progettazione da parte delle amministrazioni aggiudicatrici, contemplati dai commi 5 e 6 dell'articolo 92 Codice dei contratti pubblici, non sono più corrisposti al personale con qualifica dirigenziale, in ragione dell'onnicomprensività del relativo trattamento economico.

L'articolo 14 interviene anzitutto, sulla disciplina relativa all'abilitazione scientifica nazionale, che attesta la qualificazione scientifica necessaria per l'accesso al ruolo di professore universitario ordinario e as-

sociato. In particolare, il comma 1 differisce dal 31 maggio 2014 al 30 settembre 2014 del termine di conclusione dei lavori delle commissioni riferiti alla tornata 2013, mentre il comma 3 sospende, per il 2014, dell'indizione della procedura annuale di abilitazione scientifica nazionale, nelle more della revisione della disciplina. Il comma 4 differisce dal 31 ottobre 2014 al 31 marzo 2015 il termine per procedere alle chiamate di professori associati per gli anni 2012 e 2013.

Riguardo all'articolo 15 segnala come esso rechi disposizioni relative ai corsi delle scuole di specializzazione medica. In particolare, il comma 1 specifica che la riduzione della durata dei corsi – da disporre con un decreto interministeriale che doveva essere emanato entro il 31 marzo 2014 e che al momento non è ancora intervenuto – si applica a decorrere dall'anno accademico 2014-2015.

Inoltre il comma 2 autorizza l'ulteriore spesa di 6 milioni di euro per il 2014, 40 milioni di euro per il 2015 e 1,8 milioni di euro per il 2016 per la formazione dei medici specialisti. Al relativo onere si provvede per il 2014 utilizzando quota parte delle entrate derivanti dalle contabilità speciali scolastiche non più alimentate dal 1° gennaio 2013, per il 2015 mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica e, per il 2016, mediante riduzione del Fondo per il finanziamento ordinario delle università. Il comma 3 prevede altresì che anche per la partecipazione alle prove di ammissione alle scuole di specializzazione medica è dovuto dai candidati un diritto di segreteria, nella misura massima di 100 euro. Le entrate sono riassegnate al MIUR per la copertura degli oneri connessi alle prove di ammissione. A tal fine, viene stabilita l'applicazione della procedura già prevista per la partecipazione ai concorsi per il reclutamento del personale dirigenziale delle amministrazioni pubbliche, poi estesa ai concorsi per il reclutamento del personale di magistratura.

L'articolo 16 interviene sulla disciplina concernente la composizione dei consigli di amministrazione delle società controllate, ovvero totalmente partecipate, da parte delle amministrazioni pubbliche, eliminando l'obbligatorietà della presenza dei dipendenti pubblici e dei dipendenti delle società controllate nei consigli medesimi, ferma restando la necessità dell'intesa tra amministrazione pubblica e società interessata per nomina della maggioranza dei componenti i consigli; viene inoltre ribadito, ampliandone l'ambito di applicabilità, il vigente criterio di onnicomprensività del trattamento economico per i membri medesimi, se dipendenti dall'amministrazione pubblica o dalla società.

L'articolo 17, comma 1, prevede la creazione di un sistema informatico, a cura del Dipartimento della funzione pubblica, in cui le pubbliche amministrazioni inseriscono i dati relativi agli enti pubblici e privati vigilati e le proposte di riordino e razionalizzazione degli stessi. Trascorsi 3 mesi dall'abilitazione all'inserimento, è fatto divieto a tali amministrazioni di compiere qualsiasi atto nei confronti degli enti rispetto ai quali i dati e le proposte non sono stati immessi nel sistema.

Il comma 2 stabilisce inoltre che, entro il medesimo termine e con le stesse modalità, il Dipartimento della funzione pubblica predispone un sistema informatico di acquisizione dati sulle modalità di gestione dei servizi strumentali, con particolare riguardo ai servizi esternalizzati, in cui le amministrazioni statali inseriscono i relativi dati.

I commi da 3 a 5 riguardano l'acquisizione delle informazioni relative alle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni, che vengono concentrate, a decorrere dal 1° gennaio 2015, in un'unica banca dati gestita dal Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di semplificare gli adempimenti in capo alle amministrazioni.

Illustra l'articolo 18 che, ai commi 1 e 2, sopprime, con decorrenza 1° ottobre 2014, tutte le sezioni staccate dei tribunali amministrativi regionali, ad eccezione di quella di Bolzano. Vengono dunque soppresse le seguenti sedi del TAR: Brescia, Catania, Catanzaro, Latina, Lecce, Parma,

Pescara e Salerno. A partire dalla entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, ogni ricorso dovrà essere presentato alla sede del TAR del capoluogo di regione. Il comma 3 prevede la soppressione del magistrato delle acque per le province venete e di Mantova e il trasferimento delle sue funzioni al provveditorato alle opere pubbliche competente per territorio. Il comma 4 modifica l'organizzazione del Tavolo permanente per l'attuazione dell'Agenda digitale italiana, prevedendo che il suo presidente sia individuato dal Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, mentre la norma previgente individuava il presidente nel Commissario straordinario per l'attuazione dell'Agenda digitale, posto a capo di un'apposita struttura di missione. L'incarico di Commissario e la struttura di missione vengono così soppressi.

Con riferimento all'articolo 19, segnala come esso, ai commi da 1 a 4, preveda la soppressione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP) e la decadenza dei relativi organi a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto. Contestualmente, è previsto il trasferimento dei compiti e delle funzioni dell'AVCP all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC); a tal fine, entro il 31 dicembre 2014, il Presidente dell'ANAC presenta un piano di riordino dell'Autorità stessa, che deve essere approvato con DPCM.

Il comma 8 prevede che nelle more dell'approvazione di tale piano, il Presidente dell'ANAC provvede allo svolgimento dei compiti alla stessa attribuiti con le risorse umane, strumentali e finanziarie della soppressa AVCP.

I commi 5 e 6 ridefiniscono le attribuzioni spettanti all'ANAC. In particolare, si attribuisce all'Autorità: il potere sanzionatorio in caso di omessa adozione da parte delle amministrazioni degli atti di pianificazione in materia di anticorruzione e trasparenza, nonché il compito di ricevere notizie e segnalazioni di illeciti. Il comma 15 assegna alla medesima Autorità le funzioni in materia di prevenzione della corruzione attualmente svolte dal Dipartimento della funzione pubblica ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2012. Il comma 7 attribuisce al Presidente dell'Autorità è assegnato il compito di formulare proposte per la gestione degli appalti dell'Expo 2015.

I commi da 9 a 11 trasferiscono invece al Dipartimento della funzione pubblica le funzioni, attualmente svolte dall'ANAC, in materia di misurazione e valutazione della *performance*, che dovranno essere riordinate con regolamento di delegificazione. Ai sensi del comma 14 tale riordino è completato con la soppressione del Comitato tecnico-scientico per il controllo strategico che operava presso la Presidenza del Consiglio. In base ai commi 12 e 13 l'Autorità nazionale anticorruzione perde, altresì, le funzioni in materia di qualità dei servizi pubblici.

L'articolo 20 prevede che il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione proponga all'assemblea dell'Associazione FORMEZ PA, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, lo scioglimento dell'Associazione e la nomina di un commissario straordinario, il quale ha il compito di assicurare la continuità nella gestione delle attività dell'Associazione e la prosecuzione dei progetti in corso, presentare uno specifico piano per salvaguardare i livelli occupazionali del personale in servizio nonché gli equilibri finanziari dell'Associazione. A decorrere dalla nomina del Commissario decadono gli organi attualmente in carica, ad eccezione dell'Assemblea e del collegio dei revisori.

L'articolo 23 interviene su alcune disposizioni della legge n. 56 del 2014 in materia di città metropolitane e di province.

In particolare la disposizione attribuisce alla conferenza metropolitana, anziché al consiglio metropolitano, la competenza ad approvare lo statuto delle città metropolitane, entro il 31 dicembre 2014. Viene altresì disciplinato il subentro della regione Lombardia nelle partecipazioni azionarie detenute dalle province di Milano e di Monza e Brianza nelle società che

operano in relazione ad infrastrutture connesse all'EXPO 2015 (eseguendo gli adempimenti necessari per il trasferimento entro il 30 giugno 2014), ed i successivi passaggi finalizzati al trasferimento delle medesime partecipazioni alla città metropolitana ed alla nuova provincia di Monza e Brianza, da effettuare entro il 31 dicembre 2016. Contestualmente al subentro della regione Lombardia, viene disposta la decadenza (che ha effetto dal momento della ricostituzione dei nuovi organi) dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo delle società coinvolte in tale procedura. Le medesime previsioni riguardanti la decadenza degli organi societari si applicano alla fase successiva.

L'articolo interviene altresì sulla disciplina della costituzione degli organi della provincia in sede di prima applicazione, stabilendo espressamente che le scadenze previste dalla legge per l'indizione e lo svolgimento delle elezioni riguardino il presidente della provincia oltre che il consiglio provinciale. Viene infine specificato che, nelle province commissariate, l'assunzione delle funzioni da parte dei commissari avviene dal 1° luglio 2014 e che gli incarichi commissariali sono svolti a titolo gratuito.

Ricorda quindi che l'articolo 24 stabilisce, al comma 1, che il Consiglio dei ministri approvi entro il 31 ottobre 2014, previa intesa con la Conferenza unificata, l'Agenda per la semplificazione per il triennio 2015-2017, la quale contiene le linee di indirizzo in materia di semplificazione amministrativa, comuni a Stato, regioni e autonomie locali, nonché il cronoprogramma per l'attuazione delle relative misure. In particolare, l'Agenda contempla la sottoscrizione di accordi ed intese con le regioni e l'istituzione di un comitato interistituzionale presso la Conferenza unificata. Il comma 2 dispone che le amministrazioni statali adottano moduli unificati e standardizzati su tutto il territorio nazionale per la presentazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni da parte di cittadini e imprese. Ai sensi del comma 3, nei settori dell'edilizia e dell'avvio delle attività produttive l'adozione della modulistica è oggetto di accordo concluso in sede di Conferenza unificata.

Passa quindi a illustrare l'articolo 25, il quale contiene misure di semplificazione in materia di invalidità civile e disabilità. In particolare i commi 1 e 2 semplificano le procedure necessarie per la revisione, il rinnovo o l'estensione della patente di guida richiesta dai mutilati e minorati fisici.

Il comma 3 semplifica la regolamentazione della sosta/parcheggio degli invalidi muniti di specifico contrassegno. Il comma 4 opera lo snellimento delle procedure per l'accertamento della permanenza della minorazione civile o della disabilità, con riduzione dei termini obbligatori entro i quali effettuare le visite di accertamento ordinarie e provvisorie e ampliamento delle fattispecie per cui possono essere effettuati gli accertamenti provvisori. I commi 5 e 6 garantiscono al disabile o all'invalido civile la continuità dell'erogazione delle provvidenze economiche nel momento del passaggio alla maggiore età.

I commi 7 e 8 escludono, per i soggetti affetti dalle menomazioni o dalle patologie stabilizzate o ingravescenti elencate nel decreto ministeriale 2 agosto 2007, le visite INPS di verifica della permanenza dello stato invalidante. Il comma 9 introduce la facoltà, per la persona disabile affetta da invalidità uguale o superiore all'80 per cento, di non sostenere la prova preselettiva eventualmente prevista per le prove d'esame nei concorsi pubblici e per l'abilitazione alle professioni.

L'articolo 26 semplifica le procedure prescrittive dei medicinali utilizzati per il trattamento delle patologie croniche e delle malattie rare, prevedendo che in attesa della sostituzione della ricetta cartacea con la ricetta elettronica, il medico può prescrivere fino ad un massimo di sei confezioni, per ricetta, di medicinali da utilizzare per le patologie croniche e per le malattie rare. I farmaci prescritti devono essere utilizzati dal paziente, da almeno sei mesi. Si specifica che la durata della prescrizione non può comunque superare i 180 giorni di terapia.

In riferimento all'articolo 27 rileva come esso rechi la razionalizzazione e semplificazione di diverse disposizioni vigenti in ambito sanitario. Il comma 1 interviene in tema di responsabilità professionale dell'esercente la professione sanitaria, dettando limitate modifiche ai criteri cui è tenuto ad uniformarsi il provvedimento regolamentare – non ancora emanato – incaricato di disciplinare le procedure e i requisiti minimi ed uniformi per l'idoneità dei contratti di assicurazione degli esercenti le professioni sanitarie. In tale ambito viene specificato che:

la copertura assicurativa, che sarà garantita da un apposito fondo di nuova costituzione, sia contenuta nei limiti delle risorse del fondo stesso, anche per assicurare il rispetto della clausola di invarianza degli oneri finanziari;

la misura del contributo dei professionisti al finanziamento del fondo sia determinata dal soggetto gestore del fondo anziché, come attualmente previsto, in sede di contrattazione collettiva.

Il comma 2 elimina la necessità, per la realizzazione di strutture sanitarie e socio-sanitarie, dell'acquisizione, da parte del comune, della verifica di compatibilità del progetto da parte della regione, da effettuarsi secondo determinati criteri. I commi 3 e 4 incidono sulla composizione del Consiglio superiore di sanità, riducendo da quaranta a trenta i componenti non di diritto, e prevedendo, al trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, la decadenza automatica di tutti i componenti in carica e la ricostituzione dell'organo, con decreto del Ministro della salute, nella nuova composizione prevista.

Con riguardo all'articolo 29, il quale reca disposizioni sulle cosiddette *white list*, ovvero gli elenchi di imprese non soggette a rischio di infiltrazioni mafiose tenuti dalle prefetture e periodicamente verificati, segnala, in particolare, il comma 1, che prevede l'obbligatoria iscrizione delle imprese che operano nei settori a rischio di infiltrazioni mafiose (si tratta ad esempio di attività di trasporto di materiali in discarica per conto terzi, noli a caldo e a freddo, guardianie di cantieri) nei suddetti elenchi (oggi l'iscrizione è facoltativa). Per tali imprese l'iscrizione alla *white list* assorbe i contenuti della comunicazione e dell'informazione antimafia. Il comma 2 prevede, in via transitoria, e per un massimo di 12 mesi dall'entrata in vigore del decreto-legge, che le stazioni appaltanti possano – nei settori a rischio – procedere all'affidamento di contratti o all'autorizzazione di subcontratti, ritenendo sufficiente la richiesta di iscrizione alla *white list*. Laddove la prefettura dovesse negare l'iscrizione, si stabilisce la revoca degli affidamenti, a meno che l'opera sia già in corso di ultimazione ovvero, in caso di fornitura di beni e servizi ritenuta essenziale per il perseguimento dell'interesse pubblico, il soggetto che la fornisce non sia sostituibile in tempi rapidi.

L'articolo 30 attribuisce al Presidente dell'ANAC una serie di compiti di alta sorveglianza al fine di garantire la correttezza e la trasparenza delle procedure connesse alla realizzazione delle opere dell'EXPO 2015.

Per tali finalità, nello svolgimento delle attività di verifica della legittimità degli atti relativi all'affidamento e all'esecuzione dei contratti e di ispezione e di accesso alle banche dati, si prevede che il Presidente dell'ANAC si avvalga di una apposita unità operativa speciale composta da personale in posizione di comando, distacco o fuori ruolo, anche proveniente dal corpo della Guardia di Finanza.

L'articolo 31 modifica l'articolo 54-*bis* del Testo unico sul pubblico impiego relativo alla tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti, disposizione introdotta dalla cosiddetta « legge Severino » in materia di anticorruzione (legge n. 190 del 2012).

In particolare è previsto che, in presenza di condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, il dipendente pubblico possa inoltrare denuncia, oltre che all'autorità giu-

diziaria e alla Corte dei conti, anche all'ANAC (Autorità nazionale anticorruzione).

Passando a illustrare l'articolo 32, sottolinea come, nell'ambito dell'attività di prevenzione della corruzione, esso detti una serie di misure per la gestione di imprese aggiudicatarie di appalti pubblici indagate per delitti contro la PA, in relazione all'attività delle quali si registrino rilevanti anomalie o comunque situazioni sintomatiche di condotte illecite ovvero in presenza di fatti gravi e accertati, anche in seguito a denunce di illeciti da parte di dipendenti della pubblica amministrazione. In tali ipotesi, il comma 1 stabilisce che il Presidente dell'ANAC può proporre al Prefetto competente o di assumere direttamente il controllo dell'impresa attraverso un'amministrazione straordinaria temporanea (fino all'esecuzione del contratto) oppure di imporre all'impresa di rinnovare gli organi sociali. In base al comma 2 il Prefetto – fatte le proprie valutazioni – provvede con decreto alla rinnovazione degli organi sociali se l'impresa non si adegua spontaneamente entro 30 giorni; nei casi più gravi, entro 10 giorni, nomina fino ad un massimo di 3 amministratori in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità previsti dalla legge. Ai sensi del comma 4 l'amministrazione straordinaria temporanea è considerata di pubblica utilità e gli amministratori rispondono per eventuali diseconomie solo in caso di dolo o colpa grave. Il comma 5 prevede la revoca del decreto di nomina degli amministratori nel caso di adozione di provvedimento di sequestro, confisca o amministrazione giudiziaria dell'impresa aggiudicatrice dell'appalto. In base al comma 7 durante l'amministrazione straordinaria, i pagamenti all'impresa non sono sospesi, ma l'utile d'impresa derivante dal contratto di appalto pubblico (determinato dagli amministratoti via presuntiva) deve essere accantonato in un apposito fondo.

In tale contesto sottolinea come, qualora le citate indagini penali riguardino membri di organi societari diversi da quelli dell'impresa aggiudicataria dell'appalto, il comma 8 prevede, anziché l'amministrazione straordinaria temporanea, la possibile nomina di tre esperti da parte del Prefetto per svolgere funzioni di sostegno e monitoraggio dell'impresa. Ai sensi del comma 10 le misure di amministrazione, sostegno e monitoraggio introdotte dall'articolo si applicano anche se l'impresa è oggetto di informazione antimafia interdittiva da parte del Prefetto.

L'articolo 33 prevede la possibilità, per la società Expo 2015 S.p.a., di chiedere che l'Avvocatura generale dello Stato esprima il proprio parere, entro 10 giorni dal ricevimento della proposta, sulla proposta transattiva relativa a controversie concernenti diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione di contratti pubblici, servizi e forniture.

L'articolo 34 precisa che restano a carico della contabilità speciale intestata al Commissario unico delegato del Governo per Expo Milano 2015 gli eventuali compensi o rimborsi spese dei componenti della segreteria del Commissario, nonché quelli per ulteriori incarichi per specifiche professionalità, individuate dal medesimo Commissario, di durata non superiore al suo mandato.

L'articolo 35, comma 1, vieta ogni operazione economica e finanziaria tra le pubbliche amministrazioni e società o enti esteri per i quali, secondo la legislazione dello Stato di cui hanno la sede, non è possibile identificare i soggetti che ne detengono quote di proprietà di capitale o il controllo. Ai sensi del comma 2 tale divieto non opera qualora siano osservati gli obblighi di adeguata verifica del titolare effettivo della società o dell'ente coinvolto nelle predette operazioni, previsti dalla vigente disciplina antiriciclaggio.

Rileva inoltre come, intervenendo sulla disciplina del monitoraggio finanziario dei lavori relativi a infrastrutture strategiche e a insediamenti produttivi, l'articolo 36 preveda che venga attuata secondo le modalità e le procedure, anche informatiche, individuate dalla delibera CIPE n. 145 del 2011 e che venga aggiornata con una nuova deliberazione del CIPE.

L'articolo 37 sottopone al controllo dell'ANAC l'effettuazione di alcune tipologie di varianti consentite dal Codice dei contratti pubblici. A tal fine viene introdotto l'obbligo di trasmissione all'ANAC, entro 30 giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante, di alcune tipologie di varianti in corso d'opera, al fine di consentire alla stessa ANAC di effettuare le valutazioni e adottare gli eventuali provvedimenti di competenza.

L'articolo 38 stabilisce un termine certo di sessanta giorni per l'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con cui sono stabilite le regole tecnico-operative per la sperimentazione, la graduale applicazione, l'aggiornamento del processo amministrativo telematico.

L'articolo 39 interviene sulla disciplina dell'attestazione dei requisiti di ordine generale necessari per la partecipazione alle procedure di affidamento dei contratti pubblici, prevedendo, al comma 1, sanzioni pecuniarie nei casi di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive sul possesso dei requisiti medesimi e la possibilità di rendere, integrare o regolarizzare le dichiarazioni. Le modifiche recate dal comma 2 prevedono, da un lato, la non applicazione della nuova disciplina nei casi di irregolarità non essenziali o nel caso di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili e, dall'altro, la non incidenza delle variazioni intervenute (relativamente alle dichiarazioni), anche a seguito di pronunce giurisdizionali, sull'individuazione della soglia di anomalia delle offerte successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte stesse.

Evidenzia quindi come l'articolo 40 rechi disposizioni volte ad accelerare i giudizi amministrativi in materia di appalti pubblici. In particolare, le modifiche recate all'articolo 120 del Codice del processo amministrativo dal comma 1 prevedono:

alla lettera *a)*, un termine ordinario di 30 giorni per la pronuncia delle sentenze semplificate di TAR e Consiglio di Stato che definiscono il giudizio (il termine è di 60 giorni solo se sorgono esigenze istruttorie, concessione di termini a difesa e integrazione del contraddittorio);

alla lettera *b)*, termini più brevi per il deposito delle sentenze dei TAR e del Consiglio di Stato (20 giorni) e per la pubblicazione del dispositivo (2 giorni);

alla lettera *c)*, la subordinazione dell'efficacia delle misure cautelari alla prestazione di una cauzione nonché, in ogni caso, la decadenza delle stesse misure entro 60 giorni.

Il comma 2 specifica che la nuova disciplina si applica ai giudizi introdotti con ricorso depositato in data successiva a quella dell'entrata in vigore del decreto-legge.

L'articolo 41 introduce misure per il contrasto all'abuso del processo, modificando il codice del processo amministrativo. A tal fine viene stabilito che in ogni caso il giudice, anche d'ufficio, può condannare la parte soccombente al pagamento, in favore della controparte, di una somma equitativamente determinata, quando la decisione è fondata su ragioni manifeste, e viene modificata la disciplina della sanzione per lite temeraria prevedendo che, nelle controversie in materia di appalti, l'importo della sanzione pecuniaria può essere elevato fino all'1 per cento del valore del contratto.

L'articolo 42 prevede l'applicazione anche nel processo amministrativo delle disposizioni relative: alle comunicazioni e notificazioni per via telematica a cura della cancelleria nel processo civile; alle notificazioni per via telematica a persona diversa dall'imputato nel processo penale; alle notificazioni e comunicazioni ai soggetti per i quali la legge prevede l'obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, che non hanno provveduto ad istituire o comunicare il predetto indirizzo; alle comunicazioni e notificazioni per via telematica alle pubbliche amministrazioni.

Illustra quindi l'articolo 43, il quale reca norme volte a consentire l'utilizzo di modalità telematiche anche nei giudizi

contabili dinanzi alla Corte dei Conti. Il comma 1, che non obbliga all'utilizzo di tali modalità, ma si limita a consentirle ed a salvaguardare gli atti compiuti per via telematica, prescrive il rispetto dei principi stabiliti dal Codice dell'amministrazione digitale e rinvia, ove applicabile, alla disciplina introdotta per il processo civile dal decreto-legge n. 179 del 2012. Rinvia inoltre ad un decreto del Presidente della Corte dei conti la definizione delle regole tecniche ed operative per l'adozione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nelle attività di controllo e nei giudizi che si svolgono innanzi alla Corte. Il comma 3 chiarisce che il pubblico ministero contabile potrà, sulla base di tali regole tecniche, procedere alle notificazioni per via telematica utilizzando gli indirizzi di posta elettronica certificata contenuti in elenchi pubblici.

L'articolo 44 riguarda l'obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali. In particolare il comma 1 dispone che l'obbligo del deposito telematico – oggi previsto a decorrere dal 30 giugno 2014 – interessa esclusivamente i procedimenti iniziati davanti al tribunale ordinario dal 30 giugno 2014, prevede che per i procedimenti iniziati prima del 30 giugno 2014, l'obbligo del deposito telematico decorre dal 31 dicembre 2014 e che fino a tale data, gli atti processuali e i documenti possono essere depositati con modalità telematiche, stabilendo in tal caso che il deposito si perfeziona esclusivamente con tali modalità. Il comma 2 precisa, alla lettera *a)*, che per difensori non si intendono i dipendenti di cui si avvalgono le pubbliche amministrazioni per stare in giudizio personalmente, affidando inoltre, alla lettera *b)*, al Ministro della giustizia il compito di individuare i tribunali nei quali viene anticipato, nei procedimenti civili iniziati prima del 30 giugno 2014, il termine fissato dalla legge per l'obbligatorietà del deposito telematico. La lettera *c)* del comma 2 introduce, a decorrere dal 30 giugno 2015, una disciplina – analoga a quella dei procedimenti civili davanti al tribunale – sull'obbligo del deposito degli atti processuali in forma telematica nei procedimenti civili davanti alla corte d'appello.

L'articolo 45 modifica il codice di procedura civile, escludendo che il processo verbale – compreso quello relativo all'assunzione dei mezzi di prova – debba essere sottoscritto da altri intervenuti oltre il cancelliere e richiedendo che la notizia alle parti costituite del deposito della sentenza abbia luogo mediante biglietto contenente il testo integrale della sentenza stessa (e non più il solo dispositivo).

Passando a illustrare l'articolo 47, evidenzia come esso rechi disposizioni in tema di digitalizzazione della giustizia, fissando al 30 novembre 2014 il termine (originariamente individuato nel 17 giugno 2013 e dunque ampiamente scaduto) entro il quale le pubbliche amministrazioni devono comunicare al Ministero della giustizia il proprio indirizzo di posta elettronica certificata al fine di poter ricevere le comunicazioni e notificazioni per via telematica.

L'articolo 48, comma 1, modifica l'articolo 530 del codice di procedura civile in tema di espropriazione mobiliare presso il debitore, prevedendo che le vendite di cose mobili pignorate, disposte a decorrere da un mese dall'entrata in vigore della legge di conversione, debbano essere interamente effettuate (dal deposito della cauzione, alla presentazione delle offerte, allo svolgimento della gara, al pagamento del prezzo) con modalità telematiche. L'eccezione a questa regola è consentita solo quando l'utilizzo delle modalità telematiche sia ritenuto dal giudice pregiudizievole per gli interessi dei creditori o per il celere svolgimento della procedura.

In relazione al contenuto dell'articolo 50, rileva come esso introduca l'ufficio del processo presso i tribunali ordinari (e relative Procure della Repubblica) e presso le Corti d'appello. A tal fine il comma 1 inserisce nel decreto-legge n. 179 del 2012 un nuovo articolo 16-*octies*, il quale prevede presso detti uffici una specifica struttura organizzativa composta da personale di cancelleria e da giovani laureati, scelti tra i più meritevoli, che svolgono

presso detti uffici un tirocinio formativo di 18 mesi ovvero la formazione professionale nel primo anno del corso di dottorato di ricerca, del corso di specializzazione per le professioni legali o della pratica forense. Solo per le corti d'appello, detto ufficio è composto anche dai giudici ausiliari già previsti per lo smaltimento dell'arretrato civile; inoltre dell'ufficio del processo presso i tribunali sono chiamati a far parte anche i GOT (giudici onorari di tribunale). La norma affida al Ministero della giustizia e al CSM il compito di attuare l'ufficio del processo.

Il comma 2 integra il contenuto dell'articolo 73 del citato decreto-legge n. 69 del 2013 con la previsione che l'esito positivo del tirocinio formativo (come attestato dal magistrato formatore) costituisce titolo per l'accesso al concorso per magistrato ordinario. Analogamente, è riconosciuto come titolo idoneo per l'accesso al concorso per magistrato ordinario lo svolgimento del tirocinio professionale per diciotto mesi presso l'Avvocatura dello Stato, sempre in presenza dei requisiti di merito e dell'attestazione dell'esito positivo del tirocinio.

L'articolo 51, comma 1, modifica la legge n. 1196 del 1960, sull'ordinamento delle cancellerie, per specificare che le cancellerie dei tribunali e delle Corti d'appello devono essere aperte al pubblico per almeno 3 ore ogni giorno feriale, rispetto alle 5 ore giornaliere prescritte per tutte le altre cancellerie e segreterie giudiziarie. Il comma 2 specifica le modalità di effettuazione del deposito telematico degli atti processuali civili, prevedendo che:

anche a tale deposito, che si considera avvenuto al momento in cui il gestore della posta elettronica certificata (PEC) del Ministero della giustizia genera la ricevuta di avvenuta consegna, si applicano le disposizioni sulla proroga di diritto della scadenza quando la stessa si verifichi in giorno festivo o prefestivo;

se il messaggio di posta elettronica è troppo « pesante » per le specifiche tecniche del sistema, il messaggio stesso può essere suddiviso in diversi invii e sarà ritenuto tempestivo quando l'invio sarà completato entro la fine del giorno di scadenza del termine.

Con riferimento all'articolo 52, segnala come esso riguardi i poteri di autentica dei difensori e degli ausiliari del giudice. In particolare, il comma 1, lettera *a)*, prevede che le copie informatiche di atti processuali di parte e degli ausiliari del giudice, nonché di provvedimenti di quest'ultimo presenti nei fascicoli informatici equivalgono all'originale, anche se privi della firma digitale del cancelliere. L'attestazione di conformità può essere effettuata dagli avvocati e dai professionisti nominati dal giudice. È previsto inoltre che le copie analogiche e informatiche estratte dal fascicolo informatico e munite dell'attestazione di conformità equivalgono all'originale. La disposizione esclude comunque l'applicabilità delle previsioni appena descritte per gli atti processuali contenenti provvedimenti giudiziali che autorizzano il prelievo di somme di denaro vincolate all'ordine del giudice. La lettera *b)* del medesimo comma 1 disciplina il domicilio digitale, prevedendo la notificazione all'indirizzo PEC, quando il difensore ne è munito, con riguardo ai casi in cui la legge prevede che le notificazioni degli atti in materia civile al difensore siano eseguite presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario. Inoltre, il comma 2 interviene sul diritto di copia dovuto relativamente agli atti processuali, anche su supporto diverso da quello cartaceo. In particolare viene previsto che il diritto di copia senza certificazione di conformità non è dovuto quando la copia è estratta dai fascicoli informatici dai soggetti abilitati e che, parimenti, il diritto di copia autentica non è dovuto per l'estrazione di copie informatiche di atti processuali da parte dei difensori e degli ausiliari del giudice.

L'articolo 54 disciplina l'entrata in vigore del decreto-legge.

Michele PELILLO, *presidente*, chiede al relatore di chiarire meglio il senso dell'ar-

ticolo 46 del decreto-legge, il quale, da un lato, al comma 1, interviene sulla disciplina delle notificazioni mediante la posta elettronica certificata degli atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale, e dall'altro, al comma 2, esclude che la notificazione per via telematica da parte dell'avvocato possa applicarsi nel settore della giustizia amministrativa.

Federico GINATO (PD), *relatore*, si riserva di approfondire la questione sollevata dal Presidente.

Marco CAUSI (PD), per quanto riguarda gli aspetti del decreto-legge attinenti ai profili di competenza della Commissione Finanze, valuta, in particolare, favorevolmente, le previsioni dell'articolo 22 che riportano da tre a cinque il numero dei componenti della CONSOB, rilevando come il rafforzamento di tale Autorità risulti fondamentale per consentirle di affrontare nel modo più efficace i suoi compiti, che comportano, assai spesso, un'operatività quotidiana pressoché continua.

Ritiene invece opportuno valutare ulteriormente le previsioni di cui ai commi 9 e 10 del medesimo articolo 22, che intendono concentrare in una sede comune nella città di Roma la collocazione di più Autorità, tra le quali anche la CONSOB, verificando se tali misure comporteranno reali effetti di risparmio, del resto non quantificati nella stessa Relazione tecnica allegata al disegno di legge di conversione, atteso che, come è noto, il livello dei prezzi risulta a Roma più elevato di altre città.

Reputa altresì opportuno approfondire il contenuto dell'ultimo periodo del comma 4 del medesimo articolo 22, il quale, nell'introdurre una nuova procedura unitaria per il reclutamento del personale di varie Autorità indipendenti, sancisce la nullità delle procedure concorsuali avviate dopo il 26 giugno 2014 (data di entrata in vigore del decreto-legge) ma fa tuttavia salve le procedure concorsuali in corso alla stessa data. A tale proposito reputa infatti necessario verificare se le predette procedure risultino o meno congruenti con le nuove norme introdotte in materia dal citato comma 4.

Valuta altresì favorevolmente le previsioni dell'articolo 21 le quali prevedono l'unificazione delle diverse scuole di formazione esistenti presso le pubbliche amministrazioni, coinvolgendo in tale riforma anche la Scuola superiore dell'economia e delle finanze, che pure ha una storia assai rilevante. Ritiene, infatti, che tale processo di unificazione appaia ormai inevitabile, nel quadro di una più generale razionalizzazione delle strutture della Pubblica Amministrazione.

Daniele PESCO (M5S), con riferimento all'articolo 53, il quale individua la copertura finanziaria dei minori oneri derivanti dalle previsioni del decreto-legge per l'attuazione del processo telematico attraverso l'incremento del contributo unificato per l'iscrizione al ruolo nel processo civile, rileva l'opportunità di valutare attentamente se sia opportuno ricorrere ad un aumento del predetto contributo, già recentemente innalzato, considerando che l'inasprimento dei costi del processo potrebbe costituire un ostacolo rispetto all'utilizzo degli strumenti di difesa giudiziaria da parte dei cittadini.

Michele PELILLO, *presidente*, considera di notevole interesse la questione sollevata dal deputato Pesco, chiedendo al rappresentante del Governo di fornire alla Commissione, ai fini del prosieguo dell'esame del provvedimento, una simulazione circa gli effetti complessivi derivanti dall'esclusione dal pagamento dell'imposta di bollo per le notificazioni effettuate attraverso la posta elettronica certificata, dall'esclusione dei diritti di copia per le copie estratte dai fascicoli informatici e dall'incremento del contributo unificato per l'iscrizione al ruolo. Ritiene, infatti, che, per quanto riguarda le controversie di importo meno rilevante, il combinato disposto di tali misure dovrebbe avere effetti favorevoli per i cittadini.

Sebastiano BARBANTI (M5S) ritiene che la previsione, recata dall'articolo 22,

circa l'incremento da 3 a 5 del numero dei componenti la CONSOB dovrebbe indurre ad una più ampia riflessione circa le modalità di nomina dei componenti di tale Autorità, al fine di assicurare la massima trasparenza e correttezza rispetto a tali scelte. A questo proposito ricorda come recentemente il Tesoro britannico abbia fatto ricorso ad una procedura di selezione pubblica, anche attraverso la pubblicazione di appositi avvisi sulla stampa per la nomina di componenti della Banca d'Inghilterra. Ritiene che tale esperienza possa essere considerata esemplare anche per il nostro Paese, ed invita quindi le forze di maggioranza a valutare l'opportunità di integrare il provvedimento, al fine di intervenire sulle procedure di nomina della CONSOB, anche prevedendo il coinvolgimento in tale ambito del Parlamento.

Michele PELILLO, *presidente,* con riferimento alla questione sollevata dal deputato Barbanti, ricorda che gli eventuali emendamenti al provvedimento avrebbero dovuto essere presentati presso la Commissione Affari costituzionali e che eventuali rilievi potranno essere inseriti nell'ambito del parere che sarà espresso dalla Commissione.

Il Sottosegretario Enrico ZANETTI prende atto delle sollecitazioni e delle questioni emerse nel corso del dibattito, cui si riserva di replicare nel corso della prossima seduta di esame del provvedimento.

Michele PELILLO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già prevista per la giornata di domani.

La seduta termina alle 14.35.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

RISOLUZIONI:

Variazione nella composizione della Commissione 170

7-00395 Zampa: Sul processo di riforma per l'editoria digitale, anche nel settore radiotelevisivo *(Discussione e rinvio)* 170

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina dell'ambasciatore Ludovico Ortona ad amministratore unico della Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo – ARCUS Spa. Nomina n. 38 *(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio)* 174

SEDE CONSULTIVA:

Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo. Nuovo testo C. 2498 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 176

ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione) 180

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per il riconoscimento e la promozione della funzione sociale dello sport nonché delega al Governo per la redazione di un testo unico delle disposizioni in materia di attività sportiva. C. 1680 Fossati *(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 1425 Di Lello)* 179

COMUNICAZIONI DEL GOVERNO:

Sulle prospettive di riorganizzazione del dicastero dei beni e delle attività culturali e del turismo, in base a quanto previsto dall'articolo 16, comma 4, del decreto-legge n. 66 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 *(Svolgimento e conclusione)* . 179

RISOLUZIONI

Martedì 15 luglio 2014. — Presidenza del vicepresidente Ilaria CAPUA. – Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con delega per l'editoria, Luca Lotti.

La seduta comincia alle 13.45.

Variazione nella composizione della Commissione.

Ilaria CAPUA, *presidente*, comunica che ha cessato di far parte della Commissione il deputato Giuseppe Romanini ed è entrata a farne parte la deputata Camilla Sgambato.

7-00395 Zampa: Sul processo di riforma per l'editoria digitale, anche nel settore radiotelevisivo.

(Discussione e rinvio).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione in titolo.

Ilaria CAPUA, *presidente*, avverte che è stato richiesto che la pubblicità dei lavori

dell'odierna seduta della Commissione sia assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Sandra ZAMPA (PD) illustra la risoluzione in titolo, evidenziando come la crisi strutturale che sta vivendo il sistema editoriale italiano e il conseguente crollo delle vendite dei giornali siano dovuti ad una congiuntura economica negativa e alla profonda trasformazione del mercato dei *media*, connessa all'innovazione tecnologica. Sottolinea, altresì, che il pluralismo e la libertà dell'informazione sono valori da tutelare come « bene pubblico », in quanto condizioni indispensabili per lo spessore e la qualità della democrazia. Chiede, quindi, al Governo chiarimenti sulle recenti notizie relative alla probabile chiusura di talune testate giornalistiche storiche, auspicando che siano adottate tutte le misure necessarie per fornire ai più giovani gli strumenti idonei a discernere le fonti dell'informazione e valutarne l'attendibilità. Ringraziando il rappresentante del Governo per la sensibilità dimostrata sull'argomento, auspica infine che l'Esecutivo si impegni per modificare la normativa vigente in materia di equo compenso, sottolineando la necessità di stabilire un compenso minimo adeguato e all'altezza degli standard di vita attuali, anche tenuto conto del numero di giornalisti italiani che svolgono un'attività « *free lance* ».

Antonio PALMIERI (FI-PdL) chiede chiarimenti in ordine al prosieguo dei lavori della Commissione sulla risoluzione in esame.

Ilaria CAPUA, *presidente*, comunica che nella seduta odierna la Commissione svolgerà la discussione sulla risoluzione in esame e che la votazione sarà rinviata ad una seduta successiva.

Giuseppe BRESCIA (M5S) dichiara, preliminarmente, che l'intento del suo gruppo non è quello di « distruggere » i giornali e i giornalisti, bensì quello più ambizioso di riformare l'informazione, rinnovarla e liberarla dal « giogo » dei partiti e dei pochi editori che ne detengono il controllo. Ritiene che, per raggiungere tale obiettivo, si debba procedere all'abolizione del finanziamento pubblico all'editoria così com'è concepito oggi, in favore di una forma transitoria destinata alla realizzazione di una reale innovazione e pluralismo. Anche alla luce della drammatica situazione in cui versa l'editoria tradizionale, osserva che è compito della politica accompagnare questo settore verso un diverso assetto tempestivamente e nella maniera più indolore possibile per i professionisti coinvolti. Rileva, quindi, che in altri Paesi europei lo Stato, che pure interviene in campo editoriale, incentivi nuove iniziative e promuova l'innovazione, favorendo così l'allargamento del mercato e la stessa occupazione di settore. Evidenzia che in Italia, invece, sembra che i partiti finora abbiano avuto il mero fine di favorire un sistema « complice » con il potere, agevolando gli interessi dei grandi editori e tutelando le grandi firme a discapito di pluralismo, qualità dell'informazione e libertà di stampa. A tal proposito, ricorda che l'Italia occupa il quarantanovesimo posto del *ranking* 2014 del Reporter senza frontiere sulla libertà di stampa, alle spalle di Paesi come Estonia, Giamaica, Costa Rica, Namibia, Capo Verde, Ghana e altri ancora. Ritiene, infatti, che finora su questa materia la politica abbia agito male e che, pur essendo stati notevolmente ridotti gli stanziamenti a favore del settore negli ultimi anni, il flusso di denaro pubblico continua a essere consistente. Osserva, infatti, che il Dipartimento per l'editoria della Presidenza del Consiglio ha a disposizione circa 140 milioni di euro per il 2014, 140 milioni di euro per il 2015 e altrettanti per il 2016 e che la legge di stabilità ha stanziato ulteriori risorse per il sostegno all'editoria: 50 milioni per il 2014, 40 per il 2015 e 30 per il 2016, destinati all'avvio di nuove imprese editoriali, alle ristrutturazioni aziendali e agli ammortizzatori sociali. Osserva, quindi, come buona parte di tali risorse sarà destinata a giornali di partito o a

testate come *Avvenire*, Europa, Il Foglio, Italia Oggi, il manifesto, l'Unità. Evidenzia come ben più cospicui, anche se difficili da quantificare, siano invece i contributi indiretti. Innanzitutto, osserva che per i quotidiani o i periodici classificati nella categoria dei prodotti « stampabili », è previsto un regime fiscale agevolato, ossia un'aliquota IVA del 4 per cento sul 20 per cento delle copie stampate. Segnala, altresì, che fino al mese di marzo 2010 i contributi indiretti comprendevano anche agevolazioni postali per la spedizione degli abbonamenti, come previsto dal decreto-legge n. 353 del 2003: in base a tale normativa, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria provvedeva a rimborsare Poste italiane della somma corrispondente alle riduzioni complessivamente applicate. Al riguardo, rileva che tali agevolazioni sono state sospese, ma i rimborsi pregressi dovuti a Poste non sono stati ancora estinti. Aggiunge, quindi, che anche l'obbligo di pubblicazione sui quotidiani, per estratto, del bando o dell'avviso per l'affidamento dei contratti pubblici nei settori ordinari, fa confluire ogni anno miliardi di euro nelle casse dei giornali. A tale proposito, osserva che tale obbligo, che vige solo nel nostro Paese, era stato eliminato nel Codice degli appalti del 2006, ma successive modifiche normative hanno di fatto reintrodotto questa forma di finanziamento indiretto. Al riguardo, chiede al Governo di far decorrere dal 1° gennaio 2015, e non più dal 1° gennaio 2016, la soppressione dell'obbligo di pubblicazione.

Rileva, inoltre, alcune criticità presenti nel testo della risoluzione in esame. Innanzitutto, con riferimento ad un passaggio relativo alla tutela del diritto d'autore *online*, materia su cui è già intervenuta di recente l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, auspica che si possa superare l'approccio finora tenuto in materia di diritto di autore *online*, che si è limitato alla mera repressione delle condotte di condivisione abilitate dallo sviluppo della rete Internet, per cogliere, al contrario, le straordinarie possibilità offerte dalle reti di comunicazione elettronica in termini di accesso alle opere tutelate dal diritto d'autore, di creazione e di condivisione di nuove opere, di sviluppo di nuove iniziative imprenditoriali rese possibili dalla rivoluzione digitale. Esprime perplessità anche in relazione ad un passaggio successivo delle premesse, ove si afferma che il sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica non costituisce una comune struttura commerciale e che, di conseguenza, l'attività di vendita di giornali e riviste deve ricadere tra le attività escluse dalla liberalizzazione. Al riguardo, sottolinea che in tutti i Paesi dell'Unione europea la vendita di giornali è liberalizzata.

Esprime, altresì, una valutazione negativa in ordine al primo impegno della parte dispositiva, volto ad « avviare un processo di riforma e di adeguamento della disciplina per l'editoria digitale, definendo il prodotto digitale, anche nel settore radiotelevisivo ». Rileva infatti che, essendo il prodotto editoriale già definito dall'articolo l della legge n. 62 del 200l, non sia necessaria una definizione *ad hoc* in tal senso.

Esprime soddisfazione per il fatto che la risoluzione contempli, tra gli impegni del Governo, il sostegno, anche attraverso gli strumenti previsti dall'ordinamento per le *start up* innovative, alle nuove imprese editoriali basate su progetti di innovazione multimediale. Conclude riservandosi di intervenire nuovamente e in maniera più approfondita nel corso della discussione sulla proposta di legge a sua firma C. 1990, prevista per il prossimo giovedì. Comunica, infine, il proprio gruppo presenterà una risoluzione vertente sul medesimo argomento, auspicando che la Commissione possa addivenire all'elaborazione di un testo condiviso ed unitario.

Giorgio LAINATI (FI-PdL), nel condividere complessivamente i contenuti della risoluzione in discussione, manifesta un orientamento nettamente contrario alle osservazioni del collega Brescia, pur riconoscendo al suo gruppo una coerenza nel tempo nella posizione di assoluta contrarietà al finanziamento pubblico dell'editoria. Esprime rammarico per la già avve-

nuta chiusura di quotidiani di partito quali *Liberazione* e Il Secolo d'Italia che ritiene pregiudichi il pluralismo dell'informazione e il livello di democrazia del sistema. Con riferimento alla questione dell'equo compenso, sollecita il sottosegretario a intervenire presso gli editori per definire compensi dignitosi per i giornalisti.

Auspica una riforma dei criteri della *governance* del servizio pubblico e ritiene che l'abolizione del fondo per l'editoria sia perniciosa soprattutto per le micro realtà territoriali che contribuiscono allo sviluppo culturale delle comunità di riferimento. Ricorda che la legge Mammì (n. 223/1990) in modo intelligente lasciò al servizio pubblico e non ai *network* privati la responsabilità dell'informazione locale regionale. Questa scelta ha comportato peraltro importanti ricadute positive anche in termini occupazionali.

Nel ribadire, in conclusione, il proprio orientamento favorevole alla risoluzione in discussione, sottolinea tuttavia che non si può chiedere al Governo di risolvere tutti gli annosi e gravi problemi dell'editoria che neanche i Governi precedenti sono riusciti a definire.

Il sottosegretario Luca LOTTI osserva preliminarmente che la situazione del settore dell'editoria è forse ancora più grave di quella descritta dall'onorevole Zampa, in quanto dati odierni confermano che tutti settori dei *media* nel 2013 risultano in perdita rispetto al 2012. Il Governo intende rispondere a questa crisi pluriennale dell'editoria con l'istituzione di Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all'editoria per il triennio 2014-2016, che ammonta a 120 milioni di euro. I fondo è previsto da un DPCM in attuazione dell'articolo 1 (comma 261) della legge di Stabilità 2014 (legge n. 147 del 2013) in fase di pubblicazione. Il decreto impegna 45 milioni per il 2014 su tre pilastri: prepensionamenti, assunzioni e *start-up*. Sono destinati ai prepensionamenti 25 milioni di euro, alle assunzioni 12 milioni 500 mila euro, alle *start-ut* 7 milioni 500 mila euro. La quota maggiore è prevista per i prepensiomenti perché il periodo di crisi impone al Governo un aiuto consistente agli editori. Tuttavia, i finanziamenti possono essere ottenuti solo se ad un prepensionamento corrispondono tre assunzioni. Pertanto un editore non riceve denaro pubblico solo per prepensionare un giornalista, ma per assumerne altri con un rapporto di uno a tre. In nessun caso il giornalista prepensionato potrà essere riassunto nella stessa testata. La misura rappresenta pertanto una sfida nel senso del ricambio generazionale. Aggiunge che oltre 12 milioni sono destinati dal DPCM alle nuove assunzioni sotto forma di sgravi fiscali per gli editori che stabilizzano i rapporti di lavoro. Ancora una volta non si tratta di un regalo agli editori, ma di un sostegno concreto ad un settore in crisi e a giornalisti precari. Il Governo ha inoltre ritenuto opportuno sostenere le *start up* sull'innovazione digitale, rivolto anche al rinnovamento delle testate esistenti. In questo caso, sono previste misure di accesso al credito e non finanziamenti diretti. Preannuncia che il Governo presenterà due riforme che arriveranno all'attenzione del Parlamento nel prossimo mese di settembre periodo in cui solitamente sono ridistribuiti i fondi diretti alle agenzie e quelli rivolti ai giornali.

Per quanto riguarda l'equo compenso, sottolinea che nella Commissione per la valutazione dell'equo compenso istituita dalla legge n. 233 del 2012, il Governo ha svolto una parte terza rispetto a altri quattro soggetti che hanno dovuto trovare una mediazione rispetto a questo annoso problema. Il Governo ha preso atto di un accordo che stabiliva per un articolo da 1.600 battute il compenso minimo è di 20 euro. I Governo ha ritenuto accettabile l'accordo raggiunto in sede di commissione su un compenso che, a suo avviso, appare « minimo » più che « equo ».

Con riferimento infine alla questione relativa all'obbligo l'obbligo di pubblicazione sui quotidiani, per estratto, del bando o dell'avviso per l'affidamento dei contratti pubblici nei settori ordinari, sottolinea che la proroga è motivata dall'esi-

genza di incidere in modo graduale sui bilanci in corso dei soggetti editoriali.

Ilaria CAPUA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia, quindi, il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 15 luglio 2014. — Presidenza del vicepresidente Ilaria CAPUA. – Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e il turismo, Francesca Barracciu.

La seduta comincia alle 14.45.

Proposta di nomina dell'ambasciatore Ludovico Ortona ad amministratore unico della Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo – ARCUS Spa.
Nomina n. 38.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame della proposta di nomina all'ordine del giorno.

Roberto RAMPI (PD), *relatore*, ricorda che il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, con lettera datata 26 giugno 2014, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 10, comma 6, della legge n. 352 del 1997, e dell'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina dell'ambasciatore Ludovico Ortona ad amministratore unico della Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo-ARCUS Spa. Questa richiesta è stata assegnata alla VII Commissione ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento. Rileva che, nella suddetta lettera, il Ministro Franceschini ha previamente ricordato i precedenti incarichi dell'Ambasciatore Ortona al vertice di ARCUS Spa, prima come presidente della Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo-ARCUS Spa e, successivamente, quale amministratore unico della stessa, per poi allegare il curriculum vitae dello stesso. Sottolinea che il 9 luglio scorso la 7° Commissione permanente del Senato ha approvato il parere favorevole sulla suddetta proposta di nomina. Informa quindi che, in particolare, nella predetta lettera di trasmissione del Ministro Franceschini viene ricordato che, a seguito della messa in liquidazione della società ARCUS Spa a decorrere dal 1° gennaio 2014, disposta dall'articolo 12, commi da 24 a 30, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, con decreto interministeriale 17 settembre 2012 l'Ambasciatore Ludovico Ortona è stato nominato amministratore unico della medesima società fino al 31 dicembre 2013. Nelle premesse del predetto provvedimento veniva dato atto dei pareri positivi espressi dalle competenti Commissioni permanenti del Senato e della Camera dei deputati sulla precedente nomina dell'Ambasciatore Ludovico Ortona in qualità di Presidente della società ARCUS Spa, avvenuta con decreto interministeriale 1° luglio 2010. Ricorda che nella suddetta lettera viene rammentato che l'articolo 39, comma 1-*bis*, del decreto legge n. 69 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98 del 2013, ha poi disposto l'abrogazione delle suddette disposizioni del decreto legge n. 95 del 2012 e che si ritiene pertanto di procedere nuovamente alla nomina di un amministratore unico, ai sensi dell'articolo 14 dello Statuto della società ARCUS, essendo scaduto il suddetto termine del 31 dicembre 2013. Al riguardo, è stato quindi comunicato dal Ministro il suo intendimento, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di confermare l'Ambasciatore Ludovico Ortona nell'incarico di amministratore unico della Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo ARCUS Spa, fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2016, sottolineando che l'Ambasciatore Ludovico

Ortona è in possesso di elevata competenza gestionale e manageriale e di qualificata esperienza professionale. Con riferimento al curriculum vitae trasmesso, segnala che questo riporta che l'Ambasciatore Ludovico Ortona è nato a Zara (Croazia), nel 1942; che lo stesso si è laureato in giurisprudenza nel 1965 e che è entrato in carriera diplomatica nel 1967. Questi, dopo una prima esperienza come Segretario di legazione in Messico, è stato console a Montreal e poi è stato trasferito a Ginevra alla Rappresentanza permanente presso le organizzazioni internazionali. Tornato a Roma, dopo un periodo al Servizio stampa del Ministero degli esteri è stato posto fuori ruolo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e quindi trasferito a Washington come Primo consigliere per la stampa. Nel 1985 è stato nominato capo ufficio stampa alla Presidenza della Repubblica con il Presidente Francesco Cossiga, con il quale ha collaborato per l'intero settennato. Nel 1988 viene nominato Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario. È stato Ambasciatore a Lisbona dal 1992 al 1995 e a Teheran dal 1995 al 2000. Rientrato al Ministero degli affari esteri nel 2000, ha ricoperto l'incarico di Direttore generale per i Paesi delle Americhe e, nel 2005, è stato nominato Ambasciatore a Parigi, dove è rimasto fino al marzo 2009. Ricorda quindi che il 2 giugno 2008 gli è stata conferita l'onorificenza di Cavaliere di Gran Croce dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Il 25 maggio 2010 ha ricevuto dal Primo Ministro francese Fran ois Fillon le insegne di Commendatore della Legione d'Onore. Il 1° luglio 2010 – come ricordato – è stato nominato Presidente di Arcus Spa. Il 28 settembre 2011 assume la Presidenza dell'Associazione Parchi e Giardini d'Italia, costituita con finalità di tutela, conservazione, recupero, valorizzazione e promozione del patrimonio di parchi e di giardini su tutto il territorio italiano. Il 31 maggio 2012 è nominato presidente dell'Associazione amici dei musei di Roma. Il 17 settembre 2012, come anticipato, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per le infrastrutture ed i trasporti, è stato nominato amministratore unico della Arcus Spa. Il 27 maggio 2013 è nominato vicepresidente dell'Institut Européen des Jardins et Paysages di Bénouville. Il 13 giugno 2013 ha ricevuto l'onorificenza di Officier de l'Ordre des Arts et des Lettres della Repubblica Francese. Dal 16 dicembre 2013 ha assunto la Presidenza della Fondazione Nuovi Mecenati, fondazione franco-italiana per la creazione contemporanea sostenuta dall'Ambasciata di Francia in Italia.

Simone VALENTE (M5S) chiede se sia possibile procedere all'audizione dell'Ambasciatore Ortona prima di proseguire con la votazione sulla proposta di nomina in esame.

Ilaria CAPUA, *presidente*, fa presente che l'audizione dell'Ambasciatore Ortona potrà aver luogo solo dopo la sua nomina ad amministratore unico della Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo-ARCUS Spa.

Antonio PALMIERI (FI-PdL) ricorda che durante la XVI legislatura, in qualità di relatore della proposta di nomina dell'ambasciatore Ortona a presidente della Società ARCUS, aveva proposto di procedere ad una sua audizione immediatamente dopo la votazione sulla nomina, così come poi è avvenuto. Si associa, pertanto, alla richiesta formulata dai colleghi di convocare l'Ambasciatore Ortona affinché possa riferire alla Commissione sulla sua attività.

Simone VALENTE (M5S) osserva che ARCUS è una società interamente partecipata dal Ministero dell'economia, ma sotto il diretto controllo del MIBACT, che il Governo Monti, in ottica di *spending review*, decise di porre in liquidazione. Rileva che, a seguito di un emendamento della collega Centemero al cosiddetto decreto del Fare, si decise di mantenere in vita la società. Osserva che la vera *mission*

di questa struttura, guidata dal 1° luglio 2010 da Ludovico Ortona, sarebbe finalizzata a fornire finanziamenti a pioggia sul territorio e ad interventi *spot*, che eluderebbero il controllo parlamentare. Condivide pienamente la definizione data alla società da Giuseppe Urbino, segretario nazionale Confsal-Unsa Beni Culturali, di « un ente ad uso e consumo degli uffici dei gabinetti dei ministri ». precisa che per questo motivo, durante la discussione sul cosiddetto decreto del Fare, il suo gruppo aveva chiesto di ripristinare le norme del Governo Monti che avevano posto la società in liquidazione. Segnala che ARCUS dovrebbe essere una società operante *in house providing* del Ministero, che la definisce « ente pubblico strumentale », ma che in realtà, come sostiene l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici nella deliberazione n. 67 del 2011, tale non è. Rileva che mancherebbero infatti due su tre criteri, stabiliti da uno dei decreti Bersani. In particolare, l'Amministratore Unico ha ampi poteri per il raggiungimento della *mission*, come si evince dallo Statuto. Osserva, inoltre, che le quote del Ministero dell'economia sono inalienabili, ma al capitale possono partecipare enti locali e regionali, soggetti pubblici e privati, previa emissione di nuove azioni. Rileva, infine, che non si registra alcuna attività societaria posta in essere con il MIBACT mediante contratti o convenzioni. Aggiunge che, in sostanza, il MIBACT, che esercita i diritti dell'azionista, non ha alcun potere di controllo e indirizzo. Evidenzia, quindi, l'ulteriore requisito mancante, ossia l'attività prevalente verso l'ente affidante, non segnalata dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici. Al riguardo, segnala che la normativa europea e il decreto Bersani prevedono che la società debba svolgere « in maniera prevalente » l'attività dell'oggetto sociale a favore dell'ente affidante, in questo caso il MIBACT (proprio perché esercita i diritti dell'azionista). Rileva tuttavia che tale requisito non è stato rispettato e che pertanto la società non si configura come operante *in house providing*: qualora compia interventi su beni di proprietà statale, dovrebbe quindi svolgere gare d'appalto di evidenza pubblica. Osserva, quindi, che tali criticità riguardano anche la gemella Ales Spa, « doppione » di Arcus e che la gestione operativa della società non sembra quindi aver comportato alcuna inversione di tendenza. Osserva infine che il Governo con il decreto cosiddetto ART-BONUS ha deciso di eliminare la principale fonte di finanziamento di ARCUS Spa per destinarla al Piano strategico Grandi beni culturali: ciò dimostra a suo avviso l'intenzione di dismettere la società.

Il sottosegretario Francesca BARRACCIU sottolinea che è primario interesse del Governo dare nuovo impulso alle attività della società, incrementando la possibilità di controllo sugli interventi adottati e sulle priorità definite, al fine di valutare la possibilità che la società continui a svolgere la sua *mission*.

Ilaria CAPUA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.55.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 15 luglio 2014. — Presidenza del vicepresidente Ilaria CAPUA.

La seduta comincia alle 14.55.

Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo.
Nuovo testo C. 2498 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giulia NARDUOLO (PD), *relatore*, sottolinea che il disegno di legge di iniziativa

governativa in esame – cui sono state abbinate le proposte di legge C. 665 Santerini, C. 832 Marcon, e C. 2201 Spadoni – composto di 33 articoli, è stato approvato in prima lettura dal Senato il 25 giugno 2014. Assegnato alla Commissione Affari esteri della Camera, in sede referente, è stato modificato da quest'ultima con l'approvazione di alcuni emendamenti il 10 luglio 2014. È quindi sul testo risultante dagli emendamenti approvati in tale seduta che la VII Commissione deve esprimere il proprio parere di competenza. Rileva quindi che il presente provvedimento legislativo ha l'intento di riformare la legge n. 49 del 1987 (»Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i paesi in via di sviluppo ») che regolamenta la cooperazione internazionale, dopo oltre un decennio di tentativi di riforma mai andati a buon fine. Nonostante gli aspetti di stretta competenza della Commissione Cultura siano limitati ad alcune disposizioni, l'interesse della nostra Commissione è comunque rafforzato dalla consapevolezza che lo spirito che sottende la cooperazione internazionale ha anche un alto valore culturale ed educativo. Esaminando nello specifico l'articolato, l'articolo 1 indica l'oggetto e le finalità del provvedimento; in particolare, prevede che la cooperazione internazionale per lo sviluppo sostenibile, i diritti umani e la pace siano parte integrante e qualificante della politica estera dell'Italia, ispirandosi ai princìpi della Carta delle Nazioni Unite ed alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. Prevede inoltre che l'azione della cooperazione allo sviluppo, conformemente all'articolo 11 della Costituzione, contribuisca alla promozione della pace e della giustizia e miri a promuovere relazioni solidali e paritarie tra i popoli, fondate sui princìpi di interdipendenza e partenariato. Inoltre, il comma 4 dello stesso articolo 1 prevede che l'Italia promuova l'educazione, la sensibilizzazione e la partecipazione di tutti i cittadini alla solidarietà internazionale, alla cooperazione internazionale e allo sviluppo sostenibile. Aggiunge che l'articolo 2 indica i destinatari (popolazioni, organizzazioni e associazioni civili, settore privato, istituzioni nazionali e amministrazioni locali dei Paesi *partner*) e i criteri di realizzazione delle iniziative di cooperazione allo sviluppo, individuati in coerenza con i princìpi condivisi nell'ambito dell'Unione Europea e delle organizzazioni internazionali di cui l'Italia è parte. Rileva poi che l'articolo 3 sancisce l'importanza della cooperazione allo sviluppo svolta dall'Italia con il cambiamento di denominazione del Ministero degli affari esteri, che assume la nuova denominazione di « Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ». Aggiunge quindi che il capo II del provvedimento in esame (articoli 4-10) disciplina gli ambiti di applicazione dell'« aiuto pubblico allo sviluppo » (APS). Ricorda poi che l'articolo 11 indica le competenze del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale – cui è affidata la responsabilità politica della cooperazione allo sviluppo – e del vice ministro della cooperazione allo sviluppo e che l'articolo 12 prevede che il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, predisponga il « Documento triennale di programmazione e di indirizzo e relazione sulle attività di cooperazione »: questo documento deve essere approvato dal Consiglio dei ministri entro il 31 marzo di ogni anno, previa acquisizione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti (così come disciplinato dall'articolo 13), e previa approvazione da parte del Comitato interministeriale di cui al successivo articolo 15. Aggiunge che il nuovo comma 4-*bis* del medesimo articolo 12 specifica che, al fine di garantire l'assunzione di impegni internazionali certi, gli stanziamenti triennali per la cooperazione allo sviluppo individuati nella legge di bilancio non possano subire riduzioni e che le risorse relative a ciascun esercizio finanziario, non impegnate nell'esercizio stesso, siano riportate per intero nell'esercizio successivo. Inoltre, ai sensi dell'articolo 14, al rendiconto generale dello Stato deve essere allegata una relazione che evidenzi gli stanziamenti destinati alla coopera-

zione allo sviluppo. Con riferimento all'articolo 15, ricorda che questo istituisce nuovamente il Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo, con il compito di assicurare la programmazione ed il coordinamento delle attività denominate « aiuto pubblico allo sviluppo » e la coerenza delle politiche nazionali con i fini della cooperazione allo sviluppo. Esso è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri ed è composto, tra gli altri, anche dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Rileva poi che l'articolo 16 disciplina il Consiglio nazionale per la cooperazione allo sviluppo, composto dai principali soggetti pubblici e privati, *profit* e non profit, inclusi rappresentanti dei Ministeri coinvolti, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, degli enti locali, dell'Agenzia per la cooperazione allo sviluppo di cui al successivo articolo 17, delle principali organizzazioni di cooperazione allo sviluppo e aiuto umanitario, delle università e del volontariato. Aggiunge che il comma 3 del medesimo articolo 16 prevede che, ogni tre anni, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale convochi una Conferenza pubblica nazionale per favorire la partecipazione dei cittadini nella definizione delle politiche di cooperazione allo sviluppo. Evidenzia poi che il capo IV disciplina l'istituzione e il funzionamento dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo (articoli 17-19), la quale possiede personalità giuridica di diritto pubblico ed è sottoposta al potere di indirizzo e vigilanza del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, e reca norme sulla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (articolo 20) e sull'istituendo « Comitato congiunto per la cooperazione allo sviluppo » (articolo 21). Aggiunge che il nuovo articolo 21-*bis* prevede poi che la Cassa depositi e prestiti S.p.A. possa assolvere ai compiti di Istituzione Finanziaria per la cooperazione internazionale allo sviluppo. Rileva poi che il capo V specifica i soggetti che fanno parte del sistema della cooperazione allo sviluppo (articolo 22) e sottolinea come l'Italia ne favorisca l'apporto e la partecipazione ai processi di sviluppo dei Paesi *partner*: le amministrazioni dello Stato, le università e gli enti pubblici (articolo 23); le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali (articolo 24); le organizzazioni della società civile e gli altri soggetti senza finalità di lucro (articolo 25); i soggetti con finalità di lucro – fatta eccezione per le imprese nel settore del commercio di armamenti – qualora agiscano nel rispetto dei princìpi di trasparenza, concorrenzialità e responsabilità sociale (articolo 26). Aggiunge che l'articolo 27 reca disposizioni in materia di personale impiegato all'estero nelle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo, promuovendo anche forme di volontariato e servizio civile – ivi compresi i corpi civili di pace – nell'ambito delle iniziative di cooperazione allo sviluppo. Rileva inoltre che l'articolo 28 prevede che l'Italia favorisca l'instaurazione di collaborazioni istituzionali con i Paesi *partner*, nel rispetto dei princìpi di piena appropriazione dei processi di sviluppo e di efficacia degli aiuti, favorendo anche forme di collaborazione triangolare. Evidenzia poi che il capo VI (articoli 29-33) reca, infine, norme transitorie e finali, concernenti le conseguenti abrogazioni e modifiche di disposizioni vigenti e la copertura finanziaria del provvedimento.

Formula quindi una proposta di parere favorevole *(vedi allegato)*.

Nessuno chiedendo di parlare, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15.10.

SEDE REFERENTE

Martedì 15 luglio 2014. — Presidenza del vicepresidente Ilaria CAPUA.

La seduta comincia alle 15.10.

Disposizioni per il riconoscimento e la promozione della funzione sociale dello sport nonché delega al Governo per la redazione di un testo unico delle disposizioni in materia di attività sportiva.
C. 1680 Fossati.

(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 1425 Di Lello).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 29 maggio 2014.

Ilaria CAPUA, *presidente*, comunica che è stata assegnata alla Commissione la proposta di legge C. 1425 Di Lello, recante « Disciplina delle associazioni sportive dilettantistiche e disposizioni per la promozione della loro attività ». Vertendo su analoga materia della proposta di legge in esame, ne propone l'abbinamento alla proposta di legge in esame.

La Commissione concorda.

Ilaria CAPUA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.15.

COMUNICAZIONI DEL GOVERNO

Martedì 15 luglio 2014. — Presidenza del vicepresidente Manuela GHIZZONI. – Interviene il ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, Dario Franceschini.

La seduta comincia alle 20.45.

Sulle prospettive di riorganizzazione del dicastero dei beni e delle attività culturali e del turismo, in base a quanto previsto dall'articolo 16, comma 4, del decreto-legge n. 66 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

(Svolgimento e conclusione).

Manuela GHIZZONI, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Il ministro Dario FRANCESCHINI rende una comunicazione sull'argomento in titolo.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati Antonio PALMIERI (FI-PdL), Flavia PICCOLI NARDELLI (PD) e Gianna MALISANI (PD), ai quali risponde il ministro Dario FRANCESCHINI.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, pone ulteriori domande cui replica il ministro Dario FRANCESCHINI.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, ringrazia il ministro Franceschini e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 21.15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta odierna è pubblicato in un fascicolo a parte.

ALLEGATO

Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo (nuovo testo C. 2498 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),

esaminato, per le parti di propria competenza, il testo del disegno di legge C. 2498 Governo, approvato dal Senato, risultante dagli emendamenti approvati dalla III Commissione nella seduta del 10 luglio 2014;

rilevato che i princìpi che stanno alla base della cooperazione allo sviluppo (promuovere pace, giustizia e solidarietà, ridurre diseguaglianze e povertà, affermare diritti umani e pari opportunità, prevenire i conflitti) assumono anche una valenza altamente educativa e culturale;

valutato positivamente che tra i soggetti pubblici e privati che costituiscono il sistema della cooperazione allo sviluppo sono contemplate anche le università, il cui apporto ai fini della realizzazione degli interventi e degli obiettivi del disegno di legge in oggetto potrà costituire un valore aggiunto per specifiche competenze tecniche che esse metteranno a disposizione;

rimarcato che il ruolo delle università e del mondo accademico potrà essere ulteriormente valorizzato attraverso la partecipazione al Consiglio nazionale per la cooperazione allo sviluppo, il quale eserciterà una funzione consultiva e propositiva su strategie, linee di indirizzo, programmazione, forme di intervento da assumere nell'ambito delle materie attinenti la cooperazione allo sviluppo;

riscontrato che l'istituendo Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo, il cui compito sarà assicurare la programmazione e il coordinamento di tutte le attività denominate « aiuto pubblico allo sviluppo », sarà composto anche dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014). C. 2093 Governo *(Seguito esame e rinvio)* 181

ALLEGATO (Emendamenti e articoli aggiuntivi) 186

SEDE CONSULTIVA:

Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo. Nuovo testo C. 2498 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 184

Decreto-legge 90/2014: Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari. C. 2486 Governo (Parere alla I Commissione) *(Seguito esame e rinvio)* 185

ERRATA CORRIGE 185

SEDE REFERENTE

Martedì 15 luglio 2014. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI. — Interviene il sottosegretario per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Silvia Velo.

La seduta comincia alle 13.10.

Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014).
C. 2093 Governo.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 3 luglio 2014.

Ermete REALACCI, *presidente*, avverte che sono stati presentati emendamenti e articoli aggiuntivi al disegno di legge in esame *(vedi allegato)*.

Massimo Felice DE ROSA (M5S) dichiara di ritirare i suoi articoli aggiuntivi 4.02, 4.03, 4.04 e 27.01.

Ermete REALACCI, *presidente*, ricorda che non possono essere ripresentate in Assemblea le proposte emendative ritirate, quelle decadute e quelle dichiarate inammissibili in Commissione.

Ricorda poi che la valutazione di ammissibilità degli emendamenti si basa, ai sensi dell'articolo 123-*bis* del regolamento, sui criteri dell'estraneità di materia e della compensatività finanziaria.

In particolare, ai sensi del comma 3-*bis*, dell'articolo 123-*bis*, l'estraneità di materia va definita in relazione al contenuto proprio del disegno di legge collegato, così come definito dalla legislazione vigente in materia di bilancio e contabilità dello Stato. Pertanto, la riconducibilità

delle proposte emendative al contenuto proprio del disegno di legge collegato procede sulla base:

a) delle indicazioni di contenuto recate dal documento di economia e finanza e dalla relativa risoluzione programmatica approvata in sede parlamentare;

b) dell'omogeneità di contenuto come individuata sulla base della pronuncia del Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 123-*bis*, comma 1, del regolamento.

Sulla base di tali premesse, ritiene che possono conseguentemente individuarsi i seguenti criteri di ammissibilità: per quanto concerne l'estraneità di materia, devono ritenersi inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che non possano ricondursi ad ambiti relativi alla tutela dell'ambiente e comunque finalizzati alla promozione di misure di *green economy* e di lotta agli sprechi ambientali; per quanto concerne l'introduzione di nuove o maggiori spese o minori entrate, devono ritenersi inammissibili gli emendamenti che, comportando appunto maggiori spese o minori entrate, non rechino al contempo misure idonee a compensarne gli effetti finanziari, ai sensi della legislazione vigente sul bilancio e sulla contabilità dello Stato.

Alla stregua di tali considerazioni, ritiene inammissibili, in quanto estranee per materia, le seguenti proposte emendative: Cera 1.34, in quanto finalizzato a disciplinare l'attività venatoria nei parchi naturali; Pellegrino 3.02, in quanto reca una serie di norme relative al prelievo venatorio, con particolare riguardo all'uso di richiami vivi; Scotto 3.03, in quanto interviene sulla disciplina vigente per il superamento della situazione di criticità in atto nella gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Campania;Terzoni 3.04, in quanto modifica la disciplina vigente in materia di incendi boschivi, finalizzata all'aggiornamento del catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco; gli identici Braga 4.6, Castiello 4.21, Manfredi 4.8 e Abrignani 4.18, volti ad includere le cessioni di navi, anche con la formula di noleggio a caldo, tra le operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione;De Rosa 4.01, in quanto reca il divieto di sviluppare attività minerarie in zone protette; Catalano 6.03, in quanto istituisce un fondo per le popolazioni colpite da calamità naturali; Zanin 6.06, volto a modificare la legge 101/2011 recante l'istituzione della giornata nazionale in memoria delle vittime dei disastri ambientali; Schullian 7.01, in quanto modifica una tabella dell'allegato I parte V del d.lgs. 152/2006 riguardante in particolare i valori di emissione per specifiche tipologie di impianti; gli identici Grimoldi 12.04, Cera 12.07 e Matarrese 12.08, in quanto recano disposizioni in materia di procedura semplificata per le operazioni di bonifica o di messa in sicurezza; Grimoldi 21.022, che reca modifiche alla legge di stabilità 2014 relativamente alla tassa sui rifiuti urbani; Paolo Russo 22.01, 22.02, 22.03 e 22.04, in quanto recano modifiche alla disciplina del codice dell'ambiente in materia di bonifica dei siti inquinati; Caon 22.06, che reca un piano di azioni per mitigare il rischio idraulico nella regione Veneto; Caparini 22.07 e 22.09, recanti modifiche sulla disciplina delle derivazioni idroelettriche; Caparini 22.010, che reca la soppressione dei consorzi di bonifica di cui al regio decreto n. 215 del 1933; De Rosa 23.10, in quanto reca la soppressione dell'articolo 30 del decreto-legge n. 69 del 2013 che ha introdotto semplificazioni in materia di edilizia; Mannino 23.12, che integra le disposizioni dell'articolo 31 del testo unico delle disposizioni in materia di edilizia relativo agli interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali; De Rosa 23.01, che reca modifiche all'articolo 142 del decreto legislativo n. 42 del 2004 relativamente all'individuazione dei beni di interesse paesaggistico; Manfredi 23.02, che interviene sulla normativa vigente in materia di « clausola di salvaguardia » in relazione alla realizzazione di opere di pubblica utilità; Manfredi 27.04, che reca disposizioni in ordine alla semplificazione della procedura autorizzativa nel caso di costruzione di opere per la rete elettrica di

trasmissione nazionale; Manfredi 27.05, che reca modifiche all'articolo 1-*sexies* del decreto-legge n. 239 del 2003 relativamente alle infrastrutture elettriche; Dorina Bianchi 27.02, che integra l'articolo 149 del decreto legislativo n. 42 del 2004 inserendo gli impianti radioelettrici di accesso alle reti di comunicazione elettronica tra gli interventi non soggetti ad autorizzazione; Dorina Bianchi 27.03, che reca disposizioni volte alla semplificazione del procedimento di realizzazione di elettrodotti interrati; Mannino 30.5, che inserisce tra gli strumenti della programmazione economica il rapporto sullo stato del capitale naturale del Paese; Grimoldi 31.011, che reca modifiche al codice dei beni culturali relativamente alle autorizzazioni paesaggistiche per gli interventi di lieve entità; Braga 31.012, che reca disposizioni in materia di riduzione dell'aliquota IRAP per le società che hanno ottenuto la registrazione secondo il Regolamento 1221/2009 in materia di ecogestione e audit; Carrescia 31.07, in quanto modifica l'articolo 146 del codice dei beni culturali in materia di autorizzazione paesaggistica; Di Lello 31.08, in quanto istituisce un elenco di professionisti presso l'ISPRA ai quali affidare incarichi peritali nell'ambito delle indagini per reati ambientali; Di Lello 31.09, in quanto reca modifiche al decreto legge n. 136 del 2013 in ordine alle competenze della Commissione istituita ai sensi del medesimo decreto legge al fine di individuare o potenziare azioni e interventi di monitoraggio e tutela nei terreni, nelle acque di falda e nei pozzi della regione Campania; Terrosi 31.010, in quanto interviene sulla disciplina vigente in materia di detrazioni delle spese per interventi di miglioramento ambientale; Pastorelli 31.014, in quanto reca disposizioni in materia di benefici per i lavoratori esposti all'amianto; Paolo Russo 31.02, 31.03 e 31.01 che intervengono sulla disciplina in materia di bonifiche di siti inquinati.

Dichiara quindi inammissibili per carenza di compensazione le seguenti proposte emendative: Terzoni 1.01; Braga 2.03; Scotto 3.03; Braga 4.6; Manfredi 4.8; Abrignani 4.18; Castiello 4.21; Grimoldi 5.5; Marzana 8.2; Marzana 8.4; Schullian 8.03; Braga 8.09; Segoni 9.36; Realacci 10.1; Cominelli 10.11; Zaratti 11.37; Carrescia 12.37; Pastorelli 12.06; Carrescia 13.11; Carrescia 14.4; Mannino 14.10; Vignaroli 14.12; Pastorelli 14.08; Schullian 15.01; Braga 22.6; Caon 22.06; Caparini 22.08; Grimoldi 23.1; Mariani 24.3; Daga 25.5 e 25.6; Terrosi 31.010; Braga 31.012 e Pastorelli 31.014.

Dichiara poi inammissibili per inidoneità di copertura le proposte emendative Catalano 6.03e Daga 24.6.

Infine dichiara inammissibile per carenza di compensazione e inidoneità di copertura l'emendamento Pellegrino 25.8

Alberto ZOLEZZI (M5S) invita il presidente a riconsiderare la valutazione di inammissibilità per carenza di compensazione dell'emendamento Vignaroli 14.12.

Claudia MANNINO (M5S) invita il presidente a riconsiderare la valutazione di inammissibilità per carenza di compensazione dell'emendamento a sua firma 14.10.

Massimo Felice DE ROSA (M5S) esprime perplessità sulla valutazione di inammissibilità dell'emendamento a sua prima firma 23.10, sottolineando l'ampiezza dei temi trattati nel provvedimento.

Ermete REALACCI, *presidente*, nel sottolineare l'esigenza che l'esame degli emendamenti presentati si concluda entro la pausa estiva, propone di fissare alle ore 19 della giornata odierna il termine per la presentazione di eventuali richieste di riesame della valutazione di inammissibilità testè formulata.

La Commissione concorda.

Ermete REALACCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.20.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 15 luglio 2014. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI.

La seduta comincia alle 14.10.

Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo.
Nuovo testo C. 2498 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Angelo CERA (PI), *relatore*, comunica che la Commissione è chiamata a esaminare il nuovo testo del disegno di legge C. 2498 recante la disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo come risultante al termine dell'esame degli emendamenti da parte della III Commissione.

Fa notare che il disegno di legge è stato già approvato dal Senato ed è frutto di un lungo confronto e di ampie riflessioni tra i diversi attori coinvolti nella cooperazione internazionale, oltre ad essere stato oggetto di un'ampia condivisione tra le diverse forze politiche sia al Senato che presso la Commissione di merito alla Camera.

Il disegno di legge in esame prova a riformare la legge 26 febbraio 1987, n. 49, approvata in un contesto in cui la realtà della cooperazione allo sviluppo era ben diverso ed è andato modificandosi negli anni a livello di attori, di interlocutori, di Paesi *partner*, per cui è divenuta ormai un'esigenza imprescindibile adattare lo strumento normativo a una visione della cooperazione quale investimento strategico nell'interesse del Sistema Italia, cioè quale strumento di promozione della pace e dello sviluppo internazionale.

La riforma della disciplina sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo recata dal disegno di legge in esame, che consta di 33 articoli, presenta diversi punti qualificanti. In primo luogo segnala che all'articolo 1 si stabilisce che la cooperazione non è solo parte « integrante » delle politica estera nazionale, ma diventa parte « qualificante » della presenza internazionale.

La promozione della coerenza delle politiche e del coordinamento delle stesse è affidata al Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo (CICS), disciplinato all'articolo 15, che assume un ruolo chiave volto ad assicurare quella coerenza delle politiche internazionali dell'Italia che risolva ogni contraddizione tra le finalità perseguite dalla cooperazione e quelle azioni di governo che pure hanno un impatto internazionale, ma che non si caratterizzano tecnicamente quale cooperazione allo sviluppo. Il CICS svolgerà il suo ruolo di coordinamento sulla base delle finalità e degli indirizzi della politica di cooperazione allo sviluppo indicati nel Documento triennale di programmazione approvato entro il 31 marzo di ciascun anno dal Consiglio dei Ministri e sottoposto al parere preventivo delle Commissioni parlamentari competenti.

Degno di particolare considerazione è il nuovo ruolo del Ministero degli affari esteri, che assume la denominazione di Ministero degli esteri e della cooperazione internazionale (MAECI), e che resta attore centrale, ma non esclusivo, dell'azione di cooperazione.Viene prevista la possibilità per il Ministro degli affari esteri di conferire la delega in materia di cooperazione allo sviluppo ad un vice ministro; viene ribadita l'azione di preparazione, istruttoria e orientamento delle scelte di politica internazionale propria del Ministero degli affari esteri; viene rafforzata la posizione di interlocuzione nei confronti delle altre amministrazioni centrali, delle regioni e degli enti locali.

Il MAECI concentra le proprie prerogative sulla dimensione strategica e politica dell'azione di cooperazione rimettendosi invece gli aspetti attuativi all'Agenzia della cooperazione allo sviluppo, di cui all'articolo 17.

L'Agenzia si colloca sotto il potere di vigilanza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione con una larga capacità di azione grazie a una personalità giuridica autonoma, a un proprio bilancio e a una propria organizzazione, nonchè a un regolamento contabile più snello. Ai sensi del comma 3 dell'articolo 17 l'Agenzia, nel quadro degli indirizzi politici recati dal citato Documento e del coordinamento del CICS, svolge le attività a carattere tecnico-operativo connesse alle fasi di istruttoria, formulazione, finanziamento, gestione e controllo delle iniziative di cooperazione; inoltre, su richiesta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale o del vice ministro della cooperazione allo sviluppo, essa contribuisce alla definizione della programmazione annuale dell'azione di cooperazione allo sviluppo. La norma stabilisce che per la realizzazione delle singole iniziative, l'Agenzia, salvo quando si richieda il suo intervento diretto, operi o attraverso i soggetti individuati al successivo capo V, selezionati mediante procedure comparative in linea con la normativa vigente e con i princìpi stabiliti dall'Unione europea, o attraverso *partner* internazionali.

Ciò premesso sull'impianto generale del provvedimento in esame, fa notare che esso investe le competenze della VIII Commissione in quanto la cooperazione internazionale allo sviluppo ha tra i suoi obiettivi fondamentali la promozione di uno sviluppo sostenibile che è indubbiamente uno dei temi di stretto interesse della Commissione Ambiente.

Ritenendo che l'esplicita menzione di tale forma di sviluppo tra i fini della cooperazione internazionale allo sviluppo non possa che essere oggetto di condivisione, considerato che la riduzione delle disuguaglianze e il miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni non possa prescindere da uno sviluppo che si fondi su un utilizzo sostenibile delle risorse naturali, propone di esprimere parere favorevole sul provvedimento in esame.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Decreto-legge 90/2014: Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari.
C. 2486 Governo.
(Parere alla I Commissione).

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 9 luglio scorso.

Ermete REALACCI, *presidente*, precisando che la Commissione di merito non ha ancora concluso l'esame degli emendamenti presentati al decreto legge in questione, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.20.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 260 del 10 luglio 2014:

a pagina 183, allegato n. 4, prima riga, le parole: « 5-02302 » devono intendersi sostituite dalle seguenti: « 5-02918 ».

ALLEGATO

Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014). C. 2093 Governo.

EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 1.

Al comma 1, premettere la seguente lettera a):

0a) all'articolo 8 , dopo il comma 7 è inserito il seguente comma: « 8. I parchi nazionali, così come individuati nel precedente comma 1, possono, su richiesta della maggioranza dei membri della Comunità del Parco e sentite le regioni interessate, costituire un Ambito Territoriale Ottimale per la gestione dei servizi pubblici locali, anche a rilevanza economica, che producono effetti diretti od indiretti sulla conservazione e la valorizzazione della biodiversità ».

Al comma 1 lettera a)*, alla fine della alinea 1) inserire la seguente frase:* e dopo le parole: « i presidenti delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano » sono inserite le parole: « e le comunità di Parco ».

1. 4. Matarrese, D'Agostino, Causin, Molea, Vezzali.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

1. 32. Cera, Dellai.

Al comma 1, lettera a)*, sopprimere il numero 1).*

***1. 33.** Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.

Al comma 1, lettera a)*, sopprimere il numero 1).*

***1. 28.** Zaratti, Pellegrino.

Al comma 1, lettera a)*, sopprimere il numero 1).*

***1. 2.** Grimoldi.

Al comma 1, lettera a)*, sopprimere il numero 1).*

***1. 3.** Zan, Di Salvo, Fava, Migliore, Labriola, Lavagno, Lacquaniti, Nardi, Piazzoni, Pilozzi.

Al comma 1, lettera a)*, sostituire il numero 1 con il seguente:*

1) al comma 3, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Entro 120 giorni dalla scadenza del mandato del Presidente in carica, il Ministero dell'Ambiente della tutela del territorio e del mare trasmette ai presidenti delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano nel cui territorio ricada in tutto o in parte il parco nazionale la proposta di nomina (lo schema del decreto di nomina). In caso di mancata intesa entro i 60 giorni successivi la trasmissione della proposta, in attuazione e nel rispetto del principio di leale collaborazione e dell'articolo 120 della Costituzione, la scelta del candidato da designare è rimessa dal Ministero dell'Ambiente della tutela del territorio e del mare alla deliberazione dei Consiglio dei Mini-

stri, che si pronuncia entro trenta giorni previa intesa con la Regione o le Regioni e le Province autonome interessate. Se l'intesa non è raggiunta entro trenta giorni, la deliberazione del Consiglio dei ministri può essere comunque adottata. ».

1. 1. Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi.

Al comma 1, lettera a), *sostituire il numero 1 con il seguente:*

1) il comma 3 è sostituito dai seguenti:

« 3. Il Presidente è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo parere favorevole delle Commissioni parlamentari competenti, Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare trasmette la proposta di designazione alle Commissioni parlamentari competenti ad esito di una procedura selettiva non concorsuale, da svolgersi secondo le modalità previste dai commi successivi del presente articolo. Le Commissioni parlamentari deliberano entro trenta giorni dalla trasmissione della proposta da parte del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Entro il medesimo termine, le Commissioni possono procedere all'audizione della persona designata, secondo le norme dei regolamenti parlamentari.

3-*bis*. Entro 9 mesi dalla scadenza del mandato del Presidente in carica, il Ministero dell'Ambiente della tutela del territorio e del mare pubblica sulla Gazzetta Ufficiale, e sui siti web del Ministero, dell'Ente Parco e delle regioni il cui territorio è compreso nel perimetro del Parco, l'invito a presentare candidature alla Presidenza dell'Ente Parco che indica i requisiti soggettivi richiesti, il termine, non superiore a 30 giorni, entro il quale è possibile presentare le candidature, e la documentazione da allegare alla proposta ovvero all'accettazione di candidatura. I Comuni compresi nel perimetro del Parco sono tenuti a pubblicare nell'albo pretorio l'invito a presentare la candidatura. Il Ministero dell'Ambiente della tutela dei territorio e del mare, tenuto conto della estensione e delle caratteristiche demografiche e socio-economiche dell'area protetta, stabilisce e indica nell'avviso il numero minimo di candidature ammissibili, in difetto del quale deve essere pubblicato un nuovo avviso con l'indicazione di un termine, non inferiore a 30 giorni, per la presentazione delle candidature.

3-*ter*. Può presentare la candidatura ovvero essere candidato alla Presidenza dell'Ente parco da comitati di cittadini e associazioni di protezione ambientale legalmente riconosciute chiunque sia in possesso di un titolo di laurea specialistica ovvero titolo equivalente nei seguenti settori scientifico-disciplinari: scienze della terra, scienze biologiche, scienze agrarie e veterinarie, ingegneria civile e architettura, scienze giuridiche, scienze economiche e statistiche e scienze politiche e sociali. La proposta di candidatura deve contenere il *curriculum vitae et studiorum* ed un documento denominato « Carta del parco » nel quale il candidato espone gli obiettivi concernenti la protezione delle formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche e biologiche presenti all'interno del territorio protetto e gli orientamenti e le misure in merito alla valorizzazione del patrimonio naturalistico e ambientale, alla cura e alla promozione del tessuto socio-economico presente.

3-*quater*. Decorso il termine di presentazione delle candidature, il Ministero dell'Ambiente della tutela del territorio e del mare – previo accertamento, da parte della segreteria tecnica di cui al successivo comma 3-*sexies*, del possesso dei titoli richiesti, della completezza dei documenti allegati alte candidature e della insussistenza di cause di incompatibilità – pubblica un avviso contenente l'elenco dei candidati alla presidenza dell'Ente parco, e l'indicazione dei siti telematici e delle sedi dell'Ente parco ovvero dei Comuni presso i quali è stata depositata la documentazione presentata da ciascun candidato. L'avviso contiene il termine, non

inferiore a 60 giorni, entro i quali chiunque può porre domande ai candidati e far pervenire osservazioni e valutazioni sulle stesse proposte di candidatura.

3-*quinquies*. Entro 30 giorni dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione di osservazioni e valutazioni, il Ministero dell'Ambiente della tutela del territorio e del mare, di concerto con la regione o le regioni e gli enti locali compresi nel perimetro del Parco nazionale, convoca almeno due assemblee pubbliche, presieduta dal Ministro dell'Ambiente della tutela del territorio e del mare, ovvero da un Direttore Generale del Ministero delegato, alla quali i candidati alla Presidenza dell'Ente Parco devono obbligatoriamente partecipare, a pena di esclusione della candidatura. Con successivo Decreto del Ministro dell'ambiente della tutela del territorio e del mare, da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge, vengono definite le modalità per assicurare la possibilità di seguire in streaming le assemblee pubbliche, di organizzare dibattiti e confronti tra i candidati e di esprimere le preferenze anche in via telematica.

3-*sexies*. Entro il termine previsto per la presentazione delle candidature, il direttore del parco costituisce una segreteria tecnica, composta da due funzionari dell'ente parco e da due funzionari designati dai Presidenti delle regioni nel cui territorio è compreso il parco e presieduta dal direttore della Direzione generale per la protezione della natura e del mare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare o da un funzionario da lui designato. La segreteria tecnica provvede alla raccolta delle candidature e all'accertamento preliminare del possesso dei titoli richiesti da parte dei candidati, della completezza dei documenti allegati alle candidature, dell'insussistenza di cause di incompatibilità e della presenza di candidature ammissibili nel numero minimo stabilito nell'avviso, di cui al comma 3-*bis*. La segreteria tecnica svolge, anche avvalendosi dell'amministrazione dell'ente parco, le funzioni necessarie per l'organizzazione e l'esecuzione degli adempimenti previsti dai commi 3-*quinquies* e 3-*septies*. Entro il quindicesimo giorno successivo alla data di scadenza del termine per la presentazione di osservazioni e valutazioni, la segreteria tecnica predispone il rapporto dell'inchiesta pubblica e lo trasmette al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e ai Presidenti delle regioni nel cui territorio è compreso il parco. Il rapporto contiene i processi verbali delle assemblee pubbliche. Al rapporto sono allegate la documentazione presentata da ciascun candidato ai sensi del comma 3-*ter*, le osservazioni e le valutazioni formulate e le risposte fornite dai candidati.

3-*septies*. Entro trenta giorni dalla ricezione del rapporto dell'inchiesta pubblica, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e i Presidenti delle regioni nel cui territorio è compreso il parco designano, con atto motivato, d'intesa tra loro, uno tra i candidati. Il Ministro dell'ambiente e della tutela dei territorio e del mare trasmette alle Commissioni parlamentari, ai fini dell'espressione del parere di cui al comma 3 del presente articolo, l'atto motivato di designazione unitamente al rapporto dell'inchiesta pubblica. In caso di mancata intesa, decorso il termine previsto al primo periodo, in attuazione e nel rispetto del principio di leale collaborazione e dell'articolo 120 della Costituzione, la scelta del candidato da designare è rimessa dai Ministero dell'Ambiente della tutela del territorio e dei mare alla deliberazione del Consiglio dei Ministri, che si pronuncia entro trenta giorni previa intesa con la Regione o le Regioni e le Province autonome interessate. Se l'intesa non è raggiunta entro trenta giorni, la deliberazione del Consiglio dei ministri può essere comunque adottata.

3-*octies*. In caso di parere contrario da parte di una delle Commissioni, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con i Presidenti delle regioni nel cui territorio è compreso il parco, procede alla designazione e alla trasmissione di una successiva proposta selezionata tra coloro che hanno preso

parte alla procedura selettiva non concorsuale. In alternativa, ovvero nel caso in cui tutti i candidati che hanno preso parte alla procedura selettiva non abbiano ottenuto il prescritto parere favorevole, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può designare, d'intesa con gli stessi Presidenti delle regioni, una persona in possesso dei requisiti richiesti per partecipare alla procedura selettiva non concorsuale, che non vi abbia preso parte, previo svolgimento di una procedura di inchiesta pubblica. Il Ministero dell'Ambiente della tutela del territorio e dei mare pubblica sulla Gazzetta Ufficiale, e sui siti web del Ministero, dell'Ente Parco e delle regioni il cui territorio è compreso nel perimetro del Parco, l'avviso con l'indicazione del nominativo che intendono designare. L'avviso contiene l'elenco dei siti telematici e delle sedi dell'Ente parco ovvero dei Comuni presso i quali sono consultabili il *curriculum vitae et studiorum* e il documento con il quale la persona indicata ha accettato la designazione come Presidente, e fissa il termine, non inferiore a 30 giorni, entro i quali chiunque può porre domande ai candidati e far pervenire osservazioni e valutazioni sulle stesse proposte di candidatura. Entro il quindicesimo giorno successivo alla data di scadenza del termine per la presentazione di osservazioni e valutazioni, la segreteria tecnica, di cui al comma 3-*quater*, predispone il rapporto dell'inchiesta pubblica e lo trasmette al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e ai Presidenti delle regioni nel cui territorio è compreso il parco. Entro quindici giorni dalla ricezione del rapporto dell'inchiesta pubblica, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e i Presidenti delle regioni nel cui territorio è compreso il parco designano, con atto motivato, d'intesa tra loro, la persona che hanno indicato. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare trasmette alle Commissioni parlamentari, ai fini dell'espressione del parere di cui al comma 3 del presente articolo, l'atto motivato di designazione unitamente al rapporto dell'inchiesta pubblica.

3-*nonies*. Fino alla nuova nomina, sono prorogati i poteri del Presidente cessato dalla carica. Qualora la nomina non intervenga entro quarantacinque giorni dalla scadenza del mandato del Presidente cessato dalla carica, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nomina un commissario governativo per la gestione delle competenze che le norme dello statuto e dell'ente scelto affidano al Presidente tra i dirigenti di prima fascia in servizio presso il Ministero. In tutti i casi nei quali l'intesa tra il Ministero dell'Ambiente della tutela del territorio e del mare e i Presidenti delle Regioni nel cui territorio è compreso il parco, non venga raggiunta entro i termini previsti, la questione è rimessa alla deliberazione del Consiglio dei Ministri ai sensi del comma 3-*septies* del presente articolo ».

Conseguentemente, al medesimo comma 1, dopo la lettera b) *inserire le seguenti:*

b-bis) all'articolo 22, comma 1 è aggiunta la seguente lettera: *f)* la partecipazione del pubblico alla procedura di nomina degli organi di governo degli enti di gestione attraverso il ricorso alla procedura dell'inchiesta pubblica;

b-ter) all'articolo 24, comma 1 dopo le parole: « e del direttore » aggiungere le seguenti: « attraverso forme di partecipazione del pubblico secondo le modalità previste dall'articolo 9 della presente legge ».

1. 5. Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi.

Al comma 1, lettera a)*, dopo il numero 1 inserire i seguenti:*

1-*bis*) al comma 3, dopo le parole: « il parco nazionale » sono inserite le seguenti: « previo indizione di una inchiesta pubblica. »

1-*ter*) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti commi:

« 3-*bis*. Entro 120 giorni dallo scadere del mandato del Presidente in carica, il Ministero dell'ambiente della tutela dei territorio e del mare trasmette ai presidenti delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano nel cui territorio ricada in tutto o in parte il parco nazionale, la proposta di nomina, e contestualmente deposita nelle sedi dell'Ente Parco e pubblica nel sito web dell'ente parco, dei comuni e delle regioni coinvolte nei procedimento, il curriculum vitae della persona designata e la lettera di accettazione della nomina con l'indicazione delle linee generali e dei progetti prioritari del suo mandato in merito alla protezione delle formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche e biologiche presenti all'interno del territorio protetto alla valorizzazione del patrimonio naturalistico e ambientale, e alla cura e alla promozione del tessuto socio-economico presente.

3-*ter*. Entro il termine di quarantacinque giorni dall'avvenuto deposito della documentazione di cui al comma 3-bis – del quale deve essere pubblicato un avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nell'Albo pretorio dei Comuni nel cui territorio ricada in tutto o in parte il parco – chiunque può prendere visione della documentazione di cui al periodo precedente. Entro lo stesso termine chiunque può presentare proprie osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi. Entro 30 giorni dallo scadere del termine per la presentazione delle osservazioni, il Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e dell'ambiente nomina, con le modalità previste dal comma 3, il Presidente del Parco e trasmette alle Commissioni parlamentari – per l'acquisizione del parere di competenza – il provvedimento motivato e il rapporto dell'inchiesta pubblica che raccoglie la documentazione depositata, i contributi e le osservazioni pervenuti ».

Conseguentemente, al medesimo comma 1, dopo la lettera b)*, aggiungere le seguenti:*

b-bis) all'articolo 22, comma 1 è aggiunta la seguente lettera: *f)* la partecipazione del pubblico alla procedura di nomina degli organi di governo degli enti di gestione attraverso il ricorso alla procedura dell'inchiesta pubblica;

b-ter) all'articolo 24, comma 1 dopo le parole: « e del direttore » aggiungere le seguenti: « attraverso forme di partecipazione del pubblico secondo le modalità previste dall'articolo 9 della presente legge ».

1. 6. Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi.

Al comma 1, lettera a)*, dopo il numero 1, inserire i seguenti:*

1-bis) ai comma 3, dopo le parole: « il parco nazionale » sono inserite le seguenti: « previa pubblicazione di un avviso pubblico per la presentazione di candidature per la nomina del Presidente »;

1-*ter)* dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti commi:

« 3-*bis*. Entro 180 giorni dallo scadere del mandato del Presidente in carica, il Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare, il Ministero dell'Ambiente della tutela del territorio e del mare pubblica sulla *Gazzetta Ufficiale*, e sui siti web del Ministero, dell'Ente Parco e delle regioni il cui territorio è compreso nei perimetro del Parco, l'invito a presentare candidature alla Presidenza dell'Ente Parco che indica i requisiti soggettivi richiesti, il termine, non superiore a 30 giorni, entro il quale è possibile presentare le candidature, e la documentazione da allegare alla proposta ovvero all'accettazione di candidatura. I Comuni, il cui territorio ricade in tutto o in parte nel perimetro del Parco, pubblicano nell'albo pretorio l'invito a presentare la candidatura. Il Ministero dell'Ambiente della tu-

tela del territorio e del mare, tenuto conto della estensione e delle caratteristiche demografiche e socio-economiche dell'area protetta, stabilisce e indica nell'avviso il numero minimo di candidature ammissibili, in difetto del quale deve essere pubblicato un nuovo avviso con l'indicazione di un termine, non inferiore a 30 giorni, per la presentazione delle candidature.

3-*ter*. Può presentare la candidatura ovvero essere candidato alla Presidenza dell'Ente parco da comitati di cittadini e associazioni di protezione ambientale legalmente riconosciute, chiunque sia in possesso di un titolo di laurea specialistica ovvero titolo equivalente nei seguenti settori scientifico-disciplinari: scienze della terra, scienze biologiche, scienze agrarie e veterinarie, ingegneria civile e architettura, scienze giuridiche, scienze economiche e statistiche e scienze politiche e sociali. La proposta di candidatura deve contenere il *curriculum vitae et studiorum* ed un documento denominato « Carta del parco » nel quale il candidato espone gli obiettivi concernenti la protezione delle formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche e biologiche presenti all'interno del territorio protetto e gli orientamenti e le misure in merito alla valorizzazione del patrimonio naturalistico e ambientale, alla cura e alla promozione del tessuto socio-economico presente.

3-*quater*. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle candidature, il Ministero dell'Ambiente della tutela del territorio e del mare – previo accertamento del possesso dei titoli richiesti, della completezza dei documenti allegati alle candidature e della insussistenza di cause di incompatibilità – seleziona il candidato del quale trasmette la proposta di nomina (lo schema del decreto di nomina) ai presidenti delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano nel cui territorio ricada in tutto o in parte il parco nazionale ».

1. 7. Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi.

Al comma 1, lettera a)*, dopo il numero 1) inserire i seguenti:*

1-*bis)* al comma 3, dopo le parole: « il parco nazionale » sono inserite le seguenti: « previo parere favorevole delle Commissioni parlamentari competenti »;

1-*ter)* dopo il comma 3, è inserito il seguente comma:

« 3-*bis*. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare trasmette lo schema di decreto, con le motivazioni della designazione, alle Commissioni parlamentari che, entro trenta giorni dalla trasmissione della proposta, deliberano il parere. Entro il medesimo termine, le Commissioni procedono all'audizione della persona designata, secondo le norme dei regolamenti parlamentari. In caso di parere contrario da parte di una delle Commissioni, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti i Presidenti delle regioni nel cui territorio è compreso il parco, procede, con le stesse modalità previste dal comma 3, a una nuova nomina e alla successiva trasmissione alle Commissioni, per il parere di competenza, dello schema di decreto ».

1. 8. Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi.

Al comma 1, lettera a)*, sostituire il numero 2 con il seguente:*

2) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Il presidente del parco nazionale è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il parere dei presidenti delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano nel cui territorio ricade in tutto o in parte il parco, ed è scelto tra persone particolarmente qualificate per le attività in materia di conservazione della natura, gestione delle aree protette, economia dei beni ambientali, diritto amministrativo e ambientale. Non può essere nominato presidente del parco nazionale una persona che negli ultimi

cinque anni abbia svolto qualsiasi incarico pubblico amministrativo o elettivo in enti locali (province, comunità montane, comuni e unione di comuni) nel cui territorio ricade in tutto o in parte il parco. La carica di presidente di parco nazionale è incompatibile con qualsiasi incarico pubblico amministrativo o elettivo ».

1. 18. Terzoni, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Zolezzi.

Al comma 1, lettera a), *sostituire il numero 2 con il seguente:*

2) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Il Consiglio direttivo del parco nazionale è formato dal presidente e da otto componenti nominati, entro trenta giorni dalla comunicazione della designazione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e scelti tra persone particolarmente qualificate per le attività in materia di conservazione della natura, gestione delle aree protette, economia dei beni ambientali, diritto amministrativo e ambientale, secondo le seguenti modalità:

a) quattro, su designazione della Comunità del parco, con voto limitato;

b) uno, su designazione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;

c) uno, su designazione del Ministero dei beni ed attività culturali e del turismo;

d) uno, su designazione dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), dell'Accademia nazionale dei Lincei, della Società botanica italiana, dell'Unione zoologica italiana e delle Università degli studi con sede nelle regioni nei cui territori ricade il parco; in caso di designazione di un numero superiore ad uno la scelta tra i soggetti indicati è effettuata dal Ministro dell'ambiente;

e) uno, su designazione delle associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349; in caso di designazione di un numero superiore ad uno la scelta tra i soggetti indicati è effettuata dal Ministro dell'ambiente ».

1. 19. Terzoni, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Zolezzi.

Al comma 1 lettera a), *numero 2, dopo le parole:* Comunità del parco *aggiungere le seguenti:* i quali possono essere anche il sindaco di un comune del parco. La carica di sindaco è compatibile con la carica di componente del consiglio direttivo.

1. 30. Plangger, Alfreider, Gebhard, Schullian, Ottobre.

Al comma 1, lettera a), *numero 3, sostituire il capoverso comma 11 con il seguente:*

« 11. Alla qualifica di Direttore dell'Ente Parco si accede con le modalità previste dall'articolo 23 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165. L'incarico viene conferito, con le modalità previste dall'articolo 19 dello stesso Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dal Direttore della Direzione generale per la protezione della natura e del mare. Al provvedimento di conferimento dell'incarico accede un contratto individuale della durata massima di 5 anni, rinnovabile una sola volta, stipulato tra il direttore nominato e il Presidente, con il quale viene definito il corrispondente trattamento economico, nel rispetto dei principi definiti dall'articolo 24 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165. Nel rispetto del principio di distinzione delle funzioni di indirizzo politico amministrativo e di gestione, il Direttore, in base all'articolo 4 del D.Lgs. 165 del 2001, adotta gli atti e i provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, e cura la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa dell'ente mediante autonomi poteri di spesa di

organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Per il conferimento dell'incarico di Direttore del Parco valgono le disposizioni in materia di inconferibilità e di incompatibilità, di cui al Decreto Legislativo 8 aprile 2013 n. 39 ».

Conseguentemente:

1) al medesimo comma 1, dopo la lettera b) *inserire le seguenti:*

b-bis) all'articolo 22, comma 1 dopo la lettera *e)* è inserita la seguente:

e-bis) la distinzione tra le funzioni di indirizzo e controllo spettanti agli organi di governo e le funzioni di gestione amministrativa spettanti alla dirigenza degli enti;

b-ter) all'articolo 24 comma 1, dopo le parole « area interessata » sono inserite le seguenti: « e fermo restando il principio di distinzione tra le funzioni di indirizzo e controllo spettanti agli organi di governo e le funzioni di gestione amministrativa spettanti alla dirigenza, ».

1. 10. Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi.

Al comma 1, lettera a)*, numero 3, sostituire il capoverso comma 11 con il seguente:*

« 11. Il direttore del parco è nominato dal consiglio direttivo in base alle competenze e capacità professionali possedute in relazione alla specificità dell'incarico, nell'ambito di un tema di soggetti qualificati selezionati previa procedura concorsuale per titoli, con i criteri, i requisiti e le modalità definiti con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Il presidente del parco stipula con il direttore un apposito contratto di diritto privato con attribuzione di un trattamento economico non superiore a quello dei dirigenti stabilito dal contratto collettivo nazionale di lavoro, area dirigenti, degli enti pubblici non economici, per una durata non superiore a cinque anni. Il direttore, se dipendente pubblico, è posto in aspettativa senza assegni dall'amministrazione di appartenenza per tutta la durata dell'incarico ».

1. 17. Terzoni, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Zolezzi.

Al comma 1, lettera a)*, numero 3, capoverso comma 11, sostituire le parole:* nell'ambito di una terna di soggetti qualificati proposta dal Presidente del parco previa *con le seguenti:* ad esito di una *e conseguentemente dopo le parole:* concorsuale per *aggiungere le seguenti:* esami e.

1. 11. Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi.

Al comma 1, lettera a) *numero 3, capoverso comma 11, sostituire le parole:* qualificati proposta dal Presidente dei Parco *con le seguenti:* iscritti al ruolo dei dirigenti di cui all'articolo 23 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 proposta dal Direttore della Direzione generale per la protezione della natura e del mare ovvero, ove non sussistano in quel numero e con le attitudini, competenze e capacità professionali richieste, ad esito di una.

Conseguentemente al medesimo capoverso:

a) dopo le parole: « concorsuale per » sono inserite le seguenti: « esami e ».

b) nell'ultimo periodo sostituire le parole: « Il direttore » con le seguenti: « Il vincitore della procedura concorsuale ».

1. 13. Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi.

Al comma 1, lettera a) *punto 3, capoverso comma 11, dopo le parole:* quello dei dirigenti *aggiungere le seguenti:* della seconda fascia.

1. 14. Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi.

Al comma 1, lettera a), *numero 3), capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* limitatamente al Parco Nazionale dello Stelvio il direttore del Parco, oltre ai requisiti generali di cui al DPCM 26 novembre 1993, deve possedere un'adeguata conoscenza della lingua tedesca accertata da apposita commissione composta di quattro esperti di cui due designati dal Ministero dell'Ambiente e due designati dalla Provincia di Bolzano.

1. 29. Plangger, Alfreider, Gebhard, Schullian, Ottobre.

Al comma 1, lettera a), *punto 3, capoverso comma 11, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* Nel rispetto del principio di distinzione delle funzioni di indirizzo politico amministrativo e di gestione, il Direttore, in base all'articolo 4 del D.Lgs. 165 del 2001, adotta gli atti e i provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, e cura la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa dell'ente mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.

Conseguentemente all'articolo 1 comma 1, dopo la lettera b), *aggiungere la seguente:*

b-bis) all'articolo 22, comma 1 è aggiunta la seguente lettera: *f)* la distinzione tra le funzioni di indirizzo e controllo spettanti agli organi di governo e le funzioni di gestione amministrativa spettanti alla dirigenza degli enti.

1. 16. Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi.

Al comma 1, lettera a) *dopo il capoverso 3 inserire i seguenti:*

3-*bis)* dopo il comma 11 è inserito il seguente:

« 11-*bis*.1. Non possono essere nominati Direttori del Parco coloro che:

a) si trovano in stato di interdizione temporanea dai pubblici uffici e coloro che si trovano in stato di interdizione temporanea o di sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;

b) sono o sono stati sottoposti a misure di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;

c) sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza detentiva o libertà vigilata salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi;

d) hanno riportato condanna, anche non definitiva, a pena detentiva non inferiore ad un anno per delitto non colposo ovvero a pena detentiva non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, nella qualità di pubblico ufficiale o con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione, salvo quanto previsto dall'articolo 166 del codice penale;

e) sono sottoposti a procedimento penale per delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza;

f) sono parlamentari europei o nazionali, consiglieri o assessori regionale, nonché sindaci o assessori comunali, i Presidenti e gli assessori delle Province;

g) stiano svolgendo incarichi commissariali a qualunque titolo;

h) svolgano, o abbiano svolto nell'ultimo triennio, il ruolo di dirigenti o membri del Consiglio di amministrazione di società partecipate dello Stato, Regioni o enti Locali;

i) ricoprano, o abbiano ricoperto nell'ultimo triennio – a decorrere dalla data di pubblicazione dell'avviso per la presentazione delle candidature a Presidente dell'Ente parco – il ruolo di amministratori o direttori generali di società, ovvero abbiano condotto, con compiti di direzione, attività imprenditoriali nel campo della ricerca e della coltivazione delle sostanze minerali di miniera e di cava, dell'estrazione di inerti, nonché in quelli dell'utilizzazione e dello sfruttamento, per usi commerciali, delle risorse idriche e forestali.

11-*ter*. Il verificarsi di una delle condizioni di cui al presente articolo, nel corso del mandato del Direttore, comporta l'immediata decadenza dello stesso con surroga del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che procede alla nomina con le modalità previste nel comma 11.

11-*quater*. Con proprio decreto, il Ministro dell'Ambiente della tutela del territorio e del mare abroga l'Albo degli idonei all'esercizio dell'attività di direttore di parco istituito con decreto ministeriale 10 agosto 1999. I Direttori del Parco, che sono in carica al momento dell'entrata in vigore della presente legge, restano in carica fino alla scadenza del contratto stipulato con il Presidente del parco. ».

1. 15. Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi.

Al comma 1, lettera a)*, dopo il punto 3) aggiungere il seguente:*

3-*bis)* il comma 12-*bis* è sostituito dal seguente:

« 12-*bis*. Ai vice presidenti e agli altri componenti del consiglio direttivo spetta il rimborso delle spese documentate per la partecipazione alle riunioni del consiglio direttivo, le spese ammissibili e l'ammontare massimo sono definite dai Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze ».

1. 20. Terzoni, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Zolezzi.

Al comma 1, lettera a)*, dopo il punto 3) aggiungere il seguente:*

3-*bis)* il comma 14 è sostituito dal seguente:

« 14. Il Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Dipartimento della funzione pubblica, definisce per ogni parco nazionale la pianta organica minima indispensabile per assicurare la funzionalità di ogni ente parco. La pianta organica deve comprendere almeno una figura di dirigente responsabile tecnico scientifico per la conservazione della biodiversità con la qualifica di vice direttore dell'ente parco. Per le finalità di cui alla presente legge è consentito l'impiego di personale tecnico e di manodopera con contratti a tempo determinato ed indeterminato ai sensi dei contratti collettivi di lavoro vigenti per il settore agricolo-forestale e la stipula da parte dell'ente parco di contratti di collaborazione e convenzioni con imprenditori agricoli singoli o in forma associata ai sensi degli articoli 14 e 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228. Per le finalità di cui alla presente legge gli enti parco possono altresì stipulare convenzioni con le associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 ».

1. 21. Terzoni, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Zolezzi.

Al comma 1, dopo la lettera a)*, inserire la seguente:*

a-bis) dopo l'articolo 9 è aggiunto il seguente articolo:

« ART. 9-*bis*.

1. Non possono presentare la candidatura alla Presidenza dei Parco coloro che:

a) si trovano in stato di interdizione temporanea dai pubblici uffici e coloro che si trovano in stato di interdizione

temporanea o di sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;

b) sono o sono stati sottoposti a misure di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;

c) sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza detentiva o libertà vigilata salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi;

d) hanno riportato condanna, anche non definitiva, a pena detentiva non inferiore ad un anno per delitto non colposo ovvero a pena detentiva non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, nella qualità di pubblico ufficiale o con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione, salvo quanto previsto dall'articolo 166 del codice penale;

e) sono sottoposti a procedimento penale per delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza;

f) sono parlamentari europei o nazionali, consiglieri o assessori regionale, nonché sindaci o assessori comunali, i Presidenti e gli assessori delle Province;

g) stiano svolgendo incarichi commissariati a qualunque titolo;

h) svolgano, o abbiano svolto nell'ultimo triennio, il ruolo di dirigenti o membri del Consiglio di amministrazione di società partecipate detto Stato, Regioni o enti Locali;

i) ricoprano, o abbiano ricoperto nell'ultimo triennio il ruolo di amministratori o direttori generali di società, ovvero abbiano condotto, con compiti di direzione, attività imprenditoriali nel campo della ricerca e della coltivazione delle sostanze minerali di miniera e di cava, dell'estrazione di inerti, nonché in quelli dell'utilizzazione e dello sfruttamento, per usi commerciali, delle risorse idriche e forestali.

2. Per il conferimento dell'incarico di Direttore del Parco valgono le disposizioni in materia di inconferibilità e di incompatibilità, di cui al Decreto Legislativo 8 aprile 2013 n. 39.

3. Il verificarsi di una delle condizioni di cui al presente articolo, nel corso del mandato del Presidente comporta l'immediata decadenza dello stesso con surroga del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che procede alla nomina di un nuovo Presidente con le modalità previste nell'articolo 9 comma 3. ».

1. 9. Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi.

Al comma 1, dopo la lettera a)*, inserire la seguente:*

a-bis) L'articolo 11 è sostituito dal seguente:

« Art. 11. – *(Regolamento del parco).* – 1. L'Ente parco adotta un regolamento generale o diversi regolamenti tematici con i quali disciplina l'esercizio delle attività consentite entro il territorio del parco.

2. Allo scopo di garantire il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 ed il rispetto delle caratteristiche naturali, paesaggistiche, storiche e culturali proprie del territorio dell'area naturale protetta, i regolamenti del parco disciplinano in particolare:

a) la tipologia e le modalità di costruzione di opere e manufatti, compreso il piano del colore per i centri urbani ricadenti nel territorio del parco;

b) le opere, gli interventi e le attività che non richiedono il preventivo nulla osta dell'ente parco o prevedono una procedura semplificata per la presentazione della richiesta del nulla osta previsto dal successivo articolo 13;

c) lo svolgimento delle attività artigianali, commerciali, di servizio e agro-silvo-pastorali;

c) il soggiorno e la circolazione del pubblico con qualsiasi mezzo di trasporto;

d) lo svolgimento di attività sportive, ricreative, culturali e del turismo naturalistico ed ambientale, con particolare riferimento a specifiche tipologie di attività che possono determinare pressioni e minacce alla fauna e flora selvatiche o *habitat* del parco particolarmente vulnerabili;

e) lo svolgimento di attività educative, di ricerca scientifica e biosanitaria;

f) lo svolgimento di attività fotografiche e cinematografiche professionali e ad uso commerciale che possono determinare pressioni e minacce alla fauna e flora selvatiche o *habitat* del parco particolarmente vulnerabili;

g) i limiti alle emissioni sonore, luminose o di altro genere, nell'ambito della legislazione in materia;

h) lo svolgimento delle attività da affidare a interventi di occupazione giovanile, di volontariato, e del *welfare* sociale, con particolare riferimento alle attività svolte da soggetti del terzo settore e da imprese agricole multifunzionali in base al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;

i) lo svolgimento delle attività da affidare a giovani che partecipano al servizio civile nazionale volontario nell'ambito delle attività e strutture dell'ente parco;

I) lo svolgimento di stage e tirocini per studenti e giovani laureati nell'ambito delle attività e strutture dell'ente parco;

m) l'accessibilità nel territorio del parco attraverso percorsi e strutture idonee per disabili, portatori di handicap e anziani.

3. I regolamenti del parco disciplinano e valorizzano altresì gli usi, i costumi, le consuetudini e le attività tradizionali delle popolazioni residenti sul territorio e ne prevedono la salvaguardia anche mediante disposizioni che autorizzino l'esercizio di attività particolari collegate agli usi, ai costumi e alle consuetudini suddette, fatte salve le norme in materia di conservazione della biodiversità e i divieti previsti dal comma 4 del presente articolo;

4. Salvo quanto previsto dal comma 5, nei parchi sono vietate le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia degli ambienti naturali tutelati, con particolare riguardo alla flore e alla fauna protette e ai rispettivi *habitat*, la tutela del paesaggio ed il mantenimento dei servizi ecosistemici. In particolare sono vietati:

a) la cattura, l'uccisione, il danneggiamento, il disturbo delle specie animali; la raccolta e il danneggiamento delle specie vegetali, salvo nei territori in cui sono consentite le attività agro-silvo-pastorali, nonché l'introduzione di specie alloctone, vegetali o animali, che possano alterare l'equilibrio naturale;

b) l'apertura e l'esercizio di cave, di miniere e di discariche di rifiuti, nonché l'asportazione di minerali e le attività di ricerca, prospezione e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;

c) la modificazione del regime delle acque;

d) la realizzazione di escavazioni e movimenti terra negli alvei e lungo le sponde fluviali che possano alterare gli equilibri idrogeologici e la conservazione della vegetazione ripariate;

e) lo svolgimento di attività pubblicitarie al di fuori dei centri urbani, non autorizzate dall'Ente parco;

f) l'introduzione e l'impiego di qualsiasi mezzo di distruzione o di alterazione dei cicli biogeochimici;

g) l'introduzione, da parte di privati, di armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, se non autorizzati;

h) l'uso di fuochi all'aperto, se non autorizzati dall'ente parco;

i) il sorvolo di velivoli non autorizzato, salvo quanto definito dalle leggi sulla disciplina del volo;

j) la realizzazione di esercitazioni militari e loro simulazioni a scopo ricreativo;

k) la realizzazione di impianti eolici per la produzione di energia di potenza superiore a 20 kw e di impianti fotovoltaici a terre;

l) la realizzazione di linee aeree di distribuzione dell'energia elettrica di tensione superiore a 220Kv;

m) l'allevamento del cinghiale (Sus scrofa) nel territorio del parco.

5. Il regolamento del parco stabilisce altresì le eventuali deroghe ai divieti di cui al comma 4. Per quanto riguarda la lettera *a)* del medesimo comma 4, le deroghe prevedono che le eventuali catture e gli eventuali abbattimenti selettivi, che si rendano necessari per ricomporre grevi squilibri ecologici, accertati dall'ente parco, e che comunque non possono avere ad oggetto le specie di cui all'articolo 2 della legge n. 157 dell'11 febbraio 1992, siano subordinati alla verifica e all'attuazione di metodi alternativi alla cattura o all'abbattimento e inseriti in specifici piani di controllo da sottoporre al parere obbligatorio e vincolante dell'Istituto per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA). I piani di controllo indicano il numero totale di capi catturabili o abbattibili, il periodo entro il quale il controllo si attua e i confini dell'area soggetta alle operazioni di controllo. I piani di controllo indicano altresì i tempi e i modi della verifica della loro attuazione nonché i soggetti preposti alla raccolta dei dati in tempi utili a sospendere tempestivamente il piano nel momento in cui ne siano raggiunti gli obiettivi. Il piano di controllo si realizza per iniziativa e sotto la diretta sorveglianza e responsabilità dell'ente parco ed è attuato dal personale dell'ente o da persone da esso autorizzate, con priorità data agli imprenditori agricoli che siano proprietari o conduttori di fondi agricoli ricadenti in tutto o in parte nel territorio del parco, tramite specifiche convenzioni ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228. L'attuazione del piano avviene previa abilitazione rilasciata dall'ente parco a seguito di corsi di formazione e validata dall'ISPRA.

6. È vietata l'introduzione in natura della specie cinghiale (Sus scrofa) nei territori di tutte le province in cui ricadano, in tutto o in parte, aree protette di cui all'articolo 2 della presente legge, ivi inclusi i siti della rete Natura 2000 istituiti ai sensi delle direttive 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 e 2009/147/CE del Consiglio del 30 novembre 2009. Tale divieto riguarda anche l'allevamento della specie che non sia condotto in strutture in grado di garantire fuga e dispersione degli animali e che siano realizzate e gestite secondo protocollo elaborato dall'Istituto per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).

7. Restano salvi i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali, che sono esercitati secondo le consuetudini locali. Eventuali diritti esclusivi di caccia delle collettività locali o altri usi civici di prelievi faunistici sono liquidati dal competente commissario per la liquidazione degli usi civici ad istanza dell'Ente parco.

8. I regolamenti del parco sono adottati dal consiglio direttivo, sentita la comunità del parco, ed inviati al Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, che ne verifica la legittimità. Decorsi 120 giorni dall'invio della richiesta alla Comunità del parco il parere si considera positivo per silenzio assenso. La Comunità del parco entro i 120 giorni può inviare osservazioni e proposte di emendamenti al testo presentato dall'Ente parco. Il consiglio direttivo entro i sessanta giorni successivi ai ricevimento delle osservazioni e richieste di emendamenti presentate dalla comunità del parco adotta il regolamento, motivando il loro mancato accoglimento. Dopo l'adozione il regolamento viene inviato al Ministero dell'ambiente, della tu-

tela del territorio e del mare per la verifica della sua legittimità, il Ministero acquisito il parere del Consiglio di Stato può rinviare il testo al consiglio direttivo con osservazioni e richieste di modifica, il regolamento acquista efficacia dopo tre mesi dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana. Entro tale termine i comuni sono tenuti ad adeguare alle sue previsioni i propri regolamenti. Decorso inutilmente il predetto termine le disposizioni del regolamento del parco prevalgono su quelle del comune, che è tenuto alla loro applicazione ».

1. 22. Terzoni, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

1. 27. Zaratti, Pellegrino.

Al comma 1, lettera b), *capoverso comma 1, dopo le parole:* dei bilanci *sopprimere la parola:* e.

Conseguentemente, dopo le parole: piante organiche *inserire le seguenti:* e del Regolamento del parco, nonché attraverso l'attivazione dei poteri sostitutivi previsti rispettivamente all'articolo 12 comma 5, nei confronti degli Enti Parco che non approvano il Piano e delle Regioni che non lo adottano entro i termini previsti, e all'articolo 12 comma 4 nei confronti delle Regioni che non approvano il Piano entro il termine stabilito, e lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 14 ai fini dell'approvazione del Piano pluriennale economico e sociale.

1. 24. Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi.

Al comma 1, lettera b), *capoverso comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo:* Il Ministero dell'ambiente esercita comunque la vigilanza sui suddetti Enti relativamente a delibere e atti rilevanti di competenza degli Enti e da essi emanati che riguardano la gestione integrata delle risorse naturali e che hanno o possono avere effetti sensibili sulla biodiversità delle aree protette interessate.

1. 26. Zaratti, Pellegrino.

Al comma 1, lettera b), *capoverso comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo:* Le disposizioni dell'articolo 1 non si applicano al Parco Nazionale dello Stelvio ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 novembre 1993.

1. 31. Plangger, Alfreider, Gebhard, Schullian, Ottobre.

Al comma 1, dopo la lettera b), *aggiungere le seguenti:*

c) all'articolo 21, il comma 2 è sostituito dai seguenti:

« 2. La sorveglianza sui territori delle aree naturali protette di rilievo internazionale o nazionale è esercitata, ai fini della presente legge, dal Corpo forestale dello Stato. Per l'espletamento di tali servizi e di ogni altro servizio affidato al Corpo medesimo dalla presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nelle more dell'emanazione dei provvedimenti di riforma in attuazione dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e del decreto di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, e fermo restando il disposto del medesimo articolo 4, comma 1, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono individuati le strutture e il personale del Corpo da trasferire presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e presso gli Enti parco, sotto la dipendenza funzionale degli stessi, secondo modalità stabilite dal decreto me-

desimo, Il decreto determina, altresì, i sistemi e le modalità di reclutamento e di ripartizione su base regionale, nonché di formazione professionale del personale forestale di sorveglianza.

2-*bis*. Ai dipendenti dell'organismo di gestione delle aree naturali protette di rilievo internazionale o nazionale possono essere affidati compiti di sorveglianza da esercitare in aggiunta o in concomitanza con quelli del Corpo forestale dello Stato e ad essi è conferito lo status giuridico di guardiaparco e l'equiparazione giuridica e funzionale al personale del Corpo Forestale dello Stato, nel territorio di propria competenza.

2-*ter*. Ai guardiaparco sono attribuite le qualifiche di agente o ufficiale di polizia giudiziaria e di agente di pubblica sicurezza in ottemperanza alle leggi e ai regolamenti e nei limiti territoriali delle aree naturali protette attribuite alla loro competenza e delle relative aree contigue, nonché nei SIC e nelle ZPS individuati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare qualora la tutela sia affidata all'ente gestore del parco. Ai guardiaparco è altresì affidata la sorveglianza sull'osservanza degli obblighi e dei divieti previsti dalle leggi, dai regolamenti, dal piano di gestione e dai regolamenti dell'area naturale protetta, nonché da ogni altra disposizione delle regioni, degli organi di gestione dell'area naturale protetta e degli enti locali che ricadono nell'area naturale protetta »;

d) all'articolo 27, il comma 2 è sostituito dai seguenti:

« 2. Il Corpo forestale dello Stato ha facoltà di stipulare specifiche convenzioni con le regioni per la sorveglianza dei territori delle aree naturali protette regionali, sulla base di una convenzione tipo predisposta dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.

2-*bis*. Ai dipendenti dell'organismo di gestione delle aree naturali protette regionali possono essere attribuiti poteri di sorveglianza da esercitare in aggiunta o in concomitanza con quelli del Corpo forestale dello Stato. Ad essi è conferito lo status giuridico di guardiaparco e l'equiparazione giuridica e funzionale al personale del Corpo Forestale dello Stato, nel territorio di propria competenza.

2-*ter*. Ai guardiaparco dei parchi e delle aree naturali protette sono attribuite le qualifiche di agente o ufficiale di polizia giudiziaria e di agente di pubblica sicurezza nei limiti territoriali dei territori attribuiti alla loro competenza, nonché nei SIC e nella ZPS qualora la tutela sia affidata all'ente gestore del parco. Ai guardiaparco è altresì affidata la sorveglianza sull'osservanza degli obblighi e dei divieti previsti dalle leggi, dai regolamenti, dal piano di gestione e dai regolamenti dell'area naturale protetta, nonché da ogni altra disposizione delle regioni, degli organi digestione dei parchi o delle aree naturali protette e degli enti locali che ricadono in tali territori ».

1. 23. Terzoni, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Zolezzi.

Al comma 1, dopo la lettera b), *inserire la seguente:*

b-bis) all'articolo 22 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

6-*bis*. Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con proprie leggi i limiti all'esercizio dell'attività venatoria nell'ambito dei parchi naturali da esse istituiti, anche in deroga a quanto previsto dal comma 6, nel rispetto degli standard di tutela eventualmente stabiliti nelle norme di attuazione statutaria.

1. 34. Cera, Dellai, Ottobre.

(Inammissibile per estraneità di materia)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

2. Entro 3 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con Delibera del Consiglio dei Ministri – su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del ter-

ritorio e del mare – viene aggiornato il documento di programmazione del fabbisogno del personale, di cui all'articolo 39 della legge 23 dicembre 1997, n. 449, per la determinazione dei posti di dirigente ai quali conferire l'incarico di Direttore del Parco. Con proprio decreto, il Ministro dell'Ambiente della tutela del territorio e del mare abroga l'Albo degli idonei all'esercizio dell'attività di direttore di parco istituito con decreto ministeriale 10 agosto 1999. I Direttori del Parco, che sono in carica al momento dell'entrata in vigore della presente legge, restano in carica fino alla scadenza del contratto stipulato con il Presidente del parco. Entro 9 mesi dalla scadenza del mandato del Direttore in carica, ovvero entro 3 mesi dall'approvazione della Delibera del Consiglio dei Ministri di cui al primo comma, nel caso in cui il predetto termine di 9 mesi sia già decorso al momento dell'entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'Ambiente della tutela del territorio e del mare provvede – con le modalità previste dal Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 – al reclutamento del dirigente ovvero all'individuazione, tra gli iscritti nel ruolo dei dirigenti di cui all'articolo 23 dello stesso Decreto legislativo del soggetto, ai quali conferire l'incarico di Direttore dell'Ente Parco.

1. 12. Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. All'articolo 142, comma 1, la lettera *f)* del Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 è sostituita dalla seguente:

f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, i parchi di interesse sovracomunale se istituiti sulla base di norme regionali volte a tutelare i valori naturali, paesistici e storico-culturali, i territori di protezione esterna dei parchi, nonché i siti della Rete europea Natura 2000.

1. 25. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi.

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

ART. 1-*bis*.

(Istituzione Parco Nazionale del Matese).

1. È istituito il Parco nazionale del Matese.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede, con proprio decreto, alla delimitazione provvisoria del Parco nazionale del Matese e, d'intesa con le regioni e sentiti gli enti locali interessati, adotta le misure di salvaguardia per garantire la conservazione dello stato dei luoghi.

3. La gestione provvisoria del Parco regionale del Matese, fino all'istituzione dell'Ente Parco nazionale del Matese, ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è affidata a un apposito comitato di gestione istituito con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in conformità ai princìpi di cui all'articolo 9 della citata legge n. 394 del 1991, e successive modificazioni.

4. Alla data di entrata in vigore della presente legge il Parco regionale del Matese, istituito, ai sensi della legge della regione Campania lo settembre 1993, n. 33, con delibera della giunta regionale della Campania 12 aprile 2002, n. 1407, è trasformato nel Parco nazionale del Matese, di seguito denominato « Parco ». L'Ente Parco regionale del Matese, istituito con decreto del Presidente della giunta regionale 2002, n. 778, continua a svolgere le sue funzioni fino alla data di costituzione dell'Ente Parco nazionale del Matese, di seguito denominato « Ente Parco ».

5. Ai fini della salvaguardia e del ripristino degli assetti idrogeologici nel territorio compreso nel perimetro del Parco, l'Ente Parco avvia, entro sei mesi dalla data della sua istituzione, un censimento delle aree a rischio idrogeologico. L'Ente Parco trasmette il censimento, entro un anno dalla data del suo completamento, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

6. I comuni il cui territorio è compreso nel perimetro del Parco individuano, anche attraverso l'utilizzo delle banche dati

di cui all'articolo 19 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, messe a disposizione dall'Agenzia del territorio, zone urbane e rurali sulle quali attuare interventi di riqualificazione urbanistica e ambientale finalizzati al miglioramento dell'utilizzo del patrimonio edilizio e urbanistico, nonché al recupero di edifici e di immobili dismessi, da utilizzare a finì socio-culturali e per migliorare la qualità della vita e dei servizi per le popolazioni locali.

7. I manufatti artigianali, agricoli e alimentari prodotti all'interno del perimetro del Parco, su richiesta dei produttori, possono essere etichettati con il logo del Parco.

8. L'autorizzazione a etichettare i prodotti di cui al comma 1, previa apposita convenzione, è rilasciata dall'Ente Parco.

9. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2014 e a 1 milione di euro per l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

10. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1. 01. Terzoni, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Zolezzi.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

ART. 1-*bis*.

(Modifica del comma 4 articolo 35 della legge 6 dicembre 1991, n. 394).

1. Alla Legge 6 dicembre 1991 n. 394 sono apportate le seguenti modificazioni:

e) all'articolo 35, il comma 4 è sostituito dal seguente:

4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente Legge le regioni interessate provvedono, d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ed attraverso le modalità di cui all'articolo 22, comma 4 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, alla istituzione del parco interregionale del Delta del Po secondo la perimetrazione e la zonizzazione dei Parchi regionali esistenti del Delta del Po dell'Emilia-Romagna e del Delta del Po del Veneto. Qualora entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente Legge non si sia provveduto all'istituzione del Parco interregionale del Delta del Po e fino alla sua istituzione, all'interno del perimetro dei Parchi regionali esistenti vigono i divieti di salvaguardia di cui all'articolo 56, comma 3 e dell'articolo 11, comma 3 della legge 6 dicembre 1991, n. 394. Per vigilare circa l'attuazione e la gestione dei divieti di salvaguardia di cui all'articolo 56, comma 3 e all'articolo 11, comma 3 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 il Ministro dell'Ambiente della tutela del territorio e del mare nomina un Commissario *ad acta* che resta in carica fino alla istituzione del Parco interregionale del delta del Po. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

1. 02. Crivellari.

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

ART. 1-*bis*.

(Coordinamento della pianificazione paesaggistica con altri strumenti di pianificazione).

1. All'articolo 145, comma 3 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e successive modificazioni, le parole: « , ivi compresi quelli degli enti gestori delle aree naturali protette » sono sostituite dalle

seguenti: « esclusi quelli degli enti gestori delle aree naturali protette ».

1. 03. Valiante.

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

ART. 1-*bis*.

(Misure per la sensibilizzazione dei proprietari dei carichi inquinanti trasportati via mare).

1. All'articolo 12 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, aggiungere in fondo il seguente comma: « Le spese sostenute per le misure ritenute necessarie di cui al secondo e terzo comma sono recuperate anche nei confronti del proprietario del carico che abbia utilizzato una nave inadeguata alla qualità e quantità di carico trasportato ».

1. 04. Realacci, Arlotti, Mariastella Bianchi, Braga, Carrescia, Cominelli, Dallai, Decaro, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Mariani, Marroni, Mazzoli, Morassut, Moretto, Giovanna Sanna, Ventricelli, Zardini.

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

ART. 1-*bis*.

(Modifiche al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei beni culturali e del paesaggio, inerenti il rilascio di pareti nelle aree naturali protette).

1. All'articolo 146, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 inserire il nuovo comma 7:

7. Nelle aree di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 che hanno vigente il piano di cui all'articolo 12, il parere vincolante del soprintendente in relazione agli interventi da eseguirsi su immobili ed aree sottoposti a tutela dalla legge o in base alla legge, ai sensi del comma 1, salvo quanto disposto all'articolo 143, commi 4 e 5, viene espresso dall'Ente Parco sulla base delle previsioni del Piano vigente ai sensi dell'articolo 12 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

1. 05. Matarrese, D'Agostino, Causin, Molea, Vezzali.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-*bis*.

1. All'articolo 145, comma 3, del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 eliminare le parole: « ivi compresi quelli degli enti gestori delle aree naturali protette ».

2. All'articolo 146, comma 5 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 aggiungere il comma 5-*bis*: Limitatamente alle zone ricomprese nel vigente Piano per il Parco di cui all'articolo 12 della legge 6 dicembre 1991 n. 394, il parere vincolante del soprintendente per gli interventi da eseguirsi su immobili ed aree sottoposti a tutela della legge o in base alla legge, è assorbito dal parere dell'Ente Parco, sulla base delle previsioni del medesimo Piano, che ha valore di piano paesistico, con esclusione degli immobili ed aree espressamente ed individualmente vincolati con appositi decreti ».

1. 06. Tino Iannuzzi, Braga, Realacci.

ART. 2.

Al comma 1, dopo le parole: sono sostituite dalle seguenti « Il Governo », *inserire le seguenti:* e le parole: « sentita la conferenza » *sono sostituite dalle seguenti:* d'intesa con la Conferenza.

2. 1. Grimoldi.

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

ART. 2-*bis*.

1. All'articolo 137 del decreto legislativo n. 152 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole da « l'arresto da » sino alla fine sono sostituite dalle

seguenti: « la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 10 mila a cinquantamila euro »;

b) al comma 2, le parole da « l'arresto da » sino alla fine sono sostituite dalle seguenti: « la reclusione da uno a quattro anni »;

c) al comma 3, le parole da « l'arresto da » sino alla fine sono sostituite dalle seguenti: « la reclusione da uno a tre anni »;

d) al comma 5, primo periodo, le parole da « l'arresto da » sino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: « la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 5 mila a 50 mila euro »;

e) al comma 5, secondo periodo, le parole da « l'arresto da » sino alla fine sono sostituite dalle seguenti: « la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 10 mila a 150 mila euro »;

f) al comma 7, le parole da « l'arresto da » sino alla fine sono sostituite dalle seguenti: « la reclusione da 6 mesi a 2 anni e con la multa da 5 mila a 50 mila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi e con la pena della reclusione da uno a 2 anni e con la multa da 6 mila a 60 mila euro se si tratta di rifiuti pericolosi. »;

g) al comma 8, primo periodo, le parole da « l'arresto da » sino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: « la reclusione da 6 mesi a 2 anni. »;

h) al comma 10, le parole da « l'ammenda » fino alla fine sono sostituite da « la multa da 2 mila a 20 mila euro. »;

i) al comma 11, le parole da « l'arresto da » sino alla fine sono sostituite da « la reclusione da 6 mesi a 3 anni. »;

l) al comma 12, le parole da « l'arresto da » sino alla fine del comma sono sostituite da « la reclusione da 6 mesi a 2 anni o con la multa da 5 mila a 50 mila euro. »;

m) al comma 13, le parole da « dell'arresto » fino ad « anni » sono sostituite con le seguenti « della reclusione da uno a tre anni »;

n) al comma 14, primo periodo, le parole da « l'ammenda » sino alla fine del periodo sono sostituite con le seguenti « la reclusione da 6 mesi a 2 anni o con la multa da 4 mila a 40 mila euro ».

2. All'articolo 255 del decreto legislativo n. 152 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole da « sanzione amministrativa » sino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: « multa da mille a 10 mila euro »;

b) al comma 1, secondo periodo, le parole « sanzione amministrativa » sono sostituite dalla seguente: « multa »;

c) al comma 2, le parole da « sanzione amministrativa » fino alla fine del comma sono sostituite da « la multa da 5 mila a 50 mila euro. »;

d) al comma 3, primo periodo, le parole da « dell'arresto » sino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: « della reclusione da 6 mesi a 2 anni ».

2. 01. Di Lello, Di Gioia, Locatelli, Pastorelli.

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

ART. 2-*bis*.

1. Dopo l'articolo 256-*bis* del decreto legislativo n. 152 del 2006 aggiungere il seguente:

1. Articolo 256-*ter*. – *(Disastro ambientale)*. – Fuori dei casi degli articoli 423-*bis*, 426, 427 e 439 del codice penale, chiunque distrugge, rompe, deteriora, altera, rende inservibile, deturpa, abbatte o divelle elementi naturali del paesaggio, del suolo o del sottosuolo, compromettendo l'equilibrio ambientale di un determinato territorio o di una porzione di esso, è punito

con la reclusione da 3 a 7 anni e con la multa di euro da 200 mila a un milione. Se il fatto deriva da colpa, la pena è diminuita di un terzo.

2. All'articolo 257 del decreto legislativo n. 152 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: *Inquinamento. Bonifica ambientale*;

b) al comma 1, le parole da « l'arresto da » sino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 10 mila a cinquantamila euro »;

c) al comma 2, le parole da « l'arresto da » sino a « euro » sono sostituite da « la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 10 mila a cinquantamila euro »;

d) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

2-*bis*. Se il fatto di cui ai commi 1 e 2 deriva da colpa, la pena è diminuita di un terzo.

3. All'articolo 259, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo n. 152 del 2006, le parole da « dell'ammenda » sino alla fine del periodo sono sostituite con le seguenti « la reclusione da 6 mesi a due anni e con la multa da 5 mila a 50 mila euro ».

4. All'articolo 260-*bis* del decreto legislativo n. 152 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole da « sanzione amministrativa » sino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: « multa da 2 mila a 20 mila euro »;

b) al comma 1, secondo periodo, le parole da « sanzione amministrativa » sino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: « multa da 10 mila a 100 euro »;

c) al comma 2, primo periodo, le parole da « sanzione amministrativa » sino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: « multa da 10 mila a 100 euro »;

d) al comma 3, primo periodo, le parole da « sanzione amministrativa » sino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: « multa da 2 mila a 20 euro »;

e) al comma 3, secondo periodo, le parole da « sanzione amministrativa » sino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: « multa da mille a 10 euro »;

f) al comma 3, quarto periodo, le parole da: « sanzione amministrativa » sino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: « multa da 500 a 2 mila euro »;

g) al comma 4, primo periodo, le parole da « sanzione amministrativa » sino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: « multa da 20 mila a 100 euro e con l'interdizione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto cui il fatto è imputabile ivi compresa la sospensione dalla carica di amministratore »;

h) al comma 4, quarto periodo, le parole da « la sanzione amministrativa » sino alla fine sono sostituite dalle seguenti: « l'ammenda da mille a 5 mila euro »;

i) al comma 7, primo periodo, le parole da « la sanzione amministrativa » sino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: « la multa da 2 mila a 10 mila euro »;

j) al comma 9-*bis*, primo periodo, le parole da « alla sanzione amministrativa » sino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: « alla multa »;

k) al comma 9-*bis*, secondo periodo, la parola « sanzione » è sostituita dalla seguente: « pena »;

l) al comma 9-*ter*, primo periodo, le parole « delle violazioni amministrative » sono sostituite dalle seguenti « dei reati »; conseguentemente, al secondo periodo, la parola « sanzione » è sostituita dalla seguente: « pena ».

5. All'articolo 263, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, dopo le parole « i proventi » sono aggiunte le seguenti: « delle pene e ».

6. Dopo l'articolo 263 del decreto legislativo n. 152 del 2006, sono aggiunti i seguenti:

a) 263-*bis*. – *(Garanzia per il risarcimento dei danni e il ripristino dello stato dei luoghi)*. – Il pubblico ministero, quando lo ritiene necessario, dispone con decreto motivato il sequestro conservativo dei beni immobili e mobili registrati dell'imputato di reati di cui agli articoli 137, 255, 256, 256-*bis*, 256-*ter*, 257, 259 e 260-*bis*, a garanzia dell'adempimento degli obblighi di risarcire i danni prodotti e di ripristino dello stato dei luoghi;

b) 263-ter. – *(Confisca per equivalente)*. – Per i reati di cui agli articoli 137, 255, 256, 256-*bis*, 256-*ter*, 257, 259 e 260-*bis*, si applica il terzo comma dell'articolo 322-*ter* del codice penale;

c) 263-*quater*. – *(Causa di non punibilità)*. – Non è punibile l'imputato di reati di cui agli articoli 137, 255, 256, 256-*bis*, 256-*ter*, 257 e 259 che prima del rinvio a giudizio elimini le conseguenze del reato, ove necessario ripristinando lo stato dei luoghi.

7. All'articolo 25-*undecies* del decreto legislativo n. 231 del 2001, al comma 2, lettera *b)*, sostituire l'alinea con il seguente: *b)* per i reati di cui agli articoli 256, 256-*bis* e 256-*ter*.

2. 02. Di Lello, Di Gioia, Locatelli, Pastorelli.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-*bis*.

(Incentivi all'utilizzo di prodotti con minore impronta ecologica).

1. Al fine di favorire l'efficienza nell'utilizzo delle risorse naturali e la riduzione dei rifiuti, alle piccole e medie imprese del settore alberghiero e della ristorazione collettiva, Codici ATECO 55 e 56, che acquistano impianti e sistemi per la distribuzione delle bevande, alcoliche e analcoliche, con dispositivi di erogazione alla spina, è concesso un credito d'imposta, per un importo pari al 40 per cento del costo complessivo, documentato o documentabile dell'impianto, entro un limite massimo complessivo di 7.000 euro all'anno, da utilizzare nell'ambito dei tre esercizi fiscali successivi alla data di saldo con bonifico della relativa fattura di acquisto.

2. Per le imprese che si dotano di impianti e sistemi innovativi con minore impronta ecologica o impronta di carbonio in base ai parametri IPCC *(Intergovernmental Panel on Climate Change)* in tutte le fasi della filiera di produzione, dall'estrazione della materia prima fino allo smaltimento, secondo il metodo di analisi del ciclo di vita LCA – *Life Cycle Assessment* – il credito d'imposta è elevato sino ad un limite massimo complessivo di 12.000 euro all'anno. Il credito d'imposta è utilizzabile, a decorrere dal 1° gennaio 2015, esclusivamente in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce modalità e criteri per la concessione del credito d'imposta alle imprese di cui ai commi 1 e 2.

Conseguentemente, dopo l'articolo 31 aggiungere il seguente:

ART. 31-*bis*.

(Imposta addizionale sugli autoveicoli del tipo Sport utility vehicles*)*.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2015 è dovuta una imposta addizionale erariale, pari ad una somma compresa tra i 1.000 ed i 10.000 euro, sul possesso di un autoveicolo del tipo *Sport utility vehicles*. L'imposta è dovuta all'atto della prima immatricolazione anche se relativa ad autoveicoli provenienti da altro Stato.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dei trasporti e

della navigazione, con proprio decreto, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce le caratteristiche degli autoveicoli definiti come *Sport utility vehicles* e le relative imposte addizionali per categorie di veicoli classificati in base alle emissioni prodotte dai relativi motori, alla cilindrata ed alle dimensioni, al fine di ottenere un gettito annuale non inferiore a 300 milioni di euro.

3. L'imposta deve essere corrisposta all'ufficio del registro territorialmente competente, in base al domicilio fiscale del soggetto nel cui interesse è richiesta l'immatricolazione, anteriormente alla presentazione della richiesta stessa. Gli uffici della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione non possono provvedere sulle richieste né rilasciare la relativa carta di circolazione senza che sia stata prodotta l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta.

2. 03. Braga.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

ART. 3.

Sopprimerlo.

3. 2. Grimoldi.

Al comma 1, sostituire le parole: 20.000 euro *con le seguenti:* 30.000 euro.

3. 3. Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Al decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti commi:

« 2-*bis*. Sono parimenti escluse dal campo di applicazione del presente decreto e dalla definizione di giardino zoologico le attività di cura, sviluppo e valorizzazione, attraverso l'allevamento, l'esposizione al pubblico o la mera ospitalità, di specie animali esotiche o selvatiche, ancorché rientranti tra quelle di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, e agli allegati al regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, poste in essere dalle imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile.

2-*ter*. Nel rispetto dei vincoli posti dalla Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, nell'ottica della semplificazione e per una razionale ed efficiente gestione della spesa pubblica, le competenze della Commissione scientifica CITES si sostanziano in controlli e ispezioni da effettuarsi presso le imprese ospitanti, al fine di accertare l'adeguatezza delle strutture, il benessere degli animali nonché la salubrità e la sicurezza dei luoghi destinati all'ospitalità.

3. 1. Cova, Oliverio, Luciano Agostini, Antezza, Anzaldi, Carra, Cenni, Covello, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mongiello, Palma, Prina, Sani, Taricco, Tentori, Terrosi, Valiante, Venittelli, Zanin.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-*bis*.

(Agevolazioni fiscali per interventi di bioedilizia).

1. Dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale di cui al successivo periodo, la misura delle detrazioni spettanti ai sensi del comma 1, articolo 14, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni, nella legge 3 agosto 2013, n. 90, si applicano, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare, per le spese documentate, sostenute relativamente agli interventi di ristrutturazione dell'immobile secondo criteri e requisiti di eco-compatibilità ed eco-sostenibilità, concernenti tra l'altro le

caratteristiche tecniche dei materiali certificati utilizzati nella costruzione e nelle finiture, l'utilizzo di prodotti con la marcatura CE di conformità e il marchio di sicurezza, nonché l'assenza di combustibili di origine fossile, di isolanti costituiti da materiale nocivo, di impregnanti chimici e di solventi per i pavimenti, di legni tropicali, di pavimenti e di infissi in cloruro di polivinile. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le caratteristiche dei materiali, nonché i criteri e le modalità ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma.

2. A copertura degli oneri di cui al comma 1, il Ministero dell'economia e delle finanze – Agenzia delle dogane e dei monopoli, con proprio decreto dirigenziale, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, provvede ad incrementare la misura del prelievo erariale unico in materia di giochi pubblici al fine di assicurare maggiori entrate pari a 150 milioni di euro dal 2014.

3. 01. Pellegrino, Zaratti.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-*bis*.

(Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio).

1. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 è aggiunto, in coda, il seguente: « La cattura, l'allevamento e l'utilizzo degli uccelli a fini di richiamo sono vietati ».

2. I commi 3 e 4 dell'articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 sono soppressi.

3. Al comma 1 dell'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 le parole « , nonché il loro uso in funzione di richiami » sono abrogate.

4. Il comma 2 dell'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è soppresso.

5. Al comma 6 dell'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole « con l'uso di richiami vivi » sono cancellate.

6. I commi 7, 8 e 9 dell'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 sono soppressi.

7. All'articolo 21 comma 1 le lettere *p)* e *q)* sono soppresse.

8. All'articolo 21 comma 1 lettera *r)* le parole « accecati o multati ovvero legati per le ali » sono cancellate.

9. All'articolo 21 comma 1 lettera *ee)* della legge 11 febbraio 1992, n. 157 le parole « dei capi utilizzati come richiami vivi nel rispetto delle modalità previste dalla presente legge e » sono cancellate.

10. All'articolo 31 comma 1 lettera *h)* della legge 11 febbraio 1992, n. 157 le parole « per chi si avvale di richiami non autorizzati, ovvero » sono abrogate.

3. 02. Pellegrino, Zaratti, Franco Bordo.

(Inammissibile per estraneità di materia)

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-*bis*.

(Disposizioni volte al superamento di criticità ambientali).

1. Al fine di garantire il supporto necessario alle iniziative in corso volte al superamento delle situazioni di criticità ambientale attualmente sussistenti nel territorio della regione Campania in relazione al ciclo della depurazione delle acque reflue ed alla bonifica e risanamento dei siti contaminati, le società *in house* della regione Campania, individuate dall'articolo 2, comma 4, della legge n. 6 del 2014, che svolgono attività nei settori della bonifica di siti contaminati o di aree degradate dal punto di vista ambientale o del ripristino e risanamento ambientale, nel rispetto delle dotazioni organiche definite, contestualmente al trasferimento

del personale delle società partecipate, possono trasferire il personale già selezionato da Italia Lavoro e collocato in mobilità in deroga proveniente da società che hanno già operato in virtù di accordo di programma coordinato dal Ministero dell'ambiente, per almeno cinque anni nei settori medesimi. La copertura dei relativi oneri è garantita con risorse assegnate in capo alle società *in house*, e comunque, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica nazionale. Al fine di conseguire lo snellimento della platea di lavoratori delle società interessate e agevolare l'avvio delle nuove società *in house* si autorizza l'impiego di misure di incentivo all'esodo su base volontaria previste dalla vigente normativa.

3. 03. Scotto, Zaratti, Pellegrino.

(Inammissibile per estraneità di materia e per carenza di compensazione)

Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:

ART. 3-*bis*.

(Modifica all'articolo 10 della legge 21 novembre 2000, n. 353, in materia di obbligo di aggiornamento del catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco).

Dopo il comma 2 dell'articolo 10 della legge 21 novembre 2000, n. 353, è inserito il seguente:

« 2-*bis*. Il catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco, di cui al comma 2, è aggiornato dai comuni con l'approvazione degli elenchi definitivi e delle relative perimetrazioni dei soprassuoli entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello della comunicazione da parte del Corpo forestale dello Stato dei rilievi effettuati sui medesimi soprassuoli. Il Corpo forestale dello Stato verifica, altresì, la corretta apposizione dei vincoli catastali di cui al capo I. Nel caso di inadempimento delle disposizioni di cui al comma 2, il sindaco dei comuni inadempienti è soggetto alla pena prevista dal primo comma dell'articolo 328 del codice penale.

3. 04. Terzoni, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Zolezzi.

(Inammissibile per estraneità di materia)

ART. 4.

Sopprimerlo.

***4. 15.** De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi.

Sopprimerlo.

***4. 2.** Grimoldi.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 4.

(Reiniezione nel sottosuolo di acque).

1. Il comma 5 dell'articolo 109 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è abrogato.

4. 17. Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi.

Al, comma 1, alla lettera a), *alinea 8-*bis, *sopprimere le parole:* , nazionali o regionali.

Conseguentemente:

alla lettera b), *sopprimere il punto 1);*

*alla lettera b), punto 2), alinea 5-*bis, *sopprimere le parole:* , nazionali o regionali,.

4. 12. Matarrese, D'Agostino, Causin, Molea, Vezzali.

Al comma 1, alla lettera a), *capoverso articolo 104, al comma 8-*bis, *sopprimere le parole:* , nazionali o regionali,.

Conseguentemente:

alla lettera b), *capoverso articolo 109, sopprimere il punto 1);*

alla lettera b), *punto 2), comma 5-bis*, sopprimere le parole: , nazionali o regionali,.

***4. 14.** Vignali, Dorina Bianchi.

Al comma 1, lettera a), *capoverso articolo 104, alinea 8-*bis, *sopprimere le parole:* , nazionali o regionali,.

Conseguentemente:

alla lettera b), *sopprimere il punto 1);*

alla lettera b), *punto 2), alinea 5-bis,* sopprimere le parole: ,nazionali o regionali,.

***4. 1.** Ginoble.

Al comma 1, lettera a), *comma 8-*bis, *dopo le parole:* commi 5 e 7 sono istruite *inserire le seguenti:* a livello di progetto esecutivo.

4. 3. Grimoldi.

Al comma 1, lettera b), *capoverso comma 5-*bis, *dopo le parole:* commi 2 e 5 sono istruite *inserire le seguenti:* a livello di progetto esecutivo.

4. 5. Grimoldi.

Al comma 1, lettera a), *capoverso comma 8-*bis, *sopprimere le parole:* d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico,

***4. 13.** Zan, Di Salvo, Fava, Migliore, Labriola, Lavagno, Lacquaniti, Nardi, Piazzoni, Pilozzi.

Al comma 1, lettera a), *capoverso comma 8-*bis, *sopprimere le parole:* d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico.

***4. 19.** Pellegrino, Zaratti.

Al comma 1, lettera a), *capoverso comma 8-*bis, *sopprimere le parole:* d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico.

***4. 20.** Carrescia, Covello.

Al comma 1, sostituire la lettera b) *con la seguente:*

b) all'articolo 109 il secondo periodo del comma 5 è sostituito con il seguente: « Nel caso di condotte o cavi facenti parte di reti energetiche di interesse nazionale, o di connessione con reti energetiche di altri stati, l'autorizzazione è rilasciata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le regioni interessate e le associazioni dei cittadini portatrici di interessi ambientali e paesaggistici, nell'ambito del procedimento unico di autorizzazione delle stesse reti. Nel caso di aree definite dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997 n. 357, per il loro particolare pregio naturalistico ambientale, il procedimento e sottoposto a valutazione d'incidenza.

4. 16. Zolezzi, Segoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni.

Al comma 1, lettera b), *numero 2, capoverso 8-*bis, *sostituire le parole:* commi 2 e 5 *con le seguenti:* comma 5.

4. 4. Grimoldi.

Al comma 1, lettera b), punto 2), capoverso comma 5-bis, *aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Nel caso di condotte o cavi facenti parte della rete nazionale di trasmissione dell'energia elettrica, o di connessione con reti energetiche di altri stati, non soggetti a valutazione di impatto ambientale, l'autorizzazione è rilasciata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sentite le regioni interessate, nell'ambito del procedimento unico di autorizzazione delle stesse reti.

4. 11. Manfredi, Covello.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. Dopo la lettera *a-bis)* dell'articolo 8-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, aggiungere la seguente:

« *a-ter)* le cessioni di navi, anche con la formula di noleggio a caldo, di cui

all'articolo 4 della legge 31 dicembre 1982, n. 979 ».

***4. 6.** Braga.

(Inammissibile per estraneità di materia e per carenza di compensazione)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. Dopo la lettera *a-bis)* dell'articolo 8-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, aggiungere la seguente:

« *a-ter)* le cessioni di navi, anche con la formula di noleggio a caldo, di cui all'articolo 4 della legge 31 dicembre 1982, n. 979 ».

***4. 21.** Castiello, Vella.

(Inammissibile per estraneità di materia e per carenza di compensazione)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. Dopo la lettera *a-bis)* dell'articolo 8-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, aggiungere la seguente:

« *a-ter)* le cessioni di navi, anche con la formula di noleggio a caldo, di cui all'articolo 4 della legge 31 dicembre 1982, n. 979 ».

***4. 8.** Manfredi, Covello.

(Inammissibile per estraneità di materia e per carenza di compensazione)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. Dopo la lettera *a-bis)* dell'articolo 8-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, aggiungere la seguente:

« *a-ter)* le cessioni di navi, anche con la formula di noleggio a caldo, di cui all'articolo 4 della legge 31 dicembre 1982, n. 979 ».

***4. 18.** Abrignani, Castiello.

(Inammissibile per estraneità di materia e per carenza di compensazione)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. All'articolo 6 del decreto legislativo n. 152 del 2006 aggiungere il seguente comma: « Le soglie sono incrementate del 30 per cento in caso di ampliamento di impianti/siti registrati EMAS (REG. 2009/1221/CE) e del 20 per cento in caso di ampliamento di impianti/siti certificati ISO 14001:2004 da parte di un organismo accreditato.

4. 7. Braga, Mariani, Arlotti, Mariastella Bianchi, Carrescia, Cominelli, Dallai, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Covello, Marroni, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Zardini.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. All'articolo 26, comma 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: « pubblicazione del provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale » sono aggiunte le seguenti: « ovvero, nei casi in cui tale valutazione si svolga nell'ambito di un procedimento di autorizzazione unica, dall'adozione del provvedimento finale di autorizzazione alla realizzazione ».

4. 9. Manfredi, Covello.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. Al punto 4-*bis)* dell'Allegato II alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono soppresse le seguenti parole: « ed elettrodotti in cavo interrato in corrente alternata, con tracciato di lunghezza superiore a 40 chilometri, facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale ». La disposizione di cui al presente comma si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. 10. Manfredi, Covello.

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

ART. 4-« bis.

All'articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

« 4-*bis*. Nei siti localizzati in Parchi Naturali o in zone protette da normative

ambientali di interesse nazionale, regionale, provinciale, locale, in prossimità di Siti di Interesse Comunitario (S.I.C.), di Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.), è vietato proporre e sviluppare attività minerarie, con particolare riferimento alla ricerca, perforazione, coltivazione e stoccaggio e di iniettare fluidi a pressione nel sottosuolo in serbatoi depleti localizzati in prossimità di sorgenti sismogeniche naturali attive ».

4. 01. De Rosa.

(Inammissibile per estraneità di materia)

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

ART. 4-*bis*.

(Divieto di prospezioni petrolifere entro il limite di 12 miglia marine dalla costa).

All'articolo 6, comma 17, secondo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono soppresse le parole da: « fatti salvi i procedimenti concessori » fino a: « conseguenti e connessi ».

4. 02. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi.

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

ART. 4-bis.

1. All'articolo 6, comma 17, secondo periodo, del decreto 3 aprile 2006, n. 152 dopo le parole: « linee di costa » sono inserite le seguenti: « , ivi compresi gli scogli affioranti ».

4. 03. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi.

Dopo l'articolo 4 inserire il seguente:

ART. 4-*bis*.

1. All'articolo 6, comma 17, del decreto 3 aprile 2006, n. 152 dopo le parole: « aree marine e costiere protette » sono inserite le seguenti: « anche in fase di proposta ».

Conseguentemente al secondo periodo dopo le parole: aree marine e costiere protette *sono inserite le seguenti:* anche in fase di proposta.

4. 04. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi.

Dopo l'articolo 4 inserire il seguente:

ART. 4-*bis*.

(Utilizzo dei materiali di dragaggio).

1. I materiali dragati sottoposti ad operazioni di recupero in casse di colmata o in altri impianti autorizzati ai sensi della normativa vigente, cessano di essere rifiuti se, all'esito delle operazioni di recupero, che possono consistere anche in operazioni di cernita e selezione, soddisfano e sono utilizzati nel rispetto dei seguenti requisiti e condizioni:

a) non superano i valori delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B della tabella I dell'allegato 5 alla parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, con riferimento alla destinazione urbanistica del sito di utilizzo o ai requisiti tecnici di cui alla lettera *b)* secondo periodo;

b) è certo il sito di destinazione e sono utilizzati direttamente, anche a fini del riuso o rimodellamento ambientale, senza rischi per le matrici ambientali interessate e in particolare senza determinare contaminazione delle acque sotterranee e superficiali; ovvero, in caso di utilizzo diretto in un ciclo produttivo, devono rispettare i requisiti tecnici per gli scopi specifici individuati, la normativa e gli *standard* esistenti applicabili ai prodotti, e in particolare non devono determinare emissioni nell'ambiente superiori o diverse qualitativamente da quelle che derivano dall'uso di materie prime per le quali è stata rilasciata l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto.

2. Al fine di escludere rischi di contaminazione delle acque sotterranee, i materiali di dragaggio di cui al comma 1 devono essere sottoposti a test di cessione. L'Autorità competente può derogare alle concentrazioni limite di cloruri e di solfati qualora i materiali di dragaggio siano destinati ad aree prospicienti il litorale e siano compatibili con i livelli di salinità del suolo e della falda.

3. Il produttore o il detentore predispongono una dichiarazione di conformità da cui risultino, oltre ai dati del produttore, o del detentore e dell'utilizzatore, la tipologia e la quantità dei materiali oggetto di utilizzo, le attività di recupero effettuate, il sito di destinazione e le modalità di impiego previste, l'attestazione che sono rispettati i criteri di cui al presente articolo. La dichiarazione di conformità è presentata all'Autorità competente per il procedimento di recupero e all'ARPA nel cui territorio è localizzato il sito di destinazione o il ciclo produttivo di utilizzo 30 giorni prima dell'inizio delle operazioni di conferimento. Tutti i soggetti che intervengono nel procedimento di recupero e di utilizzo dei materiali di cui al presente articolo conservano una copia della dichiarazione per almeno un anno dalla data del rilascio, mettendola a disposizione delle autorità competenti che la richiedano.

4. Entro trenta giorni dalla comunicazione della dichiarazione di cui al comma 3, Autorità competente per il procedimento di recupero verifica il rispetto dei requisiti e delle procedure disciplinate dal presente articolo e qualora rilevi difformità o violazioni degli stessi ordina il divieto utilizzo dei materiali di cui al comma 1 che restano assoggettati al regime dei rifiuti.

5. I materiali che cessano di essere rifiuti ai sensi dei commi I e 2 durante la movimentazione sono accompagnati dalla comunicazione di cui al comma 3 e documento di trasporto o da copia del contratto di trasporto redatto in forma scritta o dalla scheda di trasporto di cui agli articoli 6 e 7-*bis* del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286.

4. 05. Pagani.

ART. 5.

Sopprimerlo.

***5. 1.** Grimoldi.

Sopprimerlo.

***5. 13.** Zolezzi, Segoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni.

Al comma 1, capoverso 1, sopprimere le parole: e AIA.

5. 2. Grimoldi.

Al comma 1, capoverso 1, dopo la parola: AIA *aggiungere le seguenti:* e Valutazione di Incidenza V.I.

5. 20. Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi.

Al comma 1, capoverso articolo 8, comma 1, primo periodo aggiungere in fine le seguenti parole: anche avvalendosi del sistema delle Agenzie ambientali e delle informazioni e competenze da questo detenute, con le modalità concordate con il Sistema delle Agenzie ambientali, e definite con il decreto di cui al decreto ministeriale di cui al comma 3, secondo periodo.

***5. 11.** Zan, Di Salvo, Fava, Migliore, Labriola, Lavagno, Lacquaniti, Nardi, Piazzoni, Pilozzi.

Al comma 1, capoverso articolo 8, comma 1, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: anche avvalendosi del sistema delle Agenzie ambientali e delle informazioni e competenze da questo detenute, con le modalità concordate con il Sistema delle Agenzie ambientali, e defi-

nite con il decreto di cui al decreto ministeriale di cui al comma 3, secondo periodo.

***5. 32.** Zaratti, Pellegrino.

Al comma 1, sostituire la rubrica del capoverso articolo 8 con la seguente: (Commissione tecnica unificata per i procedimenti VIA, VAS, AIA e SIS).

Conseguentemente, all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, è aggiunta la lettera ii): Studio di impatto sanitario: elaborato che può integrare lo studio di impatto ambientale o il rapporto ambientale avente per oggetto l'analisi delle possibili conseguenze sanitarie del piano, programma o progetto.

5. 28. Zolezzi, Segoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni.

Al comma 1, capoverso articolo 8, comma 2, alla lettera a), *premettere la seguente:*

0a) provvede, al momento della presentazione da parte del proponente della istanza di attivazione della procedura di valutazione di impatto ambientale, alle verifiche di completezza della documentazione, nel rispetto delle norme tecniche di cui all'Allegato VII del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dell'Allegato XXI del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in applicazione delle procedure dell'articolo 23 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

5. 35. Zaratti, Pellegrino.

Al comma 1, capoverso articolo 8, comma 2, lettera a), *dopo le parole:* 5 gennaio 1989 *sono aggiunte, in fine, le seguenti:* , previa verifica di completezza della documentazione, in applicazione dell'articolo 23 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;.

5. 21. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi.

Al comma 1, capoverso articolo 8, comma 2, lettera b) *dopo le parole:* del medesimo codice *sono inserite le seguenti:* , previa verifica di completezza della documentazione presentata dal proponente, anche con riferimento alle norme tecniche di cui all'Allegato XXI, ai sensi dell'articolo 183 del medesimo codice.

5. 22. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi.

Al comma 1, capoverso articolo 8, comma 2, dopo la lettera e), *aggiungere la seguente:*

e-bis) partecipa alle procedure di consultazione nell'ambito dei procedimenti per la Valutazione Ambientale Strategica, di cui agli articoli 14, 15 e 16 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e per la Valutazione di Impatto Ambientale, di cui agli articoli 24 e 25 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, allo scopo di acquisire e valutare le osservazioni, obiezioni e suggerimenti utili alla elaborazione dei pareri e alle decisioni finali dell'Autorità competente.

5. 36. Zaratti, Pellegrino.

Al comma 1, capoverso articolo 8, comma 2, sopprimere la lettera f).

5. 3. Grimoldi.

Al comma 1, capoverso articolo 8, comma 2, dopo la lettera f) *aggiungere la seguente:*

g) non appena ricevuta la documentazione relativa ad un piano, ad un programma o ad un progetto dispone l'effettuazione di un sopralluogo, sulle aree e/o sugli immobili oggetto dell'intervento, con oneri a carico del proponente, da svolgersi tra il ventesimo e il quarantesimo giorno

successivo alla pubblicazione. Data e luogo del sopralluogo sono comunicati con congruo anticipo mediante avviso pubblicato sul sito WEB del Ministero dell'Ambiente. Durante il sopralluogo, su specifica richiesta delle parti, è, di norma, concessa la partecipazione del pubblico interessato secondo modalità all'uopo stabilite. Eventuali dinieghi devono essere comunque motivati.

5. 19. Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi.

Al comma 1, capoverso articolo 8, comma 2, dopo la lettera f) *aggiungere la seguente:*

g) partecipa alle procedure di consultazione nell'ambito dei procedimenti per la Valutazione Ambientale Strategica, di cui agli articoli 14, 15 e 16 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e per la Valutazione di Impatto Ambientale, di cui agli articoli 24 e 25 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, allo scopo di acquisire e valutare, le osservazioni, obiezioni e suggerimenti utili alla elaborazione dei pareri e alle decisioni finali dell'Autorità competente.

5. 23. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi.

Al comma 1, capoverso articolo 8, comma 2, dopo la lettera f) *aggiungere la seguente:*

g) fornisce al Ministero della Salute consulenza tecnica in ordine ai compiti del medesimo Ministero relativamente allo Studio di Impatto Sanitario.

5. 29. Zolezzi, Segoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni.

Al comma 1, capoverso articolo 8, comma 3, sopprimere le parole: e AIA.

5. 4. Grimoldi.

Al comma 1, capoverso articolo 8, comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: e AIA *con le seguenti:* , AIA e SIS.

5. 30. Zolezzi, Segoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni.

Al comma 1, capoverso articolo 8, comma 3, dopo le parole: secondo periodo *aggiungere le seguenti:* La Commissione svolge l'inchiesta pubblica di cui all'articolo 24 comma 6, in ogni caso quando ne facciano richiesta mille cittadini o cinque associazioni ambientali munite di requisiti sostanziali omologhi a quelli previsti dall'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 e/o associazioni di categoria rappresentative dei settori oggetto di intervento.

5. 18. Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi.

Al comma 1, capoverso articolo 8, comma 4, dopo le parole: tre anni *aggiungere le seguenti:* e non possono essere nominati per più di due mandati, anche non consecutivi.

5. 15. Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi.

Al comma 1, capoverso articolo 8, comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: sentito, limitatamente ai componenti della Sottocommissione VIA Speciale, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

5. 37. Pellegrino, Zaratti.

Al comma 1, capoverso articolo 18, comma 4, sostituire le parole: sentito limitatamente ai componenti della sottocommissione VIA Speciale, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, *con le seguenti:* sentiti rispettivamente i componenti della sottocommissione VIA Speciale

e SIS, il Ministro delle infrastrutture e dei Trasporti e il Ministro della Salute.

5. 31. Zolezzi, Segoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni.

Al comma 1, capoverso articolo 8, comma 4, sopprimere le seguenti parole: , limitatamente ai componenti della sottocommissione VIA Speciale.

5. 24. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi.

Al comma 1, capoverso articolo 8, comma 4, sopprimere le parole: nel rispetto dell'equilibrio di genere.

5. 26. Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi.

Al comma 1, capoverso articolo 8, comma 4, dopo le parole: nelle materie concernenti la valutazione *aggiungere la seguente:* , l'autorizzazione.

5. 25. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi.

Al comma 1, capoverso articolo 8, comma 4, primo periodo, sostituire le parole: materie concernenti la valutazione e il diritto ambientali, *con le seguenti:* materie concernenti la valutazione, l'autorizzazione e il diritto ambientale.

5. 38. Zaratti, Pellegrino.

Al comma 1, capoverso articolo 8, comma 4, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: I curricula dei candidati vengono comunque pubblicati sul sito WEB del Ministero dell'Ambiente entro 20 giorni dalla selezione. I candidati devono dichiarare nel proprio *curriculum vitae* i potenziali conflitti di interesse, come partecipazioni ad aziende, consulenze effettuate nei confronti di organismi pubblici o privati negli ultimi 15 anni e altri incarichi similari, compresi quelli di dipendenza. I curricula dei membri nominati è reso disponibile sul sito WEB del Ministero dell'Ambiente per la durata del mandato.

5. 14. Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi.

Al comma 1, capoverso articolo 8, comma 4, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Il Decreto ai fini della valutazione dei candidati individua punteggi per ciascuna categoria di titolo.

5. 17. Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi.

Al comma 1, capoverso articolo 8, comma 4, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Il 10 per cento dei soggetti che compongono la commissione devono essere segnalati dal Ministero della Salute scelti tra gli esperti della Sanità Pubblica ed almeno il 5 per cento deve appartenere all'ISPRA.

5. 27. Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi.

Al comma 1, capoverso articolo 8, comma 4, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:

I componenti della Commissione non possono ricoprire l'incarico per più di dieci anni. In sede di prima applicazione vengono computati anche gli anni compiuti quale componente della Commissione Tecnica di verifica VIA e VAS e/o della Commissione AIA. Almeno un terzo del componenti è scelto fra dipendenti dell'ISPRA e delle Agenzie Ambientali o delle Pubbliche Amministrazioni esperti nelle materie di competenza della Commissione ».

5. 40. Carrescia, Covello.

Al comma 1, capoverso articolo 8, comma 6, primo periodo, aggiungere in fine

le seguenti parole: prioritariamente tra i dipendenti delle Agenzie ambientali,

Conseguentemente, al medesimo comma, capoverso articolo 8, comma 6, secondo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: prioritariamente tra i dipendenti delle Agenzie ambientali.

5. 33. Zaratti, Pellegrino.

Al comma 1, capoverso articolo 8, comma 7, dopo la parola: percepiti *aggiungere le seguenti:* I membri della Commissione all'atto di assegnazione di un piano, un programma o un progetto per la valutazione sono tenuti a dichiarare l'esistenza, anche se sopravvenute dopo la nomina, di fonti di potenziale conflitto di interesse specifici rispetto alla decisione. In tal caso il Direttore generale del Ministero dell'Ambiente valuta la rilevanza del potenziale conflitto ai fini della valutazione finale e determina, se nel caso, l'astensione del membro della Commissione.

5. 16. Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi.

Al comma 1, capoverso articolo 8, comma 8, sopprimere il 3º periodo.

5. 5. Grimoldi.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

All'articolo 5, comma 1, capoverso articolo 8, sopprimere il comma 9.

5. 9. Matarrese, D'Agostino, Causin, Molea, Vezzali.

Al comma 1, capoverso articolo 8, comma 9, dopo le parole: di cui rispettivamente agli articoli 28, comma 1 e 20-*decies*, comma 3, lettera *a), aggiungere le seguenti:* nonché ai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 185 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

***5. 41.** Carrescia, Covello.

Al comma 1, capoverso articolo 8, comma 9, dopo le parole: agli articoli 28, comma 1 e 20-*decies*, comma 3, lettera *a)*, aggiungere le seguenti: nonché all'articolo 185, commi 4, 5 e 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

***5. 39.** Zaratti, Pellegrino.

Al comma 1, capoverso articolo 8, comma 9, sostituire le parole da: dall'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale *fino alla fine del comma, con le seguenti:* dalla stessa Commissione tecnica unificata.

5. 6. Grimoldi.

Al comma 1, capoverso articolo 8, comma 9, sostituire il secondo e terzo periodo, con il seguente:

I costi per le attività di verifica sono a carico del soggetto che realizza il progetto autorizzato l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale può avvalersi per lo svolgimento delle attività di verifica del sistema delle Agenzie ambientali regionali provinciali, a seguito di apposita convenzione.

5. 34. Zaratti, Pellegrino.

Sopprimere il comma 2.

5. 7. Grimoldi.

Al comma 3, sopprimere le parole: e la Commissione istruttoria per l'autorizzazione ambientale integrata IPPC ovunque ricorrano.

5. 8. Grimoldi.

Al comma 3, dopo le parole: la quale subentra nella trattazione dei procedimenti in corso *aggiungere le seguenti:* la cui istruttoria non sia conclusa e nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 1,

comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

***5. 10.** Matarrese, D'Agostino, Causin, Molea, Vezzali.

Al comma 3, dopo le parole: la quale subentra nella trattazione dei procedimenti in corso, *aggiungere le seguenti:* la cui istruttoria non sia conclusa e nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

***5. 12.** Dorina Bianchi, Vignali.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-*bis*. Le disposizioni del presente articolo sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

5. 42. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.

ART. 6.

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

ART. 6-*bis*.

(Semplificazione in materia di terre e rocce da scavo).

Dopo il comma 7 dell'articolo 41-*bis* del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito con L. 98/13, sono inseriti i seguenti commi:

7-*bis*. Le rocce e terre da scavo, provenienti da cantieri finalizzati alla costruzione/manutenzione di reti o infrastrutture, la cui produzione non superi i duecento metri cubi per singolo cantiere, con esclusione di quelle provenienti da siti contaminati ai sensi del titolo V, parte IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 possono essere riutilizzate nello stesso sito in cui sono state scavate a condizione che l'impresa esecutrice dei lavori, prima dell'inizio degli stessi, produca una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'articolo 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 dalla quale risultino le seguenti informazioni:

a) ubicazione del cantiere di produzione dei materiali, con indicazione del contratto di appalto e/o titolo abilitativo;

b) non utilizzo nell'attività di scavo di sostanze o metodologie inquinanti;

c) quantità complessiva di terre e rocce che si prevede di scavare ed utilizzare in sito, distinguendole da eventuali materiali di origine antropica che verranno gestiti separatamente.

7-*ter*. A conclusione dei lavori l'impresa esecutrice, con riferimento alla dichiarazione precedente, deve attestare i quantitativi di terre e rocce da scavo effettivamente utilizzati in sito ed i quantitativi dei materiali gestiti come rifiuto. Copia della predetta documentazione deve essere conservata per tre anni presso la sede dell'impresa titolare del cantiere e resa disponibile in caso di richiesta da parte degli organi di controllo.

***6. 05.** Mariani.

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

ART. 6-*bis*.

(Semplificazione in materia di km e rocce da scavo).

1. Dopo il comma 7 dell'articolo 41-*bis* del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito con L. 98/13, sono inseriti i seguenti commi:

7-*bis*. Le rocce e terre da scavo, provenienti da cantieri finalizzati alla costruzioni, manutenzione di reti o infrastrutture, la cui produzione non superi i duecento metri cubi per singolo cantiere, con

esclusione di quelle provenienti da siti contaminati ai sensi del titolo V, parte IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 possono essere riutilizzate nello stesso sito in cui sono state scavate a condizione che l'impresa esecutrice dei lavori, prima dell'inizio degli stessi, produca una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'articolo 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 dalla quale risultino le seguenti informazioni:

a) ubicazione del cantiere di produzione dei materiali, con indicazione del contratto di appalto e/o del titolo abilitativo;

b) non utilizzo nell'attività di scavo di sostanze o metodologie inquinanti;

c) quantità complessiva di terre e rocce che si prevede di scavare ed utilizzare in sito, distinguendole da eventuali materia di origine antropica che verranno gestiti separatamente.

7-*ter*. A conclusione dei lavori l'impresa esecutrice, con riferimento alla dichiarazione precedente, deve attestare i quantitativi di terre e rocce da scavo effettivamente utilizzati in sito ed i quantitativi dei materiali gestiti come rifiuto. Copia della predetta documentazione deve essere conservata per tre anni presso la sede dell'impresa titolare del cantiere e resa disponibile in caso di richiesta da parte degli organi di controllo.

***6. 01.** Dorina Bianchi, Piccone.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. 6-*bis*.

(Modifiche all'Autorizzazione Unica Ambientale).

1. Alla lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 59 del 2013 sono aggiunte le seguenti parole: « ad eccezione delle acque reflue domestiche provenienti dalle imprese agricole singole o associate di cui all'articolo 2135 del codice civile e di quelle assimilate di cui al comma 7 dell'articolo 101 del decreto legislativo n. 152 del 2006 ».

2. La lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 59/2013 è soppressa.

6. 02. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

ART. 6-*bis*.

(Misure a sostegno delle popolazioni colpite dalle calamità naturali).

1. È istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze un fondo dedicato all'aiuto economico alle popolazioni colpite da calamità naturali oppure connesse all'attività dell'uomo.

2. All'articolo 47, comma 3, della legge 20 maggio 1985, n. 222, le parole « In caso di scelte non espresse da parte dei contribuenti, la destinazione si stabilisce in proporzione alle scelte espresse » sono sostituite dalle seguenti:

In caso di scelte non espresse da parte dei contribuenti, le quote sono destinate ai provvedimenti conseguenti alla dichiarazione di « stato di emergenza » per calamità naturali o connesse all'attività dell'uomo, di cui al decreto legge n. 59 del 15 maggio 2012, convertito con legge n. 100 del 12 luglio 2012.

3. Il Fondo di cui al comma 1 è alimentato dalle risorse di cui al comma 2.

4. Le disposizioni di cui al comma 2 entrano in vigore a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo l'approvazione della presente legge.

6. 03. Catalano.

(Inammissibile per estraneità di materia e per inidoneità di copertura)

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

ART. 6-*bis*.

(Modifiche alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale).

1. All'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, sono apportate le seguenti modificazioni:

dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

« 2.1. Il regolamento di cui al comma 1 può essere aggiornato annualmente, al line di prevedere ulteriori misure di semplificazione delle procedure e di riduzione degli oneri a carico delle imprese e dei soggetti interessati »,

dopo il comma 2-*bis* è aggiunto il seguente:

2-*ter*. Gli scarichi di acque reflue domestiche provenienti dalle imprese agricole singole o associate di cui all'articolo 2135 del codice civile e di quelle assimilate di cui al comma 7 dell'articolo 101 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, non sono soggetti ad autorizzazione unica ambientale o ad altri atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione previsti dalla legislazione vigente in materia ambientale. Entro il 30 settembre 2014 il Governo provvede alle conseguenti modifiche del regolamento di cui al Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59, adottato ai sensi del comma 1 del presente articolo ».

6. 04. « Zanin, Oliverio, Luciano Agostini, Antezza, Anzaldi, Carra, Cenni, Cova, Covello, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mongiello, Palma, Prina, Sani, Taricco, Tentori, Terrosi, Valiante, Venittelli.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. 6-*bis*.

1. Alla legge 14 giugno 2011 n. 101, recante Istituzione della giornata nazionale in memoria delle vittime dei disastri ambientali e industriali causati dall'incuria dell'uomo, le parole nel titolo « causati dall'incuria dell'uomo » sono sostituite dalle seguenti: « causati dall'uomo ».

6. 06. Zanin, De Menech, Venittelli, Zardini, Covello, Antezza, Braga, Cenni, Carra, Terrosi, Cova.

(Inammissibile per estraneità di materia)

ART. 7.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-*bis*.

(Modifiche all'allegato 1 alla Parte V del decreto legislativo n. 152 del 2006).

1. La tabella di cui alla lettera *a)*, punto 1.3, Parte III dell'allegato 1 alla Parte V del decreto legislativo 152 del 2006, è sostituita dalla seguente:

	Potenza termica nominale installata	
	≤3 MW	>3 MW
carbonio organico totale (COT)	*** 150 mg/Nm^3**	100 mg/Nm^3
monossido di carbonio (CO)	800 mg/Nm^3	650 mg/Nm^3
ossidi di azoto (espressi come NO2)	500 mg/Nm^3	450 mg/Nm^3
Composti inorganici del cloro sotto forma di gas o vapori (come HCI)	10 mg/Nm^3	10 mg/Nm^3

Per i motori a combustione interna, di potenza fino a 3 MW, alimentati con biogas prodotto dalla digestione anaerobica di biomasse agricole, la misura del COT è da effettuarsi limitatamente alla componente non metanica (COTNM) ».

7. 01. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.

(Inammissibile per estraneità di materia)

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-*BIS*.

(Disposizioni in materia di emissioni e gas ad effetto serra).

In coerenza con i contenuti della Azienda digitale, i dati ambientali raccolti ed elaborati dagli enti e dalle agenzie pubbliche e dalle imprese private, dovranno essere rilasciati su richiesta degli enti locali in formato opendata per il loro riuso finalizzato a soluzioni di efficientamento delle risorse ambientali o ad applicazioni digitali a supporto della *green economy*.

7. 02. Grimoldi.

ART. 8.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-*bis*. Per rendere più attendibili I valori e gli obiettivi di qualità dell'aria di cui al comma 2, all'articolo 1 del decreto legislativo n. 155 del 13 agosto 2010, al comma 2, lettera *a)*, dopo la parola « PM10 » aggiungere le seguenti: « acido solfidrico (H2S), mercaptani; idrocarburi policiclici aromatici (IPA) come il benz(a)antracene, il dibenz(a.h)antracene, il benzo(b)fluorantene, il benzo(k)fluorantene e l'indeno(1,2,3,-c,d)pirene); tra gli idrocarburi non metanici; i VOC. Tra gli idrocarburi aromatici: il benzene i cui livelli di valutazione si intendono su media oraria giornaliera.

2-*ter*. Al fine della creazione di una rete di monitoraggio della qualità dell'aria e dei rischi ambientali, ogni Regione incarica la propria A.R.P.A. (Agenzia Regionale per la protezione dell'ambiente) alla progettazione, realizzazione e gestione del sistema denominato « S.I.M.A.G.E. » (Sistema integrato per il monitoraggio ambientale e la gestione delle emergenze). L'A.R.P.A. gestisce il progetto S.I.M.A.G.E. attraverso personale proprio. Gli oneri previsti si intendono ripartiti in misura paritetica tra la Regione e le Aziende delle aree interessate dal monitoraggio.

Conseguentemente, all'allegato 1, tabella 1, del decreto legislativo n. 155 del 2010, apportare la seguente modificazione: per il benzene, mercaptani, acido solfidrico, metalli pesanti (piombo, mercurio ecc. ecc.) e particolato, le misurazioni si devono applicare in continuo, con calcolo sulla base di dati orari e aggiornate ogni ora.

8. 2. Marzana, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. Per rendere più attendibili i valori e gli obiettivi di qualità dell'aria di cui al comma 2, all'articolo 1 del decreto legislativo 155 del 13 agosto 2010, al comma 2, lettera *a)*, dopo la parola « PM10 » aggiungere le seguenti: « acido solfidrico (H2S), mercaptani; idrocarburi policiclici aromatici (IPA) come il benz(a)antracene, il dibenz(ah)antracene, il benzo(b)fluorantene, il benzo(k)fluorantene e l'indeno(1,2,3,-c,d)pirene); tra gli idrocarburi non metanici: i VOC. Tra gli idrocarburi aromatici: il benzene i cui livelli di valutazione si intendono su media oraria giornaliera.

Conseguentemente, all'allegato 1, tabella 1, del decreto legislativo n. 155 del 2010, apportare la seguente modificazione: per il benzene, mercaptani, acido solfidrico, metalli pesanti (piombo, mercurio ecc. ecc.) e particolato, le misurazioni si devono

applicare in continuo, con calcolo sulla base di dati orari e aggiornate ogni ora.

8. 3. « Marzana, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi.

Dopo il comma 2), aggiungere il seguente:

2-*bis*. Al fine della creazione di una rete di monitoraggio della qualità dell'aria e dei rischi ambientali, ogni Regione incarica la propria A.R.P.A. (Agenzia Regionale per la protezione dell'ambiente) alla progettazione, realizzazione e gestione del sistema denominato « S.I.M.A.G.E. » (Sistema integrato per il monitoraggio ambientale e la gestione delle emergenze). L'A.R.P.A. gestisce il progetto S.I.M.A.G.E. attraverso personale proprio, Gli oneri previsti si intendono ripartiti in misura paritetica tra la Regione e le Aziende delle aree interessate dal monitoraggio.

8. 4. « Marzana, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

Alla rubrica, dopo la parola: civili *aggiungere le seguenti:* e modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 43 del 2012.

Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

4. Il comma 1) dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 27 gennaio 2012 è sostituito dal seguente:

« 1. Ai fini di cui all'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 842/2006 entro il 31 marzo di ogni anno, a partire dal secondo anno successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto i produttori, gli importatori, gli esportatori e gli smaltitori di gas fluorurati ad effetto serra presentano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per il tramite dell'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) una dichiarazione contenente informazioni riguardanti rispettivamente la quantità di gas fluorurati ad effetto serra prodotta, importata, esportata e smaltita nell'anno precedente ».

5. Al comma 3) dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 27 giugno le parole « più di una tonnellata all'anno di » sono soppresse.

8. 5. Carrescia, Covello.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-*bis*.

(Modifiche al Decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43).

1. All'articolo 16 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43 i commi 1 e 2 sono abrogati.

8. 01. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-*bis*.

(Modifiche al Decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43).

1. All'articolo 16, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012 le parole « 3 kg » sono sostituite dalle seguenti: « 1 t ».

8. 02. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-*bis*.

(Modifiche al decreto legislativo 5 marzo 2013 n. 26).

1. All'articolo 6 del decreto legislativo 5 marzo 2013 n. 26 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3, le parole: « da 1.000,00 euro a 10.000,00 euro » sono sostituite dalle seguenti 100,00 euro a 1.000,00 euro »;

b) al comma 4, le parole: « da 1.000,00 euro a 10.000,00 euro » sono sostituite dalle seguenti 100,00 euro a 1.000,00 euro ».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 10 milioni di euro, si provvede, a partire dall'anno 2014, mediante corrispondente riduzione delle dotazioni da includere nel Fondo speciale di parte corrente, di cui alla « Tabella A » della legge 27 dicembre 2013, n. 147, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per il triennio 2014-2016.

8. 03. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

ART. 8-*bis*.

(Attuazione dell'articolo 24 del decreto legislativo 8 marzo 2011, n. 28).

1. Ai fini dell'accesso ai meccanismi incentivanti, i sottoprodotti della trasformazione degli zuccheri tramite fermentazione sono inseriti nell'elenco dei sottoprodotti utilizzabili negli impianti di biomasse e biogas di cui alla Tabella 1.A del decreto del Ministero dello sviluppo economico 6 luglio 2012.

8. 04. Mariastella Bianchi.

Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

ART. 8-*bis*.

(Modifica Tabella 3 Legge 24 dicembre 2007, n. 244).

1. Alla tabella 3 allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, come modificata dell'articolo 42 della Legge 23 luglio 2009, n. 99, sono apportate le seguenti modifiche:

1) il numero 6) è sostituito dal seguente:

Biogas e biomasse, esclusi i biocombustibili liquidi ad eccezione dei bioliquidi sostenibili ottenuti da prodotti agricoli di origine comunitaria rintracciabili ai sensi degli schemi volontari riconosciuti dalla Commissione Europea in attuazione della Direttiva RED 2009/28/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 ed in conformità al Sistema nazionale di certificazione per biocarburanti e bioliquidi così come previsto dal decreto ministeriale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 23 gennaio 2012 e successive modificazioni, e in particolare ai sensi del Sistema di rintracciabilità come definito dall'articolo 2, lettera *l)* del suddetto Decreto 28.

8. 05. Realacci, Arlotti, Mariastella Bianchi, Braga, Carrescia, Cominelli, Dallai, Decaro, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Massimiliano Manfredi, Mariani, Marroni, Mazzoli, Morassut, Moretto, Giovanna Sanna, Ventricelli, Zardini.

Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

ART. 8-*bis*.

(Modifica al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115).

1. Al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera t), comma 1 dell'articolo 2, le parole: « , con potenza nominale

non superiore a 20 MWe e complessivamente installata sullo stesso sito, » sono soppresse;

b) alla lettera *b)*, comma 2 dell'articolo 10 le parole: « o, in alternativa, connettono, per il tramite di un collegamento privato senza obbligo di connessione di terzi, esclusivamente unità di produzione e di consumo di energia elettrica nella titolarità del medesimo soggetto giuridico » sono soppresse.

8. 06. Realacci, Arlotti, Mariastella Bianchi, Braga, Carrescia, Cominelli, Dallai, Decaro, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Massimiliano Manfredi, Mariani, Marroni, Mazzoli, Morassut, Moretto, Giovanna Sanna, Ventricelli, Zardini.

Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

ART. 8-*bis*.

1. Fermo restando il rispetto del decreto legislativo n. 152 del 2006, a sostegno della decarbonizzazione dell'economia italiana i sottoprodotti della trasformazione degli zuccheri tramite fermentazione sono inseriti nell'elenco dei sottoprodotti utilizzabili negli impianti a biomasse e biogas ai fini dell'accesso ai meccanismi incentivanti di cui alla Tabella 1.A del Decreto del Ministero dello sviluppo economico 6 luglio 2012.

8. 07. Realacci, Arlotti, Mariastella Bianchi, Braga, Carrescia, Cominelli, Dallai, Decaro, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Massimiliano Manfredi, Mariani, Marroni, Mazzoli, Morassut, Moretto, Giovanna Sanna, Ventricelli, Zardini.

Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

ART. 8-*bis*.

(Modifica dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115).

1. Al comma 2, lettera b), dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, dopo le parole: « del medesimo soggetto giuridico » sono aggiunte le seguenti: « ovvero di società controllate, controllanti, controllate dalla medesima controllante ».

8. 08. Realacci, Arlotti, Mariastella Bianchi, Braga, Carrescia, Cominelli, Dallai, Decaro, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Massimiliano Manfredi, Mariani, Marroni, Mazzoli, Morassut, Moretto, Giovanna Sanna, Ventricelli, Zardini.

Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

ART. 8-*bis*.

(Incentivi per la mobilità sostenibile).

1. Alla Tabella A, parte III del decreto del Presidente della Repubblica 633/1972 è aggiunto il seguente: « 127-*undevicesimus)* veicoli dotati di motorizzazione finalizzata alla sola trazione di tipo elettrico, con energia per la trazione esclusivamente di tipo elettrico e completamente immagazzinata a bordo rientranti nelle tipologie di cui all'articolo 47, comma 1, lettere *e), f), g)* e *n)* di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ».

2. All'articolo 158, comma 2 lettera *g)* del Dlgs 30 aprile 1992 n. 285 anteporre alle parole « negli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli per persone invalide » le seguenti parole « negli spazi riservati alla sosta per la ricarica dei veicoli a trazione elettrica di cui all'articolo 17-*bis*, lettera *d)* del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83 convertito con legge 7 agosto 2012 n. 134 e ».

8. 09. Braga, Mariani, Arlotti, Mariastella Bianchi, Carrescia, Cominelli, Dallai, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Massimiliano Manfredi, Covello, Marroni, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Zardini.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

ART. 9.

Al comma 1, sostituire la lettera a) *con la seguente:*

a) al comma 7, dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: « Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture l'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del trenta per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al periodo precedente, per gli operatori economici in possesso di registrazione EMAS, sistema comunitario di ecogestione e audit ambientale, ai sensi del regolamento CE del Parlamento europeo e del Consiglio 25 novembre 2009 n. 1221/2009 e del venti per cento per operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001. Nei contratti relativi a servizi o forniture l'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del venti per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento delle prestazioni oggetto del contratto, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel) ai sensi del regolamento CE del Parlamento europeo e del Consiglio 25 novembre 2009 n. 66/2010. »

9. 11. Braga, Mariani, Arlotti, Mariastella Bianchi, Carrescia, Cominelli, Dallai, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Covello, Marroni, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Zardini.

Al comma 1, lettera a), *primo periodo, dopo le parole:* Nei contratti relativi a *eliminare le seguenti:* lavori,.

9. 18. Matarrese, D'Agostino, Causin, Molea, Vezzali.

Al comma 1, lettera a), *primo periodo, apportare le seguenti modifiche:*

a) sostituire le parole « del 20 per cento » con le seguenti: « del 40 per cento »;

b) dopo le parole « 25 novembre 2009, e » inserire le seguenti: « del 20 per cento per gli operatori economici in possesso ».

9. 13. Braga, Mariani, Arlotti, Mariastella Bianchi, Carrescia, Cominelli, Dallai, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Covello, Marroni, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Zardini.

Al comma 1, lettera a), *primo periodo, sostituire le parole:* ridotto del 20 per cento, *con le parole:* ridotto del 30 per cento, *sostituire le parole:* e di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 *con le parole:* e del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001.

9. 37. Zaratti, Pellegrino.

Al comma 1, lettera a), *primo periodo, sostituire le parole:* 20 per cento *con le seguenti:* 30 per cento.

Conseguentemente alla medesima lettera, secondo periodo, sostituire le parole: 50 per cento *con le seguenti:* 60 per cento.

9. 29. Terzoni, Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Zolezzi.

Al comma 1, lettera a), *primo periodo, sostituire le parole:* 20 per cento *con le seguenti:* 30 per cento.

9. 5. Grimoldi.

Al comma 1, lettera a), *primo periodo, sostituire le parole:* e di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 *con le seguenti:* o di certifica-

zione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001.

Conseguentemente dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma:

« 3. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano decorsi dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge. ».

***9. 4.** Ginoble.

Al comma 1, lettera a)*, primo periodo, sostituire le parole:* e di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 *con le seguenti:* o di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001.

Conseguentemente dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma:

« 3. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano decorsi dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge. ».

***9. 20.** Dorina Bianchi, Vignali.

Al comma 1, lettera a)*, primo periodo, sostituire le parole:* e di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 *con le seguenti:* o di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001.

Conseguentemente dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma:

« 3. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano decorsi dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge. ».

***9. 17.** Matarrese, D'Agostino, Causin, Molea, Vezzali.

Al comma 1, lettera a)*, secondo periodo, sostituire le parole:* il 50 per cento delle prestazioni oggetto del contratto, *con le parole:* il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso.

9. 38. Zaratti, Pellegrino.

Al comma 1, lettera a)*, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* « Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture l'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o Carbon footprint di prodotto ai sensi della norma UNI EN ISO/TS 14067.

9. 27. Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-*bis*. Le riduzioni di garanzie da prestare per le spedizioni di rifiuti ai sensi dell'articolo 194, comma 4 , lettera *a)*, del decreto legislativo n. 152 del 2006, previste per le imprese certificate ISO 14001:2004 e/o EMAS (REG. 2009/1221/CE), si applicano dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, nelle more dell'approvazione del previsto decreto ministeriale.

9. 12. Braga, Mariani, Arlotti, Mariastella Bianchi, Carrescia, Cominelli, Dallai, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Covello, Marroni, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Zardini.

Al comma 2, sostituire la lettera a) *con la seguente:*

a) al comma 1, lettera *e)* sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « l'esistenza di un marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel) in relazione ai beni o servizi oggetti dei contratto,

in misura pari o superiore al trenta per cento del valore dei beni oggetto del contratto stesso; ».

9. 10. Braga, Mariani, Arlotti, Mariastella Bianchi, Carrescia, Cominelli, Dallai, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Covello, Marroni, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Zardini.

Al comma 2, lettera a), *sostituire numero 1) con il seguente:*

la lettera *e)* è sostituita dalla seguente:

« *e)* le caratteristiche ambientali, il carattere innovativo e il contenimento dei consumi energetici e delle risorse ambientali dell'opera o del prodotto e il possesso di un marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) in relazione ai beni o servizi oggetto del contratto, in misura pari o superiore al 30 per cento delle prestazioni oggetto del contratto stesso; ».

9. 30. Zolezzi, Segoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni.

Al comma 2, lettera a), *numero 1), dopo le parole:* e il possesso di un marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) *aggiungere le seguenti;* laddove esso esista e sia previsto,.

***9. 24.** Castiello, Vella, Romele, Distaso.

Al comma 2, lettera a), *numero 1), dopo le parole:* e il possesso di un marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) *aggiungere le seguenti;* laddove esso esista e sia previsto,.

***9. 3.** Realacci, Arlotti, Mariastella Bianchi, Braga, Carrescia, Cominelli, Dallai, Decaro, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Mariani, Marroni, Mazzoli, Morassut, Moretto, Giovanna Sanna, Ventricelli, Zardini.

Al comma 2, lettera a), *numero 1), dopo le parole:* e il possesso di un marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) *aggiungere le seguenti;* laddove esso esista e sia previsto,.

***9. 46.** Dallai, Mariani, Covello.

Al comma 2, lettera a), *numero 1), dopo le parole:* e il possesso di un marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) *aggiungere le seguenti;* laddove esso esista e sia previsto,.

***9. 22.** Piccone, Dorina Bianchi.

Al comma 2, lettera a), *numero 1), dopo le parole:* e il possesso di un marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) *aggiungere le seguenti;* laddove esso esista e sia previsto,.

***9. 40.** Cera.

Al comma 2, lettera a), *numero 1), dopo le parole:* qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) *aggiungere le seguenti:* o la dimostrazione di prove relative all'impiego di misure equivalenti di garanzia.

9. 15. Cominelli, Covello, Zardini.

Al comma 2, lettera a), *numero 1), sostituire le parole:* 30 per cento delle prestazioni oggetto del contratto, *con le seguenti:* 30 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto.

***9. 19.** Zan, Di Salvo, Fava, Migliore, Labriola, Lavagno, Lacquaniti, Nardi, Piazzoni, Pilozzi.

Al comma 2, lettera a), *numero 1), sostituire le parole:* 30 per cento delle prestazioni oggetto del contratto, *con le seguenti:* 30 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto.

***9. 39.** Zaratti, Pellegrino.

Al comma 2, lettera a), *numero 1), sostituire le parole;* 30 per cento delle prestazioni in oggetto del contratto stesso *con le seguenti:* 30 per cento del valore delle forniture o prestazioni del contratto stesso.

9. 34. Segoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi.

Al comma 2, lettera a), numero 1), sostituire le parole: 30 per cento *con le seguenti:* 50 per cento.

9. 6. Grimoldi.

Al comma 2, lettera a), *sopprimere il numero 2.*

Conseguentemente, al medesimo comma 2, sopprimere la lettera b).

***9. 7.** Grimoldi.

Al comma 2, lettera a), *sopprimere il punto 2.*

Conseguentemente, al medesimo comma 2, sopprimere la lettera b).

***9. 41.** Cera.

Al comma 2, lettera a), *sopprimere il numero 2.*

Conseguentemente, al medesimo comma 2, sopprimere la lettera b).

***9. 16.** Matarrese, D'Agostino, Causin, Molea, Vezzali.

Al comma 2, lettera a), *numero 2, dopo le parole:* delle risorse naturali, *aggiungere le seguenti:* all'utilizzo come combustibile per recuperarne il contenuto energetico, alla capacità di stoccaggio del carbonio e di mitigazione dei cambiamenti climatici.

***9. 9.** Cominelli.

Al comma 2, lettera a), *numero 2, dopo le parole:* delle risorse naturali, *aggiungere le seguenti:* all'utilizzo come combustibile per recuperarne il contenuto energetico, alla capacità di stoccaggio del carbonio e di mitigazione dei cambiamenti climatici.

***9. 21.** Dorina Bianchi, Piccone.

Al comma 2, lettera a) *numero 2), dopo le parole:* avuto anche riguardo ai consumi di energia e delle risorse naturali, alle emissioni *inserire le seguenti:* e immissioni.

9. 31. Zolezzi, Segoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni.

Al comma 2, lettera a), *numero 2), dopo le parole:* bene o servizio, *aggiungere le seguenti:* , con l'obiettivo strategico di un uso più efficiente delle risorse e di un'economia circolare che promuova ambiente e occupazione.

***9. 45.** Mariani, Dallai.

Al comma 2, lettera a), *numero 2), dopo le parole:* bene o servizio, *aggiungere le seguenti:* , con l'obiettivo strategico di un uso più efficiente delle risorse e di un'economia circolare che promuova ambiente e occupazione.

***9. 2.** Realacci, Arlotti, Mariastella Bianchi, Braga, Carrescia, Cominelli, Dallai, Decaro, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Massimiliano Manfredi, Mariani, Marroni, Mazzoli, Morassut, Moretto, Giovanna Sanna, Ventricelli, Zardini.

Al comma 2, lettera a), *numero 2), dopo le parole:* bene o servizio, *aggiungere le seguenti:* , con l'obiettivo strategico di un uso più efficiente delle risorse e di un'economia circolare che promuova ambiente e occupazione.

***9. 25.** Castiello, Vella, Romele, Distaso.

Al comma 2, lettera a)*, numero 2), dopo le parole:* bene o servizio*, aggiungere le seguenti:* , con l'obiettivo strategico di un uso più efficiente delle risorse e di un'economia circolare che promuova ambiente e occupazione.

***9. 42.** Cera.

Al comma 2 lettera b)*, primo periodo, dopo le parole:* i costi del ciclo di vita*, inserire le seguenti:* inclusa la fase di smaltimento.

9. 28. Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi.

Al comma 2, lettera b)*, numero 1) dopo le parole:* si basa *inserire le seguenti:* su informazioni di carattere tecnico scientifico o.

9. 32. Zolezzi, Segoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni.

Al comma 2, lettera b)*, sostituire il numero 3), con il seguente:*

3) si basa su dati che ragionevolmente possono essere forniti dagli operatori economici.

9. 8. Grimoldi.

Al comma 2, lettera b)*, sostituire il numero 3, con il seguente:* si basa su dati terzi, verificabili, pubblici e recenti, dove per recenti si intende che gli ultimi dati disponibili siano riferiti all'anno immediatamente precedente quello del bando in oggetto.

9. 35. Segoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi.

Al comma 2, lettera b)*, sostituire il numero 3, con il seguente:* si basa su un'applicazione ripetuta e continua.

9. 33. Zolezzi, Segoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni.

Al comma 2, dopo la lettera b)*, aggiungere la seguente lettera:*

c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma: « 2-*bis)*. In ogni caso le stazioni appaltanti non possono respingere un'offerta per il motivo che i prodotti e i servizi offerti non sono conformi alle specifiche alle quali hanno fatto riferimento o ad una certificazione di tipo ambientale se l'offerente prova, con qualsiasi mezzo appropriato, che le soluzioni da lui proposte ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche o dalla certificazione ambientale ».

***9. 1.** Realacci, Arlotti, Mariastella Bianchi, Braga, Carrescia, Cominelli, Dallai, Decaro, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Mariani, Marroni, Mazzoli, Morassut, Moretto, Giovanna Sanna, Ventricelli, Zardini.

Al comma 2, dopo la lettera b)*, aggiungere la seguente lettera:*

c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma: « 2-*bis)*. In ogni caso le stazioni appaltanti non possono respingere un'offerta per il motivo che i prodotti e i servizi offerti non sono conformi alle specifiche alle quali hanno fatto riferimento o ad una certificazione di tipo ambientale se l'offerente prova, con qualsiasi mezzo appropriato, che le soluzioni da lui proposte ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche o dalla certificazione ambientale ».

***9. 23.** Piccone, Dorina Bianchi.

Al comma 2, dopo la lettera b)*, aggiungere la seguente lettera:*

c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma: « 2-*bis)*. In ogni caso le stazioni appaltanti non possono respingere un'offerta per il motivo che i prodotti e i servizi offerti non sono conformi alle specifiche alle quali hanno fatto riferimento o ad una certificazione di tipo ambientale se l'offerente prova, con qualsiasi mezzo ap-

propriato, che le soluzioni da lui proposte ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche o dalla certificazione ambientale ».

***9. 14.** Arlotti.

Al comma 2, dopo la lettera b)*, aggiungere la seguente lettera:*

c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma: « 2-*bis)*. In ogni caso le stazioni appaltanti non possono respingere un'offerta per il motivo che i prodotti e i servizi offerti non sono conformi alle specifiche alle quali hanno fatto riferimento o ad una certificazione di tipo ambientale se l'offerente prova, con qualsiasi mezzo appropriato, che le soluzioni da lui proposte ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche o dalla certificazione ambientale ».

***9. 26.** Castiello, Vella, Romele, Distaso.

Al comma 2, dopo la lettera b)*, aggiungere la seguente lettera:*

c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma: « 2-*bis)*. In ogni caso le stazioni appaltanti non possono respingere un'offerta per il motivo che i prodotti e i servizi offerti non sono conformi alle specifiche alle quali hanno fatto riferimento o ad una certificazione di tipo ambientale se l'offerente prova, con qualsiasi mezzo appropriato, che le soluzioni da lui proposte ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche o dalla certificazione ambientale ».

***9. 43.** Cera.

Al comma 2, dopo la lettera b)*, aggiungere la seguente lettera:*

c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma: « 2-*bis)*. In ogni caso le stazioni appaltanti non possono respingere un'offerta per il motivo che i prodotti e i servizi offerti non sono conformi alle specifiche alle quali hanno fatto riferimento o ad una certificazione di tipo ambientale se l'offerente prova, con qualsiasi mezzo appropriato, che le soluzioni da lui proposte ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche o dalla certificazione ambientale ».

***9. 44.** Dallai, Mariani, Covello.

Aggiungere in fine, il seguente comma:

3. I fondi destinati agli acquisti di materiale rientrante nelle specifiche del PAN GPP, non concorrono alla formazione dell'importo soggetto al patto di stabilità.

9. 36. Segoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

ART. 9-*bis*.

(Disposizioni per agevolare l'adozione del sistema comunitario di ecogestione e audit *ambientale EMAS).*

1. Per l'assegnazione di contributi, agevolazioni e finanziamenti in materia ambientale, nella formulazione delle graduatorie costituisce elemento di preferenza la registrazione EMAS delle organizzazioni pubbliche e private e, in misura minore, la certificazione ai sensi della norma Uni En Iso 14001.

9. 03. Braga, Mariani, Arlotti, Mariastella Bianchi, Carrescia, Cominelli, Dallai, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Covello, Marroni, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Zardini.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

ART. 9-*bis*.

(Disposizioni per agevolare l'adozione del sistema comunitario di ecogestione e audit *ambientale EMAS e il sistema comunitario di etichettatura ecologica ECOLABEL).*

1. Per l'assegnazione di contributi, agevolazioni e finanziamenti in materia am-

bientale, nella formulazione delle graduatorie costituisce elemento di preferenza la registrazione EMAS delle organizzazioni pubbliche e private e la richiesta di contributi per l'ottenimento della certificazione Ecolabel di prodotti e servizi. Tale disposizione trova applicazione prioritaria nella programmazione dei fondi comunitari 2014-2020.

9. 01. Zaratti, Pellegrino.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

ART. 9-*bis*.

(Istituzione centrali d'acquisto regionali – Modifica Legge n. 296 del 27 dicembre 2006 Articolo 1, comma 455).

Il comma 445 è sostituito con il seguente:

« 455. Ai fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, le regioni devono costituire centrali di acquisto anche unitamente ad altre regioni, che operano quali centrali di committenza ai sensi dell'articolo 33 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in favore delle amministrazioni ed enti regionali, degli enti locali, degli enti del Servizio sanitario nazionale e delle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio, aventi anche la finalità di contribuire al perseguimento degli obiettivi previsti dal Piano d'Azione Nazionale adottato con Decreto Ministeriale 11 aprile 2008, n. 135 aggiornato con Decreto 10 aprile 2013 (*Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 3 maggio 2013).

Il contributo di tali soggetti consiste nell'esperire gare aggregate per gli EE. LL. con gli opportuni criteri ambientali e le relative certificazioni, al fine di garantire la sostenibilità degli acquisti di beni, servizi e lavori in una logica di LCC (*Life Cycle Costing*).

In particolare utilizzano nell'ambito delle modalità consentite dalle Direttive Europee e della legislazione nazionale:

la registrazione delle organizzazioni secondo il Regolamento EMAS (Reg. 2009/1221/CE);

la certificazione del sistema di gestione ambientale delle organizzazioni secondo la norma UNI EN ISO 14001:2004;

il marchio ecologico dei prodotti dell'Unione europea rilasciato secondo il Regolamento 2010/661UE Ecolabel;

la Raccomandazione 2013/179/CE relativa all'uso di metodologie comuni per misurare e comunicare le prestazioni ambientali nel corso del ciclo di vita dei prodotti e delle organizzazioni.

9. 02. Braga, Mariani, Arlotti, Mariastella Bianchi, Carrescia, Cominelli, Dallai, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Covello, Marroni, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Zardini.

ART. 10.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 10.

(Applicazione di criteri ambientali minimi negli appalti pubblici per le forniture e per gli affidamenti).

1. Dopo l'articolo 68 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è inserito il seguente:

« ART. 68-*bis*. – *(Applicazione di criteri ambientali minimi negli appalti pubblici per le forniture e negli affidamenti di servizi)*. – *1*. Nell'ambito delle categorie per le quali il Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione, approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del mare, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanza e dello sviluppo economico, dell'11 aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 107 dell'8 maggio 2008, predisposto in attuazione dei commi 1126 e 1127 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modifiche, prevede l'adozione dei Criteri ambientali minimi di cui all'articolo 2 del citato decreto dell'11 aprile 2008, è fatto obbligo, per le pubbliche amministrazioni, ivi incluse le centrali di committenza, di contribuire al conseguimento dei relativi obiettivi ambientali, coerenti con gli obiettivi di riduzione dei gas che alterano il clima e relativi all'uso efficiente delle risorse indicati nella comunicazione della Commissione europea « Tabella di marcia verso un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse » (COM(2011) 571 definitivo), attraverso l'inserimento, nella documentazione di gara pertinente, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei sotto indicati decreti, relativi alle seguenti categorie di forniture e affidamenti:

a) acquisto di lampade a scarica ad alta intensità e moduli a led per illuminazione pubblica, per l'acquisto di apparecchi di illuminazione per illuminazione pubblica e per l'affidamento del servizio di progettazione di impianti di illuminazione pubblica: decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 23 dicembre 2013, pubblicato nel Supplemento ordinano alla *Gazzetta Ufficiale* n. 18 del 23 gennaio 2014, e successivi aggiornamenti;

b) attrezzature elettriche ed elettroniche d'ufficio, quali personal computer, stampanti, apparecchi multifunzione e fotocopiatrici: decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 13 dicembre 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 17 gennaio 2014 e successivi aggiornamenti;

c) servizi energetici per gli edifici – servizio di illuminazione e forza motrice, servizio di riscaldamento/raffrescamento di edifici: decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 marzo 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 28 marzo 2012 e successivi aggiornamenti.

2. L'obbligo di cui al comma 1 si applica, per almeno il 50 per cento del valore delle gare d'appalto sia sopra che sotto la soglia di rilievo comunitario, previste per le seguenti categorie di forniture e affidamenti oggetto dei decreti, recanti Criteri Ambientali Minimi sotto indicati:

a) affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani: decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 13 febbraio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 58 dell'11 marzo 2014, All. 1, e successivi aggiornamenti;

b) forniture di cartucce toner e cartucce a getto di inchiostro, affidamento del

servizio integrato di ritiro e fornitura di cartucce toner e a getto di inchiostro: decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 13 febbraio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 58 dell'11 marzo 2014, All. 2, e successivi aggiornamenti;

c) affidamento del servizio di gestione del verde pubblico, per acquisto di ammendanti, di piante ornamentali, di impianti di irrigazione: decreto del Ministro dell'ambiente della tutela del territorio e del mare 13 dicembre 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 17 gennaio 2014, e successivi aggiornamenti;

d) carta per copia e carta grafica: decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 4 aprile 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 3 maggio 2013, e successivi aggiornamenti;

e) ristorazione collettiva e derrate alimentari: decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 21 settembre 2011, All. 1, e successivi aggiornamenti;

f) affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l'igiene: decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 24 maggio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 20 giugno 2012, e successivi aggiornamenti;

g) prodotti tessili: decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 22 febbraio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 64 del 19 marzo 2011, All. 1 e successivi aggiornamenti;

h) arredi per ufficio: decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 22 febbraio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 64 del 19 marzo 2011, All. 2 e successivi aggiornamenti.

3. L'obbligo di cui ai commi 1 e 2 si applica anche alle forniture di beni e servizi e agli affidamenti di lavori oggetto di ulteriori Decreti Ministeriali di adozione dei relativi Criteri Ambientali Minimi ».

10. 13. Braga, Mariani, Arlotti, Mariastella Bianchi, Carrescia, Cominelli, Dallai, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Covello, Marroni, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Zardini.

Al comma 1, capoverso « Art. 68-bis », sostituire il comma 1 con il seguente:

1. È fatto obbligo, per gli appalti di forniture di beni e servizi, di prevedere nei bandi e documenti di gara della pubblica amministrazioni, l'inserimento delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (CAM) definiti ai sensi del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 107 dell'8 maggio 2008, recante « Piano d'Azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione ». Laddove tali criteri non siano stati ancora individuati, i bandi devono comunque prevedere criteri ambientali minimi elaborati dalla stazione committente ai fini della sostenibilità ambientale degli acquisti.

***10. 2.** Carrescia, Covello.

*Al comma 1, capoverso « Art. 68-*bis *»*, *sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. È fatto obbligo, per gli appalti di forniture di beni e servizi, di prevedere nei bandi e documenti di gara della pubblica amministrazioni, l'inserimento delle specifi-

che tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (CAM) definiti ai sensi del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 107 dell'8 maggio 2008, recante « Piano d'Azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione ». Laddove tali criteri non siano stati ancora individuati, i bandi devono comunque prevedere criteri ambientali minimi elaborati dalla stazione committente ai fini della sostenibilità ambientale degli acquisti.

***10. 5.** Grimoldi.

*Al comma 1, capoverso 68-*bis*, comma 1, sostituire le parole da:* nei sotto indicati decreti *fino alla fine del comma con le seguenti:* negli appositi decreti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, recanti i criteri ambientali minimi riguardo a forniture e servizi connessi al settore energetico, come pubblicati nel sito internet del medesimo Ministero.

10. 6. Grimoldi.

*Al comma 1, capoverso « Art. 68-*bis *», comma 1, dopo la lettera* b)*, inserire la seguente:*

b-bis. Forniture di cartucce toner e cartucce a getto di inchiostro e Affidamento del servizio integrato di ritiro e fornitura di cartucce toner e a getto di inchiostro: decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 13 febbraio 2014, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 58 dell'11 marzo 2014 e successivi aggiornamenti;

10. 12. Braga, Mariani, Arlotti, Mariastella Bianchi, Carrescia, Cominelli, Dallai, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Covello, Marroni, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Zardini.

*Al comma 1, capoverso « Art. 68-*bis *», comma 1, dopo la lettera* c) *aggiungere le seguenti:*

d) carta per copia e carta grafica: decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 4 aprile 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 3 maggio 2013, e successivi aggiornamenti;

e) ristorazione collettiva e derrate alimentari: allegato 1 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 21 settembre 2011;

f) affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l'igiene: decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 24 maggio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 20 giugno 2012;

g) prodotti tessili: decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 22 febbraio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 64 del 19 marzo 2011, e successivi aggiornamenti;

h) arredi per ufficio: decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 22 febbraio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 64 del 19 marzo 2011, e successivi aggiornamenti.

*Conseguentemente, sostituire il comma 2 del capoverso Art.68-*bis *con il seguente:*

2. Nei primi tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, l'obbligo di cui

al comma 1 si applica, limitatamente alle ipotesi di cui alle lettere *d), e), f), g)* e *h)* per almeno il 50 per cento del valore delle forniture dei lavori o dei servizi oggetto delle gare d'appalto.

10. 15. Terzoni, Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Zolezzi.

Al comma 1, capoverso « ART. *68-*bis », *comma 1, dopo la lettera* c) *inserire la seguente lettera:*

d) impianti solari fotovoltaici e sviluppo di tecnologie innovative per la conversione fotovoltaica e riduzione consumo energetico: decreto interministeriale 5 maggio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* numero 109 del 12 aprile 2011 e successivi aggiornamenti.

10. 18. Dallai, Covello.

Al comma 1, capoverso « ART. *68-*bis », *comma 2, alinea dopo la parola:* valore *aggiungere la seguente:* annuale.

10. 10. Braga, Mariani, Arlotti, Mariastella Bianchi, Carrescia, Cominelli, Dallai, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Covello, Marroni, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Zardini.

Al comma 1, capoverso « ART. *68-*bis », *comma 2, sopprimere la lettera* b).

***10. 14.** Vignali, Dorina Bianchi.

Al comma 1, capoverso « ART. *68-*bis », *comma 2, sopprimere la lettera* b).

***10. 3.** Ginoble.

Al comma 2, dopo la lettera e), *aggiungere la seguente:*

f) affidamento del servizio di gestione del verde pubblico e ammendanti, di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 13 dicembre 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 17 gennaio 2014, e successivi aggiornamenti.

10. 8. Mariani, Braga, Covello, Arlotti, Mariastella Bianchi, Carrescia, Cominelli, Dallai, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Marroni, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Zardini.

Al comma 1, capoverso « ART. *68-*bis », *dopo il comma 2, inserire il seguente:*

2-*bis*. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con proprio decreto, può prevedere un incremento progressivo della percentuale di cui al comma 2, relativamente ai prodotti e servizi di cui all'allegato 1 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 luglio 2011, nell'arco di cinque anni, nonché aggiornare l'allegato medesimo, con la possibilità di prevedere ulteriori forme di certificazione ambientale, opportunamente regolamentate;.

10. 4. Cenni, Oliverio, Luciano Agostini, Antezza, Anzaldi, Carra, Cova, Covello, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mongiello, Palma, Prina, Sani, Taricco, Tentori, Terrosi, Valiante, Venittelli, Zanin.

Al comma 1, capoverso « ART. *68-*bis », *dopo il comma 2 aggiungere il seguente comma:*

2-*bis*. Per le forniture, i lavori o servizi oggetto delle gare d'appalto svolte dalla centrale di committenza nazionale e dalle centrali di committenza regionale, l'obbligo di cui al comma 1 è esteso a tutte le categorie di prodotti o servizi oggetto dei decreti ministeriali definiti ai sensi del decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 10 aprile 2013 recante « Piano d'azione per la

sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione-revisione 2013. ».

10. 9. Braga, Mariani, Arlotti, Mariastella Bianchi, Carrescia, Cominelli, Dallai, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Covello, Marroni, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Zardini.

*Al comma 1, capoverso « Art. 68-*bis *», comma 3, dopo le parole:* al comma 2 si applica anche, *aggiungere le parole:* ai servizi di fornitura di prodotti agroalimentari destinati a mense scolastiche e ospedaliere, provenienti da operatori dell'agricoltura sociale, nonché prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero, provenienti da filiera corta, nonché.

10. 16. Pellegrino, Zaratti.

*Al comma 1, capoverso « Art. 68-*bis *», dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:*

4. Gli enti locali dal 1° gennaio 2014, in attuazione dell'articolo 1 commi 1126 lettera *d)* e 1127 lettera *m)* della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e del Decreto 11 aprile 2008 n. 135 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio in materia di « Approvazione del Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione », Green Public Procurement (Gpp), e al fine di contribuire alla riduzione delle emissioni di CO_2 e dell'inquinamento atmosferico urbano riservano una quota, pari ad almeno il 30 per cento del totale del costo del carburante consumato annualmente, all'utilizzo, per gli autobus pubblici di categoria inferiore a Euro 4, di combustibili che permettano l'abbattimento nell'atmosfera delle polveri sottili (i così detti PM10), della CO_2, degli ossidi di azoto e degli idrocarburi incombusti, anche attraverso l'impiego di additivi specifici nei combustibili.

5. Il Ministro dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare, sentita la Conferenza Unificata Stato, Regioni e Autonomie Locali di cui al Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro sessanta giorni con proprio decreto, stabilisce le caratteristiche tecniche, le tipologie di innovazione tecnologica che consentano gli abbattimenti di cui al capoverso precedente.

10. 1. Realacci, Arlotti, Mariastella Bianchi, Braga, Carrescia, Cominelli, Dallai, Decaro, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Mariani, Marroni, Mazzoli, Morassut, Moretto, Giovanna Sanna, Ventricelli, Zardini.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

*Al comma 1, capoverso « Art. 68-*bis *», dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-*bis*. Ciascun soggetto obbligato all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, è tenuto a pubblicare annualmente sul proprio sito istituzionale i bandi e documenti di gara con le relative clausole contrattuali recanti i relativi criteri ambientali minimi, nonché i soggetti aggiudicatari dell'appalto e i relativi capitolati contenenti il recepimento dei suddetti criteri ambientali minimi.

10. 17. Zaratti, Pellegrino.

*Al comma 1, capoverso « Art. 68-*bis *», dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

3-*bis*. All'articolo 1, comma 1127 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni, dopo la lettera *m)* è aggiunta la seguente: « *m-bis*: sanità ».

10. 11. Cominelli.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-*bis*.

(Applicazione di « criteri ambientali minimi » negli appalti pubblici).

1. All'articolo 1, comma 1127, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 « Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge

finanziaria 2007) » è aggiunta la lettera « *n)* sanità ».

2. All'articolo 7, comma 4, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, è aggiunta la seguente lettera: « *m)* provvede a monitorare l'applicazione dei "criteri ambientali minimi" di cui ai decreti attuativi del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 aprile 2008 e successive revisioni e il raggiungimento degli obiettivi prefissati dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della Pubblica Amministrazione (PAN GPP) e successive revisioni ».

3. Dopo il comma 2 dell'articolo 68 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è inserito il seguente comma: « 2-*bis*. Per gli appalti aventi per oggetto le categorie di servizi di cui ai decreti attuativi del Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della Pubblica Amministrazione (PAN GPP), adottati ai sensi del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 aprile 2008 e successive revisioni, la stazione appaltante tiene conto delle misure di gestione ambientale indicate nei criteri di selezione dei candidati previsti dai "criteri ambientali minimi" adottati con i suddetti decreti attuativi. ».

4. All'articolo 64, comma 4-*bis*, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « I bandi-tipo contengono indicazioni per l'integrazione dei "criteri ambientali minimi" di cui ai decreti attuativi del Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della Pubblica Amministrazione (PAN GPP), adottati ai sensi dei decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 aprile 2008 e successive revisioni. ».

5. All'articolo 68, comma 1, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, al primo comma è aggiunto infime il seguente periodo: « Per i contratti aventi per oggetto le categorie di lavori, servizi e forniture di cui all'articolo 69-*bis*, è fatto obbligo di includere tra le specifiche tecniche quelle previste dai "criteri ambientali minimi" di cui allo stesso articolo. ».

6. All'articolo 69, comma 2, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, è aggiunto infine il seguente periodo: « Per i contratti aventi per oggetto le categorie di lavori, servizi e forniture di cui all'articolo 69-*bis*, è fatto obbligo di includere tra le condizioni di esecuzione del contratto quelle previste dai "criteri ambientali minimi" di cui allo stesso articolo. ».

7. Dopo l'articolo 69 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è inserito il seguente:

« ART. 69-*bis*. — *(Applicazione di "criteri ambientali minimi")*. — 1. È fatto obbligo, per gli appalti aventi per oggetto le categorie di lavori, servizi e forniture di cui ai decreti attuativi del Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della Pubblica Amministrazione (PAN GPP), adottati ai sensi del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 aprile 2008 e successive revisioni, di includere, tra le specifiche tecniche di cui all'articolo 68 nonché tra le condizioni particolari di esecuzione del contratto di cui all'articolo 69, le specifiche e le condizioni previste dai "criteri ambientali minimi" adottati con i suddetti decreti attuativi. ».

8. All'articolo 83, comma 1, lettera *e)* del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la parola: « opera » sono inserite una virgola e le seguenti parole: « del servizio »;

b) dopo la parola: « prodotto » sono infine aggiunte una virgola e le seguenti parole: « anche con riferimento alle "specifiche tecniche premianti" previste dai "criteri ambientali minimi" adottati dai decreti attuativi del Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della Pubblica Amministrazione (PAN GPP), adottati ai sensi del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 aprile 2008 e successive revisioni: ».

9. All'articolo 281, comma 1, del regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante « Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004 17 CE e 2004 18 CE » di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la parola: « servizi » sono aggiunte una virgola e la parola: « lavori »;

b) al primo periodo è aggiunto infine il seguente: « Per gli appalti aventi per oggetto le categorie di lavori, servizi e forniture di cui ai decreti attuativi del Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della Pubblica Amministrazione (PAN GPP), adottati ai sensi del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 aprile 2008 e successive revisioni, le stazioni appaltanti tengono conto dei criteri di selezione dei candidati previsti dai "criteri ambientali minimi" adottati con i suddetti decreti attuativi. ».

10. 01. Zaratti, Pellegrino.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-*bis*.

(Qualificazione ambientale dei prodotti che caratterizzano i sistemi produttivi locali, i distretti industriali e le filiere che caratterizzano il sistema produttivo nazionale).

1. Con Decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dello Sviluppo economico, sentiti i Ministeri dell'economia e finanza e delle Politiche agricole e forestali, entro 180 giorni dall'approvazione della presente legge è adottato un « Piano per la qualificazione ambientale dei prodotti dei sistemi produttivi locali, i distretti industriali e le filiere che caratterizzano il sistema produttivo nazionale ». Tale piano stabilisce le azioni e le indicazioni tecniche ed operative volte a migliorare le capacità competitive delle imprese per rispondere alla crescente domanda di prodotti sostenibili da parte dei consumatori finali e dei clienti intermedi di molti settori produttivi.

2. Tali azioni tengono conto delle indicazioni contenute nella Comunicazione della Commissione europea « Tabella di marcia verso un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse » (COM(2011) 571 definitivo), ed in particolare a quelle concernenti la strategia su « Consumo e produzione sostenibili ».

3. Le azioni contenute nel Piano di cui al comma 1 sono finalizzate a:

a) promuovere, con la collaborazione dei soggetti interessati, l'adozione di tecnologie e disciplinari di produzione innovativi, in grado di garantire il miglioramento prestazionale dei prodotti ed, in particolare la riduzione degli impatti ambientali che i prodotti hanno durante il loro ciclo di vita. Ciò anche in relazione alle prestazioni ambientali previste dai « criteri ambientali minimi » di cui al precedente articolo 10;

b) rafforzare l'immagine, il richiamo e l'impatto comunicativo che distingue le produzioni italiane, associandovi aspetti di qualità ambientale, anche nel rispetto di requisiti di sostenibilità sociale;

c) aumentare il livello di trasparenza e la capacità informativa nei confronti dei mercati di destinazione dei prodotti, con

particolare riferimento alla sensibilizzazione del cittadino, attraverso la applicazione di opportuni strumenti di comunicazione ambientale, sia quelli derivanti da norme nazionali ed internazionali, sia quelli derivanti dalle esperienze e progetti nazionali ed internazionali;

d) garantire la disseminazione informativa, su tutto il territorio nazionale, riguardo alle esperienze positive sviluppate in progetti precedenti, ed in particolare nel progetto relativo allo « Schema di qualificazione ambientale dei prodotti che caratterizzano i cluster (sistemi produttivi locali, distretti industriali e filiere) sviluppato con il protocollo di intesa firmato il 14 luglio 2011 dal Ministero della tutela del territorio e del mare con il Ministero dello sviluppo economico, a cui hanno aderito le regioni: Lombardia, Liguria, Emilia Romagna, Friuli, Toscana, Lazio, Sardegna, Marche, Molise.

4. Con successivo Decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dello Sviluppo economico, con Ministeri dell'economia e finanza e il Ministero delle Politiche agricole e forestali, da adottare entro un anno dall'entrata in vigore delle presente disposizione, è adottato un Piano d'azione nazionale su consumo e produzione sostenibili, che integra le azioni previste nel piano di cui al comma 1, avendo riguardo agli interventi e le azioni nel settore del consumo e nel settore della grande distribuzione e del turismo.

10. 02. Braga, Mariani, Arlotti, Mariastella Bianchi, Carrescia, Cominelli, Dallai, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Covello, Marroni, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Zardini.

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

ART. 10-*bis*.

(Criteri minimi ambientali nell'affidamento di servizi di ristorazione collettiva e per la fornitura di prodotti alimentari).

1. Al fine di promuovere obiettivi di sostenibilità ambientale nelle procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento di servizi di ristorazione collettiva e per la fornitura di prodotti alimentari, le stazioni appaltanti sono tenute ad inserire nei relativi bandi i criteri minimi ambientali previsti ai paragrafi 5.3 e 6.3 dell'allegato 1 annesso al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 21 settembre 2011.

In deroga al comma 1, nell'affidamento dei servizi di ristorazione la destinazione del cibo non somministrato si considera, comunque, inserito tra le specifiche tecniche di base dell'offerta.

Sono fatte salve le disposizioni legislative vigenti che stabiliscono criteri più restrittivi di quelli fissati ai sensi del presente articolo.

Per tener conto degli obiettivi di proporzionalità e di adeguatezza delibazione della pubblica amministrazione e di promozione della sostenibilità ambientale dei consumi, la disciplina del presente articolo è obbligatoriamente applicata almeno al trenta per cento dei contratti, per le categorie di appalti aggiudicati nel 2014 e al cinquanta per cento nel 2015, facendo salve ulteriori quote per gli anni successivi;.

10. 03. Anzaldi, Oliverio, Luciano Agostini, Antezza, Carra, Cenni, Cova, Covello, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mongiello, Palma, Prina, Sani, Taricco, Tentori, Terrosi, Valiante, Venittelli, Zanin.

ART. 11.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 11.

(Accordi di programma e incentivi per l'acquisto dei prodotti derivanti da materiali post consumo).

1. Dopo l'articolo 206-*bis* del decreto legislativo 13 aprile 2006, n. 152, sono inseriti i seguenti:

« ART. 206-*ter*. — *(Accordi e contratti di programma per incentivare l'acquisto di*

prodotti derivanti da materiali post consumo). – 1. Al fine di incentivare il risparmio e il riciclo di materiali attraverso il sostegno all'acquisto di prodotti derivanti da materiali riciclati post consumo, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, può stipulare appositi accordi e contratti di programma:

a) con le imprese che commercializzano prodotti derivanti da materiali post consumo riciclati, ivi inclusi quelli provenienti dalla raccolta differenziata dei rifiuti;

b) con enti pubblici;

c) con soggetti pubblici o privati;

d) con le associazioni di categoria;

e) con i soggetti incaricati di svolgere le attività connesse all'applicazione del principio di responsabilità estesa del produttore.

2. Gli accordi e i contratti di programma di cui al comma 1 hanno ad oggetto:

a) l'erogazione di incentivi in favore di attività imprenditoriali di commercializzazione di prodotti derivanti da materiali post consumo riciclati, ivi inclusi quelli provenienti dalla raccolta differenziata dei rifiuti, derivanti da carta riciclata, materiali polimerici misti riciclati – automotive, oggettistica per la casa, pannelli fonoassorbenti, arredamenti per esterni, materiali e particolari per prefabbricati, vetro "fine" non avviabile alle vetrerie e compost di qualità;

b) l'erogazione di incentivi in favore dei soggetti economici e dei soggetti pubblici che acquistano prodotti derivanti dai materiali di cui alla lettera *a)*.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'economia e delle finanze, individua con decreto le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente da destinare, sulla base di apposite disposizioni legislative di finanziamento, agli accordi e ai contratti di programma di cui ai commi 1 e 2 e fissa le modalità di stipula dei medesimi accordi e contratti.

ART. 206-*quater*. – *(Incentivi per i prodotti derivanti da materiali post consumo).* – 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'economia e delle finanze, stabilisce con decreto il livello di incentivo per ciascun materiale di cui all'articolo 206-*ter* e le percentuali minime di materiale post consumo che devono essere presenti nei manufatti per i quali possono essere erogati gli incentivi di cui al medesimo articolo 206-*ter*, in considerazione sia della materia risparmiata sia del risparmio energetico ottenuto riutilizzando i materiali, tenendo conto dell'intero ciclo di vita dei prodotti.

2. Per l'acquisto e la commercializzazione di manufatti realizzati in materiali polimerici misti riciclati, l'incentivo erogato varia a seconda della categoria di prodotto, in base ai criteri e alle percentuali stabiliti dall'Allegato L-*bis* alla presente parte.

3. Gli incentivi di cui al comma 2 si applicano ai soli manufatti che impiegano materiali polimerici eterogenei da riciclo post consumo in misura almeno pari alle percentuali indicate dall'Allegato L-*bis* alla presente parte. Il contenuto di materiali polimerici eterogenei da riciclo nei manufatti di cui al presente comma deve essere garantito da idonea certificazione, sulla base della normativa vigente.

4. Gli incentivi di cui al presente articolo possono essere fruiti nel rispetto delle regole in materia di aiuti di importanza minore concessi dagli Stati membri in favore di talune imprese o produzioni, di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006.

ART. 206-*quinquies*. – *(Incentivi per l'acquisto e la commercializzazione di prodotti che impiegano materiali post consumo)*. – 1. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'economia e delle finanze, adotta, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, un regolamento che stabilisce i criteri e il livello di incentivo per l'acquisto di manufatti che impiegano materiali post consumo riciclati, ivi inclusi quelli provenienti dalla raccolta differenziata dei rifiuti diversi dal materiale polimerico, in particolare carta riciclata, vetro "fine" non avviabile alle vetrerie e compost di qualità ».

2. Agli allegati alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo l'Allegato L è aggiunto l'Allegato L-*bis* di cui all'allegato 1 annesso alla presente legge.

3. In sede di prima applicazione di quanto previsto dagli articoli 206-*quater* e 206-*quinquies* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introdotti dal comma 1 del presente articolo, le regioni utilizzano le risorse rivenienti dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 14 della presente legge. Il decreto di cui al comma 1 del predetto articolo 206-*quater* del decreto legislativo n. 152 del 2006 individua le modalità di finanziamento degli incentivi da esso disciplinati.

« ALLEGATO L-*bis*

*(articolo 206-*quater*, comma 2)*

Categorie di prodotti che sono oggetto di incentivi economici all'acquisto, ai sensi dell'articolo 206-*quater*, comma 2.

Categoria di prodotto	*Percentuale minima in peso di materiale polimerico riciclato sul peso complessivo del componente sostituito*	*Incentivo in percentuale sul prezzo di vendita al consumatore del prodotto*
Cicli e veicoli a motore	>10%	10%
Elettrodomestici	>20%	10%
Contenitori per uso di igiene ambientale	>50%	5%
Arredo per interni	>50%	5%
Arredo urbano	>70%	15%
Computer	>10%	10%
Prodotti per la casa e per l'ufficio	>10%	10%
Pannelli fonoassorbenti, barriere e segnaletica stradale	>30%	10%

11. 54. Realacci, Arlotti, Mariastella Bianchi, Carrescia, Cominelli, Dallai, Decaro, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Mariani, Marroni, Mazzoli, Morassut, Moretto, Giovanna Sanna, Ventricelli, Zardini.

Al comma 1, capoverso « ART. *206*-ter », *comma 1, alinea, dopo le parole:* il risparmio, il riciclo *aggiungere le seguenti:* e il riutilizzo.

Conseguentemente:

al medesimo capoverso, comma 1, dopo le parole: all'acquisto di prodotti derivanti da *aggiungere le seguenti parole:* attività di preparazione al riutilizzo o;

al medesimo capoverso, comma 1, dopo la lettera e)*, aggiungere le seguenti:*

f) con gli operatori dell'usato;

g) con i centri di raccolta registrati in conformità ai requisiti del Regolamento EMAS (REG. 2009/1221/CE) o certificati secondo la norma ISO 14001:2004.;

al medesimo capoverso, comma 2 lettera a) *e lettera* b) *dopo le parole:* prodotti derivanti *aggiungere le seguenti:* da attività di preparazione al riutilizzo;

*al capoverso «Art. 206-*quater», comma 2, dopo le parole: l'acquisto e la commercializzazione di prodotti *aggiungere le seguenti parole:* derivanti da attività di preparazione al riutilizzo;

*al capoverso «Art. 206-*quinquies», dopo le parole: di incentivo per l'acquisto di manufatti *aggiungere le seguenti parole:* derivanti da attività di preparazione al riutilizzo.

11. 17. Braga, Mariani, Arlotti, Mariastella Bianchi, Carrescia, Cominelli, Dallai, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Covello, Marroni, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Zardini.

*Al comma 1, capoverso «Art. 206-*ter», *comma 1, sostituire la lettera* a)*, con la seguente:*

a) con le imprese che commercializzano prodotti derivanti da materiali post consumo riciclati da rifiuti.

11. 16. Braga, Mariani, Arlotti, Mariastella Bianchi, Carrescia, Cominelli, Dallai, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Covello, Marroni, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Zardini.

*Al comma 1, capoverso Art. 206-*ter*, al comma 1, lettera* a)*, dopo le parole:* con le imprese che*, aggiungere le seguenti:* producono e *sostituire le parole:* dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani *con le seguenti:* dai rifiuti.

Conseguentemente, al medesimo capoverso:

al comma 2, lettera a)*, dopo le parole:* di attività imprenditoriali*, aggiungere le seguenti:* di produzione e *sostituire le parole:* dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani *sono sostituite dalle parole:* dai rifiuti;

al comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Gli incentivi di cui ai precedenti commi, sono configurati in termini di credito di imposta, detrazione fiscale o riduzione IVA, commisurati al valore del bene prodotto, con criteri e modalità stabilite dal decreto di cui al presente comma. A integrazione delle risorse finanziarie finalizzate al finanziamento di detti incentivi, si provvede nel limite di 50 milioni di euro per l'anno 2014, 100 milioni di euro per l'anno 2015, e 100 milioni di euro per l'anno 2016, mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.

11. 37. Zaratti, Pellegrino.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

*Al comma 1, capoverso «Art. 206-*ter», *comma 1, lettera* a)*, dopo le parole:* con le imprese che*, inserire le seguenti:* producono e*; sostituire le parole:* dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani *sono sostituite dalle parole:* dai rifiuti.

Conseguentemente, al medesimo capoverso:

al comma 2, lettera a)*, dopo le parole:* di attività imprenditoriali*, inserire le parole:* di produzione e *sostituire le parole:* dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani *con le seguenti:* dai rifiuti;

al comma 2, aggiungere la seguente lettera:

c) tali incentivi sono configurati in termini di credito di imposta, detrazione fiscale o riduzione IVA, commisurati al valore del bene prodotto.

***11. 41.** Realacci.

*Al comma 1, capoverso « Art. 206-*ter *», comma 1, lettera* a*), dopo le parole:* con le imprese che*, inserire le seguenti:* producono e*; sostituire le parole:* dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani *sono sostituite dalle parole:* dai rifiuti.

Conseguentemente, al medesimo capoverso:

al comma 2, lettera a*), dopo le parole:* di attività imprenditoriali*, inserire le parole:* di produzione e *sostituire le parole:* dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani *con le seguenti:* dai rifiuti;

al comma 2, aggiungere la seguente lettera:

c) tali incentivi sono configurati in termini di credito di imposta, detrazione fiscale o riduzione IVA, commisurati al valore del bene prodotto.

***11. 7.** Grimoldi.

*Al comma 1, capoverso « Art. 206-*ter *», comma 1, lettera* a*), dopo le parole:* con le imprese che*, inserire le seguenti:* producono e*; sostituire le parole:* dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani *sono sostituite dalle parole:* dai rifiuti.

Conseguentemente, al medesimo capoverso:

al comma 2, lettera a*), dopo le parole:* di attività imprenditoriali*, inserire le parole:* di produzione e *sostituire le parole:* dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani *con le seguenti:* dai rifiuti;

al comma 2, aggiungere la seguente lettera:

c) tali incentivi sono configurati in termini di credito di imposta, detrazione fiscale o riduzione IVA, commisurati al valore del bene prodotto.

***11. 48.** Carrescia, Covello.

*Al comma 1, capoverso « Art. 206-*ter *», comma 1, lettera* a*), sopprimere la parola:* urbani.

11. 31. Segoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi.

*Al comma 1, capoverso « Art. 206-*ter *», comma 1, lettera* a*), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* o prodotti derivanti da preparazione al riutilizzo di prodotti o componenti di prodotti.

Conseguentemente, al medesimo capoverso:

al comma 1, lettera d*), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* , ivi comprese le associazioni di aziende che si occupano di riuso, preparazione al riutilizzo e riciclaggio;

al comma 2, lettera a*), aggiungere, in fine le seguenti parole:* e alle attività imprenditoriali finalizzati alla costituzione di centri e reti accreditati di riparazione/riutilizzo e alle attività imprenditoriali di commercializzazione di prodotti e componenti di prodotti reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti;

*al capoverso « Art. 206-*quater *», al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* e gli strumenti e la misura di incentivazione al commercio ed all'acquisto di prodotti e componenti di prodotti usati per favorire l'allungamento del ciclo di vita dei prodotti.

11. 19. Rossomando, Fregolent, Mariastella Bianchi, Cominelli.

*Al comma 1, capoverso « Art. 206-*ter *», comma 1, lettera* a)*, aggiungere in fine le seguenti parole:* o prodotti derivanti da preparazione al riutilizzo di prodotti o componenti di prodotti.

Conseguentemente, al medesimo capoverso:

al comma 1, lettera d)*, aggiungere in fine le seguenti parole:* ivi comprese le associazioni di aziende che si occupano di riuso, preparazione al riutilizzo e riciclaggio;

al comma 2, lettera a)*, aggiungere in fine le seguenti parole:* e alle attività imprenditoriali finalizzate alla costituzione di centri e reti accreditati di riparazione riutilizzo, e alle attività imprenditoriali di commercializzazione di prodotti e componenti di prodotti reimpiegati per la medesima finalità per la quale erano stati concepiti.

11. 36. Zaratti, Pellegrino.

*Al comma 1, capoverso « Art. 206-*ter *», comma 1, dopo la lettera* a)*, aggiungere la seguente:*

a-bis) con imprese che effettuano operazioni di recupero di RAEE a condizione che siano certificate e che si impegnino a stipulare, entro sei mesi dalla sottoscrizione dell'Accordo o del Contratto di programma, accordi con Istituti Scolastici e con ONLUS del settore dei servizi alla persona per la cessione agevolata delle apparecchiature recuperate.

Conseguentemente:

al medesimo capoverso, comma 2, lettera a)*, sostituire le parole:* compost di qualità *con le seguenti:* , compost di qualità e apparecchiature elettriche ed elettroniche contenenti RAEE recuperate dalla raccolta differenziata.;

*al capoverso « Art. 206-*quinquies *», aggiungere al Titolo le parole:* e per la prevenzione dei rifiuti.;

*al capoverso « Art. 206-*quinquies *», comma 1, sostituire le parole:* e compost di qualità *con le seguenti:* compost di qualità e dalla raccolta differenziata di apparecchiature elettriche ed elettroniche contenenti RAEE.

11. 49. Carrescia, Covello.

*Al comma 1, capoverso « Art. 206-*ter *», comma 1, dopo la lettera* d) *inserire la seguente:*

d-bis) con associazioni di volontariato senza fini di lucro;.

11. 8. Grimoldi.

*Al comma 1, capoverso « Art. 206-*ter*, comma 2, sostituire la lettera* a) *con la seguente:*

a) erogazione di incentivi alle attività imprenditoriali di commercializzazione di prodotti da materiali *post* consumo recuperati da rifiuti.

11. 13. Braga, Mariani, Arlotti, Mariastella Bianchi, Carrescia, Cominelli, Dallai, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Covello, Marroni, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Zardini.

*Al comma 1, capoverso « Art. 206-*ter*, comma 2, lettera* a)*, dopo le parole:* attività imprenditoriali di *inserire le parole:* progettazione, produzione e.

11. 32. Segoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi.

*Al comma 1, capoverso « Art. 206-*ter*, comma 2, lettera* a)*, sostituire le parole:* , carta riciclata, plastiche miste riciclate-automotive, oggettistica per la casa, pannelli fonoassorbenti, arredamenti per esterni, materiali e particolari per prefabbricati, vetro *fine* non avviabile alle vetrerie e compost di qualità *con le seguenti:* per i quali devono essere perseguiti obiet-

tivi di raccolta e riciclo nel rispetto del presente decreto e della normativa comunitaria.

***11. 24.** Vignali, Dorina Bianchi.

*Al comma 1, capoverso «Art. 206-*ter, *lettera* a), *sostituire le parole:* , carta riciclata, plastiche miste riciclate-automotive, oggettistica per la casa, pannelli fonoassorbenti, arredamenti per esterni, materiali e particolari per prefabbricati, vetro *fine* non avviabile alle vetrerie e compost di qualità *con le seguenti:* per i quali devono essere perseguiti obiettivi di raccolta e riciclo nel rispetto del presente decreto e della normativa comunitaria.

***11. 20.** Matarrese, D'Agostino, Causin, Molea, Vezzali.

*Al comma 1, capoverso «Art. 206-*ter, *comma 2, lettera* a), *sostituire le parole:* carta riciclata, plastiche miste riciclate-automotive, oggettistica per la casa, pannelli fonoassorbenti, arredamenti per esterni, materiali e particolari per prefabbricati, vetro *fine* non avviabile alle vetrerie e compost di qualità *con le seguenti:* per i quali devono essere perseguiti obiettivi di raccolta e ricino nel rispetto del presente decreto e della normativa comunitaria.

***11. 6.** Ginoble.

*Al comma 1, capoverso «Art. 206-*ter, *comma 2, lettera* a) *dopo le parole:* carta riciclata, *aggiungere le seguenti:* legno e sughero, *e dopo le parole*. pannelli fonoassorbenti *aggiungere le seguenti:* comprensivi i pannelli in legno e in sughero,;

*Conseguentemente, al capoverso Art. 206-*quinquies, *comma 1, dopo le parole:* carta riciclata, *aggiungere le seguenti:* legno e sughero.

****11. 21.** Dorina Bianchi, Piccone.

*Al comma 1, capoverso «Art. 206-*ter, *comma 2, lettera* a), *dopo le parole:* carta riciclata, *aggiungere e seguenti:* legno e sughero *e dopo le parole*. pannelli fonoassorbenti *aggiungere le seguenti:* comprensivi i pannelli in legno e in sughero,;

*Conseguentemente, capoverso Art. 206-*quinquies, *comma 1 dopo le parole:* carta riciclato, *aggiungere le seguenti:* , legno e sughero.

****11. 12.** Cominelli.

*Al comma 1, capoverso «Art. 206-*ter, *comma 2, lettera* a) *sostituire le parole:* plastiche miste riciclate *con le seguenti:* plastiche riciclate;

*Conseguentemente, al capoverso «Art. 206-*quater, *comma 2, sostituire le parole:* plastica mista riciclata *con le seguenti:* plastica riciclata *e al comma 3 sostituire le parole:* plastiche eterogenee da riciclo post consumo *con le seguenti:* plastiche da riciclo post consumo *e al secondo periodo, le parole:* plastica eterogenea da riciclo nei manufatti *con le seguenti:* plastica da riciclo nei manufatti.

11. 25. Dorina Bianchi, Piccone.

*Al comma 1, capoverso «Art. 206-*ter, *al comma 2, lettera* a) *sostituire le parole:* plastiche miste riciclate *con le seguenti:* plastiche riciclate.

11. 9. Carrescia, Covello.

*Al comma 1, capoverso «Art. 206-*ter, *comma 2, lettera* a), *sopprimere le parole:* automotive, oggettistica per la casa, pannelli fonoassorbenti, arredamenti per esterni, materiali e particolari per prefabbricati.

11. 14. Braga, Mariani, Arlotti, Mariastella Bianchi, Carrescia, Cominelli, Dallai, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Covello, Marroni, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Zardini.

*Al comma 1, capoverso «Art. 206-*ter, *comma 2, lettera* a), *dopo le parole:* vetro *fine* non avviabile alle vetrerie e compost di qualità *aggiungere le seguenti:* rimanendo comunque esclusi quelli derivanti da recupero della frazione indifferenziata, ancorché proveniente dalla raccolta differenziata.

11. 30. Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi.

*Al comma 1, capoverso «Art. 206-*ter, *comma 2, dopo la lettera* a), *aggiungere le seguenti:*

a-bis) l'erogazione di incentivi a favore di attività imprenditoriali di commercializzazione di aggregati riciclati marcati CE e definiti secondo le norme UNI/EN 13242:2013 e UNI/en 1260:2013, nonché di prodotti derivanti da rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche e da pneumatici fuori uso.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, comma 2, lettera b), *aggiungere in fine le seguenti parole:* e lettera a-bis).

11. 50. Carrescia, Covello.

*Al comma 1, capoverso «Art. 206-*ter, *comma 2, sostituire la lettera* b), *con la seguente:*

b) erogazione di incentivi per soggetti economici e i soggetti pubblici che acquistano prodotti da materiali post consumo, recuperati da rifiuti.

11. 15. Braga, Mariani, Arlotti, Mariastella Bianchi, Carrescia, Cominelli, Dallai, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Covello, Marroni, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Zardini.

*Al comma 1, capoverso 206-*ter, *comma 2, aggiungere la seguente lettera: c)* la previsione di ulteriori semplificazioni amministrative per i rifiuti in Lista Verde individuati dai Regolamento UE n. 1013/2006 che possono essere utilizzati negli impianti industriali autorizzati ai sensi del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, ne rispetto del relativo BAT References, tramite la sola comunicazione da inoltrarsi 45 giorni prima dell'avvio dell'attività all'autorità ambientale competente. In tal caso i rifiuti saranno assoggettati al rispetto alle norme riguardanti esclusivamente il trasporto dei rifiuti e il formulano di identificazione.

***11. 42.** Cera.

*Al comma 1, capoverso 206-*ter, *comma 2, aggiungere la seguente lettera: c)* la previsione di ulteriori semplificazioni amministrative per i rifiuti in Lista Verde individuati dal Regolamento UE n. 1013/2006 che possono essere utilizzati negli impianti industriali autorizzati ai sensi del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, nel rispetto del relativo BAT References, tramite la sola comunicazione da inoltrarsi 45 giorni prima dell'avvio dell'attività all'autorità ambientale competente. In tal caso i rifiuti saranno assoggettati al rispetto alle norme riguardanti esclusivamente il trasporto dei rifiuti e il formulario di identificazione.

***11. 47.** Mariani, Dallai.

*Al comma 1, capoverso «Art. 206-*ter, *comma 2, aggiungere la seguente lettera: c)* la previsione di ulteriori semplificazioni amministrative per i rifiuti in Lista Verde individuati dal Regolamento UE n. 1013/2006 che possono essere utilizzati negli impianti industriali autorizzati ai sensi del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, nel rispetto del relativo BAT References, tramite la sola comunicazione da inoltrarsi 45 giorni prima dell'avvio dell'attività all'autorità ambientale competente. In tal caso i rifiuti saranno assoggettati al

rispetto alle norme riguardanti esclusivamente il trasporto dei rifiuti e il formulano di identificazione.

***11. 1.** Realacci, Arlotti, Mariastella Bianchi, Braga, Carrescia, Cominelli, Dallai, Decaro, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Mariani, Marroni, Mazzoli, Morassut, Moretto, Giovanna Sanna, Ventricelli, Zardini.

*Al comma 1, capoverso 206-*ter, *comma 2, aggiungere la seguente lettera:*

c) la previsione di ulteriori semplificazioni amministrative per i rifiuti in Lista Verd individuati dal Regolamento UE n. 1013/2006 che possono essere utilizzati negli impianti industriali autorizzati ai sensi del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, nel rispetto delle relative Best Available Techniques (BAT) References, tramite la sola comunicazione da inoltrarsi 45 giorni prima dell'avvio dell'attività all'autorità ambientale competente. In tal caso i rifiuti saranno assoggettati al rispetto alle norme riguardanti esclusivamente il trasporto dei rifiuti e il formulano di identificazione.

***11. 22.** Piccone, Dorina Bianchi.

*Al comma 1, capoverso 206-*ter *comma 2, aggiungere la seguente lettera: c)* la previsione di ulteriori semplificazioni amministrative per i rifiuti in Lista Verde individuati dal Regolamento UE n. 1013/2006 che possono essere utilizzati negli impianti industriali autorizzati ai sensi del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, nel rispetto del relativo BAT References, tramite la sola comunicazione da inoltrarsi 45 giorni prima dell'avvio dell'attività all'autorità ambientale competente. In tal caso i rifiuti saranno assoggettati al rispetto alle norme riguardanti esclusivamente il trasporto dei rifiuti e i formulano di identificazione.

***11. 26.** Castiello, Vella, Romele, Distaso.

*Al comma 1, capoverso 206-*quater, *comma 1, dopo le parole:* stabilisce con decreto *aggiungere le seguenti:* incentivi, anche di natura fiscale.

*Conseguentemente, al capoverso 206-*quinquies, *dopo le parole:* che stabilisce *inserire le seguenti:* gli incentivi, anche di natura fiscale.

11. 18. Braga, Mariani, Arlotti, Mariastella Bianchi, Carrescia, Cominelli, Covello, Dallai, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Covello, Marroni, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Zardini.

*Al comma 1, capoverso 206-*quater, *comma 1, sopprimere le seguenti parole:* per ciascun materiale di cui all'articolo 206-*ter*.

***11. 44.** Cera.

*Al comma 1, capoverso «Art. 206-*quater, *sopprimere le seguenti parole:* per ciascun materiale di cui all'articolo 206-*ter*.

***11. 46.** Dallai, Mariani, Covello.

*Al comma 1, capoverso 206-*quater, *comma 1, sopprimere le seguenti parole:* per ciascun materiale di cui all'articolo 206-*ter*.

***11. 27.** Castiello, Vella, Romele, Distaso.

*Al comma 1, capoverso 206-*quater, *comma 1, sopprimere le parole:* per ciascun materiale di cui all'articolo 206-*ter*.

***11. 2.** Realacci, Arlotti, Mariastella Bianchi, Braga, Carrescia, Cominelli, Dallai, Decaro, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Mariani, Marroni, Mazzoli, Morassut, Moretto, Giovanna Sanna, Ventricelli, Zardini.

*Al comma 1, capoverso «Art. 206-*quater*, comma 1, sostituire la parola:* riutilizzando *con la parola:* riciclando.

11. 33. Segoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Miccillo, Terzoni, Zolezzi.

*Al comma 1, capoverso «Art. 206-*quater*, comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole:* e gli strumenti e la misura di incentivazione al commercio e all'acquisto di prodotti e componenti di prodotti usati per favorire l'allungamento del ciclo di vita dei prodotti.

11. 38. Zaratti, Pellegrino.

*Al comma 1, capoverso 206-*quater*, comma 1, dopo le parole:* dell'intero ciclo di vita dei prodotti. *aggiungere il seguente periodo:* la presenza delle percentuali di riciclato e di riciclato post-consumo può essere dimostrato tramite certificazioni di enti riconosciuti.

***11. 45.** Mariani, Dallai.

Al comma 1, capoverso 206-quater, comma 1, in fine, aggiungere il seguente periodo: La presenza delle percentuali di riciclato e di riciclato post-consumo può essere dimostrato tramite certificazioni di enti riconosciuti.

***11. 43.** Cera.

*Al comma 1, capoverso «Art. 206-*quater*, comma 1, dopo le parole:* dell'intero ciclo di vita dei prodotti., *aggiungere il seguente periodo:* La presenza delle percentuali di riciclato e di riciclato post-consumo può essere dimostrato tramite certificazioni di enti riconosciuti.

***11. 23.** Piccone, Dorina Bianchi.

Al comma 1, capoverso 206-quater, comma 1, dopo le parole: dell'intero ciclo di vita dei prodotti., *aggiungere il seguente periodo:* La presenza delle percentuali di riciclato e di riciclato post-consumo può essere dimostrato tramite certificazioni di enti riconosciuti.

***11. 28.** Castiello, Vella, Romele, Distaso.

*Al comma 1, capoverso 206-*quater*, comma 1, dopo le parole:* dell'intera ciclo di vita dei prodotti., *aggiungere le seguenti:* La presenza delle percentuali di riciclato e di riciclato post-consumo può essere dimostrata tramite certificazioni di enti riconosciuti.

***11. 3.** Realacci, Arlotti, Mariastella Bianchi, Braga, Carrescia, Cominelli, Dallai, Decaro, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Mariani, Marroni, Mazzoli, Morassut, Moretto, Giovanna Sanna, Ventricelli, Zardini.

*Al comma 1, capoverso «Art. 206-*quater*, comma 2, sostituire le parole:* plastica mista riciclata *con le seguenti:* plastica riciclata.

11. 10. Carrescia, Covello.

*Al comma 1, capoverso «Art. 206-*quater*, comma 3, primo periodo, sostituire le parole:* plastiche eterogenee da riciclo post consumo *con le seguenti:* plastiche da riciclo post consumo *e al secondo periodo le parole:* plastica eterogenea da riciclo nei manufatti *con le seguenti:* plastica da riciclo nei manufatti.

11. 11. Carrescia, Covello.

*Al comma 1, capoverso «Art. 206-*quater*, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

4-bis. Ai beni prodotti in Italia contenenti materiali riciclati e o riutilizzati rispetto ai quali viene riscontrato, ai sensi del comma 1, un effettivo risparmio energetico, è riconosciuto un contributo equi-

valente al valore medio del Titolo di efficienza energetica negoziato durante l'anno precedente a quello di riconoscimento del titolo medesimo, che verrà adeguato per ciascun anno successivo ai valori medi negoziati nell'anno precedente. Al fine di escludere che l'attuazione delle disposizioni di cui al precedente periodo, comportino aumenti a carico della bolletta elettrica, il contributo previsto dalla direttiva 2009/28/CE concesso per ogni kwh generato mediante il trattamento termico di Combustibile Solido Secondario o Combustibile derivato dai rifiuti non può essere superiore al 33 per cento di quello previsto per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

11. 40. Zaratti, Pellegrino.

*Al comma 1, capoverso « Art. 206-*quinquies*, dopo le parole:* Ministro dell'economia e delle finanze, adotta *aggiungere le seguenti:* entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

11. 39. Pellegrino, Zaratti.

*Al comma 1, capoverso « Art. 206-*quinquies*, sopprimere le parole da:* urbani *fino alla fine del comma.*

11. 34. Segoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'economia e delle finanze, individua con decreto le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente da destinare all'applicazione di quanto previsto dagli articoli 206-*quater* e 206-*quinquies* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 introdotti dal comma 1 del presente articolo. Il decreto di cui al comma 1, del predetto articolo 206-*quater* del decreto legislativo n. 152 del 2006 individua le modalità di finanziamento degli incentivi da esso disciplinati.

11. 35. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi.

Aggiungere in fine il seguente comma:

4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del mare stabilisce con decreto i criteri per l'individuazione del materiale post consumo beneficiario degli incentivi di cui all'articolo 206-*quater*, rimanendo comunque escluso quello derivante da recupero della frazione indifferenziata, ancorché proveniente dalla raccolta differenziata.

11. 29. Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi.

Aggiungere in fine il seguente comma:

4. All'articolo 228, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Detto contributo, parte integrante del corrispettivo di vendita, è assoggettato ad IVA ed è riportato nelle fatture in modo chiaro e distinto. Il produttore o l'importatore applicano il rispettivo contributo vigente alla data della immissione del pneumatico nel mercato nazionale del ricambio. Il contributo rimane invariato in tutte le successive fasi di commercializzazione del pneumatico con l'obbligo, per ciascun rivenditore, di indicare in modo chiaro e distinto in fattura il contributo da egli pagato all'atto dell'acquisto dello stesso ».

11. 4. Realacci, Arlotti, Mariastella Bianchi, Braga, Carrescia, Cominelli, Dallai, Decaro, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Mariani, Marroni, Mazzoli, Morassut, Moretto, Giovanna Sanna, Ventricelli, Zardini.

ART. 12.

Sopprimerlo.

12. 22. Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi.

Prima del comma 1 inserire il seguente:

01. Il comma 5, dell'articolo 216, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, è sostituito dal seguente:

5. La comunicazione di cui al comma 1 deve essere rinnovata ogni tre anni ed il termine per il rinnovo della comunicazione decorre dal giorno di effettivo inizio delle attività di recupero. La comunicazione di rinnovo deve essere presentata almeno 90 giorni prima dalla scadenza del triennio. In ogni caso la comunicazione di cui al comma 1 deve essere rinnovata in caso di modifica sostanziale, intendendo per modifica sostanziale quanto disposto dall'articolo 5, lettera 1-*bis*.

12. 24. Vignaroli, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. 8-*quater*. Le attività di trattamento dei rifiuti atte a produrre materie seconde rispondenti ai requisiti disciplinati dai regolamenti di cui all'articolo 6, comma 2, della Direttiva 2008/98/CE che fissano i criteri soddisfatti i quali specifiche tipologie di rifiuti cessano di essere tali, sono sottoposte alle procedure semplificate disciplinate dall'articolo 214 e dal presente articolo a condizione che siano rispettati tutti i requisiti, i criteri e le prescrizioni soggettive e oggettive previsti dai regolamenti medesimi con particolare riferimento:

a) alla qualità e alle caratteristiche dei rifiuti da trattare;

b) alle condizioni specifiche che devono essere rispettate nello svolgimento delle attività;

Non rientrano tra le attività di trattamento di cui al presente articolo la semplice selezione effettuata dal produttore prima della cessione di tale sostanze purché le materie prime seconde rispondano senza alcun ulteriore trattamento ai requisiti previsti dagli appositi regolamenti. La selezione di cui al comma precedente non necessita di autorizzazione. Rimangono assoggettati alla disciplina dei rifiuti il materiale non conforme ai requisiti tecnici previsti dai citati Regolamenti.

12. 6. Grimoldi.

Al comma 1, capoverso articolo 216, apportare le seguenti modifiche:

a) sopprimere il comma 8-*quater*;

b) al comma 8-*quinquies*, dopo le parole: « di cui al comma 8-*quater* », aggiungere le seguenti: « come introdotto dall'articolo 13, comma 4 del decreto legge 24 giugno 2014, n.91 »;

c) al comma 8-*quinquies* è aggiunto in fine il seguente periodo: « Sono sottoposte alle procedure semplificate anche le attività che consistono nel controllo dei rifiuti ai sensi dell'articolo 184-*ter*, comma 2, e nella preparazione per il riutilizzo. ».

12. 17. Dorina Bianchi, Vignali.

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) sopprimere l'alinea 8-*quater*;

b) all'alinea 8-*quinquies* è aggiunto in fine il seguente periodo: « Sono sottoposte alle procedure semplificate anche le attività che consistono nel controllo dei rifiuti ai sensi dell'articolo 184-*ter*, comma 2, e nella preparazione per il riutilizzo. ».

***12. 5.** Ginoble.

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) sopprimere l'alinea 8-*quater*;

b) all'alinea 8-*quinquies* è aggiunto in fine il seguente periodo: « Sono sottoposte alle procedure semplificate anche le attività che consistono nel controllo dei rifiuti ai sensi dell'articolo 184-*ter*, comma 2, e nella preparazione per il riutilizzo. ».

***12. 16.** Matarrese, D'Agostino, Causin, Molea, Vezzali.

Al comma 1, capoverso 8-quater, *aggiungere in fine la seguente lettera:*

e) All'articolo 181, alla fine del comma 6, sono aggiunte le parole: « È istituita la "Giornata nazionale del riciclaggio dei rifiuti" i cui contenuti scopi e finalità saranno definiti con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ».

12. 1. Realacci, Arlotti, Mariastella Bianchi, Braga, Carrescia, Cominelli, Dallai, Decaro, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Mariani, Marroni, Mazzoli, Morassut, Moretto, Giovanna Sanna, Venticelli, Zardini.

Al comma 1, dopo il capoverso 8-quater *è inserito il seguente:*

8-*quater-bis*. L'operazione di recupero può consistere nel mero controllo sui materiali di rifiuto per verificare se soddisfino i criteri elaborati affinché gli stessi cessino di essere considerati rifiuti nel rispetto delle condizioni previste. Questa è sottoposta, al pari delle altre, alle procedure semplificate disciplinate dall'articolo 214 del presente decreto e dal presente articolo a condizione che siano rispettati tutti i requisiti, i criteri e le prescrizioni soggettive e oggettive previsti dai predetti regolamenti con particolare riferimento:

a) alla qualità e alle caratteristiche dei rifiuti da trattare;

b) alle condizioni specifiche che devono essere rispettate nello svolgimento delle attività;

c) alle prescrizioni necessarie per assicurare che i rifiuti siano trattati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente, con specifico riferimento agli obblighi minimi di monitoraggio;

d) alla destinazione dei rifiuti che cessano di essere considerati rifiuti agli utilizzi individuati.

***12. 2.** Realacci, Arlotti, Mariastella Bianchi, Braga, Carrescia, Cominelli, Dallai, Decaro, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Mariani, Marroni, Mazzoli, Morassut, Moretto, Giovanna Sanna, Venticelli, Zardini.

Al comma 1, dopo il capoverso 8-quater *è inserito il seguente:*

8-*quater-bis*. L'operazione di recupero può consistere nel mero controllo sui materiali di rifiuto per verificare se soddisfino i criteri elaborati affinché gli stessi cessino di essere considerati rifiuti nel rispetto delle condizioni previste. Questa è sottoposta, al pari delle altre, alle procedure semplificate disciplinate dall'articolo 214 del presente decreto e dal presente articolo a condizione che siano rispettati tutti i requisiti, i criteri e le prescrizioni soggettive e oggettive previsti dai predetti regolamenti con particolare riferimento:

a) alla qualità e alle caratteristiche dei rifiuti da trattare;

b) alle condizioni specifiche che devono essere rispettate nello svolgimento delle attività;

c) alle prescrizioni necessarie per assicurare che i rifiuti siano trattati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente, con specifico riferimento agli obblighi minimi di monitoraggio;

d) alla destinazione dei rifiuti che cessano di essere considerati rifiuti agli utilizzi individuati.

***12. 19.** Castiello, Vella, Romele, Distaso.

*Al comma 1, dopo il capoverso 8-*quater *è inserito il seguente:*

8-*quater-bis*. L'operazione di recupero può consistere nel mero controllo sui materiali di rifiuto per verificare se soddisfino i criteri elaborati affinché gli stessi cessino di essere considerati rifiuti nel rispetto delle condizioni previste. Questa è sottoposta, al pari delle altre, alle procedure semplificate disciplinate dall'articolo 214 del presente decreto e dal presente articolo a condizione che siano rispettati tutti i requisiti, i criteri e le prescrizioni soggettive e oggettive previsti dai predetti regolamenti con particolare riferimento:

a) alla qualità e alle caratteristiche dei rifiuti da trattare;

b) alle condizioni specifiche che devono essere rispettate nello svolgimento delle attività;

c) alle prescrizioni necessarie per assicurare che i rifiuti siano trattati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente, con specifico riferimento agli obblighi minimi di monitoraggio;

d) alla destinazione dei rifiuti che cessano di essere considerati rifiuti agli utilizzi individuati.

***12. 30.** Cera.

*Al comma 1, dopo il capoverso 8-*quater *è inserito il seguente:*

8-*quater-bis*. L'operazione di recupero può consistere nel mero controllo sui materiali di rifiuto per verificare se soddisfino i criteri elaborati affinché gli stessi cessino di essere considerati rifiuti nel rispetto delle condizioni previste. Questa è sottoposta, al pari delle altre, alle procedure semplificate disciplinate dall'articolo 214 del presente decreto e dal presente articolo a condizione che siano rispettati tutti i requisiti, i criteri e le prescrizioni soggettive e oggettive previsti dai predetti regolamenti con particolare riferimento:

a) alla qualità e alle caratteristiche dei rifiuti da trattare;

b) alle condizioni specifiche che devono essere rispettate nello svolgimento delle attività;

c) alle prescrizioni necessarie per assicurare che i rifiuti siano trattati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente, con specifico riferimento agli obblighi minimi di monitoraggio;

d) alla destinazione dei rifiuti che cessano di essere considerati rifiuti agli utilizzi individuati.

***12. 33.** Dallai, Mariani, Covello.

*Al comma 1, dopo il capoverso 8-*quinquies *è inserito il seguente:*

8-*quinquies-bis*. Al fine di un uso più efficiente delle risorse e di un'economia circolare che promuova ambiente e occupazione, i rifiuti in Elenco Verde individuati dal Regolamento UE n. 1013/2006 possono essere utilizzati negli impianti industriali autorizzati ai sensi del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, nel rispetto del relativo *BAT References*, previa comunicazione da inoltrarsi 45 giorni prima dell'avvio dell'attività all'autorità ambientale competente. In tal caso i rifiuti saranno assoggettati al rispetto alle norme riguardanti esclusivamente il trasporto dei rifiuti e il formulario di identificazione.

****12. 3.** Realacci, Arlotti, Mariastella Bianchi, Braga, Carrescia, Cominelli, Dallai, Decaro, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Mariani, Marroni, Mazzoli, Morassut, Moretto, Giovanna Sanna, Venticelli, Zardini.

*Al comma 1, dopo il capoverso 8-*quinquies *è inserito il seguente:*

8-*quinquies-bis*. Al fine di un uso più efficiente delle risorse e di un'economia circolare che promuova ambiente e occupazione, i rifiuti in Elenco Verde individuati dal Regolamento UE n. 1013/2006 possono essere utilizzati negli impianti industriali autorizzati ai sensi del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, nel rispetto del relativo *BAT References*, previa comunicazione da inoltrarsi 45 giorni prima dell'avvio dell'attività all'autorità ambientale competente. In tal caso I rifiuti saranno assoggettati al rispetto alle norme riguardanti esclusivamente il trasporto dei rifiuti e il formulario di identificazione.

****12. 20.** Castiello, Vella, Romele, Distaso.

*Al comma 1, dopo il capoverso 8-*quinquies *è inserito il seguente:*

8-*sexies*. Al fine di un uso più efficiente delle risorse e di un'economia circolare che promuova ambiente e occupazione, i rifiuti in Elenco Verde individuati dal Regolamento UE n. 1013/2006 possono essere utilizzati negli impianti industriali autorizzati ai sensi del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, nel rispetto delle relative *Best Available Techniques (BAT) References*, previa comunicazione da inoltrarsi 45 giorni prima dell'avvio dell'attività all'autorità ambientale competente. In tal caso i rifiuti saranno assoggettati al rispetto alle norme riguardanti esclusivamente il trasporto dei rifiuti e il formulario di identificazione.

****12. 18.** Piccone, Dorina Bianchi.

*Al comma 1, dopo il capoverso 8-*quinquies *è inserito il seguente:*

8-*sexies*. Al fine di un uso più efficiente delle risorse e di un'economia circolare che promuova ambiente e occupazione, i rifiuti in Elenco Verde individuati dal Regolamento UE n. 1013/2006 possono essere utilizzati negli impianti industriali autorizzati ai sensi del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, nel rispetto delle relative *Best Available Techniques (BAT) References*, previa comunicazione da inoltrarsi 45 giorni prima dell'avvio dell'attività all'autorità ambientale competente. In tal caso i rifiuti saranno assoggettati al rispetto alle norme riguardanti esclusivamente il trasporto dei rifiuti e il formulario di identificazione.

****12. 29.** Cera.

*Al comma 1, dopo il capoverso 8-*quinquies *è inserito il seguente:*

8-*quinquies-bis*. Al fine di un uso più efficiente delle risorse e di un'economia circolare che promuova ambiente e occupazione, i rifiuti in Elenco Verde individuati dal Regolamento UE n. 1013/2006 possono essere utilizzati negli impianti industriali autorizzati ai sensi del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, nel rispetto delle relative *Best Available Techniques (BAT) References*, previa comunicazione da inoltrarsi 45 giorni prima dell'avvio dell'attività all'autorità ambientale competente. In tal caso i rifiuti saranno assoggettati al rispetto alle norme riguardanti esclusivamente il trasporto dei rifiuti e il formulario di identificazione.

****12. 32.** Mariani, Dallai.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Sono escluse dalle procedure semplificate gli impianti di cui all'articolo 214 le attività di trattamento termico e di recupero energetico nonché quelle di cui al punto *a)* provenienti da raccolta indifferenziata o da frazione indifferenziata proveniente dalla raccolta differenziata.

12. 23. Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Dopo l'articolo 213 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è aggiunto il seguente:

« ART. 213-*bis* – *(Trattamento di rifiuti tramite compostaggio aerobico e digestione anaerobica)* – *1*. Non è soggetto al regime autorizzativo di cui agli articoli 208 e seguenti il trattamento tramite compostaggio aerobico o digestione anaerobica dei rifiuti urbani organici biodegradabili quando sono rispettate le seguenti condizioni:

a) i rifiuti oggetto del trattamento sono costituiti da rifiuti biodegradabili di cucine e mense e da rifiuti dei mercati (codici 200108 e 200302 di cui all'allegato D alla parte quarta del presente decreto) e da rifiuti biodegradabili prodotti da giardini e parchi (codice 200201 di cui all'allegato D alla parte quarta del presente decreto);

b) la quantità totale non eccede 80 tonnellate annue e il trattamento è eseguito nel territorio compreso entro i confini amministrativi del comune o di comuni confinanti, che abbiano stipulato una convenzione di associazione per la gestione congiunta del servizio, e il prodotto ottenuto in conformità all'allegato 2 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, è utilizzato sul medesimo territorio;

c) i rifiuti sono stoccati prima del trattamento per non oltre settantadue ore nel caso dei rifiuti biodegradabili di cucine e mense e dei rifiuti dei mercati (codici 200108 e 200302) e per non oltre sette giorni nel caso dei rifiuti biodegradabili prodotti da giardini e parchi (codice 200201);

d) gli impianti sono gestiti sotto la responsabilità di un professionista abilitato secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

2. La realizzazione e l'esercizio degli impianti di cui al comma 1 sono soggetti a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e all'osservanza delle prescrizioni in materia urbanistica, delle norme antisismiche, ambientali, di sicurezza, antincendio e igienico-sanitarie, delle norme relative all'efficienza energetica nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 ».

12. 34. Carrescia, Covello.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*). All'articolo 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, comma 1, lettera *e)*, dopo le parole: *domestiche* sono aggiunte le seguenti: *e non domestiche*.

12. 35. Carrescia, Covello.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis). All'articolo 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, comma 1, lettera *qq)*, è aggiunta la seguente:

compostaggio di prossimità: compostaggio degli scarti organici prodotti da utenze domestiche e non domestiche effettuato in maniera collettiva ed in prossimità del luogo di produzione, al fine dell'utilizzo del *compost* prodotto da parte delle utenze conferenti ovvero, a seguito di apposita convenzione, da parte del comune ove ha sede il compostaggio di prossimità nelle proprie aree verdi.

12. 36. Carrescia, Covello.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis). All'articolo 180 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 1-*sexies* è aggiunto il seguente:

1-*septies*. Al fine di ridurre il più possibile la produzione di rifiuti organici e gli

impatti sull'ambiente derivanti dalla gestione degli stessi, il Ministero dell'ambiente, le regioni ed i comuni incentivano le pratiche del compostaggio sul luogo stesso di produzione dei rifiuti come l'autocompostaggio ed il compostaggio di prossimità anche attraverso gli strumenti di pianificazione di cui all'articolo 199 del presente decreto. I comuni applicano una riduzione sul tributo di cui all'articolo 1 comma 639 della legge n. 147 del 27 dicembre 2013 alle utenze domestiche e non domestiche che effettuano l'autocompostaggio o il compostaggio di prossimità. Tale riduzione non può essere inferiore al 10 per cento della tariffa, che è rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono stabiliti entro 90 giorni, i criteri operativi, le responsabilità, le forme di vigilanza e controllo e le procedure autorizzative semplificate per il compostaggio di prossimità di rifiuti organici. Tale decreto indica i tipi ed i quantitativi di rifiuti organici, i metodi di trattamento e le forme di utilizzo. Le attività di compostaggio di prossimità che, alla data di entrata in vigore del citato decreto del Ministero dell'ambiente, sono autorizzate ai sensi degli articoli 208 o 214 e 216 del presente decreto possono continuare ad operare sulla base di tale autorizzazione sino alla scadenza della stessa.

12. 37. Carrescia, Covello.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1. All'articolo 195, comma 2, la lettera *e)*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è sostituita dal seguente:

e) la determinazione dei criteri qualitativi e quali-quantitativi per l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, derivanti da enti e imprese esercitate su aree con superficie non superiore ai 150 metri quadri nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti, o superficie non superiore a 250 metri quadri nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti. Non possono essere assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle aree produttive, compresi i magazzini di materie prime e di prodotti finiti, salvo i rifiuti prodotti negli uffici, nelle mense, negli spacci, nei bar e nei locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico.

12. 38. Carrescia, Covello.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

All'articolo 183, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la lettera *u)*, è sostituita dalla seguente:

u) riciclaggio: qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i materiali di rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.

***12. 4.** Realacci, Arlotti, Mariastella Bianchi, Braga, Carrescia, Cominelli, Dallai, Decaro, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Mariani, Marroni, Mazzoli, Morassut, Moretto, Giovanna Sanna, Venticelli, Zardini.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

All'articolo 183, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la lettera *u)*, è sostituita dalla seguente:

u) riciclaggio: qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i materiali di rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.

***12. 21.** Castiello, Vella, Romele, Distaso.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

All'articolo 183, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la lettera *u)*, è sostituita dalla seguente:

u) riciclaggio: qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i materiali di rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.

***12. 28.** Cera.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

All'articolo 183, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la lettera *u)*, è sostituita dalla seguente:

u) riciclaggio: qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i materiali di rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.

***12. 31.** Dallai, Mariani, Covello.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-*bis*. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera *c)*, del decreto legge 26 aprile 2013, n. 43 convertito con modificazioni nella legge 24 giugno 2013, n. 71, in attesa dell'attuazione dell'articolo 184-*ter*, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per le opere che riguardano recuperi ambientali, rilevati e sottofondi stradali, ferroviari e aeroportuali, nonché piazzali, è consentito l'utilizzo delle materie prime secondarie, di cui al punto 7.1.4 dell'allegato I, suballegato 1, del decreto del Ministero dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 16 aprile 1998, e successive modificazioni, acquisite o da acquisire da impianti autorizzati con procedura semplificata, ai sensi degli articoli 214 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

****12. 7.** Grimoldi.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-*bis*. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera *c)*, del decreto legge 26 aprile 2013, n. 43 convertito con modificazioni nella legge 24 giugno 2013, n. 71, in attesa dell'attuazione dell'articolo 184-*ter*, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per le opere che riguardano recuperi ambientali, rilevati e sottofondi stradali, ferroviari e aeroportuali, nonché piazzali, è consentito l'utilizzo delle materie prime secondarie, di cui al punto 7.1.4 dell'allegato 1, suballegato 1, del decreto del Ministero dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 16 aprile 1998, e successive modificazioni, acquisite o da acquisire da impianti autorizzati con procedura semplificata, ai sensi degli articoli 214 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

****12. 10.** Mariani.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera *c)*, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito con modificazioni, nella legge 24 giugno 2013, n. 71, in attesa dell'attuazione dell'articolo 184-*ter*, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per le opere che riguardano recuperi ambientali, rilevati e sottofondi stradali, ferroviari e aeroportuali, nonché piazzali, è consentito l'utilizzo delle materie prime secondarie, di cui al punto 7.1.4 dell'allegato 1, suballegato 1, del decreto del Ministero dell'am-

biente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 16 aprile 1998, e successive modificazioni, acquisite o da acquisire da impianti autorizzati con procedura semplificata, ai sensi degli articoli 214 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

****12. 26.** Cera.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera *c)*, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito con modificazioni, nella legge 24 giugno 2013, n. 71, in attesa dell'attuazione dell'articolo 184-*ter*, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per le opere che riguardano recuperi ambientali, rilevati e sottofondi stradali, ferroviari e aeroportuali, nonché piazzali, è consentito l'utilizzo delle materie prime secondarie, di cui al punto 7.1.4 dell'allegato 1, suballegato 1, del decreto del Ministero dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 16 aprile 1998, e successive modificazioni, acquisite o da acquisire da impianti autorizzati con procedura semplificata, ai sensi degli articoli 214 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

****12. 13.** Matarrese, D'Agostino, Causin, Molea, Vezzali.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-*bis*. Al fine di consentire l'effettivo recupero dei rifiuti non pericolosi sottoposti ad operazioni di messa in riserva, autorizzate ai sensi degli articoli 214 e 216 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152 alla data di entrata in vigore della presente legge, il termine di cui al comma 5 dell'articolo 6 del decreto ministeriale 5 febbraio 1998 è prorogato di un anno, fino alla data del 31 dicembre 2016.

****12. 14.** Matarrese, D'Agostino, Causin, Molea, Vezzali.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-*bis*. Al fine di consentire l'effettivo recupero dei rifiuti non pericolosi sottoposti ad operazioni di messa in riserva, autorizzate ai sensi degli articoli 214 e 216 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152 alla data di entrata in vigore della presente legge, il termine di cui al comma 5 dell'articolo 6 del decreto ministeriale 5 febbraio 1998 è prorogato, fino alla data del 31 dicembre 2016.

****12. 8.** Grimoldi.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

2. Al fine di consentire l'effettivo recupero dei rifiuti non pericolosi sottoposti ad operazioni di messa in riserva, autorizzate ai sensi degli articoli 214 e 216 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152 alla data di entrata in vigore della presente legge, il termine di cui al comma 5 dell'articolo 6 del decreto ministeriale 5 febbraio 1998 è prorogato di un anno, fino alla data del 31 dicembre 2016.

****12. 25.** Cera.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-*bis*. I materiali derivanti da manutenzione o demolizione di manti stradali in conglomerato bituminoso o manufatti assimilati, nonché le guaine costituite da leganti bituminosi sono sottoprodotti ai sensi dell'articolo 184-*bis* dei decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni, se affidati ad un soggetto autorizzato alla produzione di conglomerato bituminoso o prodotti analoghi.

***12. 9.** Grimoldi.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

2. I materiali derivanti da manutenzione o demolizione di manti stradali in conglomerato bituminoso o manufatti assimilati, nonché le guaine costituite da leganti bituminosi sono sottoprodotti ai sensi dell'articolo 184-*bis* dei decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni, se affidati ad un soggetto autorizzato alla produzione di conglomerato bituminoso o prodotti analoghi.

***12. 11.** Mariani.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

2. I materiali derivanti da manutenzione o demolizione di manti stradali in conglomerato bituminoso o manufatti assimilati, nonché le guaine costituite da leganti bituminosi sono sottoprodotti ai sensi dell'articolo 184-*bis* dei decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni, se affidati ad un soggetto autorizzato alla produzione di conglomerato bituminoso o prodotti analoghi.

***12. 15.** Matarrese, D'Agostino, Causin, Molea, Vezzali.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

2. I materiali derivanti da manutenzione o demolizione di manti stradali in conglomerato bituminoso o manufatti assimilati, nonché le guaine costituite da leganti bituminosi sono sottoprodotti ai sensi dell'articolo 184-*bis* dei decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni, se affidati ad un soggetto autorizzato alla produzione di conglomerato bituminoso o prodotti analoghi.

***12. 27.** Cera.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-*bis*. In caso di conferimento ai centri comunali di raccolta di cui al decreto ministeriale 8 aprile 2008 di materiali ancora in buono stato quali mobilio, elettrodomestici, giocattoli per i quali sia sufficiente un semplice controllo visivo per determinare la possibilità di riutilizzo diretto ovvero previa modeste operazioni di pulizia e di riparazione, basterà concordare preventivamente una apposita procedura con la competente Agenzia Regionale per la protezione ambientale per poter automaticamente considerarne cessata la qualifica di rifiuto. In tale fattispecie tali beni potranno essere messi a disposizione di associazioni caritative o del terzo settore che ne garantiscano la eventuale riparazione ed il riutilizzo.

12. 12. Cominelli, Arlotti, Mariastella Bianchi, Braga, Carrescia, Covello, Dallai, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Mariani, Marroni, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Zardini.

All'allegato II, del decreto legislativo n. 75 del 2010, al punto 2, (ammendanti), il numero 5, (ammendante Composto misto) dopo le parole: proveniente da raccolta differenziata *sono aggiunte le seguenti parole:* ivi inclusi i rifiuti in plastica compostabile certificata a norma UNI EN 13432;2002.

12. 09. Mariastella Bianchi.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

ART. 12-*bis*.

All'articolo 9-*bis*, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210, la lettera *a)* è sostituita dalla seguente lettera:

a) per ciascuna tipologia di rifiuto, fino alla data di entrata in vigore del rispettivo decreto di cui all'articolo 184-*ter*, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i criteri di cui al

medesimo articolo 184-*ter*, comma 1, possono essere stabiliti, nel rispetto delle condizioni di cui al citato comma 1, tramite autorizzazioni rilasciate ai sensi degli articoli 208 e 209 oppure ai sensi del titolo III-*bis* della parte seconda del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006.

12. 01. Realacci, Arlotti, Mariastella Bianchi, Braga, Carrescia, Cominelli, Dallai, Decaro, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Mariani, Marroni, Mazzoli, Morassut, Moretto, Giovanna Sanna, Ventricelli, Zardini.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

ART. 12-*ter*.

Al decreto ministeriale 5 febbraio 1998 (« Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero, ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 »), sopprimere all'allegato 1, sub allegato 1, punto 10.2.2, le parole « con eventuale presenza di inquinanti superficiali (IPA ‹ 10 ppm) ».

12. 02. Realacci, Arlotti, Mariastella Bianchi, Braga, Carrescia, Cominelli, Dallai, Decaro, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Mariani, Marroni, Mazzoli, Morassut, Moretto, Giovanna Sanna, Ventricelli, Zardini.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

ART. 12-*quater*.

Aggiungere dopo il comma 4 dell'articolo 228 del decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modificazioni e integrazioni, il seguente comma:

« 5. La disposizione di ci cui all'articolo 266, comma 5, non si applica alle attività di raccolta e trasporto di pneumatici fuori uso ».

12. 03. Realacci, Arlotti, Mariastella Bianchi, Braga, Carrescia, Cominelli, Dallai, Decaro, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Mariani, Marroni, Mazzoli, Morassut, Moretto, Giovanna Sanna, Ventricelli, Zardini.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

ART. 12-*bis*.

(Disposizioni in materia di garanzie finanziarie).

1. all'articolo 208, comma 11, lettera *g)*, sono aggiunti i seguenti periodi:

« L'importo di tali garanzie finanziarie è ridotto del cinquanta per cento per le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 (EMAS) e del quaranta per cento per quelle in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14000.

Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge gli enti competenti al rilascio delle autorizzazioni rideterminano l'importo delle garanzie finanziarie per le imprese di cui al periodo precedente ».

12. 05. Carrescia, Covello.

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

ART. 12-*bis*.

(Procedura semplificata per le operazioni di bonifica o di messa in sicurezza).

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 240, comma 1, lettera *o)*, dopo le parole: « in modo definitivo le fonti inquinanti » sono inserite le seguenti: « ivi compresi rifiuti stoccati », dopo le parole: « per le persone e per l'ambiente »

sono inserite le seguenti: « qualora si dimostri che nonostante le migliori tecnologie disponibili a costi sostenibili e a ridotto impatto ambientale, non sia possibile la rimozione delle fonti ».

b) all'articolo 242 apportare le seguenti modificazioni:

1. al comma 8 aggiungere infine il seguente periodo: « Resta fermo, in ogni caso che le fonti di contaminazione ove non possano essere rimosse a costi sostenibili, devono essere sottoposte a messa in sicurezza permanente utilizzando le migliori tecniche disponibili, a costi sostenibili che consentano di utilizzare l'area secondo la destinazione urbanistica senza rischi per la salute ».

2. al comma 12 dopo le parole « Si coordina con le altre amministrazioni » aggiungere il seguente periodo: « Gli esiti delle analisi effettuate in contraddittorio dovranno essere fornite dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di effettuazione dei campionamenti ».

3. al comma 13 dopo le parole « compete alla provincia rilasciare la certificazione di avvenuta bonifica » sono aggiunte le seguenti parole: « entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dal verbale di collaudo con esito favorevole di fine bonifica ».

4. dopo il comma 7 è inserito il seguente:

« 7-*bis*. I progetti di messa in sicurezza operativa, di messa in sicurezza permanente e di bonifica devono essere presentati completi di tutti gli elaborati progettuali relativi alle opere e alle attività previste dagli stessi. Al fine di accelerare le procedure di approvazione degli interventi disciplinari dal presente titolo, l'analisi di rischio e i progetti di messa in sicurezza operativa, di messa in sicurezza permanente e di bonifica possono essere presentati, con le modalità di cui al periodo precedente, congiuntamente alla presentazione dei risultati della caratterizzazione e in coerenza con la stessa; nell'ambito del procedimento è acquisita anche la valutazione di impatto ambientale da parte delle amministrazioni competenti, se necessaria ».

***12. 04.** Grimoldi.

(Inammissibile per estraneità di materia)

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

ART. 12-*bis*.

(Procedura semplificata per le operazioni di bonifica o di messa in sicurezza).

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) All'articolo 240, comma 1, alla lettera *o)*:

1) dopo le parole: « in modo definitivo le fonti inquinanti » sono inserite le seguenti: « ivi compresi rifiuti stoccati »;

2) dopo le parole: « per le persone e per l'ambiente » sono inserite le seguenti: « qualora si dimostri che nonostante le migliori tecnologie disponibili a costi sostenibili e a ridotto impatto ambientale, non sia possibile la rimozione delle fonti ».

b) All'articolo 242:

1) al comma 8 aggiungere infine il seguente periodo: « Resta fermo, in ogni caso che le fonti di contaminazione ove non possano essere rimosse a costi sostenibili, devono essere sottoposte a messa in sicurezza permanente utilizzando le migliori tecniche disponibili, a costi sostenibili che consentano di utilizzare l'area secondo la destinazione urbanistica senza rischi per la salute ».

2) al comma 12, in fine, aggiungere il seguente periodo: « Gli esiti delle analisi effettuate in contraddittorio dovranno essere fornite dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di effettuazione dei campionamenti ».

3) al comma 13, dopo le parole « compete alla provincia rilasciare la certifica-

zione di avvenuta bonifica » sono aggiunte le seguenti parole: « entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dal verbale di collaudo con esito favorevole di fine bonifica ».

4) dopo il comma 7, è inserito il seguente:

« 7-*bis*. I progetti di messa in sicurezza operativa, di messa in sicurezza permanente e di bonifica devono essere presentati completi di tutti gli elaborati progettuali relativi alle opere e alle attività previste dagli stessi. Al fine di accelerare le procedure di approvazione degli interventi disciplinari dal presente titolo, l'analisi di rischio e i progetti di messa in sicurezza operativa, di messa in sicurezza permanente e di bonifica possono essere presentati, con le modalità di cui al periodo precedente, congiuntamente alla presentazione dei risultati della caratterizzazione e in coerenza con la stessa; nell'ambito del procedimento è acquisita anche la valutazione di impatto ambientale da parte delle amministrazioni competenti, se necessaria ».

***12. 07.** Cera.

(Inammissibile per estraneità di materia)

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

ART. 12-*bis*.

(Procedura semplificata per le operazioni di bonifica o di messa in sicurezza).

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. All'articolo 240, comma 1:

alla lettera o) dopo le parole: « in modo definitivo le fonti inquinanti » sono inserite le seguenti: « ivi compresi rifiuti stoccati », dopo le parole: « per le persone e per l'ambiente » sono inserite le seguenti: « qualora si dimostri che nonostante le migliori tecnologie disponibili a costi sostenibili e a ridotto impatto ambientale, non sia possibile la rimozione delle fonti ».

2. All'articolo 242:

1. al comma 8 aggiungere infine il seguente periodo: « Resta fermo, in ogni caso che le fonti di contaminazione ove non possano essere rimosse a costi sostenibili, devono essere sottoposte a messa in sicurezza permanente utilizzando le migliori tecniche disponibili, a costi sostenibili che consentano di utilizzare l'area secondo la destinazione urbanistica senza rischi per la salute ».

3. al comma 12 dopo le parole « Si coordina con le altre amministrazioni » aggiungere il seguente periodo: « Gli esiti delle analisi effettuate in contraddittorio dovranno essere fornite dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di effettuazione dei campionamenti ».

4. al comma 13 dopo le parole « compete alla provincia rilasciare la certificazione di avvenuta bonifica » sono aggiunte le seguenti parole: « entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dal verbale di collaudo con esito favorevole di fine bonifica ».

5. dopo il comma 7 è inserito il seguente:

« 7-*bis*. I progetti di messa in sicurezza operativa, di messa in sicurezza permanente e di bonifica devono essere presentati completi di tutti gli elaborati progettuali relativi alle opere e alle attività previste dagli stessi. Al fine di accelerare le procedure di approvazione degli interventi disciplinari dal presente titolo, l'analisi di rischio e i progetti di messa in sicurezza operativa, di messa in sicurezza permanente e di bonifica possono essere presentati, con le modalità di cui al periodo precedente, congiuntamente alla presentazione dei risultati della caratteriz-

zazione e in coerenza con la stessa; nell'ambito del procedimento è acquisita anche la valutazione di impatto ambientale da parte delle amministrazioni competenti, se necessaria. »

***12. 08.** Matarrese, D'Agostino, Causin, Molea, Vezzali.

(Inammissibile per estraneità di materia)

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

ART. 12-*bis*.

(Incentivi per la pulizia dei fondali marini).

1. Al fine di incentivare gli imprenditori ittici alla raccolta, secondo i criteri della raccolta differenziata, e al recupero dei rifiuti che rimangono impigliati nelle reti durante la pesca, il Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dello sviluppo economico, stipula, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, appositi accordi e contratti di programma:

a) con le imprese ittiche che comunicano, entro il 30 marzo di ogni anno, al Ministero delle Politiche agricole la propria disponibilità a raccogliere i rifiuti che rimangono impigliati nelle proprie reti durante la pesca;

b) con le imprese, o altri soggetti pubblici o privati, titolari di servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani le quali comunicano, entro il 30 marzo di ogni anno, al Ministero delle Politiche agricole la propria disponibilità a smaltire i rifiuti raccolti dai soggetti di cui alla lettera *a)* del presente comma;

c) con i Comuni nel cui territorio operano o hanno sede i soggetti di cui alle lettere *a)* e *b)* del presente comma.

2. Gli accordi e i contratti di programma di cui al comma 1 hanno ad oggetto:

a) l'erogazione di incentivi, anche di natura fiscale, in favore delle attività imprenditoriali di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*;

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, e successivamente entro il 30 giugno di ogni anno, il Ministero delle Politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dello sviluppo economico, individua con decreto le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente da destinare agli accordi e ai contratti di programma di cui ai commi 1 e 2 e fissa le modalità di stipula dei medesimi accordi e contratti ».

12. 06. Pastorelli.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

ART. 13.

Sopprimerlo.

***13. 1.** Grimoldi.

Sopprimerlo.

***13. 2.** Segoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi.

Al comma 1, lettera b), *sostituire il numero 2 con il seguente:*

2) la lettera *g)* è sostituita dalle seguenti:

g) verifica la funzionalità della corretta operatività dei sistemi autonomi di cui alle lettere *a)* e *c)*, comma 3, dell'articolo 221, riconosciuti, e qualora accerti che non soddisfano più i presupposti di

legge procede alla revoca del provvedimento di riconoscimento:

g-bis) acquisisce i bilanci del CONAI, dei consorzi di filiera e dei sistemi autonomi, e formula sugli stessi osservazioni e richieste di chiarimenti.

13. 7. Pellegrino, Zaratti.

Al comma 1, lettera b)*, sostituire il numero 2) con il seguente:*

2) la lettera *g)* è sostituita dalla seguente:

g) elabora lo standard « open data » da utilizzare per la gestione dei dati riguardanti i rifiuti. Questo standard dovrà rispettare le disposizioni del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 e successive modificazioni e integrazioni e dovrà essere utilizzato dagli enti pubblici e privati che gestiscono i rifiuti.

Conseguentemente, al medesimo comma, dopo la lettera e)*, aggiungere la seguente:*

f) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

7. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per adempiere alle disposizioni di cui al presente articolo, si avvale della rete degli osservatori provinciali sui rifiuti.

13. 10. Catalano.

Al comma 1, lettera d)*, capoverso 4), sostituire le parole da:* di una segreteria tecnica *fino a:* al comma 6 *con le seguenti:* dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale – ISPRA e del Sistema delle Agenzie regionali.

Conseguentemente:

al medesimo comma, sostituire la lettera e) *con la seguente:*

e) il comma 6 è sostituito dal seguente:

6. Al fine di incentivare il mercato dei materiali riciclati il Ministero dell'ambiente destina due milioni di euro annui, aggiornati annualmente al tasso di inflazione, mediante contributi di pari importo complessivo, del Consorzio Nazionale Imballaggi di cui all'articolo 224, dei soggetti di cui all'articolo 221, comma 3, lettere *a)* e *c)* e dei Consorzi di cui agli articoli 233, 234, 235, 236 nonché di quelli istituiti ai sensi degli articoli 227 e 228, all'erogazione di incentivi in favore delle imprese che commercializzano prodotti derivanti da materiali post consumo recuperati dalla raccolta differenziata dei rifiuti e dei soggetti economici e pubblici che acquistano tali prodotti. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con decreto da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento e successivamente entro il 31 gennaio di ogni anno, determina l'entità del predetto onere da porre in capo ai Consorzi e soggetti predetti. Dette somme sono versate dal Consorzio Nazionale Imballaggi e dagli altri soggetti e Consorzi all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con le modalità di cui all'articolo 2, commi 616 e 617, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con decreto del Ministro dell'economia e della finanze, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

sopprimere il comma 2.

13. 4. Braga, Mariani, Arlotti, Mariastella Bianchi, Carrescia, Cominelli, Dallai, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Covello, Marroni, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Zardini.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

4. Il comma 12 dell'articolo 199 (Piani Regionali) del D.Lgs 152/06 è sostituito dai seguenti:

12. Le regioni e le province autonome assicurano, attraverso propria delibera-

zione, la pubblicazione annuale sul proprio sito WEB di tutte le informazioni utili a definire lo stato di attuazione dei piani regionali e dei programmi di cui al presente articolo.

12-*bis*. L'attività di vigilanza sulla gestione dei rifiuti, quindi, viene garantita quantomeno dalla fruibilità delle seguenti informazioni:

a) la produzione totale e pro-capite dei rifiuti solidi urbani;

b) la percentuale di raccolta differenziata totale;

c) le piattaforme per il conferimento dei materiali raccolti in maniera differenziata: ubicazione, proprietà, capacità nominale autorizzata e capacità tecnica;

d) gli impianti di selezione del multi materiale: ubicazione, proprietà, capacità nominale autorizzata e capacità tecnica;

e) gli impianti di trattamento meccanico biologico, ubicazione, proprietà, capacità nominale autorizzata e capacità tecnica. Per ogni impianto la quantità di rifiuti in ingresso e la quantità di prodotti in uscita suddivisa per codice CER;

f) gli impianti di compostaggio, ubicazione, proprietà, capacità nominale autorizzata e capacità tecnica;

g) per ogni ulteriore tipo di impiantistica riguardante il trattamento di rifiuti solidi urbani indifferenziati sono riportate le seguenti informazioni: ubicazione, proprietà, capacità nominale autorizzata e capacità tecnica. Per ogni impianto la quantità di rifiuti in ingresso e la quantità di prodotti in uscita suddivisa per codice CER;

h) per gli inceneritori ed i coinceneritori: ubicazione, proprietà, capacità nominale autorizzata e capacità tecnica, totale input impianto per codice CER;

i) per le discariche, ubicazione, proprietà, autorizzazioni, capacità volumetrica autorizzata e capacità volumetrica residua disponibile, quantità di materiale ricevuto annualmente distinto per tipologia (codice CER).

13. 6. Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

4. All'articolo 206-*bis*, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole da « tramite contributi di pari importo complessivo, » sono sostituite dalle seguenti: « sulla base del valore della produzione riferito all'anno precedente a quello di riferimento e delle quantità di rifiuti riciclati e recuperati nello stesso anno, ».

13. 11. Carrescia, Covello.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

4. Il componente di nomina ministeriale di cui all'articolo 12 del decreto ministeriale 26 aprile 2013 del Ministero dell'Ambiente, recante approvazione dello schema tipo dello statuto dei Consorzi costituiti per la gestione degli imballaggi, non ha diritto di voto.

***13. 3.** Realacci, Arlotti, Mariastella Bianchi, Braga, Carrescia, Cominelli, Dallai, Decaro, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Mariani, Marroni, Mazzoli, Morassut, Moretto, Giovanna Sanna, Ventricelli, Zardini.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

4. Il componente di nomina ministeriale di cui all'articolo 12 del decreto ministeriale 26 aprile 2013 del Ministero dell'Ambiente, recante approvazione dello schema tipo dello statuto dei Consorzi costituiti per la gestione degli imballaggi, non ha diritto di voto.

***13. 5.** Castiello, Vella, Romele, Distaso.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

4. Il componente di nomina ministeriale di cui all'articolo 12 del decreto ministeriale 26 aprile 2013 del Ministero dell'Ambiente, recante approvazione dello schema tipo dello statuto dei Consorzi costituiti per la gestione degli imballaggi, non ha diritto di voto.

***13. 8.** Cera.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

4. Il componente di nomina ministeriale di cui all'articolo 12 del decreto ministeriale 26 aprile 2013 del Ministero dell'Ambiente, recante approvazione dello schema tipo dello statuto dei Consorzi costituiti per la gestione degli imballaggi, non ha diritto di voto.

***13. 9.** Mariani, Dallai.

ART. 14.

Sopprimerlo.

14. 9. Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi.

Sostituirlo con il seguente:

1. All'articolo 205 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) all'alinea, le parole « Ambito territoriale ottimale » sono inserite le seguenti: « se costituito ovvero in ogni Comune »;

2) al comma 3 dopo le parole « a carico » sono soppresse le parole « dell'Autorità d'ambito, istituito dall'articolo 3, comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che ne ripartisce l'onere tra quei comuni del proprio territorio » e sono aggiunte « dei Comuni ».

b) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti commi:

3-*bis*. Al fine di favorire la raccolta differenziata di rifiuti urbani ed assimilati, la misura del tributo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *f)*, è modulata in base alla quota percentuale di superamento del livello di raccolta differenziata (RD) fatto salvo l'ammontare minimo fissato dalla legge 549/1995, secondo la tabella seguente:

Superamento del livello di Rd rispetto alla normativa statale	*Riduzione del tributo*
da 0,01 per cento fino alla percentuale inferiore al 10 per cento	30 per cento
10 per cento	40 per cento
15 per cento	50 per cento
20 per cento	60 per cento
25 per cento	70 per cento

3-*ter*. Per la determinazione del tributo si assume come riferimento il valore di RD raggiunto nell'anno precedente. Il grado di efficienza della RD è calcolato annualmente sulla base dei dati relativi a ciascun Comune.

3-*quater*. La Regione, avvalendosi del supporto tecnico-scientifico del gestore del catasto regionale rifiuti definisce con apposita deliberazione il metodo standard per calcolare e verificare le percentuali di RD dei rifiuti solidi urbani ed assimilati raggiunte in ogni Comune secondo le Linee guida definite entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge con Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Mare e del Territorio. La Regione individua i formati, i termini e le modalità di rilevamento e trasmissione dei dati che i Comuni sono tenuti a comunicare ai fini della certificazione della percentuale di raccolta differenziata raggiunta, nonché le modalità di eventuale compensazione o di conguaglio dei versamenti effettuati in rapporto alle percentuali da applicare.

3-*quinquies*. La trasmissione dei dati è effettuata annualmente dai Comuni attraverso l'adesione al sistema informatizzato adottato per la tenuta del Catasto regionale dei rifiuti. L'omessa, incompleta o inesatta trasmissione dei dati determina l'esclusione del Comune dall'applicazione della modulazione del tributo di cui al comma 3-*bis*.

3-*sexies*. L'ARPA provvede alla validazione dei dati raccolti ed alla loro trasmissione alla Regione che stabilisce annualmente il livello di raccolta differenziata relativo a ciascun Comune e a ciascun ATO, ai fini dell'applicazione del tributo.

3-*septies*. L'addizionale di cui al comma 3 del dell'articolo 205 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 non si applica al Comune che ha ottenuto la deroga di cui al comma 1-*bis* oppure che ha conseguito nell'anno di competenza una produzione *pro capite* di rifiuti, come risultante dai dati forniti dal Catasto regionale dei rifiuti, inferiore di almeno il 30 per cento rispetto a quella media dell'ATO di appartenenza anche a seguito dell'attivazione di politiche di prevenzione sulla produzione di rifiuti.

3-*octies*. L'addizionale di cui al comma 3 è dovuta alle Regioni ed affluisce in un apposito fondo regionale destinato a finanziare gli interventi di prevenzione sulla produzione di rifiuti previsti dai Piani regionali di cui all'articolo 199, gli incentivi per l'acquisto di prodotti e materiali riciclati di cui agli articoli 206-*quater* e 206-*quinquies*, per il cofinanziamento degli impianti, per attività di informazione ai cittadini in materia di prevenzione e di raccolta differenziata.

14. 16. Carrescia, Covello.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 14.

1. All'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modifiche, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 24 è sostituito dal seguente: « Al fine di favorire la minore produzione di rifiuti e il recupero dagli stessi di materia prima, a decorrere dal 1 gennaio 1996 è istituito il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, così come definiti e disciplinati dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 e successive modificazioni »;

b) il comma 27 è sostituito dal seguente: « Il tributo è dovuto alle regioni che affluisce in un apposito fondo destinano a favorire la minore produzione dei rifiuti e ad incrementare sia la raccolta differenziata che il recupero di materia, nonché al finanziamento delle agenzie regionali per l'ambiente. L'impiego delle risorse, quindi, è disposto dalla regione, nell'ambito delle destinazioni sopra indicate, con propria deliberazione, ad eccezione di quelle derivanti dalla tassazione dei fanghi di risulta che sono destinate ad investimenti di tipo ambientale riferibili ai rifiuti del settore produttivo soggetto al predetto tributo. »;

c) il comma 29 è sostituito dal seguente: « L'ammontare dell'imposta è fissato, con legge della regione entro il 30 novembre di ogni anno per l'anno successivo, per chilogrammo di rifiuti conferiti: in misura non inferiore ad euro 0,001 e non superiore ad euro 0,01 per i rifiuti ammissibili al conferimento in discarica per i rifiuti inerti ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 13 marzo 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2003; in misura non inferiore ad euro 0,02582 e non superiore ad euro 0,04 per i rifiuti ammissibili al conferimento in discarica per rifiuti non pericolosi e pericolosi ai sensi degli articoli 3 e 4 del medesimo decreto. In caso di mancata determinazione dell'importo da parte delle regioni entro il 30 novembre di ogni anno per l'anno successivo, si intende prorogata la misura vigente. Il tributo è determinato moltiplicando l'ammontare dell'imposta per il quantitativo, espresso in chilogrammi, dei rifiuti conferiti in disca-

rica, nonché per un coefficiente di correzione che tenga conto del peso specifico, della qualità e delle condizioni di conferimento dei rifiuti ai fini della commisurazione dell'incidenza sul costo ambientale da stabilire con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. »

2. All'articolo 205 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) all'alinea, le parole: « Fatto salvo quanto previsto al comma 1-*bis* » sono soppresse e le parole: « ambito territoriale ottimale » sono sostituite dalle seguenti: « comune ancorché organizzato in ambito territoriale ottimale »;

2) le lettere *a)*, *b)*, *c)* sono sostituite con:

a) almeno il 45 per cento entro il 31 dicembre 2015;

b) almeno il 65 per cento entro il 31 dicembre 2016.

b) i commi 1-*bis* e 1-*ter* sono abrogati;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

3. Nei comuni che, entro l'entrata in vigore della presente legge, abbiano già raggiunto almeno il 65 per cento di raccolta differenziata, il tributo per il deposito dei rifiuti in discarica di cui all'articolo 3, comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è dovuto nella misura del 10 per cento dell'ammontare del tributo stesso come determinato ai sensi dei commi 29 e 34 del medesimo articolo 3 della legge n. 549 del 1995, e successive modificazioni »;

d) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

3-*bis*. Nei comuni che prima del 31 dicembre del 2016, fatto salvo quanto previsto dal precedente comma, conseguono almeno il 65 per cento di raccolta differenziata, il tributo per il deposito dei rifiuti in discarica di cui all'articolo 3, comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è dovuto nella misura del 50 per cento dell'ammontare del tributo stesso come determinato ai sensi dei commi 29 e 34 del medesimo articolo 3 della legge n. 549 del 1995, e successive modificazioni »;

3-*ter*. Nei comuni che dopo il 31 dicembre del 2016, fatto salvo quanto previsto dai precedenti commi, conseguono almeno il 65 per cento di raccolta differenziata, il tributo per il deposito dei rifiuti in discarica di cui all'articolo 3, comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è dovuto nella misura del 70 per cento dell'ammontare del tributo stesso come determinato ai sensi dei commi 29 e 34 del medesimo articolo 3 della legge n. 549 del 1995, e successive modificazioni »;

3-*quater*. Nei comuni che non conseguono gli obiettivi minimi di raccolta differenziata nei termini stabiliti dal comma 1 del presente articolo si applica un'addizionale al tributo per il deposito dei rifiuti in discarica di cui all'articolo 3, comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, determinata, in percentuale rispetto all'ammontare dello stesso tributo dovuto ai sensi dei commi 29 e 34 del medesimo articolo 3 della legge n. 549 del 1995, e successive modificazioni.

a) nella misura del 30 per cento per chi non raggiunge l'obiettivo del 45 per cento;

b) nella misura del 15 per cento per chi raggiunge una raccolta differenziata compresa tra il 45 per cento ed il 65 per cento alla scadenza del secondo termine annuale di adempimento.

3-*quinquies*. L'addizionale di cui al comma 3-*quater* è dovuta alle regioni e affluisce in un apposito fondo regionale destinato a finanziare gli incentivi per

l'acquisto di prodotti e materiali riciclati di cui agli articoli 206-*quater* e 206-*quinquies* del presente decreto. L'impiego delle risorse è disposto dalla regione, nell'ambito delle destinazioni indicate dai medesimi articoli 206-*quater* e 206-*quinquies*, con propria deliberazione annuale.

14. 10. Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

Sostituirlo con il seguente:

ART. 14.

1. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, in ogni Comune deve essere assicurata una raccolta differenziata dei rifiuti urbani pari alle seguenti percentuali minime di rifiuti prodotti:

a) almeno il trentacinque per cento entro il 31 dicembre 2006;

b) almeno il quarantacinque per cento entro il 31 dicembre 2008;

c) almeno il sessantacinque per cento entro il 31 dicembre 2012;

d) almeno il settantacinque per cento entro il 31 dicembre 2016;

e) almeno l'ottantacinque per cento entro il 31 dicembre 2020;

f) almeno il novantacinque per cento entro il 31 dicembre 2025;

2. Nel caso in cui, dal punto di vista tecnico, e/o ambientale, non sia realizzabile raggiungere gli obiettivi di cui al comma 1, il comune può richiedere al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare una deroga al rispetto degli obblighi di cui al medesimo comma 1. Verificata la sussistenza dei requisiti stabiliti al primo periodo, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può autorizzare la predetta deroga, previa stipula senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica di un accordo di programma tra Ministero, regione ed enti locali interessati, che stabilisca:

a) le modalità attraverso le quali il comune richiedente intende conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 181, comma 1. Le predette modalità possono consistere in compensazioni con gli obiettivi raggiunti in altri comuni;

b) la destinazione divisa per modalità di gestione della quota di rifiuti indifferenziati che residua dalla raccolta differenziata e dei rifiuti derivanti da impianti di trattamento dei rifiuti indifferenziati, qualora non destinati al recupero di materia;

c) la percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, da destinare al riciclo, che il comune richiedente si obbliga ad effettuare.

3. L'accordo di programma di cui al comma precedente può stabilire obblighi, in linea con le disposizioni vigenti, per il comune richiedente finalizzati al perseguimento delle finalità di cui alla parte quarta, titolo I, del presente decreto nonché stabilire modalità di accertamento dell'adempimento degli obblighi assunti nell'ambito dell'accordo di programma e prevedere una disciplina per l'eventuale inadempimento. I piani regionali si conformano a quanto previsto dagli accordi di programma di cui al presente articolo.

4. Nel caso in cui il Comune non consegua gli obiettivi minimi previsti dal presente articolo, è applicata un'addizionale del quaranta per cento al tributo di conferimento dei rifiuti in discarica e a quello dovuto per l'incenerimento e/o coincenerimento dei rifiuti a carico del Comune, istituito dall'articolo 3, comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

5. L'addizionale di cui al comma 4 viene versata alle Regioni, che la impiegano per incentivare gli acquisti di prodotti e materiali derivanti dalla filiera del riciclaggio, di cui al PAN GPP.

6. Le Regioni non possono erogare contributi premiali ai Comuni che non abbiano raggiunto i parametri di raccolta differenziata così come stabiliti dalla decreto legislativo 152/2006. Nel caso fossero stati erogati contributi a Comuni che non abbiano raggiunto i parametri previsti dalla normativa vigente, i Comuni dovranno restituire alla Regione quanto indebitamente percepito, con eccezione nel caso che tale contributo sia stato utilizzato per il raggiungimento dei parametri indicati nel decreto legislativo 152/2006.

7. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle attività produttive d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, vengono stabilite la metodologia e i criteri di calcolo delle percentuali di cui ai commi 1 e 2, nonché la nuova determinazione del coefficiente di correzione di cui all'articolo 3, comma 29, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, in relazione al conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1.

8. Sino all'emanazione del decreto di cui al comma 7 continua ad applicarsi la disciplina attuativa di cui all'articolo 3, commi da 24 a 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

9. Le regioni tramite apposita legge, e previa intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, possono indicare maggiori obiettivi di riciclo e recupero.

14. 11. Segoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi.

Al comma 1, lettera a)*, sopprimere i numeri 2, 3, 4.*

Conseguentemente:

al comma 1, lettera d)*, capoverso 3-*bis*, sostituire le lettere* a)*,* b)*,* c)*,* d)*,* e) *con le seguenti:*

a) nella misura del 20 per cento, se gli obiettivi non sono conseguiti per una quantità non superiore al 10 per cento alla scadenza del termine di cui al comma 1, lettera *c)*;

b) nella misura del 30 per cento, se gli obiettivi non sono conseguiti per una quantità superiore al 10 per cento e non superiore al 20 per cento alla scadenza del termine di cui al comma 1, lettera *c)*;

c) nella misura del 40 per cento, se gli obiettivi non sono conseguiti per una quantità superiore al 20 per cento alla scadenza del termine di cui al comma 1, lettera *c)*.

14. 13. Zaratti, Pellegrino.

Al comma 1, lettera a)*, numero 1, sopprimere le parole:* Fatto salvo quanto previsto al comma 1-*bis e dopo le parole:* o Comune *aggiungere le seguenti:* ove l'ATO non sia costituito;

14. 2. Carrescia, Arlotti, Braga, Mariani, Mariastella Bianchi, Cominelli, Dallai, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Covello, Marroni, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Zardini.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

14. 3. Carrescia, Arlotti, Braga, Mariani, Mariastella Bianchi, Cominelli, Dallai, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Covello, Marroni, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Zardini.

Al comma 1, sostituire la lettera c) *con la seguente:*

g) il comma 3 è sostituito dal seguente:

3. Per il Comune che consegua l'obiettivo del 65 per cento di raccolta differenziata anche in anticipo rispetto ai tempi indicati, il tributo di conferimento dei rifiuti in discarica di cui all'articolo 3, comma 24, della legge 28 dicembre 1995,

n. 549, è dovuto nella misura del venti per cento dell'ammontare dello stesso determinato ai sensi dei commi 29 e 34 del medesimo articolo.

14. 4. Carrescia, Arlotti, Braga, Mariani, Mariastella Bianchi, Cominelli, Dallai, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Covello, Marroni, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Zardini.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

Al comma 1, lettera c)*, capoverso 3, dopo le parole:* Nei comuni *inserire le seguenti:* e negli ambiti territoriali ottimali (ATO).

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera d)*, capoverso 3*-bis*, dopo le parole:* nei comuni *inserire le seguenti:* e negli ambiti territoriali ottimali (ATO).

14. 6. Arlotti.

Al comma 1, lettera d)*, sostituire il capoverso 3*-ter *con il seguente:*

3-*ter*. L'addizionale al tributo è dovuto alle regioni, che la destinano al finanziamento di interventi per il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata e di riciclaggio.

14. 5. Carrescia, Arlotti, Braga, Mariani, Mariastella Bianchi, Cominelli, Dallai, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Covello, Marroni, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Zardini.

Al comma 1, lettera d)*, sostituire il capoverso 3*-bis *con il seguente:*

Nei comuni che non conseguono gli obiettivi minimi di raccolta differenziata nei termini stabiliti dal comma 1 del presente articolo si applica un'addizionale al tributo per il deposito dei rifiuti in discarica di cui all'articolo 1, comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, determinata in percentuale rispetto all'ammontare dello stesso tributo dovuto ai sensi dei commi 29 e 34 del medesimo articolo 3 della legge n. 549 del 1995, e successive modificazioni. Tale determinazione, secondo un criterio di premialità che avvantaggi i comportamenti virtuosi, è attribuita alle Regioni, sia in ordine ai traguardi temporali, fissati comunque nel rispetto di quelli nazionali, sia in ordine ai criteri oggettivi di imputazione dell'ecotassa ai fini delle penalità e dei premi, secondo un rapporto di produzione procapite del comune rispetto alla massa complessiva dei rifiuti conferiti in discarica ».

14. 23. Zanin, Tentori.

Al comma 1, lettera d)*, capoverso 3*-bis*, dopo la lettera e). aggiungere la seguente:*

e-bis) nella misura del 40 per conto, se gli obiettivi non sono conseguiti per una quantità superiore al 10 per cento o non superiore al 20 per cento alle scadenze annuali successive al primo termine annuale di adempimento.

e-ter) nella misura del 50 per cento, se gli obiettivi non sono conseguiti per una quantità superiore al 20 per cento alle scadenze annuali di adempimento.

14. 14. Zaratti, Pellegrino.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

Allo scopo di rendere meno competitivo lo smaltimento in discarica, il tributo per il deposito dei rifiuti in discarica di cui all'articolo 3, comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e elevato al valore inderogabile di euro 0,04 per ogni chilogrammo di rifiuti conferiti. Le maggiori entrate derivanti dalla riscossione di questo tributo sono destinate a finanziare appositi tondi costituiti dalle regioni per incentivare il riciclaggio di rifiuti nel territorio nazionale, secondo le modalità individuate dalle medesime.

14. 15. Zaratti, Pellegrino.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. All'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182, le parole: « A tale fine, la regione » sono sostituite con le seguenti: « il Comune ».

14. 1. Carrescia, Covello.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

2. All'articolo 223 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 5 è sostituito dal seguente « il programma previsto dal comma precedente comprende un piano specifico di prevenzione e gestione relativo all'anno solare successivo »;

b) al comma 6, la parola « gestione » è sostituita da « attività » e sono soppresse le parole « il programma specifico ».

14. 22. Carrescia, Covello.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

2. All'articolo 221 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 6 dopo la parola « programma » è aggiunta la parola « pluriennale » e le parole « che costituisce la base per l'elaborazione del programma generale di cui all'articolo 225 » sono sostituite con le seguenti « entro il 30 settembre di ogni anno »;

b) al comma 7 le parole « Entro il 30 settembre di ogni anno i produttori di cui al comma 5 presentano all'Osservatorio nazionale sui rifiuti e al Consorzio nazionale imballaggi » sono sostituite con le seguenti « Il programma previsto dal comma 6 comprende" e sono soppresse le parole da « che » fino a « all'articolo 225 »;

c) al comma 8, la parola « gestione » è sostituita da « attività » e sono soppresse le parole « il programma specifico ».

14. 21. Carrescia, Covello.

Dopo il comma 1, è aggiungere il seguente:

2. All'articolo 224, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono aggiunte in premessa le seguenti parole:

« Gli amministratori del consorzio devono redigere il bilancio d'esercizio con l'osservanza delle disposizioni relative al bilancio delle società per azioni, L'assemblea approva il bilancio entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio ed entro trenta giorni dall'approvazione una copia del bilancio, corredata dalla relazione sulla gestione, dalla relazione del collegio sindacale, se costituito, e dal verbale di approvazione dell'assemblea deve essere, a cura degli amministratori, depositata presso l'ufficio del registro delle imprese ».

14. 20. Carrescia, Covello.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

2. All'articolo 225 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito con il seguente « Sulla base dei programmi specifici di prevenzione di cui agli articoli 221, comma 6, e 223, comma 4, il CONAI elabora e trasmette al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro dello sviluppo economico, entro il 30 novembre di ciascun anno, un Programma generale e pluriennale di prevenzione e di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio che individua, con riferimento alle singole tipologie di materiale di imballaggio, i criteri per conseguire i seguenti obiettivi »;

b) al comma 2 dopo la parola « inoltre » sono aggiunte le parole « e pone a carico dei soggetti di cui all'articolo 221, comma 3, lettere *a)*, *b)* e *c)* »;

c) al comma 2, lettera *b)*, la parola « intermedi » è sostituita con le parole « percentuali annuali »;

d) il comma 3 è sostituito con il seguente « il programma previsto dal comma 1 comprende un piano generale di prevenzione e gestione relativo all'anno solare successivo »;

e) il comma 4 è sostituito con il seguente « Entro il 30 giugno di ogni anno il Conai è tenuto a presentare al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro dello sviluppo economico una relazione generale sull'attività relativa all'anno solare precedente ».

14. 24. Carrescia, Covello.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. All'articolo 224 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 10 è aggiunto:

« 11. I crediti del Conai riguardanti il versamento del contributo ambientale Conai hanno privilegio generale sui mobili con lo stesso grado dei crediti di cui all'articolo 2778, comma 1, n. 7), del codice civile ».

14. 19. Carrescia, Covello.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. All'articolo 220, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il primo e il secondo periodo sono così sostituiti:

« Per garantire il controllo del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio e di recupero, tutti i soggetti che operano nel settore degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi devono comunicare al Consorzio nazionale imballaggi di cui all'articolo 224 i dati relativi alle quantità, per ciascun materiale, degli imballaggi immessi sul mercato, degli imballaggi riutilizzati e dei rifiuti di imballaggio riciclati e recuperati provenienti dal mercato nazionale; per i detentori di questi ultimi dati l'obbligo di comunicazione è assolto con la trasmissione del modello unico di dichiarazione di cui all'articolo 1 della legge 25 gennaio 1994, n. 70, a partire dalla dichiarazione riferita all'anno 2014. I dati relativi ai sistemi gestionali di cui all'articolo 221, comma 3, lettere *a)* e *c)* devono essere trasmessi con il medesimo modello unico di dichiarazione dai soggetti che hanno costituito tali sistemi e anche per gli altri soggetti che vi hanno aderito. Acquisite le dichiarazioni di cui sopra direttamente dal Catasto dei rifiuti di cui all'articolo 189, il Consorzio nazionale imballaggi entro il 30 ottobre di ciascun anno elabora e trasmette tutti i dati riferiti all'anno solare precedente alla Sezione nazionale del Catasto dei rifiuti utilizzando lo stesso modello unico di dichiarazione ».

14. 18. Carrescia, Covello.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1. All'articolo 205 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

« 3-*bis*. Le associazioni di volontariato senza fine di lucro possono effettuare raccolte di prodotti o materiali, nonché di indumenti ceduti da privati, per destinarli al riutilizzo, previa convenzione a titolo non oneroso con i comuni, fatto salvo l'obbligo del conferimento dei materiali residui ad operatori autorizzati, ai fini del successivo recupero o smaltimento dei medesimi. Tali materiali residui rientrano nelle percentuali della raccolta differenziata di cui al comma 1. L'Ente che certifica i dati della raccolta differenziata provvede negli stessi termini anche alla verifica dei dati dei soggetti convenzionati ».

14. 17. Carrescia, Covello.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

2. Dopo l'articolo 219 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è inserito il seguente:

ART. 219-*bis*.

(Sistema di restituzione di specifiche tipologie di imballaggi destinati all'uso alimentare).

1. Al fine di promuovere la restituzione e la riutilizzazione degli imballaggi destinati all'uso alimentare, è istituito il sistema del « vuoto a rendere », che coinvolge i produttori, gli utilizzatori, gli utenti finali e i consumatori dei citati imballaggi.

2. Il sistema del « vuoto a rendere » si applica al recupero per il riutilizzo dei seguenti imballaggi riutilizzabili, di cui all'articolo 218, comma 1, lettera *e)*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, destinati all'uso alimentare:

a) le bottiglie e i contenitori in plastica destinati all'uso alimentare utilizzati per acqua o per bevande di altro genere, di volume compreso tra 0,1 e 3,0 litri;

b) le bottiglie e i contenitori in vetro di volume compreso tra 0,1 e 3,0 litri utilizzati per acqua, per bevande di altro genere o per alimenti di qualsiasi tipo;

c) le lattine e i contenitori in alluminio utilizzati per acqua, per bevande di altro genere e o per alimenti di qualsiasi tipo.

3. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con decreto di natura regolamentare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, può prevedere l'applicazione del sistema del « vuoto a rendere » anche ad altre tipologie di imballaggi, disciplinando le eventuali procedure e modalità.

4. I produttori, gli utilizzatori e gli utenti finali di imballaggi riutilizzabili destinati all'uso alimentare, individuati ai sensi dell'articolo 2, possono aderire a una filiera di recupero per il riutilizzo degli stessi imballaggi, di seguito denominata « filiera » costituita attraverso un consorzio, un'associazione temporanea d'imprese o mediante altro tipo di contratto, allo scopo di realizzare un sistema di restituzione degli imballaggi maggiormente sostenibile sotto il profilo ambientale ed economico, prevedendo, ove possibile, un numero minimo e massimo di riutilizzazioni dello stesso imballaggio, compatibile con il materiale di cui esso è composto e calcolato in base all'intero ciclo di vita del manufatto.

5. Il contratto istitutivo della filiera è approvato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio ed è aperto all'adesione di tutti gli operatori economici interessati.

6. Gli aderenti alla filiera istituiscono appositi marchi da apporre nell'etichetta degli imballaggi e stabiliscono la quota del rimborso spettante ai consumatori, da indicare nell'etichetta in modo ben visibile al fine di incentivare la restituzione degli stessi imballaggi.

7. I produttori degli imballaggi riutilizzabili di cui al comma 1 dell'articolo 2 destinano alla filiera almeno il 20 per cento degli imballaggi da essi immessi al consumo.

8. Gli aderenti alla filiera che acquistano imballaggi da un altro aderente alla medesima filiera versano una cauzione al venditore, commisurata alla quantità o al peso degli imballaggi. Coloro che hanno versato la cauzione hanno diritto alla restituzione della cauzione pagata, proporzionalmente alla quantità o al peso degli imballaggi riconsegnati al venditore.

9. Gli utenti finali degli imballaggi aderenti alla filiera provvedono alla raccolta degli imballaggi vuoti e utilizzabili ad essi restituiti dai consumatori, nonché al versamento ai medesimi consumatori di una quota della cauzione dagli stessi versata ai sensi dei comma 5.

10. L'importo della cauzione di cui al comma 5, i relativi termini di pagamento, le modalità di restituzione e la quota da

versare ai consumatori che restituiscono gli imballaggi sono fissati nel contratto istitutivo della filiera

11. I consumatori restituiscono gli imballaggi usati negli esercizi commerciali in cui li hanno acquistati, ricevendo in cambio la cauzione versata o un titolo all'acquisto di valore almeno equivalente.

12. Gli esercizi commerciali e i produttori di imballaggi aderenti al sistema del « vuoto a rendere » usufruiscono di una riduzione nella tassa sui rifiuti (TARI) e di ulteriori agevolazioni in base ai criteri stabiliti, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico.

13. La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio vigila sull'adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di adesione alla filiera.

14. 12. Vignaroli, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Allo scopo di rendere meno competitivo lo smaltimento in discarica, il tributo per il deposito dei rifiuti in discarica di cui all'articolo 3, comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 è elevato al valore inderogabile di euro 0,04 per ogni chilogrammo di rifiuti conferiti. Le maggiori entrate derivanti dalla riscossione di questo tributo sono destinate a finanziare appositi fondi costituiti dalle regioni per incentivare il riciclaggio di rifiuti nel territorio nazionale, secondo le modalità individuate dalle medesime.

14. 7. Zan, Di Salvo, Fava, Migliore, Labriola, Lavagno, Lacquaniti, Nardi, Piazzoni, Pilozzi.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-*bis*. All'articolo 222 comma 2 del decreto legislativo 30 aprile 2006, n. 152, sono soppressi il secondo e il terzo periodo, dalle parole « qualora il » alle parole « di aggiudicazione. ».

14. 8. Bianchi, Piccone.

Dopo l'articolo 14 aggiungere il seguente:

ART. 14-*bis*.

(Criteri di conteggio dei rifiuti).

1. Dopo l'articolo 179 del D.Lgs. 152/2006 è inserito il seguente:

ART. 179-*bis*.

(Criteri di conteggio dei rifiuti).

1. Entro il 31 Dicembre 2015 il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, con apposito Decreto, fissa i criteri per il conteggio dei rifiuti urbani e di quelli speciali.

2. Fino all'entrata in vigore del decreto di cui al comma 1 non sono autorizzati nuovi impianti di smaltimento o di trattamento termico dei rifiuti.

14. 02. Segoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi.

Dopo l'articolo 14 aggiungere il seguente:

ART. 14-*bis*.

(Misure e obiettivi di prevenzione dei rifiuti).

1. Dopo l'articolo 179-*bis* del decreto legislativo n. 152 del 2006 è inserito il seguente:

ART. 179-*ter*.

(Misure e obiettivi di prevenzione dei rifiuti).

1. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, in ogni Comune devono essere raggiunti i seguenti obiettivi di riduzione in peso della produzione dei rifiuti solidi

urbani, considerando come dato di partenza I dati relativi all'anno 2012:

a) almeno il dieci per cento entro il 31 dicembre 2015;

b) almeno il venti per cento entro il 31 dicembre 2018;

c) almeno il quaranta per cento entro il 31 dicembre 2025;

d) almeno il cinquantacinque per cento entro il 31 dicembre 2035;

e) almeno il settanta per cento entro il 31 dicembre 2050.

2. Per quanto concerne gli obiettivi di prevenzione dei rifiuti speciali si fa riferimento a quanto stabilito dal piano di prevenzione di cui all'articolo 180.

Dal raggiungimento dei suddetti obiettivi sono esclusi i rifiuti da costruzione e demolizione di cui all'articolo 181, comma 1 lettera *b)*, in quanto tale comma prevede obiettivi maggiori.

3. Nel caso in cui, dal punto di vista tecnico, e/o ambientale, non sia realizzabile raggiungere gli obiettivi di cui al comma 1, il comune può richiedere al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare una deroga al rispetto degli obblighi di cui al medesimo comma 1. Verificata la sussistenza dei requisiti stabiliti al primo periodo, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può autorizzare la predetta deroga, previa stipula senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica di un accordo di programma tra Ministero, regione ed enti locali interessati, che stabilisca:

a) le modalità e le misure attraverso le quali il comune richiedente intende conseguire gli obiettivi di cui al comma 1. Le predette modalità non possono consistere in compensazioni con gli obiettivi raggiunti in altri comuni;

b) la percentuale di riduzione dei rifiuti urbani che il comune richiedente si obbliga ad effettuare.

4. L'accordo di programma di cui al comma precedente può stabilire obblighi, in linea con le disposizioni vigenti, per il comune richiedente finalizzati al perseguimento delle finalità di cui alla parte quarta, titolo 1, del presente decreto nonchè stabilire modalità di accertamento dell'adempimento degli obblighi assunti nell'ambito dell'accordo di programma e prevedere una disciplina per l'eventuale inadempimento. I piani regionali si conformano a quanto previsto dagli accordi di programma di cui al presente articolo.

5. Il Sindaco è responsabile del raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1. Nel caso in cui il Comune non consegua gli obiettivi minimi previsti dal presente articolo, l'eventuale danno erariale dovuto al maggior costo sostenuto dalla comunità per la gestione dei rifiuti prodotti in eccesso rispetto agli obiettivi, il Sindaco dovrà rivalersi sul gestore del servizio, accertatane preventivamente l'inadempienza rispetto al contratto di servizio.

6. Le regioni tramite apposita legge, e previa intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, possono indicare maggiori obiettivi di riduzione.

14. 03. Segoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-*bis*.

(Obiettivi di riciclaggio).

1. Dopo l'articolo 181-*bis* del decreto legislativo n. 152 del 2006 è inserito il seguente:

ART. 181-*ter*.

(Obiettivi di riciclaggio).

1. Sono stabiliti i seguenti obiettivi di riciclaggio dei rifiuti, conformemente a

quanto stabilito dall'articolo 11 comma 2 della Direttiva 2008/98/CE:

a) entro il 2020, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio di rifiuti quali, come minimo, carta, metalli, plastica e vetro provenienti dai nuclei domestici, e possibilmente di altra origine, sarà aumentata complessivamente almeno al 50 per cento in termini di peso;

b) entro il 2020 la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e altri tipi di recupero di materiale, incluse operazioni di colmatazione che utilizzano i rifiuti in sostituzione di altri materiali, di rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi, escluso il materiale allo stato naturale definito alla voce 170504 dell'elenco dei rifiuti, sarà aumentata almeno al 70 per cento in termini di peso;

c) entro il 2025, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio di rifiuti quali, come minimo, carta, metalli, plastica e vetro provenienti dai nuclei domestici, e possibilmente di altra origine, sarà aumentata complessivamente almeno al 70 per cento in termini di peso;

d) entro il 2025 la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e altri tipi di recupero di materiale, incluse operazioni di colmatazione che utilizzano i rifiuti in sostituzione di altri materiali, di rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi, escluso il materiale allo stato naturale definito alla voce 170504 dell'elenco dei rifiuti, sarà aumentata almeno all'85 per cento in termini di peso;

e) entro il 2030, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio di rifiuti quali, come minimo, carta, metalli, plastica e vetro provenienti dai nuclei domestici, e possibilmente di altra origine, sarà aumentata complessivamente almeno all'85 per cento in termini di peso;

f) entro il 2030 la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e altri tipi di recupero di materiale, incluse operazioni di colmatazione che utilizzano i rifiuti in sostituzione di altri materiali, di rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi, escluso il materiale allo stato naturale definito alla voce 170504 dell'elenco dei rifiuti, sarà aumentata almeno al 95 per cento in termini di peso.

14. 04. Segoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-*bis*.

Dopo l'articolo 205 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, aggiungere il seguente:

ART. 205-*bis*.

1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, e d'intesa con le regioni, le province autonome e gli enti locali stipula appositi accordi con il settore della grande distribuzione affinché si dotino, entro l'arco massimo di tre anni, di specifici riciclatori per le diverse tipologie di rifiuti (carta, vetro, plastica, lattine, batterie, oli esausti e batterie) prevedendo, nel caso, la possibilità di incentivare l'utilizzo di tali macchinari da parte dei cittadini attraverso l'emissione di buono sconto da utilizzare nella medesima catena distributiva.

14. 05. Zaccagnini.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-*bis*.

1. All'articolo 206 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, è apportata la seguenti modificazione:

a) Al comma 1, dopo la lettera *l)*, aggiungere la seguente:

m) la promozione dell'impiego da parte dei soggetti economici della grande e media distribuzione, delle amministrazioni e delle aziende pubbliche, di operatori turistici, di specifici riciclatori per le diverse tipologie di rifiuti (carta, vetro, pla-

stica, lattine, batterie, oli esausti e batterie) prevedendo, nel caso, la possibilità di incentivare l'utilizzo di tali macchinari da parte dei cittadini attraverso l'emissione di buono sconto, nel caso di soggetti privati, da utilizzare in una delle aziende che hanno investito su tali macchinari e che di queste si servono per promuoversi.

14. 07. Zaccagnini.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-*bis*.

1. Al comma 3 dell'articolo 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

i) i mozziconi dei prodotti da fumo.

2. È obbligatoria la raccolta e lo smaltimento dei mozziconi di prodotti da fumo.

3. In base al principio di responsabilità estesa del produttore, di cui all'articolo 178-*bis*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 i produttori di prodotti da fumo sono responsabili del corretto smaltimento dei mozziconi di cui al presente articolo.

4. Gli utilizzatori di prodotti da fumo sono tenuti a gettare tali prodotti, una volta consumati, presso i punti di raccolta presenti sul territorio, pena l'applicazione delle sanzioni di cui al successivo comma 12. In ogni ambito territoriale deve essere assicurata la raccolta differenziata dei mozziconi dei prodotti da fumo. A tale fine, entro il 31 dicembre 2015, i comuni provvedono a installare nelle strade, nei parchi e nei luoghi di alta aggregazione sociale raccoglitori per la raccolta differenziata dei mozziconi dei prodotti da fumo. I mozziconi dei prodotti da fumo raccolti ai sensi del presente comma sono sottoposti a forme di trattamento differenziato rispettose dell'ambiente e della salute.

5. E istituito il Consorzio obbligatorio per la raccolta e lo smaltimento dei mozziconi dei prodotti da fumo. Il consorzio svolge per tutto il territorio nazionale i seguenti compiti:

a) assicurare la raccolta dei mozziconi dei prodotti da fumo e organizzare lo stoccaggio;

b) cedere i prodotti di cui alla lettera *a)* alle imprese che ne effettuano lo smaltimento;

c) promuovere Io svolgimento di indagini di mercato e azioni di ricerca tecnico-scientifica per il miglioramento tecnologico del ciclo di smaltimento;

d) promuovere la sensibilizzazione dell'opinione pubblica e dei consumatori sulle tematiche della raccolta e dell'eliminazione dei mozziconi dei prodotti da fumo in particolare per quanto concerne; gli effetti nocivi sull'ambiente e sulla salute umana derivanti dalle sostanze chimiche presenti nei mozziconi dei prodotti da fumo; l'obbligo di non smaltire i mozziconi dei prodotti da fumo come rifiuti indifferenziati e di effettuare, per tali mozziconi, una raccolta differenziata; sistemi di raccolta differenziata, con le relative modalità di trattamento, dei mozziconi dei prodotti da fumo;

6. Al Consorzio, che è dotato di personalità giuridica di diritto privato senza fine di lucro, partecipano:

a) le imprese che effettuano la raccolta e lo smaltimento dei mozziconi dei prodotti da fumo;

b) le associazioni dei consumatori e le associazioni di tutela ambientale più rappresentative sul territorio nazionale;

c) i fabbricanti e commercializzatori di prodotti da fumo.

7. Il consorzio è retto da uno statuto adottato con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministero dello sviluppo economico adottato conformemente ai principi di efficienza, economicità, trasparenza e libera concorrenza nelle attività di settore da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 31 dicembre 2014.

8. Il Consorzio ha personalità giuridica di diritto privato senza scopo di lucro e adegua il proprio statuto in conformità allo schema tipo approvato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dei mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro centoventi giorni dalla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*, e ai principi contenuti nel presente decreto ed in particolare a quelli di trasparenza, efficacia, efficienza ed economicità, nonché di libera concorrenza nelle attività di settore. Nel consiglio di amministrazione del Consorzio il numero dei consiglieri di amministrazione in rappresentanza dei raccoglitori e dei riciclatori dei rifiuti deve essere maggioritario rispetto a quello dei consiglieri di amministrazione in rappresentanza dei produttori e delle associazioni di tutela. Lo statuto adottato dal consorzio è trasmesso entro quindici giorni al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del mare, che lo approva di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, salvo motivate osservazioni cui il Consorzio è tenuto ad adeguarsi nei successivi sessanta giorni. Qualora il Consorzio non ottemperi nei termini prescritti, le modifiche allo statuto sono apportate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico; il decreto ministeriale di approvazione dello statuto del Consorzio è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

9. Al fine di assicurare al Consorzio i mezzi finanziari per lo svolgimento dei propri compiti è istituito un contributo ambientale sulla vendita dei prodotti da fumo da applicarsi da parte di tutti i produttori e importatori che immettono tali prodotti nel mercato italiano. I produttori e gli importatori versano direttamente al consorzio i proventi del contributo ambientale.

10. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con il Ministero dello Sviluppo economico, sono determinati; il sovrapprezzo e la percentuale dei costi da coprirsi con l'applicazione del sovrapprezzo.

11. Il Consorzio può stipulare un accordo di programma quadro su base nazionale con l'Associazione nazionale Comuni italiani (ANCI) o con le Autorità d'ambito al fine di garantire l'attuazione del principio di corresponsabilità gestionale tra produttori, utilizzatori e pubbliche amministrazioni. In particolare tale accordo stabilisce:

a) l'entità dei maggiori oneri per la raccolta differenziata dei rifiuti da prodotti da filmo da versare alle competenti pubbliche amministrazioni, determinati secondo criteri di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza di gestione del servizio medesimo;

b) gli obblighi e le sanzioni posti a carico delle parti contraenti; le modalità di raccolta dei rifiuti derivanti da prodotti da fumo in relazione alle esigenze delle attività connesse alla raccolta e allo smaltimento.

L'accordo di programma di cui al presente comma è trasmesso all'Autorità di cui all'articolo 207 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che può richiedere eventuali modifiche ed integrazioni entro i successivi sessanta giorni.

12. Entro il 31 dicembre 2015 le confezioni di prodotti da fumo sono immesse sul mercato solo se contrassegnate in modo visibile, leggibile e indelebile con un simbolo, determinato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che indica il divieto di gettare i mozziconi dei prodotti da fumo nei raccoglitori per la raccolta indifferenziata dei rifiuti.

13. Restano comunque applicabili le disposizioni nazionali e regionali che disciplinano la materia dei rifiuti.

14. Chiunque disperde nel suolo o nelle acque mozziconi dei prodotti da fumo è punito con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da 100 a 500 euro.

14. 08. Pastorelli, Catalano, Di Lello, Furnari, Labriola, Zaccagnini, Nesi, Tacconi.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-*bis*.

All'articolo 221 del decreto legislativo n. 152 del 2006 sono apportate le seguenti modifiche:

al comma 6 dopo la parola: programma *inserire la parola:* pluriennale *e sostituire le parole:* che costituisce la base per l'elaborazione del programma generale di cui all'articolo 225 *con le parole:* entro il 30 settembre di ogni anno.

al comma 7 sostituire le parole: Entro il 30 settembre di ogni anno i produttori di cui al comma 5 presentano all'Osservatorio nazionale sui rifiuti e al Consorzio nazionale imballaggi *con le parole:* Il programma previsto dal comma 6 comprende e cancellare *le parole da:* che *fino a:* all'articolo 225;

al comma 8, la parola: gestione *è sostituita da:* attività *e sono cancellate le parole:* il programma specifico.

All'articolo 223 del decreto legislativo n. 152 del 2006, sono apportate le seguenti modifiche:

il comma 5 è sostituito dal seguente: Il programma previsto dal comma precedente comprende un piano specifico di prevenzione e gestione relativo all'anno solare successivo.

al comma 6, la parola: gestione *è sostituita da:* attività *e sono cancellate le parole:* il programma specifico.

All'articolo 225 del decreto legislativo n. 152 del 2006 sono apportate le seguenti modifiche:

sostituire il comma 1 con il seguente: Sulla base dei programmi specifici di prevenzione di cui agli articoli 221, comma 6, e 223, comma 4, il CONAI elabora e trasmette al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro dello sviluppo economico, entro il 30 novembre di ciascun anno, un Programma generale e pluriennale di prevenzione e di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio che individua, con riferimento alle singole tipologie di materiale di imballaggio, i criteri per conseguire i seguenti obiettivi:

al comma 2 dopo la parola: inoltre *aggiungere le parole:* e pone a carico dei soggetti di cui all'articolo 221, comma 3, lettere *a), b)* e *c)*;

al comma 2, lettera b) *sostituire la parola:* intermedi *con le parole:* percentuali annuali.

sostituire il comma 3 con il seguente: Il programma previsto dal comma 1 comprende un piano generale di prevenzione e gestione relativo all'anno solare successivo.

sostituire il comma 4 con il seguente: Entro il 30 giugno di ogni anno il Conai è tenuto a presentare al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro dello sviluppo economico una relazione generale sull'attività relativa all'anno solare precedente.

14. 010. Realacci, Arlotti, Mariastella Bianchi, Braga, Carrescia, Cominelli, Dallai, Decaro, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Mariani, Marroni, Mazzoli, Morassut, Moretto, Giovanna Sanna, Ventricelli, Zardini.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-*bis*.

All'articolo 220, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, il primo e il secondo periodo sono così sostituiti. Per garantire il controllo del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio e di recupero, tutti i soggetti che operano nel settore degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi devono comunicare al Consorzio nazionale imballaggi di cui all'articolo 224 i dati relativi alle quantità, per ciascun materiale, degli imballaggi immessi sul mercato,

degli imballaggi riutilizzati e dei rifiuti di imballaggio riciclati e recuperati provenienti dal mercato nazionale; per i detentori di questi ultimi dati l'obbligo di comunicazione è assolto con la trasmissione del modello unico di dichiarazione di cui all'articolo 1 della legge 25 gennaio 1994, n. 70, a partire dalla dichiarazione riferita all'anno 2014. I dati relativi ai sistemi gestionali di cui all'articolo 221, comma 3, lettere *a)* e *c)* devono essere trasmessi con il medesimo modello unico di dichiarazione dai soggetti che hanno costituito tali sistemi e anche per gli altri soggetti che vi hanno aderito. Acquisite le dichiarazioni di cui sopra direttamente dal Catasto dei rifiuti di cui all'articolo 189, il Consorzio nazionale imballaggi entro il 30 ottobre di ciascun anno elabora e trasmette tutti i dati riferiti all'anno solare precedente alla Sezione nazionale dei Catasto dei rifiuti utilizzando lo stesso modello unico di dichiarazione

14. 011. Realacci, Arlotti, Mariastella Bianchi, Braga, Carrescia, Cominelli, Dallai, Decaro, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Mariani, Marroni, Mazzoli, Morassut, Moretto, Giovanna Sanna, Ventricelli, Zardini.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-*bis*.

All'articolo 224, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006 sono premesse le seguenti parole: Gli amministratori del consorzio devono redigere il bilancio d'esercizio con l'osservanza delle disposizioni relative al bilancio delle società per azioni. L'assemblea approva il bilancio entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio ed entro trenta giorni dall'approvazione una copia del bilancio, corredata dalla relazione sulla gestione, dalla relazione del collegio sindacale, se costituito, e dal verbale di approvazione dell'assemblea deve essere, a cura degli amministratori, depositata presso l'ufficio del registro delle imprese.

14. 012. Realacci, Arlotti, Mariastella Bianchi, Braga, Carrescia, Cominelli, Dallai, Decaro, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Mariani, Marroni, Mazzoli, Morassut, Moretto, Giovanna Sanna, Ventricelli, Zardini.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-*bis*.

*All'articolo 206-*bis*, comma 6, le parole da:* tramite contributi di pari importo complessivo *sono sostituite dalle seguenti:* sulla base del valore della produzione riferito all'anno precedente a quello di riferimento e delle quantità di rifiuti riciclati e recuperati nello stesso anno.

14. 013. Realacci, Arlotti, Mariastella Bianchi, Braga, Carrescia, Cominelli, Dallai, Decaro, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Mariani, Marroni, Mazzoli, Morassut, Moretto, Giovanna Sanna, Ventricelli, Zardini.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-*bis*.

All'articolo 224 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è inserito il seguente: comma 11, in sostituzione di quello soppresso dall'articolo 2, comma 30-*quinquies,* lettera *h),* del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4:

11. I crediti del Conai riguardanti il versamento del contributo ambientale Conai hanno privilegio generale sui mobili

con lo stesso grado dei crediti indicati nell'articolo 2778, comma 1, n. 7), del codice civile.

14. 09. Realacci, Arlotti, Mariastella Bianchi, Braga, Carrescia, Cominelli, Dallai, Decaro, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Mariani, Marroni, Mazzoli, Morassut, Moretto, Giovanna Sanna, Ventricelli, Zardini.

ART. 15.

Sopprimerlo.

***15. 1.** Dorina Bianchi, Piccone.

Sopprimerlo.

***15. 2.** Grimoldi.

Sopprimerlo.

***15. 3.** Carrescia, Covello.

Al comma 1, sostituire le parole: possono costituire un consorzio che opera su tutto il territorio nazionale *con le seguenti:* costituiscono un consorzio che opera su tutto il territorio nazionale.

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: i produttori e gli utilizzatori che aderiscono a tale Consorzio *con le seguenti:* i produttori e gli utilizzatori.

15. 4. Mariastella Bianchi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. All'articolo 283, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

alla lettera *d),* dopo le parole: « in modo differenziato » sono aggiunte le seguenti: « nonché rifiuti originati da imballaggi compostabili con certificazione UNI EN 13432: 2002 »;

alla lettera *ee),* dopo le parole: « che rispetti » è inserita la seguente parola: « esclusivamente ».

15. 5. Carrescia, Covello.

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

ART. 15-*bis*.

(Adempimenti CONAI).

1. All'articolo 224 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è aggiunto il seguente comma:

11. Gli operatori possono aderire al Consorzio di cui al presente articolo anche per il tramite delle proprie organizzazioni di categoria.

2. Le sanzioni di cui all'articolo 261 comma 1, sono sospese per un periodo di 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge per gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile che si iscrivono al CONAI o che regolarizzano la propria posizione presso il CONAI e i relativi Consorzi di filiera.

3. All'articolo 261, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: « da 10.000 a 60.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « da 1.000 a 6.000 euro »;

b) le parole: « fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi » sono soppresse;

c) al comma 2, le parole: « da quindicimilacinquecento euro a quarantaseimilacinquecento euro » sono sostituite dalle seguenti; « da millecinquecento euro a quattromilaseicentocinquanta euro ».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 10 milioni di euro, si provvede, a

partire dall'anno 2014, mediante corrispondente riduzione delle dotazioni da includere nel Fondo speciale di parte corrente, di cui alla Tabella A della legge 27 dicembre 2013, n. 147, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per il triennio 2014-2016.

15. 01. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

ART. 15-*bis*.

(Disposizioni per favorire la diffusione del compostaggio dei rifiuti organici).

1. All'articolo 180 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 dopo il comma 1-*sexies*, aggiungere il seguente: 1-*septies*. Al fine di ridurre il più possibile la produzione di rifiuti organici e gli impatti sull'ambiente derivanti dalla gestione degli stessi, il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, le regioni ed i comuni incentivano le pratiche del compostaggio effettuate sul luogo stesso di produzione dei rifiuti come l'autocompostaggio e il compostaggio di comunità, anche attraverso gli strumenti di pianificazione di cui all'articolo 199 del presente decreto. I comuni applicano una riduzione sul tributo di cui all'articolo 14 comma 1 del decreto-legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011 alle utenze che effettuano l'auto compostaggio o il compostaggio di comunità. Tale riduzione può arrivare al 50 per cento della quota della tariffa rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione di cui al comma 11 dell'articolo 14 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011. Con decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro della salute sono stabiliti entro 90 giorni, i criteri operativi e le procedure autorizzative semplificate per il compostaggio di comunità di rifiuti organici. Tale decreto indica i tipi ed i quantitativi di rifiuti organici ed il metodo di trattamento da utilizzare. Le attività di compostaggio di comunità che alla data di entrata in vigore del citato decreto del Ministero dell'Ambiente, sono autorizzate ai sensi degli articoli 208 o 214 del presente decreto possono continuare ad operare sulla base di tale autorizzazione sino alla scadenza della stessa.

2. Al comma 1, dell'articolo 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *e)* dopo le parole: « domestiche » sono aggiunte le seguenti: « e non domestiche »;

b) dopo la lettera *qq)* è aggiunta la seguente: *qq-bis)* compostaggio di comunità: compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti.

15. 02. Pellegrino, Zaratti.

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

ART. 15-*bis*.

(Iscrizione ai consorzi e ai sistemi per la raccolta dei rifiuti previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).

1. Le imprese agricole, singole o associate, di cui all'articolo 2135 del codice civile aderiscono ai consorzi e ai sistemi per la raccolta dei rifiuti previsti dalla Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006. n. 152, attraverso la propria confederazione agricola, associazione di categoria o centrale cooperativa di appartenenza, l'iscrizione della quale si estende a tutti gli associati. Resta ferma la responsabilità delle singole imprese per gli adempimenti e gli oneri connessi alla gestione dei rifiuti. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i con-

sorzi e i sistemi di raccolta dei rifiuti procedono all'adeguamento dei propri statuti e regolamenti, prevedendo le modalità per l'attribuzione delle quote di partecipazione delle associazioni iscritte, in funzione della percentuale di settore rappresentato.

Le imprese agricole che utilizzano o importano imballaggi non sono obbligate all'iscrizione ai consorzi di cui agli articoli 223 e 224 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e non sono soggette alla relativa contribuzione.

Il comma 1 dell'articolo 261 del decreto legislativo 3 aprile 2006. n. 152 è sostituito dal seguente:

1. I produttori che non adempiono all'obbligo di raccolta di cui all'articolo 221, comma 2, o non adottano, in alternativa, sistemi gestionali ai sensi del medesimo articolo 221, comma 3, lettere *a)* e *c),* sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 5.000.

15. 03. Fiorio, Oliverio, Luciano Agostini, Antezza, Anzaldi, Carra, Cenni, Cova, Covello, Dal Moro, Marrocu, Mongiello, Palma, Prina, Sani, Taricco, Tentori, Terrosi, Valiante, Venittelli, Zanin.

ART. 16.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. All'articolo 10 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Il produttore è libero di aderire ad un sistema collettivo diverso da quello prescelto, nel rispetto del principio di libera concorrenza »;

b) al comma 4, in fine, sono aggiunte le parole: « I contratti stipulati dai sistemi collettivi inerenti la gestione dei RAEE sono stipulati in forma scritta a pena di nullità »;

c) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

4-*bis*. Ciascun sistema collettivo deve, prima dell'inizio dell'attività o entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione in caso di sistemi collettivi esistenti, dimostrare al Comitato di Vigilanza e contrito una capacità finanziaria minima proporzionata alla quantità di RAEE da gestire e deve prestare una garanzia finanziaria in favore del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nella misura e secondo le modalità stabilite dal decreto ministeriale di cui all'articolo 25;

d) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

5-*bis*. Lo statuto-tipo assicura che i sistemi collettivi siano dotati di adeguati organi di controllo, quali il collegio sindacale, l'organismo di vigilanza ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 ed una società di revisione indipendente, al fine di verificare periodicamente la regolarità contabile e fiscale;

e) al comma 9, in fine, sono aggiunte le parole: « Ogni anno ciascun sistema collettivo inoltra al Comitato di vigilanza e controllo un'autocertificazione attestante la regolarità fiscale e contributiva. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Comitato di Vigilanza e controllo assicurano la trasparenza e la pubblicità dei dati raccolti ai sensi del presente comma. »;

f) dopo il comma 10 sono inseriti i seguenti:

11. Ciascun sistema collettivo deve rappresentare una quota di mercato di AEE, immessa complessivamente sul mercato nell'anno solare precedente dai produttori

che lo costituiscono, almeno superiore al due per cento, in almeno un raggruppamento.

12. I sistemi collettivi esistenti alla data dell'entrata in vigore della presente disposizione si adeguano alla disposizione di cui al comma 11 entro il 31 dicembre dell'anno solare successivo a quello dell'approvazione dello statuto-tipo. Qualora un sistema collettivo scenda, per la prima volta dopo la costituzione dello stesso, sotto la quota di mercato di cui al comma precedente, lo comunica senza indugio al Comitato di vigilanza e controllo, e può proseguire le attività di gestione dei RAEE fino al 31 dicembre dell'anno solare successivo. Fermo restando l'obbligo di comunicazione di cui al precedente periodo, i successivi casi di mancato raggiungimento, da parte del medesimo sistema collettivo, della quota di mercato di cui al comma precedente, sono valutati dal Comitato di vigilanza e controllo in conformità all'articolo 35.

16. 2. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi.

Al comma 1, lettera c), *sostituire le parole:* 2002/95/CE, 2002/96/CE, 2003/108/CE e 2006/66/CE *con le seguenti:* 2012/19/UE e 2011/65/UE.

16. 3. Zaratti, Pellegrino.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. Al decreto legislativo 14 marzo 2014 n. 49 sono apportate le seguente modifiche: All'articolo 9, comma 3, ultimo periodo e all'articolo 10, comma 10: sostituire le parole: « certificazioni ISO 9001 e 14001, EMAS, o altro sistema equivalente di gestione della qualità sottoposto ad audit » con le parole: « certificazioni ISO 9001 e 14001, o EMAS, o altro sistema equivalente di gestione della qualità sottoposto ad audit ».

16. 1. Braga, Mariani, Arlotti, Mariastella Bianchi, Carrescia, Cominelli, Covello, Dallai, De Menech, Gadda, Ginoble, Rino Iannuzzi, Manfredi, Marroni, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Zardini.

Al comma 1, lettera c), *dopo le parole:* 2006/66/CE, aggiungere le seguenti: 2012/19/UE.

16. 4. Carrescia, Covello.

Al comma 1, lettera c), *sostituire le parole:* dalle tariffe di cui all'articolo 19, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, *con le seguenti:* dagli oneri derivanti dall'articolo 41, comma 4, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49.

16. 5. Carrescia, Covello.

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

ART. 16-*bis*.

(Modalità e garanzie di finanziamento della gestione dei RAEE professionali).

All'articolo 12 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, introdurre il seguente comma 7: Le garanzie finanziarie di cui al comma 5 sono ridotte del cinquanta per cento per le imprese registrate ai sensi del Regolamento Europeo EMAS (REG 2009/1221/CE), e del quaranta per cento nel caso di imprese in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma Uni EN ISO 14001:2004 emessa da un organismo accreditato.

16. 01. Braga, Mariani, Arlotti, Mariastella Bianchi, Carrescia, Cominelli, Dallai, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Covello, Marroni, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Zardini.

ART. 17.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 17.

1. L'articolo 191 del decreto legislativo n. 152 del 2006 è sostituito dal seguente:

« ART. 191. – *(Ordinanze contingibili e urgenti e poteri sostitutivi).* – 1. Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, con particolare riferimento alle disposizioni sul potere di ordinanza di cui all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, istitutiva del servizio nazionale della protezione civile, qualora si verifichino situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Presidente della Giunta regionale o il Presidente della provincia ovvero il Sindaco possono emettere, nell'ambito delle rispettive competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente. Dette ordinanze sono comunicate al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro della salute, al Ministro delle attività produttive, al Presidente della Regione e all'autorità d'ambito di cui all'articolo 201 entro tre giorni dall'emissione ed hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi.

2. Entro centoventi giorni dall'adozione delle ordinanze di cui al comma 1, il Presidente della Giunta regionale promuove ed adotta le iniziative necessarie per garantire la raccolta differenziata, il riutilizzo, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti. In caso di inutile decorso del termine e di accertata inattività, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare diffida il Presidente della Giunta regionale a provvedere entro sessanta giorni e, in caso di protrazione dell'inerzia, può adottare in via sostitutiva tutte le iniziative necessarie ai predetti fini, fatte salve ulteriori iniziative di tutela della salute pubblica e dell'ambiente.

3. Le ordinanze di cui al comma 1 indicano le norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali, che si esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali.

4. Le ordinanze di cui al comma 1 possono essere reiterate per un periodo non superiore a 18 mesi per ogni speciale forma di gestione dei rifiuti.

5. Le ordinanze di cui al comma 1 che consentono il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti pericolosi sono comunicate dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare alla Commissione dell'unione europea ».

17. 6. Segoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 17.

1. All'articolo 191 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, sostituire le parole: « un congruo termine » con le seguenti: « , 60 giorni »;

b) al comma 4, sostituire le parole: « 18 mesi » sono sostituite con le seguenti: « 12 mesi ».

17. 1. Vignaroli, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 17.

1. All'articolo 191 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, è apportata la seguente modifica:

al comma 2 sostituire le parole: « un congruo termine » con le seguenti: « 60 giorni ».

17. 2 Vignaroli, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 17.

1. All'articolo 191 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, è apportata la seguente modifica:

al comma 4 sostituire le parole: « 18 mesi » con le seguenti: « 12 mesi ».

17. 3 Vignaroli, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi.

Al comma 1 sostituire la lettera a) *con la seguente:*

a) al comma 1, al primo periodo, dopo le parole: « anche in deroga alle disposizioni vigenti » sono inserite le seguenti: « , nel rispetto, comunque, delle norme contenute nelle pertinenti direttive dell'Unione europea » e il secondo periodo è sostituito dai seguenti: « Le ordinanze emesse dal Presidente della Provincia ovvero dal Sindaco sono comunicate al Presidente della Giunta regionale e laddove tale ordinanza dovesse prevedere una spesa di oltre 50.000 euro anche al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Le ordinanze emesse dal Presidente della Giunta regionale sono comunicate al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Le ordinanze devono essere comunicate entro tre giorni dall'adozione e hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi ».

17. 4 Vignaroli, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi.

Al comma 1, sopprimere le parole da: e il secondo periodo è sostituito dai seguenti *fino alla fine del comma.*

17. 5 Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. All'articolo 185, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla lettera *c)*, le parole: « e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002 » sono sostituite dalle seguenti: « e smaltite in conformità al regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che costituisce disciplina esaustiva ed autonoma nell'ambito del campo di applicazione ivi indicato ».

17. 7 Carrescia, Covello.

ART. 18.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 18.

1. L'articolo 233 del decreto legislativo n. 152 del 2006 è sostituito dal seguente:

« ART. 233. – *(Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti).* – 1. Al fine di razionalizzare ed organizzare la gestione degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti, tutti gli operatori della filiera possono costituire un consorzio. I sistemi di gestione adottati devono conformarsi ai principi di cui all'articolo 237.

2. Il Consorzio di cui al comma 1, già riconosciuto dalla previgente normativa, ha personalità giuridica di diritto privato

senza scopo di lucro e adegua il proprio statuto in conformità allo schema tipo approvato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro centoventi giorni dalla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*, e ai principi contenuti nel presente decreto ed in particolare a quelli di sostenibilità ambientale, accessibilità, trasparenza, efficacia, efficienza ed economicità, nonché di libera concorrenza nelle attività di settore. Nel consiglio di amministrazione del Consorzio il numero dei consiglieri di amministrazione in rappresentanza dei raccoglitori e dei riciclatori dei rifiuti deve essere uguale a quello dei consiglieri di amministrazione in rappresentanza dei produttori di materie prime. Lo statuto adottato dal consorzio è trasmesso entro quindici giorni al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che lo approva di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, salvo motivate osservazioni cui il Consorzio è tenuto ad adeguarsi nei successivi sessanta giorni. Qualora il Consorzio non ottemperi nei termini prescritti, le modifiche allo statuto sono apportate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico; il decreto ministeriale di approvazione dello statuto del Consorzio è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

3. I consorzi svolgono per tutto il territorio nazionale i seguenti compiti:

a) assicurano la raccolta presso i soggetti di cui al comma 12, il trasporto, lo stoccaggio, il trattamento e il recupero degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti;

a-bis) assicurano la gestione degli oli e grassi vegetali animali nel rispetto della gerarchia di prevenzione ed eventuale trattamento dei rifiuti fissata direttiva 2008/89/CE;

b) assicurano, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di inquinamento, lo smaltimento di oli e grassi vegetali e animali esausti raccolti dei quali non sia possibile o conveniente la rigenerazione;

c) promuovono lo svolgimento di indagini di mercato e di studi di settore al fine di migliorare, ambientalmente, economicamente e tecnicamente, il ciclo di raccolta, trasporto, stoccaggio, trattamento e recupero degli oli e grassi vegetali e animali esausti.

4. Le deliberazioni degli organi dei consorzi, adottate in relazione alle finalità della parte quarta del presente decreto ed a norma dello statuto, sono vincolanti per tutte le imprese partecipanti.

5. Possono partecipare ai consorzi:

a) le imprese che producono, importano o detengono oli e grassi vegetali ed animali esausti;

b) le imprese che riciclano e recuperano oli e grassi vegetali e animali esausti;

c) le imprese che effettuano la raccolta, il trasporto e lo stoccaggio di oli e grassi vegetali e animali esausti;

d) le imprese che abbiano versato contributi di riciclaggio ai sensi del comma 10, lettera *d)*.

6. Le quote di partecipazione ai consorzi sono determinate in base al rapporto tra la capacità produttiva di ciascun consorziato e la capacità produttiva complessivamente sviluppata da tutti i consorziati appartenenti alla medesima categoria.

7. La determinazione e l'assegnazione delle quote compete al consiglio di amministrazione dei consorzi che vi provvede annualmente secondo quanto stabilito dallo statuto.

8. Nel caso di incapacità o di impossibilità di adempiere, per mezzo delle stesse imprese consorziate, agli obblighi di raccolta, trasporto, stoccaggio, trattamento e riutilizzo degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti stabiliti dalla parte quarta del presente decreto, il consorzio può, nei limiti e nei modi determinati dallo statuto,

stipulare con le imprese pubbliche e private contratti per l'assolvimento degli obblighi medesimi.

9. Gli operatori che non provvedono ai sensi del comma 1 possono, entro centoventi giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dello Statuto tipo ai sensi del comma 2, organizzare autonomamente, la gestione degli oli e grassi vegetali e animali esausti. In tale ipotesi gli operatori stessi devono richiedere all'Autorità di cui all'articolo 207, previa trasmissione di idonea documentazione, il riconoscimento del sistema adottato. A tal fine i predetti operatori devono dimostrare di aver organizzato il sistema secondo i criteri di cui ai commi 2 e 3, che il sistema è effettivamente ed autonomamente funzionante e che è in grado di conseguire, nell'ambito delle attività svolte, gli obiettivi fissati dal presente articolo. Gli operatori devono inoltre garantire che gli utilizzatori e gli utenti finali siano informati sulle modalità del sistema adottato. L'Autorità, dopo aver acquisito i necessari elementi di valutazione, si esprime entro novanta giorni dalla richiesta. In caso di mancata risposta nel termine sopra indicato, l'interessato chiede al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio l'adozione dei relativi provvedimenti sostitutivi da emanarsi nei successivi sessanta giorni. L'Autorità è tenuta a presentare una relazione annuale di sintesi relativa a tutte le istruttorie esperite.

10. I consorzi sono tenuti a garantire l'equilibrio della propria gestione finanziaria. Le risorse finanziarie dei consorzi sono costituite:

a) dai proventi delle attività svolte dai consorzi;

b) dalla gestione patrimoniale del fondo consortile;

c) dalle quote consortili;

d) dal contributo ambientale a carico dei produttori e degli importatori di oli e grassi vegetali e animali per uso alimentare destinati al mercato interno e ricadenti nelle finalità consortili di cui al comma 1, determinati annualmente con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attività produttive, al fine di garantire l'equilibrio di gestione dei consorzi.

11. I consorzi di cui al comma 1 ed i soggetti di cui al comma 9 trasmettono annualmente al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio ed al Ministro delle attività produttive i bilanci preventivo e consuntivo entro sessanta giorni dalla loro approvazione; inoltre, entro il 31 maggio di ogni anno, tali soggetti presentano agli stessi Ministri una relazione tecnica sull'attività complessiva sviluppata dagli stessi e dai loro singoli aderenti nell'anno solare precedente.

12. Decorsi novanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto di approvazione dello Statuto di cui al comma 2, chiunque, in ragione della propria attività professionale, detiene oli e grassi vegetali e animali esausti è obbligato a conferirli ai consorzi direttamente o mediante consegna a soggetti incaricati dai consorzi, fermo restando quanto previsto al comma 9. L'obbligo di conferimento non esclude la facoltà per il detentore di cedere oli e grassi vegetali e animali esausti ad imprese di altro Stato membro della Comunità europea.

13. Chiunque in ragione della propria attività professionale ed in attesa del conferimento ai consorzi, detenga oli e grassi animali e vegetali esausti è obbligato a stoccare gli stessi in apposito contenitore conforme alle disposizioni vigenti in materia di smaltimento.

14. Restano ferme le disposizioni comunitarie e nazionali vigenti in materia di prodotti, sottoprodotti e rifiuti di origine animale.

15. I soggetti giuridici appartenenti alle categorie di cui al comma 5 che vengano costituiti o inizino comunque una delle attività proprie delle categorie medesime successivamente all'entrata in vigore della parte quarta del presente decreto aderiscono ad uno dei consorzi di cui al comma 1 o adottano il sistema di cui al comma 9,

entro sessanta giorni dalla data di costituzione o di inizio della propria attività ».

18. 3. Segoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi.

Al comma 1, sostituire le lettere a), b) *e* c) *con le seguenti:*

a) al comma 1 le parole: « tutti gli operatori della filiera costituiscono un Consorzio », sono sostituite dalle seguenti: « tutti gli operatori della filiera aderiscono al Consorzio »;

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. Partecipano al Consorzio, direttamente o tramite le associazioni di categoria:

a) le imprese che producono, importano o detengono oli e grassi vegetali ed animali esausti;

b) le imprese che riciclano o recuperano oli e grassi vegetali ed animali esausti;

c) le imprese che effettuano la raccolta o il trasporto o lo stoccaggio degli oli e grassi vegetali ed animali esausti;

d) le imprese che abbiano versato contributi di riciclaggio ai sensi del comma 10, lettera d) »;

c) al comma 9, primo periodo, dopo la parola: « operatori » sono aggiunte le parole: « di cui al comma 5 ».

18. 4. Zaratti, Pellegrino.

Al comma 1, sostituire le lettere b) *e* c) *con le seguenti:*

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. Partecipano al Consorzio le imprese che producono, importano o detengono oli e grassi vegetali ed animali esausti, nonché le imprese che riciclano, recuperano, effettuano la raccolta o il trasporto o lo stoccaggio degli oli e grassi di cui al periodo precedente e le imprese che abbiano versato contributi di riciclaggio ai sensi del comma 10, lettera *d)* »;

c) al comma 9, primo periodo, dopo la parola: « operatori » sono aggiunte le parole: « di cui al comma 5 ».

Conseguentemente, aggiungere i seguenti commi;

2. Considerata la necessità di assicurare la regolare prosecuzione della attività di raccolta e trattamento del grassi vegetali ed animali esausti ed al fine di garantire l'operatività del Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti (CONOE) di cui all'articolo 233, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, la misura del contributo di cui all'articolo 233, comma 10 del citato decreto legislativo è così determinata, in relazione alle diverse tipologie di prodotti e tenuto conto della suscettibilità degli stessi a divenire esausti:

a) oli di oliva vergini e olio di oliva, in confezioni di capacità superiore a cinque litri: euro 0,0062/Kg;

b) olio vegetale, diverso da quello di cui al punto *a)*, in confezioni di capacità superiore ad un litro: euro 0,0060/%

c) grassi animali e vegetali in confezioni di capacità superiore a 500 grammi: euro 0,0003/Kg;

d) oli extravergini di oliva (nei soli casi indicati all'articolo 1, comma 3): euro 0,0062/Kg.

3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3, il contributo ambientale è dovuto in occasione della prima immissione nel mercato nazionale del prodotto, sfuso o confezionato ed è versato al Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti (CONOE) di cui all'articolo 233, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni con cadenza trimestrale, a far data, per il primo versamento, dalla fine del primo trimestre successivo alla data di entrata in

vigore del presente decreto. Del contributo è data evidenza riportando, nelle fatture di vendita, la dicitura « contributo ambientale oli e grassi animali e vegetali per uso alimentare assolto », anche nelle fasi successive della commercializzazione, il Consorzio disciplina le procedure per la riscossione del contributo, i rimborsi e i conguagli e le eventuali fattispecie di esenzione.

4. Sono esclusi dall'applicazione del contributo gli oli extravergini di oliva, fatta salva l'applicazione dello stesso quando sia dimostrato che il loro impiego o la loro gestione determinano la produzione di rifiuti oggetto dell'attività del Consorzio. Restano, in ogni caso, esclusi dall'applicazione del contributo:

a) gli oli di oliva vergini e l'olio di oliva in confezioni di capacità uguale o inferiore a 5 litri;

b) gli oli vegetali diversi da quelli di cui alla lettera *a)*, in confezioni di capacità uguale o inferiore ad un litro;

c) i grassi animali e vegetali in confezioni di capacità uguale o inferiore a 500 grammi;

d) gli oli ed i grassi animali e vegetali a denominazione di origine ed ad indicazione geografica protette, nonché i prodotti alimentari con questi conservati;

e) gli oli ed i grassi animali e vegetali, nonché i prodotti alimentari con questi conservati, oggetto di vendita diretta effettuata dalle imprese agricole, di cui all'articolo 2135 del codice.

5. La congruità del contributo e dei costi di riscossione è verificata con cadenza annuale dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal Ministro dello sviluppo economico, sulla base della documentazione tecnica trasmessa dal Consorzio, che provvede ai sensi dell'articolo 233, comma 11 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche ed integrazioni. L'entità del contributo resta invariata fino all'adozione del decreto di modifica.

18. 2. Grimoldi.

Al comma 1, sostituire le lettere b) *e* c) *con le seguenti:*

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. Partecipano al Consorzio le imprese che producono, importano o detengono oli e grassi vegetali ed animali esausti, nonché le imprese che riciclano, recuperano, effettuano la raccolta o il trasporto o lo stoccaggio degli oli e grassi di cui al periodo precedente e le imprese che abbiano versato contributi di riciclaggio ai sensi del comma 10, lettera *d)* »;

c) al comma 9, primo periodo, dopo la parola: « operatori » sono aggiunte le parole: « di cui al comma 5 ».

18. 6. Carrescia, Covello.

Al comma 1, lettera b), *sostituire la parola:* Partecipano *con le seguenti:* Possono partecipare.

18. 8. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.

Al comma 1, lettera c), *dopo la parola:* operatori *aggiungere le seguenti:* di cui al comma 5.

18. 1. Carrescia, Covello.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

2. Per assicurare la regolare prosecuzione della attività di raccolta e trattamento dei grassi vegetali ed animali esausti e garantire l'operatività del Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti (CONOE) di cui all'articolo 233, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la misura dei contributo di cui all'articolo 233, comma 10 è determinata, in relazione alle diverse tipologie di prodotti e tenuto conto della suscettibilità degli stessi a divenire esausti con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela

del territorio e del mare da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il contributo ambientale è dovuto in occasione della prima immissione nei mercato nazionale del prodotto, sfuso o confezionato ed è versato al Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti (CONOE) di cui all'articolo 233, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni con cadenza trimestrale, a far data, per il primo versamento, dalla fine del primo trimestre successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto. Del contributo è data evidenza riportando, nelle fatture di vendita, la dicitura « contributo ambientale oli e grassi animali e vegetali per uso alimentare assolto », anche nelle fasi successive della commercializzazione. Il Consorzio disciplina le procedure per la riscossione del contributo, i rimborsi e i conguagli e le eventuali fattispecie di esenzione.

4. Sono esclusi dall'applicazione del contributo gli oli extravergini di oliva, fatta salva l'applicazione dello stesso quando sia dimostrato che il loro impiego o la loro gestione determinano la produzione di rifiuti oggetto dell'attività del Consorzio. Restano, in ogni caso, esclusi dall'applicazione del contributo:

a) gli oli di oliva vergini e l'olio di oliva in confezioni di capacità uguale o inferiore a 5 litri;

b) gli oli vegetali diversi da quelli di cui alla lettera *a)*, in confezioni di capacità uguale o inferiore ad un litro;

c) i grassi animali e vegetali in confezioni di capacità uguale o inferiore a 500 grammi;

d) gli oli ed i grassi animali e vegetali a denominazione di origine ed ad indicazione geografica protette, nonché i prodotti alimentari con questi conservati;

e) gli oli ed i grassi animali e vegetali, nonché i prodotti alimentari con questi conservati, oggetto di vendita diretta effettuata dalle imprese agricole, di cui all'articolo 2135 del codice.

5. La congruità del contributo e dei costi di riscossione è verificata con cadenza annuale dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal Ministro dello sviluppo economico, sulla base della documentazione tecnica trasmessa dal Consorzio, che provvede al sensi dell'articolo 233, comma 11 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche ed integrazioni. L'entità del contributo resta invariata fino all'adozione del decreto di modifica.

18. 7. Carrescia, Covello.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. Dopo il comma 10 dell'articolo 233 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono aggiunti i seguenti commi:

« 10-*bis*. Considerata la necessità di assicurare la regolare prosecuzione della attività di raccolta e trattamento dei grassi vegetali ed animali esausti ed al fine di garantire sia l'equilibrio di gestione del consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti (CONOE) di cui al comma 1, sia l'immediata operatività del Consorzio medesimo; la misura del contributo di cui al comma 10 lettera *d)*, per il primo anno successivo all'entrata in vigore della presente disposizione, è così determinata, sulla base delle quantità stimate di oli e grassi immessi al consumo, in relazione alle diverse tipologie di prodotti e tenuto conto della suscettibilità degli stessi a divenire esausti, nonché sulle capacità di raccolta del Consorzio:

a) oli di oliva vergini e olio di oliva, in confezioni di capacità superiore a cinque litri: euro 0.0058/Kg;

b) olio vegetale, diverso da quello di cui al punto *a)*, in confezioni di capacità superiore ad un litro: euro 0,0056/Kg;

c) grassi animali e vegetali in confezioni di capacità superiore a 500 grammi: euro 0.00023/Kg.

10-*ter*. Fatto salvo quanto previsto dal comma 10-*bis*, il contributo ambientale è dovuto in occasione della prima immissione sul mercato nazionale del prodotto, sfuso o confezionato ed è versato al Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti (CONOE) di cui al comma 1 con cadenza trimestrale, a far data, per il primo versamento, dalla fine del primo trimestre successivo alla data di entrata in vigore del presente provvedimento. Del contributo è data evidenza riportando, nelle fatture di vendita, la dicitura "contributo ambientale oli e grassi animali e vegetali per uso alimentare assolto", anche nelle fasi successive alla prima commercializzazione. Il Consorzio disciplina le procedure per la riscossione del contributo, i rimborsi e i conguagli e le eventuali fattispecie di esenzione.

10-*quater*. Sono esclusi dall'applicazione del contributo di cui al comma 10-*bis* gli oli extravergini di oliva, fatta salva l'applicazione dello stesso quando sia dimostrato che il loro impiego o la loro gestione determinano la produzione di rifiuti oggetto dell'attività del Consorzio. Restano, in ogni caso, esclusi dall'applicazione del contributo:

a) gli oli extravergini di oliva e l'olio di oliva in confezioni di capacità uguale o inferiore a 5 litri;

b) gli oli vegetali diversi da quelli di cui alla lettera *a)*, in confezioni di capacità uguale o inferiore ad un litro;

c) i grassi animali e vegetali in confezioni di capacità uguale o inferiore a 500 grammi;

d) gli oli ed i grassi animali e vegetali a denominazione di origine ed ad indicazione geografica protette, nonché i prodotti alimentari con questi conservati;

e) gli oli ed i grassi animali e vegetali, nonché i prodotti alimentari con questi conservati, oggetto di vendita diretta effettuata dalle imprese agricole, di cui all'articolo 2135 del codice civile.

10-quinquies. Successivamente, la congruità del contributo e degli eventuali costi di riscossione possono essere modificati con cadenza annuale dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, ai sensi del comma 10 lettera *d)*, sulla base della documentazione tecnica e contabile trasmessa dal Consorzio, che provvede ai sensi del comma 11. L'entità del contributo di cui al comma 10-*bis* resta invariata fino all'adozione del decreto di modifica ».

18. 5. Zaratti, Pellegrino.

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

ART. 18-*bis*.

(Modifiche all'Allegato X parte V del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).

Nell'Allegato X alla Parte V del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono aggiunte le seguenti parole: « oli e i grassi di origine animale ».

18. 01. Carrescia, Covello.

ART. 19.

Sopprimerlo.

***19. 24.** Carrescia, Covello.

Sopprimerlo.

***19. 16.** Pellegrino, Zaratti.

Sopprimerlo.

***19. 11.** Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi.

Sopprimerlo.

***19. 8.** Zan, Di Salvo, Fava, Migliore, Labriola, Lavagno, Lacquaniti, Nardi, Piazzoni, Pilozzi.

Sopprimerlo.

***19. 3.** Grimoldi.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 19.

(Disposizioni per la pianificazione della rete nazionale integrata ed adeguata di impianti di recupero di rifiuti).

All'articolo 195, comma 1, lettera *f)* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al primo periodo, le parole: « da realizzare » sono soppresse.

19. 20. Cera.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 19.

(Disposizioni per l'individuazione della rete nazionale integrata e adeguata di impianti di smaltimento dei rifiuti e di impianti per il recupero dei rifiuti urbani non differenziati).

1. Dopo l'articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è inserito il seguente:

« ART. 199-*bis*.

(Rete integrata e adeguata di impianti di smaltimento dei rifiuti e di impianti per il recupero dei rifiuti urbani non differenziati).

1. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e del Ministero della salute, da emanarsi entro quattro mesi, sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tenuto conto anche dei Piani regionali di cui all'articolo 199 e dei Piani provinciali eventualmente previsti dalle normative regionali, nonché dai Piani di Ambito di cui all'articolo 203, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono individuati sul territorio nazionale:

a) impianti attualmente esistenti:

di smaltimento dei rifiuti;

di recupero dei rifiuti urbani non differenziati;

con il dettaglio degli impianti di incenerimento e di coincenerimento dei rifiuti urbani indifferenziati e di quelli derivanti dal loro trattamento;

b) impianti di cui al punto *a)* non ancora realizzati ma:

approvati già previsti nella pianificazione regionale, provinciale e di ambito;

oggetto di aggiudicazione di gare ad evidenza pubblica;

per i quali le procedure di aggiudicazione siano già state avviate.

Con il medesimo decreto è stabilito il fabbisogno residuo di tali impianti per ciascun ambito territoriale ottimale, nonché quello complessivo nazionale, al fine di determinare la rete integrata ed adeguata di cui all'articolo 16 della direttiva 2008/98/CE. La rete è concepita in modo tale da garantire che ciascun ambito territoriale ottimale, di cui all'articolo 200 e nel rispetto dell'articolo 199 comma 3 lettera *g)* del decreto legislativo 3 canile 2006, n. 152, rispetti e mantenga la massima autosufficienza nello smaltimento e nel recupero dei rifiuti urbani non pericolosi, nonché la massima autonomia nello smaltimento e nel recupero dei rifiuti urbani indifferenziati.

2. Dalla attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ».

***19. 2.** Grimoldi.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 19.

(Disposizioni per l'individuazione della rete nazionale integrata e adeguata di impianti di smaltimento dei rifiuti e di impianti per il recupero dei rifiuti urbani non differenziati).

1. Dopo l'articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è inserito il seguente:

« ART. 199-*bis*.

(Rete integrata e adeguata di impianti di smaltimento dei rifiuti e di impianti per il recupero dei rifiuti urbani non differenziati).

1. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e del Ministero della salute, da emanarsi entro quattro mesi, sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tenuto conto anche dei Piani regionali di cui all'articolo 199 e dei Piani provinciali eventualmente previsti dalle normative regionali, nonché dai Piani di Ambito di cui all'articolo 203, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono individuati sul territorio nazionale:

a) impianti attualmente esistenti:

di smaltimento dei rifiuti;

di recupero dei rifiuti urbani non differenziati;

con il dettaglio degli impianti di incenerimento e di coincenerimento dei rifiuti urbani indifferenziati e di quelli derivanti dal loro trattamento;

b) impianti di cui al punto *a)* non ancora realizzati ma:

approvati già previsti nella pianificazione regionale, provinciale e di ambito;

oggetto di aggiudicazione di gare ad evidenza pubblica;

per i quali le procedure di aggiudicazione siano già state avviate.

Con il medesimo decreto è stabilito il fabbisogno residuo di tali impianti per ciascun ambito territoriale ottimale, nonché quello complessivo nazionale, al fine di determinare la rete integrata ed adeguata di cui all'articolo 16 della direttiva 2008/98/CE. La rete è concepita in modo tale da garantire che ciascun ambito territoriale ottimale, di cui all'articolo 200 e nel rispetto dell'articolo 199 comma 3 lettera *g)* del decreto legislativo 3 canile 2006, n. 152, rispetti e mantenga la massima autosufficienza nello smaltimento e nel recupero dei rifiuti urbani non pericolosi, nonché la massima autonomia nello smaltimento e nel recupero dei rifiuti urbani indifferenziati.

2. Dalla attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ».

***19. 7.** Mariani, Braga, Arlotti, Mariastella Bianchi, Braga, Carrescia, Cominelli, Covello, Dallai, De Menech, Gadda. Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Mariani, Marroni, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Zardini.

Sostituirlo con il seguente;

1. Dopo l'articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti:

« ART. 199-*bis*. – *(Rete nazionale integrata e adeguata di impianti di incenerimento di rifiuti)*. – 1. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro della salute, da emanare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,

n. 281, e successive modificazioni, tenuto conto anche dei piani regionali di cui all'articolo 199 del presente decreto e dei piani provinciali eventualmente previsti dalle normative regionali, nonché dei piani d'ambito di cui all'articolo 203, comma 3, del presente decreto, sono individuati nel territorio nazionale: gli impianti di incenerimento di rifiuti urbani indifferenziati attualmente esistenti nel territorio nazionale; gli impianti approvati già previsti nella pianificazione regionale, provinciale e d'ambito; gli impianti oggetto di aggiudicazione di gare ad evidenza pubblica; gli impianti per cui le procedure di aggiudicazione sono state già avviate. Con il medesimo decreto è stabilita la capacità massima di incenerimento dei predetti impianti, al fine di determinare la rete nazionale integrata e adeguata di impianti di incenerimento ai sensi dell'articolo 16 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e dei Consiglio, del 19 novembre 2008.

2. Fino al 2020 non possono essere presentate istanze di autorizzazione di nuovi impianti di incenerimento, e i provvedimenti di autorizzazione eventualmente rilasciati in violazione di questo articolo sono nulli. Tale divieto vale solo per i nuovi impianti, per i quali cioè non sia stata ancora presenta alcuna istanza di autorizzazione alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ART. 199-*ter*. – *(Tributo speciale per l'incenerimento di rifiuti extraregionali)*. – 1. È istituito il tributo speciale per l'incenerimento di rifiuti extraregionali. Presupposto dell'imposta è l'incenerimento di rifiuti provenienti da regioni diverse da quella di ubicazione dell'impianto.

2. Soggetto passivo del tributo è il gestore dell'impresa di incenerimento con l'obbligo di rivalsa nei confronti di colui che effettua il deposito dei rifiuti da avviare a combustione.

3. È stabilito con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro della salute, da emanare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, il limite inferiore ed il limite superiore del tributo speciale suddiviso per tipologia di rifiuti avviabili ad incenerimento.

4. L'ammontare del tributo speciale è fissato, con legge della regione entro il 30 novembre di ogni anno per l'anno successivo, per chilogrammo di rifiuti inceneriti. In caso di mancata determinarne dell'importo da parte delle regioni entro il 30 novembre di ogni anno per l'anno successivo, si intende prorogata la misura vigente. Il tributo è determinato moltiplicando l'ammontare dell'imposta per il quantitativo, espresso in chilogrammi, dei rifiuti provenienti da altre regioni ed inceneriti.

5. Il tributo speciale per l'incenerimento dei rifiuti extraregionali è dovuto alle regioni e affluisce in un apposito fondo regionale destinato a finanziare gli incentivi per l'acquisto di prodotti e materiali riciclati di cui agli articoli 206-*quater* e 206-*quinquies* del presente decreto. L'impiego delle risorse è disposto dalla regione, nell'ambito delle destinazioni indicate dai medesimi articoli 206-*quater* e 206-quinquies, con propria deliberazione annuale.

6. Il tributo è versato alla regione in apposito capitolo di bilancio dal gestore dell'inceneritore entro il mese successivo alla sentenza del trimestre solare in cui sono state effettuate le operazioni di incenerimento. Entro i termini previsti per il versamento relativo all'ultimo trimestre dell'anno il gestore è tenuto a produrre alla regione in cui è ubicato l'inceneritore una dichiarazione contenente l'indicazione delle quantità complessive dei rifiuti provenienti da altre regioni nell'anno nonché dei versamenti effettuati. La regione trasmette copia della predetta dichiarazione alla provincia nel cui territorio è ubicato l'inceneritore. Con legge della regione sono

stabilite le modalità di versamento dei tributo e di presentazione della dichiarazione.

7. L'accertamento, i controlli, i rimborsi, il contenzioso amministrativo e quanto non previsto da questo articolo sono disciplinati con legge della regione ».

19. 12. Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi.

Sostituirlo con il seguente:

Dopo l'articolo 199 del decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 sono inseriti i seguenti:

« ART. 199-*bis*.

(Rete nazionale integrata ed adeguata di impianti di incenerimento e coincenerimento di rifiuti).

1. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro della salute, da emanare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, tenuto conto anche dei piani regionali di cui all'articolo 199 del presente decreto, sono individuati l'attuale disponibilità sul territorio nazionale di impianti di incenerimento e coincenerimento di rifiuti urbani indifferenziati e di rifiuti derivanti dal trattamento di detti rifiuti. Con il medesimo decreto è stabilita la capacità massima di incenerimento e di coincenerimento dei predetti impianti, al fine di determinare la rete nazionale integrata e adeguata di impianti di incenerimento ai sensi dell'articolo 16 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008;

2. Fino al 2020 non possono essere presentate istanze di autorizzazione di nuovi impianti di incenerimento e coincenerimento, e i provvedimenti di autorizzazione eventualmente rilasciati in violazione di questo articolo sono nulli. Tale divieto vale solo per i nuovi impianti, per i quali cioè non sia stata ancora presenta alcuna istanza di autorizzazione alla data di entrata in vigore del presente provvedimento;

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

« ART. 199-*ter*.

(Tributo speciale per l'incenerimento ed il coincenerimento di rifiuti extraregionali).

1. È istituito il tributo speciale per l'incenerimento ed il coincenerimento di rifiuti extraregionali. Presupposto dell'imposta è l'incenerimento ed il coincenerimento di rifiuti provenienti da regioni diverse da quella di ubicazione degli impianti.

2. Soggetto passivo del tributo è il gestore dell'impresa che fornisce il servizio di incenerimento o di coincenerimento con l'obbligo di rivalsa nei confronti di colui che effettua il deposito dei rifiuti da avviare a combustione.

3. È stabilito con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro della salute, da emanare entro quattro mesi dalia data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, il limite inferiore ed il limite superiore del tributo speciale suddiviso per tipologia di rifiuti avviabili ad incenerimento o coincenerimento.

4. L'ammontare del tributo speciale è fissato, con legge della regione entro il 30 novembre di ogni anno per l'anno successivo, per chilogrammo di rifiuti inceneriti o coinceneriti. In caso di mancata determinazione dell'importo da parte delle regioni entro il 30 novembre di ogni anno per l'anno successivo, si intende prorogata la misura vigente. Il tributo è determinato moltiplicando l'ammontare dell'imposta per il quantitativo, espresso in chilo-

grammi, dei rifiuti provenienti da altre regioni ed avviati ad incenerimento o coincenerimento.

5. Il tributo speciale per rincenerimento ed il coincenerimento dei rifiuti extraregionali è dovuto alle regioni e affluisce in un apposito fondo regionale destinato a finanziare gli Incentivi per l'acquisto di prodotti e materiali riciclati di cui agli articoli 206-*quater* e 206-*quinquies* del presente decreto. L'impiego delle risorse è disposto dalla regione, nell'ambito delle destinazioni indicate dai medesimi articoli 206-*quater* e 206-*quinquies*, con propria deliberazione annuale.

6. Il tributo è versato alla regione in apposito capitolo di bilancio dal gestore dell'impianto di incenerimento o di coincenerimento entro il mese successivo alla scadenza del trimestre solare in cui sono state effettuate le operazioni. Entro i termini previsti per il versamento relativo all'ultimo trimestre dell'anno il gestore è tenuto a produrre alla regione in cui è ubicato l'impianto di incenerimento o di coincenerimento una dichiarazione contenente l'indicazione delle quantità complessive dei rifiuti provenienti da altre regioni nell'anno nonché dei versamenti effettuati. La regione trasmette copia della predetta dichiarazione alla provincia nel cui territorio e' ubicato rimpianto dove vengono Inceneriti o coinceneriti i rifiuti. Con legge della regione sono stabilite le modalità di versamento del tributo e di presentazione della dichiarazione.

7. L'accertamento, i controlli, i rimborsi, il contenzioso amministrativo e quanto non previsto da questo articolo sono disciplinati con legge della regione.

19. 13. Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 19.

(Rete nazionale integrata ed adeguata di impianti di incenerimento, coincenerimento e di rifiuti).

1. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministero dello sviluppo economico, sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tenuto conto del piano nazionale di prevenzione di cui all'articolo 180, degli ultimi dati disponibili sulla produzione e gestione dei rifiuti, dei criteri di conteggio dei rifiuti fissati con decreto di cui all'articolo 179-*bis*, comma 1, dei Piani regionali di cui all'articolo 199, sono individuati l'attuale disponibilità sul territorio nazionale di impianti di incenerimento e coincenerimento di rifiuti urbani e speciali non diversamente recuperabili, e l'eventuale fabbisogno nazionale residuo di tali impianti, al fine di determinare la rete nazionale integrata ed adeguata di impianti di incenerimento e coincenerimento di rifiuti ai sensi dell'articolo 16 della direttiva 2008/98/CE.

2. Fermo restando quanto stabilito dal comma 4 dell'articolo 182, fino all'adozione del decreto di cui al comma 1, non possono essere presentate istanze di autorizzazione di nuovi impianti di incenerimento e coincenerimento, anche se con recupero energetico, né di ampliamento di impianti esistenti, e i provvedimenti di autorizzazione eventualmente rilasciati in violazione di tale divieto sono nulli.

3. Dal 1° gennaio 2015 è proibito procedere all'utilizzo di ceneri derivanti da impianti di incenerimento e centrali elettriche a carbone nei cementifici. Gli scarti di produzione degli inceneritori ed affini, nonché delle centrali elettriche a carbone dovranno essere smaltiti come rifiuti pericolosi secondo le normative vigenti in materia.

19. 14. Segoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi.

Al comma 1, capoverso ART. *199-*bis, *comma 1, primo periodo, sostituire le parole:* sentita la Conferenza unificata *con le seguenti:* d'intesa con la Conferenza unificata.

19. 4. Grimoldi.

Al comma 1, capoverso ART. *199*-bis, *sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente:* Rete nazionale integrata e adeguata di impianti di incenerimento di rifiuti, di riciclo e recupero di materie prime.

Conseguentemente, dopo le parole: sono individuati *aggiungere le seguenti:* e censiti.

Conseguentemente, dopo le parole: gli impianti di incenerimento di rifiuti urbani indifferenziati *aggiungere le seguenti:* nonché di riciclo e recupero di rifiuti urbani differenziati e indifferenziati.

19. 23. Catalano.

Al comma 1, capoverso ART. *199*-bis, *comma 1, primo periodo, sostituire le parole:* nel territorio nazionale *con le seguenti: « nel territorio di ciascuna regione.*

19. 5. Grimoldi.

Al comma 1, capoverso ART. *199*-bis, *sostituire le parole:* rifiuti urbani indifferenziati *con le seguenti:* secco indifferenziato trattato.

19. 21. Zanin.

Al comma 1, capoverso ART. *199*-bis, *comma 1, secondo periodo, sostituire le parole:* fabbisogno nazionale residuo *con le seguenti:* fabbisogno regionale residuo.

19. 6. Grimoldi.

Al comma 1, capoverso ART. *199*-bis, *al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.*

19. 15. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi.

Al comma 1, capoverso ART. *199*-bis, *infine le seguenti parole:* anche al fine di assicurare il recupero dei rifiuti provenienti da attività di riciclaggio nel rispetto della gerarchia comunitaria di cui all'articolo 179.

19. 1. Realacci, Arlotti, Mariastella Bianchi, Braga, Carrescia, Cominelli, Dallai, Decaro, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Mariani, Marroni, Mazzoli, Morassut, Moretto, Giovanna Sanna, Ventricelli, Zardini.

Al comma 1, capoverso ART. *199*-bis, *Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole:* , anche al fine di assicurare il recupero dei rifiuti provenienti da attività di riciclaggio nel rispetto della gerarchia comunitaria di cui all'articolo 179.

19. 9. Piccone, Dorina Bianchi.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , anche al fine di assicurare il recupero dei rifiuti provenienti da attività di riciclaggio nel rispetto della gerarchia comunitaria di cui all'articolo 179.

***19. 10.** Castiello, Vella, Romele, Distaso.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , anche al fine di assicurare il recupero dei rifiuti provenienti da attività di riciclaggio nel rispetto della gerarchia comunitaria di cui all'articolo 179.

***19. 18.** Cera.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , anche al fine di assicurare il recupero dei rifiuti provenienti da attività di riciclaggio nel rispetto della gerarchia comunitaria di cui all'articolo 179.

***19. 19.** Dallai, Mariani, Covello.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al fine di non pregiudicare le iniziative pianificatorie già previste

a livello regionale, le regioni che alla data di entrata in vigore della presente disposizione hanno raggiunto l'autosufficienza, non sono tenute a dotarsi di nuovi impianti di incenerimento di rifiuti urbani se non già espressamente previsti dal Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani.

19. 17. Zaratti, Pellegrino.

Al comma 1, capoverso ART. *199-*bis, *dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

1-*bis*. Tale decreto ministeriale definisce, d'intesa con le regioni, modalità e limiti quantitativi di incenerimento, tenendo conto delle percentuali di raccolta differenziata raggiunte, al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi comunitari e nazionali di raccolta differenziata e di recupero della materia.

19. 22. Zanin, Tentori.

ART. 20.

Sopprimerlo.

***20. 5.** Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.

Sopprimerlo.

***20. 1.** Carrescia, Covello.

Sopprimerlo.

***20. 2.** Grimoldi.

Al comma 1, sopprimere le parole da: tale *fino a:* distinto.

20. 3. Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi.

ART. 21.

Sopprimerlo.

***21. 4.** Zaratti, Pellegrino.

Sopprimerlo.

***21. 1.** Zan, Di Salvo, Fava, Migliore, Labriola, Lavagno, Lacquaniti, Nardi, Piazzoni, Pilozzi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. All'articolo 7 comma 1, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, le parole: « I rifiuti possono essere collocati in discarica solo dopo trattamento » sono sostituite con: « I rifiuti possono essere collocati in discarica solo dopo trattamento che deve necessariamente includere un'adeguata selezione delle varie frazioni dei rifiuti stessi e la stabilizzazione dei quella organica affinché il materiale conferito non abbia un valore dell'indice di Respirazione Dinamico (Metodo UNI/Ts 11184) maggiore di 1.000 $mg0_2$ $kgSV^{-1}h^{-1}$ ».

21. 2. Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. All'articolo 6 comma 1 del decreto legislativo 13 Gennaio 2003 n. 36, è aggiunta la lettera *q)*: rifiuti urbani tal quali, anche se trattati mediante tritovagliatura.

21. 3. Segoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-*bis*. All'articolo 7, comma 2, lett. *b)* del decreto legislativo 13 gennaio 2003 n. 36, dopo le parole « normativa vigente », è aggiunto il seguente periodo:

« È ammesso lo smaltimento in discarica dei rifiuti urbani provenienti da Comuni nel quali è stato raggiunto nell'anno solare precedente l'obiettivo di raccolta differenziata previsto dall'articolo 205 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e quello di cui all'articolo 5, comma 1 relativo ai rifiuti urbani biodegradabili a condizione che essi, per l'efficacia delle

azioni di raccolta differenziata attivate, non provochino ripercussioni negative sull'ambiente e rischi per la salute umana maggiori di quelli derivanti dal rifiuto trattato secondo le forme previste dall'articolo 5 comma 2. A tal fine è considerato trattato il rifiuto non organico e non recuperabile o riciclabile, residuale alla raccolta differenziata, il cui indice respirometrico rientra nei limiti degli articoli 5 e 7. Con decreto dei Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di verifica e la periodicità dei controlli sul rispetto delle suddette condizioni ».

21. 5. Carrescia, Covello.

Dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente:

ART. 21-*bis*.

(Abrogazione dell'obbligo di predisposizione di un piano della qualità conforme alla norma UNI ISO 10005).

Nell'Allegato B (di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 27 gennaio 2012), al punto 2.1 sono soppresse le parole: « che preveda la predisposizione da parte dell'impresa di un piano della qualità » e la relativa nota a piè di pagina di cui al punto n. 1.

21. 01. Carrescia, Covello.

Dopo l'articolo 21, aggiungere i seguenti:

ART. 21-*bis*.

(Sistema di tracciabilità dei rifiuti).

1. All'articolo 11 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con legge 30 ottobre 2013, n. 125, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3, le parole « 3 marzo 2014 », sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2016 »;

b) al comma 3-*bis*, le parole « Nei dieci mesi successivi dalla data del 1° ottobre 2013 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2015 »; al secondo periodo del medesimo comma, dopo le parole « non si applicano », è aggiunto il seguente periodo: « Fino alla data di cui al primo comma, l'adesione all'operatività del SISTPJ avviene in via sperimentale, secondo modalità e procedure che verranno definite con successivo decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con le categorie interessate, da emanarsi entro il 31 dicembre 2015. Il termine della fase sperimentale, di cui al comma 1, è prorogabile di ulteriori 6 mesi con decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare. La sperimentazione è monitorata dal Tavolo tecnico di cui al comma 13, eventualmente integrato da esperti indipendenti nominati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che dovrà verificare e certificare gli esiti della sperimentazione. Fino alla conclusione della fase sperimentale è sospeso ogni contributo.

ART. 21-*ter*.

(Adempimenti CONAI).

1. All'articolo 224, comma 11 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è aggiunto il seguente comma:

11. Gli operatori possono aderire al Consorzio di cui al presente articolo anche per il tramite delle proprie organizzazioni di categoria.

2. Le sanzioni di cui all'articolo 261 comma 1, sono sospese per un periodo di 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, per le micro e piccole imprese che si iscrivono al CONAI o che regolarizzano la propria posizione presso il CONAI e i relativi Consorzi di filiera.

3. All'articolo 261, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: « fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi » sono soppresse.

21. 020. Grimoldi.

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

ART. 21-*bis*.

(Sistema di tracciabilità dei rifiuti).

1. All'articolo 11 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con legge 30 ottobre 2013, n. 125, sono apportate le seguenti modifiche:

al comma 3, le parole « 3 marzo 2014 », sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2016 »;

al comma 3-*bis:*

le parole « Nei dieci mesi successivi dalla data del 1° ottobre 2013 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2015 »;

dopo le parole « non si applicano », sono aggiunte le seguenti: « Fino alla data di cui al primo comma, l'adesione all'operatività del SISTRI avviene in via sperimentale secondo modalità e procedure che verranno definite con successivo decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con le categorie interessate, da emanarsi entro il 31 dicembre 2015. Il termine della fase sperimentale, di cui al comma 1, è prorogabile di ulteriori 8 mesi con decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare. La sperimentazione è monitorata dal Tavolo tecnico di cui al comma 13, eventualmente integrato da esperti indipendenti nominati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che dovrà verificare e certificare gli esiti della sperimentazione. Fino alla conclusione della fase sperimentale è sospeso ogni contributo.

21. 018. Carrescia, Covello.

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

ART. 21-*bis*.

(Sanzioni per l'abbandono di mozziconi e gomme da masticare).

1. All'articolo 255 del decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 e successive modifiche, dopo il comma 1, è inserito il seguente comma:

1-*bis*. Chiunque abbandona nel suolo, nelle acque, all'interno di edifici pubblici o aperti al pubblico e su veicoli di trasporto pubblico mozziconi dei prodotti da fumo o gomme da masticare è punito con una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da 50 a 400 euro.

21. 04. Catalano.

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

ART. 21-*bis*.

(Aggiornamento degli obiettivi di riduzione dei rifiuti in discarica).

1. L'articolo 5 del decreto legislativo n. 36 del 2003 è sostituito dal seguente:

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ciascuna regione elabora ed approva un apposito programma per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica ad integrazione del piano regionale digestione dei rifiuti di cui all'articolo 199 del decreto legislativo n. 152 del 2006, allo scopo di raggiungere, a livello di Ambito Territoriale Ottimale, oppure, ove questo non sia stato istituito, a livello provinciale i seguenti obiettivi:

a) entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto i rifiuti urbani biodegradabili devono essere inferiori a 173 kg/anno per abitante;

b) entro otto anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto i rifiuti urbani biodegradabili devono essere inferiori a 115 kg/anno per abitante;

c) entro quindici anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto i rifiuti urbani biodegradabili devono essere inferiori a 81 kg/anno per abitante;

d) entro 18 anni dall'entrata in vigore del presente decreto, i rifiuti biodegradabili devono essere inferiori a 40 kg/anno per abitante;

e) entro 22 anni dall'entrata in vigore del presente decreto, i rifiuti biodegradabili devono essere inferiori a 10 kg/anno per abitante;

f) dal 1° gennaio 2025 non sarà più consentito lo smaltimento di rifiuti biodegradabili in discarica.

2. Il programma di cui al comma 1 prevede in via prioritaria la prevenzione dei rifiuti, e in subordine il trattamento dei medesimi conformemente alla gerarchia fissata dalla norma comunitaria.

3. Le regioni soggette a fluttuazioni stagionali del numero degli abitanti superiori al 10 per cento devono calcolare la popolazione cui riferire gli obiettivi di cui sopra sulla base delle effettive presenze all'interno del territorio al momento del maggiore afflusso.

4. I programmi e i relativi stati annuali di attuazione sono trasmessi al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, che provvede a darne comunicazione alla Commissione Europea.

21. 013. Segoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi.

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

ART. 21-*bis*.

(Rifiuti ammessi in discarica).

1. L'articolo 7 del decreto legislativo n. 36 del 2003 è sostituito dal seguente:

ART. 7.

(Rifiuti ammessi in discarica).

1. I rifiuti possono essere collocati in discarica solo dopo trattamento. Tale disposizione non si applica:

a) ai rifiuti inerti il cui trattamento non sia tecnicamente fattibile;

b) ai rifiuti il cui trattamento non contribuisce al raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1, riducendo la quantità dei rifiuti o i rischi per la salute umana e l'ambiente, e non risulta indispensabile ai fini del rispetto dei limiti fissati dalla normativa vigente.

2. Nelle discariche per rifiuti inerti possono essere ammessi esclusivamente i rifiuti inetti che soddisfano i criteri della normativa vigente.

3. Nelle discariche per i rifiuti non pericolosi possono essere ammessi i seguenti rifiuti:

a) residuo secco stabilizzato dei processi di selezione dei rifiuti solidi urbani;

b) rifiuti non pericolosi di qualsiasi altra origine che soddisfano i criteri di ammissione dei rifiuti previsti dalla normativa vigente.

4. Nelle discariche per rifiuti pericolosi possono essere ammessi solo rifiuti pericolosi che soddisfano i criteri fissati dalla normativa vigente e i rifiuti pericolosi stabili e non reattivi che soddisfano i criteri di ammissione previsti dal decreto di cui al comma 5.

5. I criteri di ammissione in discarica sono definiti con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri delle attività produttive e della salute, sentiti la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, l'ISPRA e il catasto dei rifiuti.

21. 014. Segoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi.

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

ART. 21-*bis*.

(Procedure di ammissione).

1. L'articolo 11 del decreto legislativo n. 36 del 2003 è sostituito dal seguente:

ART. 11.

(Procedure di ammissione).

1. Per la collocazione dei rifiuti il detentore deve fornire precise indicazioni sulla composizione, sulla capacità di produrre percolato, sul comportamento a lungo termine e sulle caratteristiche generali dei rifiuti da collocare in discarica.

2. In previsione o in occasione del conferimento dei rifiuti ed ai fini dell'ammissione degli stessi in discarica, il detentore deve presentare la documentazione attestante che il rifiuto e conforme ai criteri di ammissibilità previsti dal decreto di cui all'articolo 7, comma 5, per la specifica categoria di discarica. I suddetti certificati possono essere presentati in occasione del primo di una serie determinata di conferimenti a condizione che il tipo e le caratteristiche del rifiuto rimangano invariati anche per tali ulteriori conferimenti e, comunque, almeno una volta l'anno, e devono essere conservati dal gestore.

3. Ai fini dell'ammissione in discarica dei rifiuti il gestore dell'impianto deve:

a) controllare la presenza e la conformità di tutta la documentazione relativa ai rifiuti in ingresso prevista dalla norma vigente;

b) verificare la conformità delle caratteristiche dei rifiuti indicate nel formulano di identificazione, di cui allegato B al decreto del Ministro dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 145, ai criteri di ammissibilità previsti dal presente decreto;

c) effettuare l'ispezione visiva di ogni carico di rifiuti conferiti in discarica prima, durante e dopo lo scarico e verificare la conformità del rifiuto alle caratteristiche indicate nella documentazione accompagnatoria. Lo scarico dei rifiuti non può mai avvenire direttamente nella massa dei rifiuti presente in discarica, né nelle adiacenze di essa, ma deve passare attraverso un ulteriore processo di selezione, utilizzando tutte le migliori tecnologie disponibili, finalizzato al recupero di materia, alla prevenzione degli effetti negativi sull'ambiente e allo studio della frazione residua. Il carico deve essere esaminato durante la selezione, e ove non rispondesse a quanto indicato nel formulano deve essere preparato per la restituzione al mittente, che pagherà per le maggiori spese;

d) annotare nel registro di carico e scarico dei rifiuti tutte le tipologie e le informazioni relative alle caratteristiche e ai quantitativi dei rifiuti depositati, con l'indicazione dell'origine e della data di consegna da parte del detentore, secondo le modalità previste dall'articolo 12, comma 1, lettera *d)*, e comma 2, del decreto legislativo n. 22 del 1997. Nel caso di deposito di rifiuti pericolosi, il registro deve contenere apposita documentazione o mappatura atta ad individuare, con riferimento alla provenienza ed alla allocazione, il settore della discarica dove è smaltito il rifiuto pericoloso;

e) sottoscrivere le copie del formulano di identificazione dei rifiuti trasportati;

f) effettuare le verifiche analitiche della conformità del rifiuto conferito ai criteri di ammissibilità, come indicato all'articolo 10, comma 1, lettera *g)*, con cadenza stabilita dall'autorità territorialmente competente e, comunque, con frequenza non superiore ad un anno. I campioni prelevati devono essere opportunamente conservati presso l'impianto a disposizione dell'autorità territorialmente

competente per un periodo non inferiore a due mesi;

g) comunicare alla regione ed alla provincia territorialmente competenti la eventuale mancata ammissione dei rifiuti in discarica, ferma l'applicazione delle disposizioni del citato regolamento (CEE) n. 259/93 riguardante le spedizioni transfrontaliere di rifiuti.

21. 015. Segoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi.

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

ART. 21-*bis*.

*(Modifica dell'articolo 187 e dell'articolo 216-*bis *del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).*

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 187 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 è inserito il seguente:

2-*bis*. Gli effetti delle autorizzazioni in essere relative all'esercizio degli impianti di recupero o di smaltimento di rifiuti che prevedono la miscelazione di rifiuti speciali, consentita al sensi del presente articolo e dell'allegato G alla parte quarta del presente decreto, nei testi vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, restano in vigore fino alla revisione delle autorizzazioni medesime.

2. Il comma 2 dell'articolo 216-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 è sostituito dal seguente:

2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 187, comma 1, fatti salvi i requisiti di cui al medesimo articolo 187, comma 2, lettere *a), b)* e *c)*, il deposito temporaneo e le fasi successive della gestione degli oli usati sono realizzati, anche miscelando gli stessi, in modo da tenere costantemente separati, per quanto tecnicamente possibile, gli oli usati da destinare, secondo l'ordine di priorità di cui all'articolo 179, comma 1, a processi di trattamento diversi fra loro. È fatto comunque divieto di miscelare gli oli usati con altri tipi di rifiuti o di sostanze.

21. 016. Realacci, Arlotti, Mariastella Bianchi, Braga, Carrescia, Cominelli, Dallai, Decaro, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Mariani, Marroni, Mazzoli, Morassut, Moretto, Giovanna Sanna, Venticelli, Zardini.

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

ART. 21-*bis*.

(Disposizioni in materia di digestato).

1. Al comma 2-*bis* dell'articolo 52 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, dopo le parole « a fini agronomici » sono aggiunte le seguenti: « o per lavorazioni destinate a produrre materiali o prodotti finalizzati alla concimazione e all'ammendamento di terreni e di coltivazioni, in campo, in vaso o in qualunque altra forma di coltivazione, o ad altre finalizzazioni similari ed equivalenti.

Dopo il comma 1 dell'articolo 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è aggiunto il seguente:

1-*bis*. Il digestato di cui al comma 2-*bis* dell'articolo 52 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è equiparato agli effluenti zootecnici ai fini dell'utilizzazione agronomica.

2. All'articolo 185, comma 2, lettera *b)*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 132. sono aggiunte, in fine, le seguenti

parole: « , fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-*bis*.

3. All'articolo 52 comma 2-*bis* della legge 7 agosto 2012 n. 134 dopo la parola: « agroindustria » sono inserite le seguenti: « o dei sottoprodotti di origine animale di cui alla lettera *e)* sottoparagrafo *ii)* del Regolamento CE n. 1069 del 2009.

21. 019. Taricco, Oliverio, Agostini Luciano, Antezza, Anzaldi, Carra, Cenni, Cova, Covello, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mongiello, Palma, Prina, Sani, Tentori, Terrosi, Valiante, Venittelli, Zanin.

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

ART. 21-*bis*.

(Registri di carico e scarico).

1. All'articolo 190, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole « non pericolosi » sono aggiunte le seguenti: « e le quattro tonnellate di rifiuti pericolosi ».

21. 021. Grimoldi.

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

ART. 21-*bis*.

(Razionalizzazione della tassa sui rifiuti urbani (TARI)).

1. Sono apportate le seguenti modifiche alla legge di stabilità 2014, approvata con la legge 27 dicembre 2013 n. 147:

a) al comma 641, dopo le parole « detenute o occupate in via esclusiva » sono aggiunte le seguenti: « Non sono assimilabili agli urbani i rifiuti che si formano nelle aree produttive e di lavorazione, comprese le superfici dei magazzini e depositi, anche scoperti e aree logistiche adiacenti, di materie prime, di prodotti grezzi, semilavorati e finiti. All'interno delle predette attività, rimangono assoggettate alla TARI le superfici degli uffici, dei locali mensa o simili e degli altri locali al servizio dei lavoratori, quali spogliatoi e servizi igienici. Non sono altresì assimilabili agli urbani i rifiuti che si formano presso le superfici degli impianti che svolgono attività di stoccaggio, trattamento, recupero e smaltimento di rifiuti prodotti da terzi, enti o imprese, ivi comprese le superfici dei centri di raccolta di veicoli fuori uso. Le disposizioni dell'ultimo periodo del comma precedente si applicano anche agli impianti del presente comma;

b) al comma 649, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Il tributo non è dovuto in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero »;

c) al comma 658 dopo le parole « riferibile alle utenze domestiche » sono aggiunte le seguenti: « e non domestiche »;

d) il comma 667 è sostituito dal seguente:

667. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con regolamento da emanarsi entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Il regolamento è emanato nel rispetto dei seguenti princìpi:

a) il costo fisso del servizio digestione previsto dal piano finanziario del Comune deve riflettere criteri oggettivi e trasparenti da individuare sulla base di parametri dimensionali e territoriali dei comuni e in relazione ad intervalli ragionevoli di inci-

denza (costi standard) determinati dalla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale (COPAFF) istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze. In assenza e/o nelle more di tale determinazione, i costi fissi dovranno rispettare criteri di contabilità analitica, per centri di costo;

b) la ripartizione dei costi dovrà avvenire sulla base della stima della produzione dei rifiuti a carico delle utenze domestiche, utilizzando coefficienti che ciascun comune dovrà determinare a seguito di attività di misurazione puntuale della produzione di rifiuti. La produzione complessiva delle utenze domestiche dovrà essere calcolata come prodotto tra il numero di famiglie residenti sul Comune, distinte per numero di componenti, e il coefficiente di produzione media, espresso in kg/giorno. La produzione delle utenze non domestiche sarà calcolata per differenza. In assenza di queste misurazioni, ci si riferirà al dato della produzione media pro capite come risulta dai dati MUD (nettata dei rifiuti di imballaggio conferiti in raccolta differenziata);

c) la percentuale del costo allocata a ciascuna categoria di utenza, domestica e non, è fissata tenendo conto della produzione effettiva di rifiuto di ciascuna categoria da determinarsi sulla base di campagne specifiche di pesatura. In assenza di misurazioni periodiche, la percentuale del costo allocata a ciascuna categoria di utenza, domestica e non, dovrà tener conto della produzione presunta di rifiuto di ciascuna categoria di utenza, determinata sulla base di coefficienti di producibilità e delle superfici iscritte al ruolo;

d) il comune, con proprio regolamento, può prevedere riduzioni tariffarie, nella misura massima del cinquanta per cento, nel caso di: abitazioni o locali tenuti a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti (es. concessionari/mobilifici); tipologie di attività che per loro natura dimostrino di produrre principalmente rifiuto differenziato. Nella modulazione della tariffa si tiene conto della qualità del rifiuto prodotto da ciascuna categoria di attività, assicurando riduzioni per la raccolta differenziata crescenti all'aumentare della quota di rifiuto differenziabile. I coefficienti di riduzione sono stabiliti annualmente dal comune nella delibera di approvazione delle aliquote in funzione degli obiettivi di raccolta differenziata, eventualmente distinta per tipologia di rifiuto, fissati nella medesima delibera. Le riduzioni sono concesse sulla base dell'effettivo conferimento e sono pertanto applicate sulle aliquote dell'anno successivo. Il Comune può altresì prevedere sconti o agevolazioni, da riconoscere agli utenti che conferiscono i rifiuti presso gli eco centri. Alla tariffa è applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero;

e) il comma 668 è sostituito dal seguente:

668. Nelle more dell'emanazione del regolamento di cui al comma precedente, il Comune continua ad applicare il medesimo tributo relativo alla gestione dei rifiuti urbani utilizzato nel 2013.

21. 022. Grimoldi.

(Inammissibile per estraneità di materia)

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

ART. 21-*bis*.

(Semplificazioni in materia di smaltimento di rifiuti speciali).

1. Il comma 8 dell'articolo 40 della legge 22 dicembre 2011, n. 214 è sostituito dal seguente:

8. In materia di semplificazione dello smaltimento dei rifiuti speciali per talune attività economiche a ridotto impatto ambientale, i soggetti esercenti attività ricadenti nell'ambito dei Codici ATECO 96.02.01, 96.02.02 e 96.09.92 che producono rifiuti pericolosi – compresi quelli

aventi codice CER 18.01.03: aghi, siringhe e oggetti taglienti usati – possono trasportarli, in conto proprio, per una quantità massima fino a 30 chilogrammi al giorno, sino all'impianto di smaltimento tramite termodistruzione o in altro punto di raccolta, autorizzati ai sensi della normativa vigente. L'obbligo di registrazione sul registro di carico e scarico dei rifiuti e l'obbligo di comunicazione al Catasto dei rifiuti tramite il Modello Unico di Dichiarazione ambientale, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si intendono assolti, anche ai fini del trasporto in conto proprio, attraverso la compilazione e conservazione, in ordine cronologico, dei formulari di trasporto di cui all'articolo 193 del medesimo decreto. I formulari sono gestiti e conservati con modalità idonee all'effettuazione del relativi controlli, così come previsti dal predetto articolo 193 del decreto legislativo n. 152 del 2006. La conservazione deve avvenire presso la sede dei soggetti esercenti le attività di cui al presente comma. L'adesione, da parte dei soggetti ricadenti nei suddetti Codici ATECO, alle modalità semplificate digestione dei rifiuti speciali assolve agli obblighi in materia di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI).

21. 023. Grimoldi.

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

ART. 21-*bis*.

(Durata autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti e durata iscrizione all'albo gestori ambientali – Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 articolo 208 comma 12 (autorizzazione impianti) e articolo 212 (Albo Gestori) comma 6).

1. All'articolo 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, aggiungere un nuovo comma

12-*bis*. La durata delle autorizzazioni di cui al precedente comma 12 è estesa a 12 anni per le aziende certificate ISO 14001:2004 da ente accreditato e a 15 anni se registrate ai EMAS (REG. 2009/1221/CE) (Regolamento 1221/2009).

2. All'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, aggiungere un nuovo comma:

6-*bis*. L'iscrizione di cui al comma precedente deve essere rinnovata ogni 7 anni per le aziende certificate secondo lo standard ISO 14001:2004 da parte di un ente accreditato e ogni 10 anni per le aziende registrate ai sensi del Regolamento EMAS (REG. 2009/1221/CE).

21. 024. Braga, Mariani, Arlotti, Mariastella Bianchi, Carrescia, Cominelli, Dallai, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Covello, Marroni, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Zardini.

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

ART. 21-*bis*.

(Modifiche all'articolo 193 del decreto legislativo n. 152 del 2006).

1. All'articolo 193 comma 2 del decreto legislativo n. 152 del 2006 dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile possono delegare alla tenuta ed alla compilazione del formulano di identificazione la cooperativa agricola di cui sono soci che abbia messo a loro disposizione un sito per il deposito temporaneo ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera *bb)*. Con apposito decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le organizzazioni di categoria più rappresentative, possono essere previste ulteriori modalità semplificate della tenuta e compilazione del formulano di identificazione, nel caso in cui l'imprenditore agricolo disponga il deposito temporaneo presso la cooperativa agricola di cui è socio.

2. L'articolo 193, comma 9-*bis*, del decreto legislativo n. 152 del 2006 si intende in vigore anche dopo l'entrata in operatività del sistema di tracciabilità dei rifiuti (Sistri) di cui all'articolo 188-*bis*, comma 2, lettera *a)* del decreto legislativo n. 152 del 2006.

21. 08. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.

Dopo l'articolo 21, aggiungere i seguenti:

ART. 21-*bis*.

(Definizione di digestato da matrici agricole).

1. Al comma 1 dell'articolo 74 del decreto legislativo n. 152 del 2006, dopo la lettera *v)*, aggiungere la seguente:

v-bis) digestato da matrici agricole: il digestato ottenuto in impianti aziendali o interaziendali dalla digestione anaerobica, eventualmente associata anche ad altri trattamenti di tipo fisico-meccanico, di effluenti di allevamento, coltivazioni energetiche dedicate, sottoprodotti di origine animale così come definiti dal Regolamento 21 ottobre 2009, n. 1069/2009/Ce, residui di origine vegetale, residui delle trasformazioni o delle valorizzazioni delle produzioni vegetali effettuate dall'agroindustria e conferiti come sottoprodotti; matrici che possono essere utilizzate da sole o miscelate tra loro.

ART. 21-*ter*.

(Disposizioni in materia di utilizzo agronomico di sottoprodotti di origine agricola).

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 112 del decreto legislativo n. 152 del 2006, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Il digestato da matrici agricole di cui alla lettera *v-bis)* dell'articolo 74, è considerato sottoprodotto ai sensi del comma 2-*bis* dell'articolo 52 del decreto-legge n. 83 del 2012, introdotto dalla legge 134/12, ed affini dell'utilizzazione agronomica è equiparato agli effluenti zootecnici.

ART. 21-*quater*.

(Disposizioni in materia di utilizzo sottoprodotti in impianti di biogas).

1. All'articolo 185, comma 2, lettera *b)*, del decreto legislativo n. 152 del 2012, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-*bis*.

21. 05. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.

Dopo l'articolo 21, aggiungere i seguenti:

ART. 21-*bis*.

(Modifica all'articolo 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).

1. Al comma 2 dell'articolo 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

f-bis) i mozziconi dei prodotti da fumo.

ART. 21-*ter*.

(Istituzione della raccolta differenziata dei mozziconi).

1. In ogni ambito territoriale è assicurata la raccolta differenziata dei mozziconi dei prodotti da fumo. A tale fine, entro il 31 dicembre 2014, i comuni provvedono a installare nelle strade, nei parchi e nei luoghi di alta aggregazione sociale raccoglitori per la raccolta differenziata dei mozziconi dei prodotti da fumo. I mozziconi dei prodotti da fumo raccolti ai sensi del presente comma sono sottoposti a forme di trattamento differenziato rispettose dell'ambiente e della salute.

2. I raccoglitori per la raccolta differenziata dei mozziconi dei prodotti da fumo di cui al comma 1 sono realizzati

con caratteristiche fisiche e merceologiche che garantiscono un conferimento dei mozziconi al loro interno in condizioni di sicurezza e sono resi riconoscibili attraverso un'apposita colorazione bianca e arancione. La posizione dei punti di raccolta, dovrà essere pubblicizzata sul sito internet del Ministero dell'Ambiente. La gestione dei dati dovrà rispettare le disposizioni del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 e successive modificazioni e integrazioni.

3. Le modalità per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1 del presente articolo sono stabilite, anche in base alle indicazioni tecniche fornite mediante regolamento adottato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. I prodotti ricavati dal recupero della materia prima dei mozziconi dei prodotti da fumo, di cui alla lettera *f-bis)* del comma 2 dell'articolo 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono da considerarsi prodotti derivanti da materiali post consumo e possono beneficiare delle disposizioni dell'articolo 206-*ter*, articolo 206-*quater* e articolo 206-*quinquies*. Presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, inoltre, è istituito un fondo finalizzato alla concessione di contributi ai comuni per l'installazione dei raccoglitori dei mozziconi dei prodotti da fumo di cui al comma 1.

5. La dotazione del fondo di cui al comma 4 è stabilita in 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016. Per provvedere ai maggiori oneri derivanti dall'istituzione del fondo, a decorrere dal 1° gennaio 2014, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono aumentate le aliquote di base dell'accisa sul consumo dei tabacchi lavorati previste dall'allegato 1 annesso al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni.

6. Concorrono altresì alla dotazione del Fondo di cui al comma 5, in misura ulteriore al previsto, gli introiti derivanti dalla sanzioni di cui all'articolo 21-*sexies*.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 21-*quater*.

(Obiettivi della raccolta differenziata dei mozziconi).

1. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati gli obiettivi minimi necessari ad assicurare l'adeguatezza e l'uniformità dei sistemi di raccolta differenziata dei mozziconi dei prodotti da fumo nel territorio nazionale, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare verifica i livelli di qualità da parte dei comuni nella raccolta differenziata dei mozziconi dei prodotti da fumo. In base a tali verifiche, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può emanare specifiche linee guida per i comuni finalizzate a garantire un servizio ottimale.

ART. 21-*quinquies*.

(Informazioni agli utilizzatori finali e obblighi per i produttori di prodotti da fumo).

1. Entro il primo aprile 2015 le confezioni di prodotti da fumo sono immesse nel mercato solo se contrassegnate in modo visibile, leggibile e indelebile con un simbolo, stabilito con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che indica il divieto di gettare i mozziconi dei prodotti da fumo nei raccoglitori per la raccolta indifferenziata dei rifiuti.

2. I produttori dei prodotti da fumo, in collaborazione con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, attuano campagne di informazione per informare gli utilizzatori finali su:

a) gli effetti nocivi sull'ambiente e sulla salate umana derivanti dalle sostanze

chimiche presenti nei mozziconi dei prodotti da fumo;

b) l'obbligo di non smaltire i mozziconi dei prodotti da fumo come rifiuti indifferenziati e di effettuare, per tali mozziconi, una raccolta differenziata;

c) i sistemi di raccolta differenziata, con le relative modalità di trattamento, dei mozziconi dei prodotti da fumo;

d) il significato del simbolo di cui al comma 1.

3. I rivenditori dei prodotti da fumo espongono in evidenza, in prossimità dei banchi di vendita e dei distributori automatici, con caratteri ben leggibili, un avviso al pubblico con indicato l'obbligo della raccolta differenziata dei mozziconi dei prodotti da fumo. L'avviso informa, altresì, sui pericoli e sui danni all'ambiente e alla salute umana derivanti dallo smaltimento dei mozziconi dei prodotti da fumo al di fuori dei contenitori per la raccolta differenziata, nonché sul significato del simbolo apposto, ai sensi del comma 1, sulle confezioni dei prodotti da fumo.

ART. 21-*sexies*.

(Sanzioni per l'abbandono di mozziconi e gomme da masticare).

1. All'articolo 255 del decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 e successive modifiche, dopo il comma 1, è inserito il seguente comma:

1-*bis*. Chiunque abbandona nel suolo, nelle acque, all'interno di edifici pubblici o aperti al pubblico e su veicoli di trasporto pubblico mozziconi dei prodotti da fumo o gomme da masticare è punito con una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da 50 a 400 euro.

21. 011. Catalano.

ART. 22.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 22.

(Norme in materia di Autorità di bacino).

1. All'articolo 54, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo la lettera *z)* sono aggiunte le seguenti:

z-bis) autorità di bacino distrettuale o autorità di bacino: l'autorità competente ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, e dell'articolo 3 del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49;

z-ter) piano di bacino distrettuale o piano di bacino: il piano di distretto.

2. L'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente:

ART. 63 – *(Autorità di bacino distrettuale). – 1.* In ciascun distretto idrografico di cui all'articolo 64 è istituita l'Autorità di bacino distrettuale, di seguito denominata « Autorità di bacino », ente pubblico non economico che opera in conformità agli obiettivi della presente sezione e uniforma la propria attività a criteri di efficienza, efficacia, economicità e pubblicità. Le Autorità di bacino nazionali previste dalla legge 18 maggio 1989, n. 183, sono soppresse a far data dall'attuazione del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di cui al comma 2 e le relative funzioni sono esercitate dalle Autorità di bacino di cui al presente articolo.

2. Sono organi dell'Autorità di bacino: la Conferenza Istituzionale Permanente, il Segretario Generale, la Conferenza Operativa e il Collegio dei revisori dei conti, quest'ultimo in conformità alle previsioni del comma 3-*bis* del successivo articolo 119. Agli oneri connessi al funzionamento degli organi dell'Autorità di bacino si provvede con le risorse finanziarie dispo-

nibili a legislazione vigente nel rispetto dei principi di differenziazione delle funzioni, di adeguatezza delle risorse per l'espletamento delle stesse e di sussidiarietà. Con decreto, da emanare entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge, del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinati l'attribuzione e il trasferimento alle Autorità di bacino di cui al presente articolo del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, salvaguardando l'attuale organizzazione, i livelli occupazionali, previa consultazione delle organizzazioni sindacali, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica e nell'ambito dei contingenti numerici da ultimo determinati dai provvedimenti attuativi delle disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni.

3. Con il decreto di cui al comma 2 sono individuate le unità di personale trasferite alle Autorità di bacino e sono determinate le datazioni organiche delle medesime Autorità. I dipendenti trasferiti mantengono l'inquadramento previdenziale di provenienza e il trattamento economico fondamentale, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento; nel caso in cui tale trattamento risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale dell'ente incorporante, tenuto conto altresì delle tabelle di equiparazione, è attribuito, per la differenza, un assegno *ad personam.* Con il decreto di cui al primo periodo sono, altresì, individuate e trasferite le inerenti risorse strumentali e finanziarie. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. Gli atti di indirizzo, coordinamento e pianificazione delle Autorità di bacino sono adottati in sede di Conferenza Istituzionale Permanente, convocata, anche su proposta delle amministrazioni partecipanti o del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dal Segretario Generale, che vi partecipa senza diritto di voto. Alla Conferenza Istituzionale Permanente partecipano il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che la presiede, il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, il Ministro delle infrastrutture e dei Trasporti o i Sottosegretari dagli stessi delegati, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile o un suo delegato e i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome il cui territorio è interessato dal distretto idrografico o gli assessori dai medesimi delegati. Per le Autorità relative ai distretti di cui all'articolo 64, comma 1, lettere *f)* e *g)*, la conferenza istituzionale è integrata con quattro rappresentanti della Regione e tre rappresentanti degli Enti Locali. La Conferenza Istituzionale Permanente delibero a maggioranza dei presenti. Gli atti di pianificazione tengono conto delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente.

5. La Conferenza Istituzionale Permanente:

a) adotta criteri e metodi per l'elaborazione del Piano di bacino in conformità agli indirizzi e ai criteri di cui all'articolo 57;

b) individua tempi e modalità per l'adozione del Piano di bacino, che può articolarsi in piani riferiti a sotto-bacini e/o sub-distretti;

c) determina quali componenti del Piano di bacino costituiscono interesse esclusivo delle singole Regioni e quali costituiscono interessi comuni a più Regioni;

d) adotta i provvedimenti necessari per garantire comunque l'elaborazione del Piano di bacino;

e) adotta gli stralci del Piano di bacino;

f) controlla l'attuazione dei programmi di intervento sulla base delle relazioni regionali sui progressi realizzati nell'attuazione degli interventi stessi e, in caso di grave ritardo nell'esecuzione di interventi non di competenza statale rispetto ai tempi fissati nel programma, diffido l'amministrazione inadempiente, fissando il termine massimo per l'inizio dei lavori. Decorso infruttuosamente tale termine, all'adozione delle misure necessarie ad assicurare l'avvio dei lavori provvede, in via sostitutiva, il Presidente della Regione interessata, che, a tal fine, può avvalersi degli organi decentrati e periferici del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti;

g) delibera, nel rispetto dei princìpi di differenziazione delle funzioni, di adeguatezza delle risorse per l'espletamento delle stesse e di sussidiarietà, lo statuto dell'Autorità di bacino in relazione alle specifiche condizioni ed esigenze rappresentate dalle Amministrazioni interessate, che è approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, i bilanci preventivi e i conti consuntivi, nonché le variazioni di bilancio, il regolamento di amministrazione e contabilità, la pianta organica, il piano del fabbisogno del personale e gli atti regolamentari generali, trasmettendoli per l'approvazione al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministro dell'economia e delle finanze.

6. Il Segretario Generale è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

7. Il Segretario Generale, la cui carica ha durata quinquennale:

a) provvede agli adempimenti necessari al funzionamento dell'Autorità di bacino;

b) cura l'istruttoria degli atti di competenza della Conferenza Istituzionale Permanente, cui formula proposte;

c) promuove la collaborazione tra le amministrazioni statali, regionali e locali, ai fini del coordinamento delle rispettive attività;

d) cura l'attuazione delle direttive della Conferenza Operativa;

e) riferisce semestralmente alla conferenza istituzionale permanente sullo stato di attuazione del Piano di bacino;

f) cura la raccolta dei dati relativi agli interventi programmati e attuati nonché alle risorse stanziate per le finalità del Piano di bacino da parte dello Stato, delle regioni e degli enti locali e comunque agli interventi da attuare nell'ambito del distretto, qualora abbiano attinenza con le finalità del piano medesimo, rendendoli accessibili alla libera consultazione sul sito dell'Autorità.

8. La conferenza operativa è composta dai rappresentanti delle amministrazioni presenti nella Conferenza Istituzionale Permanente; è convocata dal Segretario Generale che la presiede. La conferenza operativa delibera a maggioranza dei tre quinti dei presenti e può essere integrata, per le attività istruttorie, da esperti appartenenti a enti, istituti e società pubbliche, designati dalla Conferenza Istituzionale Permanente e nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, senza diritto di voto e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica e nel rispetto del principio di invarianza della spesa. La conferenza operativa esprime parere sugli atti di cui al comma 9, lettera *a)*, ed emana direttive, anche tecniche qualora pertinenti, per lo svolgimento delle attività di cui al comma 9, lettera *b)*.

9. Le Autorità di bacino provvedono, tenuto conto delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente:

a) a elaborare il Piano di bacino distrettuale e i relativi stralci, tra cui il Piano di gestione ex articolo 13 della direttiva 2000/60/CE e il Piano di gestione

del rischio alluvioni ex articolo 7 direttiva 2007/60/CE nonché i programmi di intervento;

b) a esprimere parere sulla coerenza con gli obiettivi del Piano di bacino dei piani e programmi dell'Unione europea, nazionali, regionali e locali relativi alla difesa del suolo, alla lotta alla desertificazione, alla tutela delle acque e alla gestione delle risorse idriche.

10. Fatte salve le discipline adottate dalle regioni ai sensi dell'articolo 62 del presente decreto, le Autorità di bacino coordinano e sovrintendono le attività e le funzioni di titolarità dei consorzi di bonifica integrale di cui al regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, nonché del Consorzio del Ticino-Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago Maggiore, del Consorzio dell'Oglio-Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago d'Iseo e del Consorzio dell'Adda-Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago di Como, con particolare riguardo all'esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere idrauliche e di bonifica, alla realizzazione di azioni di salvaguardia ambientale e di risanamento delle acque, anche al fine della loro utilizzazione irrigua, alla rinaturalizzazione dei corsi d'acqua e alla fitodepurazione.

3. L'articolo 64 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente:

ART. 64. – *(Distretti idro grafici)*. – *1*. L'intero territorio nazionale, vi comprese le isole minori, è ripartito nei seguenti distretti idrografici:

a) distretto idrografico delle Alpi orientali, comprendente i seguenti bacini idrografici:

1) Adige, già bacino nazionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

2) Alto Adriatico, già bacino nazionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

3) bacini del Friuli-Venezia Giulia e del Veneto, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

4) Lemene, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

b) distretto idrografico del Fiume Po', comprendente i seguenti bacini idrografici:

1) Po', già bacino nazionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

2) Reno, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

3) Fissero Tartaro Canalbianco, già bacini interregionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

4) Conca Marecchia, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

5) Lamone, già bacino regionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

6) Fiumi Uniti (Montone, Ronco), Savio, Rubicone e Uso, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

7) bacini minori afferenti alla costa romagnola, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

a) distretto idrografico dell'Appennino settentrionale, comprendente i seguenti bacini idrografici:

1) Arno, già bacino nazionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

2) Serchio, già bacino pilota ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

3) Magra, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

4) bacini della Liguria, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

5) bacini della Toscana, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

d) distretto idrografico dell'Appennino centrale, comprendente i seguenti bacini idrografici:

1) Tevere, già bacino nazionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

2) Tronto, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

3) Sangro, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

4) bacini dell'Abruzzo, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

5) bacini del Lazio, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

6) Potenza, Chienti, Tenna, Ete, Aso, Menocchia, Tesirio e bacini minori delle Marche, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

7) Flora, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

8) Foglia, Arzilla, Metauro, Cesano, Misa, Esino, Musone e altri bacini minori, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

e) distretto idrografico dell'Appennino meridionale, comprendente i seguenti bacini idrografici:

1) Liri-Garigliano, già bacino nazionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

2) Volturno, già bacino nazionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

3) Sele, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

4) Sinni e Noce, già bacini interregionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

5) Bradano, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

6) Saccione, Fortore e Biferno, già bacini interregionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

7) Ofanto, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

8) Lao, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

9) Trigno, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

10) bacini della Campania, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

11) bacini della Puglia, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

12) bacini della Basilicata, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

13) bacini della Calabria, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

14) bacini del Molise, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 153;

f) distretto idrografico della Sardegna, comprendente i bacini della Sardegna, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

g) distretto idrografico della Sicilia, comprendente i bacini della Sicilia, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183.

4. All'articolo 65 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

3-*bis*. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 145, comma 3, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, il progetto di Piano di bacino è sottoposto, prima della sua adozione, al parere della direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici territorialmente competente, per i profili attinenti alla tutela dell'interesse culturale e paesaggistico.

5. Il comma 1 dell'articolo 118 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente:

1. Al fine di aggiornare le informazioni necessarie alla redazione del Piano di gestione di cui all'articolo 117, le Regioni attuano appositi programmi di rilevamento dei dati utili a descrivere e caratteristiche del bacino idrografico e a valutare l'impatto antropico esercitato sul medesimo, nonché alla raccolta dei dati necessari all'analisi economica dell'utilizzo delle acque, secondo quanto previsto dall'Allegato 10 alla presente parte terza. Le risultanze delle attività di cui al primo periodo sono trasmesse al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, alle competenti Autorità di bacino e al Dipartimento tutela delle acque interne e marine dell'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale.

5-*bis*. All'articolo 119, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti commi:

3-*bis*. Le entrate derivanti dall'applicazione del principio « chi inquina paga » di cui al precedente comma 1, e in particolare dal recupero dei costi ambientali e di quelli relativi alla risorsa, sono destinate al finanziamento delle misure previste al precedente articolo 116, e delle funzioni di studio e progettazione e tecnico-organizzative attribuite alle Autorità di bacino ai sensi dell'articolo 71 del presente decreto legislativo.

3-*ter*. Fino all'emanazione del decreto di cui al successivo articolo 154, comma 3, il Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare e le Regioni mediante la stipula di accordi di programma ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 determinano la quota parte delle entrate dei canoni derivanti dalle concessioni del demanio idrico da destinare al finanziamento delle misure e delle funzioni di cui al precedente comma.

6. L'articolo 121 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è abrogato e il primo periodo del comma 1 dell'articolo 117 dello stesso decreto è sostituito dal seguente:

1. Per ciascun distretto idrografico l'Autorità di bacino, d'intesa con le Regioni competenti, elabora il Piano di Gestione, che rappresenta articolazione interna del Piano di bacino distrettuale di cui all'articolo 65 ...*(omissis)*...

7. All'articolo 121, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: « 31 dicembre 2008 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2015 ».

8. All'articolo 170, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, e all'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, le parole: « decreto del Presidente del Consiglio dei ministri » sono sostituite dalle seguenti: « decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ».

9. Fino all'emanazione del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di cui al comma 2 per garantire lo svolgimento delle attività istituzionali e il rispetto delle scadenze previste dalle direttive 2000/60/CE e 2007/60/CE, le Autorità di bacino di rilievo nazionale di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 dicembre 2010, n. 219, sono, nei limiti delle risorse loro attribuite, Autorità di bacino distrettuale ai sensi dell'articolo 54 comma 1 lettera *z-bis)* del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006. Dopo l'emanazione del decreto di cui al comma 2 dell'articolo 63 del decreto legislativo n. 152 del 2006, i segretari generali delle Autorità di bacino di rilievo nazionale di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 dicembre 2010 n. 219 sono incaricati anche dell'attuazione dello stesso e svolgono le funzioni loro attribuite comunque non oltre la nomina dei segretari generali di cui al comma 6 dell'articolo 63 del citato decreto.

22. 6. Braga, Mariani, Arlotti, Dallai.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

Al comma 2, capoverso Art. *63, sostituire il comma 1 con i seguenti:*

1. Nei distretti idrografici di cui all'articolo 64 il cui territorio interessa più regioni è istituita l'Autorità di bacino distrettuale, di seguito denominata « Autorità di bacino », ente pubblico non economico che opera in conformità agli obiettivi della presente sezione e uniforma la propria attività a criteri di efficienza, efficacia, economicità e pubblicità. Le Autorità di bacino previste dalla legge 18 maggio 1989, n. 183, sono soppresse e le relative funzioni sono esercitate dalle Autorità di bacino di cui al presente articolo.

1-*bis*. Nel rispetto dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza, dell'efficienza e della riduzione della spesa, nei distretti idrografici il cui territorio coincide con il territorio regionale, le regioni entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge adeguano il loro ordinamento istituendo l'Autorità di bacino distrettuale, secondo i princìpi della presente legge ed assegnandole i compiti e le funzioni previsti nel presente articolo. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare assume le funzioni di indirizzo e coordinamento con le altre Autorità di bacino distrettuale. Al medesimo organismo sono attribuite le competenze delle regioni di cui alla parte terza – Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche – del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Gli atti di indirizzo, coordinamento e pianificazione delle Autorità di bacino di cui al comma 1 sono adottati in sede di conferenza istituzionale permanente, convocata, anche su proposta delle amministrazioni partecipanti o del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dal segretario generale, che vi partecipa senza diritto di voto. Alla conferenza istituzionale permanente partecipano il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e i presidenti delle regioni e delle province autonome il cui territorio è interessato dal distretto idrografico o gli assessori dai medesimi delegati. Le delibere della conferenza istituzionale sono approvate dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, fatta salva la procedura di adozione ed approvazione dei Piani di bacino. Gli atti di pianificazione tengono conto delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

6. Nelle Autorità di bacino di cui al comma 1 il segretario generale è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Al comma 8, sostituire le parole: 8. La conferenza operativa è composta dai rappresentanti delle regioni e delle province autonome il cui territorio è interessato dal distretto idrografico, da rappresentanti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministero delle infrastrutture e trasporti, del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo nonché da un rappresentante del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri *con le seguenti:* 8. Nelle Autorità di bacino di cui al comma 1 la conferenza operativa è composta dai rappresentanti delle regioni e delle province autonome il cui territorio è interessato dal distretto idrografico, da rappresentanti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministero delle infrastrutture e trasporti, del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo nonché da un rappresentante del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri.

22. 28. Giovanna Sanna.

Al comma 2, capoverso ART. *63, comma 1, premettere le seguenti parole:* Dalla data dell'entrata in vigore dei decreti del Presidente del consiglio dei ministri di cui al comma 3,.

Conseguentemente, sopprimere il comma 9.

22. 1. Grimoldi.

Al comma 2, capoverso ART. *63, comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente:*

Nel distretti idrografici costituiti prevalentemente dall'aggregazione di una pluralità di bacini idrografici già interregionali e regionali, l'Autorità di bacino distrettuale per i bacini idrografici già nazionali esercita in forma diretta funzioni di difesa del suolo; per l'intero distretto esercita funzioni di coordinamento, facendo comunque salve le funzioni in materia di difesa del suolo già esercitate dalle Regioni, anche avvalendosi delle attuali autorità di bacino regionali ed interregionali ove ritenute operative. Con l'emanazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 3 del presente articolo, sono disciplinate forme e modalità di coordinamento ed organizzazione per i distretti idrografici costituiti prevalentemente dall'aggregazione di una pluralità di bacini idrografici già interregionali e regionali, secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

22. 27. Iannuzzi, Manfredi, D'Agostino, Covello.

Al comma 2, capoverso ART. *63, comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente:* Sono fatte salve le funzioni in materia di difesa del suolo esercitate dalle Regioni in coordinamento con le Autorità di bacino distrettuali.

22. 26. Iannuzzi, Manfredi, D'Agostino, Covello.

Al comma 2, capoverso articolo 63, comma 1, dopo le parole: legge 18 maggio 1989, n. 183, *sono soppresse aggiungere le seguenti:* a far data dall'emanazione dei provvedimenti di cui al comma 2.

22. 17. Zaratti, Pellegrino.

Al comma 2, capoverso ART. *63, comma 2, secondo periodo, dopo le parole:* la semplificazione, da emanare *inserire le seguenti:* entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente Legge.

22. 8. Segoni, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi.

Al comma 2, capoverso articolo 63, comma 2, secondo periodo, dopo le parole: la semplificazione, da emanare *aggiungere le parole:* entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

***22. 18.** Zaratti, Pellegrino.

Al comma 2, capoverso articolo 63, comma 2, secondo periodo, dopo le parole: la semplificazione, da emanare *aggiungere le parole:* entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

***22. 2.** Grimoldi.

Al comma 2, capoverso ART. *63, comma 2, secondo periodo, sostituire le parole:* sentita la conferenza *con le seguenti:* d'intesa con la Conferenza.

22. 3. Grimoldi.

Al comma 2, capoverso ART. *63, comma 4, sopprimere il penultimo periodo.*

22. 4. Grimoldi.

Al comma 2, capoverso Art. *63, comma 4, sostituire il primo periodo con il seguente:* Gli atti di indirizzo, delle Autorità di bacino sono adottati in sede di conferenza istituzionale permanente convocata e presieduta, anche su proposta delle amministrazioni partecipanti o dal Segretario generale, che vi partecipa senza diritto di voto, dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

22. 9. Segoni, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi.

Al comma 2, capoverso articolo 63, comma 5, sostituire la lettera e) *con la seguente:* adotta il Piano di bacino e i suoi stralci.

***22. 19.** Zaratti, Pellegrino.

Al comma 2, capoverso articolo 63, comma 5, sostituire la lettera e) *con la seguente:* adotta il Piano di bacino e i suoi stralci.

***22. 10.** Segoni, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi.

Al comma 2, capoverso articolo 63, sostituire il comma 6, con le seguenti: Il segretario generale viene scelto in seduta congiunta dai membri delle Commissioni ambiente, territorio e lavori pubblici della Camera dei deputati e la Commissione territorio, ambiente, beni ambientali del Senato della Repubblica tra personalità aventi comprovata esperienza, alta qualificazione scientifica, indubbie capacità di merito e adeguate competenza e professionalità nel settore disciplinato dalla presente legge.

22. 11. Segoni, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi.

Al comma 2, capoverso articolo 63, comma 6 aggiungere dopo le parole: e della tutela del territorio e del mare *le seguenti:* motivatamente sulla base di procedura selettiva ad evidenza pubblica, secondo criteri di comprovata esperienza e qualificazione professionale nel settore della difesa del suolo.

22. 25. Iannuzzi, Manfredi, Covello.

Al comma 2, capoverso articolo 63, comma 6, aggiungere in fine, le seguenti: , previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

22. 29. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.

Al comma 2, capoverso articolo 63, dopo il comma 7 inserire il seguente:

7-*bis*. Il segretario generale, avvalendosi della collaborazione della struttura interna competente, delibera i bilanci preventivi e i conti consuntivi, nonché le variazioni di bilancio, il regolamento di amministrazione e contabilità, la pianta organica e gli atti organizzativi, il piano del fabbisogno del personale e gli atti regolamentari generali, trasmettendoli per l'approvazione al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministro dell'economia e delle finanze.

22. 12. Segoni, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi.

Al comma 2, capoverso articolo 63, comma 8, sostituire il primo periodo con il seguente: La conferenza operativa è composta dai rappresentanti delle regioni e delle province autonome il cui territorio è interessato dal distretto idrografico, da rappresentanti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da un rappresentante del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri; è convocata dal segretario generale che la presiede.

22. 13. Segoni, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi.

Al comma 2, capoverso articolo 63, comma 8, sopprimere l'ultimo periodo.

22. 14. Segoni, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi.

Al comma 2, capoverso articolo 63, dopo il comma 8 inserire il seguente:

8-*bis*. Al fine di garantire il coordinamento tra le competenze dell'Autorità di bacino e quelle spettanti alle Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dello statuto speciale e delle relative norme di attuazione, è mantenuto un ufficio distaccato dell'autorità sul territorio della Provincia in cui aveva sede l'autorità di bacino nazionale del fiume Adige.

22. 24. Cera, Dellai.

Al comma 2, capoverso articolo 63, comma 9, lettera e), *dopo le parole:* specifiche tecniche indicate negli allegati alla presente parte *aggiungere le seguenti:* coerentemente con quanto previsto dalla Direttiva 2000/60/CE.

22. 20. Pellegrino, Zaratti.

Al comma 2, capoverso articolo 63, dopo il comma 10 aggiungere il seguente:

10-*bis*. È istituito presso ogni Autorità di bacino un Comitato consultivo di cui sono chiamati a far parte i Consorzi di bonifica integrale il cui territorio ricade nell'ambito del relativo distretto idrografico allo scopo di consentire la partecipazione al processo di elaborazione del piano di bacino e dei relativi stralci relativamente alle direttive concernenti la difesa del suolo e la gestione delle risorse idriche.

22. 21. Zaratti, Pellegrino.

Al comma 3, capoverso articolo 64, comma 1, sostituire le lettere d) *ed* e), *con le seguenti:*

d) distretto idrografico dell'Appennino centrale - Tirreno, comprendente i seguenti bacini idrografici:

1) Tevere, già bacino nazionale ai sensi della legge 18 maggio n. 183:

2) bacini del Lazio, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

3) Mora, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

d-bis) distretto idrografico dell'Appennino centrale – Adriatico, comprendente i seguenti bacini idrografici:

1) Tronto, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

2) Sangro, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

3) bacini dell'Abruzzo, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

4) Potenza, Chienti, Tenna, Ete, Aso, Menocchia, Tesino e bacini minori delle Marche, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

8) Foglia, Arzilla, Metauro, Cesano, Misa, Esino, Musone e altri bacini minori, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

e) distretto idrografico dell'Appennino meridionale Tirreno Ionico, comprendente i seguenti bacini idrografici:

1) Liri-Garigliano, già bacino nazionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

2) Volturno, già bacino nazionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

3) Sele, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

4) Sinni e Noce, già bacini interregionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

5) Bradano, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

6) Lao, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

7) bacini della Campania, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

8) bacini della Basilicata, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

9) bacini della Calabria, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

e-bis) distretto idrografico dell'Appennino meridionale Adriatico, comprendente i seguenti bacini idrografici:

1) Saccione, Fortore e Bilerno, già bacini interregionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

2) Ofanto, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

3) Trigno, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

4) bacini della Puglia, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

14) bacini del Molise, già bacini regionali al sensi della 18 maggio 1989, n. 183.

22. 22. Pellegrino, Zaratti.

Sopprimere il comma 4.

22. 15. Segoni, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-*bis*. Dopo l'articolo 68 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, aggiungere il seguente:

« Articolo 68-*bis* – *(Contratto di fiume e di lago)* – 1. I contratti di fiume concorrono all'attuazione degli strumenti di pianificazione di distretto a scala di bacino e sotto-bacino idrografico, quali strumenti volontari di programmazione strategico negoziata che perseguono la tutela, la corretta gestione delle risorse idriche e la valorizzazione dei territori fluviali, unitamente alla salvaguardia dai rischio idraulico, contribuendo allo sviluppo locale di tali aree.

***22. 23.** Zaratti, Pellegrino.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-*bis*. Dopo l'articolo 68 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, aggiungere il seguente:

« Articolo 68-*bis* – *(Contratto di fiume e di lago)* – 1. I contratti di fiume concorrono all'attuazione degli strumenti di pianificazione di distretto a scala di bacino e sotto-bacino idrografico, quali strumenti volontari di programmazione strategico negoziata che perseguono la tutela, la corretta gestione delle risorse idriche e la valorizzazione dei territori fluviali, unitamente alla salvaguardia dai rischio idraulico, contribuendo allo sviluppo locale di tali aree.

***22. 7.** Zan, Di Salvo, Fava, Migliore, Labriola, Lavagno, Lacquaniti, Nardi, Piazzoni, Pilozzi.

Al comma 6, capoverso sostituire le parole: sentite le province *con le seguenti:* d'intesa con le province.

22. 30. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.

Dopo il comma 7 inserire i seguenti:

7-*bis*. Al fine di coniugare la prevenzione dei rischio idraulico con la tutela degli ecosistemi fluviali, gli enti competenti predispongono il Programma di gestione dei sedimenti a livello di bacino idrografico, che contiene il bilancio del trasporto solido con l'individuazione dei tratti in erosione, in deposito e in equilibrio e le conseguenti azioni necessarie al conseguimento di buone condizioni di officiosità idraulica, morfologica e ambientale dei

fiumi e dei corsi d'acqua. Tali Programmi sono redatti in ottemperanza agli obiettivi individuati dalle Direttive del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2000/60/CE del 23 ottobre 2000, che ha istituito un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, e n. 2007/60/CE del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni, e concorrono all'attuazione, a scala di bacino e sottobacino idrografico, degli strumenti di pianificazione di distretto da esse discendenti.

7-*ter*. La programmazione degli interventi di estrazione e movimentazione dei sedimenti, e di ripristino morfologico degli alvei tiene conto prioritariamente degli indirizzi del Programma di gestione dei sedimenti di cui al comma 7-*bis*.

22. 5. Arlotti.

Sopprimere il comma 9.

22. 16. Segoni, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi.

Al comma 9, sostituire le parole: e le province *con le seguenti:* d'intesa con le province.

22. 31. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.

Dopo l'articolo 22 inserire il seguente:

Art. 22-bis.

1. All'articolo 240, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modifiche:

1) la lettera *o)* è sostituita dalia seguente lettera:

« *o)* messa in sicurezza permanente: l'insieme degli interventi atti a isolare in modo definitivo le fonti inquinanti rispetto alle matrici ambientali circostanti e a garantire un elevato e definitivo livello di sicurezza per le persone e per l'ambiente. In tali casi devono essere previsti piani di monitoraggio e controllo e limitazioni d'uso rispetto alle previsioni degli strumenti urbanistici. Tali interventi sono ammessi anche qualora la fonte inquinante sia costituita da rifiuti, stoccati in un tempo antecedente l'entrata in vigore della relativa normativa, e che non sia possibile la loro rimozione nonostante l'applicazione delle migliori tecnologie a costi sopportabili »;

2) dopo la lettera *o)* è inserita la seguente lettera:

« *o-bis)* misure di sicurezza: l'insieme delle azioni atte ad interrompere o ridurre i percorsi di esposizione, da considerarsi nell'elaborazione dell'analisi di rischio, in relazione alta destinazione d'uso prevista, In tali casi devono essere previsti piani di monitoraggio e controllo e limitazioni d'uso rispetto alle previsioni degli strumenti urbanistici »;

3) la lettera *p)* è sostituita dalla seguente lettera:

« *p)* bonifica: l'insieme degli interventi atti ad eliminare le fonti di inquinamento e le sostanze inquinanti o a ridurre le concentrazioni delle stesse presenti nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee ad un livello uguale o inferiore ai valori delle concentrazioni soglia di rischio (CSR) oppure ai valori delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) ».

4) la lettera *s)* è sostituita dalla seguente lettera:

« *s)* analisi di rischio sanitario e ambientale sito specifica: analisi sito specifica degli effetti sulla salute umana derivanti dall'esposizione prolungata all'azione delle sostanze presenti nelle matrici ambientali contaminate, nonché degli effetti sulla qualità delle risorse idriche sotterranee, condotta con i criteri indicati nell'Allegato 1 alla parte quarta del presente decreto »;

5) la lettera *t)* è sostituita dalia seguente lettera:

« *t)* condizioni di emergenza; gli eventi al verificarsi dei quali è necessaria

l'esecuzione di interventi di emergenza, quali ad esempio:

1) concentrazioni attuali o potenziali del vapori in spazi confinati prossime ai livelli di esplosività o idonee a causare effetti nocivi acuti alla salute;

2) presenza di quantità significative di prodotto in fase separata sul suolo o in corsi di acqua superficiali o nella falda;

3) contaminazione di pozzi ad utilizzo idropotabile o per scopi agricoli;

4) pericolo di incendi ed esplosioni;

5) pericolo di trasferimento della contaminazione da una matrice a un'altra.

6) pericolo di diffusione della contaminazione nella falda ».

22. 01. Russo.

(Inammissibile per estraneità di materia)

Dopo l'articolo 22 inserire il seguente:

ART. 22-*bis*.

1. All'articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modifiche:

« 1) il comma 4 è sostituito dal seguente comma:

"4. Sulla base delle risultanze della caratterizzazione, al sito è applicata la procedura di analisi del rischio sito specifica per la determinazione delle concentrazioni soglia di rischio (CSR). I criteri per l'applicazione della procedura di analisi di rischio sono stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e della salute entro il 30 giugno 2008. Nelle more dell'emanazione del predetto decreto, i criteri per l'applicazione della procedura di analisi di rischio sono riportati nell'Allegato i alla parte quarta del presente decreto. I valori delle concentrazioni soglia di rischio (CSR), possono essere determinate considerando specifiche misure di sicurezza. In ogni caso il modello concettuale del sito utilizzato ai fini dell'elaborazione dell'analisi di rischio e delle eventuali limitazioni d'uso imposte dalle risultanze dell'analisi di rischio, devono essere riportati negli strumenti urbanistici del comune. Al variare della destinazione d'uso o delle misure di sicurezza previste nell'analisi di rischio, la stessa perde di validità e deve essere conseguentemente rielaborata. Entro sei mesi dall'approvazione del piano di caratterizzazione, il soggetto responsabile presenta alla regione i risultati dell'analisi di rischio. Nel caso in cui dai risultati dell'analisi di rischio emerga la necessità di procedere con interventi di bonifica o messa in sicurezza, il proponente ha la facoltà di presentare, una proposta di effettuazione di prove pilota per verificare l'efficacia dei suddetti interventi La conferenza di servizi convocata dalla regione, a seguito dell'istruttoria svolta in contraddittorio con il soggetto responsabile, cui è dato un preavviso di almeno venti giorni, approva il documento di analisi di rischio entro i sessanta giorni dalla ricezione dello stesso la medesima conferenza approva, ove presentata, anche la proposta di effettuazione di prove pilota e sostituisce le autorizzazioni previste dalla legislazione vigente per la realizzazione e l'esercizio degli impianti e delle attrezzature necessarie all'esecuzione delle medesime. Tale documento è inviato ai componenti della conferenza di servizi almeno venti giorni prima della data fissata per la conferenza e, in caso di decisione a maggioranza, la delibera di adozione fornisce una adeguata ed analitica motivazione rispetto alle opinioni dissenzienti espresse nel corso della conferenza.";

2) i commi 2 e 3 sono così modificati:

"2. Il responsabile dell'inquinamento, attuate le necessarie misure di prevenzione e di messa in sicurezza d'emergenza, svolge, nelle zone interessate dalla contaminazione, un'indagine preliminare sui parametri oggetto dell'inquinamento e, ove accerti che il livello delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) non sia stato superato, provvede al ripristino della

zona contaminata, dandone notizia, con apposita autocertificazione, al comune alla provincia ed alla regione competenti per territorio entro trenta giorni dalla comunicazione. L'autocertificazione conclude il procedimento di notifica di cui al presente articolo, ferme restando le attività di verifica e di controllo da parte dell'autorità competente da effettuarsi nei successivi quindici giorni. Nel caso in cui l'inquinamento non sia riconducibile ad un singolo evento, i parametri da valutare devono essere individuati, caso per caso, sulla base della storia del sito e delle attività ivi svolte nel tempo.

3. Qualora l'indagine preliminare di cui al comma 2 accerti l'avvenuto superamento delle CSC anche per un solo parametro, il responsabile dell'inquinamento ne dà immediata notizia alla regione, al comune ed alle province competenti per territorio con la descrizione delle misure di prevenzione e di messa in sicurezza di emergenza adottate. La stessa comunicazione è, altresì, inviata agli Enti competenti al rilascio di autorizzazioni, nulla osta, concessioni, comunque denominate, necessarie per lo svolgimento dell'azione di messa in sicurezza d'emergenza, fermo restando che entro i successivi 15 giorni agli stessi deve essere trasmessa la richiesta di rilascio delle autorizzazioni, nulla osta e concessioni, comunque denominate e previste dalla normative vigenti, necessarie. La comunicazione di cui al presente comma consente la prosecuzione delle azioni di messa in sicurezza di emergenza nelle more del rilascio dei suddetti titoli abilitativi, fermo restando il rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente.Le azioni di messa in sicurezza d'emergenza sono realizzate in deroga a quanto disposto dall'articolo 243, comma 6 del presente decreto. Nei successivi trenta giorni, presenta alle predette amministrazioni, nonché alla regione territorialmente competente il piano di caratterizzazione con i requisiti di cui all'Allegato 2 alla parte quarta del presente decreto. Entro i trenta giorni successivi la regione, convocata la conferenza di servizi, autorizza il piano di caratterizzazione con eventuali prescrizioni integrative. L'autorizzazione regionale costituisce assenso per tutte le opere connesse alla caratterizzazione, sostituendosi ad ogni altra autorizzazione, concessione, concerto, intesa, nulla osta da parte della pubblica amministrazione";

3) il comma 7 è sostituito dal seguente comma:

"7. Qualora gli esiti della procedura dell'analisi di rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è superiore ai valori di concentrazione soglia di rischio (CSR), il soggetto responsabile sottopone alla regione, nei successivi sei mesi dall'approvazione del documento di analisi di rischio, il progetto operativo degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza, operativa o permanente, e, ove necessario, le ulteriori misure di riparazione e di ripristino ambientale, al fine di minimizzare e ricondurre ad accettabilità il rischio derivante dallo stato di contaminazione presente nel sito. Ove sia stata approvata la proposta di effettuazione di prove pilota, il progetto operativo di bonifica deve contenere una relazione conclusiva, recante gli esiti delle prove pilota effettuate, nonché la descrizione dell'intervento definito sulla base dei risultati delle stesse. Nel caso di interventi di bonifica o di messa in sicurezza di cui al periodo precedente, che presentino particolari complessità a causa della natura della contaminazione, degli interventi, delle dotazioni impiantistiche necessarie o dell'estensione dell'area interessata dagli interventi medesimi, il progetto può essere articolato per fasi progettuali distinte al fine di rendere possibile la realizzazione degli interventi per singole aree o per fasi temporali successive anche con specifico riferimento alle singole matrici ambientali. Nell'ambito dell'articolazione temporale potrà essere valutata l'adozione di tecnologie innovative, di dimostrata efficienza ed efficacia, a costi sopportabili, resesi disponibili a seguito dello sviluppo tecnico-scientifico del settore. La regione, acquisito il parere del comune e della provincia interessati mediante apposita conferenza di servizi e sentito il soggetto

responsabile, approva il progetto, con eventuali prescrizioni ed integrazioni entro sessanta giorni dal suo ricevimento. Tale termine può essere sospeso una sola volta, qualora la regione ravvisi la necessità di richiedere, mediante atto adeguatamente motivato, integrazioni documentali o approfondimenti al progetto, assegnando un congruo termine per l'adempimento. In questa ipotesi il termine per l'approvazione del progetto decorre dalla presentazione del progetto integrato. Ai soli fini della realizzazione e dell'esercizio degli impianti e delle attrezzature necessarie all'attuazione del progetto operativo e per il tempo strettamente necessario all'attuazione medesima, l'autorizzazione regionale di cui al presente comma sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione vigente compresi, in particolare, quelli relativi alla valutazione di impatto ambientale, ove necessaria, alla gestione delle terre e rocce da scavo all'interno dell'area oggetto dell'intervento ed allo scarico delle acque emunte dalle falde. L'autorizzazione costituisce, altresì, variante urbanistica e comporta dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza ed indifferibilità dei lavori. Con il provvedimento di approvazione del progetto sono stabiliti anche i tempi di esecuzione, indicando altresì le eventuali prescrizioni necessarie per l'esecuzione dei lavori ed è fissata l'entità delle garanzie finanziarie, in misura non superiore al cinquanta per cento del costo stimato dell'intervento, che devono essere prestate in favore della regione per la corretta esecuzione ed il completamento degli interventi medesimi. Anche nel caso di interventi per fasi progettuali, l'entità delle garanzie finanziarie di cui la presente comma, è determinata in ragione del costo stimato per l'intervento complessivo.";

4) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente comma:

"7-*bis*. In alternativa a quando disposto dal comma 4 del presente articolo, il soggetto responsabile, senza eseguire l'analisi di rischio, presenta, entro sei mesi dall'approvazione del piano di caratterizzazione, le risultanze della caratterizzazione e il progetto operativo degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza, operativa o permanente, fissando quale obiettivo degli interventi medesimi la riduzione delle sostanze inquinanti presenti nelle matrici ambientali ad un livello uguale o inferiore alle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC). Tale modalità può essere operata anche solamente in riferimento ad alcune specifiche sostanze inquinanti presenti nel sito, applicando per le altre la procedura di analisi di rischio sito specifica secondo quando previsto dal comma 4 del presente articolo";

5) Il comma 13 è sostituito dal seguente comma:

"13. La procedura di approvazione della caratterizzazione e del progetto di bonifica si svolge in Conferenza di servizi convocata dalla regione e costituita dalle amministrazioni ordinariamente competenti a rilasciare i permessi, autorizzazioni e concessioni per la realizzazione degli interventi compresi nel piano e nel progetto. La relativa documentazione è inviata ai componenti della conferenza di servizi almeno venti giorni prima della data fissata per la discussione e, in caso di decisione a maggioranza, la delibera di adozione deve fornire una adeguata ed analitica motivazione rispetto alle opinioni dissenzienti espresse nel corso della conferenza. Compete alla provincia rilasciare la certificazione di avvenuta bonifica. Qualora la provincia non provveda a rilasciare tale certificazione entro trenta giorni dal ricevimento della delibera di adozione, al rilascio provvede la regione.";

6) dopo il comma 13 è aggiunto il seguente comma:

"14. A partire dalla fase di caratterizzazione del sito, è facoltà di qualunque soggetto interessato, in contraddittorio con l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, proporre l'individuazione dei valori di fondo dell'area, da determinarsi tenendo conto di eventuali linee guida

emanate sul punto dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Tali valori, ove superiori alle CSC, le sostituiscono a tutti gli effetti per la matrice ambientale di riferimento." ».

22. 02. Russo.

(Inammissibile per estraneità di materia)

Dopo l'articolo 22 inserire il seguente:

ART. 22-*bis*.

1. All'articolo 248 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti commi:

« 1. La documentazione relativa al piano della caratterizzazione del sito e al progetto operativo, comprensiva delle misure di riparazione, dei monitoraggi da effettuare, delle limitazioni d'uso e delle prescrizioni eventualmente dettate ai sensi dell'articolo 242, comma 4, è trasmessa alla provincia e all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente competenti ai fini dell'effettuazione dei controlli sulla conformità degli interventi ai progetti approvati.

2. Il completamento degli interventi di bonifica, di messa in sicurezza permanente e di messa in sicurezza operativa, nonché la conformità degli stessi al progetto approvato sono accertati dalla provincia mediante apposita certificazione sulla base di una relazione tecnica predisposta dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente. Nel caso di interventi di bonifica o di messa in sicurezza, operativa o permanente, per singole aree distinte, si può procedere alla certificazione, di cui al presente comma, per ogni fase progettuale. Ai fini della certificazione relativa ai suoli, in presenza di contaminazione della falda in corso di bonifica, è necessario presentare idonea analisi di rischio sanitario che preveda in particolare la valutazione del percorso dei vapori dalla falda contaminata verso i recettori individuati nello scenario di destinazione d'uso del sito, al fine di verificare la fruibilità dello stesso.

3. La certificazione di cui al comma 2 costituisce titolo per lo svincolo delle garanzie finanziarie di cui all'articolo 242, comma 7. Nel caso di interventi di bonifica o di messa in sicurezza, operativa o permanente, per fasi progettuali, la certificazione di una fase progettuale costituisce titolo per lo svincolo delle garanzie finanziarie relative alla fase medesima; a tal fine l'entità delle garanzie finanziarie per l'intervento complessivo, di cui all'articolo 242, comma 7, deve essere determinato per ogni singola fase progettuale ».

22. 03. Russo.

(Inammissibile per estraneità di materia)

Dopo l'articolo 22 inserire il seguente:

ART. 22-*bis*.

1. All'articolo 250 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti commi:

« 1. Qualora i soggetti responsabili della contaminazione non provvedano direttamente agli adempimenti disposti dal presente titolo ovvero non siano individuabili e non provvedano né il proprietario del sito né altri soggetti interessati, le procedure e gli interventi di cui all'articolo 242 sono realizzati d'ufficio dal comune territorialmente competente e, ove questo non provveda, dalla regione, secondo l'ordine di priorità fissato dal piano regionale per la bonifica delle aree inquinate, avvalendosi anche di altri soggetti pubblici o privati, individuati ad esito di apposite procedure ad evidenza pubblica. Al fine di anticipare le somme per i predetti interventi le regioni possono istituire appositi fondi nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio.

2. Al di fuori delle procedure e degli interventi di cui all'articolo 242, nelle ipotesi individuate al comma 1 è facoltà degli enti territoriali di cui al medesimo comma mettere il sito a disposizione di soggetti pubblici o privati che, con assunzione espressa di responsabilità in ordine

alle attività da svolgersi, intendano effettuare attività di ricerca e sperimentazione, a condizione che le stesse non pregiudichino le condizioni ambientali del sito. Le suddette attività potranno essere effettuate a seguito del rilascio di specifico nulla osta da parte degli enti territoriali competenti di cui al comma 1 ».

22. 04. Russo.

(Inammissibile per estraneità di materia)

Dopo l'articolo 22 inserire il seguente:

ART. 22-*bis*.

All'articolo 67 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

« 3-*bis*. Per le finalità di difesa del suolo di cui al precedente comma 3 è autorizzata la spesa complessiva di euro 200 milioni per ciascuno degli anni 2014, 2015, 2016 per la programmazione di interventi urgenti di mitigazione del rischio idrogeologico.

3-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2014, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

3-*quater*. Il Comitato dei Ministri di cui all'articolo 57, comma 2 provvederà ad attivare il programma di interventi di cui al citato comma 3.

3-*quinquies*. Le entrate e le spese connesse alla realizzazione degli interventi di difesa del suolo sono escluse dal conteggio dei saldi ai fini del Patto di stabilità interni dei comuni finanziati.

22. 05. Segoni, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi.

Dopo l'articolo 22 inserire il seguente:

ART. 22-*bis*.

(Piano delle azioni e degli interventi di mitigazione del rischio idraulico e geologico).

1. Allo scopo di porre in sicurezza argini e opere idrauliche, nonché per realizzare bacini di laminazione delle piene del territorio della Regione Veneto, in conformità al programma pilota recante « Piano delle azioni e degli interventi di mitigazione del rischio idraulico e geologico » e secondo i criteri di priorità nello stesso formulati, anche in attuazione dell'OPCM 3906 relativa alle alluvioni del 2010, è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 in favore della Regione Veneto.

2. All'articolo 1, comma 428, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera *c)* del decreto-legge del 28 gennaio 2014 n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, le parole « a 1.028,8 milioni di euro per l'anno 2015, a 1.186,7 milioni di euro a decorrere dal 2016 » sono sostituite dalle seguenti « a 1.228,8 milioni di euro per l'anno 2015, a 1.386,7 milioni di euro a decorrere dal 2016 ».

22. 06. Caon, Grimoldi.

(Inammissibile per estraneità di materia e per carenza di compensazione)

Dopo l'articolo 22 inserire il seguente:

ART. 22-*bis*.

(Derivazioni idroelettriche).

1. Al comma 1 dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, le parole: « avendo riguardo all'offerta di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico di pertinenza, alle misure di compensazione territoriale, alla consistenza e qualità del piano di interventi per assicurare la conservazione della capacità utile di invaso e, prevalentemente, all'offerta economica per l'acquisizione dell'uso della risorsa idrica e all'aumento

dell'energia prodotta o della potenza installata » sono sostituite dalle seguenti: « avendo riguardo all'offerta di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico di pertinenza, alla consistenza e qualità del piano di interventi per assicurare la conservazione della capacità utile di invaso, all'offerta economica per l'acquisizione dell'uso della risorsa idrica, all'aumento dell'energia prodotta o della potenza installata e, prevalentemente, alle misure di compensazione territoriale. ».

22. 07. Caparini, Grimoldi.

(Inammissibile per estraneità di materia)

Dopo l'articolo 22 inserire il seguente:

ART. 22-*bis*.

(Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di gestione del servizio idrico e di determinazione delle relative tariffe nei comuni montani).

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 147, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

« 2-*bis*. Per i comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti, nonché per i comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti inclusi nel territorio delle comunità montane, l'adesione al servizio idrico integrato è facoltativa. Ove il comune non aderisca, il nuovo soggetto gestore non subentra all'azienda speciale, all'ente o al consorzio pubblico esercente il servizio. I comuni di cui al presente comma possono, altresì, ritirare la propria adesione al servizio idrico integrato previo preavviso di sei mesi ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 186-*bis*, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, come modificato dall'articolo 1, comma 1-*quinquies*, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42.

2-*ter*. Sulle gestioni di cui al comma 2-*bis* i soggetti di cui all'articolo 2, comma 186-*bis*, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, come modificato dall'articolo 1, comma 1-*quinquies*, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, esercitano funzioni di regolazione generale e di controllo, sulla base di un contratto di servizio »;

b) all'articolo 154 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« 7-*bis*. Nella modulazione della tariffa sono previste specifiche agevolazioni per i comuni ricadenti nelle comunità montane, mediante l'applicazione di riduzioni nelle misure di seguito indicate:

a) comunità fino a 1.500 abitanti, 50 per cento;

b) comunità da 1.501 a 5.000 abitanti, 40 per cento;

c) comunità sopra i 5.000 abitanti, 30 per cento.

7-*ter*. I comuni di cui all'articolo 147, comma 2-*bis*, applicano le riduzioni di cui al comma 7-*bis*, lettere *a)* e *b)*, qualora aderiscano al servizio idrico integrato ».

22. 08. Caparini, Grimoldi.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

Dopo l'articolo 22 inserire il seguente:

ART. 22-*bis*.

(Grandi derivazioni idroelettriche).

1. Il decreto ministeriale di cui al comma 2 dell' articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, che deve stabilire i requisiti organizzativi e finanziari minimi, i parametri ed i termini concernenti la procedura di gara per l'attribuzione delle concessioni di grande derivazione d'acqua ad uso idroelettrico, attribuisce una particolare importanza alle misure di compensazione territoriale in favore dei territori interessati dalle concessioni idroelettriche, per non penalizzare le comunità locali e i territori disagiati dallo sfruttamento della risorsa idrica.

22. 09. Caparini, Grimoldi.

(Inammissibile per estraneità di materia)

Dopo l'articolo 22 inserire il seguente:

ART. 22-*bis*.

(Consorzi di bonifica).

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono soppressi i consorzi di bonifica di cui al regio decreto 13 febbraio 1933 n. 215. I compiti e le funzioni dei consorzi di bonifica soppressi sono trasferiti alle regioni territorialmente competenti.

22. 010. Caparini, Grimoldi.

(Inammissibile per estraneità di materia)

ART. 23.

Al comma 1, capoverso articolo 72-*bis, nella rubrica, dopo le parole:* molto elevato *inserire le seguenti:* ovvero esposti a rischio idrogeologico.

Conseguentemente:

a) al comma 1, capoverso ART. 72-*bis, comma 1, dopo le parole:* molto elevato *inserire le seguenti:* ovvero di opere e immobili dei quali viene comprovata l'esposizione a rischio idrogeologico;

b) al comma 1, capoverso ART. 72-*bis, comma 5, dopo le parole:* provvedimenti definitivi di rimozione o di demolizione non eseguiti *inserire le seguenti:* una relazione illustrata delle condizioni di rischio idrogeologico alle quali quest'ultimi sono esposti.

23. 7. Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi.

Al comma 1, sostituire le parole: interventi di rimozione o di demolizione, da parte dei comuni, di opere e immobili realizzati, in aree a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, in assenza o in totale difformità del permesso di costruire *con le seguenti:* interventi di rimozione o di demolizione, da parte dei comuni, di opere e immobili a rischio idrogeologico elevato e molto elevato, realizzati in assenza o in totale difformità del permesso di costruire.

23. 5. Segoni, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi.

Al comma 1, capoverso ART. 72-*bis, dopo le parole* permesso di costruire *aggiungere le seguenti:* e nello stato di previsione per le entrate è istituito un capitolo per la riscossione delle somme che i destinatari di provvedimenti esecutivi di rimozione o di demolizione eseguiti a valere sulle risorse presenti nel capitolo istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono tenuti a versare con le modalità previste nel comma 3.

Conseguentemente:

a) al comma 1, capoverso ART. 72-*bis, sostituire il comma 3 con il seguente:*

3. Ferme restando le disposizioni in materia di acquisizione dell'area di sedime ai sensi dell'articolo 31, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, i destinatari di provvedimenti esecutivi di rimozione o di demolizione eseguiti a valere sulle risorse presenti nel capitolo sono tenuti, dietro comunicazione del Comune, a versare nell'apposito capitolo istituito nello stato di previsione per le entrate, le spese sostenute dallo stesso comune comprensive di rivalutazioni e interessi. Il comune, entro trenta giorni dall'ultimazione dell'intervento di rimozione o demolizione dell'immobile abusivo trasmette ai destinatari dei provvedimenti esecutivi di rimozione o di demolizione non eseguiti nei termini stabiliti, il bollettino di conto corrente postale ovvero il modello F24 con l'indicazione delle somme dovute, al fine di eseguire il versamento a beneficio all'apposito capitolo all'entrata del bilancio dello Stato e con la richiesta di trasmettere la quietanza di versamento al Ministero dell'ambiente e

della tutela del territorio e del mare, affinché le stesse siano integralmente riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al capitolo di cui al comma 1 del presente articolo;

b) al comma 1, capoverso ART. 72-*bis, dopo le parole:* finanziamenti concessi *inserire le seguenti:* e nei casi di mancato recapito del bollettino di conto corrente postale ovvero il modello F24, di cui al comma 3, entro sessanta giorni dall'ultimazione degli stessi interventi di rimozione e di demolizione.

23. 8. Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le stesse risorse sono destinabili anche al finanziamento dei necessari interventi di messa in sicurezza dell'area di sedime interessata.

23. 3. Matarrese, D'Agostino, Causin, Molea, Vezzali.

Al comma 1, capoverso ART. 72-*bis, comma 2, sostituire le parole* l'anno finanziario 2014, di 10 milioni di euro. Al relativo onere si provvede, *con le seguenti:* gli anni finanziari 2014-2016, di 50 milioni di euro per ciascun anno. Al relativo onere si provvede mediante riduzione di 40 milioni di euro per il 2014 e di 50 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016 delle risorse del fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni, nonché.

23. 13. Zaratti, Pellegrino.

Al comma 1, capoverso 72-*bis, comma 2, secondo periodo, sostituire le parole:* di cui all'articolo 1, comma 432, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 *con le seguenti:* relativa al fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

23. 1. Grimoldi.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

Al comma 2, dopo le parole Il Ministro dell'economia e delle finanze *inserire le seguenti:* , garantendo un opportuno finanziamento ai fini del comma 1,.

23. 6. Segoni, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi.

Al comma 1, capoverso ART. 72-*bis, comma 5, secondo periodo, sostituire le parole* Con decreto del Ministero dell'ambiente *con le parole* Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministero dell'ambiente.

23. 14. Zaratti, Pellegrino.

Al comma 1, capoverso ART. 72-*bis, comma 5, secondo periodo, dopo le parole* con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare *inserire le seguenti:* entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge;.

23. 11. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi.

Al comma 1, capoverso 72-*bis, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

7-*bis*. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare presenta al Parlamento una relazione sull'attuazione del presente articolo che indica i finanziamenti utilizzati e gli interventi realizzati.

23. 2. Grimoldi.

Al comma 1, capoverso ART. 72-*bis, dopo il comma 7, aggiungere, in fine, il seguente:*

8. All'articolo 3, comma 1, lettera *e.5)* del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sostituire le parole « e salvo che » con le seguenti: « ancorché ».

23. 9. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi.

Al comma 1, capoverso ART. 72-*bis, dopo il comma 7 aggiungere il seguente:*

8. L'articolo 30 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, è soppresso.

23. 10. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi.

(Inammissibile per estraneità di materia)

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

8. All'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive integrazioni e modificazioni, dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

« 4-*bis*. L'autorità competente, constatata l'inottemperanza, irroga una sanzione pecuniaria da 2000 a 20000 euro, fatte salve l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti. La sanzione, in caso di abusi realizzati sulle aree e sugli edifici di cui al comma 2 dell'articolo 27 ivi comprese le aree a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, viene irrogata sempre nella misura massima. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento sanzionatorio, fatte salve le responsabilità penali, costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente.

4-*ter*. I proventi delle sanzioni di cui al comma 4-*bis* sono di competenza comunale e vengono destinati esclusivamente alla demolizione e rimessione in pristino delle opere abusive e alla acquisizione e attrezzatura di aree a verde pubblico.

4-*quater*. Ferme restando le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, le regioni a statuto ordinario possono aumentare l'importo delle sanzioni amministrative previste dal comma 4-*bis* e stabilire che siano periodicamente reiterabili qualora permanga l'inottemperanza all'ordine di demolizione.

23. 12. Mannino, Terzoni, Daga, Busto, De Rosa, Micillo, Segoni, Zolezzi.

(Inammissibile per estraneità di materia)

Nella rubrica, dopo le parole: immobili abusivi *aggiungere le seguenti:* realizzati in aree a rischio idrogeologico elevato o molto elevato.

23. 4. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi.

Dopo l'articolo 23 inserire il seguente:

TITOLO VII-*bis*

MODIFICHE ALLA PARTE TERZA DEL DECRETO LEGISLATIVO 22 GENNAIO 2004, N.42 IN MATERIA DI TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI PAESAGGISTICI

ART. 23-*bis*

(Modifiche all'articolo 142 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 in materia di individuazione dei beni paesaggistici).

1. All'articolo 142 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera *m)* è inserita la seguente:

« *m-bis)* il territorio non urbanizzato, sia allo stato naturale sia sottoposto ad attività agricola o forestale »;

b) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

« 4-*bis*. Le regioni, d'intesa con la competente soprintendenza, delimitano le aree costituenti il territorio di cui al comma 1, lettera *m-bis)*.

4-*ter*. Fino all'intervenuta delimitazione ai sensi del comma 4-*bis*, il territorio di cui al comma 1, lettera *m-bis)*, è individuato nell'insieme delle zone di cui alla lettera E) dell'articolo 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, ovvero delle corrispondenti zone, comunque denominate nelle leggi regionali, individuate e perimetrate negli strumenti di pianificazione vigenti.

4-*quater*. Fino all'adeguamento delle leggi regionali ai princìpi fondamentali stabiliti dalla legislazione dello Stato in materia di governo del territorio con riferimento al territorio non urbanizzato, nonché fino all'entrata in vigore dei piani paesaggistici, ai sensi dell'articolo 156 ovvero dell'articolo 135, e all'adeguamento, ove necessario, degli strumenti urbanistici ai sensi dell'articolo 145, nel territorio di cui al comma 1, lettera *m-bis)*, del presente articolo sono vietate ogni modificazione morfologica dell'assetto del territorio e ogni nuova costruzione, ovvero demolizione e ricostruzione, di edifici, ad eccezione di quelle volte alla difesa del suolo e alla riqualificazione ambientale ».

2. Al comma 4 dell'articolo 143 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

« 4-*bis*. Per i territori di cui all'articolo 142, lettera *m-bis)*, il piano prevede altresì gli obiettivi e gli strumenti per la conservazione e il ripristino del paesaggio agrario e non urbanizzato ».

23. 01. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi.

(Inammissibile per estraneità di materia)

Dopo l'articolo 23, è aggiunto il seguente:

ART. 23-*bis*.

(Clausola di salvaguardia).

1. All'articolo 1-*sexies*, comma 3 del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, con legge 27 ottobre 2003, n. 290, dopo le parole « la misura di salvaguardia perde efficacia decorsi tre anni dalla data della comunicazione dell'avvio del procedimento » sono aggiunte le seguenti: « , salvo il caso in cui il Ministero dello Sviluppo Economico ne disponga, per una sola volta, la proroga di un anno per sopravvenute esigenze istruttorie ».

23. 02. Manfredi, Covello.

(Inammissibile per estraneità di materia)

ART. 24.

Sopprimerlo.

24. 1. Grimoldi.

Al comma 1, sostituire le parole: presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un Fondo di garanzia per gli interventi finalizzati al potenziamento delle infrastrutture idriche in tutto il territorio nazionale *con le seguenti:* presso la Cassa Depositi e Prestiti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un Fondo di garanzia per gli interventi finalizzati al potenziamento delle infrastrutture idriche in tutto il territorio nazionale. Una percentuale della dotazione del Fondo, in misura non superiore a 5 milioni di euro in ragione d'anno, è destinata alla copertura degli oneri di gestione del fondo medesimo.

Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e del territorio e del mare, di

concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sentita l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il settore idrico, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzazione del Fondo di cui al comma i del presente articolo. Il decreto di cui al presente comma prevede idonei strumenti di monitoraggio e verifica del rispetto dei principi e dei criteri in esso contenuti.;

dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-*bis*. Sono esclusi dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2014 i pagamenti in conto capitale a fronte di impegni assunti entro il 31 dicembre 2014 per finanziare progetti di potenziamento delle infrastrutture idriche in tutto il territorio nazionale.

24. 3. Mariani, Arlotti, Mariastella Bianchi, Braga, Carrescia, Cominelli, Covello, Dallai, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Marroni, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Zardini.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

Al comma 1, sostituire le parole: presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un Fondo di garanzia per gli *con le seguenti:* presso la Cassa Depositi e Prestiti un Fondo per il finanziamento a tasso agevolato degli.

Conseguentemente, sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:

3. Le spese per gli investimenti di cui ai commi 1 e 2 sono escluse dal perimetro dei vincoli relativi al patto di stabilità interno.

4. Il fondo di cui al comma 1 è alimentato tramite anticipazione cui è autorizzata Cassa depositi e prestiti e con le risorse provenienti da una riduzione corrispondente, nel limite di 20 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2014-2016, mediante riduzione delle disponibilità di competenza e di cassa delle spese scritte nello stato di previsione del Ministero della difesa, nonché dalle risorse di cui al successivo comma 4-*bis*, nel limite di 90 milioni di euro l'anno.

4-*bis*. Il comma 9 dell'articolo 27, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è sostituito dal seguente:

« 9. I titolari di concessioni radiotelevisive, pubbliche e private e, comunque, i soggetti che eserciscono legittimamente l'attività di radiodiffusione, pubblica e privata, sonora e televisiva, in ambito nazionale e locale, sono tenuti, a decorrere dal 1° gennaio 2014, al pagamento di un canone annuo di concessione:

a) pari al 5 per cento del fatturato se emittente televisiva, pubblica o privata, in ambito nazionale;

b) pari all'1 per cento del fatturato fino ad un massimo di:

1) 100.000 euro se emittente radiofonica nazionale;

2) 50.000 euro se emittente televisiva locale;

3) 15.000 euro se emittente radiofonica locale ».

24. 7. Pellegrino, Zaratti.

Al comma 1 sostituire le parole: presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un Fondo di Garanzia per gli *con le seguenti:* presso la Cassa Depositi e Prestiti un Fondo, per il finanziamento a tasso agevolato degli.

Conseguentemente, sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:

3. Le spese per gli investimenti di cui ai commi 1 e 2 sono escluse dal perimetro dei vincoli relativi al patto di stabilità interno.

4. Il fondo di cui al comma 1 è alimentato tramite anticipazione cui è autorizzata cassa depositi e prestiti e con le risorse provenienti da una riduzione corrispondente delle spese militari.

24. 6. Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi.

(Inammissibile per inidoneità di copertura)

Al comma 1, dopo le parole: un Fondo di garanzia per gli interventi finalizzati al potenziamento delle infrastrutture idriche *inserire le seguenti:* , ivi comprese le reti di fognatura e depurazione,.

24. 2. Grimoldi.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: anche con riferimento agli interventi connessi con la tutela della risorsa idrica dal punto di vista idrogeologico.

24. 4. De Menech, Carrescia, Arlotti, Braga, Mariani, Mariastella Bianchi, Cominelli, Dallai, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Covello, Marroni, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Zardini.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sentita l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il settore idrico, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzazione del Fondo di cui al comma i del presente articolo. Il decreto di cui al presente comma prevede idonei strumenti di monitoraggio e verifica del rispetto dei principi e dei criteri in esso contenuti.

24. 5. Mariani.

Sostituire il comma 4 con i seguenti:

4. Anche al fine di finanziare il Fondo di garanzia di cui al comma 1, le risorse assegnate al Piano straordinario di tutela e gestione della risorsa idrica, di cui all'articolo 1, comma 112, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono incrementate di 90 milioni di euro per ciascun anno del quinquennio 2014-2018, mediante l'utilizzo delle risorse rinvenienti dalle disposizioni di cui al comma 4-*bis*.

4-*bis*. Il comma 9 dell'articolo 27, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è sostituito dal seguente:

« 9. I titolari di concessioni radiotelevisive, pubbliche e private e, comunque, i soggetti che eserciscono legittimamente l'attività di radiodiffusione, pubblica e privata, sonora e televisiva, in ambito nazionale e locale, sono tenuti, a decorrere dal 1° gennaio 2014, al pagamento di un canone annuo di concessione:

a) pari al 5 per cento del fatturato se emittente televisiva, pubblica o privata, in ambito nazionale;

b) pari all'1 per cento del fatturato fino ad un massimo di:

1) 100.000 euro se emittente radiofonica nazionale;

2) 50.000 euro se emittente televisiva locale;

3) 15.000 euro se emittente radiofonica locale ».

24. 8. Zaratti, Pellegrino.

Sostituire il comma 4 con i seguenti:

4. Anche al fine di finanziare il Fondo di garanzia di cui al comma 1, le risorse assegnate al Piano straordinario di tutela e gestione della risorsa idrica, di cui all'articolo 1, comma 112, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono incrementate di 90 milioni di euro per ciascun anno del

quinquennio 2014-2018, mediante l'utilizzo delle risorse rinvenienti dalle disposizioni di cui al comma 4-*bis*.

4-*bis*. Agli oneri di cui al precedente comma 4, si provvede quanto a 90 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2014-2016, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, come rideterminato dall'articolo 1, comma 6, della legge 7 dicembre 2013. n. 147.

24. 9. Zaratti, Pellegrino.

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

ART. 24-*bis*.

(Contratti di fiume).

1. I contratti di fiume concorrono alla definizione e all'attuazione degli strumenti di pianificazione di distretto a scala di bacino e sotto-bacino idrografico, quali strumenti volontari di programmazione strategica e negoziata che perseguono la tutela, la corretta gestione delle risorse idriche e la valorizzazione dei territori fluviali, unitamente alla salvaguardia dal rischio idraulico, contribuendo allo sviluppo locale di tali aree.

24. 01. Braga, Mariani, Carrescia, Arlotti, Mariastella Bianchi, Cominelli, Dallai, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Covello, Marroni, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Zardini.

ART. 25.

Sopprimere gli articoli 25 e 26.

25. 2. Dorina Bianchi.

Sopprimerlo.

25. 1. Grimoldi.

Al comma 1, sopprimere le parole: in condizioni economico-sociali disagiate *e le parole:* a condizioni agevolate.

25. 4. Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi.

Al comma 1, dopo le parole: soddisfacimento dei bisogni fondamentali, *aggiungere le seguenti:* nella misura di almeno 40 litri al giorno pro-capite.

25. 9. Zanin, Tentori, Terrosi.

Al comma 1, dopo le parole: dei bisogni fondamentali *aggiungere le seguenti:* previa intesa con gli enti di ambito, nelle loro forme rappresentative.

25. 7. Zaratti, Pellegrino.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.

25. 6. Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Al fine di garantire in copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è istituito un capitolo finalizzato alla copertura degli eventuali oneri derivanti dall'attuazione

dei precedenti commi, con una dotazione di 100 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2014-2016. Al relativo onere si provvede per ciascuno dei suddetti anni, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, come rideterminato dall'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

25. 8. Pellegrino, Zaratti.

(Inammissibile per inidoneità di copertura e per carenza di compensazione)

Al comma 2, sostituire le parole: per fasce di consumo o per uso, determinando i criteri e le modalità per il riconoscimento delle agevolazioni di cui al medesimo comma 1 *con le seguenti:* progressiva differenziata per fasce di consumo, sulla base dei principi per cui il consumo fino a 50 lt/g/persona è considerato diritto umano, con costi a carico della fiscalità generale, e quello sopra i 300 lt/g/persona sia equiparato all'uso commerciale.

25. 5. Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

3. Al fine di finanziare progetti di cooperazione internazionale per l'accesso all'acqua e ai servizi idrici nei Paesi in via di sviluppo, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il servizio idrico, entro il 31 dicembre di ogni anno, effettua una ricognizione delle perdite degli acquedotti e delle reti idriche a norma del decreto ministeriale 8 gennaio 1997 n. 99, recante « Regolamento sui criteri e sul metodo in base ai quali valutare le perdite degli acquedotti e delle fognature ». L'autorità determina altresì – entro il medesimo termine – il risparmio di risorse idriche realizzato mediante interventi di manutenzione e di riqualificazione degli acquedotti e delle reti idriche e il corrispettivo equivalente in termini di tariffa di base, stabilendo criteri e modalità per destinare tali risorse alla realizzazione di progetti selezionati di cooperazione allo sviluppo nel settore idrico con priorità nei paesi con maggiore penuria di acqua potabile e di servizi igienico-sanitari.

25. 3. Braga, Mariani, Arlotti, Mariastella Bianchi, Carrescia, Cominelli, Dallai, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Covello, Marroni, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Zardini.

ART. 26.

Sopprimerlo.

26. 1. Grimoldi.

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

1. Nell'esercizio dei poteri previsti dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il servizio idrico, sulla base dei principi e dei criteri individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, adotta direttive per il contenimento della morosità degli utenti del servizio idrico integrato, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, garantendo il quantitativo di acqua minimo vitale necessario al soddisfacimento dei bisogni fondamentali di fornitura di acqua per gli utenti morosi.

2. L'erogazione del quantitativo minimo vitale, non può essere sospesa. In caso di morosità nel pagamento, il gestore provvede a installare un apposito meccanismo limitatore dell'erogazione, idoneo a garantire esclusivamente la fornitura giornaliera essenziale di 50 litri giornalieri per persona.

3. Nel caso di inadempimento dell'utente, fermo restando quanto previsto dal comma 2, il soggetto gestore del servizio idrico integrato può procedere alla limitazione della fornitura idrica a condizione che:

a) abbia preavvertito l'utente mediante comunicazione avente valore legale

recante l'indicazione del giorno a partire dal quale procederà alla limitazione della fornitura;

b) la limitazione della fornitura avvenga almeno trenta giorni dopo il ricevimento della comunicazione di cui alla lettera *a)*.

4. Nel caso di utenze domestiche, il soggetto gestore non può procedere alla limitazione della fornitura idrica, anche nelle forme della riduzione del flusso, se non previo accertamento giudiziale dell'inadempimento dell'utente, anche nelle forme di cui agli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile. Il presente comma si applica anche nel caso di utenze condominiali. Ai fini della determinazione della tariffa, gli enti competenti tengono conto delle utenze disagiate.

5. In caso di mancato rispetto delle condizioni previste dal presente articolo, l'autorità giudiziaria, indipendentemente dall'accertamento dell'inadempimento dell'utente, ordina al soggetto gestore, anche nelle forme di cui all'articolo 700 del codice di procedura civile, l'allaccio immediato della fornitura idrica. Sono nulle tutte le disposizioni contrattuali e regolamentari incompatibili con il presente articolo.

6. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è istituito un capitolo finalizzato alla copertura degli eventuali oneri derivanti dall'attuazione dei precedenti commi, con una dotazione di 100 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2014-2016. Al relativo onere si provvede nel limite di 100 milioni di euro per ciascuno dei suddetti anni, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, come rideterminato dall'articolo 1, comma 6, della legge 7 dicembre 2013, n. 147.

26. 3. Pellegrino, Zaratti.

Sostituire i commi 1 e 2, con i seguenti:

1. Nell'esercizio dei poteri previsti dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il servizio idrico, sulla base dei principi e dei criteri individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, adotta direttive per il contenimento della morosità degli utenti del servizio idrico integrato, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. garantendo il quantitativo di acqua minimo vitale necessario al soddisfacimento dei bisogni fondamentali di fornitura di acqua per gli utenti morosi.

2. L'erogazione del quantitativo minimo vitale, non può essere sospesa. In caso di morosità nel pagamento, il gestore provvede a installare un apposito meccanismo limitatore dell'erogazione, idoneo a garantire esclusivamente la fornitura giornaliera essenziale di 50 litri giornalieri per persona.

3. Nel caso di inadempimento dell'utente, fermo restando quanto previsto dal comma 2, il soggetto gestore del servizio idrico integrato può procedere alla limitazione della fornitura idrica a condizione che:

a) abbia preavvertito l'utente mediante comunicazione avente valore legale recante l'indicazione del giorno a partire dal quale procederà alla limitazione della fornitura;

b) la limitazione della fornitura avvenga almeno trenta giorni dopo il ricevimento della comunicazione di cui alla lettera *a)*.

4. Nel caso di utenze domestiche, il soggetto gestore non può procedere alla limitazione della fornitura idrica, anche nelle forme della riduzione del flusso, se non previo accertamento giudiziale dell'inadempimento dell'utente, anche nelle forme di cui agli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile. Il presente

comma si applica anche nel caso di utenze condominiali. Ai fini della determinazione della tariffa, gli enti competenti tengono conto delle utenze disagiate.

5. In caso di mancato rispetto delle condizioni previste dal presente articolo, l'autorità giudiziaria, indipendentemente dall'accertamento dell'inadempimento dell'utente, ordina al soggetto gestore, anche nelle forme di cui all'articolo 700 del codice di procedura civile, l'allaccio immediato della fornitura idrica. Sono nulle tutte le disposizioni contrattuali e regolamentari incompatibili con il presente articolo.

6. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è istituito un capitolo finalizzato alla copertura degli eventuali oneri derivanti dall'attuazione dei precedenti commi, con una dotazione di 90 milioni di euro annui. Detto capitolo è alimentato dalle risorse di cui al successivo comma 7.

7. Il comma 9 dell'articolo 27, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è sostituito dal seguente:

« 9. I titolari di concessioni radiotelevisive, pubbliche e private e, comunque, i soggetti che eserciscono legittimamente l'attività di radiodiffusione, pubblica e privata, sonora e televisiva, in ambito nazionale e locale, sono tenuti, a decorrere dal 1° gennaio 2014, al pagamento di un canone annuo di concessione:

a) pari al 5 per cento del fatturato se emittente televisiva, pubblica o privata, in ambito nazionale;

b) pari all'1 per cento del fatturato fino ad un massimo di:

1) 100.000 euro se emittente radiofonica nazionale;

2) 50.000 euro se emittente televisiva locale;

3) 15.000 euro se emittente radiofonica locale. ».

26. 4. Pellegrino, Zaratti.

Al comma 1 dopo le parole: Ministro dello sviluppo economico *inserire le seguenti:* previa intesa con la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997,.

Conseguentemente al comma 2, sostituire le parole: assicurando la copertura tariffaria dei relativi costi *con le seguenti:* senza gravare sulle utenze domestiche.

26. 5. Grimoldi.

Al comma 1, sopprimere le parole: per gli utenti morosi.

26. 2. Grimoldi.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Ai fini del comma 1, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il servizio idrico definisce le procedure per la riduzione del fenomeno della morosità anche mediante limitazione della fornitura, garantendo comunque l'erogazione del quantitativo minimo vitale di 50 litri al giorno di acqua, che non può essere sospesa, per ciascun residente nell'immobile relativo all'utenza idrica. In caso di morosità nel pagamento, il gestore provvede ad installare apposito meccanismo limitatore dell'erogazione, idoneo a garantire esclusivamente la fornitura giornaliera essenziale di 50 litri al giorno per persona residente.

26. 6. Mariani, Arlotti, Mariastella Bianchi, Braga, Carrescia, Cominelli, Covello, Dallai, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Marroni, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Zardini.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Ai fini dei comma 1, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas ed il servizio idrico definisce le procedure per la gestione del fenomeno della morosità e per la limitazione della fornitura, garantendo comunque l'erogazione del quantitativo

minimo vitale, ovvero 50 litri al giorno per persona e assicurando la copertura tariffaria dei relativi costi.

26. 7. Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Micillo,Segoni, Terzoni, Zolezzi.

Al comma 2, sostituire le parole: e per la sospensione della fornitura, *con le seguenti:* per la limitazione della fornitura, garantendo comunque l'erogazione del quantitativo minimo vitale, ovvero di 50 litri al giorno per persona.

26. 8. Pellegrino, Zaratti.

Dopo l'articolo 26 inserire il seguente:

ART. 26-*bis*.

(Disposizioni particolari per le Province autonome di Trento e di Bolzano).

1. Sono fatte salve le competenze in materia di servizio idrico delle Province autonome delle Province autonome di Trento e di Bolzano le quali provvedono alle finalità di questo titolo, per i rispettivi territori, ai sensi dello Statuto speciale e delle relative norme di attuazione.

26. 01. Cera, Dellai.

Dopo l'articolo 26 inserire il seguente:

ART. 26-*bis*.

1. All'articolo 144 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

« 4-*bis*. Ai fini della tutela delle acque sotterranee dall'inquinamento e per promuovere un razionale del patrimonio idrico nazionale, tenuto anche conto del principio di precauzione per quanto attiene il rischio sismico e la prevenzione di incidenti rilevanti, nelle attività di ricerca o coltivazione di idrocarburi rilasciate dallo Stato sono vietate le tecniche di stimolazione idraulica del giacimento mediante iniezione in pressione nel sottosuolo di fluidi liquidi o gassosi, compresi eventuali additivi, finalizzata a produrre o favorire la fratturazione delle formazioni rocciose in cui sono intrappolati gli idrocarburi. I titolari di permessi di ricerca o di concessioni di coltivazione comunicano entro il 31 dicembre 2014 al Ministero dello Sviluppo Economico e al Ministero dell'Ambiente i dati e le informazioni relative all'utilizzo pregresso di tali tecniche per ciascun titolo, anche in via sperimentale, comprese quelle sugli additivi utilizzati precisandone la composizione chimica. Le violazioni concernenti il primo periodo o la mancata comunicazione di cui al secondo periodo del presente comma, determinano l'automatico decadimento del relativo titolo.

26. 02. De Rosa, Daga, Busto, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi.

Dopo l'articolo 26 inserire il seguente:

ART. 26-*bis*.

(Clausola di salvaguardia per la Regione autonoma Valle d'Aosta).

1. Sono fatte salve le competenze in materia di servizio idrico della Regione autonoma Valle d'Aosta, la quale provvede alle finalità di questo Titolo, per il proprio territorio, ai sensi dello Statuto speciale e delle relative norme di attuazione.

26. 03. Marguerettaz, Grimoldi, Alfreider.

ART. 27.

Al comma 1, sostituire i capoversi 1-bis *ed 1*-ter *con i seguenti:*

« 1-*bis*. Il soggetto che presenta l'istanza di autorizzazione per l'installazione di nuove infrastrutture per impianti radioelettrici ai sensi dell'articolo 87 del presente decreto è tenuto al versamento di un contributo alle spese relative al rilascio del parere ambientale da parte dell'organismo competente a effettuare i controlli di cui

all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, purché questo sia reso nei termini previsti dall'articolo 87, comma 4.

1-*ter*. Il soggetto che presenta la segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 87-*bis* del presente decreto è tenuto, all'atto del rilascio del motivato parere positivo o negativo da parte dell'organismo competente ad effettuare i controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, al versamento di un contributo per le spese, purché questo sia reso nei termini previsti dall'articolo 87-*bis* ».

27. 3. Dorina Bianchi, Piccone.

Al comma 1, capoverso 1-bis, *dopo le parole:* legge 22 febbraio 2001, n. 36 *aggiungere le parole:* , purché questo sia reso nei termini previsti dall'articolo 87, comma 4;

Conseguentemente al capoverso 1-ter, *dopo le parole:* legge 22 febbraio 2001, n. 36 *aggiungere le parole:* purché questo sia reso nei termini previsti dall'articolo 87-*bis*, comma 4.

27. 1. Bernardo, Piccone.

Al comma 1, sostituire il capoverso 1-quater *con il seguente:*

« 1-*quater*. Il contributo previsto dal comma 1-*bis*, per le attività che comprendono la stima del fondo ambientale come previsto dal modello A di cui all'allegato n. 13, e il minore contributo previsto al comma 1-*ter* sono calcolati per le due diverse attività di controllo, in base a un tariffario nazionale di riferimento adottato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, anche sulla base del principio del miglioramento dell'efficienza della pubblica amministrazione tramite l'analisi degli altri oneri applicati dalle agenzie ambientali delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. In via transitoria, fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo, il contributo previsto al comma 1-*bis* è pari a 250,00 euro, il contributo previsto al comma 1-*ter* è pari a 100,00 euro.

27. 2. Bernardo, Piccone.

Al comma 1, capoverso 1-quater, *sostituire dalle parole:* il contributo previsto *fino alle parole:* previsto dal comma 1-*ter*, *con le seguenti:* il contributo previsto dal comma 1-*bis*, e il contributo previsto al comma 1-*ter*, da corrispondere entrambi all'organismo competente a effettuare i controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36.

27. 4. Zaratti, Pellegrino.

Dopo l'articolo 27 inserire il seguente:

ART. 27-*bis*.

(Soppressione del comma 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 198).

1. Il comma 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 198 è soppresso.

27. 01. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi.

(Ritirato)

Dopo l'articolo 27 inserire il seguente:

ART. 27-*bis*.

(Modifiche al Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42).

1. All'articolo 149 comma 1 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,

dopo la lettera *c)* aggiungere la seguente lettera:

d) per l'installazione di impianti radioelettrici di accesso alle reti di comunicazione elettronica con dimensione della superficie radiante non superiore a 0,5 metri quadrati.

27. 02. Dorina Bianchi, Piccone.

(Inammissibile per estraneità di materia)

Dopo l'articolo 27 inserire il seguente:

ART. 27-*bis*.

(Semplificazione realizzazione elettrodotti interrati).

1. All'articolo 21 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 « Codice dei beni culturali e del paesaggio » dopo il comma 1 è inserito il seguente comma:

« 1-*bis*. Le disposizioni di cui al precedente comma 1 nonché quelle relative alle verifiche preventive di cui al successivo articolo 28 comma 4 non si applicano ai casi di realizzazione di impianti elettrici interrati su strade statali, provinciali, comunali ».

2. All'articolo 49 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, « Codice dei beni culturali e del paesaggio », comma 1, dopo lettera *c)* sono inserite le seguenti:

d) per la costruzione di elettrodotti interrati da realizzarsi per la loro maggiore estensione su strade, comprese le relative fasce di rispetto, senza la realizzazione di opere in soprasuolo;

e) per l'adeguamento tecnologico degli impianti elettrici esistenti, compresa l'installazione di fibra ottica.

27. 03. Dorina Bianchi, Piccone.

(Inammissibile per estraneità di materia)

Dopo l'articolo 27 inserire il seguente:

ART. 27-*bis*.

*(Modifiche all'articolo 1-*sexies *del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 259, convertito, con modificazioni, con legge 27 ottobre 2003, n. 290).*

1. All'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239. convertito, con modificazioni, con legge 27 ottobre 2003, n. 290, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole « costituendo titolo a costruire e ad esercire tali infrastrutture, opere o interventi » sono aggiunte le seguenti: « e ad attraversare i beni demaniali »;

b) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

« 3-*bis*. I soggetti titolari e/o gestori di beni demaniali, di beni di pertinenza dell'autorità militare, di aree demaniali marittime e lacuali, fiumi, torrenti, canali, miniere e foreste demaniali, di strade pubbliche, aeroporti, ferrovie, tramvie, funicolari, teleferiche, linee telegrafiche o telefoniche di pubblico servizio o militari, linee elettriche a servizio delle linee ferroviarie, che siano interessati dal passaggio delle condutture elettriche, partecipano al procedimento e, una volta rilasciata l'autorizzazione unica, sono tenute ad indicare, entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto autorizzativo, le modalità di attraversamento degli impianti autorizzati, che dovranno essere approvate dal Ministero dello Sviluppo Economico. Trascorso tale termine, il medesimo Ministero provvedere direttamente a definirle. Alle linee elettriche e agli impianti facenti parte della rete elettrica nazionale, anche in materia di distanze, si applicano esclusivamente le disposizioni previste dal decreto ministeriale 21 marzo 1988, recante "Approvazione delle norme tecniche per la progettazione, l'esecuzione e l'esercizio delle linee aeree esterne", e successive modifiche e integrazioni. ».

Conseguentemente, al titolo, dopo le parole: alle infrastrutture *aggiungere le seguenti:* elettriche e.

27. 04. Manfredi, Covello.

(Inammissibile per estraneità di materia)

Dopo l'articolo 27 aggiungere il seguente:

ART. 27-*bis*.

*(Modifiche all'articolo 1-*sexies *del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, con legge 27 ottobre 2003, n. 290).*

1. Al comma 4-*sexies* dell'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, con legge 27 ottobre 2003, n. 290, le parole « apparecchiature o impianti tecnologici al servizio delle stazioni stesse » sono sostituite dalle parole « apparecchiature o impianti tecnologici al servizio del sistema elettrico ».

Conseguentemente, al titolo, dopo le parole: alle infrastrutture *aggiungere le seguenti:* elettriche e.

27. 05. Manfredi, Covello.

(Inammissibile per estraneità di materia)

ART. 28.

Sopprimerlo.

***28. 1.** Dorina Bianchi, Piccone.

Sopprimerlo.

***28. 2.** Terzoni, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Zolezzi.

Sopprimerlo.

***28. 3.** Zaratti, Pellegrino.

Sopprimerlo.

***28. 4.** Carrescia, Covello.

Dopo l'articolo 28 inserire il seguente:

ART. 28-*bis*.

(Modifiche alla norma in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e di scarichi dei frantoi oleari).

1. Alla legge 1 novembre 1996, n. 574 dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

ART. 1-*bis*. — *(Ulteriore utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione)*. — 1. Le acque di vegetazione di cui all'articolo 1 comma 1 della presente legge possono essere oggetto di utilizzazione agronomica attraverso il conferimento in impianti confinati di fertirrigazione, realizzati in modo tale da escludere qualsiasi effettivo rischio di danno alle acque, al suolo, al sottosuolo 0 alle altre risorse ambientali.

2. All'articolo 7 della legge 1° novembre 1996, n. 574 dopo il comma 3 è inserito il seguente:

3-*bis*« *.1 Le Regioni possono autorizzare l'utilizzo agronomico delle acque di vegetazione negli impianti di cui all'Articolo 1-bis* della presente legge, stabilendone le modalità operative, i limiti quantitativi di spandimento, le esclusioni di talune categorie di terreni ed i termini temporali di stoccaggio anche in deroga alle disposizioni di cui al comma 1 Art. 2, Art. 5, comma 1, Art. 6 della presente legge.

28. 02. Tentori, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Zolezzi.

Dopo l'articolo 28 inserire il seguente:

ART. 28-*bis*. — *(Esclusioni dall'ambito di applicazione delle norme in materia di gestione di rifiuti)*. — 1. Al comma 1 dell'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, la lettera *f)* è sostituita dalla seguente:

f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera *b)*, e le materie vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini e parchi, o da attività agricole e

agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso, riutilizzate nelle normali pratiche agricole e zootecniche, o utilizzate in agricoltura, nella selvicoltura, per la produzione di energia da tale biomassa, o utilizzate per la produzione di ammendanti o concimi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero cedute a terzi.

28. 03. Tentori, Oliverio, Luciano Agostini, Antezza, Anzaldi, Carra, Cenni, Cova, Covello, Dal Moro, Florio, Marrocu, Mongiello, Palma, Prina, Sani, Taricco, Terrosi, Valiante, Venittelli, Zanin.

ART. 29.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 28-*bis*. — *(Combustione controllata di materiale vegetale)*. — 1. All'articolo 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006. n. 152, c successive modificazioni, dopo il comma 1 c inserito il seguente: -*bis*. Fatte salve le norme sulla condizionalità previste nell'ambito della politica agricola comune, è autorizzata la combustione controllata, sul silo di produzione, del materiale vegetale di cui al comma 1, lettera *f)*, suddiviso in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a cinque metri cubi per ettaro, fatto salvo l'uso di processi o metodi che in ogni caso non danneggino l'ambiente né mettano in pericolo la salute umana, i comuni, tenuto conto delle specifiche peculiarità del territorio, con propria ordinanza, possono individuare le aree, i periodi e gli orari in cui è limitata la combustione controllata. I comuni e le altre amministrazioni competenti hanno altresì la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata.

29. 1. Taricco, Oliverio, Luciano Agostini, Antezza, Anzaldi, Carra, Cenni, Cova, Covello, Dal Moro, Florio, Marrocu, Mongiello, Palma, Prina, Sani, Tentori, Terrosi, Valiante, Venittelli, Zanin.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 29.

(Compostaggio aerobico sul luogo di produzione).

All'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

1. A partire dal 1° gennaio 2015 gli scarti vegetali di origine domestica, agricola, artigianale, industriale, oggetto di compostaggio aerobico a freddo, finalizzato al mantenimento o ripristino dei nutrienti nel terreno o comunque riutilizzato come materia sui luogo di produzione o nelle pertinenze di esso, non sono classificati come rifiuti, e pertanto non sono soggetti all'applicazione della parte quarta del presente decreto.

3. I Comuni, le Regioni e gli altri enti coinvolti nella gestione dei rifiuti, incoraggiano il compostaggio aerobico di prossimità* ai sensi della gerarchia fissata dalla direttiva europea 2008/95/ce, e mettono in atto un sistema di tariffazione premiale per chi previene, attraverso il compostaggio, il conferimento di materia organica nel sistema dei rifiuti.

4. Il prodotto derivante da compostaggio aerobico che fosse stato classificato come rifiuto, cessa di essere tale ai sensi dell'articolo 184-*ter* del presente decreto,

salvo che non sia conforme dalle prescrizioni di legge per quanto concerne gli inquinanti ammessi.

5. I Comuni, anche in collaborazione con gli agricoltori locali e con le loro associazioni, mettono a punto un servizio di triturazione degli sfalci e delle potature, al fine di utilizzarle nella produzione di compost di qualità.

6. È in ogni caso vietata la combustione, anche in piccola quantità e sul posto, di sfalci e potature, salvo per casi di tutela delle coltivazioni da malattie o parassiti diversamente persistenti, e in ogni caso previa autorizzazione del Comune. È compito dei comuni adeguare i loro regolamenti in tal senso entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

7. Fino alla data di cui al comma 2, i Comuni hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione dei predetti residui all'aperto, in tutti i casi ove sussistano condizioni meteo sfavorevoli ovvero ci siano rischi per la salute umana o per l'ambiente.

29. 4. Segoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 29.

1. All'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-*bis*. Fatte salve le norme sulla condizionalità previste nell'ambito della politica agricola comune, e relativamente ad aziende agricole con superficie destinata all'agricoltura inferiore ai 10 ettari, ove non sia presente nell'ambito territoriale di pertinenza adeguata impiantistica per il compostaggio aerobico o cippatura, i comuni, ad eccezione di quelli rientranti in aree con superi delle polveri sottili (PM10) per più di 35 giorni all'anno o altre criticità in merito alla qualità detraria, tenuto conto delle specifiche peculiarità dei territorio, con propria ordinanza, individuano le aree, 1 periodi e gli orari in cui è consentita la combustione controllata, sui sito di produzione, del materiale vegetale di cui al comma 1, lettera *f)*, suddiviso in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri/stero per ettaro, mediante processi o metodi che in ogni caso non danneggino l'ambiente né mettano in pericolo la salute umana. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata. I comuni e le altre amministrazioni competenti hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all'aperto in tutti I casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti I casi In cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana ».

29. 5. Zolezzi, Segoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni.

Al comma 1, sostituire il capoverso 1-bis con il seguente:

1-*bis*. La combustione controllata del materiale vegetale di cui al comma 1, lettera *f)*, deve essere effettuata esclusivamente presso impianti di combustione di biomassa nei quali sia possibile il recupero energetico del materiale o l'utilizzo dello stesso per la produzione di biogas a seguito di processi di digestione anaerobica. Le regioni e le province autonome provvedono, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, a regolamentare le disposizioni attuati ve di cui al presente comma.

29. 6. Zaratti, Pellegrino.

*Al comma 1, capoverso 1-*bis, *primo periodo, dopo le parole:* con propria ordinanza *aggiungere le seguenti:* da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

29. 8. Zaratti, Pellegrino.

*Al comma 1, capoverso 1-*bis *dopo le parole:* è consentita *aggiungere le seguenti:* anche in relazione a feste e solennità tradizionali.

29. 9. Pastorelli.

*Al comma 1, capoverso 1-*bis, *primo periodo, aggiungere le seguenti parole:* o rechino disagio alle persone.

29. 7. Zaratti, Pellegrino.

*Al comma 1, capoverso 1-*bis, *dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:*

In caso di inerzia da parte del Comune, l'abbruciamento dei materiali agricolo forestali di cui al comma 1 è considerato normale pratica agricola se condotto in loco nel rispetto delle norme tecniche regionali.

29. 3. Marguerettaz, Grimoldi, Alfreider.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti commi:

2. Il comma 3 dell'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente:

« 3. Fatti salvi gli obblighi derivanti dalle normative comunitarie specifiche, sono esclusi dall'ambito di applicazione della Parte Quarta del presente decreto i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi. La verifica di non pericolosità è effettuata con le modalità e i criteri stabiliti con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. ».

3. Dopo il comma 3 dell'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è aggiunto il seguente:

« 3-*bis*. Nelle more dell'adozione da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dei decreti di cui al comma 3, la verifica di non pericolosità è effettuata ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000 e successive modificazioni, ad eccezione dei sedimenti spostati per effetto delle operazioni di svaso, sghiaiamento e sfangamento delle dighe di cui all'articolo 114, per i quali la verifica di pericolosità è effettuata ai sensi del decreto ministeriale di cui al comma 4 del medesimo articolo. Gli esiti della verifica di non pericolosità sono riportati nel provvedimento di approvazione del progetto di gestione.".

29. 2. Braga, Mariani, Carrescia, Arlotti, Mariastella Bianchi, Cominelli, Dallai, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Covello, Marroni, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Zardini.

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

2. All'articolo 185, comma 1, lettera *f)*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

dopo le parole « salute umana » sono inserite le seguenti:

« Costituisce utilizzo in agricoltura o in selvicoltura l'abbruciamento controllato nello stesso luogo di produzione di paglia, sfalci, potature nonché di altro materiale agricolo o forestale di origine naturale non pericoloso, condotto come ordinaria pratica agricolo forestale finalizzata alla prevenzione degli incendi o al controllo agronomico di fitopatie, fitofagi, o infestanti vegetali ».

3. All'articolo 256-*bis*, comma 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla lettera e) sono aggiunte le seguenti parole: « e i rifiuti esclusivamente vegetali derivanti da attività agricola o forestale se l'abbruciamento avviene nello stesso luogo di produzione, e a condizione che esso non costituisca utilizzo in agricoltura o in

selvicoltura come definiti dall'articolo 185, comma 1, lettera *f)* ovvero che si renda necessaria per l'inaccessibilità dei luoghi con gli ordinari mezzi di trasporto e che esso sia stato preventivamente comunicato almeno 48 ore prima, tramite PEC, al Comune territorialmente competente.

29. 10. Carrescia, Covello.

Dopo l'articolo 29 aggiungere i seguenti:

ART. 29-*bis*.

(Modifiche all'articolo 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).

All'articolo 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, comma 11 lettera *g)*, al fondo, inserire la seguente frase: « tali garanzie sono in ogni caso ridotte del cinquanta per cento per le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 (Emas), e del quaranta per cento nel caso di imprese in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001; »

ART. 29-*ter*.

(Modifiche all'articolo 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).

All'articolo 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, comma 1, lettera *e)* dopo le parole: « domestiche » sono aggiunte le seguenti « e non domestiche ».

ART. 29-*quater*.

*(Modifica dell'articolo 180-*bis *del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).*

All'articolo 180-*bis* del decreto legislativo n. 152 del 2006 aggiungere il seguente comma:

« 4) Nell'ambito dell'organizzazione della raccolta differenziata, i comuni ed i loro enti strumentali possono individuare appositi spazi, presso i centri di raccolta di cui all'articolo 183 comma 1 lettera *mm)* per l'esposizione temporanea finalizzata allo scambio tra privati cittadini di beni usati e funzionanti destinati al riutilizzo. Tali beni non sono assoggettati a quanto disposto dalla parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006 per loro permanenza nello spazio espositivo e l'effettiva realizzazione dello scambio ».

ART. 29-*quinquies*.

(Modifica dell'articolo 3 della legge n. 549 del 28 dicembre 1995).

All'articolo 3 della legge n. 549 del 28 dicembre 1995 il comma 40 è sostituito dal seguente:

« 40. Per i rifiuti smaltiti in impianti di incenerimento senza recupero di energia o comunque classificati esclusivamente come impianti di smaltimento operazione D10, per gli scarti ed i sovvalli di impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio, nonché per i fanghi anche palpabili si applicano le disposizioni dei commi da 24 a 41 del presente articolo. Il tributo è dovuto nella misura del 20 per cento dell'ammontare determinato ai sensi dei commi 29 e 38, ».

ART. 29-*sexies*.

(Modifica dell'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).

All'articolo 212 decreto legislativo n. 152 del 2006 aggiungere il seguente comma 8-*bis*: « I trasporti di rifiuti non pericolosi assimilati ai rifiuti urbani, di propria produzione, effettuati direttamente dalle utenze non domestiche verso i centri di raccolta di cui all'articolo 183 comma 1 lettera *mm)* ed agli impianti di compostaggio di prossimità non sono da considerarsi svolti a titolo professionale e

di conseguenza non necessitano di iscrizione all'albo di cui al presente articolo.

29. 01. Braga, Mariani, Carrescia, Arlotti, Mariastella Bianchi, Cominelli, Dallai, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Covello, Marroni, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Zardini.

Dopo l'articolo 29 aggiungere il seguente:

ART. 29-*bis*.

(Ispezioni scarichi idrici – decreto legislativo n. 152 del 2006 ART. 125 « Semplificazione in fase di richiesta di autorizzazione per gli scarichi idrici industriali » e ART. 129 Riduzione frequenza controlli scarichi idrici).

1. All'articolo 125 del Decreto Legislativo 152/2006 è aggiunto il seguente comma 3:

Per le aziende registrate EMAS (REG. 2009/1221/CE) è sufficiente presentare la domanda corredata da un estratto della Dichiarazione Ambientale convalidata, prodotta nell'ambito di un Sistema di Gestione Ambientale registrato EMAS, contenente almeno le informazioni previste ai commi 1 e 2. L'autorità competente entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta valuta se necessario richiedere informazioni integrative. In caso contrario procede al rilascio della autorizzazione entro 60 giorni.

2. All'articolo 129 del Decreto Legislativo 152 del 2006 il seguente comma 2:

« L'autorità competente al controllo pianifica le ispezioni tenendo conto del possesso da parte del titolare dello scarico della registrazione EMAS (REG. 2009/1221/CE) e/o della certificazione ISO 14001:2004. Per le organizzazioni con certificazione ambientale, a parità di rischio e rilevanza ambientale, saranno pianificate ispezioni con una minor frequenza ».

29. 02. Braga, Mariani, Carrescia, Arlotti, Mariastella Bianchi, Cominelli, Dallai, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Covello, Marroni, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Zardini.

ART. 30.

Sopprimerlo.

30. 1. Grimoldi.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: il Presidente dell'Istituto nazionale di statistica *inserire le seguenti:* , il Presidente dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale.

30. 3. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: e il Presidente del Consiglio nazionale delle ricerche *aggiungere le seguenti nuove parole:* nonché il Presidente dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile.

30. 2. Realacci.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-*bis*. Il Comitato dovrà anche promuovere l'adozione da parte degli Enti Locali di sistemi di contabilità ambientale e la predisposizione di appositi bilanci ambientali, finalizzati al monitoraggio e rendicontazione dell'attuazione, dell'efficacia ed efficienza delle politiche – azioni messe in campo dall'Ente, nonché dello stato dell'ambiente e del capitale naturale. In particolare il Comitato dovrà definire uno schema di riferimento sulla base delle numerose sperimentazioni in tale senso fatte dagli Enti Locali sulla base di cofinanziamenti Europei. In sistema di contabilità ambientale proposto per gli enti locali dovrà essere conforme e di supporto a quanto indicato dall'articolo 40 « pubblicazione ed accesso alle informazioni ambientali » del decreto legislativo n. 33 del 2013.

30. 4. Braga, Mariani.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

4. All'articolo 7, comma 2, della legge 196 del 31 dicembre 2009 è inserita dopo la lettera h la seguente lettera:

« *i)* il rapporto sullo stato del capitale naturale del Paese corredato di informazioni e dati ambientali espressi in unità fisiche e monetarie, seguendo le metodologie definite dalie Nazioni Unite e dalla Unione Europea, nonché di valutazione ex ante ed ex post degli effetti delle politiche pubbliche sul capitale naturale e sui servizi ecosistemici ».

30. 5. Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi.

(Inammissibile per estraneità di materia)

ART. 31.

Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

ART. 32.

(Clausola di salvaguardia).

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

31. 04. Plangger, Schullian, Alfreider, Gebhard, Ottobre.

Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

ART. 32.

(Gestione rifiuti sanitari – Modifica articolo 40 del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 152).

Il comma 8 dell'articolo 40 della legge 22 dicembre 2011, n. 214, è sostituito dal seguente:

« 8. In materia di semplificazione dello smaltimento dei rifiuti speciali per talune attività economiche a ridotto impatto ambientale, i soggetti esercenti attività ricadenti nell'ambito dei Codici ATECO 96.02.01, 96.02.02 e 96.09.92 che producono rifiuti pericolosi – compresi quelli aventi codice CER 18.01.03: aghi, siringhe e oggetti taglienti usati – possono trasportarli, in conto proprio, per una quantità massima fino a 30 chilogrammi al giorno, ad un impianto che effettua operazioni autorizzata di smaltimento. L'obbligo di registrazione sul registro di carico e scarico dei rifiuti e l'obbligo di comunicazione al Catasto dei rifiuti tramite il Modello Unico di Dichiarazione ambientale, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si intendono assolti, anche ai fini del trasporto in conto proprio, attraverso la compilazione e conservazione, in ordine cronologico, dei formulari di trasporto di cui all'articolo 193 del medesimo decreto. I formulari sono gestiti e conservati con le modalità previsti dall'articolo 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. La conservazione deve avvenire presso la sede dei soggetti esercenti le attività di cui al presente comma o anche tramite le associazioni imprenditoriali interessate o società di servizi di diretta emanazione delle stesse mantenendo presso la sede dell'impresa copia dei dati trasmessi. L'adesione, da parte dei soggetti ricadenti nei suddetti Codici ATECO, alle modalità semplificate di gestione dei rifiuti speciali assolve agli obblighi in materia di controllo della tracciabilità dei rifiuti ».

31. 05. Carrescia, Covello.

Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

ART. 32.

(Modifica articolo 190 decreto legislativo 3 aprite 2006, n. 152).

All'articolo 190, comma 1, dei decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: « non pericolosi » sono aggiunte le

seguenti: « e quattro tonnellate di rifiuti pericolosi ».

31. 06. Carrescia, Covello.

Dopo l'articolo 31, inserire il seguente:

ART. 32.

(Semplificazioni in materia di autorizzazioni paesaggistiche).

1. All'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo le parole: « sono stabilite procedure semplificate » sono inserite le seguenti: « da applicare obbligatoriamente da parte delle regioni e degli enti locali ».

2. All'allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 139, di cui al « Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni », dopo il punto 37 sono inseriti i seguenti:

« 37-*bis*. costruzione di legnaie permanenti.

37-*ter*. costruzione di serre permanenti per la coltivazione di ortaggi ad uso famigliare ».

31. 011. Grimoldi.

(Inammissibile per estraneità di materia)

Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

ART. 32.

(Modifica l'articolo 2 – Disposizioni in materia di IRAP – della legge 23 giugno 2014, n. 89).

All'articolo 2 (Disposizioni in materia di IRAP) della legge 23 giugno 2014, n. 89 al comma 3 aggiungere la lettera *b)*:

« *b)* all'articolo 16 è aggiunto il seguente comma:

"1-*ter*. L'aliquota ordinaria dell'IRAP è ridotta di 0,30 punti percentuali per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *a), b)*, del decreto legislativo n. 446 del 1997, che hanno ottenuto la registrazione della propria organizzazione secondo il Regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (EMAS (REG. 2009/1221/CE). Qualora l'attività sia esercitata in più stabilimenti, cantieri, uffici o basi fisse e solo uno o alcuni di essi abbiano ottenuto la registrazione EMAS, l'aliquota ridotta è applicabile al valore della produzione netta prodotta nello stabilimento, cantiere, ufficio o base fissa registrato EMAS. L'aliquota ridotta non si applica se il valore della produzione netta è superiore a euro 35.000.000,00 e non è cumulabile con altre agevolazioni pubbliche concesse per le stesse finalità" ».

31. 012. Braga, Mariani, Arlotti, Mariastella Bianchi, Carrescia, Cominelli, Dallai, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Covello, Marroni, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Zardini.

(Inammissibile per estraneità di materia e per carenza di compensazione)

Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

ART. 32.

(Modifiche all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42).

All'articolo 146, comma 4, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni:

a) sono soppresse le parole: « I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro e non oltre l'anno successivo la sentenza del quinquennio medesimo »;

b) sono aggiunte le parole: « Qualora i lavori siano iniziati nel quinquennio, l'autorizzazione paesaggistica è valida per tutti la durata dei lavori autorizzati ».

31. 07. Carrescia, Covello.

(Inammissibile per estraneità di materia)

Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

ART. 32.

All'articolo 1 dopo il comma 6-*sexies* del decreto-legge n. 136 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6. aggiungere il seguente:

« 6-*septies*. L'Istituto superiore di protezione e ricerca ambientale (ISPRA) tiene un elenco di professionisti, di comprovate esperienza nel settore specifico e onorabilità, cui affidare incarichi peritali nell'ambito delle indagini per i reati di cui all'articolo 4. Quando il pubblico ministero o il giudice ritengano di doversi avvalere della consulenza tecnica, affidano il relativo incarico fino a un massimo di due persone inserite nell'elenco e indicate dall'ISPRA. Quest'ultimo definisce i limiti di spesa per le prestazioni professionali connesse agli incarichi ovvero ne assevera la congruità ».

31. 08. Di Lello, Di Gioia, Locatelli, Pastorelli.

(Inammissibile per estraneità di materia)

Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

ART. 32.

All'articolo 2, comma 4, primo periodo, del decreto-legge n. 136 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « e assicura la sorveglianza del territorio anche mediante la predisposizione e lo sviluppo di strumentazione di controllo audio-visivo ».

31. 09. Di Lello, Di Gioai, Locatelli, Pastorelli.

(Inammissibile per estraneità di materia)

Dopo l'articolo 31, inserire il seguente:

ART. 32.

(Interventi di miglioramento ambientale).

1. Al testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo l'articolo 16-*bis*, è aggiunto il seguente articolo:

« ART. 16-*ter*. – *(Detrazione delle spese per interventi di miglioramento ambientale)*. – 1. La detrazione di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, si applica anche:

ad interventi di allestimento, recupero, salvaguardia e manutenzione di spazi verdi, pubblici o privati, in aree urbane realizzati da imprenditori agricoli;

ad interventi, pubblici o privati, di allestimento e gestione degli orti urbani realizzati da imprenditori agricoli attraverso il miglioramento e la conservazione di spazi verdi già attrezzati o attualmente abbandonati, al fine di promuovere la riqualificazione ambientale e la fruizione educativa delle aree urbane;

ad interventi per l'adeguamento di impianti, immobili e infrastrutture aziendali realizzati da imprenditori agricoli destinati a promuovere le identità storico-culturali e le qualità del paesaggio attraverso iniziative di conoscenza e promozione rispondenti a criteri di sostenibilità, previa valutazione della soprintendenza regionale per i beni architettonici e per il paesaggio ».

31. 010. Terrosi, Oliverio, Luciano Agostini, Antezza, Anzaldi, Carra, Cenni, Cova, Covello, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mongiello, Palma, Prina, Sani, Taricco, Tentori, Valiante, Venittelli, Zanin.

(Inammissibile per estraneità di materia e per carenza di compensazione)

Dopo l'articolo 31, è inserito il seguente:

ART. 32.

(Delega al Governo in materia di inquinamento acustico. Armonizzazione della normativa nazionale con le direttive 2002/49/CE, 2000/14/CE e 2006/123/CE e con il regolamento (CE) n. 765/2008).

1. Al fine di assicurate la completa armonizzazione della normativa nazionale

in materia di inquinamento acustico con la direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale, e con la direttiva 2000/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 maggio 2000, relativa all'emissione acustica ambientale delle macchine e attrezzature destinate a funzionare all'aperto, il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riordino dei provvedimenti normativi vigenti in materia di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico prodotto dalle sorgenti sonore fisse e mobili, definite dall'articolo 2, comma 1, lettere *c)* e *d)*, della legge 26 ottobre 1995, n. 447.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto delle procedure, dei principi e dei criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, nonché secondo i seguenti principi e criteri specifici:

a) coerenza dei piani degli interventi di contenimento e di abbattimento del rumore previsti dal decreto del Ministro dell'ambiente 29 novembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 6 dicembre 2000, con i piani di azione, con le mappature acustiche e con le mappe acustiche strategiche previsti dalla direttiva 2002/49/CE e di cui agli articoli 2, comma 1, lettere *o), p)* e *q)*, 3 e 4 nonché agli allegati 4 e 5 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194, nonché con i criteri previsti dal decreto emanato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera *f)*, della legge n. 447 del 1995, e successive modificazioni;

b) recepimento nell'ambito della normativa nazionale, come disposto dalla direttiva 2002/49/CE e dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194, dei descrittori acustici diversi da quelli disciplinati dalla legge n. 447 del 1995 e introduzione dei relativi metodi di determinazione a completamento e integrazione di quelli introdotti dalla medesima legge n. 447 del 1995;

c) armonizzazione della normativa nazionale relativa alla disciplina delle sorgenti di rumore delle infrastrutture dei trasporti e degli impianti industriali e relativo aggiornamento ai sensi della legge n. 447 del 1995;

d) adeguamento della normativa nazionale alla disciplina della rumorosità prodotte nell'ambito dello svolgimento delle attività sportive;

e) adeguamento della normativa nazionale alla disciplina della rumorosità prodotta dall'esercizio degli impianti eolici;

f) adeguamento della disciplina dell'attività e della formazione della figura professionale di tecnico competente in materia di acustica ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge n. 447 del 1995 e armonizzazione con la direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi del mercato interno, e con l'articolo 3 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e successive modificazioni;

g) semplificazione delle procedure autorizzative in materia di requisiti acustici passivi degli edifici;

h) introduzione nell'ordinamento nazionale di criteri relativi alla sostenibilità economica degli obiettivi della legge n. 447 del 1995 relativamente agli interventi di contenimento e di abbattimento del rumore previsti dal decreto del Ministro dell'ambiente 29 novembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 6 dicembre 2000, e dai regolamenti di esecuzione di cui all'articolo 11 della legge n. 447 del 1995, per il gradule e strategico adeguamento ai principi contenuti nella direttiva 2002/49/CE;

i) adeguamento della disciplina riguardante la gestione e il periodo di validità dell'autorizzazione degli organismi

di certificazione, previsti dalla direttiva 2000/14/CE, alla luce del nuovo *iter* di accreditamento ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato;

l) armonizzazione con la direttiva 2000/14/CE per quanto concerne le competenze delle persone fisiche e giuridiche che mettono a disposizione sul mercato macchine e attrezzature destinate a funzionare all'aperto;

m) adeguamento del regime sanzionarono in caso di mancato rispetto del livello di potenza sonora garantito previsto dalla direttiva 2000/14/CE e definizione delle modalità di utilizzo dei proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 15 del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro per gli affari europei, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro della salute, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.

4. Dall'attuazione della delega legislativa prevista dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti ivi previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

31. 013. Braga, Mariani, Arlotti, Mariastella Bianchi, Carrescia, Cominelli, Covello, Dallai, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Mariani, Marroni, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Zardini.

Dopo l'articolo 31 aggiungere il seguente:

ART. 32.

(Benefici per i lavoratori esposti all'amianto).

1. Il termine per la presentazione delle domande per il conseguimento dei benefici previdenziali di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, stabilito all'articolo 1, comma 20, della legge 24 dicembre 2007, n. 247 è riaperto, per coloro che abbiano svolto attività lavorativa con esposizione all'amianto fino all'avvio dell'azione di bonifica e, comunque, non oltre il 2 ottobre 2005 in aziende interessate dagli atti di indirizzo già emanati in materia dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, fino al 15 giugno 2015. Le modalità di attuazione del presente comma sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

31. 014. Pastorelli.

(Inammissibile per estraneità di materia e per carenza di compensazione)

Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

ART. 32.

Al decreto legislativo n. 152 del 2006, sostituire l'Allegato 3 alla Parte IV con il seguente:

« Allegato 3 – Nel paragrafo "bonifiche e ripristino ambientale; messa in sicurezza permanente", prima del capoverso "Il collaudo degli interventi..." inserire il seguente capoverso:

"Gli interventi di messa in sicurezza permanente, atti ad impedire la migrazione dei contaminati verso le matrici ambientali circostanti, sono costituiti da:

sistemi di copertura superficiale;

sistemi di cinturazione perimetrale;

sistemi di isolamento del fondo.

Gli interventi di messa in sicurezza permanente si potranno articolare combinando le diverse tipologie di confinamento indicate.

La combinazione tra le tipologie di confinamento e la scelta della tecnologia da applicare, dovranno essere commisurate alla natura della sorgente primaria e dei contaminati (o rifiuti) che la caratterizzano, alle caratteristiche geologiche ed idrogeologiche del sito, al contesto in cui l'area è inserita ed alla fruibilità della stessa." ».

31. 02. Russo.

(Inammissibile per estraneità di materia)

Dopo l'articolo 31 inserire il seguente:

ART. 32.

Al decreto legislativo n. 152 del 2006, sostituire l'Allegato 3 alla parte IV con il seguente:

« Allegato 3 – Dopo il paragrafo "Prove pilota e sperimentazioni nell'ambito del procedimento di bonifica" inserire il seguente paragrafo:

"Documentazione per presentazione Piano di caratterizzazione e progetto operativo di bonifica. La conferenza dei servizi di cui all'articolo 242 comma 3 e comma 7 è convocata anche al fine di rilasciare le autorizzazioni che non riguardano direttamente la bonifica, ma sono ad essa funzionali, (esempio le autorizzazioni allo scarico, al trattamento rifiuti oppure all'occupazione di suolo pubblico). L'approvazione del piano di caratterizzazione/progetto di bonifica deve pertanto contenere tutte le autorizzazioni necessarie. L'ente titolare del procedimento di bonifica, rilascia il provvedimento finale avvalendosi e coordinando i contributi dei soggetti competenti alle varie matrici, avendo cura pertanto di invitare alla conferenza tutti i soggetti competenti.

I progettisti dovranno allo scopo presentare il progetto, utilizzando il modello allegato e organizzando la documentazione in relazione ad ogni singola matrice.

L'approvazione del progetto di bonifica può comprendere, qualora necessarie, anche l'autorizzazione paesaggistica o la procedura di VIA/verifica ambientale; nel qual caso, il progetto di bonifica dovrà contenere la relazione paesaggistica ovvero gli elaborati previsti dalla Parte Seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006 e la sintesi non tecnica." ».

31. 03. Russo.

(Inammissibile per estraneità di materia)

Dopo l'articolo 31 inserire il seguente:

ART. 32.

Al decreto legislativo n. 152 del 2006, sostituire l'Allegato 3 alla parte IV con il seguente:

« Allegato 3 – Dopo il paragrafo "Bonifica per fasi" inserire il seguente paragrafo:

"Prove pilota e sperimentazioni nell'ambito del procedimento di bonifica. La proposta di effettuazione di prove pilota o attività di ricerca e sperimentazione deve contenere tutte le informazioni necessarie per la valutazione, quali:

ubicazione e caratteristiche dell'area nella quale si intende condurre le attività;

tipologia di tecnologia applicata;

descrizione del processo e materiali utilizzati;

eventuale descrizione di casi studio di applicazione per tecnologie innovative;

analisi di eventuali fattori limitanti l'efficienza/efficacia della tecnologia;

descrizione degli eventuali impianti/strutture necessari ed ubicazione degli stessi;

descrizione delle autorizzazioni, dei permessi e dei nulla osta previsti dalla normativa vigente, ove necessari;

qualità e quantità di rifiuti prodotti;

valutazione delle emissioni/sottoprodotti e misure di controllo/contenimento adottate;

verifiche da effettuarsi prima dell'avvio delle attività;

modalità di monitoraggio in opera;

modalità di monitoraggio *post operam*;

obiettivi della sperimentazione;

modalità di smantellamento ed eventuale ripristino del cantiere;

cronoprogramma delle attività." ».

31. 01. Russo.

(Inammissibile per estraneità di materia)

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sul sistema dei servizi di media audiovisivi e radiofonici.

Audizione di rappresentanti di Mediaset SpA *(Svolgimento e conclusione)* 354

COMITATO RISTRETTO:

Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di semplificazione delle azioni di contrasto dell'evasione dell'obbligo di assicurazione dei veicoli, per favorire la circolazione dei carrelli elevatori e per contrastare le esportazioni irregolari di veicoli da demolire e le fittizie immatricolazioni di veicoli all'estero. C. 1512 Meta e abb. 355

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 15 luglio 2014. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META.

La seduta comincia alle 13.30.

Indagine conoscitiva sul sistema dei servizi di media audiovisivi e radiofonici.

Audizione di rappresentanti di Mediaset SpA.

(Svolgimento e conclusione).

Michele Pompeo META, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata mediante la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce quindi l'audizione.

Fedele CONFALONIERI, *Presidente di Mediaset SpA*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi i deputati Vincenza BRUNO BOSSIO (PD), Deborah BERGAMINI (FI-PdL), Mirella LIUZZI (M5S) e Gaetano PIEPOLI (PI).

Fedele CONFALONIERI, *Presidente di Mediaset SpA*, risponde ai quesiti posti, fornendo ulteriori precisazioni.

Michele Pompeo META, *presidente*, ringrazia il Presidente di Mediaset SpA per il suo intervento e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.50.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMITATO RISTRETTO

Martedì 15 luglio 2014.

Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di semplificazione delle azioni di contrasto dell'evasione dell'obbligo di assicurazione dei veicoli, per favorire la circolazione dei carrelli elevatori e per contrastare le esportazioni irregolari di veicoli da demolire e le fittizie immatricolazioni di veicoli all'estero.
C. 1512 Meta e abb.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 15 alle 15.30.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Stefania Giannini, sulle linee programmatiche del suo dicastero in materia di ricerca applicata, con specifico *focus* sul settore aerospaziale *(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione)* 356

AUDIZIONI

Martedì 15 luglio 2014. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI. — Interviene il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Stefania Giannini.

La seduta comincia alle 13.05.

Audizione del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Stefania Giannini, sulle linee programmatiche del suo dicastero in materia di ricerca applicata, con specifico *focus* sul settore aerospaziale.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione).

Guglielmo EPIFANI, *presidente,* propone che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Introduce quindi l'audizione.

Il Ministro Stefania GIANNINI svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati Luigi GALLO (M5S) e Gianluca BENAMATI (PD) ai quali replica il ministro Stefania GIANNINI.

Guglielmo EPIFANI, *presidente,* ringrazia il Ministro per l'esauriente relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.05.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sui rapporti di lavoro presso i *call center* presenti sul territorio italiano. Sulla pubblicità dei lavori 357

Audizione del Vice Ministro dello sviluppo economico Claudio De Vincenti *(Svolgimento e conclusione)* 357

SEDE CONSULTIVA:

DL 90/2014: Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari. C. 2486 Governo (Parere alla I Commissione) *(Seguito dell'esame e rinvio)* 358

Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo. Nuovo testo C. 2498 Governo, approvato dal Senato, e abb. (Parere alla III Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)* 361

ALLEGATO 1 (Parere approvato) 366

SEDE CONSULTIVA:

DL 90/2014: Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari. C. 2486 Governo (Parere alla I Commissione) *(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)* 364

ALLEGATO 2 (Parere approvato) 367

ALLEGATO 3 (Proposta alternativa di parere presentata dai deputati Ciprini ed altri) 373

ALLEGATO 4 (Proposta alternativa di parere presentata dai deputati Airaudo e Placido) 381

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 15 luglio 2014. — Presidenza del vicepresidente Walter RIZZETTO. — Interviene il viceministro dello sviluppo economico Claudio De Vincenti.

La seduta comincia alle 12.35.

Indagine conoscitiva sui rapporti di lavoro presso i *call center* presenti sul territorio italiano.

Sulla pubblicità dei lavori.

Walter RIZZETTO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione del Vice Ministro dello sviluppo economico Claudio De Vincenti.

(Svolgimento e conclusione).

Walter RIZZETTO, *presidente*, introduce l'audizione, avvertendo che il Vice

Ministro ha consegnato documenti, dei quali autorizza la pubblicazione in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

Il Vice Ministro Claudio DE VINCENTI svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Giorgio PICCOLO (PD), Luisella ALBANELLA (PD), Silvia CHIMIENTI (M5S) e Walter RIZZETTO, *presidente*.

Il Vice Ministro Claudio DE VINCENTI, replicando, risponde ai quesiti posti.

Walter RIZZETTO, *presidente*, ringrazia il Vice Ministro per il contributo fornito all'indagine e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 13.20.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 15 luglio 2014. — Presidenza del vicepresidente Walter RIZZETTO.

La seduta comincia alle 13.20.

DL 90/2014: Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari.
C. 2486 Governo.
(Parere alla I Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 10 luglio 2014.

Walter RIZZETTO, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta del 10 luglio 2014 si è svolto il dibattito sul provvedimento ed è intervenuto, in sede di replica, il Sottosegretario di Stato per la semplificazione e la pubblica amministrazione Rughetti. Ricorda, inoltre, che la deliberazione di competenza della Commissione avrà luogo nella seduta già prevista al termine delle votazioni pomeridiane dell'Assemblea.

Marialuisa GNECCHI (PD) segnala le questioni che il suo gruppo reputa prioritarie, che auspica possano essere riprese dalla relatrice in sede di elaborazione della propria proposta di parere, trattandosi di salvaguardare la qualità dei servizi resi dalla pubblica amministrazione a favore dei cittadini. Fa riferimento, anzitutto, all'esigenza di favorire un maggiore ricambio generazionale all'interno della pubblica amministrazione – tema sul quale fa notare che il suo gruppo si sarebbe aspettato di più dal Governo – introducendo misure tese a favore l'uscita dal lavoro dei dipendenti rendendo possibile l'ingresso dei giovani. Ritiene opportuno, peraltro, che la Commissione di merito valuti l'opportunità di adottare altri interventi in materia previdenziale che salvaguardino l'omogeneità di trattamento con i lavoratori del settore privato, cogliendo l'occasione anche per risolvere talune problematiche determinate dalla riforma Fornero e rimaste in sospeso a causa della mancanza di risorse. Fa riferimento, ad esempio, all'estensione anche ai lavoratori e alle lavoratrici pubblici del regime agevolato di accesso al pensionamento previsto, per il settore privato, dall'articolo 24, comma 15-*bis*, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Ritiene, peraltro, che occorra prevedere l'esclusione della riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici di cui all'articolo 24, comma 10, terzo e quarto periodo, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per i lavoratori che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017, prescindendo

dal requisito della prestazione effettiva di lavoro, richiesto dall'articolo 6, comma 2-*quater*, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14. Reputa, altresì, necessario affrontare la questione della cosiddetta opzione donna, dando la possibilità di avvalersi dell'opzione per la liquidazione del trattamento pensionistico secondo le regole di calcolo del sistema contributivo a tutte le lavoratrici che maturino i requisiti previsti dalla entro il 31 dicembre 2015, nonché quella attinente alle ricongiunzioni onerose, consentendo altresì una valorizzazione completa dei contributi non utilizzati – in termini di reciprocità tra fondi diversi – per il calcolo della pensione, ai fini dell'erogazione di una pensione supplementare calcolata con il sistema contributivo. Giudica altresì opportuno valutare l'introduzione di norme tese a risolvere la questione di « quota 96 », considerati anche gli impegni assunti in Assemblea dal Governo sul punto e il sostegno unanime registrato in occasione della discussione delle proposte di legge relative ai lavoratori « esodati ». Fa presente che in ogni caso il suo gruppo continuerà a battersi per individuare una soluzione a tali importanti questioni previdenziali, anche nell'ambito dell'esame della prossima legge di stabilità.

Manifesta poi preoccupazione per gli effetti negativi che potrebbero produrre le norme relative procedure di mobilità e al demansionamento dei dipendenti, paventando il rischio di una estensione di tale regime anche al settore privato. Ritiene altresì opportuno che la Commissione di merito valuti l'opportunità di escludere dalle riduzioni le aspettative ed i permessi non retribuiti, considerando altresì l'opportunità di prevedere che, attraverso il confronto sindacale, i distacchi e i permessi siano ridotti in modo differenziato, tenendo comunque fermi i risparmi complessivi derivanti dalla loro riduzione.

Esprime perplessità sul processo di accentramento delle funzioni delle *Authority* contenuto nel provvedimento in esame, nonostante faccia presente che il suo gruppo si ritiene a favore di adeguati ed equilibrati processi di razionalizzazione.

Giudica quindi opportuno confermare il processo di privatizzazione del rapporto di lavoro nel settore pubblico, evitando di incorrere nella tentazione di « legificare » materie destinate alla contrattazione tra le parti. A tale proposito, ritiene necessario dare tempestivamente corso alle procedure contrattuali e negoziali ricadenti negli anni 2013-2014 per il personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni.

In conclusione, a fronte dell'impossibilità per la XI Commissione di affrontare tale questioni direttamente in sede referente, auspica che il relatore possa predisporre un parere rinforzato elaborato e complesso che possa portare la Commissione di merito a interventi concreti di modifica del testo.

Sergio PIZZOLANTE (NCD) fa notare che tra le questioni sollevate dal deputato Gnecchi manca un richiamo critico agli interventi di legificazione recati dal decreto-legge in materia di trattamento economico e normativo dei dipendenti pubblici, tematica a più riprese sollevata durante il dibattito anche da esponenti del Partito Democratico. Ritiene fondamentale, quindi, che il relatore sviluppi tale tema nella sua proposta di parere, prevedendo una specifica condizione che spinga la Commissione di merito a rimettere la disciplina di tali aspetti alla contrattazione collettiva, in coerenza con il processo di privatizzazione del rapporto di lavoro nel settore pubblico.

Renata POLVERINI (FI-PdL) ritiene grave che il Governo, venendo meno agli impegni assunti in materia di ripresa delle procedure contrattuali e negoziali – quantomeno per la parte normativa – renda vano, con un colpo solo, il lungo percorso di privatizzazione del rapporto di lavoro pubblico, che è sempre stato basato sulla valorizzazione dell'autonomia sindacale. Si chiede polemicamente se non sia il caso, in

epoca di *spending review*, di eliminare del tutto un organismo come l'ARAN, tenuto conto che le relazioni sindacali sono state di fatto abrogate d'autorità. Ritiene poi paradossale parlare di ricambio generazionale all'interno della pubblica amministrazione, quando, in ambito privato, si continua a ritardare l'adozione di misure strutturali risolutive della questione degli esodati.

Soffermandosi, poi, sulla questione della riduzione delle prerogative sindacali, fa presente i distacchi sindacali rappresentano il risultato finale di un negoziato che ha un suo costo: chiede, pertanto, che i risparmi di tale intervento di riduzione rimangano nel settore, permettendo quantomeno lo stanziamento delle risorse necessarie ad avviare il secondo pilastro della previdenza complementare.

Tiziana CIPRINI (M5S), nel preannunciare la presentazione da parte del proprio gruppo di una proposta di parere contrario sul provvedimento, osserva come il decreto non configuri una reale riforma della pubblica amministrazione, recando solo disposizioni di carattere puntuale che non affrontano i veri nodi problematici della materia del pubblico impiego. In particolare, osserva come non vi sia traccia di una riapertura della contrattazione collettiva, sottolineando come negli ultimi anni si siano realizzati veri e propri furti ai danni dei lavoratori pubblici. Per altro verso, osserva come anche sui limiti al *turn over* si realizzi una semplice operazione di riordino, che tuttavia non risolvono i problemi derivanti dalla prolungata assenza di nuove assunzioni. Quanto ai processi di mobilità, sottolinea come il proprio gruppo abbia presentato, presso la Commissione di merito, emendamenti di buon senso, volti in particolare a prevedere incentivi fiscali per i lavoratori pubblici che devono affrontare spostamenti, che saranno resi più frequenti dalla nuova normativa, nonché a salvaguardare categorie di lavoratori più deboli, quali, in particolare, i lavoratori che usufruiscono di congedi parentali o si avvalgono dei benefici di cui alla legge n. 104 del 1992. Quanto alle disposizioni dell'articolo 5, ritiene necessario che il Governo chiarisca quali siano le amministrazioni che hanno collocato personale in disponibilità e quanti siano i lavoratori che attualmente versino in tale stato, osservando che solo in questo modo potranno valutarsi le disposizioni che consentono un demansionamento. Con riferimento all'articolo 6, ritiene che le disposizioni in materia di divieto di conferimento di incarichi dirigenziali o cariche retribuite ai pensionati dovrebbero applicarsi anche ai contratti in corso e agli organi costituzionali. Esprime, inoltre, un giudizio negativo sull'articolo 11, che consente agli enti locali di attribuire fino al 30 per cento degli incarichi previsti dalla dotazione organica a dirigenti assunti con contratto a tempo determinato, osservando altresì che le previsioni del medesimo articolo potrebbero, in alcuni casi, favorire la sanatoria di precedenti comportamenti amministrativi irregolari. Riservandosi di articolare più puntualmente le proprie osservazioni, ribadisce conclusivamente la valutazione contraria del proprio gruppo sulla proposta di parere.

Sergio PIZZOLANTE (NCD), ad integrazione del suo precedente intervento, si ritiene preso in giro dal Governo, che da un lato, per motivi di risparmio di spesa, incide unilateralmente su materie di competenza della contrattazione collettiva, dall'altro, contraddicendosi, al comma 5 dell'articolo 3, prevede un graduale aumento delle percentuali di *turn over* (con conseguente incremento delle facoltà assunzionali) per gli enti territoriali, per il quinquennio 2014-2018, anche in presenza di situazioni finanziarie di dissesto. Ritiene che l'Esecutivo, invece di ricorrere ad ardite argomentazioni concettuali – come quelle utilizzate nella precedente seduta dal sottosegretario Rughetti – debba avere il coraggio di affrontare la questione della razionalizzazione della spesa in maniera coerente e nell'ambito della normale dialettica sindacale, assumendosi la responsabilità delle sue scelte. Ribadisce la necessità che il relatore, in sede di formu-

lazione della sua proposta di parere, indichi in maniera forte l'esigenza di far rientrare la disciplina del trattamento dei dipendenti nell'ambito della libera contrattazione tra le parti, menzionando anche le criticità testé rilevate con riferimento al comma 5 dell'articolo 3 del provvedimento.

Titti DI SALVO (Misto-LED), nel riservarsi di valutare i contenuti della proposta di parere che sarà presentata dalla relatrice, auspica che in essa si rappresenti in modo chiaro l'esigenza che i processi di riforma nel settore dell'amministrazione pubblica, dei quali condivide la necessità e l'urgenza, si sviluppino attraverso un adeguato confronto con le organizzazioni sindacali. Ritiene, pertanto, necessario che, come proposto negli emendamenti presentati dalla propria componente politica, siano introdotti, nelle principali disposizioni del provvedimento in materia di pubblico impiego, precisi riferimenti alla contrattazione collettiva o al confronto con le organizzazioni sindacali.

Marialuisa GNECCHI (PD), ringraziando il collega Pizzolante per la sollecitazione, che affronta temi sicuramente importanti anche sul piano sistematico, ritiene opportuno che sottoponga alla relatrice le osservazioni e le condizioni che intende proporre al fine di verificare la possibilità di un loro inserimento nella proposta di parere.

Carlo DELL'ARINGA (PD) osserva come l'orientamento emerso nel corso del dibattito sia stato generalmente favorevole all'inserimento di una considerazione di carattere sistematico relativa all'esigenza di preservare gli spazi demandati alle relazioni sindacali, mentre – con riferimento alle possibili osservazioni da inserire nel parere – a suo avviso, sarebbe preferibile individuare puntualmente le disposizioni rispetto alle quali richiedere un maggior coinvolgimento delle organizzazioni sindacali. Ritiene, in ogni caso, che si tratti di aspetti ben delimitati, che non fanno temere una rilegificazione della materia del pubblico impiego.

Walter RIZZETTO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta convocata al termine delle votazioni pomeridiane dell'Assemblea, facendo presente che la relatrice si è impegnata ad anticipare ai componenti della Commissione i contenuti della proposta di parere che presenterà in quella seduta.

Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo.
Nuovo testo C. 2498 Governo, approvato dal Senato, e abb.
(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Walter RIZZETTO, *presidente*, avverte che ha inizio oggi l'esame in sede consultiva del nuovo testo del disegno di legge n. 2498, recante disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo, già approvato dal Senato, ai fini dell'espressione del parere alla III Commissione.

Considerato che il provvedimento è iscritto nel calendario dell'Assemblea di questa settimana, ove concluso dalla Commissione di merito, e che la III Commissione è convocata attorno alle ore 14 e 30 per la conclusione dell'esame in sede referente, propone che la Commissione esprima il proprio parere nella presente seduta.

La Commissione concorda.

Anna GIACOBBE (PD), *relatore*, osserva che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere alla III Commissione sul disegno di legge n. 2498, recante la disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo, provvedimento già

approvato dal Senato, a seguito di un complesso iter di esame nel quale si è registrato un ampio consenso tra le forze politiche.

Osserva, in via preliminare, che la cooperazione italiana allo sviluppo si occupa del trasferimento di risorse finanziarie, di assistenza tecnica, di servizi e beni da un governo o da un organo pubblico di un Paese sviluppato a favore di un paese in via di sviluppo. La materia è allo stato disciplinata dalla legge n. 49 del 1987, recante nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo, con la quale si è provveduto a un riordino complessivo del settore e alla creazione dell'attuale Direzione generale per la Cooperazione allo sviluppo nell'ambito del Ministero degli affari esteri. Fa presente che l'assetto normativo delineato nel 1987, pur di largo respiro ed avanzato per l'epoca in cui era stato costruito, è stato però investito dai forti cambiamenti del quadro geopolitico, oltre ad essere stato intaccato da diversi interventi normativi di modifica, che hanno reso necessario un ripensamento complessivo del sistema. Rileva, quindi, che il testo in esame mira ad una riforma della cooperazione nel segno della coerenza delle politiche. A tal fine, si mantengono la responsabilità e la regia unica della politica di cooperazione in capo al Ministro degli affari esteri – che assume significativamente il nome di Ministro per gli Affari esteri e per la cooperazione internazionale – e al Viceministro delegato, che partecipa al Consiglio dei ministri, senza diritto di voto, in tutti i casi nei quali esso tratti materie che riguardino la cooperazione. Il coordinamento delle attività di cooperazione allo sviluppo e la coerenza delle politiche con i fini della cooperazione è assicurata dal Comitato Interministeriale per la Cooperazione allo Sviluppo (CICS), di cui fa parte anche il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Si prevede per la gestione tecnico-operativa delle iniziative di cooperazione l'istituzione di un'Agenzia che opera sulla base delle direttive del Ministero degli affari esteri, in attuazione degli indirizzi del CICS. Nel disegno di riforma, dunque, tale Agenzia rappresenta il braccio operativo delle scelte politiche della cooperazione prese dal Ministro degli affari esteri, coadiuvato dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo.

Per quanto concerne le norme di diretto interesse della Commissione, segnala, anzitutto, l'articolo 17, nella parte in cui, al comma 8, disciplina l'invio all'estero di dipendenti dell'Agenzia, nell'ambito della sua dotazione organica, e nel limite delle risorse finanziarie assegnate, stabilendo il periodo minimo di permanenza presso le sedi all'estero, le modalità di accreditamento e il ruolo di tale personale. Con riferimento alla formulazione della disposizione, andrebbe chiarito in modo univoco che – con le modifiche introdotte dalla Commissione nel corso dell'esame in sede referente – si intenda estendere le disposizioni in materia di invio all'estero previste per i lavoratori facenti parte della dotazione organica dell'Agenzia anche agli esperti di cui all'articolo 31, comma 4, che non abbiano optato per il mantenimento in servizio presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Fa presente che il medesimo l'articolo 17, al comma 13, prevede che nello statuto dell'Agenzia, da adottare con regolamento ministeriale, siano disciplinate le competenze e le regole di funzionamento dell'Agenzia, fra le quali vengono indicate le procedure di reclutamento per il direttore dell'Agenzia e per il restante personale nel rispetto del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e in coerenza con quanto previsto dall'articolo 19 della presente legge. Il regolamento deve altresì individuare, senza oneri per la finanza pubblica, le modalità di riallocazione, all'interno della struttura dell'Agenzia, del personale, dei compiti e delle funzioni dell'Istituto agronomico per l'Oltremare, che sarà soppresso decorsi sei mesi dall'entrata in vigore del medesimo regolamento. Sottolinea, quindi, che l'articolo 19 reca norme in materia di personale dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, precisando nel dettaglio le procedure di copertura del suo organico in relazione alle singole categorie di personale inqua-

drabili nella nuova struttura. Si fa riferimento, in proposito, all'inquadramento di personale attualmente in servizio in posizione di comando o fuori ruolo presso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri, nonché all'inquadramento di dipendenti delle aree funzionali del Ministero degli affari esteri, oltre che a procedure di mobilità, che prevedono un ricorso prioritario alle eccedenze determinatesi a seguito delle riduzioni delle dotazioni organiche di cui al decreto-legge n. 95 del 2012. Tale articolo, poi, precisa che a regime, si fa ricorso alle ordinarie forme di procedure selettive pubbliche, nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente. Rileva che il testo poi precisa che, al momento dell'adozione dei provvedimenti di inquadramento del personale, sono ridotte le dotazioni organiche delle amministrazioni e degli enti di provenienza e le corrispondenti risorse finanziarie sono trasferite all'Agenzia. Si specifica, inoltre, che, in ogni caso, le suddette dotazioni organiche non possono essere reintegrate e che il personale interessato mantiene l'inquadramento previdenziale di provenienza. Si prevede altresì che al personale dell'Agenzia si applicano, salva diversa disposizione recata dal presente provvedimento, le disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed il contratto collettivo nazionale del comparto Ministeri. Tale articolo poi stabilisce che l'Agenzia può avvalersi di magistrati ordinari, amministrativi o contabili, nonché di avvocati dello Stato, collocati fuori ruolo con le modalità previste dagli ordinamenti loro applicabili, nel limite massimo complessivo di sette unità. Inoltre, si prevede che, nei limiti delle disponibilità del proprio organico, e per un quinquennio a decorrere dalla sua istituzione anche in deroga ai limiti temporali previsti dalle vigenti disposizioni normative o contrattuali, l'Agenzia può avvalersi di personale proveniente da altre amministrazioni pubbliche, collocato in posizione di comando. Evidenzia che è inoltre definita la disciplina dei rapporti di lavoro per gli impiegati locali all'estero, chiarendo che, in caso di chiusura anticipata dell'ufficio dell'Agenzia all'estero presso il quale sono stati assunti, non sarà possibile ricollocare il suddetto personale in altro ufficio sito nello stesso o in altro Paese. Il contratto di questo personale, quindi, si risolverà di diritto. Segnala, quindi, che l'articolo 27 detta disposizioni in materia di personale impiegato all'estero nelle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo. Tale articolo introduce, quindi, la possibilità, da parte delle organizzazioni della società civile, di impiegare personale qualificato – in possesso di adeguati titoli, delle conoscenze tecniche, dell'esperienza professionale e delle qualità personali necessarie – sulla base di contratti di lavoro stipulati ad hoc, i cui contenuti sono disciplinati in sede di contrattazione collettiva (si prevede un apposito tavolo di contrattazione presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali) e siano conformi alla normativa italiana. Fa notare che, in sede di esame in sede referente, nell'ambito di tale articolo è stato introdotto il comma 1-bis, che riconosce e promuove il volontariato prestato nell'ambito delle iniziative di cooperazione allo sviluppo, prevedendo che il personale possa essere impiegato anche a titolo volontario, senza l'istituzione di un rapporto di lavoro. Il trattamento giuridico ed economico è individuato in analogia a quello riconosciuto ai soggetti che svolgono attività di servizio civile. Osserva che il medesimo articolo 27 disciplina, inoltre, il collocamento in aspettativa dei pubblici dipendenti e del dipendente che segue il coniuge o convivente in servizio di cooperazione per un massimo di quattro anni, eventualmente rinnovabili, la valutazione del servizio prestato a fini giuridici, l'assunzione degli obblighi previdenziali da parte dell'organizzazione della società civile che stipula il contratto. Si prevede, inoltre, che, in aggiunta ad eventuali condizioni di maggior favore previste nei contratti collettivi di lavoro, alle imprese private che concedono al personale ovvero al coniuge o al convivente che lo segue in loco, da esse dipendenti, il collocamento in aspettativa senza assegni, è data la possi-

bilità di assumere personale sostitutivo con contratto di lavoro a tempo determinato, oltre gli eventuali contingenti e limiti temporali in vigore. Sul punto ritiene sia necessario valutare l'opportunità di fare riferimento – anziché alle imprese – ai datori di lavoro, anche non imprenditori. Fa presente, infine, che, in base ad una modifica al comma 9, introdotta durante l'esame in sede referente, si è previsto che le organizzazioni della società civile organizzano contingenti di corpi civili di pace, destinati alla formazione e alla sperimentazione della presenza di giovani volontari da impegnare in azioni di pace non governative nelle aree di conflitto o a rischio di conflitto o nelle aree di emergenza ambientale. Segnala, infine, i commi 4 e 5 dell'articolo 31, che prevedono la possibilità per l'Agenzia di avvalersi di esperti già in servizio presso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo alla data di entrata in vigore della presente legge, nel limite massimo di cinquanta unità, che possono optare per il mantenimento in servizio presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Si tratta di funzionari esperti, di cittadinanza italiana, provenienti da organismi internazionali nei limiti di un contingente massimo di trenta unità, assunti dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo con contratto di diritto privato. Al riguardo, si stabilisce che il contratto individuale di lavoro di tale personale resta regolato dalla normativa attualmente vigente, ivi inclusa quella relativa al servizio all'estero nel limite dei posti istituiti ai sensi dell'articolo 17, commi 7 e 8, ferma restando la possibilità per gli interessati in possesso dei requisiti di legge di partecipare alle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza dell'Agenzia.

In conclusione, preso atto del contenuto del provvedimento e dei profili di competenza della XI Commissione, considerato che si tratta di un intervento normativo largamente condiviso volto a rendere più efficace il ruolo del nostro Paese nella cooperazione internazionale, presenta una proposta di parere favorevole con osservazioni *(vedi allegato 1)*, di cui dà lettura.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dalla relatrice.

La seduta termina alle 14.15.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 15 luglio 2014. — Presidenza del vicepresidente Walter RIZZETTO.

La seduta comincia alle 20.35.

DL 90/2014: Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari.
C. 2486 Governo.
(Parere alla I Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nell'odierna seduta antimeridiana.

Walter RIZZETTO, *presidente*, avverte che il relatore ha presentato una proposta di parere *(vedi allegato 2)*, che è in distribuzione. Avverte altresì che il gruppo del M5S e il gruppo SEL hanno presentato proposte alternative di parere *(vedi allegati 3 e 4)*.

Giovanna MARTELLI (PD), *relatore*, illustra la sua proposta di parere favorevole, soffermandosi sulle osservazioni da essa recate.

Giorgio AIRAUDO (SEL) chiede al relatore se non sia opportuno trasformare le osservazioni in condizioni, al fine di incidere in termini più stringenti nei confronti della Commissione di merito. Fa presente che, qualora la proposta di parere fosse riformulata nei predetti termini, ritire-

rebbe la propria proposta alternativa di parere.

Giovanna MARTELLI (PD), *relatore*, ritiene che le osservazioni contenute nella propria proposta di parere siano particolarmente puntuali e costituiscano, pertanto, una buona base di lavoro per la Commissione di merito.

Tiziana CIPRINI (M5S) illustra la proposta alternativa di parere, di cui è prima firmataria, richiamando le numerose criticità del provvedimento. Richiama, in particolare, i profili problematici delle disposizioni dell'articolo 1, in materia di trattenimento in servizio, nonché dell'articolo 3, che non reca un reale sblocco del *turn over*. Nel sottolineare gli aspetti problematici dell'articolo 4, in materia di mobilità, rispetto ai quali occorrerebbe quanto meno adottare interventi correttivi, si sofferma sulle disposizioni dell'articolo 5, in materia di demansionamento, invitando la Commissione a valutarne la soppressione. Richiama, inoltre, le considerazioni contenute nel parere riferite agli articoli 6 e 7 del decreto, soffermandosi poi sulle gravi criticità dell'articolo 11, in materia di incarichi dirigenziali negli enti territoriali. Conclusivamente, raccomanda, quindi, l'approvazione della proposta di parere di cui è prima firmataria.

Giorgio AIRAUDO (SEL) illustra la proposta di parere di cui è primo firmatario, evidenziando, in primo luogo, come la portata del provvedimento sia ampliamente sopravalutata, dal momento che esso reca disposizioni di scarsissimo impatto, che non promuoveranno la creazione di nuovi posti di lavoro, né assicureranno un miglioramento dell'efficienza delle pubbliche amministrazioni. Osserva, del resto, che, in assenza di reali investimenti, difficilmente potranno realizzarsi miglioramenti nei servizi resi ai cittadini. Rileva criticamente, tuttavia, come il decreto, nonostante la sua scarsa efficacia, contribuisca alla progressiva distruzione della legislazione sul lavoro, attraverso la cancellazione del ruolo della contrattazione collettiva, importando nella pubblica amministrazione il « modello Marchionne » di relazione sindacali. Quanto alle disposizioni dell'articolo 7, ritiene che non risponda al vero affermare che la riduzione delle prerogative sindacali produca un risparmio di spesa. Preannuncia, infine, il suo voto contrario sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Titti DI SALVO (Misto-LED) preannuncia che voterà a favore della proposta di parere formulata dalla relatrice, dal momento che essa reca osservazioni del tutto condivisibili che, peraltro, riprendono il contenuto delle proposte di modifica avanzate dalla sua componente politica. Segnala, peraltro, che tale voto non implica un voto favorevole sul provvedimento, in esame, rispetto al quale le valutazioni potrebbero cambiare solo qualora fossero accolte le osservazioni contenute nella proposta di parere del relatore. Nel sottolineare l'esigenza di non fare un passo indietro rispetto al processo di delegificazione del rapporto di lavoro pubblico, osserva come non si possa immaginare che la modernizzazione della pubblica amministrazione passi per la vanificazione delle relazioni sindacali. Sottolinea, infatti, che, anche nell'ottica del rafforzamento della democrazia vada valorizzato il confronto con le organizzazioni sindacali, che può costituire la sede appropriate per elaborare in modo condiviso soluzioni più efficaci per la modernizzazione della pubblica amministrazione.

Walter RIZZETTO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di parere formulata dalla relatrice, avvertendo che, in caso di sua approvazione, le proposte alternative di parere si intenderanno precluse.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 21.10.

ALLEGATO 1

Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo (nuovo testo C. 2498 Governo, approvato dal Senato, e abb.).

PARERE APPROVATO

La XI Commissione,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge n. 2498, approvato dal Senato, recante disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo;

condiviso l'obiettivo di una revisione complessiva della disciplina in materia di cooperazione internazionale per lo sviluppo, che aggiorni le disposizioni della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni, tenendo conto della sopravvenienza di significative innovazioni normative e dell'evoluzione del contesto politico internazionale;

considerata l'opportunità di rivedere la formulazione delle modifiche introdotte dalla Commissione di merito all'articolo 17, comma 8, al fine di precisarne la portata normativa;

rilevata l'opportunità di estendere anche ai datori di lavoro privati non qualificabili come imprenditori le disposizioni dell'articolo 27, comma 5, che consentono alle imprese private che concedono il collocamento in aspettativa senza assegni al personale impiegato all'estero nelle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo ovvero al coniuge che lo segue *in loco*, da esse dipendenti, di procedere all'assunzione di personale sostitutivo con contratto di lavoro a tempo determinato, oltre gli eventuali contingenti e limiti temporali in vigore,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

all'articolo 17, comma 8, valuti la Commissione di merito l'opportunità di rivedere la formulazione della disposizione, al fine di precisare in modo univoco che essa intende estendere le norme in materia di invio all'estero, previste per i lavoratori facenti parte della dotazione organica dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, anche agli esperti di cui all'articolo 31, comma 4, che non abbiano optato per il mantenimento in servizio presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale,

all'articolo 27, comma 5, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che le disposizioni volte a consentire alle imprese private che concedono il collocamento in aspettativa senza assegni al personale impiegato all'estero nelle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo ovvero al coniuge che lo segue in loco, da esse dipendenti, di procedere all'assunzione di personale sostitutivo con contratto di lavoro a tempo determinato, oltre gli eventuali contingenti e limiti temporali in vigore, si applichino ai datori di lavoro privati, anche qualora non si tratti di imprese.

ALLEGATO 2

DL 90/2014: Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari (C. 2486 Governo).

PARERE APPROVATO

La XI Commissione,

esaminato il disegno di legge n. 2486, di conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari;

osservato come il provvedimento intenda realizzare un primo intervento di riforma della pubblica amministrazione, secondo le direttrici di intervento programmatiche individuate dall'Esecutivo, che dovrà trovare completamento con il disegno di legge recante delega al Governo per la riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, approvato dal Consiglio dei ministri;

condiviso il complessivo obiettivo della riforma, che intende valorizzare le professionalità dei lavoratori della pubblica amministrazione, garantendo, da un lato, il migliore utilizzo delle risorse umane attualmente in servizio e, dall'altro, il rinnovamento e l'arricchimento delle capacità del personale pubblico attraverso l'ingresso di giovani lavoratori, con un bagaglio di competenze essenziale in special modo nell'attuale fase di modernizzazione e digitalizzazione del settore pubblico;

osservato che le disposizioni del decreto in esame si propongono di perseguire tali obiettivi, avviando processi di ricambio generazionale, razionalizzando e semplificando i limiti previsti per le nuove assunzioni, nonché introducendo misure volte a favorire l'efficiente utilizzo del personale delle diverse amministrazioni anche attraverso processi di mobilità;

rilevato che le misure urgenti in materia di lavoro pubblico recate dal presente decreto si inscrivono nel contesto di un provvedimento più ampio ed articolato, che contiene altresì disposizioni in materia di semplificazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e degli adempimenti amministrativi, di realizzazione dell'Expo 2015, nonché di processo civile, amministrativo, contabile e tributario;

considerato che, come già accaduto in occasione dell'esame di precedenti provvedimenti di urgenza, l'articolazione del provvedimento impone alla Commissione di esprimersi soltanto in sede consultiva su disposizioni che presentano un particolare rilievo nel quadro della disciplina del pubblico impiego;

segnalata l'esigenza che, attraverso una più puntuale verifica nel momento della definizione dei contenuti dei decreti-legge, l'Esecutivo tenga conto della necessità di assicurare che l'esame in sede parlamentare possa svolgersi, per quanto possibile, nell'ambito delle Commissioni parlamentari competenti per materia, al fine di consentire loro di arricchire, attraverso una approfondita istruttoria legislativa, i contenuti dei provvedimenti;

rilevata l'opportunità di dare tempestiva attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122, e all'articolo 9,

comma 17, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come inserito dall'articolo 1, comma 453, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le quali prevedono che si dia corso alle procedure contrattuali e negoziali ricadenti negli anni 2013-2014 del personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, per la sola parte normativa;

condiviso l'obiettivo di favorire il ricambio generazionale nelle pubbliche amministrazioni e di consentire l'accesso al pubblico impiego delle nuove generazioni e ritenuto opportuno rafforzare le misure già contenute nel decreto in esame con interventi che agiscano anche sul versante della normativa previdenziale, al fine di superare elementi di criticità che rendono più difficoltoso l'accesso al pensionamento da parte dei lavoratori pubblici;

rilevata l'esigenza che, ai fini delle assunzioni che potranno realizzarsi nel quadro dei processi di ricambio generazionale, sia adeguatamente valorizzata l'esperienza maturata dai lavoratori che, attraverso forme di lavoro precario, già abbiano prestato servizio presso la pubblica amministrazione;

considerata, su un piano generale, l'esigenza di valorizzare il ruolo della contrattazione collettiva rispetto alla definizione di aspetti rilevanti, compresi i profili retributivi, dei rapporti di lavoro pubblico e delle prerogative riconosciute alle organizzazioni sindacali, salvaguardando il principio, sancito nell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, della regolazione su base contrattuale dei rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche;

rilevata, in particolare, l'opportunità di rafforzare, nell'ambito delle innovazioni introdotte dagli articoli 4, 5 e 7 del decreto in materia di mobilità, assegnazione di nuove mansioni e prerogative sindacali nelle pubbliche amministrazioni, il ruolo dei procedimenti di consultazione sindacale e della contrattazione collettiva;

considerato che l'articolo 1, comma 5, del decreto estende l'ambito di applicazione delle disposizioni in materia di risoluzione unilaterale dei contratti di cui all'articolo 72, comma 11, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, includendovi anche il personale delle autorità indipendenti e i dirigenti medici responsabili di struttura complessa, disciplinando l'applicazione di norme che, ai sensi dell'articolo 1, comma 16, del decreto-legge n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011, cessano di avere applicazione al termine dell'anno 2014;

rilevata l'opportunità di precisare l'estensione della vigenza di tali disposizioni anche oltre l'anno 2014, in linea con quanto indicato nella relazione tecnica che correda il provvedimento;

osservato che l'articolo 3, comma 1, del decreto, riordinando la disciplina in materia di limiti al *turn over* nelle amministrazioni centrali, fa salve le discipline di settore vigenti per i Corpi di polizia, per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per il comparto Scuola, non richiamando espressamente, a differenza della relazione illustrativa, anche la normativa applicabile al comparto Università;

segnalata l'opportunità di precisare, con riferimento alle disposizioni in materia di trasferimento di personale tra le amministrazioni pubbliche, di cui al comma 1, secondo periodo, dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dall'articolo 4, comma 1, del decreto in esame, che le amministrazioni pubbliche individuino preventivamente i requisiti e le competenze professionali richiesti per i posti che intendono ricoprire attraverso passaggio diretto di personale da altre amministrazioni, anche al fine di assicurare che i processi di mobilità garantiscano un miglioramento della qualità dei servizi offerti ai cittadini;

rilevato che il comma 1, terzo periodo, dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dall'articolo 4, comma 1, del decreto in esame, prevede una procedura sperimentale per il trasferimento di personale tra le sedi centrali dei diversi ministeri, agenzie ed enti pubblici non economici nazionali che prescinde dall'assenso dell'amministrazione di appartenenza, da utilizzare in attesa dell'introduzione di nuove procedure per la determinazione dei fabbisogni *standard* di personale delle amministrazioni pubbliche, senza tuttavia prevedere un termine per il completamento di tale sperimentazione;

considerato che il comma 2.3 dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dall'articolo 4, comma 1, del decreto in esame, istituisce un fondo destinato al miglioramento dell'allocazione del personale presso le pubbliche amministrazioni, con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2014 e di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, rimettendo la disciplina dei criteri di utilizzo e delle modalità di gestione del medesimo fondo ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

ritenuto, con riferimento all'articolo 6 del decreto, che la facoltà per le pubbliche amministrazioni di conferire ai lavoratori collocati in quiescenza incarichi dirigenziali o direttivi ovvero cariche in organi di governo a titolo gratuito possa incentivare le amministrazioni stesse, per ragioni economiche, a ricorrere a tali forme contrattuali, in contrasto con la *ratio* della disposizione, che intende promuovere il ricambio generazionale e l'acquisizione di nuove competenze;

osservato che l'articolo 10 del decreto, facendo venire meno l'attribuzione ai segretari comunali e provinciali della quota dei diritti di segreteria di cui all'articolo 41, quarto comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, interviene su una voce considerata dalla contrattazione collettiva nell'ambito della struttura della retribuzione dei medesimi segretari;

rilevato che le disposizioni dell'articolo 22, comma 9, in materia di razionalizzazione delle autorità indipendenti, prevedono in particolare che l'Agenzia del demanio individui, entro il 30 settembre 2014, uno o più edifici contigui da adibire a sede comune per l'Autorità di regolazione dei trasporti, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Commissione di vigilanza sui fondi pensione e la Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali e stabilisce che entro il 30 giugno 2015 i suddetti organismi siano tenuti a trasferire i propri uffici negli edifici individuati dall'Agenzia del demanio; osservato che, in relazione a tale disposizione, il successivo comma 10 sopprime la previsione secondo la quale le Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità non possono avere sede nella medesima città e il successivo comma 11 sopprime la previsione per cui la sede dell'Autorità di regolazione dei trasporti è individuata in un immobile pubblico nella città di Torino;

considerato che la riduzione del 50 per cento dell'importo del diritto annuale dovuto alle Camere di commercio ai sensi dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, prevista dall'articolo 28, riduce sensibilmente le risorse a disposizione del sistema camerale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

si dia tempestivamente corso alle procedure contrattuali e negoziali ricadenti negli anni 2013-2014 per il personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, secondo quanto disposto dall'articolo 1, comma 1, lettera *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica 4

settembre 2013, n. 122, e dall'articolo 9, comma 17, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come inserito dall'articolo 1, comma 453, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

al fine di garantire maggiore efficacia in termini di ricambio generazionale alle disposizioni in materia di risoluzione unilaterale dei rapporti di lavoro del personale che abbia maturato i requisiti per il pensionamento, valuti la Commissione di merito l'opportunità di riformulare l'articolo 1, comma 5, al fine di chiarire in modo univoco che le disposizioni di cui all'articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, si applicano, con riferimento alla platea rideterminata ai sensi della medesima disposizione, a decorrere dall'anno 2015, eventualmente prevedendo una proroga temporalmente definita della loro applicazione;

con riferimento alle disposizioni dell'articolo 1, in materia di ricambio generazionale nelle pubbliche amministrazioni, si valuti l'opportunità di adottare, già all'interno del presente provvedimento, interventi in materia previdenziale volti a favorire l'accesso al pensionamento dei lavoratori pubblici, salvaguardando l'omogeneità di trattamento con i lavoratori del settore privato, riferiti in particolare:

a) all'estensione anche ai lavoratori e alle lavoratrici pubblici del regime agevolato di accesso al pensionamento previsto, per il settore privato, dall'articolo 24, comma 15-*bis*, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

b) all'esclusione della riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici di cui all'articolo 24, comma 10, terzo e quarto periodo, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per i lavoratori che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017, prescindendo dal requisito della prestazione effettiva di lavoro, richiesto dall'articolo 6, comma 2-*quater*, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14;

c) al riconoscimento della possibilità di avvalersi dell'opzione per la liquidazione del trattamento pensionistico secondo le regole di calcolo del sistema contributivo, ai sensi dell'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, per le lavoratrici che maturino i requisiti previsti dalla medesima disposizione entro il 31 dicembre 2015, a prescindere dalla data di decorrenza del trattamento pensionistico;

d) alla revisione della normativa in materia di ricongiunzione dei contributi pensionistici, al fine di consentire di cumulare, in modo gratuito, i periodi assicurativi non coincidenti posseduti presso due o più forme pensionistiche anche per le pensioni di anzianità e anticipate e di permettere che tutti i contributi non utilizzati per il calcolo della pensione possano costituire, a domanda, una pensione supplementare calcolata con il sistema contributivo;

e) a consentire ai lavoratori della scuola rientranti nella cosiddetta « quota 96 », che abbiano maturato i requisiti per il pensionamento entro l'anno scolastico 2011/2012, di accedere al trattamento pensionistico sulla base dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,

all'articolo 3, comma 1, ultimo periodo, valuti la Commissione di merito l'opportunità di sostituire le parole: « al comparto Scuola » con le seguenti: « ai comparti Scuola e Università »;

all'articolo 4, comma 1, capoverso comma 1, secondo periodo, valuti la Commissione di merito l'opportunità di preve-

dere che le amministrazioni pubbliche individuino preventivamente i requisiti e le competenze professionali richiesti per i posti che intendono ricoprire attraverso passaggio diretto di personale da altre amministrazioni;

all'articolo 4, comma 1, capoverso comma 1, terzo periodo, valuti la Commissione di merito l'opportunità di individuare un termine per l'applicazione della procedura per il trasferimento di personale ivi prevista, in linea con il carattere sperimentale della procedura stessa, verificando altresì la possibilità di prevedere che il Governo riferisca al Parlamento sugli esiti della sperimentazione;

all'articolo 4, comma 1, capoverso comma 2, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che le modalità attuative delle disposizioni riferite ai trasferimenti all'interno della stessa unità produttiva, siano stabilite previa consultazione con le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative;

con riferimento all'articolo 4, comma 1, capoverso comma 2, valuti la Commissione di merito l'opportunità di individuare la definizione di unità produttiva sulla base di criteri utili a produrre una reale riorganizzazione della presenza delle amministrazioni statali a livello centrale e territoriale, preservando, nel contempo, la finalità di ampliare la possibilità di attivare i necessari processi di mobilità del personale;

all'articolo 4, comma 1, capoverso comma 2.3, terzo periodo, valuti la Commissione di merito l'opportunità di introdurre un termine per l'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante la disciplina dei criteri di utilizzo e delle modalità di gestione del fondo destinato al miglioramento dell'allocazione del personale presso le pubbliche amministrazioni, al fine di garantire l'immediata applicabilità della disposizione e l'utilizzo delle risorse stanziate per l'esercizio 2014;

valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che le modalità attuative delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *b)*, e all'articolo 7, comma 1, siano stabilite dalla contrattazione collettiva;

con riferimento all'articolo 6, valuti la Commissione di merito l'opportunità di riconsiderare il contenuto della disposizione, verificando in particolare se la facoltà per le pubbliche amministrazioni di conferire ai lavoratori collocati in quiescenza incarichi dirigenziali o direttivi ovvero cariche in organi di governo a titolo gratuito non possa avere l'effetto di incentivare le amministrazioni stesse, per ragioni economiche, a ricorrere a tali forme contrattuali, in contrasto con le finalità dell'intervento normativo;

con riferimento all'articolo 7, valuti la Commissione di merito l'opportunità di escludere dalla riduzione ivi stabilita le aspettative e i permessi non retribuiti, facendo in ogni caso salvo quanto previsto in materia dalla legge 20 maggio 1970, n. 300; con riferimento alla medesima disposizione, si valuti altresì l'opportunità di prevedere che, attraverso il confronto sindacale, i distacchi e i permessi siano ridotti in modo differenziato, tenendo comunque fermi i risparmi complessivi derivanti dalla loro riduzione;

con riferimento alle disposizioni dell'articolo 10, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che l'eventuale mancata attribuzione ai segretari comunali e provinciali della quota dei diritti di segreteria loro riconosciuta dalla normativa previgente sia stabilita nell'ambito della determinazione, in sede di contrattazione collettiva, del loro trattamento retributivo;

valuti la Commissione di merito l'opportunità di riconsiderare le disposizioni dell'articolo 22, comma 9, al fine di consentire il ricorso a modalità alternative di riduzione delle spese di locazione e di conseguimento di ulteriori risparmi di spesa che non implichino la soppressione

delle sedi esistenti delle Autorità, al fine di non determinare ricadute sui lavoratori impiegati in tali sedi;

verifichi la Commissione di merito se la riduzione del diritto annuale dovuto alle Camere di commercio, prevista dall'articolo 28, possa essere attuata senza determinare ricadute sui livelli occupazionali degli enti del sistema camerale, valutando in particolare la possibilità di una riduzione progressiva dell'importo del medesimo diritto.

ALLEGATO 3

DL 90/2014: Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari (C. 2486 Governo).

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE PRESENTATA DAI DEPUTATI CIPRINI ED ALTRI

La XI Commissione,

esaminato il provvedimento in titolo recante:

misure urgenti per l'efficienza della p.a. e per il sostegno dell'occupazione ;

interventi urgenti di semplificazione;

misure urgenti per l'incentivazione della trasparenza e correttezza delle procedure nei lavori pubblici;

misure per lo snellimento del processo amministrativo e l'attuazione del processo civile telematico;

premesso che:

l'articolo 1 detta norme per favorire il ricambio generazionale nelle pubbliche amministrazioni, disponendo l'abrogazione dell'istituto del trattenimento in servizio e l'ampliamento dell'ambito applicativo dell'istituto della risoluzione unilaterale del contratto da parte della pubblica amministrazione nei confronti dei dipendenti che abbiano maturato i requisiti pensionistici (requisito contributivo), ad eccezione dei magistrati e degli avvocati dello Stato e dei militari, per i quali i trattenimenti sono prorogati entro e non oltre il 31 dicembre 2015;

l'articolo 3 contiene nuove disposizioni in materia di turn over nelle Pubbliche amministrazioni, prevedendo, in particolare, che le amministrazioni dello Stato, le agenzie, gli enti pubblici non economici possano procedere « per l'anno 2014, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente ». Tale limite è elevato al 40 per cento per il 2015, al 60 per cento nel 2016, all'80 per cento nel 2017 ed al 100 per cento nel 2018; la norma in commento, prevede, altresì, che, a decorrere dal 2014, le pubbliche amministrazioni sopra indicate possano cumulare le possibilità di assunzione a tempo indeterminato per un arco temporale non superiore a tre anni, sempre nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile. La norma chiarisce, inoltre, che tali strumenti di flessibilità assunzionali debbano ottemperare alle disposizioni già vigenti in tema di reclutamento;

il comma 3 dispone un monitoraggio annuale sull'andamento delle assunzioni e dei livelli occupazionali prevedendo degli strumenti di intervento in caso di violazione dei limiti imposti disponendo che « Nel caso in cui dal monitoraggio si rilevino incrementi di spesa che possono compromettere gli obiettivi e gli equilibri di finanza pubblica, con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate misure correttive volte a neutralizzare l'incidenza del maturato economico

del personale cessato nel calcolo delle economie da destinare alle assunzioni previste dal regime vigente »;

quanto agli Enti locali e Regioni soggetti al patto di stabilità interno, il comma 5 rivede integralmente il quadro legislativo in materia di disciplina delle assunzioni a tempo indeterminato disponendo, per gli anni 2014 e 2015, assunzioni le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno potranno procedere « assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente »;

il suddetto limite è fissato all'80 per cento negli anni 2016 e 2017 e al 100 per cento a decorrere dall'anno 2018. Rimane inalterata la disciplina del *turn over* per gli enti non soggetti al patto di stabilità (comuni fino a 1.000 abitanti) ed il blocco completo del *turn over* per le province. Per le regioni e i comuni soggetti al patto di stabilità permane l'obbligo di riduzione della spesa del personale secondo la disciplina di cui ai commi 557, 557-*bis* e 557-ter della legge n. 296 del 2006. Analogamente alle amministrazioni centrali e per gli enti di ricerca, a decorrere dal 2014, le regioni e gli enti locali, nel rispetto della programmazione del fabbisogno personale e di quella finanziaria e contabile, possono « cumulare le risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni ».;

il comma 6 stabilisce che, i limiti in materia di assunzioni, non si applicano alle assunzioni relative alle categorie protette ai fini della copertura delle quote d'obbligo;

l'articolo 4 novella l'articolo 30 del decreto legislativo 30 aprile 2001 n. 165, prevedendo che le amministrazioni possano ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti, appartenenti alla stessa qualifica e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento;

a tal fine: 1) è richiesto il previo assenso dell'amministrazione di appartenenza; 2) le amministrazioni devono fissare preventivamente i criteri di scelta; 3) le amministrazioni devono rendere pubblico sul proprio sito istituzionale, per un periodo pari almeno a 30 giorni, un bando ove è indicata la disponibilità dei posti in organico da ricoprire attraverso passaggio diretto di personale da altre amministrazioni, con indicazione dei requisiti da possedere;

in via sperimentale e in attesa dell'introduzione di nuove procedure per la determinazione dei fabbisogni standard di personale delle amministrazioni pubbliche, per il trasferimento fra le sedi centrali di differenti ministeri, agenzie ed enti pubblici non economici nazionali non è richiesto l'assenso della Pubblica Amministrazione di appartenenza, la quale dispone il trasferimento entro due mesi dalla richiesta dell'amministrazione di appartenenza;

per agevolare le procedure di mobilità la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica istituisce un portale finalizzato all'incontro tra la domanda e l'offerta di mobilità;

si stabilisce, inoltre, che le sedi delle pubbliche amministrazione ubicate nel territorio dello stesso comune o a una distanza inferiore a 50 chilometri dalla sede di prima assegnazione costituiscono medesima unità produttiva, all'interno della quale i dipendenti sono tenuti a prestare la loro attività lavorativa;

infine, si istituisce un Fondo destinato al miglioramento dell'allocazione del personale pubblico, volto a favorire i processi di mobilità (con priorità per la mobilità verso gli uffici giudiziari), con una dotazione di 15 milioni di euro per il 2014 e 30 milioni di euro a decorrere dal 2015;

al riguardo si ricorda che nella formulazione vigente, a seguito dell'intervento riformatore del Decreto legislativo n. 150 del 2009, la possibilità del trasfe-

rimento é ancorata al « previo parere favorevole del dirigente responsabile dei servizi e degli uffici cui il personale viene assegnato ». Spetta al solo dirigente, la decisione finale, se cioè acquisire o cedere il dipendente, esprimendo al riguardo parerete favorevole o contrario. Inoltre la dizione precedente prescrive espressamente di tenere in conto « la professionalità del dipendente in relazione al posto ricoperto o da ricoprire »;

l'articolo 5 introduce modifiche all'articolo 34 del decreto legislativo n. 165 del 2001, rubricato « Gestione del personale in disponibilità ». La norma in commento integra la disposizione contenuta nel sopra citato articolo 34, prevedendo che gli elenchi del personale in disponibilità gestiti dal Dipartimento della funzione pubblica e dalle strutture regionali e provinciali, siano pubblicati sul sito istituzionale delle amministrazioni competenti;

in base alla nuova norma, il personale in disponibilità può presentare alle amministrazioni pubbliche istanza di ricollocazione, in deroga all'articolo 2103 del codice civile, rubricato « Mansioni del lavoratore », nell'ambito dei posti vacanti in organico, anche in una qualifica inferiore o in posizione economica inferiore della stessa o di inferiore area o categoria, al fine di ampliare le occasioni di ricollocazione;

l'articolo 6 prevede che le pubbliche amministrazioni non possono attribuire incarichi di studio e di consulenza, né conferire incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo di amministrazioni pubbliche, a soggetti collocati in quiescenza, a meno che non si tratti di incarichi o cariche conferiti a titolo gratuito. Il divieto trova applicazione agli incarichi conferiti a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legge e non riguarda, in ogni caso, incarichi o cariche presso organi costituzionali;

l'articolo 7 dispone la riduzione del 50 per cento, per ciascuna associazione sindacale, dei distacchi, delle aspettative e dei permessi sindacali, come attribuiti dalle disposizioni regolamentari e contrattuali vigenti. Con le procedure contrattuali previste dai rispettivi ordinamenti può essere modificata la ripartizione dei contingenti, come ridefiniti, tra le varie associazioni sindacali;

l'articolo 11 reca una nuova disciplina per il conferimento degli incarichi di responsabili dei servizi o degli uffici, dirigenziali o di alta specializzazione, negli enti locali. Lo statuto dell'ente può prevedere che la loro copertura possa avvenire mediante contratto a tempo determinato. Per i posti dirigenziali è fissato il limite massimo del 30 per cento dei posti istituiti nella dotazione organica della medesima qualifica. È mantenuto l'obbligo della selezione pubblica per il conferimento di tale tipologia di incarichi dirigenziali, al fine di valutare l'adeguata competenza professionale rispetto al profilo richiesto, fermi restando i requisiti previsti per la qualifica da ricoprire. Per effetto della predette disposizioni è previsto che durante il periodo di durata degli incarichi i dipendenti delle pubbliche amministrazioni siano collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001. Per la dirigenza regionale e la dirigenza professionale, tecnica e amministrativa degli enti e delle aziende del Servizio sanitario nazionale, il limite dei posti di dotazione organica ricopribili tramite assunzioni a tempo determinato è fissato nel 10 per cento;

l'articolo 12 pone le condizioni per una sorta di sperimentazione di meccanismi per il coinvolgimento attivo del soggetto beneficiario di ammortizzatori sociali e di altre forme di integrazione e sostegno del reddito previste dalla normativa vigente, al fine di favorirne l'attività a beneficio delle comunità locali. I soggetti che sono interessati a rendere la propria attività libera e volontaria a favore di un'organizzazione di volontariato che ha in corso con il comune o con gli enti locali un progetto di utilità sociale, godono di

copertura assicurativa. L'onere della copertura assicurativa contro le malattie e gli infortuni, normalmente a carico dell'organizzazione stessa è sostenuto dallo Stato tramite un apposito Fondo destinato a finanziare l'INAIL, nei limiti di una spesa di 10 milioni di euro per il biennio 2014-2015.

l'articolo 13 interviene sull'articolo 92 del codice degli appalti, in materia di corresponsione dei compensi relativi allo svolgimento della progettazione e delle attività tecnico-amministrative da parte delle amministrazioni aggiudicatrici, chiarendo che il personale con qualifica dirigenziale, in considerazione dell'onnicomprensività del relativo trattamento economico, è escluso dalla corresponsione degli incentivi previsti (pari al 2 per cento del valore dell'opera pubblica a favore dei tecnici della pubblica amministrazione per lo svolgimento delle attività di progettazione, direzione lavori e collaudo, e del 30 per cento della tariffa professionale per gli atti di programmazione). La norma, in termini di obiettivo di contenimento della spesa e di perequazione, è rivolta esclusivamente al personale con qualifica dirigenziale;

l'articolo 31 modifica l'articolo 54-*bis* del decreto legislativo n. 165 del 2001 relativo alla tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti, disposizione introdotta dalla cosiddetta legge Severino in materia di anticorruzione (legge n. 190 del 2012); viene previsto dall'articolo 31 che, in presenza di condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, il dipendente pubblico possa inoltrare denuncia, oltre che all'autorità giudiziaria e alla Corte dei conti, anche all'ANAC. Tale disposizione ha natura di coordinamento con le nuove funzioni assegnate all'Autorità dall'articolo 19, comma 5, del decreto legge in esame;

formulate, per quanto di competenza, le seguenti osservazioni:

relativamente all'articolo 1, comma 3, i magistrati ordinari di età compresa fra i 70 e i 75 anni sono in numero di poco inferiore ai 400. Di questi, 250 circa ricoprono incarichi direttivi o semidirettivi, mentre 80 magistrati circa – fra direttivi, semidirettivi e non direttivi – sono complessivamente addetti agli uffici di legittimità. Ne segue che l'impatto maggiore si produrrebbe su incarichi di natura apicale, sulla Corte di Cassazione e sulla relativa Procura Generale. Attualmente mancano dagli organici 1.300 magistrati. Considerando che le procedure di nomina dei nuovi magistrati hanno una durata media di almeno tre anni e un tirocinio di 18 mesi il trattenimento in servizio certamente non sarà in grado di migliorare il sistema giustizia se il Governo non valuterà l'opportunità di procedere, con urgenza, alla pubblicazione di nuovi bandi di concorso, auspicabilmente due all'anno, il cui completamento richiederà un tempo assai più lungo dei 17 mesi attualmente previsti dal comma in commento;

in riferimento agli articoli 3, 4 e 5, si ricorda che il personale del pubblico impiego sta subendo dal 2010 per effetto del decreto-legge n. 78 del 2010 il blocco della contrattazione nella parte economica dei contratti. Tutto il pubblico impiego è in forte sofferenza e nelle norme citate non vi è alcun segno tangibile di uno sblocco della contrattazione della parte economica dei contratti del pubblico impiego e che potrebbe ridare « fiato » alla categoria del pubblico impiego sempre maggiormente colpita dai tagli e dalla *spending review*;

il predetto blocco perdura da quattro anni e appare in contrasto con i principi di uguaglianza della nostra Carta costituzionale tanto che è stato sollevata la questione di legittimità costituzionale di quelle norme che hanno prorogato il regime di blocco economico della retribuzione dei pubblici dipendenti;

il Governo ha perso una buona occasione per rispondere alle esigenze dei cittadini e valorizzare il lavoro di tutti i dipendenti del settore pubblico e non soltanto dei dirigenti la cui possibilità di nomina viene rafforzata dall'articolo 11;

nello specifico, all'articolo 3, rimane il blocco del *turn over* e l'apertura riguarda esclusivamente l'anno in corso su dati relativi all'anno 2013: il risparmio del 2014 riguarderebbe l'80 per cento della spesa 2013, ma non viene specificato se i predetti risparmi siano relativi al singolo anno precedente (ad esempio al 2015 rispetto al 2014; al 2016 rispetto al 2015 e così via) e non siano invece relativi alla spesa iniziale del 2013. Infine a decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile. A nostro avviso, l'innovazione è contenuta nella base di calcolo che si riferisce solo al personale di ruolo, sebbene venga rimosso il vincolo della percentuale di unità cessate nell'anno precedente, il cosiddetto vincolo capitario. Inoltre non è più previsto che prima di procedere a nuove assunzioni si debba verificare l'impossibilità di coprire i posti vacanti facendo ricorso alla mobilità;

al riguardo sarebbe auspicabile che il Governo valutasse l'opportunità di agevolare ulteriormente il necessario ricambio generazionale nelle pubblica amministrazione, estendono i principi e le modalità già previste dal legislatore in ordine al pieno utilizzo delle graduatorie concorsuali attualmente vigenti nella Pubblica Amministrazione ponendo l'obbligo alle amministrazioni statali, nonché alle regioni, e agli enti locali ad attuare i seguenti interventi:

a) attingere dalle graduatorie di altre amministrazioni, per reclutare personale idoneo per il medesimo profilo, laddove le proprie graduatorie risultassero esaurite;

b) estendere alle Regioni ed agli enti locali le disposizioni contenute nell'articolo 4, comma 3 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2013 previa verifica delle seguenti condizioni: *1)* avvenuta immissione in servizio, nella stessa amministrazione, di tutti i vincitori collocati nelle proprie graduatorie vigenti, a seguito di concorsi pubblici, per assunzioni a tempo indeterminato per qualsiasi qualifica, salve comprovate non temporanee necessità organizzative adeguatamente motivate; *2)* assenza, nella stessa amministrazione, di idonei collocati nelle proprie graduatorie vigenti e approvate a partire dal 1° gennaio 2007, relative alle professionalità necessarie anche secondo un criterio di equivalenza;

relativamente all'articolo 4, il comma 1, pur confermando il previo assenso dell'amministrazione di appartenenza, dispone in via sperimentale che « per il trasferimento tra sedi centrali di differenti ministeri, agenzie ed enti pubblici non economici nazionali non venga richiesto l'assenso dell'amministrazione di appartenenza. »;

al riguardo, riteniamo che la mobilità sia una « cessione del contratto » che può essere regolata dall'articolo 1406 del codice civile. L'obbligatorietà del consenso da parte del lavoratore discende anche dalla norma recata dall'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001, laddove è previsto il parere favorevole del dirigente « cui il personale è o sarà assegnato », prevedendo la prestazione del consenso del dirigente presso il quale il personale « è » assegnato, cioè il consenso dell'amministrazione ceduta, da cui il lavoratore intende spostarsi, nonché, ovviamente il parere del dirigente dell'amministrazione presso la quale il dipendente intende trasferirsi. Peraltro, i contratti di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione hanno obbligatoriamente forma scritta, e, quindi, anche il consenso deve rivestire tale forma;

l'articolo in commento abroga il comma 2 dell'articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001 che prevedeva che « I contratti collettivi nazionali possono definire le procedure e i criteri generali per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1. »;

è abrogato altresì l'articolo 1, comma 29, del decreto-legge 13 agosto

2011 n. 138 convertito nella legge 14 settembre 2011, n. 148, recante: ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo, il quale prevedeva che « I dipendenti delle amministrazioni su richiesta del datore di lavoro, sono tenuti ad effettuare la prestazione in luogo di lavoro e sede diversi sulla base di « motivate esigenze, tecniche, organizzative e produttive » con riferimento ai piani della performance o ai piani di razionalizzazione, secondo criteri ed ambiti regolati dalla contrattazione collettiva di comparto. »;

in base alle modifiche apportate dall'articolo 4 in commento, i dipendenti pubblici, possono essere destinati a svolgere il loro lavoro in qualsiasi altra sede diversa « senza alcuna motivata esigenza » e in combinazione con il comma 2 del medesimo articolo, nell'ambito dello stesso comune, che ovviamente interessa i comuni di grandi dimensioni, e per le realtà più piccole nell'ambito di 50 chilometri. In base ai suddetti limiti, le sedi delle amministrazioni pubbliche collocate nello stesso comune costituiscono medesima unità produttiva ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile.;

al fine di prevenire ogni contenzioso, il comma 2.2 prescrive che « Sono nulli gli accordi, gli atti o le clausole dei contratti collettivi in contrasto con le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 »;

condividiamo le eccezioni sollevate da alcune associazioni sindacali, riguardo alla norma in commento, che produce le seguenti criticità: *a)* abroga il principio sancito dalla legge 29 marzo 1983, n. 93, recante la legge quadro sul pubblico impiego, che riconosce il ruolo della contrattazione collettiva nella disciplina di quegli aspetti del pubblico impiego non soggetti alla riserva di legge o agli atti unilaterali di organizzazione della pubblica amministrazione; *b)* interrompe il « processo riformatore » innescato dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421, e dal decreto legislativo n. 29 del 1993 e successive modificazioni, che ha consentito di estendere le norme del diritto privato al rapporto di pubblico impiego spostando la relativa disciplina dall'ambito amministrativo a quello privatistico e realizzando la diretta applicabilità della disciplina della contrattazione collettiva attribuendo al datore di lavoro pubblico degli stessi poteri di gestione del rapporto propri del datore di lavoro privato;

dal punto di vista giurisprudenziale, le problematiche evidenziate rimangono comunque insolute; al riguardo si segnala che la Corte dei conti sezione di controllo del Veneto, nella delibera 162/2013 PAR evidenzia i dubbi interpretativi sul « rapporto che si instaura tra l'istituto della mobilità ex articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e l'altro istituto della mobilità « per ricollocazione » previsto dall'articolo 34 bis del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, norma che a sua volta va posta in stretta correlazione con la recente disposizione contenuta nell'articolo 2, comma 13 del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135 »; si ipotizza da più parti che vi siano 85 mila esuberi individuati con la *spending review* da cui deriverebbe per l'appunto una redistribuzione forzata del personale o il licenziamento;

alla luce di quanto sopra esposto, il Governo dovrebbe valutare l'opportunità di attuare i seguenti interventi:

a) facilitare la possibilità di accesso alla mobilità volontaria, prevedendo degli incentivi economici, affinché lo scambio di dipendenti pubblici fra dipartimenti della stessa amministrazione sia attuato attraverso la contrattazione collettiva, anche ai fini della salvaguardia dei livelli occupazionali, la distribuzione equa del personale e il miglioramento del grado di efficienza delle pubbliche amministrazioni;

b) colmare eventuali dislivelli nei ruoli iniziali e quelli intermedi della Polizia di Stato e delle altre forze di Polizia, autorizzando le amministrazioni interessate, tenuto conto dei vuoti nonché del sovrannumero del personale nei rispettivi

ruoli e qualifiche, di utilizzare, le graduatorie dei concorsi già espletati per raggiungere il necessario riallineamento, in deroga alle disposizioni speciali previste dai rispettivi ordinamenti e nei limiti delle facoltà assunzionali previste dalle disposizioni vigenti;

c) specificare alcuni criteri che salvaguardino i soggetti di cui all'articolo 33 della legge n. 104 del 1992 , prevedendo il diritto del lavoratore a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere a non essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede., estendendolo anche ai genitori con figli che abbiano diritto al congedo parentale;

d) prevedere la detrazione delle spese di viaggio sostenute dai pendolari;

e) prevedere che le amministrazioni pubbliche riservino una percentuale non inferiore al 20 per cento di contratti di telelavoro all'anno, delegando alle Regioni, Enti e Aziende del Servizio sanitario nazionale e agli enti locali, in sede di Conferenza Stato – Regioni, la definizione delle modalità relative ai tempi di applicazione delle predette disposizioni, al fine di predisporre: *1)* un elenco codificato delle attività idonee allo svolgimento in forma di telelavoro, determinando altresì una percentuale obbligatoria di lavoratori che prestano telelavoro; *2)* l'applicazione di una sanzione amministrativa, qualora venga disattesa la percentuale obbligatoria;

relativamente all'articolo 5, la norma sembra voler ripristinare le disposizioni recate dal decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 scardinando ogni fondamento giuridico e costituzionale dei diritti del lavoratore, prevedendo disposizioni che ledono la sua dignità, peraltro confermate da alcune recenti sentenze in base alle quali, la Pubblica amministrazione ha l'obbligo di adibire il dipendente alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni considerate equivalenti, verificando se le nuove mansioni possano contribuire alla valorizzazione del patrimonio professionale del lavoratore;

rilevata l'opportunità di procedere all'abrogazione dell'articolo 5;

relativamente all'articolo 6, si dovrebbe prevedere l'estensione del divieto di incarichi a dirigenti in quiescenza, già appartenenti ai ruoli degli organi costituzionali;

relativamente all'articolo 7, la riduzione del 50 per cento deve essere diminuita di almeno il 10 per cento, distribuendola su due anni, nonché utilizzando i risparmi per incrementare il trattamento economico dei lavoratori del pubblico impiego contrattualizzati;

relativamente all'articolo 11 l'obbligo di procedere all'assegnazione degli incarichi dirigenziali attraverso procedure di selezione pubblica volta ad accertare il possesso di « comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell'incarico », appare derogare al principio costituzionale contenuto nell'articolo 97, terzo comma, della Costituzione, secondo cui agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso. Le deroghe sono legittime solo in presenza di « peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico » idonee a giustificarle, e in ogni caso sono sottoposte al sindacato di legittimità costituzionale;

appare fortemente discutibile l'elevazione della percentuale dal 10 al 30 per cento per la copertura di posti di qualifica dirigenziale istituiti nella dotazione organica degli enti locali;

la norma prevede infatti un aumento della cosiddetta dirigenza fiduciaria e una moltiplicazione eccessiva degli incarichi dirigenziali;

tale norma più che rispondere alle esigenze e al fabbisogno delle amministrazioni locali e alla necessità di garantire un servizio ai cittadini nonché ai principi di imparzialità e buon andamento dell'amministrazione ai sensi dell'articolo 97 e 95 della Costituzione, pare rispondere all'esigenza di allargare il consenso intorno all'organo politico in maniera tale da con-

sentire all'organo politico, il Sindaco, di scegliere e dunque posizionare quei dirigenti a sé più compiacenti e dunque avere una dirigenza « supina » e « passiva » piuttosto che una dirigenza dotata di autonomia e imparzialità (è di fatto un aumento del sistema dello *spoils system* mascherato);

deve essere assicurata la imparzialità e preparazione del gruppo dirigente, nel momento in cui al dirigente viene garantita la necessaria autonomia.

la norma inoltre potrebbe prestare il fianco ad operazioni di « sanatorie » compiute dai vertici politici degli enti locali che in violazione della normativa vigente hanno proceduto alla nomina di dirigenti anche al di fuori dei casi e dei presupposti previsti dalla legge causando danno erariale;

l'elevazione della percentuale dal 10 al 30 per cento e la previsione di assunzione di almeno un'unità dirigenziale, nell'ambito della dotazione organica dell'ente appare anche eccessiva e sproporzionata rispetto ai vincoli posti dalle disposizioni contenute nel Testo unico degli enti locali. Tale previsione potrebbe generare, a medio termine, il rischio di moltiplicare il numero dei dirigenti a termine, rispetto al numero dei dipendenti con qualifiche inferiori; la genericità della norma in questione e la sua possibile estensione retroattiva, potrebbe comportare anche effetti di sanatoria con riferimento a pregresse assunzioni irregolari di personale con funzioni dirigenziali;

al riguardo il Governo dovrebbe valutare l'opportunità di attuare un monitoraggio per verificare l'applicazione delle disposizioni recate dal comma 3 dell'articolo 26 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in base al quale le amministrazioni che intendano incrementare le dotazioni organiche per ciascuna delle attuali posizioni funzionali dirigenziali del ruolo sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo, hanno l'obbligo, ove non avessero già provveduto, di procedere alla rideterminazione della pianta organica, al fine di garantire che il numero dei dirigenti sia adeguato al numero complessivo delle risorse umane delle singole strutture amministrative.

sarebbe altresì importante prevedere la pubblicazione della predetta « pianta organica » anche sul portale *internet* della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della Funzione pubblica,

esprime

PARERE CONTRARIO

Ciprini, Tripiedi, Rizzetto, Cominardi, Bechis, Rostellato,Baldassarre, Chimienti.

ALLEGATO 4

DL 90/2014: Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari (C. 2486 Governo).

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE PRESENTATA DAI DEPUTATI AIRAUDO E PLACIDO

La XI Commissione,

esaminato il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari (C. 2486);

premesso che:

l'assegnazione dell'esame in sede referente del decreto-legge alla sola Commissione Affari costituzionale costituisce un *vulnus* alle competenze della Commissione Lavoro dal momento che il numero di articoli e i contenuti relativi alle proprie parti di competenza costituiscono una parte prevalente dell'intero provvedimento;

le riforme sociali degli ultimi venti anni si sono esercitate a distruggere la legislazione del lavoro. Tale opera è portata avanti anche dal Governo Renzi, che con il decreto-legge in esame sbrandella ulteriormente il corpo ferito di tale legislazione;

la lettura congiunta degli articoli che riguardano il lavoro rivela l'obiettivo di escludere e cancellare il ruolo del sindacato dalla definizione degli interventi e dei contenuti in materia di pubblico impiego. Infatti, non c'è un solo articolo di quelli che rimettono al Governo l'adozione di decreti o la definizione di criteri che imponga di sentire le parti sociali o di adottarli d'intesa con essi;

la cancellazione del sindacato dalle relazioni giuslavoristiche che riguardano il pubblico impiego nelle misure introdotte dal decreto-legge è un fatto di gravità inaudita: un corpo intermedio previsto in Costituzione che viene debellato come fosse un male e non un elemento insostituibile di ogni processo che riguardi il diritto del lavoro e i diritti e doveri dei lavoratori;

si dispone, inoltre, la riduzione del 50 per cento, per ciascuna associazione sindacale, dei distacchi, delle aspettative e dei permessi sindacali, che oggi sono in tutto circa 2.800. Se pur questa misura dovesse portare dei risparmi, ma ciò non è garantito considerato che il personale distaccato tornerà in ufficio dove non percepirà più il solo stipendio base, è inaccettabile che si riducano anche le aspettative sindacali previste dallo Statuto dei lavoratori e anche tutto il monte ore dei permessi retribuiti, nonché quelli destinate alle riunioni degli organismi statutari. Il dimezzamento riguarderà anche le aspettative e i permessi non retribuiti è ciò diventa senza ombra di dubbio un pesantissimo attacco al sindacato e a quello del pubblico impiego in particolare;

nessuna delle disposizioni del decreto-legge contiene misure per aumentare l'occupazione;

si interviene sulle regola del *turn over*, abbandonando il sistema di calcolo pro capite, ma non si aumentano le percentuali del tasso di sostituzione per le

amministrazioni dello Stato e per gli enti di ricerca. A questo si aggiunge che nessuna misura viene prevista per risolvere i mille problemi del precariato della pubblica amministrazione, anche solo in termini di proroga della durata dei contratti a tempo determinato in scadenza, così continuando a indebolire i servizi che la pubblica amministrazione può fornire ai cittadini a causa dell'esistenza di molte deficienze di organico;

viene introdotto il demansionamento dei lavoratori, sia sul piano del trattamento giuridico sia su quello economico, senza che venga prevista nessuna regola di controllo o di garanzia nei confronti del lavoratore che, a causa della minaccia del licenziamento, sarà costretto a chiedere di essere demansionato;

per la copertura del Fondo che deve servire a realizzare la mobilità volontaria e obbligatoria non vengono stanziate nuove risorse, ma vengono distratte quelle destinate alla stabilizzazione dei rapporti di lavoro pubblici, ai programmi di assunzioni di personale qualificato e all'erogazione di indennità di trasferta. Inoltre, con riferimento alla mobilità obbligatoria nessuna tutela o forma di controllo viene prevista per i criteri e le regola che si applicheranno ai lavoratori che fossero fatti oggetto di trasferimento obbligatorio, lasciando spazio così a possibili abusi contro di loro;

inoltre, l'onere della riduzione dei distacchi sindacali sarà pagato soprattutto dai docenti precari della scuola, a causa del ritorno in cattedra dei docenti distaccati che porterà ad un calo di supplenze. Si tratta di circa 340 unità per le quali il decreto-legge non prevede alcuna salvaguardia;

si introduce la regola, riguardante tutte le categorie del pubblico impiego, del collocamento a riposo al raggiungimento dei limiti di età, abrogando le disposizioni che consentono il trattenimento in servizio. Tale misura, pur positiva, è stata battezzata col nome di « staffetta generazionale » perché creduta misura di « ricambio generazionale in un momento di crisi del sistema economico nel suo complesso e di blocco delle assunzioni », e panacea del rilancio dell'occupazione nel pubblico impiego. Invece la sua incidenza occupazionale è scarsa. Si tratta di circa 2 mila trattenimenti in servizio all'anno in tutta la Pubblica amministrazione, con un numero complessivo attuale di circa 1.200 persone, di cui 660 magistrati (per i quali è prevista una deroga), nonostante la ministra Madia reclamizzasse che la misura libererebbe circa 10-15 mila posti, in ciò contraddetta dai numeri della Ragioneria generale dello Stato. Invece nulla dice la Ministra sul fatto che immotivatamente viene fatta salva l'ausiliaria per il personale militare fino al 31 dicembre 2015, che costituisce un privilegio costoso per le casse dello Stato;

in definitiva, il decreto-legge in esame, per quanto riguarda le disposizioni in materia di lavoro pubblico rappresenta un intervento di scarso impatto, che in non è in grado di far fronte al problema della creazione di nuova occupazione e non realizza un miglioramento dell'organizzazione o dell'efficienza della Pubblica amministrazione in un'ottica di sistema. D'altra parte, le risorse della Pubblica amministrazione continuano ad essere oggetto di tagli lineari e senza un intervento sulle risorse non è possibile immaginare alcuna riforma,

esprime

PARERE CONTRARIO

Airaudo, Placido.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione 383

Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo. C. 2498 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)* 383

ALLEGATO 1 (Proposta di parere del Relatore) 389

ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione) 390

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare. C. 698 Grassi, C. 1352 Argentin e C. 2205 Miotto *(Seguito dell'esame e rinvio)* 386

AVVERTENZA 388

SEDE CONSULTIVA

Martedì 15 luglio 2014. — Presidenza del vicepresidente Eugenia ROCCELLA.

La seduta comincia alle 13.55.

Variazione nella composizione della Commissione.

Eugenia ROCCELLA, *presidente*, comunica che il deputato Lorenzo Becattini entra a far parte della Commissione.

Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo.
C. 2498 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Eugenia ROCCELLA, *presidente*, ricorda che la Commissione è oggi convocata per l'espressione, in sede consultiva, del parere alla III Commissione Affari esteri sul disegno di legge C. 2498, approvato dal Senato, recante « Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo ».

Ricorda, altresì, che il parere dovrebbe essere espresso nella seduta odierna, essendo il provvedimento calendarizzato in Aula a partire da domani, 16 luglio, ove concluso dalla Commissione di merito.

Dà, quindi, la parola, al relatore Gigli per lo svolgimento della relazione.

Gian Luigi GIGLI (PI), *relatore*, ricorda che il provvedimento in esame si compone di 34 articoli suddivisi in sei Capi e che è stato ampiamente modificato sia nel corso

dell'esame al Senato che presso la Commissione di merito. Prima di esaminare più analiticamente le disposizioni recate dal provvedimento, osserva che da un lato l'attività di cooperazione presenta forti contatti con le competenze della Commissione, avendo principalmente ad oggetto iniziative di carattere sociale e sanitario, ma che dall'altro la proposta interviene soprattutto sugli aspetti gestionali che interessano solo marginalmente la XII Commissione.

Il Capo I (articoli 1-3) contiene i principi fondamentali e le finalità della cooperazione allo sviluppo. L'articolo 1 afferma, al comma 1, il principio secondo il quale la cooperazione allo sviluppo è parte non solo « integrante » della politica estera dell'Italia, già contenuto nella legge n. 49 del 1987, ma anche « qualificante » di questa; chiarisce inoltre che i principi ispiratori sono quelli delineati nella Carta delle Nazioni Unite, nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e nell'articolo 11 della Costituzione.

L'articolo 2 individua, al comma 1, i destinatari dell'azione di cooperazione: popolazioni, organizzazioni e associazioni civili, il settore privato, istituzioni nazionali e amministrazioni locali dei Paesi partner. Il comma 2 indica i criteri di realizzazione delle iniziative di cooperazione, che dovranno rispettare i principi di efficacia concordati a livello internazionale nonché quello di efficienza, di trasparenza e di economicità.

Segnala in particolare il comma 5 che esclude che gli stanziamenti per la cooperazione siano utilizzabili, direttamente o indirettamente, per finanziare le attività di natura militare, escludendo esplicitamente dall'ambito di applicazione anche le attività della cosiddetta CIMIC (Civil-Military Cooperation), svolte dai contingenti italiani all'estero. L'articolo 3, introdotto nel corso dell'esame al Senato, modifica la denominazione del Ministero degli affari esteri in « Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale » (MAECI).

Il Capo II (articoli 4-10) delimita gli ambiti di applicazione della legge.

L'articolo 4 elenca le diverse tipologie di intervento di Aiuto Pubblico allo sviluppo (APS), che vengono più dettagliatamente descritte nelle norme successive. L'articolo 5, delinea le modalità di partecipazione dell'Italia all'attività di organismi internazionali e al capitale di istituzioni finanziarie multilaterali, definendo altresì al comma 5 il ruolo del MEF. L'articolo 6 disciplina la partecipazione dell'Italia alla definizione delle politiche europee e ai programmi di sviluppo dell'Unione europea, imponendo l'armonizzazione delle politiche nazionali di cooperazione con quelle portate avanti dall'UE e affidando al MAECI, d'intesa con il MEF, la responsabilità di tutte le relazioni con l'UE in materia di cooperazione, ivi compresi i FES. L'articolo 7 disciplina le attività a dono nell'ambito delle relazioni bilaterali, finanziate ed attuate tramite la nuova Agenzia italiana di cooperazione allo sviluppo di cui all'articolo 17, e afferma il principio della appropriazione (*ownership*) dei processi di sviluppo da parte dei soggetti beneficiati, lasciando al MAECI la competenza per gli accordi bilaterali e prevedendo al comma 2 anche la possibilità che gli aiuti si realizzino sotto forma di sostegno al bilancio degli Stati partner. Sempre in ambito bilaterale, l'articolo 8 prevede la possibilità che il Ministro dell'economia, su proposta del Ministro degli esteri e della cooperazione internazionale ed anche in consorzio con enti e banche esteri, conceda l'erogazione di crediti agevolati a Stati di paesi partner, per il tramite di un istituto finanziario gestore. L'articolo 9 disciplina la materia del partenariato territoriale, con il riconoscimento del ruolo delle regioni e degli altri enti territoriali, che si avvalgono, di norma, dell'Agenzia.

L'articolo 10 disciplina gli interventi internazionali di emergenza umanitaria, identificandone i fini, le procedure e i soggetti attuatori. Tali interventi sono deliberati dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ed attuati dall'Agenzia, anche avvalendosi dei soggetti della cooperazione elencati al capo V, che abbiano specifica e compro-

vata esperienza in materia. Per gli interventi di primo soccorso all'estero, il comma 2 ribadisce la competenza del Dipartimento della protezione civile.

I Capi III (articoli 11-16) e IV (articoli 17-21) disciplinano rispettivamente l'indirizzo politico, il governo e il controllo della cooperazione e le strutture operative costituite dall'Agenzia per la cooperazione allo sviluppo, dalla Direzione Generale per la cooperazione allo sviluppo e dal Comitato congiunto per la cooperazione allo sviluppo. La riforma della *governance* rappresenta a suo avviso uno degli elementi più innovativi del provvedimento in esame.

Il Capo V (articoli 22- 28) disciplina i soggetti della cooperazione allo sviluppo, la partecipazione della società civile e i partenariati internazionali. Richiama l'attenzione della Commissione in particolare sull'articolo 25, che disciplina la partecipazione delle organizzazioni della società civile tra le quali ONG, ONLUS, imprese sociali, altri soggetti, nonché organizzazioni con status consultivo da almeno quattro anni presso l'ECOSOC e l'articolo 26, che disciplina la partecipazione di soggetti aventi finalità di lucro alle attività di cooperazione, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenzialità e responsabilità sociale.

Il Capo VI contiene le norme transitorie e finali comprese, all'articolo 32, le norme sulla copertura finanziaria.

Richiama, infine, l'attenzione della Commissione sul fatto che tra i soggetti della cooperazione il provvedimento include anche le associazioni di immigrati che mantengono un legame con i territori di origine. Sottolinea anche, in tema di *governance*, il ruolo affidato alla Corte dei conti in materia di controllo dei bilanci della istituenda Agenzia, a cui peraltro è concessa un'ampia autonomia, anche contabile, e la positiva previsione di indicatori misurabili in maniera oggettiva.

In conclusione, si riserva di formulare una proposta di parere a conclusione del dibattito.

Paolo BENI (PD) dichiara che a suo parere la proposta di legge in esame rappresenta un importante passo in avanti e risponde alle richieste, ormai ventennali, di riforma della legge n. 49 del 1987 provenienti dagli operatori del settore. Richiama in proposito il profondo mutamento intercorso negli ultimi decenni con i fenomeni della globalizzazione e della crescita dell'interdipendenza tra le diverse aree del mondo. A suo avviso non si tratta più di prevedere l'aiuto del nord verso il sud del mondo ma di individuare nuovi contenuti ed attori per uno sviluppo sostenibile che assicuri anche la convivenza pacifica.

Segnala che la proposta in esame tiene conto anche dei nuovi soggetti della cooperazione, quali enti locali, sindacati, organizzazioni di volontariato e gruppi di cittadini, tramite la previsione di un nuovo elenco nazionale, e si pone come obiettivi da raggiungere la pace, la tutela dei diritti umani, la lotta alla povertà e alle disuguaglianze e la tutela dell'ambiente. Sottolinea che un pilastro della riforma è rappresentato dal nuovo sistema di *governance* costituito dal vice ministro con delega specifica, dal Comitato interministeriale per lo sviluppo, dalla nuova Agenzia e dal Comitato congiunto.

Concorda infine con le considerazioni del relatore circa la natura delle competenze della XII Commissione rispetto al provvedimento in esame.

Paola BINETTI (PI) sottolinea la necessità di rafforzare la cooperazione nel settore della conoscenza, anche attraverso più intensi legami a livello universitario, e di aiutare i Paesi del sud del mondo ad uno uso equilibrato delle risorse naturali, evitando facili arricchimenti immediati che portano conseguenze negative in un futuro prossimo.

Gian Luigi GIGLI (PI), *relatore*, illustra una proposta di parere favorevole con due condizioni relative al ruolo del Ministro della salute nella predisposizione del documento triennale di programmazione e ad una maggiore tutela delle richieste di collocamento in aspettativa per lo svolgimento di attività di cooperazione, pro-

blema sentito in particolare dal personale sanitario *(vedi allegato 1)*.

Paolo BENI (PD), nel condividere in linea generale i contenuti dei rilevi contenuti nella proposta di parere, giudica preferibile la loro espressione sotto forma di osservazione. Ricorda che in ogni caso il Ministro della salute è incluso tra i soggetti facenti parte del Comitato interministeriale di cui è prevista l'istituzione.

Gian Luigi GIGLI (PI), *relatore*, pur rilevando che accanto al Ministero degli esteri e a quello dell'economia il Ministero della salute dovrebbe rivestire un ruolo più importante di altri dicasteri in quanto la cooperazione italiana è tradizionalmente caratterizzata da una forte presenza della componente sanitaria, si dichiara disponibile a trasformare la condizione da lui proposta in osservazione.

Invita invece ad essere più incisivi per quanto concerne il collocamento in aspettativa per lo svolgimento dell'attività di cooperazione, ricordando che è una facoltà già concessa dalla normativa vigente ma che non trova concreta applicazione, in particolare per i medici e per tutto il personale sanitario.

Eugenia ROCCELLA, *presidente*, concorda con i rilevi espressi dal relatore, ricordando le difficoltà che si verificano per la concessione dell'aspettativa.

Paola BINETTI (PI) evidenzia, specialmente in campo sanitario, l'opportunità di utilizzare procedure di sostituzione collaudate, come quella relativa alla maternità, per garantire tutti i portatori di interesse nel caso di personale che richieda l'aspettativa per lo svolgimento di attività di cooperazione.

Donata LENZI (PD) ritiene, da un punto di vista meramente tecnico, che se la Commissione intende esprimere un parere con condizioni esse andrebbero espresse in una formula affine a quella degli emendamenti. Osserva però che in relazione al problema dell'aspettativa una proposta normativa più incisiva possa comportare problemi di copertura finanziaria a causa dei possibili oneri previdenziali. Propone pertanto l'espressione di semplici osservazioni, invitando i colleghi eventualmente a predisporre emendamenti comuni da presentare in Assemblea per disciplinare l'aspettativa del personale sanitario che presenta sicuramente delle specificità, anche per l'indubbio rilievo nelle attività di cooperazione.

Gian Luigi GIGLI (PI), *relatore*, alla luce del dibattito svolto, formula una nuova proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva la proposta di parere come riformulata dal relatore.

La seduta termina alle 14.45.

SEDE REFERENTE

Martedì 15 luglio 2014. — Presidenza del vicepresidente Eugenia ROCCELLA. – Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Franca Biondelli.

La seduta comincia alle 14.45.

Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare.
C. 698 Grassi, C. 1352 Argentin e C. 2205 Miotto.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato, nella seduta del 1° luglio 2014.

Eugenia ROCCELLA, *presidente*, ricorda che la Commissione prosegue oggi l'esame, in sede referente, delle abbinate proposte di legge C. 698 Grassi, C. 1352 Argentin e C. 2205 Miotto: Disposizioni in materia di assistenza in favore delle per-

sone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare.

Dà, quindi, la parola a coloro che intendono intervenire.

Paola BINETTI (PI) ricorda che una riflessione sui temi oggetto delle proposte di legge è iniziata nelle passate legislature e che il processo normativo si trova pertanto in ritardo rispetto ad un bisogno urgente che cresce nel Paese.

Sottolinea la necessità di una visione complessiva che tenga conto dell'evoluzione demografica della popolazione italiana ma anche delle forti differenze a livello regionale. Ritiene necessaria una riflessione sulle risorse da utilizzare, ricordando in proposito che l'Unione europea si è recentemente detta favorevole all'utilizzo delle risorse europee per interventi strutturali di assistenza continuativa agli anziani.

Osserva che tra le forme di non autosufficienza rientrano gli anziani fragili, i malati cronici e i soggetti diversamente abili e che le politiche pubbliche devono tenere conto che, in relazione a questi soggetti, vi è un diverso grado di importanza dell'assistenza sanitaria rispetto a quella di tipo sociale. Vi è in ogni caso necessità di una riforma strutturale che tenga conto dell'inevitabile riduzione del ruolo svolto sinora dalle famiglie. Appaiono opportuni interventi che, ove possibile, spostino avanti nel tempo il momento della non autosufficienza.

Rileva che la figura del badante può svolgere un ruolo importante soprattutto se adeguatamente formata per gestire le micro-emergenze e interpellare correttamente le strutture sanitarie. Ricorda le iniziative portate avanti nella scorsa legislatura, in particolare dalla collega Francesca Martini, per concedere agevolazioni fiscali in caso di ricorso a badanti anche in ragione del maggior costo per la collettività dell'utilizzo delle strutture residenziali.

Ribadisce che la famiglia non può più essere l'unico punto di riferimento sia per l'evoluzione demografica sia per il mutamento della struttura sociale e che qualunque siano le forme di sostegno – badanti, residenze, *voucher*, volontariato – appare essenziale individuare figure di riferimento per garantire maggiore efficacia agli interventi. Evidenzia in proposito con preoccupazione i dati INPS che segnalano una diminuzione del numero dei badanti, sia se si tratta di un fenomeno reale che di un maggiore utilizzo del lavoro nero.

Ricorda che accanto agli studi necessari a comprendere l'evoluzione dei bisogni di assistenza sul lungo periodo dal punto di vista quantitativo, occorre considerare anche l'aspetto qualitativo degli stessi.

Osserva che tutte le proposte in esame presentano aspetti interessanti e in un certo senso creativi e portatori di una cultura del servizio che implica l'utilizzo di congrue dotazioni finanziarie. Auspica pertanto l'adozione di una posizione comune tesa a non accettare, su un tema così importante, le obiezioni di chi sostiene che non è possibile in ogni caso reperire le risorse necessarie.

Daniela SBROLLINI (PD) ringrazia i presentatori e la relatrice per il lavoro svolto sinora che riprende le proposte portate avanti nella scorsa legislatura ed adempie ad un impegno preso nei confronti di cittadini che attendono con urgenza delle risposte.

Concorda con la collega Binetti sull'importanza di una visione di insieme che tenga conto del complesso delle realtà nazionali, anche in ragione della forte disuguaglianza del livello di assistenza sul territorio. Auspica l'adozione di un testo unificato per dare celermente risposta alle richieste provenienti della società e reperire le risorse necessarie. Invita a non dimenticare che i soggetti interessati appartengono a tutte le fasce di età, a cominciare dai bambini.

Oltre all'individuazione delle opportune risorse finanziarie, giudica importante poter assicurare allo Stato una funzione di controllo e di sicurezza, anche per superare le già richiamate profonde differenze rispetto al livello dell'assistenza nelle diverse regioni.

Ritiene che grazie al lavoro svolto in questa e nella passata legislatura la Commissione sia in grado, in collaborazione con il sottosegretario Biondelli, che ben conosce il tema e sul quale si è impegnata, di dare risposte valide ai soggetti che chiedono sicurezza, certezza delle cure e presa in carico dei loro cari.

Ileana ARGENTIN (PD) nell'esprime apprezzamento per il fatto che sia il sottosegretario Biondelli a seguire per conto del Governo il tema oggetto delle proposte di legge in esame, ritiene che la Commissione possa presentarsi unita nell'affrontare il difficile tema dell'individuazione delle risorse necessarie. A conferma dell'urgenza della questione segnala che sono pervenute in 10 giorni oltre 67.000 firme per una petizione *on-line*, da lei promossa, di sostegno all'approvazione di una legge in materia. Dichiara, altresì, che per il raggiungimento dell'obiettivo concreto è disposta, ove necessario, a mettere da parte la proposta di legge a sua firma.

Segnala che nei colloqui con le famiglie emerge con maggiore chiarezza la volontà di preservare la qualità della vita dei fratelli e delle sorelle dei soggetti bisognosi di assistenza. Nel ribadire l'urgenza del tema in discussione, osserva che in alcune situazioni, in assenza di interventi normativi, si potrebbe anche parlare di « omicidi di Stato » nel caso di gesti dettati dalla disperazione.

Ritiene che uno congrua dotazione di risorse sia conseguibile, tenendo conto che non tutti i soggetti sono caratterizzati dalla medesima situazione economica.

Filippo FOSSATI (PD), nell'auspicare una conclusione rapida dell'*iter* del provvedimento in esame, le cui finalità sono senz'altro pienamente condivisibili, ritiene che una volta approvato sarà comunque necessario aprire e affrontare il grande tema della vita indipendente, al fine di consentire a tutti anche a prescindere dalla esistenza in vita dei genitori di condurre una esistenza dignitosa. Il provvedimento in esame è infatti incentrato sull'aiuto ai disabili nella fase della loro vita successiva alla morte dei genitori, mentre sarebbe a suo avviso necessario mettere al centro delle politiche sociali di sostegno alla disabilità il soggetto disabile medesimo.

Inoltre, sottolinea che la riuscita e l'efficacia degli interventi di assistenza previsti si potranno misurare in base a quelli che saranno le modalità e i criteri per l'attribuzione dei medesimi e al quantitativo di risorse economiche messe a disposizione dalla legge per il finanziamento di programmi di intervento per la cura e l'assistenza dei disabili gravi, svolti da associazioni di volontariato e da altri organismi senza scopo di lucro.

Evidenzia, infine, come potrebbe essere invece complicato inserire in questo quadro di risorse economiche e di valutazione dei progetti la contribuzione privata individuale, ad esempio in caso di eredità di notevole entità per la distribuzione della quale, anche a un livello di comunità, la normativa fiscale e tributaria non fornisce un efficace contributo.

Eugenia ROCCELLA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.25.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

Istituzione del « Giorno del dono ».
C. 2422, approvata dal Senato.

ALLEGATO 1

Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo. C. 2498 Governo, approvato dal Senato.

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La XII Commissione (Affari sociali),

esaminato per le parti di competenza il nuovo testo disegno di legge C. 2498 Governo, approvato dal Senato, recante « Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo », quale risultante dagli emendamenti approvati dalla III Commissione;

considerato che la cooperazione sanitaria internazionale è storicamente ed economicamente parte rilevante e significativa della cooperazione italiana;

apprezzata la previsione, all'articolo 16, comma 1, volta ad includere nella composizione del Consiglio nazionale per la cooperazione allo sviluppo la rappresentanza delle organizzazione di volontariato internazionale;

ritenuta opportuno garantire la piena fruibilità del diritto al collocamento in aspettativa per lo svolgimento delle attività di cooperazione previste dalla presente legge, soprattutto al personale sanitario che più frequentemente è soggetto a difficoltà ad ottenere il nulla osta dell'amministrazione di provenienza a causa del blocco del *turn-over* del personale medesimo,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

a) all'articolo 12, comma 1, in analogia a quanto già previsto per il MEF per quanto riguarda l'esercizio delle competenze di cui all'articolo 5, comma 5, si preveda che, limitatamente alle competenze e ai progetti di natura sanitaria, il documento triennale di programmazione e di indirizzo della politica di cooperazione allo sviluppo venga predisposto acquisendo anche il concerto del Ministro della salute;

b) al fine di garantire la piena applicazione della norma di cui all'articolo 27, comma 2, sul diritto al collocamento in aspettativa per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 sia previsto che tale diritto sia riconosciuto in modo incondizionato, prevedendo la possibilità per le amministrazioni di provenienza del personale collocato in aspettativa di avvalersi degli assegni trattenuti a quest'ultimo per assunzioni temporanee sostitutive.

ALLEGATO 2

Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo. C. 2498 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XII Commissione (Affari sociali),

esaminato per le parti di competenza il nuovo testo disegno di legge C. 2498 Governo, approvato dal Senato, recante « Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo », quale risultante dagli emendamenti approvati dalla III Commissione;

considerato che la cooperazione sanitaria internazionale è storicamente ed economicamente parte rilevante e significativa della cooperazione italiana;

apprezzata la previsione di cui all'articolo 16, comma 1, volta ad includere nella composizione del Consiglio nazionale per la cooperazione allo sviluppo la rappresentanza delle organizzazione di volontariato internazionale;

ritenuto opportuno garantire la piena fruibilità del diritto al collocamento in aspettativa per lo svolgimento delle attività di cooperazione previste dalla presente legge, soprattutto al personale sanitario che più frequentemente è soggetto a difficoltà ad ottenere il nulla osta dell'amministrazione di provenienza a causa del blocco del *turn-over* del personale medesimo,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 12, comma 1, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere, in analogia a quanto già disposto per il Ministero dell'economia e delle finanze per quanto riguarda l'esercizio delle competenze di cui all'articolo 5, comma 5, che, limitatamente alle competenze e ai progetti di natura sanitaria, il documento triennale di programmazione e di indirizzo della politica di cooperazione allo sviluppo venga predisposto acquisendo anche il concerto del Ministro della salute;

b) al fine di garantire la piena applicazione della norma di cui all'articolo 27, comma 2, sul diritto al collocamento in aspettativa per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che tale diritto sia riconosciuto in modo incondizionato, consentendo alle amministrazioni di provenienza del personale collocato in aspettativa di avvalersi degli assegni trattenuti a quest'ultimo per assunzioni temporanee sostitutive.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

Disposizioni in materia di agricoltura sociale. C. 303-760-903-1019-1020/A 391

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione 391

Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo. Nuovo testo C. 2498 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni)* 391

ALLEGATO 1 (Proposta di parere del Relatore) 395

ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione) 397

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del professor Silvio Franco, ricercatore in economia e gestione delle imprese presso il Dipartimento di economia e impresa dell'Università degli studi della Tuscia e dei rappresentanti dei Bio-Distretti Cilento, Grecanico, Via Amerina e Forre, di Greve in Chianti, del Chianti storico, di San Gimignano, della Val di Gresta, della Val di Vara, delle Valli Valdesi e Il Piceno, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 302 Fiorio, recante la riforma della normativa nazionale sull'agricoltura biologica, della proposta di regolamento dell'Unione europea relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici (COM(2014) 180 final) e della Comunicazione della Commissione europea – Piano d'azione per il futuro della produzione biologica nell'Unione europea (COM(2014) 179 final) 394

COMITATO DEI NOVE

Martedì 15 luglio 2014.

Disposizioni in materia di agricoltura sociale. C. 303-760-903-1019-1020/A.

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 11.35 alle 11.50 e dalle ore 15.40 alle ore 15.55

SEDE CONSULTIVA

Martedì 15 luglio 2014. — Presidenza del presidente Luca SANI.

La seduta comincia alle 12.

Variazione nella composizione della Commissione.

Luca SANI, *presidente*, comunica che il deputato Giuseppe Romanini entra a far parte della Commissione, mentre il collega Simone Valiante cessa di farne parte, per diventare componente della Commissione Trasporti. Augura ai colleghi buon lavoro.

Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo.
Nuovo testo C. 2498 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni).

La Commissione inizia l'esame del nuovo testo del disegno di legge, trasmesso dalla Commissione di merito.

Luca SANI, *presidente*, comunica che il gruppo M5S ha chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere entro l'odierna seduta, in quanto l'inizio dell'esame in Assemblea del provvedimento è previsto per domani.

Giorgio ZANIN (PD), *relatore*, considerati i ristretti tempi a disposizione, rinuncia ad illustrare dettagliatamente il provvedimento.

Sottolinea in ogni caso che la cooperazione allo sviluppo interessa in misura rilevante i settori di competenza della Commissione, in quanto comprende anche interventi per l'agricoltura, che riveste un ruolo importante nell'economia dei Paesi in via di sviluppo; inoltre, la cooperazione può costituire uno strumento per riorientare il modello agricolo, con riferimento particolare ai temi e agli obiettivi dell'EXPO Milano 2015. Per questi motivi, il testo dovrebbe contenere un riconoscimento del ruolo dell'agricoltura, in primo luogo prevedendo che il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali rientri tra i componenti stabili del Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo, di cui all'articolo 15. Nel ricordare che in tal senso si è pronunciata anche la Commissione Agricoltura del Senato, auspica che la Commissione voglia esprimere un indirizzo anche più forte.

Mario CATANIA (SCpI) esprime sostegno verso l'impostazione del relatore, che invita a predisporre una proposta di parere che, in modo sintetico ed efficace, enfatizzi i temi dell'agricoltura e dell'alimentazione nelle politiche di cooperazione allo sviluppo e preveda la presenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali nel Comitato interministeriale di cui all'articolo 15.

Filippo GALLINELLA (M5S) condivide la proposta di integrazione della composizione del Comitato interministeriale. Invita poi il relatore ad introdurre disposizioni volte ad assicurare la trasparenza e l'informazione al Parlamento circa le attività svolte dagli organismi istituzionali previsti dal provvedimento.

Giorgio ZANIN (PD), *relatore*, fa presente che il testo già contiene disposizioni nel senso richiesto dal collega gallinella, come l'articolo 13, che disciplina i poteri di indirizzo e controllo del Parlamento.

Roberto CAON (LNA), nel ricordare che la sua parte politica auspicherebbe il venir meno di un Ministero agricolo, rileva che, poiché questo esiste, è opportuno che partecipi al Comitato interministeriale.

Giuseppe L'ABBATE (M5S) invita a prevedere l'unificazione del Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo, di cui all'articolo 15, con il Consiglio nazionale per la cooperazione allo sviluppo, di cui all'articolo 16, per la parziale sovrapposizione delle relative attività e per esigenze di snellezza e contenimento delle spese degli apparati istituzionali. Si potrebbero invece prevedere riunioni del Comitato interministeriale con la partecipazione dei soggetti pubblici e privati indicati dall'articolo 16.

Luca SANI, *presidente*, nell'invitare il relatore a predisporre una proposta di parere, avverte che l'esame in sede consultiva del provvedimento sarà ore sospeso per proseguire alle ore 13.15. Nel frattempo, si passerà allo svolgimento della prevista audizione informale.

Segnala che il deputato Venittelli non ha potuto registrare la loro presenza all'odierna seduta per motivi tecnici.

La seduta sospesa alle 12.20, è ripresa alle 13.50.

Giorgio ZANIN (PD), *relatore*, presenta una proposta di parere, predisposta sulla base del dibattito svoltosi e di ulteriori suggerimenti formulati dai colleghi *(vedi allegato 1)*.

In particolare, sottolinea che la condizione recepisce un orientamento ampiamente condiviso nel dibattito svoltosi in precedenza, nonché dalla collega Faenzi, che pure ha proposto l'integrazione del Comitato interministeriale con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Per quanto riguarda l'osservazione di cui al numero 3, relativa all'unificazione del Comitato interministeriale con il Consiglio nazionale, fa presente di averla inserita nella proposta di parere al solo scopo di consentire alla Commissione di valutare l'indicazione del Gruppo M5S, che tuttavia personalmente non condivide.

Chiede pertanto che si proceda alla votazione del parere per parti separate, nel senso di votare separatamente l'osservazione di cui al numero 3.

Giuseppe L'ABBATE (M5S) insiste per l'accoglimento dell'osservazione, che mira alla semplificazione dell'apparato istituzionale.

Giorgio ZANIN (PD), *relatore*, sottolinea le funzioni molto diverse del Comitato interministeriale, che è organo di governo competente ad assicurare la programmazione e il coordinamento delle attività di cooperazione allo sviluppo, e del Consiglio nazionale, che è invece strumento di partecipazione, consultazione e proposta e sede di confronto con l'articolato mondo della cooperazione. Per questi motivi, è contrario all'osservazione di cui al numero 3.

Mino TARICCO (PD) si associa alle considerazione del relatore, pur apprezzando le ragioni della proposta del gruppo M5S. Sottolinea infatti che il Consiglio nazionale di cui all'articolo 16 è organismo di partecipazione aperto al vasto ambito del protagonismo civile che ha caratterizzato la cooperazione allo sviluppo in questi anni. Ritiene anzi che la proposta del Gruppo M5S finisca per svilire questo ruolo, laddove si prevede la sostanziale soppressione del Consiglio.

Adriano ZACCAGNINI (Misto), nel preannunciare la sua astensione, ricorda la grave situazione nella striscia di Gaza e in generale la questione palestinese. A tale proposito, constatato che la proposta di parere del relatore cita l'EXPO Milano 2015, desidera richiamare l'attenzione della Commissione su alcune gravi affermazioni riportate nel materiale propagandistico relativo alla partecipazione all'evento di Israele, nel quale si afferma tra l'altro che i contadini israeliani coltivano quella terra da 120 anni, quando lo stato di Israele esiste da 66 anni, e si indica come capitale Gerusalemme anziché Tel Aviv, quando la stessa ONU considera la proclamazione di Gerusalemme capitale da parte del parlamento israeliano nulla e priva di validità, una violazione del diritto internazionale e un serio ostacolo alla pace in Medio Oriente. Giudica pertanto vergognoso che ciò sia consentito dalle istituzioni responsabili dell'EXPO, sui quali il Parlamento e il Governo dovrebbero intervenire.

Luca SANI, *presidente*, pur comprendendo la sensibilità dimostrata dal collega per la drammatica situazione in Medio oriente, invita ad attenersi all'argomento all'ordine del giorno.

Monica FAENZI (FI-PdL) condivide la proposta illustrata del relatore, in considerazione del fatto che è stata accolta la proposta avanzata anche dal suo gruppo per l'inserimento del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali nell'ambito dei componenti stabili del Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo, alla luce del grande rilievo delle operazioni di aiuto pubblico allo sviluppo che si espletano tramite il trasferimento di conoscenze in agricoltura.

Luca SANI, *presidente*, avverte che, come richiesto dal relatore, si procederà alla votazione della proposta di parere per parti separate, nel senso di votare separatamente l'osservazione di cui al numero 3.

La Commissione, con distinte votazioni, approva infine la proposta di parere del relatore, dalle premesse fino

all'osservazione di cui al numero 2 *(vedi allegato 2)* e respinge l'osservazione di cui al numero 3.

Luca SANI, *presidente*, segnala che il deputato Covello non ha potuto registrare la loro presenza all'odierna seduta per motivi tecnici.

La seduta termina alle 14.10.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 15 luglio 2014.

Audizione del professor Silvio Franco, ricercatore in economia e gestione delle imprese presso il Dipartimento di economia e impresa dell'Università degli studi della Tuscia e dei rappresentanti dei Bio-Distretti Cilento, Grecanico, Via Amerina e Forre, di Greve in Chianti, del Chianti storico, di San Gimignano, della Val di Gresta, della Val di Vara, delle Valli Valdesi e Il Piceno, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 302 Fiorio, recante la riforma della normativa nazionale sull'agricoltura biologica, della proposta di regolamento dell'Unione europea relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici (COM(2014) 180 final) e della Comunicazione della Commissione europea – Piano d'azione per il futuro della produzione biologica nell'Unione europea (COM(2014) 179 final).

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.30 alle 13.50.

ALLEGATO 1

Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo. (Nuovo testo C. 2498 Governo, approvato dal Senato).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La XIII Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il nuovo testo disegno di legge C. 2498, recante « Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo »,

premesso che:

la nuova denominazione del Ministero degli affari esteri prevista dall'articolo 3, comma 2, comprensiva della intitolazione alla cooperazione internazionale, rimodella il profilo geopolitico del Ministero stesso, accrescendo di fatto il compito che l'Italia si prefigge nell'ambito delle politiche di sviluppo sociale ed economico, a promozione dei diritti umani nel mondo;

l'agricoltura e in generale il settore primario sono aspetti essenziali per lo sviluppo dei popoli, tanto più nei Paesi in via di sviluppo, ove essi rappresentano la parte preponderante dell'economia e dell'occupazione;

il mondo agricolo italiano esprime eccellenze produttive e può costituire, per metodo, valori e orientamenti, un patrimonio di grande profilo in termini di cooperazione, così come implicitamente manifestato sia dalla presenza a Roma della sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) sia dalla intitolazione del prossimo EXPO Milano 2015;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

si richiede che, a maggior salvaguardia delle identità e potenzialità sopra enunciate, per opportunità e coerenza con il profilo delineato dalla nuova legge, sia assicurata la presenza del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali tra i componenti stabili del Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo (CICS);

e con le seguenti osservazioni:

1. valuti la Commissione di merito come meglio precisare e assicurare l'obiettivo educativo e partecipativo complessivamente posto al comma 4 dell'articolo 1 del testo, anche attraverso l'eventuale redazione di un piano nazionale di formazione alla cooperazione allo sviluppo, con il concorso dei soggetti di cui all'articolo 22 del medesimo testo;

2. valuti la Commissione di merito, nell'ambito delle attività di cooperazione allo sviluppo nei Paesi in situazioni di emergenza alimentare, la valorizzazione delle operazioni di fornitura di prodotti agroalimentari, di insediamento agricolo e di trasmissione di conoscenze e tecniche di coltivazione, sino alla realizzazione di vere e proprie filiere agroalimentari;

3. valuti la Commissione di merito l'opportunità di unificare il Comitato interministeriale di cui all'articolo 15 e il Consiglio di cui all'articolo 16, prevedendo che il Comitato interministeriale, al fine di consentire la partecipazione, la consultazione e la proposizione, si riunisca almeno annualmente in una formazione allargata

ai principali soggetti pubblici e privati, *profit* e no profit, della cooperazione internazionale allo sviluppo, ivi inclusi i rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, degli enti locali, dell'Agenzia di cui all'articolo 17, delle principali reti di organizzazioni della società civile di cooperazione allo sviluppo e di aiuto umanitario e del mondo accademico.

ALLEGATO 2

Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo. (Nuovo testo C. 2498 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIII Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il nuovo testo disegno di legge C. 2498, recante « Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo »,

premesso che:

la nuova denominazione del Ministero degli affari esteri prevista dall'articolo 3, comma 2, comprensiva della intitolazione alla cooperazione internazionale, rimodella il profilo geopolitico del Ministero stesso, accrescendo di fatto il compito che l'Italia si prefigge nell'ambito delle politiche di sviluppo sociale ed economico, a promozione dei diritti umani nel mondo;

l'agricoltura e in generale il settore primario sono aspetti essenziali per lo sviluppo dei popoli, tanto più nei Paesi in via di sviluppo, ove essi rappresentano la parte preponderante dell'economia e dell'occupazione;

il mondo agricolo italiano esprime eccellenze produttive e può costituire, per metodo, valori e orientamenti, un patrimonio di grande profilo in termini di cooperazione, così come implicitamente manifestato sia dalla presenza a Roma della sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) sia dalla intitolazione del prossimo EXPO Milano 2015;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

si richiede che, a maggior salvaguardia delle identità e potenzialità sopra enunciate, per opportunità e coerenza con il profilo delineato dalla nuova legge, sia assicurata la presenza del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali tra i componenti stabili del Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo (CICS);

e con le seguenti osservazioni:

1. valuti la Commissione di merito come meglio precisare e assicurare l'obiettivo educativo e partecipativo complessivamente posto al comma 4 dell'articolo 1 del testo, anche attraverso l'eventuale redazione di un piano nazionale di formazione alla cooperazione allo sviluppo, con il concorso dei soggetti di cui all'articolo 22 del medesimo testo;

2. valuti la Commissione di merito, nell'ambito delle attività di cooperazione allo sviluppo nei Paesi in situazioni di emergenza alimentare, la valorizzazione delle operazioni di fornitura di prodotti agroalimentari, di insediamento agricolo e di trasmissione di conoscenze e tecniche di coltivazione, sino alla realizzazione di vere e proprie filiere agroalimentari.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione 398

Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo. Nuovo testo C. 2498 Governo, approvato dal Senato, e abb. (Parere alla III Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 398

ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione) 405

Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Nuovo testo C. 2247 Causi ed altri e C. 2248 Capezzone *(Seguito dell'esame e rinvio)* 404

SEDE CONSULTIVA

Martedì 15 luglio 2014. — Presidenza del vicepresidente Paolo TANCREDI.

La seduta comincia alle 14.15.

Variazione nella composizione della Commissione.

Paolo TANCREDI, *presidente*, comunica che entra a far parte della Commissione il deputato Roberto Occhiuto.

Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo.
Nuovo testo C. 2498 Governo, approvato dal Senato, e abb.
(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Paolo ALLI (NCD), *relatore*, illustra i contenuti del provvedimento in esame, ricordando che al testo approvato al Senato, presso la III Commissione della Camera sono state abbinate tre proposte di legge di iniziativa parlamentare: A.C. 665 Santerini, A.C. 832 Marcon, e A.C. 2201 Spadoni. Nel corso dell'esame in Commissione sono state apportate modificazioni ed integrazioni al testo approvato dal Senato (per le quali rinvia all'articolato predisposto dagli uffici), che non sembrano assumere specifico rilievo avuto riguardo ai profili di interesse della XIV Commissione. Gli emendamenti hanno sostanzialmente riguardato gli istituti finanziari gestori dei crediti concessionali (articolo 8), gli obblighi di trasparenza e la stabilità degli stanziamenti indicati nel Documento triennale di programmazione (articolo 12); gli ambiti di autonomia dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo (articolo 18); il ruolo della Cassa depositi e prestiti S.p.A. quale Istituzione Finanziaria per la cooperazione internazionale allo sviluppo (nuovo articolo 21-*bis* del nuovo Capo IV-*bis*); le organizzazioni

della società civile ed altri soggetti senza finalità di lucro (articolo 25), la promozione del volontariato nell'ambito delle iniziative di cooperazione allo sviluppo e l'organizzazione di corpi civili di pace (articolo 27, già articolo 26 del ddl).

Prima di procedere alla illustrazione del provvedimento, intende sottolineare l'importanza della approvazione di una riforma della disciplina generale sulla cooperazione, attualmente contenuta nella legge n. 49 del 1987, che rappresenta la realizzazione di un obiettivo a lungo perseguito (da oltre quindici anni) in materia di cooperazione internazionale e che fornisce un contributo decisivo – nella legislatura attuale – al rafforzamento della presenza internazionale dell'Italia. Si tratta peraltro di una riforma a lungo attesa da tutte le organizzazioni internazionali che operano nel settore della cooperazione allo sviluppo, come anche delle ONG e del mondo del *non profit*.

Obiettivo del provvedimento è quello di adeguare la disciplina della cooperazione italiana alle mutate condizioni internazionali ed alle nuove esigenze emerse nel dibattito più recente sull'aiuto allo sviluppo. Sottolinea, in particolare, come, nell'ambito della cooperazione, si sia registrato un accresciuto protagonismo di impegni presi a livello multilaterale, tra cui la Dichiarazione del Millennio delle Nazioni Unite, nonché, per i profili di interesse della XIV Commissione, l'affermarsi dell'Unione europea come il principale attore di cooperazione su scala mondiale.

A questo riguardo evidenzia che l'obiettivo della politica di sviluppo dell'Unione europea – prevista all'articolo 21 del Trattato sull'Unione europea (TUE) – mira alla progressiva eliminazione della povertà e all'integrazione dei paesi interessati nell'economia mondiale, nonché a consolidare la democrazia e lo Stato di diritto e a perseguire il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali. La cooperazione allo sviluppo condotta dall'Unione europea è complementare alle politiche degli Stati membri (articolo 208 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea – TFUE) e si concerta con quelle di altri finanziatori a livello mondiale e organizzazioni internazionali (Banca mondiale, Fondo monetario internazionale). Sottolinea che attualmente, l'Unione europea è il principale partner dei paesi in via di sviluppo, in termini di aiuti, scambi commerciali e investimenti diretti. Nel 2013 l'UE ha devoluto complessivamente 56,5 miliardi di euro in aiuti pubblici allo sviluppo, riconfermandosi come il più grande donatore a livello internazionale. Ricordo che la fonte principale di finanziamento è il bilancio dell'UE, attraverso lo strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo (regolamento (UE) N. 233/2014), che per il periodo 2014-2020 prevede una assegnazione finanziaria di 19.661 milioni di euro. Oltre al bilancio dell'UE, richiamo due specifici strumenti finanziari, costituiti dal Fondo europeo di sviluppo (FES), che si affida ai contributi degli Stati membri e che per il periodo di programmazione finanziaria 2014-2020 ha una dotazione di 30,5 miliardi di euro (a cui l'Italia contribuirà per il 12,53 per cento) e la Banca europea per gli investimenti (BEI), che concede prestiti nel quadro delle proprie attività esterne.

Infine, richiama le conclusioni approvate dal Consiglio europeo del 26 e 27 giugno 2014 sugli obiettivi in materia di aiuto pubblico allo sviluppo (APS), nelle quali si ravvisa – per l'Italia – l'esigenza di uno sforzo supplementare per raggiungere l'obiettivo fissato per gli Stati membri, entro il 2015, dello 0,7 percento del PIL da destinare agli aiuti allo sviluppo. Il livello di aiuti italiano nel 2013 si attesta infatti allo 0,16 per cento del PIL (pari a 2.450 milioni di euro), mentre dovrebbe raggiungere lo 0,7 per cento, pari a una stima di 11.306 milioni di euro. Da ultimo, ricorda che il programma della Presidenza italiana del Consiglio dell'UE, presentato al Parlamento europeo nella sessione del 2 luglio 2014, indica tra le priorità nelle politiche per lo sviluppo la definizione di una posizione comune dell'UE sull'Agenda per lo sviluppo post-2015; la promozione del tema della sicurezza alimentare; l'in-

tegrazione della dimensione migratoria; la riflessione sul ruolo del settore privato.

In sintesi, l'A.C. 2498 si compone di 34 articoli suddivisi in sette Capi.

Il Capo I (articoli da 1 a 3) contiene i principi fondamentali e le finalità della cooperazione allo sviluppo. L'articolo 1 chiarisce che i principi ispiratori della cooperazione allo sviluppo – definita parte qualificante della politica estera italiana – sono delineati nella Carta delle Nazioni Unite, nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e nell'articolo 11 della Costituzione. Tra le finalità previste rientrano lo sradicamento della povertà attraverso uno sviluppo sostenibile, la tutela dei diritti umani, l'uguaglianza di genere e la prevenzione dei conflitti. I destinatari dell'azione di cooperazione (articolo 2) sono le popolazioni, le organizzazioni e le associazioni civili, il settore privato, le istituzioni nazionali e le amministrazioni locali dei Paesi partner. Le iniziative di cooperazione dovranno rispettare i principi di efficacia concordati a livello internazionale, nonché quello di efficienza, di trasparenza e di economicità. Si afferma la preferenza, nelle attività di cooperazione, dell'uso di beni e servizi dei Paesi destinatari di iniziative, compatibilmente con la normativa europea e gli standard di efficienza, mentre si esclude che gli stanziamenti per la cooperazione siano utilizzabili, direttamente o indirettamente, per finanziare le attività di natura militare o le attività di cosiddetta « CIMIC », *civil-military cooperation*, svolte dai contingenti militari all'estero, nell'ambito di principi definiti in sede NATO. L'articolo 3 dispone che il Ministero degli affari esteri assume la denominazione « Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale » (MAECI).

Il Capo II (articoli da 4 a 10) delimita gli ambiti di applicazione della legge, elencando le diverse tipologie di intervento di Aiuto Pubblico allo sviluppo (APS). L'articolo 5 delinea le modalità di partecipazione dell'Italia all'attività di organismi internazionali e al capitale di istituzioni finanziarie multilaterali. L'articolo 6 disciplina la partecipazione dell'Italia alla definizione delle politiche europee e ai programmi di sviluppo dell'Unione europea, imponendo l'armonizzazione delle politiche nazionali di cooperazione con quelle dell'UE e la partecipazione alla cooperazione indiretta. I commi 3 e 4 assegnano la responsabilità delle relazioni con l'Unione europea e con gli strumenti finanziari europei competenti, nonché della definizione e dell'attuazione delle politiche del Fondo europeo di sviluppo (FES) al Ministro degli affari esteri, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base degli indirizzi contenuti nel documento triennale di programmazione e di indirizzo, previsto all'articolo 12. L'articolo 7 disciplina le attività a dono nell'ambito delle relazioni bilaterali. Sempre in ambito bilaterale, l'articolo 8 prevede l'erogazione di crediti agevolati a stati di paesi partner, per il tramite di un istituto finanziario gestore, da individuare con procedura ad evidenza pubblica. Segnala che sul punto è stato presentato un emendamento che prevede che i crediti agevolati possano essere erogati da « uno o più » istituti. La concessione di crediti agevolati potrà avvenire anche in consorzio con enti o banche estere. L'articolo 9 disciplina la materia del partenariato territoriale, con il riconoscimento del ruolo delle Regioni e degli altri Enti territoriali. L'articolo 10 disciplina gli interventi internazionali di emergenza umanitaria, identificandone i fini, le procedure e i soggetti attuatori. Per gli interventi di primo soccorso all'estero, il comma 2 ribadisce la competenza del Dipartimento della protezione civile di cui al decreto-legge n. 90 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 152 del 2005.

Il Capo III (articoli da 11 a 16) disciplina l'indirizzo politico, il governo e il controllo della cooperazione. L'articolo 11 attribuisce al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale la responsabilità della politica di cooperazione allo sviluppo, nonché il controllo e la vigilanza sull'attuazione della politica medesima; in materia è previsto il conferimento di una delega a un vice ministro. Le relazioni con le banche e i fondi di svi-

luppo a carattere multilaterale e di partecipazione finanziaria a detti organismi restano di competenza del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa e in coordinamento con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. L'articolo 12 prevede che il Consiglio dei Ministri approvi, entro il 31 marzo di ogni anno, il documento triennale di programmazione e di indirizzo. Il Ministro degli esteri dovrà redigere, d'intesa con il Ministro delle finanze una relazione annuale sulle attività di cooperazione svolte nell'anno precedente, che dia conto anche della partecipazione dell'Italia a banche, fondi di sviluppo ed organismi multilaterali, quantificandone i relativi oneri. Le Commissioni parlamentari esprimono parere sul Documento triennale di programmazione e di indirizzo, con l'allegata relazione (articolo 13). L'articolo 14 prevede un Allegato allo stato di previsione del Ministero degli esteri e della cooperazione che indichi tutti gli stanziamenti assegnati al finanziamento di politiche di APS. Al Rendiconto generale dello Stato andrà allegata una relazione contenente dati ed elementi sull'utilizzo di tali stanziamenti, oltre ai risultati conseguiti rispetto agli obiettivi prefissati. L'articolo 15 istituisce il Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo (CICS), cui è attribuito il compito di assicurare la programmazione ed il coordinamento di tutte le attività di cooperazione, nonché la coerenza delle politiche nazionali con la stessa cooperazione allo sviluppo. L'articolo 16 prevede l'istituzione del Consiglio nazionale per la cooperazione allo sviluppo, del quale fanno parte i principali soggetti pubblici e privati, profit e non profit, della cooperazione, definito strumento permanente di partecipazione, consultazione e proposta.

Il Capo IV (articoli da 17 a 21) disciplina l'Agenzia per la cooperazione allo sviluppo, la Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo e il Comitato congiunto per la Cooperazione allo sviluppo. L'articolo 17 – che costituisce una delle più rilevanti novità introdotte dal provvedimento – istituisce l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, con personalità giuridica di diritto pubblico, sottoposta alla vigilanza del Ministro degli esteri, che opera sulla base di direttive emanate dal Ministro, in attuazione degli indirizzi stabiliti dal Documento triennale di programmazione e del coordinamento del CICS. L'Agenzia svolge le attività a carattere tecnico-operativo connesse alle fasi di istruttoria, formulazione, finanziamento, gestione e controllo delle iniziative di cooperazione; inoltre, fornisce assistenza e supporto tecnico alle altre Amministrazioni pubbliche, regolandone i rapporti con apposite convenzioni. Nei commi da 5 a 12 si dispone in merito alla nomina del Direttore dell'Agenzia, al regolamento interno di contabilità, alle sedi – centrale e all'estero – dell'Agenzia, all'invio all'estero di personale dell'Agenzia, alla costituzione di una banca dati pubblica della cooperazione, all'adozione del codice etico in conformità con quello del MAECI. È inoltre previsto il controllo sulla gestione da parte della Corte dei conti. Il comma 13 rinvia infine ad un regolamento l'adozione dello Statuto per disciplinare le competenze e le regole di funzionamento dell'Agenzia, che vengono elencate. L'articolo 18 attribuisce autonomia di bilancio all'Agenzia ed elenca le risorse finanziarie ad essa attribuibili.. L'articolo 19 detta la disciplina riguardante il personale dell'Agenzia, la cui dotazione organica non può superare il limite massimo di 200 unità. L'articolo 20 ridisegna il ruolo della Direzione generale della cooperazione allo sviluppo (DGCS). L'articolo 21 istituisce il Comitato congiunto per la Cooperazione allo Sviluppo a cui spetta l'approvazione di iniziative dell'Agenzia superiori a 2 milioni di euro, oltre la supervisione su quelle di importo inferiore sotto diretta responsabilità della Agenzia.

Il Capo IV-*bis* definisce il ruolo ed i compiti della Cassa depositi e prestiti S.p.A., quale Istituzione Finanziaria per la cooperazione internazionale allo sviluppo (articolo 21-*bis*). Si tratta della novità più importante introdotta nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera, in quanto nel testo definito dal Senato non era

previsto un soggetto finanziatore pubblico. La disposizione, che si pone in linea con quanto avviene in molti Stati europei, prevede anche le opportune modifiche allo statuto della Cassa depositi e prestiti.

Il Capo V (articoli da 22 a 28) disciplina i soggetti della cooperazione allo sviluppo, la partecipazione della società civile e i partenariati internazionali. L'articolo 22 stabilisce che il sistema della cooperazione italiana allo sviluppo è costituito da soggetti pubblici e privati: amministrazioni dello stato, università ed enti pubblici, regioni ed enti locali, organizzazioni della società civile e altri soggetti senza fine di lucro, nonché soggetti con finalità di lucro, qualora agiscano con modalità conformi ai principi della legge e aderiscano a determinati standard. La partecipazione di amministrazioni, università ed enti pubblici viene disciplinata nel dettaglio nell'articolo 23, mentre quella delle regioni, delle province autonome di Trento e Bolzano e degli enti locali nell'articolo 24. L'articolo 25 disciplina la partecipazione delle organizzazioni della società civile tra le quali ONG, ONLUS, imprese sociali, altri soggetti, nonché organizzazioni con status consultivo da almeno quattro anni presso l'ECOSOC (Consiglio Economico e Sociale delle Nazioni Unite), prevedendone l'inserimento in un apposito elenco di soggetti che potranno usufruire di contributi o essere incaricati della realizzazione di iniziative di APS dall'Agenzia. L'articolo 26 riguarda l'impiego all'estero di personale in attività di cooperazione internazionale. L'articolo 27 disciplina la partecipazione di soggetti aventi finalità di lucro alle attività di cooperazione, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenzialità e responsabilità sociale. Si prevede la concessione di crediti agevolati alle imprese, a valere sul fondo rotativo fuori bilancio costituito presso l'istituto gestore di cui all'articolo 8 per la creazione di imprese miste o per la realizzazione di progetti che prevedano la partecipazione di investitori pubblici e/o privati del paese partner. L'articolo 28 disciplina i partenariati internazionali con governi dei paesi partner, organismi internazionali, banche e fondi di sviluppo, fondi internazionali, Unione europea, altri paesi donatori, favorendo anche forme di collaborazione triangolare.

Il Capo VI contiene norme transitorie e finali. L'articolo 29 stabilisce che il Consiglio dei ministri individua un percorso di graduale adeguamento degli stanziamenti annuali per la cooperazione internazionale allo sviluppo, agli impegni assunti a livello internazionale. L'articolo 30 elenca le abrogazioni espresse – in vigore dal primo giorno del sesto mese successivo all'entrata in vigore dello statuto dell'Agenzia – e, fra queste, la legge n. 49 del 1987; sono inoltre disposte modifiche al decreto legislativo n. 300 del 1999 concernente l'organizzazione del Governo. L'articolo 30 reca disposizioni transitorie relative agli interventi di cooperazione già decisi ed in corso di realizzazione, alla operatività della DGCS, alla soppressione dell'Istituto Agronomico dell'Oltremare, con trasferimento all'Agenzia delle relative risorse umane, finanziarie e strumentali. L'articolo 32 riporta le norme sulla copertura finanziaria, valutando in 2,120 milioni gli oneri connessi all'adeguamento degli immobili da destinarsi alla sede della nuova Agenzia (nei quali ha attualmente sede l'Unità Tecnica Centrale della DGCS). Gli oneri derivanti dalle spese di personale dell'Agenzia in 5.309.446 euro per il 2015 e in euro 5.286.742 a decorrere dal 2006, ai quali si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti autorizzati dalla legge sulla cooperazione attualmente in vigore (n. 49 del 1987), come determinati dalla tabella C della legge di stabilità 2014. L'articolo 33 dispone in merito all'entrata in vigore del provvedimento.

Rileva, in conclusione, l'importanza del provvedimento, in una fase nella quale il tema della cooperazione e dell'aiuto allo sviluppo appare strettamente connesso alle politiche internazionali. Si tratta inoltre di una riforma attesa da anni, ciò che giustifica i tempi ristretti del suo *iter* parlamentare. Rileva che i numerosi emendamenti proposti, sebbene impongano una terza lettura da parte del Senato, non stravolgono l'impianto del provvedimento.

Gea SCHIRÒ (PI) chiede al relatore alcuni chiarimenti.

Si sofferma in primo luogo sul Capo III, articolo 11, che attribuisce al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale la responsabilità della politica di cooperazione allo sviluppo, nonché il controllo e la vigilanza sull'attuazione della politica medesima, e prevede il conferimento di una delega a un vice Ministro. Si chiede per quale motivo tale ultima disposizione, relativa alla delega ad un vice Ministro, debba essere prevista con legge.

Richiama quindi i contenuti dell'articolo 16, che prevede l'istituzione del Consiglio nazionale per la cooperazione allo sviluppo, sul quale manifesta dei dubbi. Rileva infatti come l'indicazione di requisiti troppo puntuali faccia pensare ad un *parterre* predefinito dei soggetti chiamati a partecipare al Consiglio, e chiede chiarimenti sul punto.

Chiede inoltre delucidazioni sull'articolo 19, riguardante il personale dell'Agenzia, e sulle norme di copertura di cui agli articoli 30, 31 e 32.

Osserva quindi che l'articolo 22 non fa riferimento alle regioni autonome e che l'articolo 8, nel riferimento a crediti concessionali, appare eccessivamente generico.

Adriana GALGANO (SCpI) si associa alla richiesta di chiarimenti avanzata dalla collega Schirò in ordine alle norme di copertura. Chiede in particolare delucidazioni circa la copertura degli oneri, pari a oltre 2 milioni di euro, connessi all'adeguamento degli immobili da destinarsi a sede della nuova agenzia.

Paolo TANCREDI, *presidente*, osserva come le questioni relative alla copertura del provvedimento non appaiano di diretta competenza della XIV Commissione.

Rileva quindi come vi sia a suo avviso, in materia di cooperazione allo sviluppo, un problema di attribuzione poiché le regioni continuano a legiferare in tale ambito benché l'articolo 117 della Costituzione attribuisca alla competenza esclusiva dello Stato la politica estera e i rapporti internazionali, e non richiami la cooperazione allo sviluppo, nemmeno tra le materie di legislazione concorrente. Il provvedimento in esame non affronta affatto la questione, e auspica che la riforma in corso del Titolo V della Carta costituzionale intervenga sul punto.

Richiama quindi l'attenzione dei colleghi sulla necessità – che potrebbe essere oggetto di un rilievo nel parere della XIV Commissione – di una armonizzazione in sede europea delle politiche di cooperazione; ciò al fine di una maggiore efficacia ed efficienza delle politiche stesse.

Paolo ALLI (NCD), *relatore*, richiamate le competenze della XIV Commissione, fornisce alcune precisazioni in risposta ai colleghi intervenuti.

Con riguardo alle osservazioni formulate dall'onorevole Schirò rileva in primo luogo, con riguardo all'articolo 11, che il riferimento al Vice Ministro va inteso come riferimento ad un delegato del Ministro. Si sarebbe potuto, in effetti, fare un più generico riferimento in tal senso; se si cambia denominazione al Ministero – sulla quale personalmente era contrario – appare del resto logica l'attribuzione delle competenze in materia di cooperazione allo sviluppo ad una specifica figura governativa. Si tratta in ogni caso di una disposizione che non solleva problemi sotto il profilo giuridico.

Per quanto concerne poi l'istituzione del Consiglio nazionale per la cooperazione allo sviluppo, di cui all'articolo 16, osserva che si tratta di uno strumento di partecipazione, consultazione e proposta, che si riunisce annualmente per esprimere i pareri di competenza. Si configura in tal modo una grande assise nella quale si acquisisce il consenso attraverso il coinvolgimento dei soggetti impegnati nel mondo della cooperazione.

Circa le questioni di personale e copertura, richiamati dalle colleghe Schirò e Galgano, precisa che l'Agenzia si avvarrà di personale già in servizio presso altre amministrazioni.

Tutt'altra questione è quella relativa agli stanziamenti per la cooperazione allo sviluppo, che sono richiamati dall'articolo 14.

Precisa infine che laddove si richiamano le Regioni si intendono incluse anche quelle a statuto speciale e che l'articolo 8 fa riferimento ad una fondo rotativo già costituito presso il Ministero dell'Economia.

Ritiene, infine pertinente l'osservazione dell'onorevole Tancredi ed ha egli stesso presentato una proposta emendativa in tal senso all'articolo 9, che disciplina la materia del partenariato territoriale. L'emendamento ha anche consentito di superare un ulteriore problema, connesso alla previsione che le regioni potessero operare iniziative di cooperazione solo con enti stranieri di equivalente o assimilabile rappresentatività. Tale criterio, eccessivamente restrittivo, è stato soppresso.

Richiama comunque l'attenzione dei colleghi sul fatto che assai spesso, in Italia, le regioni hanno realizzati progetti di cooperazione allo sviluppo più efficacemente di quanto non abbia fatto lo Stato centrale.

Ritiene senz'altro possibile inserire nelle premesse al parere un richiamo volto a sottolineare l'esigenza di favorire l'armonizzazione delle politiche nazionali di cooperazione internazionale per lo sviluppo, adottate dai singoli Stati membri dell'Unione europea, anche al fine di ridurre la dispersione delle risorse impegnate nei progetti di cooperazione allo sviluppo, nonché di aumentare l'efficacia delle iniziative adottate.

Paolo TANCREDI (NCD), *presidente*, concorda con quanto detto dal relatore circa il ruolo delle regioni. Non si può tuttavia non ricordare che – a Costituzione vigente, sebbene non si sia sviluppato sul punto un significativo contenzioso costituzionale – le regioni non sono legittimate ad occuparsi di cooperazione internazionale. Auspica che la riforma del Titolo V in corso contribuisca a fare chiarezza sul punto.

Rocco BUTTIGLIONE (PI) ritiene, concordando con l'onorevole Tancredi, che purtroppo in Italia il tema del ruolo delle regioni non sia affatto stato oggetto di dibattito costituzionale: chiunque spenda denaro pubblico dovrebbe infatti farlo in un quadro giuridico definito, sulla base di precise disposizioni costituzionali e legislative.

Paolo ALLI (NCD), *relatore*, preso atto dei contenuti del dibattito svoltosi e rilevato che il provvedimento non reca profili problematici in ordine alla sua compatibilità con il diritto dell'Unione europea, formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale.
Nuovo testo C. 2247 Causi ed altri e C. 2248 Capezzone.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 10 luglio 2014.

Paolo TANCREDI, *presidente*, ricorda che lo scorso 10 luglio la relatrice ha illustrato i contenuti del provvedimento e si è avviato il dibattito.

Invita quindi i colleghi ad intervenire, segnalando che la Commissione è chiamata ad esprimersi entro la settimana corrente.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

ALLEGATO

Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo (Nuovo testo C. 2498 Governo, approvato dal Senato, e abb.).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

esaminato il nuovo testo C. 2498 Governo, approvato dal Senato, e abb., recante « Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo »;

sottolineata l'esigenza di favorire l'armonizzazione delle politiche nazionali di cooperazione internazionale per lo sviluppo, adottate dai singoli Stati membri dell'Unione europea, anche al fine di ridurre la dispersione delle risorse impegnate nei progetti di cooperazione allo sviluppo, nonché di aumentare l'efficacia delle iniziative adottate,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo. Nuovo testo C. 2498 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione della Camera) *(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)* 406

ALLEGATO (Parere approvato) 409

SEDE CONSULTIVA

Martedì 15 luglio 2014. — Presidenza del vicepresidente Raffaele RANUCCI.

La seduta comincia alle 13.55.

Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo.
Nuovo testo C. 2498 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione della Camera).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Il vicepresidente Raffaele RANUCCI, *relatore*, avverte che la Commissione è chiamata a rendere alla Commissione affari esteri della Camera il parere sul nuovo testo, risultante dagli emendamenti approvati in sede referente, del disegno di legge in titolo.

Ricorda preliminarmente che il tema della riforma della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo è stato ampiamente dibattuto nelle ultime legislature. La cornice normativa è infatti attualmente ancora quella della legge 26 febbraio 1987 n. 49 e dal relativo regolamento di attuazione, adottato con d.P.R. 12 aprile 1988, n. 177. Da allora, tuttavia, la realtà della cooperazione allo sviluppo è profondamente mutata – come ricorda la stessa relazione introduttiva al disegno di legge del Governo – di modo che una riforma è diventata necessaria, per adattare lo strumento normativo a una nuova era delle relazioni internazionali, fermo il principio che la cooperazione è funzionale alla promozione della pace e dello sviluppo internazionale.

Riferisce quindi che il provvedimento si compone di 33 articoli, suddivisi in sette Capi.

Il Capo I (artt. 1-3) contiene i princìpi fondamentali e le finalità della cooperazione allo sviluppo.

Il Capo II delinea gli ambiti di applicazione del provvedimento.

Per quanto riguarda i profili di interesse della Commissione, segnala innanzitutto l'articolo 5, comma 3, in base al quale rientrano nella cooperazione in ambito multilaterale anche le iniziative di aiuto pubblico allo sviluppo concordate tra il Governo italiano e le istituzioni e organizzazioni di integrazione regionale; e l'ar-

ticolo 7, in base al quale l'aiuto pubblico allo sviluppo si realizza nella forma della cooperazione bilaterale attraverso progetti e iniziative a dono, finanziati, oltre che dallo Stato, anche da enti pubblici e da enti locali.

Si sofferma quindi sull'articolo 9, che tratta del partenariato territoriale e prevede che i rapporti internazionali delle regioni e delle province autonome relativi alla cooperazione allo sviluppo si svolgano nel rispetto dei princìpi fondamentali contenuti nella legge in esame o in altre leggi dello Stato o da esse desumibili, nonché nel rispetto della competenza esclusiva statale in materia di politica estera e di rapporti internazionali dello Stato, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *a)*, della Costituzione; che, ai fini dell'adozione delle leggi delle regioni e delle province autonome volte a disciplinare le iniziative di cooperazione e di solidarietà internazionale sulla base della loro potestà legislativa, le disposizioni della presente legge sono princìpi di riferimento; che resta fermo quanto previsto dalla legge 5 giugno 2003, n. 131; che le regioni e le province autonome e gli enti locali possono attuare iniziative di cooperazione allo sviluppo, previo parere favorevole del Comitato congiunto di cui all'articolo 21, di norma avvalendosi dell'Agenzia di cui all'articolo 17; che le regioni, le province autonome e gli enti locali devono comunicare preventivamente al ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e all'Agenzia sopra richiamata le attività di partenariato territoriale da esse finanziate e programmate, ai fini dell'applicazione dell'articolo 11, commi 1 e 4, e dell'inclusione delle attività stesse nella banca dati di cui all'articolo 17, comma 9; e che nelle materie rientranti nella loro potestà legislativa concorrente, per gli interventi volti alle finalità di cui al provvedimento in esame, le regioni e le province autonome provvedono anche all'esecuzione e all'attuazione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, ai sensi e nel rispetto del quinto comma dell'articolo 117 della Costituzione.

Il Capo III (artt. 11-16) disciplina l'indirizzo politico, il governo e il controllo della cooperazione.

L'articolo 12, nel prevedere un documento triennale di programmazione e di indirizzo, dispone che su di esso sia acquisito il parere della Conferenza unificata. Inoltre, l'articolo prevede una relazione del ministro sulle attività di cooperazione per lo sviluppo, disponendone la trasmissione anche alla Conferenza unificata.

L'articolo 15 istituisce il Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo (CICS), del quale fanno parte il presidente del Consiglio dei ministri e i ministri competenti. È previsto che alle riunioni del comitato, quando sono trattate questioni di loro competenza, siano invitati anche il presidente della Conferenza delle regioni e i presidenti di regione o di provincia autonoma.

L'articolo 16 istituisce il Consiglio nazionale per la cooperazione allo sviluppo, del quale fanno parte tra gli altri, anche rappresentanti delle regioni e delle province autonome.

Il Capo IV (artt. 17-21) disciplina l'Agenzia per la cooperazione allo sviluppo, la Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo e il Comitato congiunto per la Cooperazione allo sviluppo.

In particolare, l'articolo 21 istituisce il Comitato congiunto per la cooperazione allo sviluppo, presieduto dal ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, alle cui riunioni partecipano, senza diritto di voto, quando si tratta di questioni di loro competenza, anche un rappresentante della Conferenza delle regioni e un esponente delle associazioni rappresentative delle autonomie locali.

Il Capo IV-*bis*, introdotto durante l'esame in sede referente, si compone di un solo articolo, il 21-*bis*, in base al quale la Cassa depositi e prestiti S.p.A. può assolvere ai compiti di istituzione finanziaria per la cooperazione internazionale allo sviluppo.

Il Capo V (artt. 22-28) disciplina i soggetti della cooperazione allo sviluppo, la partecipazione della società civile e i partenariati internazionali.

In particolare, l'articolo 22 individua tra i soggetti del sistema della cooperazione allo sviluppo anche le regioni, le province autonome e gli enti locali.

L'articolo 24, a sua volta, disciplina le azioni di cooperazione allo sviluppo poste in essere dagli enti territoriali.

Il Capo VI, infine, contiene le norme transitorie e finali.

In conclusione, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni *(vedi allegato)*.

I senatori Roberto RUTA (PD) e Lionello Marco PAGNONCELLI (FI-PdL) preannunciano il loro voto favorevole sulla proposta di parere del presidente.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del presidente.

La seduta termina alle 14.10.

ALLEGATO

Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo (nuovo testo C. 2498 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge del Governo C. 2498, approvato dal Senato, recante « Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo »;

ricordato che:

l'articolo 117 della Costituzione prevede che la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle regioni nel rispetto, oltre che della Costituzione, dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali (primo comma); che lo Stato ha legislazione esclusiva in materia di politica estera e rapporti internazionali dello Stato e rapporti dello Stato con l'Unione europea (secondo comma, lett. *a)*); che i rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni sono invece materia di legislazione concorrente dello Stato e delle regioni (terzo comma); che le regioni e le province autonome, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza (quinto comma); e che nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato (nono comma);

all'attuazione dell'articolo 117, quinto e nono comma, della Costituzione, sull'attività internazionale delle regioni, ha provveduto l'articolo 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131;

rilevato che:

gli articoli 9 (partenariato territoriale) e 24 (regioni ed enti locali) del provvedimento in esame disciplinano i rapporti internazionali e le attività delle regioni relativi alla cooperazione allo sviluppo;

in particolare, l'articolo 9, comma 1, prevede, al primo periodo, che « I rapporti internazionali delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, relativi alla cooperazione allo sviluppo, si svolgono nel rispetto dei princìpi fondamentali contenuti nella presente legge o in altre leggi dello Stato o da esse desumibili, nonché nel rispetto della competenza esclusiva statale in materia di politica estera e di rapporti internazionali dello Stato, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *a)*, della Costituzione »; e, al secondo e al terzo periodo, che: « Ai fini dell'adozione delle leggi delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano volte a disciplinare le iniziative di cooperazione e di solidarietà internazionale sulla base della loro potestà legislativa, le disposizioni della presente legge sono princìpi di riferimento. Resta fermo quanto previsto dalla legge 5 giugno 2003, n. 131 »;

l'articolo 9, comma 3, prevede che « Nelle materie rientranti nella loro potestà legislativa concorrente, per gli inter-

venti volti alle finalità di cui alla presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono anche all'esecuzione ed all'attuazione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, ai sensi e nel rispetto del quinto comma dell'articolo 117 della Costituzione »;

l'articolo 24, comma 1, prevede che « Le azioni di cooperazione allo sviluppo promosse dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali si svolgono nel rispetto dei princìpi della presente legge e delle leggi regionali e delle province autonome di cui all'articolo 9, comma 1 »,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 9, comma 1, valuti la Commissione l'opportunità: al primo periodo, di esplicitare i princìpi fondamentali (ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, ultimo periodo, della Costituzione) posti dal provvedimento in esame o da altre leggi dello Stato per la legislazione (concorrente) delle regioni in materia di rapporti internazionali relativi alla cooperazione allo sviluppo; al secondo periodo, di sostituire la locuzione « princìpi di riferimento » con la seguente: « princìpi fondamentali » (in conformità con la previsione del sopracitato articolo 117, terzo comma, ultimo periodo, della Costituzione, in base al quale nelle materie di legislazione concorrente spetta allo Stato la determinazione dei « princìpi fondamentali »); al terzo periodo, di verificare il pieno coordinamento tra le disposizioni del provvedimento in esame in materia di attività internazionale delle regioni e quelle di cui all'articolo 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131 (il cui contenuto viene interamente fatto salvo dal testo in esame);

b) all'articolo 9, comma 2, valuti la Commissione l'opportunità, a fini di maggiore chiarezza, di sostituire le parole: « secondo quanto disposto dal comma 1 del presente articolo » con le seguenti: « e nei limiti di quanto previsto dal comma 1 del presente articolo »;

c) all'articolo 9, valuti la Commissione di merito l'opportunità di sopprimere il comma 3, che, da una parte, ribadisce quanto già disposto dal citato quinto comma dell'articolo 117 della Costituzione e, dall'altra parte, lo interpreta restrittivamente (infatti il quinto comma della Costituzione stabilisce che « nelle materie di loro competenza » le regioni e le province autonome provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, mentre il comma 3 del testo in esame prevede che le stesse vi provvedano « nelle materie rientranti nella loro potestà legislativa concorrente »);

d) valuti infine la Commissione di merito la possibilità di sopprimere il comma 1 dell'articolo 24, il cui contenuto appare già incluso nell'articolo 9, cui del resto lo stesso articolo 24 rinvia.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

S O M M A R I O

Indagine conoscitiva sulla funzionalità del sistema previdenziale pubblico e privato, alla luce della recente evoluzione normativa ed organizzativa, anche con riferimento alla strutturazione della previdenza complementare.

Audizione di rappresentanti di Finmeccanica SpA *(Svolgimento e conclusione)* 411

Audizione di rappresentanti dell'ENI SpA *(Svolgimento e conclusione)* 412

Audizione di rappresentanti delle Ferrovie dello Stato italiane SpA *(Svolgimento e conclusione)* 412

Audizione di rappresentanti di Poste Vita SpA *(Svolgimento e conclusione)* 412

Sui lavori della Commissione 412

AVVERTENZA 413

Martedì 15 luglio 2014. — Presidenza del presidente Lello DI GIOIA.

La seduta comincia alle 14.15.

Indagine conoscitiva sulla funzionalità del sistema previdenziale pubblico e privato, alla luce della recente evoluzione normativa ed organizzativa, anche con riferimento alla strutturazione della previdenza complementare.

Audizione di rappresentanti di Finmeccanica SpA.

(Svolgimento e conclusione).

Il deputato Lello DI GIOIA, *presidente*, propone che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Informa che sono presenti per Finmeccanica, Giuseppe Bargiacchi, presidente della Cassa previdenza per i dirigenti del Gruppo – Fondo pensione complementare, e Rossella Manenti responsabile relazioni sindacali, normativa e contenzioso del lavoro.

Svolge una relazione Giuseppe BARGIACCHI, *presidente della Cassa previdenza per i dirigenti del Gruppo – Fondo pensione complementare*.

Intervengono per porre domande e formulare osservazioni, a più riprese, i senatori Giorgio SANTINI (PD), Marcello GUALDANI (NCD) e Sergio PUGLIA (M5S), e il deputato Lello DI GIOIA, *presidente*.

Rispondono ai quesiti Giuseppe BARGIACCHI, *presidente della Cassa previdenza per i dirigenti del Gruppo – Fondo pensione complementare*, e Rossella MANENTI, *responsabile relazioni sindacali, normativa e contenzioso del lavoro*.

Il deputato Lello DI GIOIA, *presidente*, ringrazia i rappresentanti di Finmeccanica SpA per la partecipazione all'odierna seduta e dichiara conclusa l'audizione.

Audizione di rappresentanti dell'ENI SpA.

(Svolgimento e conclusione).

Il deputato Lello DI GIOIA, *presidente*, informa che sono presenti per l'ENI SpA, Domenico Rapone, presidente del Fondo pensione dei dirigenti del Gruppo ENI (FOPDIRE), Francois Rinaldo D'harmant, consigliere di amministrazione del FOPDIRE, Stefano Meloni, responsabile rapporti con il Parlamento e la pubblica amministrazione centrale.

Svolgono una relazione Francois Rinaldo D'HARMANT, *consigliere di amministrazione del FOPDIRE* e Domenico RAPONE, *presidente del FOPDIRE*, che consegnano documentazione alla Commissione.

Intervengono per porre domande e formulare osservazioni, i senatori Marcello GUALDANI (NCD) e Sergio PUGLIA (M5S) e i deputati Giuseppe GALATI (FI-PdL) e Lello DI GIOIA, *presidente*.

Il deputato Lello DI GIOIA, *presidente*, nel ringraziare i rappresentanti dell'ENI SpA per la partecipazione all'odierna seduta, dispone che la documentazione consegnata sia pubblicata in allegato al resoconto e dichiara conclusa l'audizione.

Audizione di rappresentanti delle Ferrovie dello Stato italiane SpA.

(Svolgimento e conclusione).

Il deputato Lello DI GIOIA, *presidente*, informa che sono presenti per le Ferrovie dello Stato italiane SpA, Stefano Pierini, presidente di Eurofer, Santo Di Santo, direttore generale di Eurofer, e Raffaella Pistilli, responsabile finanze di Eurofer.

Svolge una relazione Stefano PIERINI, *presidente di Eurofer*, che consegna documentazione alla Commissione.

Intervengono per porre domande e formulare osservazioni, il senatore Sergio PUGLIA (M5S), e i deputati Giuseppe GALATI (FI-PdL) e Roberto MORASSUT (PD).

Il deputato Giuseppe GALATI (FI-PdL), *vicepresidente*, nel ringraziare i rappresentanti delle Ferrovie dello Stato italiane SpA per la partecipazione all'odierna seduta, dispone che la documentazione consegnata sia pubblicata in allegato al resoconto e dichiara conclusa l'audizione.

Audizione di rappresentanti di Poste Vita SpA.

(Svolgimento e conclusione).

Il deputato Lello DI GIOIA, *presidente*, informa che sono presenti Roberto Colombo, presidente di Poste Vita SpA, Maria Bianca Farina, amministratore delegato Poste Vita, e Emidio Englaro, dirigente *welfare* Poste Vita.

Svolge una relazione Maria Bianca FARINA, *amministratore delegato Poste Vita*, che consegna documentazione alla Commissione.

Intervengono per porre domande e formulare osservazioni, i deputati Giuseppe GALATI (FI-PdL) e Lello DI GIOIA, *presidente*.

Il deputato Lello DI GIOIA, *presidente*, nel ringraziare i rappresentanti di Poste Vita SpA per la partecipazione all'odierna seduta, dispone che la documentazione consegnata sia pubblicata in allegato al resoconto e dichiara conclusa l'audizione.

Sui lavori della Commissione.

Il deputato Lello DI GIOIA, *presidente*, comunica che il senatore Puglia ha trasmesso una nota relativa ai temi della Relazione « Iniziative per l'utilizzo del risparmio previdenziale complementare a sostegno dell'economia reale del Paese approvata dalla Commissione » approvata dalla

Commissione il 9 luglio scorso. Dispone che sia pubblicata in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

La seduta termina alle 15.50.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

COMITATO PARLAMENTARE

di controllo sull'attuazione dell'Accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Flussi migratori in Europa attraverso l'Italia, nella prospettiva della riforma del sistema europeo comune d'asilo e della revisione dei modelli di accoglienza.

Audizione del sindaco di Milano, on. Giuliano Pisapia *(Svolgimento e conclusione)* 414

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 414

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 15 luglio 2014. — Presidenza della presidente Laura RAVETTO.

La seduta comincia alle 9.15.

Flussi migratori in Europa attraverso l'Italia, nella prospettiva della riforma del sistema europeo comune d'asilo e della revisione dei modelli di accoglienza.

Audizione del sindaco di Milano, on. Giuliano Pisapia.

(Svolgimento e conclusione).

Laura RAVETTO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata mediante la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce quindi il tema oggetto dell'audizione.

Giuliano PISAPIA, *sindaco di Milano*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, quindi, per porre domande e formulare osservazioni, Laura RAVETTO, *presidente*, i deputati Giorgio BRANDOLIN (PD) e Micaela CAMPANA (PD).

Giuliano PISAPIA risponde ai quesiti posti, fornendo ulteriori elementi di valutazione.

Dopo una precisazione di Laura RAVETTO, *presidente*, Giuliano PISAPIA fornisce ulteriori elementi di valutazione.

Laura RAVETTO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, ringrazia e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 10.05.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 10.05 alle 10.10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

INDICE GENERALE

COMMISSIONI RIUNITE (V e VIII)

COMITATO RISTRETTO:

Misure per il sostegno e la valorizzazione dei comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti e dei territori montani e rurali nonché deleghe al Governo per la riforma del sistema di governo delle medesime aree e per l'introduzione di sistemi di remunerazione dei servizi ambientali. C. 65 Realacci 3

SEDE REFERENTE:

Misure per il sostegno e la valorizzazione dei comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti e dei territori montani e rurali nonché deleghe al Governo per la riforma del sistema di governo delle medesime aree e per l'introduzione di sistemi di remunerazione dei servizi ambientali. C. 65 Realacci *(Seguito esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 2284 Terzoni – Adozione del testo base)* 3

ALLEGATO (Testo unificato elaborato dal comitato ristretto e adottato come testo base) 5

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 21

SEDE CONSULTIVA:

Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo. C. 2498 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 21

ALLEGATO (Parere approvato) 44

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Disposizioni in materia di agricoltura sociale. Emendamenti C. 303-A Fiorio ed abb. (Parere all'Assemblea) *(Esame e conclusione – Parere)* 28

Disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai figli. Emendamenti C. 360-A Garavini ed abb. (Parere all'Assemblea) *(Esame e conclusione – Parere)* 28

Istituzione del « Premio biennale di ricerca Giuseppe Di Vagno » e disposizioni per il potenziamento della biblioteca e dell'archivio storico della Fondazione Di Vagno, per la conservazione della memoria del deputato socialista assassinato il 25 settembre 1921. Emendamenti C. 1092-A Distaso (Parere all'Assemblea) *(Esame e conclusione – Parere)* . 29

SEDE REFERENTE:

DL 90/2014: Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari. C. 2486 Governo *(Seguito dell'esame e rinvio)* 29

II Giustizia

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione 45

Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo. C. 2498 Governo, approvato dal Senato ed abb. (Parere alla III Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione)* 46

ALLEGATO 1 (Parere approvato) 57

SEDE REFERENTE:

DL 92/2014: Disposizioni urgenti in materia di rimedi risarcitori in favore dei detenuti e degli internati che hanno subito un trattamento in violazione dell'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché di modifiche al codice di procedura penale e alle disposizioni di attuazione, all'ordinamento del corpo di polizia penitenziaria e all'ordinamento penitenziario, anche minorile. C. 2496 Governo *(Seguito esame e rinvio)* 47

ALLEGATO 2 (Emendamenti) 58

ALLEGATO 3 (Articolo aggiuntivo del Relatore) 73

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 54

COMITATO DEI NOVE:

Disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai figli, in esecuzione della sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo 7 gennaio 2014. Esame emendamenti testo unificato C. 360 ed abb.-A 54

SEDE REFERENTE:

DL 92/2014: Disposizioni urgenti in materia di rimedi risarcitori in favore dei detenuti e degli internati che hanno subito un trattamento in violazione dell'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché di modifiche al codice di procedura penale e alle disposizioni di attuazione, all'ordinamento del corpo di polizia penitenziaria e all'ordinamento penitenziario, anche minorile. C. 2496 Governo *(Seguito esame e rinvio)* 55

ALLEGATO 4 (Emendamenti approvati) 74

III Affari esteri e comunitari

COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di attivisti per i diritti umani in Ucraina 75

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione 75

DL 92/2014: Disposizioni urgenti in materia di rimedi risarcitori in favore dei detenuti e degli internati che hanno subito un trattamento in violazione dell'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché di modifiche al codice di procedura penale e alle disposizioni di attuazione, all'ordinamento del corpo di polizia penitenziaria e all'ordinamento penitenziario, anche minorile C. 2496 Governo (Parere alla II Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole con un'osservazione)* 76

ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione) 82

SEDE REFERENTE:

Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo C. 2498 Governo, approvato dal Senato *(Seguito dell'esame e conclusione)* 79

ALLEGATO 2 (Emendamenti del Relatore) 83

ALLEGATO 3 (Correzioni di forma proposte dal Relatore) 85

ALLEGATO 4 (Correzioni di forma approvate dalla Commissione) 86

ERRATA CORRIGE 81

IV Difesa

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione 87

Disciplina generale sulla cooperazione internazionale allo sviluppo. C. 2498 Governo e abbinate (Parere alla III Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 87

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 90

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di agricoltura sociale. C. 303 e abb.-A ed emendamenti (Parere all'Assemblea) *(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti)* 91

ALLEGATO 1 (Documentazione depositata dal rappresentante del Governo) 121

DL 90/2014: Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari. C. 2486 Governo (Parere alla I Commissione) *(Esame e rinvio)* 95

Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo. Nuovo testo C. 2498 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) *(Esame e rinvio)* 109

SEDE CONSULTIVA:

Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo. Nuovo testo C. 2498 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) *(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione)* 114

ALLEGATO 2 (Relazione tecnica depositata dal rappresentante del Governo) 125

Istituzione del « Premio biennale di ricerca Giuseppe Di Vagno » e disposizioni per il potenziamento della biblioteca e dell'archivio storico della Fondazione Di Vagno, per la conservazione della memoria del deputato socialista assassinato il 25 settembre 1921. C. 1092-A ed emendamenti (Parere all'Assemblea) *(Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti)* 119

AVVERTENZA 120

VI Finanze

SEDE CONSULTIVA:

Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo. C. 2498 Governo, approvato dal Senato, e abb. (Parere alla III Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 138

Decreto-legge 90/2014: Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari. C. 2486 Governo (Parere alla I Commissione) *(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio)* 149

VII Cultura, scienza e istruzione

RISOLUZIONI:

Variazione nella composizione della Commissione 170

7-00395 Zampa: Sul processo di riforma per l'editoria digitale, anche nel settore radiotelevisivo *(Discussione e rinvio)* 170

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina dell'ambasciatore Ludovico Ortona ad amministratore unico della Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo – ARCUS Spa. Nomina n. 38 *(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio)* 174

SEDE CONSULTIVA:

Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo. Nuovo testo C. 2498 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 176

ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione) 180

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per il riconoscimento e la promozione della funzione sociale dello sport nonché delega al Governo per la redazione di un testo unico delle disposizioni in materia di attività sportiva. C. 1680 Fossati *(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 1425 Di Lello)* 179

COMUNICAZIONI DEL GOVERNO:

Sulle prospettive di riorganizzazione del dicastero dei beni e delle attività culturali e del turismo, in base a quanto previsto dall'articolo 16, comma 4, del decreto-legge n. 66 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 *(Svolgimento e conclusione)* . 179

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014). C. 2093 Governo *(Seguito esame e rinvio)* 181

ALLEGATO (Emendamenti e articoli aggiuntivi) 186

SEDE CONSULTIVA:

Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo. Nuovo testo C. 2498 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 184

Decreto-legge 90/2014: Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari. C. 2486 Governo (Parere alla I Commissione) *(Seguito esame e rinvio)* 185

ERRATA CORRIGE 185

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sul sistema dei servizi di media audiovisivi e radiofonici.

Audizione di rappresentanti di Mediaset SpA *(Svolgimento e conclusione)* 354

COMITATO RISTRETTO:

Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di semplificazione delle azioni di contrasto dell'evasione dell'obbligo di assicurazione dei veicoli, per favorire la circolazione dei carrelli elevatori e per contrastare le esportazioni irregolari di veicoli da demolire e le fittizie immatricolazioni di veicoli all'estero. C. 1512 Meta e abb. 355

X Attività produttive, commercio e turismo

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Stefania Giannini, sulle linee programmatiche del suo dicastero in materia di ricerca applicata, con specifico *focus* sul settore aerospaziale *(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione)* 356

XI Lavoro pubblico e privato

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sui rapporti di lavoro presso i *call center* presenti sul territorio italiano.

Sulla pubblicità dei lavori 357

Audizione del Vice Ministro dello sviluppo economico Claudio De Vincenti *(Svolgimento e conclusione)* 357

SEDE CONSULTIVA:

DL 90/2014: Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari. C. 2486 Governo (Parere alla I Commissione) *(Seguito dell'esame e rinvio)* 358

Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo. Nuovo testo C. 2498 Governo, approvato dal Senato, e abb. (Parere alla III Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)* 361

ALLEGATO 1 (Parere approvato) 366

SEDE CONSULTIVA:

DL 90/2014: Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari. C. 2486 Governo (Parere alla I Commissione) *(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)* 364

ALLEGATO 2 (Parere approvato) 367

ALLEGATO 3 (Proposta alternativa di parere presentata dai deputati Ciprini ed altri) 373

ALLEGATO 4 (Proposta alternativa di parere presentata dai deputati Airaudo e Placido) 381

XII Affari sociali

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione 383

Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo. C. 2498 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)* 383

ALLEGATO 1 (Proposta di parere del Relatore) 389

ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione) 390

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare. C. 698 Grassi, C. 1352 Argentin e C. 2205 Miotto *(Seguito dell'esame e rinvio)* 386

AVVERTENZA 388

XIII Agricoltura

COMITATO DEI NOVE:

Disposizioni in materia di agricoltura sociale. C. 303-760-903-1019-1020/A 391

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione 391

Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo. Nuovo testo C. 2498 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni)* 391

ALLEGATO 1 (Proposta di parere del Relatore) 395

ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione) 397

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del professor Silvio Franco, ricercatore in economia e gestione delle imprese presso il Dipartimento di economia e impresa dell'Università degli studi della Tuscia e dei rappresentanti dei Bio-Distretti Cilento, Grecanico, Via Amerina e Forre, di Greve in Chianti, del Chianti storico, di San Gimignano, della Val di Gresta, della Val di Vara, delle Valli Valdesi e Il Piceno, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 302 Fiorio, recante la riforma della normativa nazionale sull'agricoltura biologica, della proposta di regolamento dell'Unione europea relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici (COM(2014) 180 final) e della Comunicazione della Commissione europea – Piano d'azione per il futuro della produzione biologica nell'Unione europea (COM(2014) 179 final) 394

XIV Politiche dell'Unione europea

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione 398

Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo. Nuovo testo C. 2498 Governo, approvato dal Senato, e abb. (Parere alla III Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 398

ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione) 405

Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Nuovo testo C. 2247 Causi ed altri e C. 2248 Capezzone *(Seguito dell'esame e rinvio)* 404

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

SEDE CONSULTIVA:

Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo. Nuovo testo C. 2498 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione della Camera) *(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)* 406

ALLEGATO (Parere approvato) 409

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Indagine conoscitiva sulla funzionalità del sistema previdenziale pubblico e privato, alla luce della recente evoluzione normativa ed organizzativa, anche con riferimento alla strutturazione della previdenza complementare.

Audizione di rappresentanti di Finmeccanica SpA *(Svolgimento e conclusione)* 411

Audizione di rappresentanti dell'ENI SpA *(Svolgimento e conclusione)* 412

Audizione di rappresentanti delle Ferrovie dello Stato italiane SpA *(Svolgimento e conclusione)* 412

Audizione di rappresentanti di Poste Vita SpA *(Svolgimento e conclusione)* 412

Sui lavori della Commissione 412

AVVERTENZA 413

COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI SCHENGEN, DI VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DI EUROPOL, DI CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE

INDAGINE CONOSCITIVA:

Flussi migratori in Europa attraverso l'Italia, nella prospettiva della riforma del sistema europeo comune d'asilo e della revisione dei modelli di accoglienza.

Audizione del sindaco di Milano, on. Giuliano Pisapia *(Svolgimento e conclusione)* 414

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 414

XVII LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE DELEGAZIONI PRESSO LE ASSEMBLEE PARLAMENTARI INTERNAZIONALI

INDICE

Delegazione presso l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa . . . . . *Pag.* III

Delegazione presso l'Assemblea parlamentare della NATO . *Pag.* IV

PAGINA BIANCA

DELEGAZIONE

presso l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa

Martedì 15 luglio 2014. – Presidenza del vicepresidente Vincenzo SANTANGELO.

La seduta comincia alle 14.15.

Vincenzo SANTANGELO, *vicepresidente*, constata la mancanza del numero legale e avverte che si dovrà procedere ad una nuova convocazione.

La seduta termina alle 14.30.

DELEGAZIONE

presso l'Assemblea parlamentare dell'Organizzazione per il Trattato del Nord Atlantico

Martedì 15 luglio 2014. — Presidenza del presidente Andrea MANCIULLI.

La seduta comincia alle 12.10.

Comunicazioni del Presidente sull'attività della Delegazione.

Andrea MANCIULLI, *presidente*, desidera condividere con i colleghi il programma della riunione del Gruppo Speciale sul Mediterraneo e Medio Oriente che si svolgerà a Catania il 2 e 3 ottobre 2014, il quale è stato elaborato nel mese di giugno. A tale riguardo, osserva che manca, per il momento, una sessione dedicata al conflitto israelo-palestinese, essendo la questione medio-orientale esplosa solo negli ultimi giorni. Argomenti della prima giornata del Seminario sono: il consolidamento dello stato libico; l'evoluzione del movimento jihadista nella regione *Mena* (*Medio Oriente e Nord Africa*); la sfida delle migrazioni transmediterranee.

Si è voluto quindi dare risalto ai temi che riguardano da vicino l'Italia, primo fra tutti la questione dei flussi migratori, ove, tra l'altro, si è ritenuto di mettere a confronto l'esperienza di Mare Nostrum e quella di Frontex.

Nel ripercorrere le sessioni del programma, osserva che, qualora si dovesse inserire il tema del conflitto in medio-oriente, tale sessione potrebbe sostituire quella dedicata ai rifugiati e agli sfollati a seguito della guerra in Siria, che è di minore attualità per l'Italia.

Ritiene che di particolare rilevanza resti la Sessione dedicata ai cosiddetti *foreign fighters* e la tavola rotonda dedicata alla crisi siro-irachena che per la prima volta mette a confronto le tre strategie: quella russa, quella europea e quella degli Stati Uniti.

Ricorda poi che il Presidente della Delegazione del Regno Unito all'Assemblea NATO, Sir Menzies Campbell, ha organizzato a Londra, nella stessa settimana del vertice NATO, e con la collaborazione del Governo inglese, un Seminario dedicato al Vertice del Galles. I temi in discussione riguarderanno il ruolo della NATO nella sicurezza collettiva mondiale, il processo di transizione in Afghanistan, le spese per la difesa, l'ampliamento della NATO e i partenariati, tutte tematiche sulle quali i parlamenti dei Paesi Alleati svolgono un ruolo determinante di supporto. È previsto l'intervento del Segretario di Stato per gli Affari esteri del Regno Unito, William Hague. Analoghi inviti sono stati trasmessi al Segretario generale della NATO Rasmussen e al Dipartimento di Stato degli Stati Uniti.

Sottolinea infine l'importanza di partecipare alla Sessione annuale dell'Aja non solo per i contenuti ma anche perché in tale sede verranno riassegnate molte cariche in seno al Bureau e alle Commissioni dell'Assemblea. A tale riguardo, sarà im-

portante che la delegazione italiana operi un gioco di squadra per ottenere il massimo dei risultati.

Quanto al calendario delle iniziative previste, invita i colleghi che partecipano alle riunioni delle Commissioni, a svolgere relazioni a seguito della loro partecipazione.

Valentino VALENTINI, *deputato*, esprime un ringraziamento per il lavoro svolto al fine di elaborare il programma del Gruppo Speciale sul Mediterraneo, un appuntamento molto importante per l'Italia, all'interno del calendario dei lavori dell'Assemblea NATO. A tale riguardo, osserva l'importanza di prevedere adeguati spazi di dibattito nell'ambito delle varie sessioni di lavoro e che sarebbe interessante e utile procedere alla pubblicazione degli atti del Seminario.

Cristina DE PIETRO, *senatore*, condivide il fatto che vi siano nel programma del Gruppo speciale sul Mediterraneo due Sessioni dedicate a temi delle migrazioni. A tale riguardo, osserva che anche altre organizzazioni internazionali, tra cui l'OSCE, di cui fa parte, hanno svolto un importante lavoro sul tema, che dovrebbe essere condiviso.

Luca FRUSONE, *deputato*, concorda sull'esigenza di affrontare nell'ambito di una sessione del Gruppo speciale sul Mediterraneo la questione medio-orientale, osserva che il tema dei *foreign fighters* non è di particolare attualità per l'Italia. Il programma è comunque molto interessante e lo condivide.

Paolo ALLI, *vicepresidente*, ringrazia il Presidente e gli uffici per il lavoro svolto nell'elaborare il programma del Gruppo Speciale sul Mediterraneo. Condivide l'esigenza di inserire una sessione dedicata al Medio-Oriente. Quanto alle cariche da assumere nell'ambito dell'Assemblea parlamentare della NATO, ritiene che sia necessario incrociare la domanda e l'offerta e la effettiva disponibilità a svolgere il lavoro connesso alla carica.

Andrea MANCIULLI, *presidente*, nel ringraziare i colleghi intervenuti, osserva che è senz'altro sua intenzione inserire una sessione dedicata al Medio Oriente. Quanto al *foreign fighters* ritiene si tratti di un problema attuale anche per l'Italia, soprattutto sotto il profilo della logistica perché troppo spesso il nostro Paese è considerato una zona di transito. Condivide il suggerimento di dedicare in ogni sessione adeguato spazio al dibattito parlamentare. Quanto alla pubblicazione degli atti osserva che un prodotto cartaceo non è più adeguato ai tempi ed è molto costoso. Su questo tema sarebbe necessario svolgere una riflessione ed elaborare prodotti conoscitivi e informativi dell'attività svolta per via informatica.

Vorrebbe infine organizzare, nel mese di ottobre, un Seminario parlamentare sui temi delle nuove minacce conseguenti all'evoluzione geopolitica degli scenari internazionali.

La seduta termina alle 12.50.

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S. p. A.

€ 22,20

17SMC0002720